TESORO
DEL
FORO TOSCANO
O SIA
RACCOLTA DELLE DECISIONI
DEL
SUPREMO CONSIGLIO
E DELLE REGIE
RUOTE CIVILI
DELLE PRIME APPELLAZIONI
DI TOSCANA

OPERA

DELL' AVV. LORENZO CANTINI, E CANC. DOMENICO NENCI.

TOMO X.

FIRENZE 1824.
NELLA STAMPERIA DEL GIGLIO

AVVERTENZE

Al Tomo IX. sugli errori in esso occorsi i più importanti.

Errori	Correzioni
Pag. 3. Sommario di N. 3. ragione	Orazione
Pag. 43. Decis. 13. 1824.	1823.
Pag. 54. linea 30. Fratelli Lombardi	Fratelli Piccioli
Pag. 81. Decis. 18. diei Iunii 1823.	Diei 26. Maii 1823.
Pag. 110. Decis. 25. Sommario di N. 1. Che ha ottenoto in contumacia del suo avversario	Che ha ottenuta la condanna del suo avversario contumace
Pag. 150. in fine. Francesco Brocchi	Gio. Batista Brocchi
Pag. 181. Dec. 41. Somm. di N. 6. in fine condizione	Conduzione
Pag. 221. Dec. 43. all'Argomento. l'Iscrizione Ipotecaria deve ne' Giudizj di Graduatoria notificarsi insieme con il Decreto, che ne ammette la domanda	Deve ne' Giodizj di Gradoatoria notificarsi il Decreto, che ne ammette la domanda, al domicilio eletto nell'atto dell'Iscrizione Ipotecaria
Pag. 221. detta Dec. Somm. di N. 5. l'Iscrizione, secondo l'Art. 919. del Regolamento di Procedura, deve notificarsi al domicilio eletto nell' Iscrizione col Decreto, che ammette la domanda di Graduatoria	Secondo l'Art. 919. del Regolamento di Procedura deve notificarsi al domicilio eletto nell'atto d'Iscrizione il Decreto, che ammette la domanda di Graduatoria
Pag. 221. Decis. 43. Somm. di N. 6. la mancanza di speciale notificazione dell'Iscrizione col Decreto	La mancanza di speciale notificazione al domicilio preso nell' atto d' Iscrizione del Decreto ec.
Pag. 279. Dec. 61. §. 10. linea 2. Per quanto mai potesse	Per quante altre mai
Pag. 289. detta Decis. §. 22. linea 8. Non ammettesse	Non omettesse
Pag. 290. §. 27. linea 6. avere	Creare
Id. id. id. id. potè	Risqoote
Pag. 291. §. 29. lin. 5. nulladimeno ricercandosi	Nulladimeno non ricercandosi
Pag. id. §. id. linea 7. verosimile	Retrosimile
Pag. id. §. 30. lin. 3. il pagamento emanando nel tema attuale dal massimo verosimile, e respettivo inverisimile urgentissimo, e potentissimo	Il pagamento, oltre che emanavano nel caso attuale dall' argomento dedotto dal massimo verisimile, e respettivo inverisimile per se stesso urgentissimo, e potentissimo
Pag. 294. §. 35. lin. 21. che aveva ricevuti	Che aveva ricercati
Pag. det. §. 36. lin. 20. Che ha odiernamente addotto	Che ha odiernamente affacciati, adottò

DECISIONE I.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina seu Regiana Restitutionis Dotis diei 17. Septembris 1823.

IN CAUSA OLDOINI MALASPINA E FINALI CAPPUCCINI E NICCOLINI

Proc. Mess. Antonio Feroci Proc. Mess. Pietro Pagni Proc. Mess. Luigi Romanelli
Avv. sig. Antonio Cocchi Avv. sig. Cesare Capoquadri

ARGOMENTO

L'esistenza di più Creditori dello stesso Patrimonio opera l'effetto di far mancare il requisito sostanziale su cui fondasi il Benefizio della separazione, il quale non ha forza di revocare le alienazioni, e le vendite delle cose Ereditarie fatte a buona fede dall'Erede nel tempo intermedio fra l'apertura della successione, e la deduzione del privilegio della separazione, ma debbono le medesime rispettarsi, e tenersi ferme specialmente quelle state fatte a titolo di restituzione di Dote, molto più quando la Donna ha obbligato a suo favore anco il Patrimonio che si vorrebbe separare.

SOMMARIO

1. *Il semplice Mandato ad esigere lascia nel Mandante il Titolo del Credito, ed il pericolo del nome del Debitore.*

2. 3. *Il Mandato ad esigere cessa colla morte del Mandante quando è semplice, e specialmente quando lo stesso Mandante non si è spogliato dell'Istrumento dal quale nasce il diritto di agire.*

4. *Quando esistono due Creditori dello stesso Patrimonio manca il requisito sostanziale su cui si fonda il benefizio della separazione.*

5. 7. *Le vendite delle cose Ereditarie fatte a buona fede dall'Erede non possono revocarsi mediante la separazione de' Patrimonj, ma debbono rispettarsi, e tenersi ferme.*

6. *La cessione di un Capitale fatta a titolo di restituzione di Dote in ordine a una Sentenza non può dirsi non fatta a buona fede.*

8. 9. *La Donna che per le sue Doti ha obbligati solidalmente il Marito, ed il Suocero colla universalità de' loro Beni vince il Creditore anteriore.*

10. 12. 14. *La Donna, che ha obbligati per la restituzione della Dote il Suocero, ed il Marito fù immune all'introduzione del sistema Ipotecario di prendere Iscrizione tanto contro l'uno, che contro l'altro.*

11. *Alla Donna maritata per le sue Doti il Gius Comune accorda l'Ipoteca tacita legale sopra i Beni del Suocero, allorchè si è obbligato alla restituzione.*

13. *L' Inscrizione Ipotecaria non può prendersi nel luogo ove abita il Creditore, ma nel luogo d' abitazione del Debitore.*

15. *Le Sentenze de' Tribunali stranieri si ammettano come mezzi di prova.*

16. *La conservazione delle Doti interessa la pubblica utilità, e per Esse sempre si seguita la più favorevole interpetrazione.*

17. *I privilegj della Dote vincono anco quelli concessi a' Mercanti.*

Storia della Causa

La signora Marchesa Vincenzia Oldoini ne' Malaspina riflettendo allo sconcerto economico del sig. Marchese Giulio Malaspina suo Marito derivato dalle circostanze de' tempi, e dalla soppressione de' Feudi pensò di prendere delle risoluzioni, che fossero capaci di assicurare la sua Dote, con domandarne la restituzione, che le fù accordata con Sentenza del Tribunale di Reggio del 21. Novembre 1812., ed in esecuzione della medesima furono ad Essa dal sig. Marchese Giulio Malaspina per Contratto del 12. Dicembre 1812. ceduti in pagamento quei pochi Beni stabili che ancor possedeva, ed un Capitale fruttifero che dagli Eredi del fù Marchese Leopoldo Niccolini era dovuto allo stesso Marchese Giulio Malaspina.

Il sig. Niccolò Finali Cappuccini Creditore del Marchese Claudio Malaspina Suocero della signora Marchesa Oldoini anteriore in ordine a due Istrumenti del 20. Aprile 1788., e del 7. Febbraio 1789. si diresse contro i Beni ceduti alla detta sig. Marchesa Oldoini sostenendo il suo diritto nascente dall' Ipoteca.

Agitata questa Causa con tutto il vigore avanti i Tribunali di Modena, fù risoluta contro il sig. Finali con tre Sentenze conformi.

Impossibilitato il sig. Finali da queste Sentenze ad ulteriormente molestare la Marchesa Oldoini tentò di trasportare l' esame delle sue pretensioni a' Tribunali di Toscana, intimando il signor Marchese Leopoldo Niccolini, defunto pendente Lite, al pagamento da Esso dovuto al signor Marchese Giulio Malaspina, ma conoscendo Egli la cessione fatta alla Marchesa Oldoini di questo Capitale, fù sollecito a notificargli le molestie, ed a chiamarla in rilevazione.

Portata la Causa avanti il Magistrato Supremo di Firenze fù con maturo esame dichiarato il diritto di prelazione a favore della signora Oldoini.

Non contento di questa condanna il Finali ricorse in appello alla Regia Ruota, la quale fondandosi sul privilegio della separazione dei Patrimonj, non applicabile al caso attuale, revocò la Sentenza del Magistrato Supremo, ed accolse le domande del Finali.

Lesa la sig. Marchesa Oldoini da questa Sentenza ricorse al Supremo Consiglio. Quivi dedotte dalle Parti le respettive ragioni, fù revocata la Sentenza Ruotale, e confermata quella, che proferita aveva, nella prima Istanza, il Magistrato Supremo.

MOTIVI

Attesochè il Mandato dal sig. Claudio Malaspina conferito nell'Istrumento del 7. Febbraio 1789., rogato Miui al Sacerdote Niccolò Cappuccini Autore del sig. Niccolò Finali non può ravvisarsi, se non che per un semplice Mandato ad esigere in futuro la somma unicamente di Scudi 20. annui, che non formavano, che una parte della intiera somma di Scudi 75. all'Anno, che parimente in ragione di frutti è dovuta dai sigg. Niccolini, cosicchè il titolo del Credito non meno che il pericolo del nome del Debitore, restar dovevano presso il Mandante, a di cui comodo il Mandato stesso fù diretto, e che non si spogliò mai dell'Istrumento, dal quale il diritto di agire derivava, onde non può dubitarsi, che tal Mandato cessato fosse, e restasse revocato alla morte del Costituente Marchese Claudio suddetto, e allorquando nel 22. Settembre 1812. il di lui Figlio, ed Erede Marchese Giulio Malaspina cedè alla propria Moglie Marchesa Oldoini i Capitali dai Marchesi Niccolini ritenuti in parzial pagamento delle sue Doti, secondo che in ordine ai Testi nella *Leg. Potior §. Si de futuro, ff. qui potior in pignor.*, *et ibi Glossa*, e *nella Leg. Paulus* 29. §. 2. *ff. de Pignor. et Hypothec. vers. Si mancipia* stabiliscono *Voet. Comment. ad Pandect. lib.* 20. *tit.* 5. *et seq. Balduin. de pignor. tit. de pignor. fruct. part. causa num.* 19. *et sub n.* 20. *Rot. Rom. in recent. part.* 1. *decis.* 443. *n.* 3. *et decis.* 532. *n.* 4. 1 2 3

Attesochè non era luogo nel concreto del caso a sostenere, come per parte del sig. Finali si pretendeva il privilegio della separazione dei Patrimonj, onde dichiarare, che sopra i Capitali ceduti alla sig. Oldoini nel 1812. meritasse di essere il sig. Finali preferito: Poichè oltre che tal privilegio non potevasi dal sig. Finali invocare al confronto della signora Oldoini Creditrice pur essa del defunto Suocero Marchese Claudio, giacchè allorchè incontransi due Creditori dello stesso Patrimonio manca il requisito sostanziale, su cui unicamente il benefizio della separazione si fonda, il concorso cioè di due Creditori di diversi Patrimonj, come fermano *Zanch. de prelat. Credit. Exercit.* 6. §. 4. *num.* 66. *Rot. Rom. coram Dunozzet. Dec.* 872. *N.* 3. all'ammissione poi del privilegio medesimo resisteva le nota regola di diritto, che le vendite, e le alienazioni delle cose Ereditarie fatte a buona fede dall'Erede nel tempo intermedio fra l'apertura della successione, e la deduzione del privilegio debbono rispettarsi, e tenersi ferme, e non possono mercè la separazione dei Creditori del defunto revocarsi; regola tratta dal chiaro tenore dei Testi nella *Leg. ab haerede* 2. *ff. de separat.*, *e nella Legge Cum Tabernam ff. de pignor. Rot. Rom. cor. Falconer. tit. de rebus Creditis decis.* 17. *n.* 4. *et cor. Tanar. decis.* 253. *n.* 29. ove altre Autorità concordanti. 4 5

Attesochè di questa buona fede non poteva utilmente instituirsi questione nel caso attuale; Poichè la cessione dei Capitali in disputa riscontravasi fatta in esecuzione di una precedente Sentenza, che ordinata aveva la restituzione della Dote alla sig. Marchesa Oldoini, che non ne aveva per 6

anche ottenuto il compimento; Per lo che ogni considerazione restringendosi a vedere, se dovevasi avere come estanti i Capitali ceduti onde separargli a favore del Creditore sig. Finali, a guisa della separazione che è permessa sul prezzo quando tuttavia trovisi insoluto presso il Compratore, diveniva ben facile il risolvere, che dall'importare dei Capitali ceduti, nulla meno di ciò, che avviene del prezzo non ancora pagato, era già avvenuta quella compensazione con tanta rata della Dote Oldoini, che ne aveva indotto il pagamento, di cui ognun sa essere un efficace mezzo legale la compensazione stessa, dopo di cui non è dato l'esercitare il privi-
7 legio della separazione sopra un Capitale non più estante a danno dell'Alienatario, o Cessionario a titolo oneroso.

Attesochè quando ancora si fosse voluto procedere nel sistema della separazione del Patrimonio del comun Debitore Marchese Claudio, da quello del di lui figlio, ed erede Marchese Giulio Malaspina, e quand'anco si fosser potuti considerare come non alienati i Capitali Niccolini, siccome la sig. Oldoini per la restituzione delle sue Doti, in ordine al Contratto Nunziale del 6. Dicembre 1795., rogato Polverara, deduceva di essere garantita dai Beni del Suocero, nulla meno che dai Beni del Marito, e di essere perciò nel diritto di ottenere come Creditrice del primo la prelazione al confronto del sig. Finali; in questo esame ancora ravvi-
8 savasi ben chiaro, e certo in ragione, che essa, comunque Creditrice posteriore, pur vincesse in ragione il sig. Finali Creditore.

Imperocchè siccome non solo per il chiarissimo contenuto nella Scritta Matrimoniale celebrata fra la sig. Vincenza Oldoini, e il sig. Marchese Giulio Malaspina sotto dì 21. Settembre 1795. tanto il Marito, quanto il Suocero sig. Claudio Malaspina si obbligarono solidalmente con la universalità dei loro Beni per la garanzia della Dote alla Sposa costituita, ma ancora perchè in mancanza di una stipulazione espressa la Legge istessa accorreva a somministrarle per le sue Doti un Ipoteca sui Beni ancora del Suocero, avente sotto la sua propria potestà il figlio a cui Ella si unì in
9 Matrimonio, assicurando una tal verità la *Leg. Si cum dotem* 22. §. *Transgrediamur ff. solut. Matrim.* dietro a cui il *Bartolo nella sua Teorica alla detta Legge* riportata nelle Raccolte del sig. *Avv. Fierli T.* 5. *pag.* 158. *Poscol. de vir patriae potest. par.* 2. *cap.* 7. *num.* 78. *vers. ex eadem la Rot. Fior. nella Florentina restitutionis Dotis de'* 30. *Septemb.* 1799. *av. Simonelli, Raffaelli, e Felici* §. 5. *Inerendo ec.* Quindi deriva, che alla introduzione del sistema Ipotecario in Reggio era immune dall'obbligo d'Iscrizione, pur anche per identità di ragione reputarsi
10 egualmente immune da Iscrizione quella Ipoteca, che competeva contro i Beni del Suocero, essendo ambedue in ogni rapporto conformi, in ordine al Testo nella *Leg.* 7. §. 14. *ff. solut. Matrim.*, *et Leg.* 15. *ff. Eodem vers. Socero quoquae ec. Leg.* 31. *ff. de reiudicat. Bald. Novell. de Dot. par.* 7. *privil.* 34. *pag.* 131., e fra i Giureconsulti Francesi il *Denisart. decis.... tomo* 7. *mot. dot.* §. 21. E per vero dire se alla

Donna maritata avanti la promulgazione del Codice Francese, e sotto l'influenza del Gius Comune, che accordava l'Ipoteca tacita legale sopra i Beni del Suocero, allorchè si era obbligato alla conservazione, e restituzione della Dote, che ad Esso si pagava per il figlio costituito in patria potestà, si denegasse la conservazione di questa stessa tacita ipoteca, e si facesse questa conservazione dipendere dalla necessità della successiva Inscrizione, ognun comprende, che si caderebbe nella dura, e assurda conseguenza, che la Donna senza sua colpa resterebbe indotata, giacchè ai termini del Codice Francese non essendo a di lei carico l'inscrivere, ma bensì a carico del Marito, che ne diviene il Custode, e l'Amministratore, non può tampoco a di lei colpa imputarsi la omissione dell'Inscrizione contro il Suocero. Così ragiona *Merlin Repertor. Mot. Dot.* §. 11. *Num.* 4. 11 12

Senza che a tal proposito giovar potesse il rilevare, che il Marchese Claudio fosse già mancato ai vivi alla promulgazione delle Leggi Francesi nella bassa Italia. Imperocchè quando conveniva persuadersi, che parificar si dovesse all'Ipoteca tacita legale contro i Beni del Marito costituito nella patria potestà la Ipoteca competente contro il Suocero coobligato per la sicurezza delle Doti, le Teorie stabilite a vantaggio dei figli della Madre premorta, ed a vantaggio della Vedova per la perseveranza dell'Ipoteca anco in difetto d'Inscrizione, divenivano pienamente applicabili alla Nuora per l'Ipoteca Legale contro il Suocero defunto.

A questi riflessi si aggiungono gli altri non meno validi somministrati dalla circostanza, che non si verificava nemmeno in fatto, che la sig. Oldoini mancasse d'Inscrizione; Poichè ritenuto, come a buon diritto ritener si doveva, che l'Inscrizione contro il nome del Debitore Niccolini doveva prendersi non già in Reggio luogo di domicilio del Marchese Giulio Malaspina, ma bensì in Firenze, dove furono celebrate le Scritte di Cambio, dove si faceva il pagamento dei frutti, dove dimoravano, e dimorano i Debitori sigg. Niccolini, e dove finalmente il sig. Finali stesso dovè nel 1793. commettere il sequestro, secondo che avvertano i Testi nella *Leg. Titium, et Mevium*, §. *Tutores ff. de Administrat.*, *et peric. Tutor. Leg.* 88. *ff. de Leg. et Fideicom. in Leg. Quaero* 100. *ff. de solut.*, *et ibi Cuiac. edict. Neapol. T.* 6. *col.* 560. *lib. B. De Franch. decis.* 93. *num.* 8. *Rot. Rom. cor. Veri*, *dec.* 142. *num.* 4. *et* 5. *Rot. Fiorent. in Thes. Ombros. dec.* 5. *tomo* 12. *num.* 21., non era più in questa posizione applicabile la massima, su cui i Difensori del signor Finali credevan potersi far forti, che i crediti *inhaerent ossibus Creditoris*, quale ancora solamente sviluppa tutta la sua energia quando si tratta di crediti, che staccati dall'ossa del Creditore dovrebbero considerarsi *ut nullibi sita* se all'ossa del Debitore non si colligassero, ma non quando le Parti hanno ai crediti destinato il luogo della loro esistenza, mentre in questo caso la massima tace, e la convenzione prevale alla regola stabilita soltanto in difetto di Convenzione o espressa, o virtuale. 13

Or dunque costava in fatto, che il sig. Finali aveva omessa in Firenze ogni Iscrizione, e contro il Marchese Giulin Malaspina, e contro il di lui Padre, nel tempo che la sig. Oldoini aveva adempito ad una tal formalità inscrivendo contro il Suocero, e contro il Marito, sebbene per
14 i riflessi sopraddetti non fosse stata a tanto obbligata.

Aveva è vero il sig. Finali presa la sua Iscrizione in Reggio, ma nulla poteva ciò giovargli, sì perchè non era quello il luogo, in cui dovesse inscriversi l'Ipoteca contro il nome del Debitore Niccolini; sì perchè questa stessa Inscrizione mancò di essere ai debiti tempi rinnuovata, lo che disimpegnava ancora dall'assumere l'Inspezione sulla nullità della stessa di lui primitiva Inscrizione dichiarata da tre Sentenze conformi dei Tribunali Modanesi, che non riscontrandole ingiuste avrebbero però sempre meritato di essere anco dal Supremo Consiglio attese, se non all'effetto di accordar loro in Toscana l'esecuzione parata, al che resiste il disposto del Regolamento di Procedura all'Art. 794., all'effetto però di ammetterle, come mezzi di prova, e di presumerle semplicemente as-
15 sistite dalla giustizia, e perciò che l'istesso Supremo Consiglio stabilì altra volta nella sua *Decisione del primo Aprile* 1822. *in Causa Woinovick, e Costantini impressa nel Tesoro del Foro Toscano T.* 5. *Dec.* 8. *p.* 44. Laddove anco in Reggio la sig. Marchesa Oldoini potè efficacemente conservare quella tacita Ipoteca, che la Legge di per se gli conferiva contro il Patrimonio del Suocero, e del Marito senza bisogno alcuno di rinnovazione, da cui veniva ad essere egualmente dispensata, tanto maggiormente perchè alla scadenza dei 10. anni, alla quale unicamente avrebbesi potuto a rigore pretendere la necessità della rinnovazione, era gia avvenuta la celebrazione del sopra rammentato Contratto di Cessione, che nella stessa sig. Oldoini trasfuso aveva il dominio dei Capitali Niccolini, per cui ogni necessità di rinnovazione d'Inscrizione era andata affatto in lei a cessare.

Attesochè se talora si è potuta far questione, se l'Ipoteca perseveri contro il nome del Debitore anco dopo la cessione, o alienazione a buona fede fattane, se n'è verificato però solamente il caso, allora quando alla perseveranza dell'Ipoteca ha apprestata ragione il sommo rigor di Gius, ma non quando alla cessione, o alienazione del nome del Debitore abbia data Causa un oggetto di pubblica utilità, e vantaggio, che abbia consigliato, e fatto ravvisar saggio, e prudente il declinare dal sommo rigore, e surrogarne l'equità, come dirimpetto al pubblico favore del Commercio dichiarò l'antica Ruota nostra nella celebre *Florent. seu Romana praetensae immissionis de'* 30. *Septembris* 1775. §. *Ma assumendo ec. avanti Meoli e Venturini*. In questa stessa veduta appunto il Supremo Consiglio ha con matura riflessione dovuto persuadersi, che la resoluzione dell'Ipoteca debba con pari, se non fors'anche con maggior ragione sanzionarsi allor quando si tratta di cessione fatta per causa di Dote, dirimpetto a cui, nulla meno che dirimpetto al favor del Commercio, havvi a

ben riflettere ogni giusta ragione di adottare il recesso, e la declinazione dai principj del rigoroso Gius come suggerisce il Testo nella *Leg. final. Cod. ad S. C. Vellejanum Rot. Rom. cor. Olivat. Decis.* 133. *N.* 2., niuno ignorando, nè controverter potendo, che la conservazion delle Doti interessa la pubblica utilità, e che per essa debbe sempre seguirsi quella opinione, e quella interpetrazione che sta a vantaggio delle Doti *L. Dot. caus. ff. solut. Matrim.*, *et L.* 2. *ff. de Jur. Dot. Boss. de Dot. cap.* 8. *pag.* 263. *n.* 13. *et* 14. *Rot. Rom. cor. Falcon. tit. de reb. Credit Dec.* 17. §. *Pro Coronide in fin.;* così che i privilegj della Dote vincon fin anco quelli concessi ai Mercanti, come in punto avvertono con i Concordanti *Ansald. de Commer. et Mercant. Disc.* 13. *N.* 19. *et* 31. *Zanch. de praelat. credit. exercit.* 3. §. 15. *N.* 3. *Costant. ad Stat. Urb. aduot.* 30. *N.* 116. *e* 120., *et vot. decisiv.* 25. *num.* 11. Per lo che necessariamente ne seguiva, che il sig. Finali non poteva ammettersi al diritto di avocare con la sua pretesa Ipoteca dalle mani della Cessionaria sig. Oldoini i Capitali ad Essa ceduti in soluto pagamento delle sue Doti, poichè ogni Ipoteca dal sig. Finali vantata andar dovea a svanire con la cessione del 1812., che ebbe per causa la restituzione della Dote alla prefata sig. Oldoini costituita, alla quale forse anche sarebbe competuto in ragione del suo privilegio il diritto di avocare da qualunque Terzo Creditore possessore il credito, che per avventura fosse stato ad altri in di lei pregiudizio ceduto, perciò che riportando il *Cefalo*, il *Surdo*, il *Capicio*, ed altri bene a proposito opina il *Cyriac. controv. forens.* 339. *N.* 12.

16

17

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Dice essere stato bene appellato per parte della nobile sig. Marchesa Vincenza Oldoini ne' Malaspina dalla Sentenza proferita dalla R. Ruota Civile di Firenze ne' 19. *Settembre* 1822., *e male respettivamente essere stato giudicato, e perciò quella revoca in tutte le sue parti; e in riparazione conferma la precedente Sentenza proferita dal Regio Magistrato Supremo ne'* 4. *Maggio* 1821. *Ordina che la medesima sia eseguita, e condanna il sig. Niccolò Finali Cappuccini nelle spese della presente, e della passata seconda Istanza.*

Così deciso dagl'Illustrissimi Signori

Cav. Michele Niccolini *Presidente.*

Cav. Vincenzio Sermolli, e Gaetano Sodi Relat. *Consiglieri.*

DECISIONE II.

REGIA RUOTA FIORENTINA

Florentina Admission. Test. diei 27. Septembris 1823.

In Causa Rigacci e Benelli

Proc. Mess. Luigi Cavini — Proc. Mess. Antonio Torrigiani

Argomento

L' arresto personale del Debitore domandato dal Creditore non può dichiararsi legittimo, quando lo stesso Debitore ha opposto dell'eccezioni, che rendono incerta l'esistenza del credito, e perciò è ammissibile la Prova Testimoniale diretta a porre in essere la verità.

Sommario

1. *Quando dalla risposta alle Posizioni risulta un principio di prova sono ammissibili i Testimoni.*

2. *Quando si tratta di diminuzione di debito la Prova Testimoniale è di assoluta rilevanza.*

3. *Quando il Debitore oppone dell' eccezioni dirette a diminuire, o estinguere il suo debito non può dichiararsi legittima l' esecuzione domandata contro la persona del Debitore.*

4. *Non si può devenire ad alcuna esecuzione contro il Debitore qualunque volta il credito domandato è illiquido, ed incerto.*

Motivi

Attesochè le risposte date dai sigg. Luigi, e Giovanni Fratelli Benelli alle Posizioni esibite per parte del sig. Luigi Rigacci costituiscono un non equivoco principio di prova che il detto sig. Rigacci si dichiarasse Debitore dell' Autore di detti sigg. Benelli di somma rispettabile che comunque confessata ricevuta in Contanti fù però la somma rappresentativa di alcuni Crediti ceduti, in conseguenza di che non poteva in veduta di tale fondamento dubitarsi della ammissione della prova Testimoniale, conforme tante, e tante volte è stato dai nostri Tribunali deciso in specie dalla 1 *Decis. 45. tra le impreste nel Tesoro del Foro Toscano T. 1. N. 2.*

Attesochè l' esame della sussistenza dei Crediti domandati dai Fratelli Benelli almeno in rapporto alla loro realizzazione può somministrare un fondamento di dubitare che il debito a carico del sig. Rigacci possa determinarsi in somma minore di quella che leggesi enunciata negli Istrumenti d' Imprestito che lo costituivano di detta somma Debitore, e che oltre a ciò questa somma così diminuita possa non altrimenti fare debito a

detto sig. Rigacci, avuto riguardo alle somme dai sigg. Fratelli Benelli esatte in conto di questo loro credito; nelle quali circostanze la prova Testimoniale domandata dal detto sig. Rigacci presenta i più decisivi caratteri di assoluta, e manifesta rilevanza.

Attesochè ogni qualvolta vengono, come nel caso attuale dedotte per parte del Debitore eccezioni di tal natura, che rendono incerta l'esistenza del credito domandato, e che specialmente hanno per oggetto di dimostrare la totale estinzione repugna a tutti i principj che in veduta di un credito impugnato nella di lui sostanza dal Debitore, possa quindi procedersi a dichiarare contro di esso come legittima l' esecuzione domandata dal Creditore, e specialmente la sempre odiosa esecuzione consistente nell'arresto della persona del Debitore medesimo, prima che non sia formalmente riconosciuta l'insussistenza dell'eccezione dal Debitore promossa, essendo certo in ragione, che non può devenirsi a veruna esecuzione contro il preteso Debitore, qualunque volta il credito domandato comparisce incerto, ed illiquido, conforme osserva *Ansaldo de Commer. Decis.* 38. *N.* 6.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Non ostante l'eccezioni opposte per parte dei signori Luigi, e Giovanni Fratelli Benelli di che in Atti ec. Ammette la Prova Testimoniale domandata dal sig. Luigi Rigacci di che in Atti ec. salvo ai sigg. Fratelli Benelli il diritto della Controprova. Spese riservate.

Così deciso dagl'Illustrissimi Signori

Francesco Gilles *Presidente.*
Gio. Batista Brocchi, e Luigi Matani Relat. *Auditori.*

DECISIONE III.

REGIA RUOTA DI SIENA

Senen. Praetensae Peremptionis et Legitimae Reassumptionis Instantiae diei 4. Decembris 1823.

In Causa Giomboloni e Tonti

Proc. Mess. Niccola Vegni — Proc. Mess. Gio. Valenti

Argomento

Il termine a interporre utilmente l'Appello incomincia a decorrere dal giorno del registro del rapporto della notificazione delle Sentenze, nè resta sanato il difetto di questa formalità dalla interposizione dell'Atto d'Appello, in un tempo antecedente all'indicato Registro.

Sommario

1. 3. 4. 10. *Il termine ad appellare dalle Sentenze comincia a decorrere dal giorno del Registro del Rapporto della notificazione delle medesime.*

2. 5. 13. *Il termine ad appellare non decorre quando il registro del rapporto della notificazione delle Sentenze non è fatto in piè dell'Originale delle medesime.*

6. *Passato il termine di sei mesi nelle Cause Ordinarie, e di un mese nelle Sommarie le Istanze restano perente.*

7. *La perenzione non ha luogo se non a termine trascorso.*

8. *L'interposizione dell'appello non sana la mancanza delle solennità, che fanno decorrere il termine ad appellare.*

9. *Le rinunzie non si deducono da fatti equivoci, nè da presunzioni.*

11. *Alla forma stabilita dalla Legge relativamente al termine ad appellare non può variarsi al duro effetto della Perenzione.*

12. *Nel dubbio si esclude sempre la Perenzione.*

Storia della Causa

Il sig. Antonio Giomboloni sostenne l'ingiustizia della Sentenza proferita dal sig. Potestà di Torrita nel 16. Dicembre 1822. con la quale fu condannato, previa la dichiarazione della risoluzione per di lui colpa del Contratto di Seta di che trattavasi, alla perdita di Monete 200. sborsate a titolo di caparra, e sostenne con uguale impegno il sig. Tonti, che la stessa Sentenza meritava di esser confermata in ogni sua parte; E siccome il sig. Giomboloni aveva presentito che il sig. Tonti voleva promuovere incidentalmente questione sulla perenzione del suo appello, con Scrittura del 16. Settembre p. p. comparve in Atti dichiarando che sebbene non si verificasse in dritto, nè in fatto la perenzione dell'appello suddetto, pure

a mera cautela, e non altrimenti riassumeva un tal Giudizio, riproducendo, e riallegando tutti gli Atti della prima, e seconda Istanza, e citò il suo Avversario nella mattina del 27. dello stesso mese di Settembre a sentire decidere la revoca della Sentenza a forma del domandato.

Fù questo il segnale di una nuova disputa incidentale, poichè il signor Tonti successivamente, come porta il numero progressivo degli Atti, con sua Scrittura dell'istesso 16. Settembre insistè dichiararsi la perenzione del Giudizio.

Sostenne il sig. Giomboloni non essere avvenuta la perenzione, perchè dal Certificato dei 4. Ottobre 1823., rilasciato dal sig. Potestà di Torrita resultava che non esisteva nell'originale della Sentenza il referto della seguita notificazione della medesima, e che questa circostanza impediva che non solo l'istanza del Giudizio d'appello si perimesse, ma operava eziandio che cominciasse a decorrere il termine legale.

Queste, ed altre riflessioni dedotte dal sig. Giomboloni fecero risolvere la Ruota a non curare le ragioni del sig. Tonti, ed a proferire la seguente Decisione.

M o t i v i

Attesochè sia certo in diritto in ordine agli Art. 705. e 706. del Regolamento di Procedura che il termine ad appellare in qualunque Causa non cominci a decorrere che dal giorno del registro del rapporto della notificazione delle Sentenze respettive, e sia stato stabilito in massima che in difetto del registro di detto rapporto fatto in piè dell'originale della Sentenza medesima, tal termine non decorra giammai. 1 2

Attesochè questa massima proceda, non solo all'affetto di potere sempre, e in qualunque tempo fare uso del rimedio dell'appello, ma eziandio per non incorrere nelle perniciose conseguenze della perenzione. 3

Attesochè dal Certificato emesso dal Tribunale di Torrita del dì 8. Ottobre pr. pass., e prodotto in Atti per parte del sig. Antonio Giomboloni con sua Scrittura del 22. Novembre decorso resulti che in piè dell'originale della Sentenza di che si tratta non si trova registrato il rapporto di essere stata la medesima notificata. 4

Attesochè mancando detto registro, manchi il dato da cui dipartirsi per computare i sei mesi nelle Cause ordinarie, e il mese nelle Sommarie con più le proroghe permesse, al di là dei quali termini pel disposto dell'Art. 109. del detto Regolamento di Procedura le istanze, sieno di qualunque Causa, rimangono irretrattabilmente perente. 5 6

Attesochè se detti respettivi termini pel difetto della detta formalità non sono principiati legalmente a decorrere, resti inutile il questionare sull'affacciata perenzione, giacchè è di regola che la medesima non può aver luogo, se non a termine incominciato e trascorso. 7

Attesochè per sostenere la pretesa incorsa perenzione non possa giovare al sig. Tonti che dalla Sentenza, della quale oggi manca il registro

del rapporto della notificazione, fosse appellato dal sig Giomboloni, quasi che volesse inferirsene che con tal Atto avesse condonata al suo Avversario l'omissione di detta formalità, e fosse venuto da se medesimo a costituirsi il dato da cui doveva decorrere il termine per l'istanza del suo appello; mentre oltre il reflesso che le renunzie non si deducono nè da fatti [9] equivoci, nè da presunzioni, non è poi credibile in nessuna maniera, che il sig. Giomboloni con un Atto, che gli era facoltativo in ordine all'Art. 717. del Regolamento suddetto volesse renunziare ad un benefizio che gli accordava lo stesso Regolamento, e la pratica, di non essere nè astretto, nè obbligato al termine, fintanto che non fosse stato adempito alla formalità del detto rapporto, onde poter tornare di nuovo ad appellare a suo piacimento, o riassumere gli atti, e l'appello interposto.

Attesochè a pensarla diversamente, sarebbe ciò in espressa contradizione della Legge regolatrice la materia, la quale avendo fissato che il dì del registro del Rapporto della notificazione sia il punto da cui deve [10] cominciare a decorrere il termine delle istanze, questa forma non può variarsi, nè ammettersi altra arbitraria in sua vece, specialmente al duro effetto [11] di produrre la perenzione, odiosissima all'occhio dei Tribunali, e contro la quale anche nel dubbio si deve sempre rispondere, e prendere [12] qualunque benigna interpetrazione per eliminarla.

Attesochè avendo il sig. Giomboloni ne' 16. del suddetto Settembre riassunto il suo appello, e gli Atti ad Esso relativi, abbia fatto quello che gli era permesso di ragione; avvengachè per le cose superiormente avvertite non solo non era decorso quel tempo regolare e legale, che se gli competeva a forma del più volte citato Regolamento, ma agli occhi [13] della Legge non era neppure cominciato a decorrere.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Disse, pronunziò, e sentenziò essere stata bene, ed utilmente riassunta la Causa di che si tratta per parte del signor Antonio Giomboloni con suo Atto del dì 16. *Settembre p. p., e perciò essersi dovuto, e doversi in ordine a detta riassunzione procedere oltre in Causa, assolvendo siccome assolve detto sig. Giomboloni dalla pretesa perenzione, e condanna il Succumbente sig. Pasquale Tonti nelle spese del presente Giudizio incidentale.*

Così giudicato dagl'Illustrissimi Signori

Gherardo Gherardini *Primo Auditore.*

Luigi Toscanelli *Audit. e Relat.*, Giuseppe Rossi *Auditore.*

DECISIONE IV.

SUPREMO CONSIGLIO

Scansanens. Positionis et Sequestri diei 8. Augusti 1823.

In Causa Magini e Costanti e Feroni

Proc. Mess. Rocco Del Piatta — Proc. Mess. Luigi Romanelli

Argomento

Non può essere assoggettato a replicare a delle Posizioni quegli, che non ha nella Causa, che si agita, un interesse diretto, e tale che per i suoi rapporti alle Parti litiganti equivalga al diretto.

Quegli che commette un sequestro superiore al suo credito è tenuto ai danni.

Sommario

1. *Il preteso, e non giustificato credito, se non può esser titolo bastante per confermare un sequestro, può peraltro somministrare elemento per un riservo esperibile nel suo congruo Giudizio.*

2. *Quelli, i quali non hanno nella Causa, che si agita un interesse diretto, o tale che equivalga al diretto non possono essere interrogati con il mezzo delle Posizioni.*

3. *Per sottoporre un terzo a rispondere a delle Posizioni non basta che come Procuratore abbia stipulato il Contratto di acquisto di un Immobile del quale si domanda un resto di prezzo.*

4. *Il sequestro fatto indoverosamente, e per una somma superiore d'assai a quella del vero credito dà luogo ai danni.*

Storia della Causa

L'Appellante sig. Marchese Fabio Feroni sotto dì 28. Aprile 1821. si presentò al Tribunale di Scansano, ed asserendosi Creditore dei minori Ambrogio, e Giuseppe Galassi di Scudi 1737., e frutti per il titolo di resto di prezzo di una Tenuta denominata del Granajone, venduta ai detti minori Galassi con Istrumento del dì 21. Novembre 1812. ricevuto dal Notaro Luigi Menci procedè a sequestrare nelle mani di Eduardo Chelini una somma presso di lui esistente di proprietà dei Pupilli Galassi di lui asserti Debitori.

Il sig. Gio. Batista Magini Tutore de' Pupilli Galassi comparve in Atti, e dedusse per modo di eccezione pregiudiciale l'incompetenza nel Tribunale di Scansano, in quanto i di lui rappresentati eran soggetti al Tribunale di Arcidosso; E subalternamente dedusse infra altre cose l'eccezione del seguito pagamento, che si riservò di giustificare avanti il Giudice competente.

Il Vicario Regio di Scansano per altro annuendo pienamente alle istanze del sig. Marchese Feroni, riunì l'Incidente della declinatoria al merito della Causa, e dopo essersi dichiarato competente, passò a confermare il sequestro fatto come sopra a pregiudizio dei minori Galassi.

Appellò il Tutore Magini alla Ruota di Grosseto dalla detta Sentenza, e abbandonando totalmente qualunque questione Incidentale, si fermò sulla eccezione perentoria del seguito pagamento.

Nel conflitto delle Parti la Ruota di Grosseto pronunziò sotto dì 17. Maggio 1822. la sua definitiva Sentenza, colla quale, previa la rejezione delle Posizioni prodotte dal sig. Marchese Feroni, tenne fermo il sequestro per la somma soltanto di Sc. 20., lo revocò quanto al rimanente, condannò il Sequestrante in linea di danni al pagamento del frutto in ragione del 5. per cento sull'eccesso della somma sequestrata, e nelle spese a rata di vittoria.

Da questa Sentenza ha interposto appello al Supremo Consiglio il sig. Marchese Feroni insistendo per la conferma della prima Sentenza, e il Tutore Magini per la conferma di quella della Ruota, e previa la fatta discussione, il Supremo Consiglio confermò la Sentenza appellata.

Adottando i Motivi della Sentenza appellata, e

Considerando per altro che il preteso credito dedotto, e non giustificato dall'Appellante nel Giudizio di seconda Istanza, se non può dargli titolo per ottenere la conferma del sequestro, di cui si tratta, può però somministrare elemento ad un riservo esperibile in altro congruo Giudizio.

Delib. Delib. Dice male appellato per parte del sig. Marchese Fabio Feroni contro la Sentenza proferita dalla R. Ruota di Grosseto sotto di 17. Maggio 1822. ad essi contraria, e favorevole al signor Gio. Batista Magini ne' NN., ed al sig. Avvocato Giovanni Costanti, conferma perciò la Sentenza suddetta in tutte le sue parti, ed ordina quella eseguirsi secondo la sua forma, e tenore. E fermo stante quanto sopra riserva all'Appellante signor Marchese Feroni le sue ragioni tali quali esperibili in altro congruo Giudizio contro chiunque sia, ed esser possa di ragione per il preteso credito suddetto di che in Atti, e condanna in fine l'Appellante nelle spese giudiciali del presente Giudizio.

Così deciso dagl'Illmi. Signori

Giovanni Alberti *Presidente.*

Cav. Michele Niccolini, e Cav. Vincenzio Sermolli Relat. *Consiglieri.*

Seguono i Motivi della Sentenza della Regia Ruota di Grosseto del dì 17. Maggio 1822. adottati come sopra.

Considerando che il sig. Avvocato Giovanni Costanti di fronte ai Collitiganti sigg. Feroni, e Galassi non aveva alcuna rappresentanza equivalente ad un interesse diretto, onde poter essere coartato ad intervenire nel presente Giudizio d'Appello a rispondere alla Cedola delle Posizioni stata prodotta per parte dell' appellato sig. Marchese Fabio Feroni; essendo massima oramai stabilita, che col mezzo delle Posizioni non possono essere interrogati coloro, che non hanno in causa che si agita un interesse diretto, o tale che per i suoi rapporti alle Parti litiganti equivalga al diretto, massima la quale è stata ritenuta dal Supremo Consiglio di Giustizia nella Decisione del 28. Febbrajo 1821. in Causa Paulini, Nardini, e Parenti inserita nel Tomo 2. p. 82. delle Collezioni del Foro Toscano.

2

Considerando, che per rendere applicabile questa massima al rammentato sig. Avvocato Costanti non ostava la qualità di Procuratore, di cui fù rivestito nell' Anno 1812. dalla Madre Tutrice dei minori Galassi, e dal di loro Curatore sig. Proposto Galassi, perchè essendo stata questa qualità limitata alla sola stipulazione del Contratto di compra, e vendita della Tenuta del Granajone, ed alla celebrazione del relativo Istrumento, mentre venne in lui a cessare colla confermazione di un tal' Atto del dì 21. Novembre 1812., venne a cessare ancora per la successiva variazione della Tutrice, e del Contutore mandanti, e comunque l' indicata qualità non potè a commissione ultimata radicare nel sig. Costanti dirimpetto al sig. Feroni un rapporto d' interesse tale da renderlo obbligato all' intervento, a cui pretendeva coartarsi, tanto più, che i minori sigg. Galassi non potrebbero restare pregiudicati, nè dal silenzio del signor Costanti quando recusasse di presentarsi a replicare alle prodotte Posizioni, o quando colle di lui risposte si ammettessero dei fatti contrarj a quelli, che resultano o dal rammentato Contratto di vendita del 21. Novembre 1812. esib. dall' appellato sig. Feroni, o dalle Ricevute, e Documenti stati prodotti per parte dell' appellante sig. Magini nella sua qualità di Tutore dei sigg. minori Galassi.

3

Considerando, che mentre in sequela delle premesse ragion voleva che fosse rigettata la Cedola di Posizioni stata prodotta come sopra nel presente Giudizio di appello, e che il sig. Feroni, come succumbente, venisse condannato nelle spese dell' Incidente a favore dei signori Costanti, e Magini: E relativamente al merito.

Considerando, che lo stesso sig. Marchese Feroni facendosi Creditore dei rammentati sigg. Galassi della somma di Scudi 1700. dependente da prezzo residuale della Tenuta del Granajone dal medesimo a questi ultimi venduta con il più volte menzionato Contratto

del 21. Novembre 1812. sotto il 15. Giugno 1821. procedè per gli Atti del Tribunale di Scansano al sequestro nelle mani del sig. Odoardo Chelini della somma di Lire 2000. spettanti ai sigg. minori Galassi, e sebbene coll' appoggio dell' indicato Istrumento ottenesse in quel Giudizio con Sentenza del sig. Vicario Regio di Scansano de' 15. Giugno 1821. che dichiarò eseguibile non ostante appello, e senza cauzione con la conferma del sequestro la liberazione a di lui favore di tutta la somma sequestrata, nel presente Giudizio di appello, essendo restato giustificato per parte del Tutore dei sigg. minori Galassi colla produzione di due Ricevute non eccezionate dall' appellato sig. Feroni, che il credito di questi erasi all' epoca del fatto sequestro residuato nella somma di Scudi 20., per la quale con Sentenza di questa Regia Ruota de' 23. Agosto 1821. venne permessa l'esecuzione della Sentenza appellata ne conseguiva di ragione, che mentre per questa sola somma di Scudi 20. meritava di essere confermata l' indicata Sentenza per il di più meritava di essere revocata colla resoluzione del sequestro a favore dell' Appellante.

Considerando, che all' epoca del sequestro essendosi il credito del sig. Marchese Feroni residuato a soli Scudi 20. avendo egli indoverosamente proceduto a sequestrare nelle mani del sig. Chelini la somma di Scudi 285. 5. — — e così Scudi 265. 5. — — di più del di lui credito, con tutta ragione il Tutore dei sigg. minori Galassi potè con Atto de' 28. Maggio protestarsi dei danni dependenti del sequestro di una somma esorbitantemente superiore al credito del signor Feroni, il quale deve per giustizia rifonderli in rapporto alla somma di Scudi 265. 5. — — al Patrimonio dei sigg. minori Galassi, e per essi al di loro Tutore sig. Magini appellante con il recompensativo interesse ragguagliato al cinque per cento da stare in luogo dei danni medesimi, conforme ha creduto la Regia Ruota di dovere liquidare, e fissare a scanso di ulteriori questioni.

4

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Previa la riunione dell' Incidente al merito della Causa rigetta la Cedola di Posizioni stata prodotta nel presente Giudizio d' appello per parte del sig. Marchese Fabio Feroni, e condanna il medesimo nelle spese dell' Incidente.

E pronunziando sul merito dichiara stante i pagamenti stati effettuati al sig. Marchese Feroni per interesse dei minori Galassi di che in Atti essersi residuato a soli Scudi 20. il credito per cui da detto sig. Feroni fù proceduto al sequestro nel 18. Giugno 1821., e fatta tal dichiarazione doversi unicamente per detta somma di Scudi 20. confermare siccome conferma la Sentenza stata proferita dal signor Vicario Regio di Scansano nel 15. Giugno dell' Anno stesso, e revocando, ed annullando poi la medesima per il di più di detta somma dichiara resoluto a tutti gli effetti, e segnatamente per la somma di Scudi 265. 5. — — il detto sequestro, ne ordina il pagamento a favore di Magini Contutore suddetto, e condanna il Marchese Feroni nelle spese a rata di vittoria del primo, e secondo Giudizio.

DECISIONE V.

REGIA RUOTA DI FIRENZE

Florentina Declinat. Fori diei 23. Decembre 1823.

In Causa Danty e Richard

Proc. Mess. Pietro Poggi — Proc. Mess. Costantino Boni, Avv. sig. Luigi Lorenzi

---

Argomento

L'appello da una Sentenza attaccata per difetto di nullità deve portarsi a quello stesso Tribunale, che per disposizione della Legge è Tribunale d'appello per il merito.

Sommario

1. A forma dell'Art. 33. della Legge organica de' 13. Ottobre 1814. l'uno, e l'altro turno del Magistrato supremo giudica in seconda Istanza delle Cause nelle quali è stato pronunziato dai Commissarj di Quartiere della Città di Firenze, e dai loro Coadjutori.

2. Dalle disposizioni contenute nel Tit. 3. Par. 3. del Regolamento di Procedura sono investiti li appelli tutti, che per il capo della nullità sieno interposti dalle Sentenze di prima Istanza qualunque sia il Tribunale, che quelle proferì.

3. L'Art. 719. prescrivendo che l'appello per il titolo della nullità deve esser portato al Tribunale competente di seconda Istanza, così la competenza della seconda Istanza deve determinarsi dal Tribunale che ha proferita la Sentenza appellata per il capo della nullità.

4. Al Magistrato Supremo, come Tribunale d'eccezione di seconda Istanza per li appelli dalle Sentenze dei Coadjutori dei Commissarj di Firenze, non rimane la sua competenza alterata dal fondamento che la nullità dedotta contro la Sentenza appellata dipenda anche dalla incompetenza del primo Giudice.

5. Qualunque sia l'elemento di nullità opposta ad una Sentenza proferita da un Coadiutore dei Commissari di Firenze, è sempre competente a conoscerne il Magistrato Supremo.

6. La Ruota di Firenze non ha giurisdizione di conoscere delle Sentenze dei Commissarj, e loro Coadiutori, benchè appellate per il capo della nullità.

7. La Ruota di Firenze mancante di giurisdizione a conoscere delle Sentenze de' Potestà minori, abbenchè appellate per il capo della nullità non può divenir competente per il consenso delle Parti, giacchè ciò che è di ordin pubblico non resta determinato dai patti

dei privati, essendo nell' obbligo di dichiarare la sua incompetenza anche d' uffizio.

8. *Quando l' incompetenza è dichiarata ex officio nessuna delle Parti può ottenere dall' altra la refusione delle spese di quella istanza, dovendo ciascuna imputare a se stessa, e al proprio silenzio il dispendio che soffre.*

Storia della Causa

Succumbente il signor Enrico Dauty in una questione di nunciazione di nuova opera fra esso vertente, ed il sig. Stefano Rischard, mediante la Sentenza del Potestà di Fiesole del dì 14. Agosto 1823. da quella si appellò per il capo della nullità avanti la Regia Ruota di Firenze, la quale nel silenzio di ambe le Parti credè di dichiararsi incompetente conforme si giudicò tale per gli appresso.

Motivi

Attesochè l'Art. 33. del Motuproprio dei 13. Ottobre 1814. espressamente dichiara, che l'uno e l'altro turno del Magistrato Supremo giudicherà in seconda Istanza delle Cause, nelle quali è stato pronunziato dai
1 Commissarj di Quartiere della Città di Firenze, e dai loro Coadiutori.

Attesochè le disposizioni del Tit. 3 Par. 3. del Regolamento di Procedura Civile investono tutti gl'appelli che per il capo della nullità siano interposti dalle Sentenze di Prima Istanza qualunque sia il Tribunale di
2 Prima Istanza, che l'abbia proferite, dimostrandolo ad evidenza l'intitolazione ivi apposta.

Attesochè l'Art. 719. espressamente prescrive, che l'appello per il titolo della nullità, deve essere portato al Tribunale competente di secon-
3 da Istanza.

Attesochè così disponendo obbliga a ricercare la competenza, avuto reflesso al Tribunale, che ha proferita la Sentenza contro la quale nell'Atto dell'appello viene dedotta l'eccezione della nullità, giacchè questo appello deve portarsi non indistintamente ai Tribunali di seconda Istanza, ma al Tribunale competente di seconda istanza, onde ne segue, che la competenza della seconda Istanza resta determinata dal Tribunale, che ha proferita la Sentenza appellata per il titolo della nullità, siccome inerendo alle disposizioni della Procedura, già disse la Ruota nella *Sentenza dei 28. Agosto 1823. in Causa Nesti, e Gorgieri.*

Attesochè per le Sentenze dei Coadiutori dei Commissarj dei Quartieri della Città di Firenze, e tale è quella dei 14. Agosto 1823.; per il capo della nullità appellata dal sig. Dauty, il Tribunale di seconda Istanza è il Magistrato Supremo.

Attesochè nulla rileva ad escludere la di lui competenza, che la nullità opposta si faccia dipendere anche dall' incompetenza del primo Giudice, giacchè quando la nullità della detta Sentenza deve conoscere il Magistrato Supremo, non rimane la sua competenza alterata dal fondamento
4 della detta nullità, mentre la Legge ad esso deferisce la cognizione del-
5 la nullità, qualunque sia l'elemento della nullità medesima.

Attesochè, quando nel modo surriferito dispone l'Art. 33. del Motuproprio dei 13. Ottobre 1814. resta esclusa la Giurisdizione della Ruota a conoscere delle Sentenze, che emanano da detti Tribunali, e la Giurisdizione in queste Cause, e così la competenza non può nella Ruota radicarsi per il consenso delle Parti, giacchè ciò che è d'ordine pubblico, non resta determinato dai patti dei privati, e quindi è obbligata anche d'Ufizio a pronunziare la sua competenza. 7

Attesochè a questi reflessi non può fare ostacolo ciò che accade relativamente alle Sentenze proferite dai Vicarj anche di un merito inferiore alle Lire 200., delle quali l'appello è deferito al Magistrato Supremo, e delle quali l'appello per il solo capo della nullità viene riconosciuto di competenza della Ruota, mentre diretta è la replica a questa osservazione con avvertire, che il Magistrato Supremo è Tribunale di seconda Istanza, quanto a queste Sentenze soltanto per eccezione, mentre la seconda Istanza generalmente per le Sentenze dei Vicarj, risiede nelle Ruote, quindi l'appello per la sola nullità contro le Sentenze dei detti Vicarj, deve portarsi alle Ruote, che sono costituite Tribunale competente di seconda Istanza per le Sentenze dei Vicarj di un merito superiore alle Lire 200., o di un merito incerto, quali sono i Giudizj di nullità.

Attesochè, quando è di proprio Ufizio, che viene dichiarata l'incompetenza, nessuna delle Parti ha diritto di ottenere dall'altra la refusione delle spese di questa pronunzia, giacchè con il proprio silenzio l'una delle Parti ha riconosciuto legittimo, e regolare il contegno dell'altra, e deve perciò a se stessa imputare il dispendio, che ha sofferto. 8

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Si dichiara incompetente ex officio a conoscere dell' Appello dal sig. Enrico Danty sotto di 22. Agosto 1823. interposto dalla Sentenza proferita dal Potestà di Fiesole sotto di 14. Agosto 1823. ad esso contraria, e favorevole al sig. Stefano Richard, e rinvia le Parti a provvedersi, dove e come di ragione, e dice, che ciascuna delle Parti sopporterà in proprio le spese della presente pronunzia.

Così deciso dall'Illustrissimo Signore

Gio. Batista Brocchi *Presidente.*

DECISIONE VI.

REGIA RUOTA DI FIRENZE

Florentina Praetensae Nullitatis Sequestri diei 2. Septembris 1823.

In Causa Baldi della Scarperia e Grassi

Proc. Mess. Francesco Baldi | Proc. Mess. Benedetto Mascalchi

---

Argomento

La vendita degli Oggetti sequestrati dal Creditore a pregiudizio del suo Debitore a fine di provare, che sia seguita prima del sequestro al duro effetto di rendere inefficace il sequestro medesimo, non può provarsi per mezzo di congetture.

Sommario

1. *L'alienazione di alcuni Oggetti sequestrati non può provarsi esser seguita avanti il sequestro per mezzo di congetture.*

2. *E' valido il sequestro del prezzo di un Fondo venduto, qualunque esser possa la convenzione fissata tra il Venditore, e il Compratore.*

Storia della Causa

Il Magistrato Supremo con sua Sentenza del 7. Marzo 1823. confermò due sequestri commessi dal sig. Gio. Bernardo Baldi della Scarperia a carico del sig. Dott. Candido Grassi di lui Debitore in ordine ad una Sentenza del Magistrato medesimo del 21. Agosto 1821. accettata con pubblico Istrumento del 4. Dicembre 1821., rogato Mes. Pagni, l'uno nel 25. Luglio 1822. per le Raccolte fatte, e da farsi nei Beni detti la Torre al Gallo, nelle mani dei Contadini, l'altro nel 19. Novembre 1822. per quello di cui fosse Debitore il sig. Avvocato Piccioli compratore dei suddetti Beni in ordine al pubblico Contratto del 14. Agosto 1822., rog. Chelli.

Appellò da questa Sentenza il sig. Dott. Grassi sostenendo la nullità dei sequestri, e per conseguenza la revoca di detta Sentenza, e portata la Causa alla Regia Ruota fù da questa proferita la seguente Decisione.

Motivi

Attesochè l'alienazione degli Oggetti sequestrati presso i Contadini dei Poderi venduti dal sig. Dott. Grassi al sig. Avvocato Piccioli per Atto de' 26. Luglio 1822.; non può considerarsi anteriore al sequestro, subito che non ne resta verificata la data che col mezzo del Registro fattone nel dì 29. di detto mese, a retrotrarre il qual giorno non erano attendibili delle mere congetture quali si affacciavano per parte dell'Appellante al duro effetto di annullare il sequestro fatto da un terzo Creditore per titoli incontrovertibili.

1

Attesochè d'altronde molto meno era sostenibile la nullità dell'altro successivo sequestro fatto presso il Compratore di detti Poderi sig. Avvocato Piccioli per Atto del 18. Novembre 1822., mentre qualunque fosse la destinazione convenuta fra le Parti del prezzo, non poteva al Creditore indubitato del Venditore impedirsi l'esercizio delle sue azioni sul medesimo per indi ritirarne ai tempi convenuti la rata che fosse al medesimo dovuta, e precluderne l'esigenza cui si fosse potuto far luogo a suo danno.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Dice essere stato male appellato per parte del signor D. Candido Grassi dalla Sentenza del R. Magistrato Supremo di Firenze del dì 7. Marzo 1823., e bene colla Sentenza medesima giudicato, quella perciò conferma in tutte le sue parti, e condanna il predetto sig. Dott. Grassi nelle spese anche del presente Giudizio.

Così deciso dagl'Illustrissimi Signori

Francesco Gilles *Presidente.*
Gio. Batista Brocchi, e Luigi Matani Relat. *Auditori.*

DECISIONE VII.

SUPREMO CONSIGLIO

Grossetana seu Mancianen. Rejectionis Appellationis diei 23. Maii 1823.

IN CAUSA VALERI E ALLEGROTTI E ROSSI

Proc. Mess. Rocco Del Piatta — Proc. Mess. Jacopo Giacomelli

Argomento

Non si può interporre appello da' Decreti Incidentali, che non portano un gravame irreparabile colla Sentenza definitiva nel merito; e le Regie Ruote possono rigettarlo, quando non è stato dedotto Documento alcuno nè dell'ammissione dell'appello, nè della sua prosecuzione avanti il Supremo Consiglio.

Sommario

1. *I Decreti Incidentali, che non portano un gravame irreparabile colla Sentenza definitiva nel merito sono inappellabili.*

2. *Il Decreto Incidentale diviene inappellabile dopo il lasso di dieci giorni da quello della notificazione.*

3. *Possono le Ruote rigettare l'appello interposto al Supremo Consiglio dal Decreto Incidentale, quando non è stato dedotto documento nè della ammissione dell'appello, nè della sua prosecuzione.*

Storia della Causa

Fino del 1813. il sig. Salvadore Valeri, e Francesco Allegrotti accusarono Domenico Rossi per danno dato in un Appezzamento di Terra, luogo detto Macchia Casella, che Essi dicevano di possedere nella Tenuta di Poggio Foco.

Il Rossi contestò il Giudizio dicendo di possedere questo Terreno come parte della Tenuta di Patriccio.

Contestato il Giudizio sul possesso furono indotti respettivamente i Testimoni, e prevalsero quelli del Rossi per la prova del di lui possesso.

Nella pendenza del Giudizio di appello il Rossi mosse accusa contro i Valeri, ed Allegrotti pretendendo che questi avessero disposto nella vendita del taglio fatto ai Vivarelli di una porzione di Terreno nei Petricci Territorio di Manciano, facente parte del suo Patrimonio.

Contradissero i Valeri, ed Allegrotti a tale accusa, deducendo essere quei Terreni di loro proprietà.

Su questa contestazione nacque Decreto del Tribunale di Manciano de' 31. Gennaio 1817. che ammesse le Parti a fare le loro incombenze.

Riassunse il Rossi ne' 20. Dicembre 1819. la detta accusa, e nel 26. Gennaio 1821. il Tribunale di Manciano ammettendo l'accesso, lo circoscrisse a determinare, se come pretendeva il Rossi fosse quello il luogo in cui erano nate le precedenti Sentenze, ed accordò pure l'esecuzione provvisoria della Sentenza.

Appellarono i Valeri, e Allegrotti, non tanto dal merito, che dall'esecuzione provvisoria come sopra accordata.

La Ruota di Grosseto ne' 25. Maggio 1820. sospese l'esecuzione della Sentenza suddetta, e ne' 22. Settembre dichiarò doversi estendere l'accesso a tutti gli oggetti di che in Causa.

Appellò il Rossi da questa Sentenza, e la Ruota ne' 18. Gennaio 1821. rigettò l'appello.

Fù portata la questione al Supremo Consiglio, il quale proferì la seguente Decisione.

Adottando i Motivi della Sentenza Ruotale di cui è appello.

Delib. e Delib. Dice male essere stato appellato per parte del signor Gio. Domenico Rossi dalla Sentenza de' 18. Gennaio 1821. contro di esso, ed a favore dei sigg. Salvadore Valeri, e Francesco Allegrotti, proferita dalla Regia Ruota di Grosseto, e bene essere stato con detta Sentenza pronunziato, e dichiarato, e perciò la medesima conferma in ogni sua parte, ordinandone la sua piena esecuzione secondo la sua forma, e tenore, ed il vinto a favore dei vincitori condanna nelle spese giudiciali della presente Istanza.

Così deciso dagl'Illustrissimi Signori

Giovanni Alberti *Presidente.*

Cav. Michele Niccolini Relat., e Cav. Vincenzio Sermolli *Consiglieri.*

Seguono i Motivi della Sentenza della Regia Ruota di Grosseto, proferita li 18. Gennaio 1821. a relazione dell'Illustrissimo sig. Auditore Alberti, come sopra adottati.

Considerando, che i due Decreti di questa medesima Ruota dei 25. Maggio, e 14. Settembre 1820. proferiti nell' appello tra le Parti pendente in revoca del Decreto Incidentale del sig. Vicario Regio di Manciano de' 26. Gennaio 1820., e dai quali è stato interposto appello per parte del sig. Gio. Domenico Rossi avanti il Supremo Consiglio di Giustizia con il di lui Atto de' 26. Settembre 1820. non portano in loro stessi un gravame non reparabile colla Sentenza definitiva in merito, e come d' altronde non è stato provato in contrario, sono perciò di loro natura inappellabili in conformità delle disposizioni del Regolamento di Procedura Civile agli Art. 698. e 728. 1

Considerando a tali Motivi d' inappellabilità si uniscono anche gli altri, quanto al Decreto de' 25. Maggio predetto di non essere stato appellato nel termine di dieci giorni dal dì della sua notificazione secondo il disposto dell'Art. 714. del Regolamento, e quanto all' altro Decreto de' 14. Settembre successivo di essere stato soltanto riformato il giudicato in prima Istanza in ordine all' esecuzione dell' accesso controverso, al quale in astratto aveva consentito il predetto sig. Rossi; e finalmente perchè non è stato dedotto documento dell' ammissione di detto appello, e sua prosecuzione avanti il Supremo Consiglio di Giustizia, onde ai termini dell'Art. 743. dello stesso Regolamento è nelle facoltà della Rota il rigettare l' appello predetto. 2 3

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Rigetta l' appello dai due Decreti della stessa Ruota proferita nel 25. Maggio e 14. Settembre 1820. interposto dal sig. Gio. Domenico Rossi col suo Atto de' 26. Settembre detto, ordinando la piena esecuzione dei medesimi, colla condanna di detto sig. Rossi nelle spese del presente Giudizio Incidentale.

DECISIONE VIII.

REGIA RUOTA ARETINA

Cortonen. Execution. Sententiae diei 8 Julii 1823

In Causa Dilgenti e Benedetti

Proc. Mess. Domenico Mori — Proc. Mess. Giuseppe Goti

Argomento

Non v'ha opposizione legale plausibile che possa impedire l'esecuzione di una Sentenza, passata in cosa giudicata.

Sommario

1. *All'esecuzione di una Sentenza passata in cosa giudicata non si può opporre alcun legale ostacolo.*

2. *La vendita, che il Creditore iscritto procura, che sia fatta del fondo del suo debitore non pregiudica alla massa de'di lui creditori.*

Storia della Causa

Il sig. Anton Filippo Diligenti per l'organo del suo Procuratore espose che mediante pubblico Contratto del 5 Maggio 1817 ricevuto nei rogiti del Dottor Antonio Galeazzi, Notaro residente in Cortona, il sig. Angelo Benedetti si riconobbe vero, e legittimo Debitore di detto sig. Diligenti della Somma di scudi 2300 Fiorentini, formandone della Somma medesima un mutuo fruttifero alla ragione del sette per cento, che detto sig. Benedetti si obbligò di restituire in rate annue, oltre il pagamento dei frutti come sopra alla convenuta ragione, calcolabili a scaletta fino all'estinzione del capitale.

Che dopo d'avere pagato il sig. Benedetti in più volte, la somma di scudi 300 in conto di capitale, rimase sempre moroso al pagamento di ogni rimanente del capitale medesimo, con più i frutti, talchè venne ad ammontare il di lui debito alla somma di scudi 2000, per residuo di capitale, e di scudi 584 per frutti scaduti fino al 3 Maggio 1822.

Che abbandonando detto sig. Benedetti il pensiero di soddisfare detto suo debito, ricorse al Benefizio della Cessione dei Beni, a cui fu ammesso con Decreto del Tribunale di Cortona de'4 Dicembre 1818, essendo stati eletti due Amministratori nelle persone dei signori Fedele Coltellini, e Gio. Batista Maneggi, per l'amministrazione dei beni compresi nel Patrimonio ceduto.

Che dopo vari Atti stati fatti inutilmente da detto sig. Diligenti per fare vendere i Beni ad Esso specialmente ipotecati con Sentenza del Tribunale di Cortona del 2 Settembre 1822 fu ordinato ai predetti Amministratori d'iniziare avanti il Tribunale di prima Istanza di Arezzo, nel termine di giorni 10, la vendita di tutti i Beni da essi amministrati, e di

proseguire dentro i termini dalla Legge prescritti, gli Atti successivi, fino alla vendita, o aggiudicazione dei Beni medesimi ed in caso di renunzia de'sigg. Amministratori, autorizzò lo stesso sig. Diligenti a provocare dopo la scadenza del termine suddetto, e a proseguire nelle forme legali, e senza bisogno di ulteriore decreto, la vendita avanti il preindicato Tribunale di Prima Istanza di Arezzo di quei Beni, che dal sig. Benedetti gli erano stati specialmente ipotecati per mezzo dell' enunciato pubblico Contratto de 5 Maggio 1817 onde potere essere soddisfatto col prezzo dei medesimi del di lui credito, in capitale, frutti e spese.

I sigg. Amministratori appellarono dalla suddetta Sentenza, e quindi abbandonando detto Appello, fu questo dichiarato deserto, con Sentenza della Regia Ruota del dì 2 Gennaio 1823.

Che dopo avere detta Sentenza fatto passaggio in cosa giudicata, esso sig. Diligenti in ordine alla medesima con sua Scrittura del 1 Marzo 1823, domandò la vendita dei Beni ad esso specialmente ipotecati che vennegli accordata con Sentenza del 15 Aprile, malgrado l' opposizione degli Amministratori i quali di nuovo si appellarono, e la Regia Ruota decise nel modo, che segue

MOTIVI

Attesochè il diritto del sig. Diligenti per proseguire avanti il Tribunale di prima Istanza di Arezzo la vendita dei Beni ad esso specialmente ipotecati si parte da una Sentenza passata in cosa giudicata, alla di cui esecuzione non può opporsi attualmente alcun legale ostacolo. 1

Attesochè una tal vendita mentre giova al sig. Diligenti creditore iscritto, non porta alcun pregiudizio alla massa dei creditori, essendo in facoltà dei sigg. Amministratori del Patrimonio Benedetti di riunire la loro Procedura a quella del sig. Diligenti, a termini dell'appellata Sentenza. 2

Per questi Motivi

Delib. e Delib. dice male appellato per parte dei sigg. Fedele Coltellini, e Gio. Batista Maneggi Amministratori del Patrimonio del sig. Angelo Benedetti di Cortona dalla Sentenza proferita dal Tribunale di prima Istanza d'Arezzo del dì 25 Aprile 1823, e ben giudicato in conseguenza con detta Sentenza, e quella però confermando in tutte le sue parti condanna detti sigg. Amministratori nelle spese giudiciali e stragiudiciali del presente Giudizio.

Così deciso dagl'Illmi. Signori

Serafino Rossi *Primo Audit. e Relat.*
Benedetto Cercignani e Neri Brandaglia *Audit.*

DECISIONE IX.

SUPREMO CONSIGLIO

Senen Praetense nullitatis Sententiae diei 25 Julii 1823.

IN CAUSA PAVOLINI E FERRINI

Proc. Mess. Francesco Baldi — Proc. Mess. Iacopo Giacomelli

ARGOMENTO

Quando una Domanda in luogo di potersi considerare come introduttiva di un Incidente, deve apprendersi invece come un'eccezione perentoria, e costitutiva per sua indole il merito dell' Appello, deve esser risoluta con la Sentenza definitiva nel merito, la quale in conseguenza non può andar soggetta al difetto di nullità: Ed in ogni caso non sarebbero mai addebitabili i Giudici di non aver separatamente risoluto la domanda qualificata come incidente, quando dalla parte che quella ha fatta non sono state osservate le formalità prescritte dalla Legge.

SOMMARIO

1. *Non è soggetta al vizio di nullità quella Sentenza di seconda istanza che senza pereventivo Decreto di riunione dell' Incidente al merito, ma con un solo giudicato rigetta una domanda, la quale piuttosto che potersi ravvisare come introduttiva di un vero Incidente, deve apprendersi invece come un eccezione perentoria, e costitutiva per sua indole il merito dell'appello medesimo.*

2. *Quella domanda fatta in appello, e consistente nella repetizione letterale della Scrittura di gravami deve risolversi con la Sentenza definitiva nel merito.*

3. *Non possono addebitarsi i Giudici per non avere risoluto con Decreto separato una Domanda Incidente, quando per parte delle promoventi un tale incidente sono state omesse le formalità prescritte dalla Legge.*

STORIA DELLA CAUSA

Con due Sentenze conformi, una del sig. Auditore del Governo di Siena del 2 Agosto 1819, e l'altra della Regia Ruota di detta Città del 13 Febbraio 1821 fu dietro la domanda di nullità del Contratto di permuta stipulato tra i Sigg. Giuseppe, e Fratelli Pavolini, ed il sig. Don Giuseppe Ferrini nel 28 Gennaio 1815 rogato da Mess. Carlo Olmi promossa da detto Pavolini per Causa di lesione enormissima intervenuta nel detto Contratto, ammessa la Perizia, onde verificare con tal mezzo l'esistenza della suddetta lesione.

Le sigg. Maddalena Ferrini, e Maria Ferrini vedova Lanzi Eredi una nell'usufrutto, e l'altra nella proprietà dei Beni di detto sig. Don Giusep-

pe Ferrini appellarono dalla Sentenza Ruotale di Siena del 23 Febbraio 1821 per il capo della nullità, in quanto che avesse deciso il merito riunendovi l'Incidente proposto dalle medesime con Scrittura del 23 Gennaio 1821, colla quale si domandava che prima di decidere se fosse, o non fosse nel caso ammissibile la Perizia, si dovesse determinare se il Contratto avesse piuttosto la data del 1814, che del 1815.

Portata la Causa all'Udienza avanti il Supremo Consiglio, e dietro la fatta discussione, il detto Supremo Consiglio ha proferita la seguente Sentenza.

MOTIVI

Attesochè alla pretesa nullità della Sentenza della Regia Ruota di Siena del dì 13 Febbraio 1821 desunta dall'obiezione di avere la Ruota medesima, senza preventivo Decreto di riunione dell'Incidente al merito, e con un solo giudicato, rigettata la domanda avanzata per parte delle Sigg. Maddalena, e Maria Ferrini con Scrittura del dì 23 Gennaio 1821, e confermate il Decreto del 2 Agosto 1819 del Giudice del Tribunale di prima Istanza di Siena osta il riflesso, che la detta domanda in luogo di potersi considerare come introduttiva di un vero Incidente dovesse apprendersi invece come un eccezione perentoria, e costitutiva per sua indole il merito dell'Appello nella circostanza speciale, che la suddetta domanda del 23 Gennaio 1821 era una repetizione quasi letterale della Scrittura di Gravami esibiti per parte di dette Sigg. Ferrini nel dì 18 Novembre 1820 e che perciò doveasi la detta dimanda risolvere colla Sentenza definitiva nel merito, secondo l'Autorità *del Carleval de Iud. Lib. 2. tit. 2. disput. 5. N. 5. Altimar. de Nullit. Sentent. Tom. 2. Rub.* 13. *quaest.* 17. *N.* 13., *e della Rota Roman. in Recen. part.* 4. *T.* 1, *decis.* 83. [1] [2]

Attesochè in ogni caso costando dalla fede rilasciata dal Sig. Cancelliere della Regia Rota di Siena, e prodotta dai Fratelli Pavolini nella Cancelleria del Supremo Consiglio, che le predette Sigg. Ferrini non avevano intimato i loro Avversari all'Udienza della Regia Ruota di Siena per fare ammettere la detta dimanda del 23 Gennaio 1821 qualificata come Incidentale, non potevasi addebitare i Giudici di seconda Istanza, se nell'omissione per parte delle Sigg. Ferrini delle formalità prescritte dagli *Articoli* 733. 734. del Regolamento di Procedura non avevano proferito un preventivo Decreto di riunione dell'Incidente al merito, per lo che rimaneva in ogni sistema esclusa la nullità della Sentenza del 13 Febbrajo 1821 applicando al caso la massima adottata dal Supremo Consiglio di Giustizia nella Decisione *del* 21 *Agosto* 1820 *Billi, e Ronchi Ghinazzi inserita nel Tesoro del Foro Tosc. Tom. I. decis.* 14. *pag.* 67 *e del* 29. *Aprile* 1822 *in Causa Vivai, e Patrimonio e CC. Vivaj impressa nel Tesor. del Foro Toscano Tom.* 5. *decis.* 34. *pag.* 311. [3]

Attesochè a salvare lo scambievole interesse delle parti è opportunamente riservato alle medesime di far valere le loro ragioni nel Giudizio da agitarsi in prima Istanza.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Dice non costare della nullità dedotta dalle sig. Maddalena Ferrini, e Maria Ferrini Vedova Lanzi contro la Sentenza della Regia Ruota di Siena del 13 *Febbraio* 1821 *col loro atto di Appello del* 27 *Febbraio detto, e come tale rigetta il citato appello; E senza pregiudizio delle ragioni competenti alle respettive Parti sull'epoca in cui debba credersi eseguito il Contratto di Permuta, di che in Atti, da sperimentarsi avanti il Tribunale di prima Istanza, e sulle conseguenze di ragione dipendenti dalla verificazione dell'epoca, a cui debba retrotrarsi il suddetto Contratto; ordina in quanto occorra, che la predetta Sentenza Ruotale sia pienamente eseguita, e condanna le suddette sigg. Ferroni nelle spese del presente Giudizio.*

Così deciso dagli Illmi. signori.

Gio. Alberti *Presidente.*
Filippo del Signore *Relat.* e Gaetano Sodi *Consig.*

DECISIONE X.

SUPREMO CONSIGLIO

Grossetana seu Mancianen. Nullitatis Sententiae diei 18 *Augusti* 1823

Carli e Rossi e Leoni Vedova Nardelli

Proc. Mess. Iacopo Giacomelli — Proc. Mess. Rocco del Piatta

Argomento

Ne'Tribunali Collegiali d'Appello non possono agitarsi le Cause, *finium regundorum* avanti un solo Giudice, ma debbono essere esaminate, e decise collegialmente non ostante che le Parti litiganti abbiano prestata la loro approvazione, nel qual caso il solo Giudice è tenuto ad accusare la sua incompetenza.

Sommario

1. *Il Giudizio di danno dato ne'Tribunali d'Appello è di competenza di un solo Giudice.*

2. *L'azione Reale* Finium regundorum *ne'Tribunali d'Appello deve esaminarsi, e decidersi da un'intero Turno Ruotale.*

3. *Può il solo Giudice ne'Tribunali Collegiali prender le prove necessarie all'esame della Causa quando fosse costretto a farlo per mancanza di altri mezzi.*

4. *Quando il Giudice oltrepassa i limiti della sua Giurisdizione decide nullamente.*

5. *Ne'Giudizi agitati presso i Magistrati Ordinariamente non è dato alle Parti di prorogare la Giurisdizione del Giudice.*

6. *Il Giudice* ex officio *è tenuto ad accusare la propria incompetenza.*

Storia della Causa

Il sig. Antonio Carli appellò da una Sentenza proferita dal sig. Vicario Regio di Manciano a favore de'sigg. Gio. Domenico Rossi, Leonardo Leoni, e Rosa Campiglia Vedova Nardelli, avanti la Regia Ruota di Grosseto e con la Scrittura dei gravami domandò che fosse determinata la vera linea di confine del Podere di Monti da esso posseduto; domandò, ed ottenne un accesso, il quale fu eseguito nel 23 Settembre 1819. In seguito dell'accesso il Carli domandò una Perizia per meglio verificare la linea di confine, che gli fu negata con Sentenza de' 4 Maggio 1820, e nei 14 Agosto 1822. emanata fù la Sentenza definitiva, colla quale fu tenuta ferma la precedente confinazione, ed il possesso dei Nardelli, Rossi, e Leoni fu parimente confermato.

Questa Sentenza fù proferita da un solo Giudice, e la Sentenza notificata aveva la data dei 2 Agosto 1822.

Il Carli appellò da questa Sentenza al Supremo Consiglio ambe le Parti dedussero le loro respettive ragioni, ed il Consiglio emanò la seguente Decisione per gli appresso.

Motivi

Attesochè sebbene l'azione intentata avanti un solo Giudice della Ruota Civile di Grosseto fosse in origine promossa dal sig. Antonio Carli contro i Convenuti Rossi, e Lite Consorti per un preteso danno dato, e riguardasse perciò un semplice Giudizio possessorio, e di competenza di un solo Giudice, per altro esaminò, e decise la Causa partendo dai principi assai diversi, come quelli che debbono riferirsi all'azione reale *finium regundorum*, ed estese arbitrariamente la sua giurisdizione, occupando quella che apparteneva esclusivamente all'intiero Turno ruotale, di cui Egli faceva parte. 1 2

E comunque sia che in qualche raro caso, difficile a combinarsi possa il solo Giudice prendere le prove necessarie della Causa sottoposta legittimamente al suo esame da oggetti sopra dei quali se venisse richiamato direttamente, non avrebbe la dovuta Giurisdizione, ciò per altro potrebbe avverarsi unicamente quando fosse costretto a farlo nella mancanza di altri mezzi indispensabili all'esame, ed alla decisione della Causa medesima. 3

Ma nell'affare presente il Giudice non aveva alcuna necessità di oltrepassare i limiti assegnati alla sua giurisdizione, mentre poteva facilmente esaminarlo, e deciderlo prevalendosi di quei mezzi che erano di sua competenza, e perciò avendo oltrepassato i limiti della sua giurisdizione, decise nullamente colla sua Sentenza del 14 Agosto 1822. 4

Nè può in verun modo giustificare la detta Sentenza dall'incorsa nul-

lità l'avvertire, che le Parti interessate in Causa acconsentirono a tal procedere del Giudice senza fare verun reclamo, anzi approvarono, e provocarono il Giudice stesso a trattare la Causa ai termini della sopraram̃mentata azione *finium regundorum*, giacchè una tal difesa riuscirebbe vana, ed inutile essendo un principio elementare di ragione che nei Giudizi agitati presso i Magistrati ordinari non è dato alla Parti di prorogare la giurisdizione del Giudice, ma debbono religiosamente rispettare quella, che piacque alla Suprema Autorità di assegnare al medesimo.

E d'altronde in simili casi, malgrado qualunque consenso, ed approvazione, che abbiano prestato i Litiganti, è tenuto il Giudice stesso *ex officio* ad accusare la propria incompetenza.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Dice bene essere stato appellato dal sig. Antonio Carli per il capo della nullità dalla Sentenza contro di Esso, ed a favore dei sigg. Gio. Domenico Rossi, Leonardo Leoni, e Rosa Campiglia Vedova Nardelli ne NN. proferita dalla Regia Ruota di Grosseto sotto di 14 *Agosto* 1822, *e nullamente, ed invalidamente essere stato con detta Sentenza giudicato; dichiara perciò nulla la detta Sentenza, e previa detta dichiarazione rinvia le dette Parti a provvedersi ove, e come sia di ragione sulla confinazione di che in Causa, e detti Rossi, Leoni, e Vedova Nardelli solidalmente condanna nelle spese giudiciali della passata seconda, e della presente terza Istanza.*

Così deciso dagl'Illmi. Signori

Cav. Michele Niccolini *Presidente*
Filippo del Signore *Relat.* e Gaetano Sodi *Consig.*

DECISIONE XI.

SUPREMO CONSIGLIO

Pisana seu Petrasanten. Interventus ad Causam diei 27 *Augusti* 1823

IN CAUSA GARIBALDI E LL. CC. E CONIUGI BATTAGLIA E TOLOMEI NE' PONTICELLI

Proc. Mess. Iacopo Giacomelli — Avv. Sig. Ranieri Lamporecchi
Proc. Mess. Francesco Baldi — Avv. Sig. Ranieri Sclipissi

ARGOMENTO

Il Giudizio di rivendicazione, e di separazione di Beni per diritto di vocazione ad un fidecommisso, incoato, e proseguito contro l'Usufruttuario degli stessi Beni, senza citare il proprietario, è un Giudizio irregolare, ed illegittimo, ed il Proprietario non citato ha diritto di comparire in qualunque stato della Causa, e domandare, che sospeso resti ogni effetto, e

ogni conseguenza ad esso dannosa della Sentenza, tuttochè passata fosse in cosa giudicata, ed in stato d'esecuzione.

SOMMARIO

1. L'eccezioni che costituiscono il merito principale dell'Appello debbono risolversi col giudicato definitivo.

2. Quando non è corsa la citazione all'Udienza per l'ammissione dell'Incidente, e che non sono state osservate le formalità prescritte dalla Legge non sono in obbligo i Giudici di proferire un Decreto Interlocutorio, ed appellabile.

3. 4. *Non si ammette legittimità di Giudizio, nè efficacia di giudicato senza la citazione di Colui, nel quale si verifica la qualità di vero contradittore, nè basta la citazione di quelli che hanno un'interesse subalterno.*

5. 8. 9. 10. 17. *Illegittimo è quel Giudizio di rivendicazione, o di separazione di Beni per diritto di vocazione ad un fidecommisso, che senza citazione del proprietario promosso venga contro quegli che non è un formale Usufruttuario.*

6. *Si considera un'Usufruttuario non formale colui, che al possesso naturale non riunisce il possesso Civile, che sempre resta presso il Proprietario.*

7. *L'Usufruttuario non può, nè deve interessarsi delle Liti, che investono il dominio, e la proprietà.*

11. *Quando il Proprietario non è ignaro del Giudizio di rivendicazione del fondo incoato, e proseguito contro l'Usufruttuario, non ha diritto di domandare la supersessoria.*

12. *Per negare al Proprietario del fondo la supersessoria si rende necessaria la prova, che fosse in lui una scienza chiara, e positiva dell'incoato Giudizio,*

13. *Le questioni introdotte in prima Istanza debbono progredire in grado di Appello, e non si inoltrano al terzo stadio se non dopo percorsi i primi due precedenti.*

14. *La Giurisdizione sul merito della Causa attrae a se tutti gli emergenti, e abbraccia qualunque disputa Incidentale.*

15. *Quando s'introduce un Giudizio con una procedura irregolare, e viziosa contro quegli che non ha il principale interesse tacciano tutte le Regole di attitazione, e subentrano quelle del comun diritto stabilite a favore di quelli, che non sono stati intimati al Giudizio.*

16. *Le forme prescritte da'Regolamenti a chi litiga non esimono il Litigante dalla buona direzione nel principio, e progresso del Giudizio.*

STORIA DELLA CAUSA

Il sig. Canonico Francesco Tolomei con testamento de'25 Agosto 1807 rogato Mess. Tommaso Maria Frullani istituì nella proprietà otto Eredi Tommaso Botti, ed altri CC. di LL. e nell'usufrutto i Coniugi Do-

menico, e Domenica Battaglia per la metà, e per l'altra metà Giuseppe Tolomei, e la sig. Carlotta Tolomei ne Ponticelli loro vita natural durante col gius accrescendi fra di loro.

La sig. Carlotta Tolomei morto il Zio pretendendosi chiamata a certo fidecommisso istituito da Vincenzio Gerini Vanni con Testamento de' 5 Maggio 1580 rogato Lemmucci supponendolo compreso in detta Eredità prese notarial possesso dei Beni, e li fece descrivere in suo conto all' Estimo; Di poi nell'anno 1814 introdusse la Lite di reivindicazione, o di restituzion di Beni soltanto contro i Coniugi Battaglia, e nè 12 Giugno 1815 nacque Sentenza che dichiarò la successione fidecommissaria, e gli accordò l'immissione in possesso de'Beni al Fidecommisso soggetti.

Da detta Sentenza appellarono i Coniugi Battaglia alla Rota di Pisa, ma l'appello introdotto nel decimo giorno, e notificato nell'undicesimo fù dal Vicario di Pietrasanta, che avea deciso il merito ristretto al solo devolutivo.

Proseguito il detto appello avanti la Rota di Pisa, i Coniugi Battaglia profittando della circostanza che Garibaldi, e Fognacci due degli otto Eredi proprietari avevano intentato il rimedio della Legge diffamari, chiesero alla Rota di Pisa la sospensione di ogni atto; e la Rota ne'12 Marzo 1816 fece il seguente Decreto „ ivi „ Dice esser costato, e costare della continenza di Causa tra quella pendente avanti detta Regia Rota infra le sig. Pon« ticelli, ed i sigg. Battaglia, e l'altra pendente avanti il Tribunale di Pietra„ santa tra la detta sig. Ponticelli, e i sigg. Garibaldi, e Fognacci, e perciò „ non essere stato, ne esser luogo nello stato degli Atti a procedere ulterior„ mente nell'attuale Istanza avanti questa Rota finchè non sia conosciuto „ l'esito dell'Istanza pendente avanti il Tribunale di Pietrasanta. „

La sig. Ponticelli domandò avanti il Tribunale di Pietrasanta la liquidazione del Fidecommisso per mezzo di perizie, e l'ottenne con Decreto de'17 Marzo 1817, ed eseguita questa per mezzo del solo Perito Ranieri Lancillotti, fu omologata con Decreto dell'istesso Tribunale de'23 Agosto 1819.

Appellarono i Battaglia avanti la Rota di Pisa, e tra i Gravami dedussero, che gli Atti esecutivi fatti dopo il 23 Dicembre 1816 erano nulli, e qualora la Rota avesse creduto diversamente, domandarono la riunione de due appelli, revocando ambedue le Sentenze de'12 Giugno 1815, e de' 23 Agosto 1819.

La Rota ne'17 Maggio 1820 proferì la Sentènza. „ ivi „ Previa la „ reiezione delle domande subalterne di sospensione, e di riunione 'avan„ zate per parte dei Coniugi Battaglia, dice essere stato male appella„ to per parte dei suddetti Coniugi Battaglia dalla Sentenza contro i me„ desimi, ed in favore della sig. marchesa Carlotta Tolomei proferita dal „ Tribunale di Pietrasanta sotto di 23 Agosto 1819, e bene respettiva„ mente essere stato con la detta Sentenza giudicato, e quella perciò doversi „ confermare, siccome confermò, e conferma, ec.

I Coniugi Battaglia appellarono al Supremo Consiglio tanto per il capo della Nullità che dell'ingiustizia: della nullità perchè non era stato preventivamente deciso sulla domanda subalterna; e dell'ingiustizia, perchè dovea tenersi ferma la sospensione che era già stata ordinata, e che con una inversione d'intelligenza fu revocata.

Nella pendenza dell'appello comparvero con Atto d'intervento de' 4 Dicembre 1821. Gambaldi, Bottari, Dazzini, Batti, e Corbellini come eredi proprietari, e come Cessionari dei medesimi, facendo Istanza per la supersessoria delle emanate Sentenze perchè proferite fuori della loro contestazione contro ogni principio di diritto.

In questo stato fu portata la Causa all'Udienza del Supremo Consiglio, il quale dopo di avere intese le ragioni dedotte dalle Parti proferì la seguente Decisione.

MOTIVI

Quanto all'Appello per il capo della nullità interposto per parte de Coniugi Battaglia dalla Sentenza della Regia Ruota di Pisa de' 17 Maggio 1820.

Attesochè alla pretesa nullità di detta Sentenza, desunta dalla obiezione di aver la Rota con un solo, e medesimo giudicato, e senza un preventivo Decreto di riunione dell'Incidente al merito, rigettate l'eccezioni proposte dai Coniugi Battaglia con la loro Scrittura de' 3 Maggio 1820, e di avere confermata la Sentenza proferita dal Vicario Regio di Pietrasanta nel 23 Agosto 1819, resiste il reflesso, che quand'anche l'eccezioni con detta Scrittura de' 3 Maggio 1820 proposte dai Coniugi Battaglia non si fossero dovute considerare come perentorie, e costitutive per loro indole, e natura, il merito principale dell'appello interposto, e da doversi perciò risolvere col giudicato definitivo, secondo che sull'autorità del *Carleval. de Iudic. Lib. 1. tit. 2. disput. 5. N. 5., e dell'Altimar. de nullit. Sentent. tom. 2 Rubr. 13. quaest. 17. N. 13.* come per parte della sig. Tolomei ne Ponticelli sostenevasi, ma si fosser dovute riguardare piuttosto per introduttive di un proprio, e vero Incidente, come all'opposto per parte dei Coniugi Battaglia dicevasi; pure egli è certo, che in questo supposto ancora, sempre che non costava, che dai Coniugi Battaglia si fosse fatta correre la citazione all'Udienza per l'ammissione dell'Incidente, e si fossero osservate quelle formalità, che per porre la Ruota in stato di pronunziare sull'Incidente vengon prescritte dagli Articoli 733. e 734. del vegliante Regolamento di Procedura, non erano i Giudici in obbligo, nè potevasi far loro alcun addebito, se non avevano proferito un preventivo Decreto interlocutorio ed appellabile di riunione del proposto Incidente al merito per l'effetto di poter giustamente soggettare la loro Sentenza all'odiosa eccezione della nullità, conforme è stato altre volte in proposito osservato, e stabilito dal Supremo Consiglio, ed in specie nella Decisione de' 21 Agosto 1820, in Causa Billi, e Ronchi Ghinazzi inserita *nel Tom. 1. del Tesoro del Foro Toscano Dec. XIV. pag. 67.* e nell'altra del 29 Aprile 1822 in Causa Vi-

vai, e Patrimonio e Creditori Vivai impressa nel Tesoro del Foro Toscano *Tom.* 5. *decis.* 54. *pag.* 311.

E quanto alla Domanda del 14. Dicembre 1821, intitolata Intervento a Causa, Istanza, domanda esibita per parte dei sigg. Garibaldi, ed altri nella qualità d'Eredi, e respettivamente rappresentanti gli Eredi Proprietarii del fu sig. Canonico Francesco Tolomei.

Attesochè siccome di regola non può ammettersi legittimità di Giudizio, nè efficacia di giudicato senza la Citazione di Colui, che ha l'interesse principale della difesa, ed in cui si verifica la qualità di vero, e legittimo Contradittore, ne basta a quest'effetto la Citazione di quelli, che non hanno se non che un'interesse subalterno, e secondario, conforme dietro alla *Glossa in L. de unoquoque ff. de rejudicat. stabiliscono Schettin., nel suo Trattato de Tertio veniente ad Caus. part.* 1.*Cap.* 1. *Inspect.* 1. N. 13 *et* N. 21. *et part.* 2. *Cap.* 3. *Inspect.* 1. *N.* 5. *Altimar. de nullit. Sent. rub.* 11. *quaest.* 1. *N.* 1., *et N.* 40. *Massa ad Decis. Chartar. observat.* 95. *N.* 8., *e l'antica Rota Fiorentina nella Bononien fidejussionis Cor. Venturini tra le di lui impresse la Decis.* 68. *N.* 20. *et seg.*, *e nella Florent. Annui Legati de 4 Maggio* 1731 §. *Resoluto in fin. avant. Fabbrini, e nella Florentina Praetens, fideicommissi de* 28 *Settembre* 1770 §. *Il terzo casoec. avanti Meoli, e Vinci.* Quindi necessariamente la illegittimità ne deriva di un Giudizio di revindicazione, o separazione di Beni per diritto di vocazione ad un fidecommisso, che senza Citazione del Proprietario promosso venga contro chi non sia un formale usufruttuario dei Beni stessi, quale si considera avere presso di sè il solo possesso naturale disgiunto dal possesso Civile, che sempre rimane presso l' Erede proprietario, senza che l'usufruttuario, che altra facoltà non ha, che quella di percipere i frutti possa, nè debba interessarsi delle Liti, che investono il dominio, e la proprietà, secondo che con la scorta dei Testi insegnano *Alexand. Consil.* 50. *N.* 5. *Lib.* 7. *Castil. quotid. Controv. de Usufrut. lib.* 1. *Cap.* 6. *N.* 18., *et N.* 26., *et segg., Gulvan. de Usufrut. Cap.* 34 *N.* 1. *et N.* 3. *Rot. Rom. in Recent. decis.* 120. *N.* 2. *part.* 9. *Tom.* 1., con le quali autorità, anzi che discordare concorda pienamente anco la Decisione 265 del Gamma, che si allegava dai Difensori della sig. Ponticelli, giacchè in essa Decisione il Senato Lusitano, lungi dall'avere sanzionata l'azione dall'Attore promossa contro l'Usufruttuario accolse l'eccezione da questo Usufruttuario Reo convenuto opposta, e con una Sentenza interlocutoria obbligò l'Attore a rivolgere l'azione contro il Proprietario;

Attesochè da questa regola necessaria, ed ultronea ne deriva l'altra, che anche allora quando il Proprietario comparisce a dedurre il primario, e principale suo interesse, non nella pendenza della Lite, ma la Sentenza pur anche emanata contro il solo Usufruttuario non avente che un Interesse meramente secondario, e fin'anco quando questi rimasto succumbente, o non siasi mai, o siasi troppo tardi appellato, non è mai però al Proprietario stesso preclusa, ne tolta la facoltà di venire a procurarsi riparo ad

ogni suo danno, e pregiudizio, con domandare, che impedita sia l'esecuzione della Sentenza, o della rejudicata, e soprasseduto sia finchè non sia in contradittorio di lui stesso conosciuto del suo distinto, e privilegiato diritto, onde non ne avvenga, che con l'esecuzione data alla Sentenza, o reiudicata posta in essere al dirimpetto di chi non aveva che un interesse meramente subalterno, e secondario, non debba egli ritrovarsi soggetto al non lieve carico, e alla dura necessità di dovere abbandonare, e permettere lo spoglio del proprio Civile possesso dei Beni, per andar poi a rivendicarsi con inopportuno circuito, e di fronte a contrasti, e resistenze dalle mani di colui, che possessore anche civile se ne fece per via di una procedura irregolare, e illegittima, come oltre il citato *Schettin. part.* 2. *Cap.* 2. *Inspett.* 1. *N.* 11. *notaro ragionando sulla dottrina desunta dal Testo nel Leg- principaliter interest. Cod. de liber Causs. Merlin. Controvers. Forens. Cap.* 30. *N.* 9., *et segg. Gratian. discept. forens, Cap.* 394. *N.* 15., *et* N. 20.*Giurb. decis.* 1. *N.* 32., *Rot. Rom. Cor. Cavaler. Decis.* 319. *Num.* 2.

9

Attesochè applicando al caso i sopraespressi Teoremi nell'attual questione ristretta a determinare, se debba agli Eredi Proprietarii del Canonico Francesco Tolomei non citati in Causa accordarsi la supersessoria, che con l'accennata loro Scrittura de' 14 Dicembre 1821. intervenendo in Causa hanno al Supremo Consiglio domandata, siccome è innegabile in fatto, che alla sig. Marchesa Carlotta Tolomei ne' Ponticelli, in cui alla pretesa qualità di Chiamata al Fidecommisso Gerini riunivasi in ordine al Testamento di detto Canonico l'altra di Usufruttuaria in parte del Patrimonio da detto Canonico lasciato, mentre che non poteva, ne doveva ignorare il contenuto in quel Testamento, dove erano scritti gli otto Eredi proprietarii, piacque di provocare il Giudizio di separazione, e restituzione dei pretesi Beni fidecommissarj sicuramente interessante la di loro proprietà, e dominio contro gli altri soli Usufruttuarii, trascurando affatto gli Eredi proprietarj nel Testamento medesimo nominati, ne a lei, incogniti e il Giudizio stesso così proseguir volle, tutto chè gli Usufruttuarj replicassero di non esser Essi i Creditori legittimi, quindi sebbene la Sentenza de' 12 Giugno 1815, colla quale fu dal Tribunal di Pietrasanta dichiarata la sussistenza del Fidecommisso Gerini, e il diritto in detta sig. Marchesa Ponticelli di conseguire i Beni a quello soggetti, passasse in stato di esecuzione, solo perchè gli Usufruttuari avevano interposto l'appello nell' undecimo piuttosto che nel decimo giorno, e sebbene ancora le due consecutive Sentenze de' 23 Agosto 1819., e de' 17 Maggio ad Esso aggiudicassero i Beni al Fidecommisso medesimo soggetti; Tutto questo non ostante però, verificandosi negli Eredi proprietari il distinto, e privilegiato carattere, e qualità di quei Terzi, che avendo il principale interesse nella Causa dovevano essere, ma pur non furono citati nel Giudizio, assistiti certamente sempre essi rimangono dal chiarissimo sopravvertito disposto di ragione, per cui autorizzati sono a sopravvenire in qualunque stato della

Causa medesima, e a domandare, che sospeso resti ogni effetto, e ogni conseguenza a loro dannosa della Sentenza, tuttochè passata in cosa giudicata, ed in stato di esecuzione.

Attesochè contro questo resultato non potevano efficacemente pro-
10 porsi i due reflessi, che dai dotti Difensori della sig. Ponticelli si presentavano.

Si rilevava il primo dal supporre, che negli oggi intervenuti Eredi proprietarj concorsa già fosse la chiara scienza della Lite dalla detta sig. Ponticelli contro gli Usufruttuari promossa avanti il Tribunale di Pietrasanta, onde ne nascesse quella limitazione alla regola summenzionata, per cui all'Avente il principale interesse non è più permesso il venire a domandare la supersessoria, allorchè benchè non citato pure non fù ignaro, nè inconsapevole della promossa Lite, e pur tacque; limitazione, a di cui sostegno non si mancava dai lodati Difensori della sig. Ponticelli di addurre
11 varie autorità, tra le quali in specie lo *Schett.* nel suo Trattato stesso *de Tertio veniente ad causam part.* 1. *cap.* 1. *Inspect.* 1. *N.* 7, *il Voet ad Pandect. Lib.* 5. *tit.* 1. *N.* 31., *il Covarruv. pratic. quaest.* 13. *sub. N.* 3., e le due conformi Decisioni della Sacra Rota nella *Urbevetana. Pecuniaria super consegnatione del dì* 11 *Gennaio* 1822 *paragr.* 7. *e* 8., *e de* 19. *Aprile dell'anno stesso paragr.* 4. *av. Bussio,*

E il secondo riflesso si faceva consistere nel difetto di giurisdizione nel Supremo Consiglio per accordare la oggi avanti di lui domandata supersessoria.

Imperocchè nè l'uno, nè l'altro di tali riflessi potè meritare l'attenzione del Supremo Consiglio.

Non il primo, poichè senza bisogno di contrastare la verità in astratto, e nel suo congruo caso dell'accennata limitazione, innegabile però si rendeva, che all'applicazione di essa mancavano in concreto i termini abili, ed adeguati, per poter prescindere da quel rigore di prova, che le Leggi esigono per stabilirla, a tal'effetto non bastando una scienza meramente presunta, ed incerta, ma a senso ancora delle stesse obiettate Autorità, richiedendosi una scienza certa, chiara, e positiva, a porre in essere la quale
12 sicuramente non giungevano le mere congetture della scienza, che per parte della sig. Ponticelli si adducevano, e che unicamente rilevavasi dall'esistenza di tutti i Proprietarj in Pietrasanta supposto luogo di comune loro Patria, e abitazione, ove erasi dalla detta sig. Ponticelli instaurato il Giudizio contro gli Usufruttuarj, e dalla deduzione fatta da Stanislao Fognacci, e Pietro Garibaldi degli otto Eredi Proprietarj del Canonico Tolomei con loro Scrittura de' 7 Marzo 1816, del rimedio della notissima *Legge diffamari Cod. de ingen.*

Ed invero mancava di fatto il supposto, che tutti gli otto Coeredi facessero la loro dimora in Pietrasanta luogo della Lite, mentre anzi varj di loro abitavano in altri, e anco distanti luoghi, E l'indicato Atto de' 7 Marzo 1816 induttivo del rimedio della *Legge Diffamari* fatto da due

soli degli otto Eredi, poteva servire a far conoscere bensì la loro volontà di difendersi contro le stragiudiciali istanze, o contro il fatto del notarial Possesso dei Beni, e della voltura di essi all'estimo in conto proprio, cui era la sig. Ponticelli proceduta subito dopo la morte del Canonico Francesco Tolomei, che aveva potuto far pubbliche, e notorie le sue pretensioni, ma non ad indurne necessariamente la scienza che fosse già stato da Essa promosso un formal Giudizio di restituzione, e separazione dei Beni fidecommissi in ragione di propria vocazione, e nella ipotesi poi ancora, che si fosse voluto credere efficace a porre in essere tale scienza, non avrebbe potuto farsi questa rimontare se non che all'anno 1816, e così ad un tempo non poco posteriore alla Sentenza del 12 Giugno 1815 che a favore della medesima sig. Ponticelli dichiarato aveva il titolo fidecommissario, e che per tardo appello dei succumbenti usufruttuarii era passata in quello stato di esecuzione, cui altro riparo non restava, che quello competente al terzo, che non fu citato ne reso dall'Attrice sciente del Giudizio da lei introdotto, consistente appunto nel diritto di far luogo a sospendere qualunque esecuzione, e qualunque conseguenza dell'accennata Sentenza ancorchè passata in cosa giudicata, non tanto rapporto a sè stesso in ragione del primario principal proprio interesse, quanto ancora rapporto a quello, che benchè citato, non ebbe però se non chè un interesse dependente, e secondario per sostenere il Giudizio, in cui restò succumbente, e giacchè qualunque distinzione che si fosse ammessa tra l'un rapporto, e l'altro resisterebbe alla Causa finale su cui l'accennata sospensione è basata, quella cioè di impedire, che l'Attore conseguendo in esecuzione dell'accennata Sentenza il frutto della sua vittoria col possesso civile dei Beni non venga a spogliarne il Terzo avente il principale interesse, e ad astringere poi questi a rivendicarlo con dispendioso lungo circuito.

Quanto poi al difetto di Giurisdizione nel Supremo Consiglio per accordare la sospensione o tra la supersessoria dagli Eredi proprietarj domandata, sebbene volgati siano i principi legali ritenuti ancora dal vegliante nostro Regolamento di Procedura, che l'Intervento in Giudizio non facendo cangiare lo stato della disputa, e mantenendola qual è, si rende soltanto ammissibile *in statu et terminis*; Che le questioni regolarmente introdotte in prima Istanza progredir debbono in grado di appello e non si inoltrano al terzo Stadio se non dopo percorsi i primi due precedenti; E finalmente che la Giurisdizione sul merito attraendo a se tutti gli emergenti abbraccia sotto di sè qualunque disputa Incidentale che si volesse promuovere, sui quali principi tutto per parte della sig. Ponticelli si basava l'allegato difetto di Giurisdizione nel Supremo Consiglio ad accordare la sospensione implorata, non è però meno legale e meno vero che tutti questi principj procedono allorchè la disputa sia stata istituita regolarmente di fronte ai respettivi Litiganti, e non sia leso il Gius principale, e primario del terzo non citato al Giudizio, ma non quando con una Procedura irregolare, e viziosa si è intrapreso un Giudizio contro quello

13

che non aveva il principale interesse, nel qual caso tacciano, e tacer debbono le regole di Attuazione, e subentrar quelle del Comun diritto stabilite a favor di quelli che non sono intimati al Giudizio, e che preservate
15 intendere si debbono dai Regolamenti, e che non altro prescrivendo che le forme di Procedura a chi litiga, non possono mai stare ad esimere il Litigante dalla buona direzione nell'incoamento, e nel progresso del Giu-
16 zio, e ad autorizzare chicchessia a rivolgere l'azione diretta con titolo di dominio alla reivindicazione dei Beni contro un'Usufruttuario, e trascurarne l'Attual Proprietario, e Domino del di cui principale interesse si tratta,
17 sì fattamente che a questi non debba essere lecito avanti a qualunque Giudice, ed in qualunque stato del Giudizio di comparire qual Terzo Interveniente a domandare la sospensione, e ad impedire l'esecuzione di una, e più Sentenze, ed anco della Rejudicata, che quantunque emanata contro il solo citato Usufruttuario, non è però che non rechi un nocumento reale anco al Proprietario non citato, così che questi a ragione domandar ne possa la sospensione in quanto che se l'Usufruttuario resta spogliato, se l'Attore s'impossessa del fondo, il Terzo soffre sicuramente sempre il detrimento sostanzialissimo di dovere ricuperare i fondi dalle mani di quello che vinse contro l'Usufruttuario, e che opporre gli potrebbe quel Possesso Civile, che dalla Sentenza gli fu aggiudicato, piuttosto chè dalle mani di quello, che come mero Usufruttuario nè possesso Civile, ne altro diritto efficace di retenzione opporre gli potrebbe fuori di quello, che desume dal mero possesso naturale derivante dall'Usufrutto, e che con l'Usufrutto istesso và di sua natura sempre ad estinguersi, e cessare.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Pronunziando sull'appello interposto per parte di Domenico, e Domenica Coniugi Battaglia dalla Sentenza della Regin Ruota di Pisa de' 17 Maggio 1820 dice non essersi questo dovuto, ne doversi ammettere, e doversi in vece l'appello medesimo rigettare, conforme rigettò, e lo rigetta, condannando nelle spese relative a detto Appello: E pronunziando poi sulla domanda del 14 Dicembre 1821 intitolata Intervento in Causa, Istanza, e Domanda esibita per parte dei Sigg. Pietro Garibaldi, e Gio. Matteo Bottari ne' Nomi Pietro Bottari ne' Nomi Sebastiano Dazzini, Tommaso Botti, e Gio. Corbelloni nella qualità di eredi, e respettivamente rappresentanti gl'Eredi Proprietarj del sig. Canonico Francesco Tolomei in ordine al suo Testamento del 25 Agosto 1807 rogato Mess. Tommaso Frullani dice essersi dovuto, e doversi sospendere ogni, e qualunque esecuzione delle Sentenze proferite tanto dal Tribunale di Pietrasanta, quanto dalla Regia Ruota di Pisa nelle Cause vegliate infra la sig. Marchesa Carlotta Tolomei ne Ponticelli, e gli Eredi Usufruttuarj del sig. Francesco Tolomei relativamente al fidecommisso Gerini di che nella Sentenza di detto Tribunale Regio di Pietrasanta del 12 Giugno 1815 e altre successive Sentenze tanto di detto R. Tribunale, che della Re-

gia Ruota di Pisa suddetta sino a tanto che non sia dichiarato, e deciso del Fidecommisso medesimo in contradittorio Giudizio di detti Eredi Proprietarj, e loro rappresentanti in ordine alla loro domanda dei 2 Giugno 1821. esibita negl'Atti del Tribunale di Pietrasanta; Rinvia perciò le Parti suddette avanti detto Tribunale: e detta sig. Marchesa Ponticelli condanna a favore di detti eredi Proprietari nelle spese relative a detta Domanda.

Così deciso dagl'Illmi. Signori

Giovanni Alberti *Presidente.*
Cav. Vincenzio Sermolli *Relat.*, e Gaetano Sodi *Cousig.*

DECISIONE XII.

REGIA RUOTA DI FIRENZE

Florentina Declinat. Fori diei 28. Augusti 1823.

IN CAUSA GORGIERI E NESTI

Proc. Mess. Rocco Del Piatta — Proc. Mess. Giuseppe Giusti

ARGOMENTO

Non alle Ruote di Prime Appellazioni, ma bensì ai Tribunali di seconda Istanza, competenti in ragione del Tribunale che ha pronunziato, devono portarsi li appelli dalle Sentenze dei Potestà minori, abbenchè attaccate per il capo della nullità.

SOMMARIO

1. *Non vi è disposizione alcuna di Legge, che designi che le Ruote, ed il Supremo Consiglio di Giustizia sieno esclusivamente i Tribunali di prime e seconde Appellazioni relativamente alli appelli dalle Sentenze di prima Istanza per il capo della nullità.*

2. *Dal tenore dell'Art. 719. del Regolamento di Procedura Civile chiaramente rilevasi che l'appello per il capo della nullità deve portarsi non alle Ruote, ma al Tribunale competente di seconda Istanza.*

3. *La competenza del Tribunale di seconda Istanza quanto alli appelli per il capo della nullità non è quella, che derivare potrebbe dal soggetto della dedotta nullità, ma quella bensì che deriva dal Tribunale che la Sentenza attaccata di nullità ha proferita.*

4. *Il Tribunale Collegiale di prima Istanza di Pistoja essendo Tribunale di appello per le Sentenze inferiori alle L. 200. proferite*

dai Potestà compresi in quella Giurisdizione per il disposto dell' Art. 719. del Regolamento di Procedura Civile è il Tribunale competente di seconda Istanza di tali Sentenze, abbenchè appellate per il capo della nullità.

5. Quel Tribunale di seconda Istanza che è competente per conoscere del merito di una Causa decisa da un Tribunale ad esso soggetto è competente ancora a conoscere dell' appello per il titolo della nullità tutto che la Sentenza nel merito sia inappellabile.

Storia della Causa

Mess. Giusti per il sig. Priore Don Enrico Nesti ha esposto come Sebastiano Gorgieri introdusse Causa per via di Precetto trasmesso per gli Atti del Tribunale di Montale contro il medesimo al pagamento di Lire 59. 17. 4. per resto d'Imposizioni, e spese che pretese aver pagate riguardanti un Fondo che avea comprato da Gio. Batista Giusti. Che in appresso comparve esso sig. Priore Nesti, nominò il suo Procuratore, e fece opposizione al Precetto, allegando la nullità, per la mancanza d'azione in quanto che era stato risoluto l'accollo contenuto nel Contratto per la rivendita giudiciale del detto Fondo ottenuta dai Creditori del Giusti. Che il Giorgieri domandò quindi la conferma del Precetto, e in seguito senza Citazione del Procuratore del sig. Nesti all' Udienza per la discussione, o altra Procedura li 30. Agosto 1822. fù dal sig. Potestà del Montale proferita Sentenza di condanna chiamata contumaciale; Che detta Sentenza veramente contumaciale è nulla per mancanza di Citazione all' Udienza, perchè la Lite era stata contestata col Presetto, e coll' opposizione, e in ogni caso sarebbe stata proferita prima della scadenza del termine; perciò essendosi appellato per nullità ha fatto istanza dichiararsi nulla la Sentenza predetta.

Per parte del Gorgieri Mess. Piatta ha dedotto l'incompetenza della Ruota, perchè l'appello avrebbe dovuto portarsi avanti il Tribunale Collegiale di Pistoja, e in ogni caso ha domandato dichiararsi valida la detta Sentenza.

Mess. Giusti ha sostenuta la competenza della Ruota a conoscere dell' interposto appello, ed ha insistito nella sua domanda principale.

Dietro pertanto la fatta discussione avanti la R. Ruota, la medesima ha proferita la seguente Sentenza.

Motivi

Attesochè il *Titolo* 3. *Parte* 3. *del Regolamento di Procedura* contiene la indistinta Rubrica così concepita „ Dell' appello dalle Sentenze « di prima Istanza per il capo della nullità „ senza che in veruno Articolo dei due Titoli che lo precederono si trovi designato che le Ruote di prime Appellazioni, ed il Supremo Consiglio di Giustizia siano esclusivamente i Tribunali di prime, e di seconde Appellazioni.

Attesochè l'Art. 719. contenuto nel detto *Titolo terzo*, mentre dichiara in Lettera che „ ivi „ l'appello per il titolo della nullità sarà por- „ tato al Tribunale competente di seconda Istanza „ con il tenore di queste espressioni chiaramente dimostra, che l'appello per il capo della nullità deve portarsi non già alle Ruote di Prime Appellazioni, ma bensì al Tribunale competente di seconda Istanza, e così designa quel Tribunale che in ragione del Tribunale che ha pronunziato la Sentenza della quale è appello per il capo della nullità viene a divenire il Tribunale competente di seconda Istanza, giacchè quando la disposizione del detto Art. 719. è indistinta, ne segue che prescrivendo che l'appello per il titolo della nullità deve essere portato al Tribunale di seconda Istanza, la competenza della quale il detto Articolo ragiona, investe non la competenza che derivare potrebbe dal soggetto della dedotta nullità, ma bensì quella competenza che deriva dal Tribunale che ha pronunziata la Sentenza dalla quale è appello per il titolo della nullità, giacchè diversamente si sarebbe dichiarato che questo appello portar si dovesse alle Ruote di Prime Appellazioni, e non già al Tribunale competente di seconda Istanza che dal Motuproprio dei 13. Ottobre 1814. venne creato in diversi luoghi con le prescrizioni degli *Articoli* 33. 41. 48. 50. 54. 55. 56. 59., e che furono tenute ferme nei suoi rapporti dall'*Art.* 3. *e* 4. *del Motuproprio dei* 14. *Marzo* 1816. 3

Attesochè non sussiste che il Tribunale Collegiale di Pistoja essendo Tribunale di appello per le Sentenze inferiori alle Lire 200. proferite dai Potestà designati dall'Art. 4. del Motuproprio del 14. Marzo 1816. non può conoscere degli appelli per il titolo della nullità delle Sentenze da questi Potestà proferite, in quanto che la nullità costituisce un merito indefinito: Poichè quando l'Art. 719. dichiara che gli appelli per il titolo della nullità devono portarsi al Tribunale competente di seconda Istanza, e quando così prescriveva, erano già in vigore gli Articoli enunciati del Motuproprio de' 13. Ottobre 1814. che costituivano il Commissario di Pistoja Giudice di Appello per le Cause delle quali gli *Art.* 3. e 4. del Motuproprio dei 14. Marzo 1816. hanno deferita in appello la cognizione al Tribunale Collegiale è ben chiaro, che non la competenza indefinita di seconda Istanza contemplar si deve per stabilire il Tribunale a cui simili appelli devono portarsi, ma deve attendersi quella competenza di seconda Istanza che dalla Legge viene stabilita a riguardo del Tribunale che ha pronunziata la Sentenza portata in appello per il titolo della nullità; 4

Attesochè un tale concetto rimane sempre più confermato dal disposto dell'Art. 721., mentre dichiarandosi in esso che se la nullità della Sentenza appellata sarà opposta cumulativamente all'appello nel merito, dovrà l'Incidente della nullità tenersi riunito al merito, e dovrà decidersi dalla medesima Sentenza definitiva di conferma, o di revoca della Sentenza appellata; da ciò ne segue, che l'appello per il titolo della nullità, deve dedursi a quel Tribunale medesimo, che deve conoscere del merito, altrimenti non potrebbe aver luogo ciò che espressamente la Legge ha voluto;

Attesochè non può neppur proporsi che la Sentenza dei 30. Agosto 1822. non eccedendo nel merito la somma di Lire 70. sia appellabile in ordine all'Art. 73. del Motuproprio dei 13. Ottobre 1814., e quindi la nullità contro di essa dedotta, e costituente il titolo dell'appello deve esaminarsi dalla Ruota sul riflesso, che il merito della nullità, e l'ordine pubblico violato devono conoscersi dalle Ruote di Prime Appellazioni, mentre quando il Tribunale Collegiale di Pistoja, è a riguardo del Tribunale del Montale che ha proferita la detta Sentenza, il Tribunale competente di seconda Istanza, è competente ancora a conoscere dell'appello per il titolo della nullità, per quanto d'altronde sia la Sentenza inappellabile, giacchè a tenore dell'Art. 720. l'inappellabilità d'altronde della Sentenza non impedisce l'ammissibilità dell'appello per il capo della nullità, che deve però portarsi a quel Tribunale che nell'ammissibilità dell'appello nel merito sarebbe il Tribunale competente di seconda Istanza, giacchè la nullità a tenore dell'Art. 719. e 720. sviluppa l'ammissibilità dell'appello per questo titolo, ma varia il Tribunale, che di fronte alla Sentenza appellata determina, e stabilisce come Tribunale di seconda Istanza;

Attesochè non sussiste neppure l'assurdo rimproverato che nel sistema surriferito non possono godersi tutti i gradi di giurisdizione dalla Legge stabiliti, mentre la pronunzia sull'appello nel merito, è di sua natura appellabile, e precisamente al Tribunale che è di seconda Istanza a riguardo di quello, che ha pronunziato sul detto appello, come lo dimostra l'argomentato disposto degli Articoli 120. 721. 722. del Regolamento di Procedura, giacchè in sostanza il Tribunale competente di seconda Istanza relativamente a sì fatti appelli non pronunzia che come in prima Istanza, e così tutti i gradi di Giurisdizione restano preservati.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Facendo diritto sulla incompetenza dedotta per parte del sig. Gorgieri nell'appello dal sig. Nesti interposto per il capo della nullità dalla Sentenza dei 30. Agosto 1822. del Tribunale del Montale ad esso contraria, e favorevole al sig. Gorgieri; si dichiara incompetente, e rinvia le Parti per il detto appello a provvedersi come di ragione: E condanna il sig. Nesti nelle spese del presente Incidente.

Così deciso dagl'Illustrissimi Signori

Francesco Gilles *Presidente.*

Gio. Batista Brocchi *Relat.*, e Luigi Matani *Auditori.*

DECISIONE XIII.

REGIA RUOTA FIORENTINA

Florentina Rejectionis Instantiae diei 10. Julii 1823.

IN CAUSA GRAZIANI NE' TORRIGIANI E GUIDOTTI

Proc. Mess. Aurelio Bossini — Proc. Mess. Costantino Bossi

Argomento

Dopo il corso di ogni termine dell' Istanza in appello, e dopo che il Succumbente ha accettate, ed eseguite le disposizioni della Sentenza appellata, non possono le Regie Ruote prender cognizione di simili Cause.

SOMMARIO

1. *Quando è scorso ogni termine dell' Istanza in appello, manca di soggetto il Giudizio.*

2. *Le Ruote non possono conoscere della giustizia di un'appellata Sentenza dopo un lasso di sette Anni di silenzio, quando specialmente il Succumbente ne ha accettate, ed eseguite le disposizioni.*

STORIA DELLA CAUSA

La signora Francesca Graziani ne' Torrigiani nel 21. Marzo 1823. comparve alla Regia Ruota di Firenze, e fece Istanza, che fosse pronunziato in conformità della di lei Domanda stata fatta nel Giudizio di prima Istanza, in unione con molti altri Attori in quella Causa, e che fosse inoltre condannato il Reo convenuto sig. Antonio Guidotti nelle spese di ambi i Giudizj.

Il sig. Guidotti sostenne, che la Ruota non avea Giurisdizione di decidere sulla Domanda della sig. Graziani, perchè la Sentenza appellata, della quale si trattava, era un mero Incidente, per la qual cosa non potevasi avanti la Ruota discutersi, e trattarsi la Causa nel merito: E disse inoltre, che non vi era più luogo nemmeno a trattar l' Incidente, perchè il signor Antonio Guidotti colla sua Scrittura di Dichiarazione, Produzione, e Allegazione esibita nei 26. Giugno 1819. aveva eseguita la Sentenza.

La Regia Ruota portate le sue riflessioni sulla questione decise come segue.

MOTIVI

Attesochè il Decreto Interlocutorio, o Sentenza del Regio Magistrato Supremo del dì 15. Settembre 1815. non porta che la condanna del convenuto a produrre i Documenti su i quali appoggiava la sesta, e settima eccezione da esso opposte alla principal Domanda delli Attori nel termine assegnatoli, spirato il quale si dichiararono detti Documenti come non esistenti ec. imponendosi al Convenuto medesimo un perpetuo silenzio

sulle due dette eccezioni per passare all'esame, e discussione della Causa sopra gli altri fondamenti di difesa da esso indotti.

Attesochè sebbene interposto l'appello da tal pronunzia, e proseguito colla successiva deduzione dei Gravami di che nelle Scritture del 18. Giugno, e 10. Luglio 1816., lungi perciò che si veda contestato il Giudizio coll'opportuna replica degl'Attori appellati, non si trova negl'Atti, che la Scrittura di nomina del loro respettivo Procuratore, e scorso in fine ogni termine dell'Istanza in appello è venuto a mancar di soggetto il Giudizio medesimo colla comparsa del Reo convenuto negli Atti del Magistrato Supremo, ove in obbedienza dell'appellato Decreto ha prodotti i Documenti in questione con Scrittura del dì 25. Giugno 1819.

Attesochè se questa rennnzia di fatto all'interposto appello poteva di ragione dar diritto agli Appellati di ripetere dall'Appellante le spese, che nel concreto del caso si riducevano a due sole Scritture di nomina di Procuratore non potevano i medesimi Appellati per altro ulteriormente insistere nel merito della Causa Incidentale finita col fatto dell'Appellante stesso, e si riduce evidentemente impertinente la domanda fatta con Scrittura de' 21. Marzo 1823. per parte della sig. Francesca Graziani Vedova Pecchioli ne' Torrigiani come asserta Erede della supposta defunta signora Luisa Guidotti Vedova Graziani che figurava fra gli Attori nel Giudizio, all'effetto di ottenere da questa Ruota la conferma dell'appellata Sentenza, e di cui non era più luogo alla Ruota di conoscere dopo il lasso di un setteunio di silenzio, quando specialmente ne erano dal Succumbente già accettate, ed eseguite le disposizioni, mediante la notificazione fatta a tutti gli interessati, che deve presumersi nota anco alla detta Erede Graziani, non potendo i giudiciali fatti dell'Autore impugnarsi dall'Erede.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Dice non essere altrimenti luogo a pronunziare sull'appello interposto per parte del sig. Antonio Guidotti con sua Scrittura del dì 18. Giugno 1816. dalla Sentenza del R. Magistrato Supremo del dì 15. Settembre 1815., ed essersi perciò dovuto, e doversi rigettare, come rigetta l'Istanza avanzata per parte della signora Francesca Graziani ne' Torrigiani con sua Scrittura del dì 21. Marzo 1823., e condanna la medesima nelle spese occasionate con detta Domanda a detto sig. Guidotti.

Così deciso dagl'Illmi. Signori

Francesco Gilles Relat. *Presidente.*

Luigi Matani *Auditore*, e Donato Chiaromanni *Auditore del Regio Magistrato Supremo*, surrogato.

DECISIONE XIV.

SUPREMO CONSIGLIO

Senensis seu S. Ioannis D'Asso Perentionis diei 25. Iulii 1823.

In Causa Testi e Comunita' di S. Gio. D'Asso

Proc. Mess. Gabbriello Piccioli — Proc. Mess. Francesco Baldi

---

Argomento

Il corso delle Cause pendenti tra le Comunità, ed i Privati non resta sospeso per la variazione de' Rappresentanti la stessa Comunita, e può incorrersi nella perenzione per il lasso de' termini voluti dalla Legge, nè impedisce questo pregiudizio l'esistenza di un Rescritto Sovrano, il quale proroghi il corso della Causa coll'espressioni o *per altro termine necessario fino alla spedizione*, perchè tali parole non inducono una prolungazione perpetua del Giudizio, ma concedono una dilazione subordinata al bisogno di far delle prove.

Sommario

1. *La variazione de' Rappresentanti una Comunità per disposizione del Governo non può parificarsi alla morte di uno de' Litiganti all'effetto di sospendere il corso dell'Istanza, finchè non era riassunta in nome de' nuovi Rappresentanti.*

2. *Il cambiamento di stato delle Parti litiganti, e la cessazione delle funzioni, nelle quali procedevano non impedisce la continuazione degli Atti.*

3. *La cessazione delle antiche Comunità, e in loro vece la creazione di nuovi Stabilimenti, sarebbe efficace a sospendere la Procedura nelle Cause.*

4. *La variazione fatta dal Governo Francese nel sistema delle Comunità non fù per modo di estinzione delle medesime, e di creazione di nuove, ma fù per surroga di nuovi Amministratori a precedenti.*

5. *La variazione accaduta nel 1808. delle Comunità in Toscana non potè sospendere il corso delle Liti, che quelle interessavano, e potè incorrersi la perenzione per il lasso de' termini.*

6. *Le Comunità non hanno bisogno di autorizzazione a stare in Giudizio quando non sono Attrici, ma Ree convenute.*

7. 8. 9. *Tutte le Cause rimaste sospese, o in corso di prima, o di seconda Istanza in forza del Regolamento del 15. Novembre 1814. che non furono riassunte nel termine di due mesi restarono perente.*

10. *L'espressioni in un Sovrano Rescritto emanato alle preci di un Litigante, col quale vengono proroguti i termini dell'Istanza, o*

per altro termine necessario fino alla spedizione, *non induce una sospensione perpetua*.

11. 12. 13. *Le parole ne' Rescritti, che accordano la proroga dei termini delle Cause* „ o per altro termine necessario fino alla spedizione « *non inducono una sospensione perpetua, ma al bisogno di poter fare le prove che occorrono*.

STORIA DELLA CAUSA

Con Sentenza del sig. Potestà di Buonconvento del dì 27. Febbraio 1799 fù condannata la Comunità di S. Gio. d'Asso a pagare al sig. Luigi Testi la somma di Scudi 200. da Esso erogati nel riattamento della Chiesa, e Canonica di Monteron-Griffoli, con più i frutti decorsi sopra detta somma a ragione del tre, e mezzo per cento ogni Anno.

Appellò da questa Sentenza la Comunità succumbente avanti il Magistrato del Concistoro di Siena, ma non avendo proseguiti gli Atti restò questa istanza perenta.

Domandò la Comunità nel 1806. la restaurazione del termine decisorio, ma sebbene le di lei preci fossero con Rescritto dei 12. Luglio dello stesso Anno rimesse per informazione all' Auditore del Magistrato predetto, la Comunità non si diede più cura di farle informare.

Supplicarono nuovamente non tanto la Comunità, quanto il signor Luigi Testi per la restaurazione dell' istanza per giorni quaranta, o per altro maggior termine, che potesse essere necessario per la spedizione della Causa, e per quanto ottenessero un favorevole Rescritto, che venne emanato nel 12. Maggio 1808. la Causa non fù proseguita, e non solamente spirarono i quaranta giorni, ma anche molti anni, senza che la Comunità si dasse alcuna premura affinchè la Causa fosse decisa, per la qual cosa restò perenta per disposizione delle antiche Leggi Toscane, e quanto per quella delle Leggi Francesi, e del nuovo Regolamento di Procedura Toscano, e della notificazione de' 13. Gennaio 1815., che dichiarano la perenzione ipso jure se nel termine stabilito non veniva riassunta, e decisa qualunque Causa pendente.

La signora Flora Fazzuoli Vedova del sig. Luigi Testi Tutrice della sig. Carlotta figlia, ed erede di detto sig. Luigi pensò di essere in dovere di profittare della perenzione nella quale era incorsa la Causa in appello, e ne domandò nel 6. Settembre 1821. avanti la R. Ruota di Siena la dichiarazione.

Fù opposto dalla Comunità, che il Rescritto del 12. Maggio 1808. aveva perpetuata l' Istanza, talchè non era incorsa la perenzione, ma la R. Ruota di Siena con Sentenza del 7. Marzo 1822. rigettò l'eccezioni della Comunità, e dichiarò perenta la Causa.

Da questa Sentenza interpose appello la predetta Comunità avanti il Supremo Consiglio, e ne domandò la revoca.

Il Supremo Consiglio udite, ed esaminate le ragioni d' ambe le Parti decise nel modo che segue.

MOTIVI

Attesochè la variazione seguita nel 1808. del Rappresentante la Comunità di S. Giovanni d'Asso allorchè al Gonfaloniere, ed ai Priori fu sostituito il Maire, e gli Aggiunti, non poteva parificarsi al caso della morte di uno dei Litiganti all'effetto di sospendere il corso dell'istanza finchè non era stata fatta la riassunzione in nome dei nuovi Rappresentanti, dovendosi piuttosto applicare alla suddetta variazione il disposto dell'Articolo 345. del Codice di Procedura Francese, dal quale si determina, che il cambiamento di stato delle Parti, e la cessazione delle funzioni nelle quali procedevano non impedisce la continuazione della Procedura. 1 2

Attesochè la variazione accaduta nel 1808. avrebbe potuto essere efficace a sospendere la procedura della Causa già introdotta fra la signora Testi, e la Comunità di S. Giovanni d'Asso nel solo caso, che il Governo che fù stabilito nel detto Anno avesse distrutte interamente, e fatte cessare le Comunità antiche, ed avesse creati dei nuovi Stabilimenti indipendenti affatto dalle prime.

Attesochè tutto concorre a dimostrare che invece la variazione fatta dal Governo Francese nel sistema delle Comunità non fù per modo di estinzione delle prime, e di creazione indipendente delle nuove, ma fù per via di surroga di nuovi Amministratori ai precedenti, rilasciando nel rimanente alle Comunità tutti i diritti sia attivi, sia passivi, che avevano. 3

Attesochè così essendo, la variazione accaduta nel 1808. non potè sospendere il corso della Causa, e quindi la perenzione potè incorrersi per il lasso dei termini stabiliti nell'Art. 397. del Codice di Procedura Civile. 4

Attesochè anche nell'ipotesi, che non potesse dirsi avvenuta la perenzione secondo le Leggi Francesi, avrebbe la medesima dovuta dichiararsi in ordine alle Leggi Toscane, e specialmente in ordine al Motuproprio del 13. Gennaio 1815. per i Motivi esposti dal Giudici della Ruota di Siena nella Sentenza appellata.

Attesochè non può impedire la perenzione il riflesso dedotto in ultimo luogo per parte della Comunità di S. Giovanni d'Asso, che si è preteso desumere dal difetto della di lei autorizzazione a stare in Giudizio, mentre è certo, che la Comunità non avea bisogno in questo caso di autorizzazione prescritta dal Motuproprio del dì 13. Gennaio 1815., giacchè in ordine all'altra Legge del 23. Maggio 1774. all'Art. 34. allora soltanto le Comunità han bisogno di autorizzazione, quando vogliono farsi Attrici, e la Comunità di S. Giovanni d'Asso non è dubbio che spieghi in Causa la qualità di Rea convenuta.

E nel rimanente adottando i Motivi uniti alla Sentenza Ruotale, che si conferma.

Delib. e Delib. Dice male essere stato appellato per parte della Comunità di S. Giovanni d'Asso dalla Sentenza della R. Ruota di Siena del dì 7. Marzo 1822., bene con detta Sentenza essere stato giudicato, quella in tutte le sue parti conferma, e condanna l'Appel-

lante nelle spese giudiciali, e stragiudiciali anche del presente Giudizio. Riservando, conforme riserva alla Comunità predetta il suo regresso contro chi, e nel modo di ragione, come pure riserva alla medesima le ragioni, che et quatenus potessero competersegli per essere restituita in integrum, o per ottenere la remissione in buon giorno da sperimentarsi ove, e come di ragione.

Così deciso dagli Illustrissimi Signori

Giovanni Alberti *Presidente.*
Filippo Del Signore Relat., e Gaetano Sodi *Consiglieri.*

Seguono i Motivi della Sentenza del dì 7. Marzo 1822. proferita dalla R. Ruota di Siena come sopra adottati.

Stabilito in fatto, che la Comunità di S. Giovanni d' Asso avendo appellato da una Sentenza del sig. Potestà di Bonconvento del dì 27. Febbraio 1796., la quale la condannava a pagare Scudi 200., e frutti al defunto sig. Luigi Testi, come quello che tal somma aveva erogata nella ricostruzione della Chiesa Curata di Monteron Grifoli, detta Causa in appello restò perenta, e chiesta dalle Parti la restaurazione dell' istanza, gli fù con benigno Rescritto del 12. Marzo 1808. accordata per giorni quaranta, o per altro maggior termine che potesse essere necessario fino alla spedizione, con facoltà comune alle Parti stesse di fare nei primi dieci giorni le produzioni occorrenti, conforme era stato domandato.

Attesochè detto Rescritto non sospendesse il corso della Causa, ma rimettesse la medesima in via all' effetto di poterla proseguire, e risolvere nelle debite forme.

Attesochè nella variazione avvenuta dell' ordine giudiciario in Toscana per la sopravvenienza del Governo Francese con Decreto della Giunta del dì 16. Agosto dello stesso Anno 1808. all' Articolo 57. del Bullettino 32. venisse ordinato che le „ Cause Civili pendenti « per appello, o per Rescritto della Consulta sia d'avanti alla Ruota, « sia d' avanti ad ogn' altro Tribunale saranno portate d' avanti alla « Corte d' Appello nello stato in cui si trovano per mezzo di una « semplice Citazione „ e nel successivo Articolo 160. fosse prescritto « che le Cause, la perenzione delle quali non fosse dichiarata all'epo- « ca della deliberazione dell' Amministrazione Generale della Tosca- « na sopra il feriato dei Tribunali del dì 27. Aprile 1808., potranno « essere continuate d' avanti ai nuovi Tribunali, e non saranno sog- « gette che alla prescrizione regolata dalle nuove Leggi „

Attesochè ripristinato felicemente il Governo Toscano fosse nel dì 15. Novembre 1814. pubblicato il Regolamento transitorio per la riassunzione delle Cause sospese, e pendenti, il quale all' Art. 1. così

dispone „ ivi „ Tutte le Cause rimaste sospese, ed in corso o di prima, o di seconda Istanza al giorno, in cui ebbe principio il feriato ordinato coll' Editto del dì 18. *Luglio pros. pas.*, *e tutte quelle „ ancora che resturono pendenti al termine del feriato medesimo, dovranno riassumersi ad istanza delle Parti avanti il Magistrato, „ Tribunale, o Ruota competente a forma del nuovo Regolamento „ Civile, dentro il termine di due mesi, dal dì in cui il pendente feriato stesso verrà a cessare. „ E successivamente il termine trimestrale accordato, venisse prorogato con altro Motuproprio del dì* 13. *Gennaio* 1815. *a tutto Aprile di detto Anno.* 7

Attesochè nè durante il Governo Francese, nè dopo l' emanazione del suddetto Regolamento per parte della Comunità di S. Giovanni d'Asso fosse portata la Causa di che si tratta d' avanti alla Corte d'Appello come prescriveva il citato Articolo 157. del Bullet. 32. *non fosse continuata presso quei nuovi Tribunali, giusta la facoltà accordata dal susseguente* Articolo 160., *e non venisse riassunta davanti questa Regia Ruota nel tempo prescritto dal Regolamento transitorio, e Real Motuproprio che sopra.* 8

Attesochè col detto Real Motuproprio, all' Art. 2. *si trovi disposto „ ivi „ Le istanze di tutte le Cause, che non saranno state riassunte „ dentro il termine perentorio, che è stato come sopra prorogato fino „ all' ultimo giorno d' Aprile* inclusivamente, *e che non potrà restaurarsi per qualunque* **mezzo, saranno ipso jure** *perente a carico „ dell' Attore, o respettivo Appellante. „* 9

Attesochè la signora Flora Fazzuoli Vedova Testi per interesse della detta sig. Carlotta Testi sua figlia, e pupilla abbia domandata la perenzione della Causa di che si tratta fondata sulle citate disposizioni, e più specialmente sopra il Rescritto del detto R. Motuproprio in quella parte che vuole perente ipso jure le Cause che erano sospese, ed in corso, e che non erano state riassunte nel perentorio termine con esso stabilito.

Attesochè la Causa vertente fra detta sig. Flora ne' NN., e la Comunità di San Giovanni d'Asso fosse appunto dell' indole di quelle contemplate nel detto Real Motuproprio, così che nel concreto del caso non possa a meno di applicarseli la di lui censura.

Attesochè la perpetuità della sospensione su cui si fonda la Comunità, e che vuol desumere dal citato Rescritto delli 12. *Marzo* 1808. *stia incontradizione colla volontà delle Parti che la impetrarono, e che fù direttamente all' oggetto di una sospensione indefinita, ma della restaurazione della istanza della Causa per un tempo limitato, vale a dire, per giorni quaranta, o per altro termine necessario fino alla spedizione della medesima, come tale fù quella dell' Autorità concedente, che alla domanda ebbe rapporto.*

Attesochè niun conto possa farsi all' oggetto di detta perpetuità
10 *dell' espressione* „ o per altro termine necessario fino alla spedizione della Causa „ *mentre tale espressione deve intendersi relativa, e subordinata al bisogno che poteva esservi di fare delle prove, e discuterne*
11 *il merito per risolverla, non già alla facoltà di tenerla insospesa, e nella inazione per tanti anni, come è stato fatto indipendentemente da qualunque necessità.*

Attesochè finalmente ad ammettere la detta perpetuità sia pur
12 *anche repugnante, non tanto al disposto di ragion comune nella* Leg. Praeponderandum Cod. de Judiciis, *quanto la saviezza delle Leggi sot-*
13 *to le quali al tempo del Rescritto vivevamo, e che erano come le presenti dirette a por fine, e non ad eternare la durata dei Giudizj.*

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Dichiara perenta la Causa d'appello interposto dalla Comunità di San Giovanni d'Asso avanti l'antica Ruota Senese contro la Sentenza proferita a favore del defunto signor Luigi Testi dal sig. Potestà di Buonconvento nel dì 27. Febbraio 1796., e condanna la Comunità suddetta a favore della sig. Flora Fazzuoli Vedova Testi Madre, e Tutrice della sig. Carlotta Figlia, ed Erede del detto sig. Luigi Testi nelle spese.

DECISIONE XV.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Sequestri diei 29. Augusti 1823.

IN CAUSA ORSINI E SQUILLONI

Proc. Mess. Luigi Cesare Dazzi — Proc. Mess. Girolamo Sacchetti

---

ARGOMENTO

I Sequestrario non può ricusarsi di adempire all'ordine, che si emana dal Tribunale di consegnare cioè al Pubblico Depositario li Oggetti presso lui gravati, o il retratto de' medesimi, quando non può in esso negarsi la qualità di Sequestrario.

SOMMARIO

1. 2. *Non può negarsi la qualità di Sequestrario in quello, nelle di cui mani sono stati fatti i sequestri.*

3. 4. 5. *Il Sequestrario non può dispensarsi di consegnare gli Oggetti sequestrati al pubblico Depositario quando il Tribunale lo ha ordinato.*

STORIA DELLA CAUSA

Il sig. Filippo Orsini dopo avere sequestrato presso Stefano Squilloni tutte le Raccolte per la parte domenicale spettante al sig. Angiolo Coen da farsi nel Podere di Vingone, di proprietà del medesimo signor Coen, lavorato dal suddetto Squilloni a fine di essere pagato di un suo credito, e dopo d'aver fatto confermare con Sentenza il fatto sequestro, intimò il Sequestrario Squilloni a render conto degli Oggetti sequestrati.

Successero quindi delle amichevoli trattative, e siccome i sigg. Finzi, Modena, e Tesi aveano anch' Essi sequestrate tali Raccolte, fù convenuto dai respettivi Procuratori dei Creditori sequestranti, che lo Squilloni con presenza, e consenso di Gaetano Pucci vendesse privatamente le Raccolte sequestrate, e ne ritenesse il ricavato netto, come sequestrario, e per rappresentarlo in luogo degli Oggetti sequestrati, per pagarlo in ordine a un Decreto da proferirsi come di ragione dal Magistrato Supremo, qualora le Parti non convenissero fra loro sul modo della distribuzione del prezzo.

Non si conciliarono le Parti, ed avendo già Gaetano Pucci, per comodo della vendita commessa allo Squilloni, determinato il prezzo delle Raccolte sequestrate in Lire 1024. 3. 4., il sig. Orsini intimò Squilloni ad aver reso conto del sequestro, e per conseguenza ad aver consegnati al pubblico Depositario le Raccolte cc. o in luogo di esse il loro prezzo.

Si oppose lo Squilloni sostenendo che non dovea depositare nè gli Oggetti sequestrati, nè il prezzo da essi ricavato, perchè i Procuratori dei Sequestranti aveano convenuto che Egli ritenesse nelle mani il prezzo ricavato per pagarlo in ordine a un Decreto da proferirsi.

Il Magistrato Supremo, malgrado questa opposizione, con Sentenza dei 30. Maggio 1823. confermò la fatta Intimazione.

Appellò Squilloni avanti la Regia Ruota di Firenze, la quale con Sentenza del dì 3. Luglio 1823. revocò quella del Magistrato Supremo, e dichiarò competere all'Appellante Squilloni la facoltà di ritenere il prezzo delle Raccolte fino all'esito del Giudizio di distribuzione del prezzo delle medesime.

Da questa Sentenza Ruotale appellò il sig. Orsini al Supremo Consiglio, avanti il quale portata la Causa venne emanata la seguente Decisione.

MOTIVI

Attesochè non poteva negarsi in origine la qualità di Sequestrario nella persona di Stefano Squilloni, come quello, nelle di cui mani erano stati fatti i sequestri da varj Creditori del sig. Angiolo di Leon Coen. 1

Attesochè questa qualità non gli fù tolta coll'Atto dei 13. Marzo 1823., mentre in questo si legge esser volontà delle Parti „ che il ricavato „ netto di detti Oggetti sequestrati si ritenga nelle mani di detto Squilloni „ come Sequestrario. 2

Attesochè in detto carattere lo Squilloni non poteva impugnare di consegnare le robe in sue mani sequestrate, o il loro valore al pubblico Depositario, come aveva deciso il Magistrato Supremo. 3

Attesochè da questa consegna lo poteva scusare la circostanza di essere stato nel sopraenunciato concordato, che il ritratto delle robe sequestrate dovesse pagarsi dietro Decreto, quasi che il detto Squilloni dovesse ritenere le dette robe sequestrate, o loro valore fino alla distribuzione del prezzo; Poichè prima del pagamento vi è l'altra espressione „ *per rappresentarlo in luogo degli oggetti predetti* „ onde essendo lo Squilloni come Sequestrario anche per il concordato obbligato a rappresentare il prezzo in luogo degli Oggetti sequestrati non può in alcuna maniera sottrarsi dal fare la detta rappresentanza nelle mani del pubblico Depositario.

4

5

Attesochè a tutto questo non ostano i Motivi della Sentenza Ruotale, giacchè quando la Ruota ammette che lo Squilloni doveva rappresentare gli Oggetti, come nel primo Motivo, non poteva ai Creditori, e precisamente al sig. Orsini contrastare il diritto di domandare la detta rappresentazione.

Attesochè non era valutabile la circostanza di avere il detto Squilloni allegati alcuni crediti per ritenere la rata sequestrata, giacchè subito che questa non aveva dispensato lo Squilloni dal conservare la qualità di Sequestrario unita all' obbligo di rappresentare gli Oggetti, non poteva neppure far sì che il medesimo non fosse obbligato alla consegna di detti Oggetti al pubblico Depositario, dal quale potrà sempre ottenere il pagamento dei suoi asserti crediti, qualora ne ottenga una favorevole dichiarazione dal Giudice.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Dice bene essere stato appellato per parte del nobile sig. Filippo Orsini con Sentenza della Regia Ruota di Firenze dei 3. *Luglio* 1823. *male essere stato giudicato, e quella perciò doversi revocare; ed in riparazione conferma in tutte le sue parti la precedente Sentenza del Magistrato Supremo di Firenze dei* 30. *Maggio* 1823., *ordina che sia questa eseguita, e condanna l' appellato Stefano Squilloni a favore di detto sig. Orsini nelle spese tanto della passata seconda, che di questa terza Istanza.*

Così deciso dagli Illmi. signori

Cav. Michele Niccolini *Presidente.*

Cav. Vincenzio Sermolli, e Francesco Maria Moriubaldini Relat.

Consiglieri.

DECISIONE XVI.

REGIA RUOTA ARETINA

Aretina Adiudicationis diei 31. Iulii 1823.

IN CAUSA DEL BUONO E GAMURRINI E PESCI E CC. LL.

Proc. Mess. Luigi Goti. Proc. Mess. Angelico Fabbroni. Proc. Mess. Stanislao Fini. Proc. Mess. Tarquinio Grossi.

ARGOMENTO

Restano pregiudicati i diritti di quel Creditore anteriore che, quantunque citato, non è comparso nel Giudizio di aggiudicazione d'un Fondo, sopra del quale l'Aggiudicatario aveva ottenuta l'Immissione; perchè il suo silenzio induce la presunzione legale della sua acquiescenza.

SOMMARIO

1. *Il Creditore, che domanda l'Immissione sopra un Fondo del suo Debitore non è obbligato a citare i Creditori inscritti degli antichi Possessori dello stesso Fondo, ma i soli Creditori del Debitore spropriato.*

2. *Il Creditore, che domanda l'Immissione sopra un Fondo del suo Debitore può supplire alla Citazione de' Creditori incerti coll' affissione degli Editti.*

3. *Dopo l'aggiudicazione del Fondo a quel Creditore sopra del quale ha domandata l'Immissione, tutti gli altri Creditori del comun Debitore, citati e non comparsi, s'intendono legalmente acquiescenti in pregiudizio de' loro diritti.*

STORIA DELLA CAUSA

Il defunto sig. Cav. Niccolò Gamurrini della Rena per gl'Atti del Tribunale di Prima Istanza d'Arezzo come Creditore del Patrimonio del fù sig. Marchese Antonio Brozzi per il grado assegnatoli nella Sentenza di graduatoria del 28. Luglio 1801. e successiva de' 30. Gennaio 1823. che fissò la di lui Ipoteca fino dal 17. Aprile 1772. procedè nel 18. Febbraio 1818. a domandare l'Immissione sopra una Casa posta in Arezzo la quale i Fratelli Del Buono acquistata avevano dal Patrimonio dello stesso Conte Antonio Brozzi per Contratto rog. Ser Pietro Fini il dì 14. Aprile 1786., e che credè affetta con Ipoteca alla sodisfazione del suo credito; precedentemente all'introduzione del Giudizio di spoglio contro gli Eredi del fù Angiolo Antonio Del Buono primitivo Acquirente, il sig. Cesare Goti come Creditore particolare di Tommaso Del Buono aveva istallato un Giudizio d'Immissione sopra la Casa stessa, quale aveva condotto fino all'Incanto esclusivo dopo la seconda stima.

La comparsa del sig. Gamurrini aveva motivata la questione se a

evizione detetta dovesse il Creditore espropriante estendere la Procedura anche alla notificazione dei Creditori iscritti contro il Patrimonio Brozzi, dal quale deriva questo Stabile: due conformi Sentenze una proferita dal Tribunale di Prima Istanza di Arezzo sotto dì 12. Marzo 1819., e l'altra proferita dalla Regia Ruota nel dì 8. Giugno dello stesso Anno fissarono la massima, che per la consumazione di questa Procedura non era luogo a obbligare il Creditore espropriante ad altra Citazione che a quella dei Creditori del Debitore espropriato, e che la Citazione stessa ai Creditori dell' Autore s' intendeva supplita dall' affissione degli Editti, e dalla inserzione nel Giornale; e perciò potè il Creditore Cesare Goti continuare nello stato, e termini nel quale trovavasi quella Procedura, e fare eseguire l' Incanto sulla seconda stima, senza che avesse luogo la formalità dell' espressa Citazione ai Creditori dell'Autore del fù Angiolo Antonio Del Buono: Tommaso Del Buono, il quale supponeva, che la sua Moglie potesse avervi interesse aveva dedotto a notizia del sig. Gamurrini con Atto del dì 13. Agosto 1819. l' esistenza di questa Procedura, gli Atti che avevano avuto luogo, in ultimo la destinazione degl' Incanti per la vendita dello Stabile medesimo, il sig. Gamurrini dopo questa intimazione, seguitò nel suo silenzio, ed eseguiti gl' Incanti con tutti gli sbassi, sulle istanze della Caterin'Angiola Del Buono, Moglie dell' appellato Tommaso, fù decretata l' aggiudicazione per le di lei Doti, e Corredo; perfezionata la medesima, il sig. Gamurrini dopo trascorsi varj mesi credè di potere riassumere la continuazione della richiesta Immissione, e si accinse a provocare la conveniente dichiarazione, e fù per questo che i sigg. Del Buono con Scrittura del 10. Maggio 1820., narrando la storia dei fatti domandarono, che venisse dichiarato a loro sgravio, e dei Terzi chiamati in rilevazione non esser più luogo attesa la consumata Procedura a discutere sulla Immissione richiesta dal sig. Gamurrini, perchè per gli effetti della seguita aggiudicazione compensativa dopo la seconda stima, doveva egli riguardarsi come decaduto da ogni privilegio, ed ipoteca, quando ancora fosse sussistita; questa Domanda fù contrastata dal sig. Gamurrini, il quale pretese che non ostasse ai suoi diritti la decretata aggiudicazione, perchè non era stato giammai legalmente intimato, e perchè non erasi ancora contestato il diritto reale, ma soltanto erasi contestato sulla esigibilità del credito, e perchè la Casa in questione conteneva anche gli Attrezzi destinati al lavorio del Mangano dei quali erano sempre Debitori i Del Buono, e che potevano esser sempre perseguitati dal medesimo non ostante le cose avvenute.

Su questo stato di cose sotto dì 19. Giugno 1820. venne proferita la Sentenza dal Tribunale di Prima Istanza, mediante la quale fù dichiarato nello stato, e termini della cosa non essere proseguibile il Giudizio d' Immissione introdotto dal sig. Gamurrini, quale venne condannato nelle spese dall' ultima chiamata all' udienza fino alla Decisione.

Defunto il sig. Cav. Niccolò Gamurrini fù questa Causa riproposta

mediante appello avanti la R. Ruota dal Procuratore destinato a rappresentare il Patrimonio in concorso Gamurrini, e quindi avanti la medesima dedotte furono diverse ragioni, le quali prese in esame da' savissimi Giudici procederono i medesimi alla seguente Decisione.

MOTIVI

Considerando, che con due Sentenze conformi fù dichiarato, che il Creditore Goti nel domandare l'immissione sopra la Casa controversa, non era tenuto, coerentemente all'Art. 917. del Regolamento di Procedura, ad estendere la Citazione ai Creditori inscritti delli antichi Possessori della Casa medesima, sebbene fosse scoperta la di lei evizione provocata dal sig. Cav. Gamurrini, ma doveva esso Goti limitarsi alla sola Citazione dei Creditori del Debitore espropriato, e suo Autore immediato, potendo supplire agli altri Creditori inscritti, l'affissione degli Editti, e l'inserzione della vendita nel Giornale, dal che potevano essi desumere la scienza della incoata Procedura. 1 2

Considerando, che non ostante tali uniformi Sentenze il detto signor Cav. Gamurrini fù ad ogni abbondante cautela notiziato con Scrittura del 13. Agosto 1819. degli Atti, che concernevano la Procedura di vendita coatta della Casa controversa, onde non potesse allegarne ignoranza, e far potesse quei passi, che avesse creduto di suo interesse.

Considerando, che nel silenzio del sig. Gamurrini la Casa in disputa dopo la consumazione degl' Atti occorrenti prescritti dal Regolamento di Procedura, fù definitivamente aggiudicata alla Caterin'Angiola Del Buono in compensazione dei di lei crediti dotali, con Sentenza del 6. Settembre 1819.

Considerando, che dopo tutto questo non era più in tempo il detto sig. Gamurrini di riassumere la già domandata immissione sopra la detta Casa, mentre ad onta degli avvisi già ricevuti concernenti la vendita coatta della medesima, non essendo stato sollecito a far valere nel debito tempo quei diritti, che sopra di essa Casa potevano competerseli, debbe il sig. Gamurrini intendersi legalmente acquiescente, e consensiente a quanto fù giudicialmente dichiarato in pregiudizio ancora dei suoi diritti medesimi coerentemente al disposto dell'Art. 893. del citato Regolamento di Procedura. 3

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Dice male appellato, e ben giudicato con la Sentenza del Tribunale di Prima Istanza d' Arezzo del 19. *Giugno* 1820. *conferma perciò la medesima in quelle parti di cui è appello, e condanna gli Appellanti nelle spese giudiciali, e stragiudiciali anche del presente Giudizio, le quali dichiara prelevabili con privilegio del prezzo dei Beni concernenti il Patrimonio in concorso del ridetto sig. Cav. Niccolò Gamurrini defunto.*

Così deciso dagl'Illmi. Signori

Bucci Mattei *Commissario Regio.*
Serafino Rossi *Primo Auditore di Ruota,* e Benedetto Cercignani

DECISIONE XVII.

REGIA RUOTA DI FIRENZE

Pistoriensis Immissionis diei 6. Martii 1823.

In Causa Nesti e Baccellini

Proc. Mess. Rocco Del Piatta — Proc. Mess. Pietro Gaeta

Argomento

Il Credito sanzionato da una Sentenza diviene liquidissimo, e il Debitore all'oggetto di esimersi da quelle esecuzioni, alle quali è ricorso il Creditore per conseguire col mezzo delle medesime, più sollecito il pagamento, non può contrapporre dei Crediti incerti tanto in genere, quanto in specie.

Sommario

1. 2. *Il Creditore, che inutilmente ha tentato un mezzo d'esecuzione può ricorrere ad altro mezzo, che glie lo procuri più sicuro, e può domandare l' Immissione in salviano.*

3. 5. *Il Credito sanzionato da una Sentenza è liquidissimo, ed ineccezionabile colla contropposizione di Crediti incerti.*

4. *L'Amministratore non può dire di esser Creditore dell'Amministrato, se prima non rende conto dell'Amministrazione.*

6. *L'Amministratore può dirsi Creditore dell'Amministrato, quando il suo Credito dipende da una Causa diversa da quella dell'Amministrazione.*

Motivi

Atteso che non ostante gli sforzi adoprati per parte dei Succumbenti Baccellini in questo Giudizio di seconda Istanza all'effetto di dimostrare la torbidità, e illiquidità del Credito domandato per parte dell'Attore già canonizzato con precedente Sentenza, mediante una da essi supposta compensazione, non hanno essi potuto dedurre eccezione veruna che potesse ravvisarsi capace di elidere con sufficiente chiarezza, e con quella celerità che all'uopo sarebbe stata necessaria in questo Giudizio esecutivo l'azione promossa per parte dell'Attore suddetto, così che per la giusta risoluzione della Causa rimangono sempre ferme, e nel loro intiero vigore le massime stabilite dai Giudici della passata Istanza nei loro Motivi che dalla Ruota vengono pienamente adottati.

Delib. e Delib. Dice male appellato per parte di Carlo, ed altri Baccellini dalla Sentenza proferita dal Tribunale Collegiale di Pistoja sotto dì 7. Giugno 1822. ad essi contraria, e favorevole al sig.

Luigi Nesti, conferma la medesima in tutte le sue parti, e condanna gli Appellanti nelle spese ancora del presente Giudizio.

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Francesco Maria Moriubaldini *Presidente.*

Gio. Batista Brocchi, e Luigi Matani Relat. *Auditori.*

Seguono i Motivi della Sentenza del 7. Giugno 1822. proferita dal Tribunale Collegiale di Pistoja a relazione dell' Illmo. sig. Lami, adottati come sopra.

Attesochè il credito per cui l'Attore Nesti domanda l'Immissione in possesso sul Fondo appartenente in util dominio ai convenuti Baccellini resulta dalla Sentenza proferita da questo Tribunale nel 19. *Giugno* 1821., *con cui fù confermato un sequestro a danno dei Debitori praticato sulle Raccolte del detto Fondo dal Creditore Luigi Nesti.*

Attesochè niun favorevole resultato è derivato a vantaggio del Sequestrante dal fatto sequestro nel corso della prima annata, stante che i prodotti del Fondo sul quale l'esecuzione era caduta sono stati tutti erogati nel pagamento del Canone dovuto al Padrone diretto, ed in altre spese necessarie come dalla dimostrazione del Sequestrario Bruni da esso firmata, e contro cui niuna eccezione è stata dai Baccellini ivi dedotta, cosichè il Credito del Nesti non ha potuto ottenere veruna diminuzione, come era sperabile in forza dell' effettuato sequestro.

Attesochè non è controverso in ragione, che un Creditore che non trova in un mezzo d' esecuzione da lui tentata lo sperato pagamento, può ricorrere ad altro mezzo che glielo procuri più sicuro, o meno tardivo, onde è che il Nesti ha ben potuto domandare l' Immissione in salviano per ottenere quella sodisfazione del suo credito, che il Sequestro non è stato abile a procurargli. Ottimamente Salgad. Labyr. Cred. Par. 1. Cap. 17. N. 18. 1 2

Attesochè non poteva dai Baccellini trattenersi l'esazione del credito del Nesti ormai sanzionato da una Sentenza, e perciò liquidissimo, ed ineccezionabile colla contrapposizione di varj loro Crediti incerti sì in genere, che in specie dependenti da una Soccida fra Essi, ed il Nesti negli scorsi tempi vegliata, e di cui quest' ultimo era Amministratore; e coll' appoggio della regola, che niuno Amministratore può dirsi Creditore dell' Amministrato, se prima non prende a render conto delle cose operate, e delle somme esatte in quella sua qualità; poichè è indubitato, che dei crediti incerti, ed illiquidi per una parte non vagliano a fare ostacolo all' altra di procurare la sodisfazione dei propri liquidissimi, e chiari, e non suscettibili di eccezione. E poichè la regola, che niun Amministratore può vantarsi Creditore dell' Amministrato senza un previo rendimento di Conti dell' Ammini- 3 4 5

strazione milita solamente quando il Credito reclamato ha una dipendenza, ed una connessione colla tenuta gestione; non quando (come nel caso concreto) esso deriva la propria origine da tutte altre dependenze, nel qual caso può benissimo l'Amministratore reclamare, ed esigere il proprio credito, salvo in esso il dovere, e nell' amministrato il diritto di astringerlo con i modi di ragione all'opportuno 6 *Rendimento di Conti, ed alla restituzione dei reliquati, conforme stabilisce la* Rot. Rom. in Recent. Par. 19. T. 1. Decis. 367. N. 16., e la Rot. Fiorent. nel Giornal. Prat. Legal. Tomo 1. Dec. 8. N. 28.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Dice doversi concedere, conforme concede a Luigi Nesti l'Immissione in Salviano sopra i Beni condotti a livello dal fù Andrea Baccellini Autore dei convenuti Carlo, ed altri Baccellini dal già sig. Sebastiano Pagnozzi, e latamente descritti, e confinati nella principal Domanda, e fede d'Estimo in Atti prodotta, acciò con i frutti dei medesimi, o in altra forma possa restar sodisfatto del di lui credito di Scudi 650. *salvo, frutti, e spese, resultante da diverse ricevute di pagamento di Canone canonizzate colla Sentenza di questo Tribunale de'* 19. *Giugno* 1821. *in stato di legittima esecuzione. Condanna i nominati Baccellini solidalmente nelle spese di questo Giudizio.*

DECISIONE XVIII.

REGIA RUOTA DI SIENA

Senen. seu Asinalunghen. Praetensae Desertionis Appellationis diei 23. *Settembris* 1823.

In Causa Morfini e Testi

Proc. Mess. Bernardino Bandini — Proc. Mess. Antonio Pini

Argomento

L'elezione de' Periti nelle Cause di verificazione di carattere, quando è fatta dalle Parti, sanzionata dal Giudice senza incontrare la menoma opposizione, può quella delle Parti il di cui Perito ha rinunziato surrogarne uno nuovo.

L'Appellante non incorre ne' pregiudizj della deserzione dell'appello, per l'omissione della produzione di quelli Atti, che sono indicati nelle Copie prodotte, come attenenti ai Giudizj, e Dichiarazioni anteriori.

Sommario

1. *Per evitare la deserzione dell'appello non è necessaria la produzione di tutti quelli Atti, che sono enunciati nelle copie prodotte.*

2. *Nella recognizione del carattere il Tribunale procede alla nomina di tre Periti Calligrafi, salva alle Parti la facoltà di surrogarne altri.*

3. *Il sistema generale in materia di Perizie è quello di eleggere ciascuna delle Parti il proprio Perito, e rilasciare l'elezione del Terzo al Tribunale.*

4. 5. 9. *Quando l'elezione de' Periti per la recognizione del carattere non è fatta secondo l'Art. 406. del Regolamento di Procedura, ma secondo il sistema comune in materia di Perizie, e sanzionata dal Giudice si considera stabilita col mutuo consenso delle Parti, allorchè le medesime non hanno reclamato.*

6. 7. 8. *Nelle Cause riguardanti i Minori l'elezione del terzo Perito appartiene solamente al Giudice.*

Storia della Causa

La sig. Flora Fazzuoli Vedova Testi, come Madre, e Tutrice della sig. Carlotta Testi, nella Causa pendente tra Essa, ed il sig. Francesco Morfini nel Tribunale di Asinalunga impugnò che una ricevuta prodotta dal sig. Morfini fosse firmata dal sig. Luigi Testi suo defunto Marito: Per la verificazione del carattere furono eletti in Periti il sig. Mario Bonazia nominato per parte della Testi, il Sacerdote sig. Vincenzo Sforazzini, nominato dal sig. Morfini, ed il sig. Filippo Poltri per terzo Perito eletto dal Tribunale. Il Sacerdote sig. Sforazzini rinunziò all'ingiuntagli commissione, ed il sig. Morfini richiese, che in vece del medesimo fosse eletto il sig. Gio. Gigli, ma il sig. Vicario Regio d'Asinalunga, non curata questa nomina con Decreto del 6. Giugno 1823. elesse in di lui vece il signor Bernardino Liccioli. Da questo Decreto appellò il sig. Morfini pretendendo, che trattandosi di surrogare un Perito all'altro da Esso nominato, non potesse il Giudice prescegliere uno diverso ex officio, ed avendo la Vedova Testi per parte sua domandato, o che fosse confermato il detto Decreto, o che il detto appello fosse dichiarato deserto, per non avere l'Appellante riprodotti in Copia tutti gli Atti della Causa. La Ruota di Siena esaminata la Causa proferì la seguente Decisione.

Motivi

Attesochè per parte dell'appellata signora Flora Fazzuoli Vedova Testi ne' MM. e NN. non sieno stati indicati gli Atti dei quali si asserivano mancanti le copie autentiche del Giudizio incidentale di prima Istanza prodotti dall'appellante sig. Francesco Maria Morfini colla sua Scrittura di esposizione di gravami del dì 7. Agosto p. p.

Attesochè le copie prodotte con detta Scrittura contengono tutti gli Atti enunciati nel Decreto incidentale proferito dal sig. Vicario Regio di Asinalunga nel dì 6. Giugno ultimo, ed espressamente indicati dal Giu-

dice medesimo nei *Visis* di detto Decreto, nè per evitare la deserzione
1 siano le parti tenute a produrre tutti gli altri che nelle copie prodotte sieno enunciati come attenenti a giudizj, e dichiarazioni anteriori.

Attesoche nella questione attuale allorquando si è trattato di riconoscere il carattere del defunto Luigi Testi le Parti litiganti, invece di uniformarsi al disposto dell'*Art.* 406. del Regolamento di Procedura prescrivente che in materia di recognizione di carattere il Tribunale proceda
2 alla nomina di tre Periti Calligrafi salva la facoltà alle Parti di surrogare altri, hanno praticato l'altro sistema generalmente prescritto in materia di Perizie, quello cioè di eleggere ciascuna di esse il proprio Perito, ed
3 hanno rilasciata al Tribunale l'elezione del terzo.

Attesochè questo sistema è stato tenuto dall'istesso Giudice della prima Istanza, non solo quando ha sanzionata la nomina dei Periti parziari col suo Decreto del dì 8. Febbrajo 1822., quant'anche allorchè ha approvata la surroga del Sacerdote sig. Vincenzo Sforazzini fattane al primo Perito parziale eletto dal sig. Morfini nella persona del signor Giuseppe
4 Passalacqua renunziante di che nell'altro Decreto del dì 10. Maggio seguente.

Attesochè da questi Decreti non sia interposto appello da alcuna delle parti per cui può stabilirsi che il loro reciproco consenso abbia fis-
5 sato irretrattabilmente questo sistema ora mai adottato anche dall' istesso Giudice della Causa vertente fra le parti medesime.

Attesochè in questo stato non sia da deviarsi da ciò, che si è fin quì praticato per non incorrere nell'assurdo, che il Tribunale medesimo si ponga in contradizione con se stesso togliendo ad una delle parti quel dritto alla nomina del suo Perito, che ha già riconosciuto con gli enunciati Decreti non appellati.

Attesochè se s'impedisce al sig. Morfini di surrogare altro Perito al renunziante sig. Sforazzini ne deriverebbe l'inconveniente che egli non averebbe più un Perito per la sua parte mentre per l'altra starebbe sempre fermo quello da essa nominato nella persona del sig. Mario Buonazia; oltre di che non variandosi il terzo Perito già nominato dal Tribunale nella persona del sig. Filippo Poltri, per la sola sig. Testi si sarebbe esercitato il diritto dell'elezione del suo Perito parziale, e gli altri due sarebbero nominati ex officio.

Attesochè col sistema tenuto è anche sodisfatto al disposto dell'*Art.* 277. relativo al caso in cui fra le parti litiganti vi sia una persona privilegiata come è appunto la minore Carlotta Testi, rappresentata dalla signora Flora Fazzuoli di lei Madre, ognora che non si varia il terzo
6 Perito nominato dal Tribunale la di cui sola elezione dipende intieramente dal Giudice a forma del detto *Articolo*.

Attesochè prescindendo da tali riflessi è anche da rimarcarsi che nel concorso in causa di un Minore, potendo essere dubbio se debba prevalere quanto al sistema della nomina dei Periti l'*Art.* 406. trattante del-

le Perizie di Callifrafia per qualunque persona indistintamente che vi abbia interesse, o il detto *Art.* 277. che regola il relativo andamento da tenersi in tutte quelle, nelle quali abbiano parte persone privilegiate, non sia alieno dalle facoltà del Giudice di attenersi a quel partito che più sia diretto, e adattato a provvedere all' interesse del Sottoposto. 7

Attesochè il sistema tracciato dal detto *Art.* 277. sembri nel concreto del caso il più adequato, e consentaneo allo scopo accennato tutte le volte che non lascia alla facoltà delle parti di destinarsi da loro stesse l' intiero numero necessario dei Periti, ma, facoltandole a scegliere entrambe un Perito parziario, esige che il terzo venga eletto dal Tribunale alla cui sorveglianza è il Sottoposto affidato. 8

Attesochè non sia stato interposto appello dai Decreti con i quali furono nominati in Periti i sigg. Mario Buonazia, e Filippo Poltri, e d'altronde non siano stati dedotti nè giustificati plausibili motivi per la variazione dei medesimi. 9

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Previa la rejezione dell' Istanza di dichiarazione di deserzione d' appello contenuta nella Scrittura dell' appellata sig. Flora Fazzuoli Vedova Testi nei MM. e NN. del dì 24. Agosto p. p., dichiara essere costato, e costare delle giuste cause d' appello interposto sotto dì 23. Giugno p. p. per parte del sig. Francesco Maria Morfini dal Decreto proferito dal sig. Vicario Regio di Asinalunga sotto dì 6. Giugno detto, e proseguito avanti la R. Ruota nel dì 8. Luglio successivo; In riparazione dice essersi dovuta, e doversi accettare la surroga fatta dal detto sig. Morfini con sua Scrittura del dì 4. Giugno detto del Perito sig. Gio. Pigli in luogo dell' altro Perito renunziante sig. Vincenzio Sforazzini per gli effetti di che in detto Decreto, ed essersi dovuta, e doversi avere per non avvenuta l' elezione del sig. Bernardino Liccioli contenuta nel Decreto medesimo.

Dichiara che il detto sig. Pigli dovrà eseguire la Perizia ordinata col l' altro precedente Decreto del detto Tribunale del dì 8. Febbraio 1822. in unione col sig. Mario Buonazia Perito parziale eletto dalla sig. Testi, e col sig. Filippo Poltri nominato ex officio.

Ed attesa la succumbenza del sig. Appellante riguardo alla pretesa remozione dei Periti suddetti condanna l' appellata signora Flora Fazzuoli ne' MM. e NN. a favore del sig. Appellante suddetto in soli tre quarti delle spese del Giudizio incidentale tanto della passata Istanza che della presente.

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Gherardo Gherardini *Primo Auditore.*

Luigi Toscanelli *Audit. Relat.*, e Gio. Batista Lorenzini *Audit.*

DECISIONE XIX.

REGIA RUOTA DI FIRENZE

Florentina Dationis Bonor. et Refetion. Damnor. diei 3. Iulii 1823.

IN CAUSA FENZI E DA CASTIGLIONE E GELATI E GELATI

Proc. Mess. Cerboncelli — Pr. M. Mascalchi — Pr. M. Branchi — Pr. M. Bonelli.

ARGOMENTO

Quegli, che ha venduti de' Beni Stabili col patto resolutivo, può farne una seconda vendita con altro Compratore per avere effetto al tempo in cui può esercitare il patto, e se il Compratore in adempimento dello stesso patto non ne fa la restituzione è obbligato al risarcimento di tutti i danni che possono derivare dalla sua inosservanza.

SOMMARIO

1. 2. 7. *L'obbligo della refusione de' danni è a carico di colui, che gli ha cagionati.*

3. *L'omissione dell' Iscrizione del patto resolutivo non toglie al Venditore de' Beni con tal patto i suoi diritti, e l'azione a' danni, se il Compratore ha di nuovo venduti gli stessi Beni.*

4. *Colui, che vende col patto resolutivo può convenire una seconda vendita degli stessi Beni con altro Compratore.*

5. *Il Contraente, che non osserva la sua Obbligazione è in dovere di riparare tutti i danni derivanti dalla sua inosservanza.*

6. *E' secondo l'equità l'assegnazione d'un termine al Venditore de' Beni ad averne fatta la consegna, ed al Compratore col patto resolutivo ad averne fatta la restituzione.*

STORIA DELLA CAUSA

Per Contratto del 12. Maggio 1818., rogato Poggio Poggi, la signora Marchesa Maria Catellini da Castiglione vendè al sig. Lorenzo Gelati alcuni suoi Beni estradotali, formanti la Tenuta di Cetinella per il prezzo di scudi 10000.

Nell' atto stesso la Venditrice stipulò a suo favore il patto resolutivo della vendita esercibile nel termine di anni quattro, e mezzo, con obbligo di denunziare al Compratore sei mesi prima della scadenza la volontà di giovarsi del detto patto resolutivo, e con obbligo in questo caso di restituire il prezzo suddetto di scudi 10000., più tutte le spese, l'importare dei miglioramenti, ed il prezzo dei Bovi aratorj.

Nell' intervallo riservato all' esercizio della facoltà di risolvere la vendita suddetta, la signora Da Castiglione trovò un acquirente della Tenuta suddetta nel sig. Emanuelle Fenzi, il quale promise comprare quella Tenuta per il prezzo da determinarsi dai Periti Ingegneri sigg. Bartolommeo

Silvestri, ed Antonio Ademolli, e da pagarsi in mano degli aventi Causa del sig. Lorenzo Gelati precedente Compratore fino alla quantità, e per i titoli, di che nel Contratto rammentato de' 18. Maggio 1818., e per ogni rimanente nelle mani della signora Venditrice.

Ne' 28. Gennaio 1822. i detti Periti fissano il prezzo della Tenuta di Cetinella nella somma di scudi 11109. 2. — Accertata da tale Perizia la signora Da Castiglione della conclusione del nuovo Contratto con il signor Fenzi ne' 29. Gennaio detto significò agli Eredi usufruttuarj, e proprietarj del sig. Lorenzo Gelati, che in esecuzione delle Convenzioni passate con il loro autore li 12. Maggio 1818. Ella intendeva di ricomprare i Beni di Cetinella, eseguendo per parte sua le condizioni aggiunte al patto resolutivo.

Nel 31. Gennaio 1822. i sigg. Gelati dichiararono che espressamente accettavano la dichiarazione fatta dalla medesima sig. Marchesa Da Castiglione.

Il sig. Fenzi ne' 18. Giugno, e 22. Luglio 1822. richiamò giudicialmente ad eseguire in tempo debito il Contratto fra loro combinato, e a dargli il possesso della Tenuta di Cetinella, altrimenti fece istanza dichiararsi essere Egli sciolto da qualunque impegno, per il progettato acquisto, et quateuus dichiararsi il distratto del Contratto di compra, e vendita, e condannarsi la sig. Da Castiglione all'emenda dei danni, ed al pagamento di tutte le spese.

Concordò in genere i reclami portati dal sig. Fenzi la sig. Da Castiglione, ma Ella implorò che con la medesima Sentenza da proferirsi sulle Istanze del sig. Fenzi, e da eseguirsi ordine retrogrado i sigg. Gelati fossero condannati a dare il libero possesso della Tenuta di Cetinella entro un brevissimo termine da assegnarsi loro, con la comminazione che detto termine spirato, e non effettuato il detto trasporto di possesso i sigg. Gelati medesimi venissero condannati in tutte le spese, ed alla refezione di tutti i danni, tanto verso il sig. Fenzi, quanto verso Essa sig. Da Castiglione.

Con Sentenza de' 6. Settembre 1822. il Magistrato Supremo assegnò termine di giorni 15. alla detta sig.ª Marchesa da Castiglione a devenire alla stipulazione del Contratto con il sig. Fenzi, e a dare al medesimo il possesso dei detti Beni. Questo stesso termine fù assegnato ai sigg. Gelati ad esser devenuti al Contratto di retrovendita dei predetti Beni, con obbligo a detta sig. Da Castiglione a restituire ai sigg. Gelati il prezzo suddetto, e non adempito per parte dei sigg. Gelati alla restituzione surriferita li condannò alla refezione di tutti i danni, e spese.

Da questa Sentenza appellarono i Gelati. Portata la Causa all'udienza, dopo la discussione i medesimi Gelati appellarono dalla detta Sentenza contro S. E. il sig. Principe Don Tommaso Corsini sostenendo che dovesse essere questo condannato a rilevare indenni Essi sigg. Gelati da tutte le condanne contro di Essi pronunziate nella Sentenza indicata.

A questo appello si opposero il sig. Principe Corsini, il sig. Fenzi, e la sig. Maria Da Castiglione.

La Ruota esaminate le ragioni delle respettive parti emanò la seguente Decisione.

MOTIVI

Attesochè l'obbligo della refusione dei danni è sempre di regola a carico di colui, il quale mediante il proprio fatto ha posto in essere la prima Causa produttiva dei danni medesimi. *Rota nostra in Pistorien Validitatis Contractus, et refectionis damnorum* 15. *Iulii* 1779. *avanti Fenzi* §. 13.

1

Attesochè non possono in conseguenza di ciò i sigg. Gelati esimirsi dall'obbligazione di rifondere alla sig. Maria Da Castiglione i danni che dalla medesima vengono reclamati, mentre è certo, che la Causa produttiva di Essi si sostanziò nella vendita, che dei Beni comprati da detta signora Marchesa Da Castiglione essi fecero a S. E. il sig. Principe D. Tommaso Corsini.

2

Attesochè invano i sigg. Gelati per dispensarsi dall'obbligo della refusione dei danni a favore della sig. Marchesa Da Castiglione hanno creduto di poter rimproverare l'omissione dell'Iscrizione del patto resolutivo a suo favore stipulato, quasi che a tale omissione deva ascriversi il danno che dalla medesima viene reclamato, poichè l'omissione delle diligenze, e le pregiudiciali conseguenze che da essa derivano non sono mai imputabili a quello che a dette diligenze non è sottoposto, poichè se nel concreto del caso queste diligenze potevano reputarsi necessarie tali addivennero non già per il fatto della sig. Marchesa Da Castiglione, ma per il fatto bensì de' sigg. Gelati consistente nella vendita come sopra fatta al sullodato sig. Principe Don Tommaso Corsini, del qual fatto essi soli devono per i più noti principj unicamente rispondere.

3

Attesochè quel termine che per equità venne dalla Sentenza appellata accordato alla sig. Catellini Da Castiglione per dare il possesso dei Beni di Cetinella al sig. Fenzi, che fù accordato ai sigg. Gelati, per devenire al Contratto di retrovendita dei Beni medesimi verso la detta signora Da Castiglione sembra troppo tenue per potere nel decorso di quello tanto la sig. Da Castiglione, quanto i sigg. Gelati eseguire ciò che è loro stato ingiunto.

Adottando in tutto il resto i Motivi dei primi Giudici.

Delib. e Delib. Dice male appellato per parte dei sigg. Giuliano, ed altri Gelati, e respettivamente ben giudicato dalla Sentenza proferita dal Magistrato Supremo li 6. *Settembre* 1822., *e perciò la Sentenza medesima tanto verso il sig. Fenzi, quanto verso la signora Marchesa Da Castiglione nata Settimanni, conferma in tutte le sue*

parti, ed ordina che sia eseguita, e condanna detti sigg. Gelati nelle spese giudiciali, e stragiudiciali della presente Istanza.

Così giudicato dagl'Illustrissimi Signori

Francesco Maria Moriubaldini *Presidente.*

Gio. Batista Brocchi, e Luigi Matani Relat. *Auditori.*

Seguono i Motivi della Sentenza del R. Magistrato Supremo proferita sotto dì 6. Settembre 1822. come sopra adottati.

Attesochè in forza del patto resolutivo chiaramente stipulato fra la Venditrice sig. Marchesa Maria Catellini Da Castiglione, ed il Compratore sig. Lorenzo Gelati nel pubblico Istrumento de' 12. Maggio 1818., rogato dal Notaro Ser Poggio Poggi, detta signora Da Castiglione poteva consentire conforme consentì con il sig. Emanuelle Fenzi una seconda vendita dei Beni di Cetinella faciente parte dei di lei Beni Estradotali. 4

Attesochè il possesso da darsi al sig. Fenzi in ordine alla seconda Contrattazione, era congruamente subordinato al termine fissato per l'esercizio del patto resolutivo contenuto nell'Istrumento suddetto de' 12. Maggio 1818., quale scadeva al 31. Luglio 1822.

Attesochè i sigg. Gelati aventi Causa dal sig. Lorenzo Gelati non si sono uniformati alle suddette reiterate Istanze della signora Da Castiglione con le quali richiamava a rilasciare il possesso dei Beni di Cetinella al 31. Luglio 1822., ed hanno così posta la signora Da Castiglione istessa nella impossibilità di corrispondere agli impegni contratti verso il sig. Fenzi.

Attesochè i sigg. Gelati istessi sono in dovere di riparare tutti i danni che possono essere la sequela della loro inosservanza all'obbligazione contratta dal loro Autore, tanto più, perchè ne' 31. Gennaio 1822. avevano dichiarato in Atti di essere pronti a dedurla ad effetto. 5

Attesochè sebbene costì dell'inosservanza alle convenzioni fissate della sig. Da Castiglione verso il sig. Fenzi, e dei sigg. Gelati verso la sig. Da Castiglione medesima, tuttavolta per quella equità che in simili casi suol praticarsi dai Tribunali è congruo l'assegnare un termine comune ai sigg. Gelati, ed alla sig. Da Castiglione ad avere effettuata la dazione del possesso dei Beni da retroconsegnarsi, e respettivamente da consegnarsi. 6

Attesochè la sig. Da Castiglione è direttamente tenuta verso il sig. Fenzi delle sequele della di lei inosservanza, giacchè il signor Fenzi non ha causa con altri, ma d'altronde i sigg. Gelati i quali hanno dato causa alla Contrattazione sono tenuti a rilevare pienamente indenne la detta sig. Da Castiglione tanto per i danni che può soffrire in proprio, quanto per quelli che dovea rifare al sig. Fenzi. 7

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Assegna termine di giorni quindici alla detta signora Marchesa Maria Catellini da Castiglione nata Settimanni a devenire alla stipulazione del Contratto di compra, e vendita dei Beni di Cetinella con il sig. Emanuelle Fenzi per il prezzo di scudi 11109. 2. — *e a dare al medesimo il libero, e material possesso dei medesimi, detto termine spirato dichiara risoluto e sciolto qualunque trattato di compra, e vendita passato fra i medesimi, e condanna a favore di esso la detta sig. Catellini da Castiglione alla refezione di tutti i danni occasionati, e la condanna pure in tutte le spese.*

Ed inerendo alle Istanze della detta sig. Marchesa da Castiglione assegna il medesimo termine ai sigg. Francesco, e Giovanni Gelati ad esser devenuti al Contratto di retrovendita dei Beni suddetti per le Cause di che nell'Istrumento del dì 12. *Maggio* 1818. *Dice che le spese tutte che la signora Da Castiglione ha fatto, e farà in proprio, e che dovrà pagare al sig. Fenzi dovranno tutte restare a carico dei medesimi sigg. Gelati secondo la liquidazione, e tassazione da farsene.*

DECISIONE XX.

SUPREMO CONSIGLIO

Aretina Rejectionis Appellationis 18 *Junii* 1823.

In Causa Bubbolini e Vivarelli Fabbri

Proc. Mess. Rocco del Piatta — Proc. Mess. Iacopo Giacomelli

Argomento

La sola Sentenza, colla quale il Tribunale d'Appello decide due distinte Cause è valida in quella parte, nella quale è stato pronunziato sulla Causa agita con regolarità, quantunque esser possa infetta del vizio di nullità nell'altra parte, in quella cioè, nella quale è stata decisa la Causa trattata irregolarmente; perciò una tal Sentenza in quella parte che è valida, deve a tutti gli effetti ritenersi per confermatoria di quella stata proferita da'Giudici della prima Istanza.

Sommario

1. *La Causa è stata dal Creditore introdotta regolarmente quando le citazioni, e notificazioni sono state debitamente trasmesse al debitore, e al di lui Curatore.*

2. *Quando in una sola Sentenza si sono decise due distinte Cause, in tal caso la massima della individuità della Sentenza è soggetta alla limitazione.*

3. La conformità di due Sentenze presenta un'ostacolo invincibile all'ammissione dell'appello.

STORIA DELLA CAUSA

Dietro diversi atti fatti dal sig. Pietro Bubbolini creditore del sottoposto sig. Bernardo Vivarelli per l'oggetto di esser sodisfatto sopra alcuni Beni che da esso si possedevano in comune con altri Vivarelli di lui fratelli, il Tribunale di prima Istanza di Arezzo sotto dì 20 Gennaio 1823. proferì la sua Sentenza colla quale rimase approvata, ed omologata la Perizia fatta dei detti Beni, e fu assegnato a'sigg. Vivarelli il termine di giorni 15 ad esser devenuti alla stipulazione dell'Istrumento.

Da questa Sentenza meramente esecutoriale il solo sig. Bernardo Vivarelli suddetto interpose appello malgrado il dissenso del suo Curatore.

Richiamato il Curatore in seguito dell'Istanza di manifestare i motivi del suo dissenso, li manifestò, ed il Tribunale sotto dì 7 Marzo 1823 con suo Decreto gli dichiarò giustissimi.

Anco da questo Decreto ricorse alla Rota di Arezzo il solo sig. Bernardo Vivarelli.

Portata la Causa all'Udienza la Regia Rota pertanto proferì la sua Sentenza definitiva, colla quale dopo aver considerato pregiudicialmente, che il sig. Vivarelli non poteva stare in Giudizio senza il consenso del suo Curatore, passò ancora a considerare che il di lui rifiuto era ben fondato, attesa la giustizia della Sentenza appellata. E di poi dopo aver rigettati i ricorsi tutti del sig. Bernardo, passò ancora a confermare in quanto fosse occorso i Decreti appellati in ogni loro parte. Finalmente la Rota condannò in proprio il procuratore del sig. Bernardo nelle spese del Giudizio, in quanto che ad un Procuratore non era permesso di formare una Procedura così irregolare, e contro il disposto della Legge.

Da questa Sentenza della Rnota ha interposto appello il sig. Vivarelli al Supremo Consiglio il quale ha emanata la seguente Decisione.

MOTIVI

Attesochè costa in fatto 1. Che la Causa decisa dal sig. Auditore di prima Istanza di Arezzo colla sua Sentenza del dì 20 Gennaio 1823 era stata regolarmente introdotta dal sig. Bubbolini in conseguenza delle citazioni, e notificazioni debitamente trasmesse non tanto al suo debitore sig. Vivarelli, quanto al di lui Curatore. 2. Che il sig. Bubbolini non ebbe parte alcuna negl'atti, che detto sig. Vivarelli introdusse avanti il rammentato sig. Auditore di prima Istanza per astringere il suddetto suo Curatore ad assisterlo nel Giudizio, che malgrado il dissenso del Curatore medesimo aveva già il sig. Vivarelli introdotta contro la citata Sentenza del dì 20 Gennaio 1823. 3. E che finalmente l'istesso sig. Bubbolini non prese parte, ne interesse alcuno nell'appello da detto sig. Vivarelli interposto avanti la Ruota di Arezzo dal Decreto de'7 Marzo 1823, col quale fu dichiarato ragionevole, e giusto il dissenso del Curatore quanto all'appello dalla detta Sentenza de'20 Gennaio 1823 provocata dal sig. Bubbolini.

Attesochè ritenuti questi fatti, e immaginando ancora nella ipotesi sostenuta dal sig. Vivarelli, che il di lui suddetto sig. Curatore non abbia avute giuste ragioni di ricusare, come ha ricusato di assisterlo, l'unica ispezione però che si presentava in questo figurato tema, il più favorevole al sig. Vivarelli, all'esame del Supremo Consiglio, era quella diretta a determinare, se la Sentenza Ruotale appellata dei 18 Marzo 1823 nella parte confermatoria del suddetto Decreto fosse stata giustamente attaccata con l'Eccezione di nullità, che si desumeva in special modo dalla circostanza di avere la Ruota di Arezzo riuniti i due appelli interposti per parte del sig. Vivarelli dalla Sentenza suddetta de'20 Gennaio, e dal successivo suddetto Decreto de'7 Marzo, e dall'avere la stessa Ruota pronunziato definitivamente con una sola Sentenza tanto sull'uno, quanto sull'altro, prima che il secondo appello, quello cioè relativo al Decreto de'7 Marzo, fosse stato avanti di lei proseguito, e così prima che avesse acquistata giurisdizione per pronunziare in rapporto al medesimo.

Attesochè assunto questo esame ha il Supremo Consiglio potuta riconoscere la insussistenza della opposta nullità quanto all'interesse dell'unico appellato in Causa sig. Bubbolini, giacchè la pretesa irregolarità obiettata come sopra dal sig. Vivarelli, quando anche sussistesse di fatto, o fosse rilevante di ragione, avrebbe unicamente investito l'appello interposto dal Decreto de'7 Marzo, in cui nessuno interesse ha preso giammai il sig. Bubbolini e quindi nè giusto, nè equo sarebbe, che si facessero risentire al sig. Bubbolini gli effetti della nullità rimproverata a quella parte della Sentenza Ruotale, che confermando il Decreto de'7 Marzo non la riguarda in modo alcuno, e della quale il Supremo Consiglio non ha luogo di occuparsi nello stato degli atti.

Attesochè distinguendo in questa guisa i rapporti della Sentenza Ruotale benchè unica, non si fa offesa alcuna alle massime generali sulla individuità delle Sentenze, mentre è indubitato che le massime suddette vanno soggette a costante limitazione, ogni volta che con una sola Sentenza siansi decise due distinte Cause, ed ogni volta che l'unica Sentenza del Giudice superiore abbia pronunziato sull'appello interposto da due distinte Sentenze, come si verifica nel concreto, secondo che opportunamente fermano gli allegati, e seguitati dalla Sacra *Rota in Recen. decis.* 340. *N.*17 *pag.* 9. *Tom.* 2.

Attesochè dalla premessa considerazione scende la necessaria conseguenza, che in faccia al sig. Bubbolini esiste nella Sentenza Ruotale appellata la conferma della prima Sentenza de'20 Gennaio 1823, che quella dichiarazione confermatoria non va soggetta ad alcuna eccezione di nullità, e che perciò la esistenza delle due conformi presenta un'ostacolo invincibile all'ammissione dell'appello portato al Supremo Consiglio.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Pronunziando sull'appello interposto per parte del sig. Bernardo Vivarelli Fabbri come in Atti contro la Sentenza

proferita dalla Regia Ruota di Arezzo sotto di 18 *Marzo* 1823, *restrittivamente a quella parte di detta Sentenza favorevole al sig. Pietro Bubbolini, e confermatoria della precedente Sentenza proferita in prima istanza sotto di* 20 *Gennaio* 1823 *dichiara inammissibile, e perciò rigetta l'appello suddetto, e condanna l'appellante nelle spese giudiciali, e stragiudiciali del presente Giudizio.*

Così deciso dagli Illmi. Signori.

Cav. Michele Niccolini *Presidente.*

Cav. Vincenzio Sermolli *Relat.*, e Francesco M. Moriubaldini. *Cons.*

DECISIONE XXI.

REGIA RUOTA DI SIENA

Collen. Praetensae Desertionis Appellationis diei 21 *Martii* 1823.

IN CAUSA PALAZZUOLI E VANZI

Proc. Mess. Bernardino Bandini — Proc. Mess. Gaspero Travaglini

---

ARGOMENTO

La deserzione dell'Appello interposto non può dichiararsi sul fondamento di non essere unitamente a Gravami colle copie del processo della prima Istanza stata prodotta ancora la copia di un' atto, non proprio de'Litiganti, poichè la mancanza del medesimo non opera l'effetto di rendere incompleto il Processo.

SOMMARIO

1. 2. *La mancanza di un Atto non proprio de'Litiganti non rende incomplete le copie del processo di prima Istanza prodotte co'gravami al Tribunale di appello, nè da luogo a dichiarare la diserzione*

3. *Gli atti propri de'Litiganti debbono tutti al Tribuna le di Appello riprodursi a pena della deserzione.*

4. *Nel dubbio si risponde sempre per la non deserzione.*

5. *La deserzione è una pena a carico dell'omittente.*

STORIA DELLA CAUSA

L'appellato Gio. Batista Vanzi domandava, che fosse dichiarata la deserzione dell'appello interposto sotto di 14 Gennaio prossimo passato per parte dell'Appellante dalla Sentenza proferita dal Tribunale di Colle nel dì 18 Dicembre 1822, e proseguito avanti la Ruota nel dì 23 Gennaio detto colla condanna dell'Appellante medesimo nelle spese, perchè le copie autentiche del processo di prima Istanza prodotte colla Scrittura di gravami del dì 18 Febbraio ultimo erano incomplete, mancando in quel-

la copia di una Scrittura giudiciale fatta nel dì 11. Dicembre 1822 per parte dei sigg. Tenente Giuseppe Ricci ardo fratelli Ricciardi, e Antonio Sferra.

L'appellante sig. Dott. Gio. Batista Palazzuoli medico a Colle di Val d'Elsa domandò che fosse rigettata la contraria Istanza colla condanna nelle spese, perchè la questione vertente fra le parti litiganti aggirando si soltanto nell'esaminare, se per parte del Vanzi erano stati prodotti, o no, nel termine prescritto dall'Art. 526 del Regolamento di Procedura le prove, e documenti in appoggio delle inibitorie da lui trasmesse allo stesso sig. Palazzuoli bastava che non mancassero le copie degli atti, che hanno avuto luogo per le stesse parti litiganti relativamente alla detta questione di mero fatto, ne potevano perciò dirsi incomplete per la mancanza della rammentata Scrittura del dì 11 Dicembre 1822 fatta da terze persone, ed estranea alla questione medesima e perchè non era applicabile al caso in esame la Decisione del Supremo Consiglio di Giustizia del dì 19. Agosto 1816. come quella, che prendeva di mira il caso ben diverso della mancanza fra le copie degli Atti di un processo verbale di non conciliazione passato fra le parti litiganti, e così di un Documento direttamente interessante le parti medesime.

La Ruota esaminata la questione decise nel modo, che segue.

MOTIVI

Attesochè la questione agitata tra il sig. Dott. Gio. Batista Palazzuoli e Gio. Batista Vanzi nel Tribunale di Colle, e decisa colla Sentenza del dì 18 Dicembre 1822 si aggirava soltanto nel determinare, se per parte del Vanzi erano state prodotte, o no, nel termine prescritto dall'articolo 526 del Regolamento di Procedura, le prove, e Documenti necessari in appoggio delle inibitorie trasmessead istanza del medesimo al signore Dottore Palazzuoli.

Attesochè comunque il Giudice della prima Istanza abbia nella sua Sentenza presa cognizione dell'atto fatto per parte dei signori Ricciardi, Sferra nel dì 11 Dicembre 1822. egli è indubitato, che quest'atto non ha mai formato parte del Processo compilato infra il sig. appellante, e l'appelato, nè è stato da alcuno di Essi prodotto.

Attesochè trattandosi di un atto non proprio delle parti litiganti non 1 possono per la mancanza del medesimo dirsi incomplete le copie del processo di prima Istanza prodotte con la Scrittura di gravami, ne farsi luogo alla dichiarazione della deserzione comminata dalla Legge a carico di quell'appellante, che ha mancato di fare la produzione di tutto il pro- 2 cesso di prima Istanza.

Attesochè non possa applicarsi al tema della Causa, che verte, la decisione del Consiglio Supremo di Giustizia del dì 19 Agosto 1816 riportata nel Giornale pratico legale *Vol. 2. Decis.* 42. come quella, che investe il caso, in cui le copie proposte erano mancanti d'un atto, o documento direttamente fatto tra le parti litiganti, quale era il processo verbale di

non conciliazione passata fra le medesime nella questione decisa con detta Sentenza, e che in conseguenza forma una parte del processo stesso che rivedevasi. 3

Attesochè in qualunque ipotesi il detto atto dell'11 Dicembre non essendo passato tra i litiganti poteva indurre una plausibile ragione nel signore appellante per crederlo non necessario all'intento, e d'altronde anche nel dubbio della sna necessità, si sarebbe sempre dovuto rispondere, per la non deserzione, come quella che è considerata una pena a carico dell'omittente. 4

Per questi Motivi

Delib. e Delib. rigetta l'Istanza di deserzione d'appello fatta per parte di Gio. Batista Vanzi, e contro il sig. Dottor Gio. Batista Palazzuoli colla Scrittura del dì 3 Marzo corrente, e condanna il Vanzi a favore del detto sig. Dottor Palazzuoli nelle spese.

Così deciso dagl'Illmi. signori

Luigi Toscanelli *Audit. e Relat.*
Giuseppe Rossi e Gio. Batista Lorenzini *Audit.*

DECISIONE XXII.

REGIA RUOTA FIORENTINA

Florentina Pecuniaria diei 6 *Martii* 1823.

In Causa Pistoi e Chellini

Proc. Mess. Francesco Checcacci — Proc. Mess. Lorenzo Salucci

Argomento

Quegli, che cede un credito fruttifero col defalco di un venti per cento, col patto, che il cessionario debba pagare il frutto del prezzo della cessione, con accordargli al pagamento dello stesso prezzo una dilazione quinquennale, non può dirsi, che l'annuo frutto sia stato convenuto in contemplazione di quello, al quale si è obbligato il debitore, se non vien dimostrato concludentemente, che questa contemplazione fu la Causa finale della stabilita convenzione.

Sommario

1. 2. *Colui che accetta la Cessione di un Credito con defalco, e col patto di pagarne il prezzo dentro un tempo determinato, e con l'obbligo di corrispondere il frutto sul prezzo medesimo, non può ritirarsi da questa convenzione, sebbene non abbia ottenuto il pagamento del credito ceduto.*

3. *La Cessione de'crediti sotto l'impero delle Leggi Francesi si risolveva in un Contratto di compra, e Vendita.*

4. 6. *Il cedente di un credito liquido, che accorda al Cessionario a pagarne il prezzo una dilazione quinquennale, è ragionevole, che lo stesso Cessionario si obblighi a pagare l'annuo frutto per quel vantaggio, che risente dalla potestà di disporre del capitale acquistato.*

5. *Il patto, che il Cessionario paghi il frutto del prezzo di un credito acquistato, non può dirsi fatto in contemplazione del frutto a cui si è obbligato il debitore, se non vien provato, che tal contemplazione abbia costituita la causa del patto.*

Storia della Causa

La sig. Petronilla Chellini moglie del sig. Giuseppe Frangini appellò da una Sentenza stata proferita nel 27 Aprile 1822 dal Regio Magistrato Supremo, colla quale venne essa condannata a pagare ai sigg. RR. Sacerdoti Ferdinando, ed Angiolo fratelli Pistoi, nella qualità di eredi del loro genitore Giuseppe Pistoj la somma di scudi 100, ed i frutti su tal somma arretrati da giustificarsi, in ordine al pubblico Contratto dei 16 Luglio 1814, mediante il quale il detto fu sig. Giuseppe Pistoj cedè alla ridetta sig. Frangini il Credito che egli teneva contro il Patrimonio in concorso Riccardi in capitale di lire 3500, e frutti arretrati secondo la liquidazione da farsene, ed i frutti decorrendi fino al giorno della riscossione da detto Patrimonio per il corrispondente valore del credito ceduto diminuito del venti per cento, che la predetta sig. Frangini convenne sborsare nel termine di cinque anni, meno lire 700 che pagò nell'atto del contratto, obbligandosi a corrispondere col frutto del cinque per cento.

Proseguito l'appello avanti la Regia Ruota, ed in appresso dedotti i Gravami che la sig. Chellini appellante credeva di aver risentiti con la suddetta Sentenza, e dipoi dedotte dalle parti le respettive ragioni, la Regia Ruota così decise.

Motivi

Attesochè dal pubblico Istrumento di cessione di credito dei 16 Luglio 1814 rogato sig. Antonio Chelli resulta che il sig. Giuseppe Pistoj cedè alla sig. Petronilla Chellini moglie del sig. Giuseppe Frangini „ ivi „ Il credito che esso sig. Pistoj ha, e tiene contro il Patrimonio in concorso « del fu sig. Marchese Giuseppe Riccardi, e del sig. Vincenzio di lui fi- « glio nel Capitale residuale di franchi 2940 pari a Lire 3500 toscane re- « sultante dalla scritta privata dei 5 Agosto 1790; denunziata con più l' « importare dei frutti arretrati convenuti nella suddetta Scritta alla ragio- « del 4. per cento ed aumentati al cinque, mediante l'obbligazione pre- « stata dal predetto sig Marchese Vincenzio Riccardi in piè dell'istessa « scritta nel dì 8 Agosto 1800, e delle spese ad esso sig. Giuseppe Pistoj « refettibili dal suddetto Patrimonio Riccardi, secondo la liquidazione, « che dei detti frutti, e spese sarà fatta coi Procuratori del suddetto Pa- „ trimonio in concorso Riccardi debitore.

Attesochè dal surriferito tenore del detto Contratto resulta, senza dar

luogo ad altre interpetrazioni, che la Cessione si sostanziò in un Credito in Capitale ascendente a lire 3500 toscane, nei frutti arretrati di questo Credito, e nelle spese, che per questo credito erano refettibili dal Debitore a favore del sig. Pistoj creditore determinabili però questi due crediti mediante una successiva liquidazione.

Attesochè resulta pure dal surriferito Istrumento, che il credito in capitale, come pure quello dei frutti arretrati, e delle spese che sarebbero resultate dalla liquidazione, fu dalla sig. Chellini ne Frangini acquistato alla ragione dell'ottanta per cento.

Attesochè in conto di questo credito, non per anche determinato nella sua totalità essendo sempre necessaria la liquidazione dei frutti arretrati e delle spese al momento del Contratto pagò la sig. Frangini la somma soltanto di scudi cento, e si obbligò di pagare ogni rimanente nel termine di anni 5, decorrendi dal giorno del fatto contratto, e di corrispondere sopra la somma, che oltre il fatto pagamento, fosse da essa dovuta, l'annuo frutto alla ragione del cinque per cento, a condizione però che alla sig. Chellini non fosse impedito di estinguere anche in un più breve termine il suo debito „ „ Primieramente in correspettività del Credito come sopra ceduti, la sig. Petronilla Chellini ne Frangini ec. promette pagarlo in Contanti ec. l'importare del detto capitale, frutti, e spese che resulteranno „ nella liquidazione da farsi come sopra, col defalco del venti per cento „ come appresso, cioè pavoli 388. pari a lire 700 toscane nell'atto presente ec. E ogni restante del precitato Credito in capitale, frutti, e col defalco che sopra promette pagare al medesimo sig. Giuseppe Pistoj nel „ termine di anni cinque decorrendi da questo presente giorno, e di corrisponderli anno per anno col frutto alla ragione del cinque per cento, „ riservandosi per altro la facoltà la detta sig. Petronilla Frangini di eseguirne anticipatamente il detto pagamento. „

Attesochè sarebbe opporsi alla più evidente dimostrazione il sostenere che la sig. Frangini non si obbligasse di corrispondere un frutto annuo alla ragione del cinque per cento sopra tutta quella somma della quale rimase debitrice, oltre la somma di scudi cento pagati nell'atto del Contratto, che fosse resultata dall'importare del Credito di scudi 500 diminuito del dovuto defalco del venti per cento, e più l'importare dei frutti arretrati, e delle spese, che fossero derivati dalla liquidazione da farsene con i Procuratori del patrimonio Riccardi, giacchè erano questi altrettanti fatti che emergevano letterali dal surriferito Contratto, che non era permesso in altra guisa il valutare, mentre a tutte le fattili interpetrazioni che la difesa del proprio interesse avesse potuto imaginare resisteva la naturale importanza delle surriferite espressioni.

Attesochè insufficiente ad escludere questi resultati era il ragionamento a cui in sostanza si riduceva la difesa proposta per parte della sig. Chellini ne Frangini, e che consisteva nel pretendere che le convenzioni di corrispondere il frutto del cinque per cento sopra la somma della cessione della quale potesse rimaner debitrice fosse una convenzione *non per*

se stante, ma famulativa, e dipendente dal conseguimento che per parte del Patrimonio Riccardi avesse riportato la sig. Frangini dei frutti non tanto decorsi, che decorrendi, e dal detto Patrimonio dovuti sul capitale ceduto, talchè non avendo la sig. Frangini per mancanza d'iscrizione trascurata dai sig. Pistoi, potuto conseguire non che i frutti anteriori del capitale ceduto neppure quelli alla cessione posteriori deve riguardarsi non altrimenti tenuta a corrispondere il frutto sopra la somma in capitale della quale va debitrice per essere cessata quella correspettività per la quale si obbligò al pagamento del frutto predetto.

Poichè andavo riflettendo che era certo in fatto, che il capitale richiesto oggi dai sigg. Pistoi era il resto di quella somma alla quale, ritenuto il pattuito defalco, e non ostante i fatti pagamenti si residuava il capitale originario del credito ceduto, non aumentato ne dei frutti decorsi, e decorrendi, ne delle spese.

Or quando era così senza fallo, bisognava convenire, che per credere la sig. Frangini tenuta a corrispondere il frutto sopra questa somma residuale non altro si richiedeva che attendere quella convenzione del Contratto, nella quale promesse che ogni restante del credito in capitale, e frutti col defalco che sopra avrebbe pagato nel termine di cinque anni, e di
1 corrispondere anno per anno col frutto alla ragione del cinque per cento.

La semplicità di questi termini non presenta al certo, che la promessa di corrispondere gli annui frutti, fosse correspettiva al conseguimento per parte della sig. Franginj dei frutti del capitale ceduto, ed anzi trovando che questo patto succede immediatamente alla dilazione di cinque anni accordata al pagamento, a questo benefizio sembra che debba la prestazione dei frutti referirsi, mentre avuto specialmente reflesso alla Legisla-
2 zione che vigeva al tempo del fatto Contratto, la Cessione dei crediti, ed altri diritti incorporati si risolveva in un Contratto di compra, e vendita, ed
3 era di essa disposto al *Cap.* 8. *del tit.* 6. *Lib.* 2. *del Cod. Civil. francese* ove precisamente della vendita si ragiona.

Quindi se un termine quinquennale il venditore sig. Pistoj accordò al pagamento del prezzo del credito venduto, e che pure poteva quanto al capitale conseguire al tempo del Contratto, non esigendo esso alcuna liquidazione, è ben ragionevole il supporre che a somiglianza dei Contratti di compra, e vendita, si obbligasse in questa dilazione la sig. Frangini compratrice a corrispondere un'annuo frutto, subitochè poteva a suo talento
4 disporre del credito acquistato, e risentire tutti i vantaggi della fatta compra

E se una contemplazione nel convenire il frutto, si vuole che da essa si portasse a quello che avrebbe potuto percipere dal Patrimonio Riccardi, non si dimostra con il tenore del Contratto che abbia il conseguimento di questo frutto dal Patrimonio Riccardi, costituito la causa finale della convenzione, come sarebbe carico indispensabile della sig. Frangini il con-
5 cludere *Rot. Florent. in Thesaur. Ombros. decis.* 5. *N.* 26. *tom.* 9. *et dec.* 21. *N.* 24. *tom.* 11., e quindi nel dubbio deve piuttosto considerar-

si come una causa meramente impulsiva *Rot. Florentina in Thesaur Ombros. decis. 5. N. 26. tom. 9.*, e così la deficienza di questa causa impulsiva è capace ad annullare l'obbligazione del pagamento dei frutti espressamente convenuta *Rot. Florentina in Thesaur. Ombros. decis. 4. N. 27. tom. 1., et decis. 33. N. 18. tom. 9.*

Nè giovava il rilevare che i frutti ancora furono ceduti, e così formarono Essi soggetto del Contratto, talchè non essendo stati dalla sig. Frangini conseguiti, non è essa tenuta ad eseguirne il pagamento ai sigg. Pistoi.

Mentre pronta si presenta la replica che il prezzo del quale va debitrice la sig. Frangini, e sul quale viene richiamata a pagare il frutto convenuto, dipende dal Capitale ceduto con il defalco del venti per cento, e non è aumentato dal cumulo dei frutti dei quali fu fatta egualmente la cessione con le condizioni medesime, con le quali ebbe luogo quello del capitale.

Se dunque i frutti ceduti non si sono realizzati a favore della sig. Frangini per non essere stata fatta l'Inscrizione dai sigg. Pistoi, non si è neppure a loro favore realizzato il Credito a carico della sig. Frangini, ma non può da ciò derivare che debba la medesima essere dispensata dal prestare i frutti convenuti sul debito residuale del capitale ceduto effettivamente conseguito, giacchè i frutti richiesti sono pattuiti per la mora al pagamento di questo medesimo debito, e non per quello che sarebbe potuto resultare, quando la cessione dei frutti si fosse realizzata.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Dichiara male essere stato appellato per parte della sig. Petronilla Chellini ne Frangini dalla Sentenza contro di lei, ed a favore dei sigg. Ferdinando, ed Angiolo fratelli Pistoi proferita dal Regio Magistrato Supremo in dì 27 Aprile 1822., e perciò quella conferma in tutte le sue parti, condannando l'istessa sig. Petronilla Chellini nelle spese giudiciali anche del presente Giudizio.

Così deciso dall'Illmo. Signore

Gio. Batista Brocchi *Auditore.*

DECISIONE XXIII.

REGIA RUOTA FIORENTINA

Florentina Competentiae diei 11. Decembris 1823.

IN CAUSA PIACENTI E TEMPESTINI

Proc. Mess. Biagio Paoletti — Proc. Mess. Vittorio Ceccherelli

---

ARGOMENTO

I Biglietti all'Ordine sono Recapiti Mercantili, e la cognizione delle questioni, che insorgono sopra l'esecuzione de' medesimi fra Negozianti, e Negozianti, appartiene privativamente al Tribunale di Commercio.

SOMMARIO

1. 2. *I soli Tribunali di Commercio hanno la privativa Giurisdizione di conoscere le questioni interessanti i Recapiti Mercantili, e segnatamente de' Biglietti all'Ordine.*

3. *Nel Giudizio diretto a stabilire la competenza del Tribunale non sono proponibili le questioni, che riguardono il merito della Causa.*

STORIA DELLA CAUSA

Il sig. Gio. Batista Tempestini nel 28. Febbrajo 1823. trasse, ed accettò all'Ordine S. P. del sig. Emanuelle Fenzi Banchiere un Biglietto Mercantile per Lire 7173. pagabile alla fine d'Agosto 1823.

Questo Biglietto all'Ordine passò in dominio, e possesso del sig. Luigi Piacenti per gira regolare a di lui favore fatta il dì 20. Agosto 1823. dal suddetto sig. Fenzi.

Mancò il Tempestini al pagamento di detto Biglietto all'Ordine in scadenza, ed il sig. Piacenti terzo possessore, protestò il medesimo nelle forme, e quindi per mezzo del Dipartimento Esecutivo del Magistrato Supremo, profittando delle disposizioni contenute nella Notificazione del 23. Novembre 1818. trasmesse il dì 2. Settembre 1823. il Precetto personale al suddetto sig. Tempestini accettante il suddetto Biglietto a pagarne la valuta in Lire 7175.

Si fece opponente il Tempestini, ed il sig. Piacenti credendo soltanto il Tribunale di Commercio competente a conoscere dell'avversaria opposizione, dedusse l'eccezione della incompetenza del detto Magistrato Supremo.

Contestata così la Causa fra le parti sulla competenza o incompetenza del R. Magistrato Supremo, fù da questo sotto dì 19. Settembre 1823. proferita Sentenza, mediante la quale dichiarandosi incompetente a conoscere della opposizione fatta come sopra da Tempestini rinviò le parti al Tribunale competente.

Da questa Sentenza appellò Tempestini, e portata la Causa alla Regia Ruota la medesima confermò la Sentenza appellata, nel modo che segue.

MOTIVI

Attesochè è un fatto non impugnato che nei sigg. Emanuelle Fenzi, e Gio. Batista Tempestini concorre la qualità, e carattere di pubblici Negozianti.

Attesochè è un fatto ugualmente incontrovertibile che il Recapito firmato da detto sig. Tempestini a favore del prenominato sig. Emanuelle Fenzi sotto di 28. Febbraio 1823. che a forma dell' Artic. 188. del Codice di Commercio lo qualificano per un vero, e proprio Biglietto all' Ordine.

Attesochè in ordine alle disposizioni speciali contenute sulla moderna Notificazione del 23. Novembre 1818. viene espressamente attribuita ai Tribunali di Commercio la privativa Giurisdizione di conoscere le questioni interessanti l' esecuzione dei Recapiti Mercantili, e segnatamente dei Biglietti all' Ordine.

Attesochè l' eccezioni opposte per parte del sig. Gio. Batista Tempestini erano precisamente dirette a impedire, o almeno a trattenere l'esecuzione del detto Biglietto all' Ordine del 28. Febbraio 1823., e così paralizzare le conseguenze, e i resultati del Precetto stato successivamente trasmesso, che costituiva il principio dell' attual Giudizio esecutivo, dimodochè a determinare in questo rapporto la competenza del Tribunale di Commercio era chiarissimo, e letterale il disposto della citata Notificazione del 23. Novembre 1818.

Attesochè le questioni sopra le quali il sig. Tempestini richiamava l' attenzione della Ruota comparivano affatto estranee all' attual Giudizio, diretto a stabilire la competenza del Tribunale, mentre esse investivano direttamente il merito della Causa, e non erano perciò in questo medesimo Giudizio utilmente opponibili dovendosi considerare, conforme la Ruota ha di fatto considerate immature, e intempestive.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Dichiara male appellato per parte del sig. Gio. Batista Tempestini dalla Sentenza proferita il 19. Settembre 1823. dal R. Magistrato Supremo favorevole al sig. Luigi Piacenti, e contraria al medesimo sig. Tempestini; Bene giudicato con detta Sentenza, quale conferma in tutte le sue parti, e condanna detto signor Tempestini nelle spese anche del presente Giudizio.

Così deciso dagli Illmi. Signori

Gio. Batista Brocchi *Presidente.*

Luigi Matani Relat., e Verdiano Francioli *Auditori.*

DECISIONE XXIV.

REGIA RUOTA DI SIENA

Montis Politiani Competentiae et Debitae Provisoriae Executionis diei 11. Februarii 1823.

IN CAUSA CARLETTI E PILACCI

Proc. Mess. Ernesto Bossini — Proc. Mess. Adolfo Barbieri

ARGOMENTO

Il Creditore, a cui non è stato impugnato il Documento di Credito dal suo Debitore, ed al quale non è stato dal Giudice di Prima Istanza, accordata l'Esecuzione Provvisoria, senza cauzione, nonostante appello, può utilmente comparire avanti la Regia Ruota, ed alla medesima fare Istanza, che venga ordinata l'Esecuzione, nonostante l'interposizione dell'appello.

SOMMARIO

1. *Quando ne' congrui casi i Tribunali di prima Istanza non hanno rilasciata a favore del Vincitore l'Esecuzione della Sentenza provvisoriamente senza cauzione, non ostante opposizione, o appello, può farsi Istanza che venga ordinata da' Tribunali delle Prime Appellazioni.*

2. *L'Appellato con semplice Citazione pel Procuratore dell'Appellante può fare ordinare l'esecuzione della Sentenza dal Tribunale* ad quem.

3. *L'Appellato, che trovasi in qualche parte aggravato dalla Sentenza appellata, deve appellarsi formalmente, o aderire all'appello del suo Avversario.*

4. *La Procedura, che riguarda la vittoria, o succumbenza della Causa nel merito, è diversa da quella, che concerne la più, o meno spedita Esecuzione.*

5. 6. *Le forme, e il diritto d'appellare si applicano a quello de' Litiganti, che succumbente nel merito ha necessità del rimedio dell'appello, ma non si estendono al Litigante vittorioso.*

7. *Il succumbente, che notifica la Sentenza, che lo condanna eseguisce un Atto al quale non è obbligato, dal quale si argumenta giuridicamente l'accettazione della medesima Sentenza, che la rende inappellabile.*

8. *Quegli a di cui favore viene proferita la Sentenza ha l'obbligo di notificarla al succumbente.*

9. *Quando il Documento da cui risulta l'obbligazione del Debitore non viene dal Debitore stesso impugnato, deve al Creditore accordarsi l'Esecuzione provvisoria non ostante appello, e senza cauzione.*

10. *Per trattenere l' Esecuzione provvisoria non ostante appello si richiede un' opposizione fondata sopra ragioni plausibili.*

Storia della Causa

Per privato Chirografo dei 24. Dicembre 1817. il sig. Pasquale Tonti di Torrita notificò di essere Debitore al sig. Cav. Mariotto Carletti della somma di scudi 713. 1. 16. 5. in sorte residuale per titoli di che in detto Chirografo, e dei frutti su detta somma decorsi a tutto il 23. Dicembre detto in scudi 27. 2. 4. 11. che promesse di pagare entro un tempo determinato.

Il sig. Dott. Damiano Pilacci accedè a detto Chirografo come Fidejussore solidale con le solite renunzie al benefizio dell' escussione, ed a tutti gli altri privilegj, e benefizj a favore dei Mallevadori introdotti.

Con Sentenza proferita dal R. Vicario di Monte Pulciano sotto dì 6. Settembre 1822. alle istanze del Creditore sig. Conte Cav. Carletti fù condannato al pagamento della sorte e frutti sopra enunciati il Fidejussore solidale sig. D. Damiano Pilacci, a di cui favore con la stessa prounnzia fù decretata la rilevazione contro il Debitor principale Pasquale Tonti chiamato a Causa dallo stesso Pilacci, ma qualunque ne fosse la Causa la Sentenza ridetta non fù dichiarata eseguibile non ostante opposizione, o appello, e senza cauzione come il sig. Cav. Mariotto Carletti Attore aveva richiesto ai termini dell' Art. 688. del Regolamento Giudiciario con la sua principal Domanda esibita sotto di 7. Gennaio 1822.

Dalla detta Sentenza opportunamente notificata interposero appello a solo fine, senza dubbio, di acquistar tempo, ambi i sigg. Pilacci, e Tonti, e solo quest' ultimo lo proseguì con Atto dei 14. Novembre 1822. nominando procuratore il sig. Professor Gio. Valenti.

Poteva dubitarsi che avesse luogo contro il sig. Pilacci la deserzione dell' appello, nè dal combinato disposto degli Articoli 251. e 707. del citato Regolamento resultando che attesa la prosecuzione fatta dal sig. Tonti poteva il sig. Pilacci comparire in qualunque stato di causa nel Giudizio di appello fu creduto di procedere all' interesse dell' appellato sig. Carletti col rimedio suggerito dall' Art. 692. di detto Regolamento, e fù perciò intimato lo stesso sig. Pilacci a comparire alla pubblica udienza per sentire ordinare l' esecuzione provvisoria non ostante opposizione, e appello e senza cauzione dell' appellata Sentenza che il Giudice di Montepulciano tralasciò di ordinare comunque dall' Attore, ed oggi appellato sig. Carletti gli fosse richiesta.

Il sig. Dott. Pilacci comparve, e si oppose sul fondamento, che avendo il sig. Carletti notificata la Sentenza liberamente, e senza alcuna riserva si intendesse accettata in tutte le sue parti, e in conseguenza non potesse comparire in Giudizio a ridomandare quella esecuzione che con detta Sentenza non gli era stata accordata, ed inoltre che la Ruota in questo caso era incompetente.

Riassumendo poi l' eccezioni date contro il Chirografo nel Tribunale

di Monte Pulciano con Atto dei 31. Agosto 1822. ha soggiunto che il detto Chirografo non meritava esecuzione contro il suo rappresentato per rimpetto al signor Carletti non rivestiva la qualità di Mallevadore solidale attesa l'eccezione dell'escussione militante a suo favore; ed alla quale sebbene avesse renunziato, pure non era stato avvertito dell'importanza di tal renunzia.

Il Difensore del sig. Carletti insistè per la implorata pronunzia, e per la condanna del sig. Pilacci in tutte le spese, e la Ruota emanò la seguente Decisione.

MOTIVI

Attesochè al Vincitore in prima Istanza a di cui profitto non è stata rilasciata nei congrui casi la domandata esecuzione provvisoria non ostante opposizione, o appello, e senza cauzione sia dall'Art. 692. del Regolamento Giudiciario tracciato il sistema di procedura per farla ordinare dai Tribunali di prime Appellazioni. 1

Attesochè tal sistema si trovi ben diverso, e nulla abbia di comune con quello, che ha prescritto per l'appellabilità, o inappellabilità delle Sentenze di che nel *Titolo* 1. *Par.* 3. *del Regolamento stesso per tot.*

Attesochè questa diversità non solo possa arguirsi dalle separate, e distinte disposizioni fatte senza il minimo richiamo d'una coll'altra, ma pur anche emerga dal vedere che laddove in riguardo all'esecuzione ha con una forma semplice prescritto che l'Appellato può con semplice citazione del Procuratore dell'Appellante farla ordinare dal Tribunale ad quem onde ottenere riparo nei casi congrui alla di lui non esaudita istanza; nella materia degli appelli, e segnatamente all'Art. 708. di detta *Parte* 3. *Titolo* 2. ha voluto che trovandosi l'Appellato aggravato in qualche parte dalla Sentenza appellata dal suo Avversario anzi che citarlo semplicemente avanti il Tribunale superiore deve appellare formalmente, o aderire all'appello del suo Contradittore, ed impugnare il giudicato in quella parte che lo reputi a se gravante, obbligandolo così a instaurare un nuovo formal Giudizio osservando quella tattica che per i Giudizj d'appello è stata ordinata. 2 3

Attesochè passi tutta la più notabile differenza tra le parti di una Sentenza, che riguardino la respettiva vittoria, o succombenza nel merito della Causa, e quelle concernenti la più o meno espedita esecuzione della medesima, onde a ragione sieno dal Regolamento stabilite due Procedure diverse adattate respettivamente a questi due diversi elementi di doglianza del primo Giudicato. 4

Attesochè fissata questa differenza nell'oggetto, e nel sistema di provvedersi dalle parti Litiganti avanti nuovi Giudici, resti ben chiaro che le disposizioni dello stesso Regolamento concernente le forme, ed il diritto di appellare, sono strettamente applicabili a quello tra i Litiganti, che succumbente nel merito, e nell'intrinseco delle dispute ha la necessità per ottenere riparo dalla Sentenza che lo condanna di prevalersi del 5

rimedio dell'appello, ma non possono estendersi al Litigante vittorioso nel merito istesso, cui solo manchi nella Sentenza il mezzo più rapido, ed opportuno per profittare della vittoria, a fronte dell'appello del suo Avversario. 6

Attesochè in conseguenza delle osservazioni premesse, il disposto degli Articoli 701. e 702. relativi alla inappellabilita delle Sentenze comminate al succumbente per la sua tacita accettazione alle medesime, desunta dalla notificazione da esso fattane senza alcuna preservativa sia stato male invocato per parte del sig. Dot. Damiano Pilacci per dedurne che l'essere stato dal sig. Cav. Carletti notificata la Sentenza del Tribunale di Montepulciano da lui riportata contro detto sig. Pilacci senza verun riservo o protesta, riguardo all'esecuzione provvisoria non compresa a suo profitto in detta Sentenza, tutto che da lui domandata aveva soffocato il diritto nel sig. Carletti stesso di richiederla a questa Ruota quasi che accettata l'avesse, quanto alla parte esecutiva, e fosse egli da considerarsi a questo rapporto nella specifica situazione del Succumbente nelle Sentenze, pregiudicata dalle notificazioni libere, e senza riservi.

Attesochè niun fondamento plausibile si scorga di ammettere questa parificazione tra il Vincitore, che non riporta dalla Sentenza l'esecuzione provvisoria, ed il succumbente in quella sul fondo, se si riflette che il secondo, notificando la Sentenza che lo condanna, eseguisce un Atto cui non è di ragione tenuto, e quindi sta bene che la sua notificazione, scevra da proteste contro le di lei dichiarazioni, sia un argomento giuridico di accettazione della medesima, che la rende inappellabile; mentre il Vincitore che è sempre obbligato alla notificazione della Sentenza, se vuole che prenda uno stato contro il succumbente, e siano esperibili i diritti in quella a suo favore canonizzati, e che è talvolta nell'espettativa che il succumbente notificato, vi si acquieti, persuaso della di lei giustizia, e la eseguisca anzi che appellarla, o ne appelli dopo dieci giorni, non può destare la presunzione, che mediante la fattane notificazione non comprensiva di proteste quanto al modo di eseguirla, abbia inteso di accettarla in questa parte pedissequa al merito, e di rinunziare al particolare espediente che gli addita il Regolamento in tal proposito, e che rendesi a lui indispensabile, solo quando il succumbente appelli nel termine dei dieci giorni. 7 8

Attesochè ammesso il diritto nel sig. Carletti a fare istanza avanti la Ruota per l'anzidetta esecuzione provvisoria cadeva l'eccezione proposta dal sig. Pilacci dell'incompetenza della Ruota stessa a conoscere, e pronunziare sull'oggetto di detta Istanza.

Attesochè il sig. Cav. Carletti avesse tutta la ragione di domandare ed ottenere dal primo Giudice la esecuzione provvisoria non ostante appello, e senza cauzione, avuto riguardo al suo documento, il quale non fù impugnato dal sig. Pilacci se non che con una eccezione meschina, e 9

inutile quale sostanziavasi nel contrastare gli effetti della propria obbligazione solidale a favore del sig. Carletti, risultante chiarissimamente dal Documento predetto sull'appoggio di una affettata ignoranza dell'efficacia della renunzia al Benefizio dell'escussione da esso fattane nella sua qualità di Mallevadore, e concepita nelli appresso termini „ ivi „ E per „ maggior cautela e sicurezza del prelodato nobile sig. Conte Cav. Mariotto Carletti per il puntual pagamento delle sopraenunciate somme di „ sorte e frutti all'epoche sopra fissate, il sig. Damiano Pilacci possidente domiciliato in questa Città di Montepulciano, benche sappia non esser tenuto, non ostante volendo, stette, e stà Mallevadore, e come principale principalmente insieme ed in solidum obbligato con detto signor „ Pasquale Tonti, ed a favore di detto sig. Cav. Mariotto Carletti presente, ed accettante, renunziando, siccome renunziò, e renunzia al Benefizio dell'escussione del Principale, benchè domandata farsi a proprie „ spese, ed a tutti gli altri benefizj, e privilegj a favore dei Fidejussori „ introdotti, dell'importanza dei quali benefizj, e renunzia disse, ed asserì „ esserne appieno informato per avervi altre volte renunziato sulla cerziorazione di pubblico Notaro. „

Attesochè non ogni sorte di impugnazione basti per trattenere l'esecuzione provvisoria, non ostante opposizione o appello, ma si richieda una opposizione fondata sopra ragioni fondate, e plausibili.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Previa la rejezione dell'eccezione dell'incompetenza affacciata dal sig. Pilacci con sua Scrittura del 20. Gennaio ultimo scorso, disse, e pronunziò essere stato dal sig. Cav. Mariotto Carletti legalmente, e ragionevolmente presentata a questa R. Ruota la di lui istanza del 3. Gennaio detto per ottenere l'esecuzione provvisoria non ostante appello, e senza cauzione dalla Sentenza del sig. Vicario Regio di Montepulciano del 6. Settembre 1822. non rilasciata dalla Sentenza predetta, tutto che domandata d'avanti il detto Giudice; ordina perciò che la Sentenza stessa sia dal nominato sig. Cav. Carletti contro il ridetto sig. Dott. Pilacci provvisoriamente eseguita nonostante l'appello interposto dal medesimo, e senza cauzione, condannando detto sig. Pilacci nelle spese occorse per ottenere la presente pronunzia.

Così giudicato dagl'Illustrissimi Signori

Gherardo Gherardini *Primo Auditore.*

Luigi Toscanelli *Audit. e Relat.*, e Gio. Batista Lorenzini *Audit.*

DECISIONE XXV.

R. RUOTA DI SIENA

Senen. seu Ascianen. Nullitatis Sententiae 12 Aprilis 1823.

In Causa Ciacci e Danti e LL. CC.

Proc. Mess. Nicolò Vegni — Proc. Mess. Celso Marzucchi

Argomento

La Sentenza inappellabile opera la cessazione di ogni rappresentanza legale nel Procuratore del Succumbente, il quale se per il ritrovamento di Documenti non stati prodotti è ammesso di nuovo a Causa, è in obbligo a pena di nullità di notificare la sua Domanda alla persona propria dell'Avversario, e non al di lui Procuratore, ed è egualmente in obbligo di citare lo stesso Avversario per giorno certo a sentire pronunziare il Decreto di Ammissione.

Sommario

1. *Quando è proferita la Sentenza inappellabile nel Procuratore cessa la rappresentanza legale del Litigante.*

2. *Il Litigante, che può essere di nuovo ammesso a Causa sopra Documenti mai dedotti deve notificare la sua Domanda all'Avversario, e non al di lui Procuratore.*

3. *E' nullo il Decreto, che ammette il Litigante a nuovo esame se non è preceduto dalla Citazione a sentir pronunziare.*

Storia della Causa

Con Sentenza del 30. Marzo 1822. proferita dal Tribunale di Asciano furono condannate Annunziata Danti, Assunta Pellegrini, Metilde Vedova Corti, e Felice Rubbioli a pagare al sig. Alessandro Ciacci la somma di Lire trenta nella pretesa qualità di Eredi della fù Maria Vedova Danti, qualità, che esse impugnarono, ma che fù per la parte contraria sostenuta con una confessione giudiciale, che appariva emessa dalle dette Donne, benchè in realtà non l'avessero mai fatta, ed anzi contro la medesima si protestarono.

Nel primo Giugno dello stesso Anno vennero le Appellate in cognizione di un Atto esibito negli Atti di quel Tribunale sotto il dì 3. Gennaio di quell'Anno, col quale il Ciacci domandava il pagamento delle dette Lire trenta contro un tale Pianigiani nella qualità di Erede della fù Maria Danti; per lo che le dette Donne domandarono a quel Tribunale di Asciano, che fosse dichiarato che il nuovo documento era tale, che le rendeva meritevoli di essere ammesse a nuovo esame della causa; e notificarono questa loro domanda al sig. Gio. Batista Galassi Procuratore del Ciacci.

Il Decreto del dì 11. Giugno 1822. abbracciò la domanda delle Appellate, e condannò il Ciacci nelle spese. Fece opposizione il Ciacci a questo Decreto dicendo, che era nullo, in quanto che non gli era stata notificata la domanda del primo Giugno, ma era stata invece notificata al Procuratore sig. Galassi, che essendo questo un Giudizio nuovo alla parte, e non al Procuratore doveva notificarsi la Domanda a forma dell'Art. 41. e 788. del Regolamento. Le Donne Danti, e CC. di Lite fecero istanza per la conferma del Decreto, perchè a forma dell'Art. 789. le Cause, nelle quali si domanda essere ammessi a provare sopra nuovi Documenti, si portano all'udienza colla procedura, e metodo delle Cause incidentali; e perchè non si trattava di un Giudizio nuovo, ma di una continuazione di quello, nel quale era nata la Sentenza del 30. Marzo 1822.

Il Tribunale di Asciano facendo plauso alle ragioni delle Donne Danti, e CC. confermò il primo Decreto con Sentenza del 27. Luglio 1822.

Da questa Sentenza interpose appello il Ciacci avanti il Tribunale di questa Regia Ruota, facendo istanza per la revoca della medesima come nulla, e per la condanna delle Appellate nelle spese; ed alla nullità dedotta già nel primo Giudizio, aggiunse l'altra derivante dall'asserta mancanza di Citazione a giorno certo per sentir decretare quanto richiedevasi. La Ruota portate avendo le sue riflessioni sopra le ragioni dedotte da ambe le Parti proferì la seguente Decisione.

MOTIVI

1 Attesochè il Giudizio introdotto contro le Appellate Annunziata Danti, Metilde Corti, Felicita Rubbioli, ed Assunta Pellegrini restasse terminato con la Sentenza del 30.° Marzo 1822. inappellabile per il merito, e che conteneva l'ordine di pagamento al Sequestrario, e che quindi dovesse considerarsi nel Procuratore dell'Appellante Alessandro Ciacci, cessata quella rappresentanza legale attribuitali dalla Legge.

2 Attesochè l'Art. 786. del Regolamento Giudiciario, mentre accorda il diritto di essere nuovamente ammessi a Causa sopra Documenti non mai dedotti vuole che una tal domanda sia nelle forme prescritte notificata all'Avversario, e non al Procuratore, che lo ha rappresentato nel terminato Giudizio, conforme erroneamente fù fatto dalle appellate.

Attesochè il seguente Articolo 789. per quanto prescriva, che in tali nuove ammissioni le Cause siano portate all'udienza colla procedura, e metodo delle Cause incidentali, non ha per questo voluto parificarne la forma rapporto alla notificazione della domanda, giacchè di questa ne ha fatto una disposizione a parte nel detto Articolo 788.

3 Attesochè un'altra nullità si riscontra nel Decreto degl'11. Luglio 1822. col quale furono ammesse a nuovo esame di Causa le Appellate, consistente nella mancanza di Citazione per giorno certo a sentir pronunziare, Citazione voluta dalle Leggi per forma sacramentale, ed a pena di nullità, quando ancora fosse stata legittimamente notificata la domanda del 1. Giugno 1822.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Disse, e sentenziò esser costato, e costare delle giuste Cause d'appello interposto contro il Decreto del 27. Luglio 1822. proferito dal Tribunale di Asciano a carico d'Alessandro Ciacci, ed a favore delle Appellate Assunta Pellegrini, Annunziata Danti, Metilde Corti, e Felice Rubbioli, e quello revocando dichiara la nullità del precedente Decreto degl' 11. Giugno 1822. proferito dallo stesso Tribunale, e col quale furono ammesse le Appellate al nuovo esame della Causa terminata con la pronunzia del 30. Maggio 1822.

Condanna le Appellate a rifondere al nominato Ciacci le spese tanto del primo, quanto del presente Giudizio.

Così deciso dagl'Illmi. Signori

Luigi Toscanelli *Auditore Relatore.*
Giuseppe Rossi *Audit.*, e Gio. Batista Lorenzini *Auditore.*

DECISIONE XXVI.

REGIA RUOTA DI FIRENZE

Florentina Praetensae Nullitatis Sententiae diei 4. Septemb. 1823.

In Causa Moreni e Bencini e Cajani

Proc. Mess. Sebastiano Benci — Proc. Mess. Ippolito Scaramucci

Argomento

Il Livellare, che essendo stato intimato dal Vicino ad apporre i Confini al Fondo Enfiteutico, ha domandato contro il Domino diretto la rilevazione, e la difesa, non può attaccare di nullità la Sentenza, che in questa Causa di Rilevazione viene emanata, per non essere nella medesima fatta menzione del Vicino richiedente la Confinazione: Ed eccessiva è la Domanda dello stesso Domino diretto, che venga dichiarato non esser tenuto a rilevare l'Enfiteuta dalla diminuzione del Fondo Enfiteutico occasionata dalla nuova Confinazione.

Sommario

1. 2. *Non è nulla la Sentenza emanata nella Causa di Rilevazione richiesta contro il Domino diretto dal Livellare per non essere in quella rammentato il Vicino del Fondo Enfiteutico, che ha domandata la Confinazione.*

3. 5. *Il Livellare intimato dal Vicino del Fondo Enfiteutico a determinare una Confinazione non può pretendere, che il Domino diretto assumi la difesa, e lo rilevi dalle conseguenze della Lite.*

4. *La Rilevazione non ha luogo, se non quando l' Evizione è accaduta.*

6. *Quando la Confinazione del Fondo Livellare porta una diminuzione del Fondo medesimo l' Enfiteuta ha diritto alla Rilevazione dal Domino diretto.*

7. *La Rilevazione dell' Evizione ha luogo anche nelle Concessioni Enfiteutiche.*

8. *La Sentenza, che accoglie una Domanda eccessiva non deve confermarsi.*

STORIA DELLA CAUSA

Con Sentenza proferita dal Magistrato Supremo nei 12. Aprile 1823. fù dichiarato non esser luogo alla rilevazione contro i sigg. Canonici Domenico Moreni, e Gaspero Bencini Domini diretti di un Podere denominato il *Vetriciajo*, posto nella Comunità di Fiesole, domandata per parte del sig. David Cajani Livellare del Podere medesimo per causa dell' apposizione dei termini richiesta da Angiolo Masini di lui Cognato, e dalli altri di lui Fratelli possessori di alcuni Beni a contatto di detto Podere, ai quali lo stesso Cajani aveva arrecate delle vessazioni in fatto di Confinazione.

Da questa Sentenza vedendosi leso, ed aggravato il Cajani interpose l' ordinario rimedio dell' appello sì per il capo della nullità, come per il capo dell' ingiustizia, che proseguito avanti la R. Ruota, la medesima ha proferita la seguente Decisione.

MOTIVI

Attesochè non sussiste la nullità rimproverata alla Sentenza dei 12. Aprile 1823. appellata, e dedotta dal non avere in detta Sentenza fatta menzione dei Fratelli Masini che con loro Scrittura dei 22. Luglio 1822. intimarono il sig. David Cajani ad apporre i Confini nei luoghi ad Essi indicati per separare i loro Fondi contigui, come pure per non aver fatto diritto sull' opposizione fatta dal sig. Cajani alla Sentenza contumaciale dei 13. Agosto 1822., intervenuta fra Esso, ed i Fratelli Masini.

Poichè una sola osservazione distrugge i due fondamenti della pretesa nullità, ed è, che altro è il Giudizio di Confinazione, al quale hanno parte i sigg. Masini, e nel quale emanò la Sentenza dei 13. Agosto 1822. ed altro è il Giudizio di pretesa Rilevazione che sulla Confinazione domandata dai sigg. Masini ha creduto il sig. Cajani di promuovere contro i sigg. Canonici Moreni, e Bencini, e nel quale è stata emanata la Sentenza de' 12. Aprile 1823., dalla quale è appello, talchè in questa diversità di oggetti di Giudizio è veramente insussistente il rimprovero, e di non avere nella Sentenza appellata fatta menzione dei sigg. Masini, quando erano Essi a questo Giudizio stranieri, e di non aver fatto diritto

alla opposizione presentata contro la Sentenza de' 13. Agosto 1822. quando il soggetto della controversia risoluta con la Sentenza dei 12. Aprile 1823. era sostanzialmente diverso da quello trattato, e risoluto con la Sentenza dei 13. Agosto 1822., ed alla quale fù dal sig. Cajani fatta opposizione.

2

Attesochè quanto all'ingiustizia della Sentenza appellata, non può dubitarsi che con l'Atto dei 22. Agosto 1822. il sig. Cajani non avrebbe potuto notificare ai sigg. Canonici Moreni, e Bencini nella loro qualità di Domini diretti la domanda di Confinazione avanzata dai sigg. Masini con Atto dei 12. Luglio 1822., e relativa ai Beni Livellarj ritenuti dal signor Cajani all'oggetto che di questa operazione non avessero potuto i signori Moreni, e Bencini allegarne in seguito l'ignoranza a tutti gli effetti di ragione, altrettanto era impedito al sig. Cajani di esigere che i Domini diretti assumessero la difesa, e lo rilevassero dalle conseguenze del Giudizio di Confinazione diretto allo spoglio, e non avendo luogo la rilevazione che quando l'evizione è accaduta, così ne segue, che intempestiva fù la domanda del Cajani allorchè intimò i sigg. Canonici Moreni, e Bencini a prendere sopra di se la difesa della Causa di Confinazione promossa dai Masini con il loro Atto dei 12. Luglio 1822. protestandosi di lasciarla a di loro rischio, e pericolo, mentre erano perora estranei i termini di Rilevazione, essendo pur anche possibile, che nella Confinazione da eseguirsi, nessuno spoglio accadesse a danno del Cajani.

3

4

5

Attesochè d'altronde eccessiva fù la pretensione dei sigg. Canonici Moreni, e Bencini, quando con la loro Scrittura dei 31. Agosto domandarono indistintamente che la rilevazione pretesa per parte del Cajani fosse rigettata „ ivi „ perchè trattandosi di semplice Confinazione, e di opposi„ zione di Confini tra i due Possessori limitrofi non vi è luogo ad alcuna „ rilevazione „ mentre non sussiste di diritto, che nei Giudizj di Confinazione debba il Domino diretto prestare la rilevazione al Domino utile, apprendendosi bene da ciascuno, che quando la Confinazione eseguita porti una diminuzione del Domino utile, può l'Enfiteuta domandarne la sua rilevazione contro il Dominio diretto, avendo luogo la rilevazione della Evizione anche nelle concessioni enfiteutiche a seconda dei respettivi Contratti.

Perciò era una pretensione inoltrata quella dedotta dai sigg. Canonici Moreni, e Bencini, ed erasi pure alla medesima fatto plauso con troppa facilità dalla Sentenza appellata quando pronunziò „ ivi „ Dichiara non „ esser luogo alla rilevazione domandata per parte del sig. David Cajani „ contro i predetti sigg. Canonici Moreni, e Bencini „ giacchè quanto nello stato degli Atti non era luogo alla domanda di rilevazione, altrettanto quest'obbligo poteva nei sigg. Moreni, e Bencini verificarsi in seguito della eseguita Confinazione, e perciò non doveva pienamente confermarsi una Sentenza, che accogliendo l'eccessiva Domanda dei Rei convenuti, escludeva a danno del Cajani un debito di rilevazione nei sigg. Moreni, e Ben-

cini, e gli assolveva anche dalla medesima, mentre una sì fatta pronunzia se fosse stata pienamente confermata, avrebbe indotto un anticipato Giudizio sulla Rilevazione che avrebbe potuto essere al sig. Cajani funesto.

Attesochè la conferma pura e semplice della Sentenza appellata è stata sempre pretesa dai sigg. Moreni, e Bencini, e d'altronde per le considerazioni proposte non era alla giustizia coerente, che non fosse in qualche modo provveduto all'interesse del sig. Cajani, onde era congruo, che le spese dell'Istanza attuale fossero sopportate dalle Parti in sequela dell'eccesso che si verificava nelle respettive Domande.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Facendo diritto all'appello per parte del signor David Cajani sì per il capo della nullità, che per il capo dell'ingiustizia interposto contro la Sentenza dei 12. Aprile 1823., dichiara l'appello predetto insussistente, e mal fondato, in conseguenza conferma la Sentenza predetta, salva però la dichiarazione, che i detti signori Canonici Moreni, e Bencini non debbano indistintamente intendersi assoluti dalla rilevazione a favore del sig. Cajani per le sequele del Giudizio di apposizione di Confini, alla quale il sig. Cajani è stato con Atto dei 12. Luglio 1822. intimato dai sigg. Fratelli Masini in rapporto ad un Fondo Livellare delle Plebende godute dai mentovati sigg. Canonici Moreni, e Bencini, e posseduto a titolo di Livello dal sig. Cajani, ma debba questa assoluzione intendersi limitata al solo stato attuale degli Atti, e senza pregiudizio dell'azione in rilevazione, che nei modi regolari venga dal sig. Cajani esperimentata in seguito a seconda dei resultati del Giudizio di apposizione di Confini; E con detta dichiarazione, e non altrimenti conferma la detta Sentenza, e dice che le spese della presente Istanza saranno in proprio da ciascuna delle Parti sopportate attesa la respettiva succumbenza.

Così deciso dagl'Illmi. Signori

Francesco Gilles *Presidente.*
Gio. Batista Brocchi *Relat.*, e Luigi Matani *Auditori.*

DECISIONE XXVII.

REGIA RUOTA FIORENTINA

Florentina Disdictae diei 4. Decembris 1823.

IN CAUSA BUSI E VAGGI

Proc. Mess. Ferdinando Andreozzi — Proc. Mess. Giuseppe Querci

---

ARGOMENTO

La notificazione di un Atto di Disdetta risultante dal Rapporto del Cursore non può impugnarsi dall'Intimato se non viene provata dal medesimo l'insussistenza del Rapporto.

SOMMARIO

1. 7. *La notificazione di una Disdetta quando risulta dal rapporto del Cursore non può impugnarsi fino a che non ne sia dimostrata l'insussistenza.*

2. *Per far la prova dell'insussistenza del Rapporto del Cursore non serve la formale dichiarazione di quelli, che impugnano la notificazione dell'Atto.*

3. *La fede del Cursore prevale a qualunque dichiarazione finchè non resta provata la falsità del Rapporto.*

4. *L'Atto notificato non costituisce, quanto all' Intimato l' Atto Originale, dà cui deve desumersi la regolarità dell'Atto medesimo.*

5. *I Cursori altro non fanno, che notificare l'Atto, che materialmente esiste ne' Tribunali, o negli Archivj.*

6. *La Copia irregolare dell'Atto notificato non forma stato per l' Intimato, ma è bensì l'Atto esistente nel Tribunale da cui è emanato.*

STORIA DELLA CAUSA

Stefano Busi locò una sua Casa, e Bottega posta in Via dei Palchetti a Gaspero, e Maria Anna Vaggi affinchè se ne servissero per abitazione, e per il Traffico della Vendita del Latte.

Nel 28. Agosto 1823. per mezzo degli Atti del Commissario di S.M. Novella trasmesse la Disdetta a detti Vaggi del suddetto Stabile.

Dai Vaggi non fù affacciata contro il suddetto Atto di disdetta alcuna opposizione.

Venuto il giorno che doveano i Vaggi rilasciare il detto Stabile fù obbligato il Busi a ricorrere alle vie giudiciali, e ciò per mezzo del Decreto di sfratto proferito nel 3. Novembre 1823. dal suddetto Commissariato.

I Vaggi si opposero, non indicando motivo alcuno in appoggio della loro opposizione, dichiarando voler ricorrere al Tribunale competente.

Adito dal Busi il Regio Magistrato Supremo, questo con Sentenza dei 21. Novembre 1823. rigettò l'opposizione, e confermò lo sfratto.

I Conjugi Vaggi si appellarono avanti la R. Ruota, e dednssero nei loro Gravami, che il Magistrato Supremo aveva appoggiato il suo unico, e principal motivo nella sua proferita Sentenza sull'estratto in copia autentica del Registro delle Disdette di Case, e Botteghe del 1823. esistente nel Commissariato di S. Maria Novella, e non aveva valutato l'Atto di notificazione della Disdetta di che si tratta, rilasciato alle Persone dei Conjugi Vaggi illegalmente, senza data, informe, e senza firma ec.

La Ruota ponderate le ragioni dedotte dalle respettive Parti proferì la seguente Decisione.

MOTIVI

Attesochè dal Certificato rilasciato dal Coadjutore del Regio Commissariato del Quartiere S. Maria Novella resulta non tanto che sotto di 28. Agosto 1823. fù dal sig. Stefano Busi proceduto a disdire ai Conjugi Vaggi gli Stabili da Essi ritenuti a pigione, ma di più, che questa medesima Disdetta fù a detti Conjugi notificata sotto dì 28. Agosto 1822. dal Cursore Sacchettini.

Attesochè non può dai Conjugi Vaggi impugnarsi questo fatto fino a che nei modi regolari non abbiano dimostrata l'insussistenza del Rapporto del Cursore Sacchettini, di cui fa fede il Certificato surriferito.

1

Attesochè a compire questa prova non serve nè la dichiarazione formale dei Conjugi Vaggi di non aver ricevuto il detto Atto di disdetta rilasciatoli dal Cursore Pini sostanzialmente diverso da quello che il Rapporto del Cursore Sacchettini dimostra ad Essi consegnato.

2

Non giova la prima osservazione, mentre la fede al Cursore Sacchettini dovuta prevale a qualunque dichiarazione dei Conjugi Vaggi, negativa del fatto dal Cursore asserito, e ciò fino a che non sia il Rapporto medesimo giustificato falso.

3

Non giova neppure la fatta produzione di un Atto di disdetta rilasciato dal Cursore Pini, mentre l'esistenza di quest'Atto non escludendo l'esistenza ancora di quello che si giustifica rilasciato dal Cursore Sacchettini, e non giovando ai Conjugi Vaggi la loro asserzione, che limita alla notificazione fatta dal Cursore Pini, ogni ricevuta notificazione di disdetta, ne segue perciò che mentre può concordarsi l'esistenza dell'Atto prodotto dai Vaggi, non resta peraltro impedito di riconoscere della regolarità della trasmessa disdetta sul tenore dell'Atto dal Cursore Sacchettini notificato.

Attesochè non può neppure utilmente proporsi, che l'Atto notificato costituisce, quanto all'Intimato, l'originale Atto da cui deve desumersi la regolarità dell'Atto medesimo; Poichè, ciò che fosse quando la Legge riguardava in certa guisa i Cursori, come i Redattori degli Atti dei quali venivano dalle Parti incaricati di eseguire la notificazione, non possono questi medesimi principj ritenersi quando i Cursori altro non fanno che

4

notificare l'Atto che materialmente esiste, o nei Tribunali, o negli Archivj, o in qualunque siasi luogo; ma sempre fuori della vigilanza del Cursore, che lo notifica, mentre in tale caso riducendosi il ministero del Cursore alla semplice notificazione quando egli nel suo rapporto si dichiara di aver notificato un Atto quale esiste nel Tribunale, non è altrimenti la copia irregolare di questo Atto che forma stato per l'Intimato, ma è bensì l'Atto quale esiste nel Tribunale da cui è emanato. 5 6

Attesochè per gli addotti reflessi l'Atto di disdetta notificato dal Sacchettini deve ritenersi notificato ai Conjugi Vaggi. 7

Attesochè il detto Atto non contiene veruna irregolarità della trasmessa disdetta, ed è soltanto sulle pretese irregolarità che si fonda la nullità della disdetta dai Conjugi Vaggi pretesa.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Dice essere stato male appellato per parte della Marianna Vaggi dalla Sentenza contro di Essa, e del di lei Marito, ed a favore del sig. Stefano Busi, proferita dal Magistrato Supremo sotto dì 21. *Novembre* 1823., *e ben giudicato colla medesima, quale perciò conferma in tutte le sue parti, e condanna detti Vaggi nelle spese giudiciali, e stragiudiciali anche del presente Giudizio.*

Così deciso dagli Illmi. Signori

Gio. Batista Brocchi *Presidente.*
Gio. Andrea Grandi *Relat.*, e Verdiano Francioli *Auditori.*

DECISIONE XXVIII.

REGIA RUOTA DI SIENA

Boni Conventi Praetensae Peremptionis et Crediti diei 25 Settembris 1823.

In Causa Masotti e Ciacci

Proc. Mess. Ernesto Bossini — Proc. Mess. Giuseppe Alessandri

ARGOMENTO

Le questioni Incidentali, che riguardano la perenzione delle Cause, le quali dipendono dalla sola ispezione se sieno decorsi i termini utili per la medesima si possono decidere opportunamente col merito, quando apertamente della pretesa perenzione non costi, ne'pregiudizi della quale non cade l'Istanza per il trascorso del consueto termine, allorchè pendente la medesima, è stato variato il Giudice di quel Tribunale avanti il quale si

agita, poichè ha luogo in simil caso un nuovo termine dentro il quale non si verifica la pretesa perenzione.

Il credito del padrone è provato contro il Colono subito che risulta dal suo libro tenuto con regolarità, e che nel medesimo siano tenute le partite con ordine di tempo, e con molta verosimiglianza, poichè con questi requisiti merita un tal libro piena fede in Giudizio.

SOMMARIO

1. *Nelle questioni incidentali è in facoltà del Giudice di decidere, o di riunire la decisione dell'Incidente a quella del merito della Causa.*

2. *L'incidente della perenzione dell'Istanza può decidersi col merito quando di essa non costi.*

3. *La variazione del Giudice, al di cui Tribunale si agita la Causa, da luogo a un nuovo termine, senza il trascorso del quale, dir non si può spirata ogni sospensione.*

4. *Il libro del padrone del fondo, nel quale sono notate le Partite di debito contro il Colono con ordine di tempo, e con verosimiglianza, merita fede in Giudizio.*

STORIA DELLA CAUSA

Con Sentenza proferita dal Tribunale di Buonconvento sotto di 4 Marzo 1822 fu dichiarato creditore il sig. Giuseppe Masotti di lire 1550 per somministrazioni, ed altri titoli relativi alla colonia già tenuta di un suo podere detto il Piano dai prefati coloni Ciacci, i quali ne furono condannati al pagamento.

I Ciacci appellarono da questa Sentenza, per capo di nullità, e per capo d'ingiustizia.

Per capo di nullità, giacchè avevano domandata in prima istanza la perenzione, e dovevasi decidere preliminarmente se costava o non costava della medesima, non avendo luogo la riunione di questo incidente al merito, siccome fece il Giudice di prima Istanza.

Per capo d'ingiustizia, perchè alle prove del credito poste in atti dal sig. Giuseppe Masotti resistevano i termini della sua lettera diretta sotto di 30 Settembre 1815 al sig. Pietro Giannozzi, colla quale raccomandando la famiglia dei Coloni suddetti asseriva, che il debito loro derivabile da tasse, e da somministrazioni.

Concludevano perciò gli appellanti, che fosse revocata la detta Sentenza, ed il sig. Masotti fosse condannato in tutte le spese.

Per parte di esso sig. Masotti si replicava essere giusta la Sentenza appellata, ed essere valida; perchè la riunione di qualunque incidente al merito è in facoltà dei Tribunali, ed era forse nell'attual controversia indispensabile per troncare una volta per sempre la strada alle moltiplici discussioni incidentali promosse dai Ciacci; e perchè non costava della perenzione attesa la circostanza della variazione del Giudice in Buonconvento; come altresi non era di efficacia veruna la lettera opposta in contra-

tio perchè sarebbe stato vero pur troppo ciò che il sig. Masotti scriveva se i Coloni vi avessero nel 1816 amicabilmente rilasciata quella porzione di raccolte, che gli bisognò sequestrare, ed in ogni guisa la lettera suddetta essendo concepita in termini relativi tutto cedeva alle prove resultanti, e dalla risposta alle posizioni, e dal deposto dei Testimoni, e dal certificato del calcolatore condotto dai Coloni medesimi per l'ultimazione dei conti, e dalla produzione dei libri di Colonia, dove le partite sono, e verosimili, e scritte con ordine esatto di tempo, e perciò meritevoli di piena fede.

Concluse perciò, che venisse confermata la Sentenza del Tribunale di Buonconvento colla condanna dei Coloni Ciacci in tutte le spese; e la Ruota dopo gli opportuni esami delle ragioni di ambe le Parti così decise.

MOTIVI

Attesochè secondo la disposizione dell'Articolo 201 del Regolamento di Procedura sia in facoltà del Tribunale di astenersi dal decidere sulla questione incidente, ed ordinare in quella vece la riunione di esso al merito principale della Causa. 1

Attesochè l'incidente della perenzione d'instanza, dependendo dalla sola ispezione se sieno decorsi o no i termini abili per la medesima, può decidersi opportunamente col merito ognora che di essa non costi. 2

Attesochè la perenzione dell'instanza opposta dai Coloni Ciacci non poteva dirsi incorsa a danno del sig. Giuseppe Masotti, perchè essendo avvenuta la variazione del Giusdicente al Tribunale di Bonconvento, il nuovo Giudice che ha proferita la Sentenza appellata, dava luogo ad un nuovo termine, senza il trascorso del quale dir non si poteva spirata ogni sospensione regolare di esso, e la perenzione avvenuta. 3

Attesochè, quanto al merito, l'appellato sig. Giuseppe Masotti ha posto in essere la prova del suo credito dependente da Colonia contro gli appellanti e colla produzione del suo libro dove le partite di ciascun Colono essendo scritte regolarmente, con ordine di tempo, e con tutta la verosimiglianza è meritevole di pienissima fede in giudizio; e col deposto di più testimoni che depongono di diverse somministrazioni dal medesimo fattegli, e colle risposte date alle posizioni dal Ciacci, e specialmente da Domenico Capoccio, ove non impugnando in genere le somministrazioni antedette, e dietro a queste il loro dare, sostengono, senza per altro provarlo, di averlo pagato. 4

Attesochè a minorare la forza di questa prova, non giova la lettera scritta dal sig. Giuseppe Masotti al sig. Pietro Giannozzi sotto dì 30 Settembre 1815 perchè i termini della medesima rapporto alla quantità del debito in questione sono relativi; e perchè si rende assai verosimile che il prefato sig. Masotti raccomandando al Giannozzi la famiglia dei Coloni Ciacci, non solo intendesse di far loro un buono ufficio presso il Giannozzi stesso, onde facilitarli il concludere la nuova Colonia; ma ancora contasse per la dimissione del suo credito, nella porzione ad essi spettante della raccolta di quell'anno, poichè quando l'avesse potuta conseguire o

tutta, o in parte senza la necessità di sequestrarla, in detto caso sarebbe potuto star bene che il sig. Masotti asserisse come appunto detta lettera porta, di essere creditore di poco.

Attesochè in ogni ipotesi la detta lettera, la quale non porta nessuna dichiarazione rimpetto ai Ciacci, e solo può figurare riguardo al Giannozzi nell'aspetto di sopra divisato, non darebbe che un leggiero appoggio all'eccezione di pagamento, e rimborso dai Ciacci affacciata.

Attesochè d'altronde, oltre a costare pienamente del credito quanto all'eccezione, resulta tutto il contrario.

1. Dalla dichiarazione del sig. Giacomo Buffi e risposte da esso date agli interrogatori portanti che avendo a loro petizione fatti i conti col sig. Masotti, ed avendogli detto il resultato dei medesimi in loro dare, non ne fecero alcun rammarico.

2. Dal detto dei testimoni esaminati in causa i quali depongono aver sentito confessare a Domenico Ciacci il suo debito dopo i conti eseguiti.

3. Dal libro stesso da cui i conti provengono, e che a fronte del dare dei Ciacci, portanol'avere di essi per robe ricevute dal sig. Masotti in conto.

4. Dall'osservarsi nel fatto la somma difficoltà, e forse l'impotenza assoluta che i Ciacci fossero in stato di soddisfare al debito contratto col sig. Masotti senza fare conto della raccolta sequestrata, mentre essendo stata l'antecedente l'unica che avevano fatta presso lo stesso padrone, la medesima bastar non poteva a pagare il debito, ed avere con che vivere in quell'anno.

Attesochè finalmente i conti, e le confessioni dei Ciacci, essendo posteriori alla lettera dieno un non equivoco riscontro che il concetto della medesima esser non potesse se non nel modo di sopra divisato.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. disse, pronunziò, e sentenziò essere stato male appellato per parte di Domenico, Pietro, e Vincenzo Ciacci dalla Sentenza de' 4 Marzo 1822 proferita dal sig. Potestà di Bonconvento contro di essi ed a favore del sig. Giuseppe Masotti, e bene respettivamente giudicato, e perciò la Sentenza medesima confermò, e conferma in tutte le sue parti condannando gli appellanti a favore dell'Appellato nelle spese anche del presente Giudizio.

Così deciso dagl'Illmi. Signori

Gherardo Gherardini *Primo Audit.*
Luigi Toscanelli *Audit. Relat.* Gio. Batista Lorenzini *Audit.*

DECISIONE XXIX.

REGIA RUOTA DI FIRENZE

Florentina Dotis diei 12. Augusti 1823.

In Causa NN. e NN.

Pr. Mes. Antonio Cino Rossi — Pr. Mes. Giacinto Cerboncelli — Pr. Mes. Carlo Franceschini
Proc. Mess. Fabio Pieraccini — Proc. Mess. Andrea Coli

Argomento

Lo Stupratore, quantunque abbia adempiuto alla Legge con sposare la Fanciulla struprata, se promette per mezzo di Chirografo alla stessa una somma a titolo di Dote, o di aumento di Dote, la sua promessa si sostiene a tutti gli effetti di ragione, sebbene lo stesso Chirografo sia mancante della Registrazione, essendo esenti da una tale solennità, ch'è stata comandata per impedire l'antidata, la promessa di Dote ec. fatta per Scritta privata avente i requisiti della Legge *Scripturas ec.*

Sommario

1. *Una promessa non accettata si risolve in una pollicitazione incapace di produrre Obbligazione.*

2. *La promessa di Dote fatta alla Donna quantunque assente, produce a tutti gli effetti una vera promessa obbligatoria.*

3. *La promessa della Dote alla Donna assente si presume accettata per opera della Legge.*

4. *Il credito della Donna risultante da un Chirografo di Sponsali, nel quale si leggono frequentemente le parole* Dote, *e* Dotare *è un vero Credito Dotale.*

5. *La promessa della Dote è esente dalla necessità del Registro.*

6. 7. 8. *Lo Stupratore, secondo le Leggi, deve o sposare, o dotare la stuprata a suo arbitrio.*

9. *Quando lo Stupratore fa una promessa volontaria di dotare la stuprata, questa promessa è efficace, quantunque abbia quella sposata.*

10. 16. 18. 23. *I Decreti della Giunta Governativa del 23. Novembre, e 19. Dicembre 1808. relativi al Registro de' Documenti non sono applicabili alle Scritte private di Promessa di Dote aventi i requisiti della* Leg. Scripturas.

11. *Nel concorso della chiara Lettera della Legge, e della Causa, che animò il Legislatore l'Ufizio del Giudice perde quell'arbitrio, che ha ne' casi opinabili.*

12. 14. *I Decreti della Giunta Governativa, al tempo de' Francesi, non tolgono a tutti gli effetti la certezza della Data all' Apoche private, che hanno i requisiti della* Leg. Scripturas.

13. 15. *Le Scritte private munite di tre Testimoni hanno bisogno della Registrazione per il solo effetto di conservare la primitiva Ipoteca per i Crediti, che hanno bisogno d' Inscrizione.*

17. *L' obbligo, che ha il Marito d' inscrivere la Dote della Moglie è relativo all' interesse, che il medesimo ha co' Terzi, e non alla sicurezza della Moglie.*

19. 20. *Il Legislatore, ch' esentò la Moglie dall' obbligo d' inscrivere la Dote, fu mosso dal riflesso della di lei inabilitazione ad agire derivante dalla di lei soggezione al Marito.*

21. 22. *Lo stesso principio, che animò il Legislatore a prescrivere la solennità dell' Inscrizione del credito dotale si estende anco all' altra solennità del Registro.*

24. 25. 26. *Il fine delle Disposizioni, che sottopongono gli Atti al Registro è quello di evitarne la materiale antidatazione.*

27. *La certezza della obbligazione della dotazione della Donna resulta dal fatto inalterabile della di lei Gravidanza contemporanea alla stessa Obbligazione.*

28. *Il grande inverosimile si disprezza dal Giudice.*

29. *Il Creditore, che ha un Gius personale è subordinato a quello de' Creditori Ipotecarj.*

30. 32. *La Moglie per la Dote acquista sopra tutti i Beni del Marito una generale Ipoteca.*

31. *Non si estende l' Ipoteca della Dote della Donna sopra i Beni sopravvenuti al Marito.*

33. 34. *Il diritto de' Legatarj per la sodisfazione de' loro Legati non è Ipotecario che sopra i Beni del Testatore.*

MOTIVI

Attesochè quanto all' Umiltà Focardi ne' Ciaramelli due erano le questioni proposte alla Ruota, la prima relativa all' esistenza, ed alla conservazione del credito di essa Focardi; la seconda era diretta a determinare il grado, che ad essa competeva nella Sentenza Graduatoria.

Attesochè rapporto all' esistenza, e prova del credito, tre erano le obiezioni, che dai diversi Creditori venivano fatte alla Umiltà Focardi.

Opponevasi in primo luogo che la promessa contenuta nel Chirografo del 23. Giugno 1791. non apparendo essere stata accettata dalla Focardi, nè da altri per interesse suo doveva questa risolversi in una semplice pollicitazione, e come tale inidonea a produrre obbligazione.

Obiettavasi in secondo luogo, che quand' anche il credito nascente dal Chirografo fosse valido, questo non poteva qualificarsi come Dote, o sopradote, ed era quindi soggetto alla necessità della Iscrizione, la quale mancando nel caso il titolo sarebbe stato ineseguibile per non essere stato conservato mediante l' Inscrizione.

In terzo luogo finalmente si allegava che non essendo stato il Chirografo rivestito della formalità del Registro a forma del disposto nei De-

creti della Giunta de' 23. Novembre, e 19. Dicembre 1808. mancava al medesimo quella certezza di data, che può farne risalire gli effetti fino ai 22. Giugno 1791. epoca ivi descritta.

Attesochè queste eccezioni erano comparse alla Rnota di niun rilievo, mentre quanto alla prima era da avvertirsi esser massima testuale desunta dal preciso disposto della *Leg. Unic. Cod. de rei uxor.*, che per privilegio speciale della Dote, la promessa di essa fatta alla Donna anche assente produce a tutti gli effetti una vera, e propria promessa obbligatoria, fingendosi in questo caso che la Legge stipuli per la Donna, onde non potendosi dire giammai che l'offerta del Promittente manchi di accettazione, sono a questo caso estranei i termini della pollicitazione, risolvendosi sempre in promessa per la necessaria presunta accettazione della Legge. 2 3

Attesochè quanto alla seconda eccezione, per elidere la medesima congrua era la replica che il credito resultante dal Chirografo dei 22. Giugno 1791. era di vera, e propria Dote avventizia contenendo la detta Apoca una esplicita convenzione di Sponsali, ed una chiara, e letterale costituzione, o aumento di Dote, servendosi sempre il Promittente della espressione *dotare*, e *dote*, onde non potevasi senza violare il patente significato delle parole, qualificato dalla Causa sposalizia, attribuire all'espresso titolo di Dote, o sopradote, qualità, e caratteristiche diverse dall'enunciate. Posto il qual principio ne discendeva spontanea la conseguenza della esenzione di questo titolo di credito dalla necessità del Registro. 4 5

Attesochè per diuervare la forza di detta replica inutilmente s'insisteva nella circostanza di contenere la detta Apoca due Obbligazioni, una cioè quella della costituzione della Dote, e l'altra di contrarre Matrimonio, e che perciò siccome secondo le Leggi Canoniche lo Stupratore non è obbligato altro che alternativamente, o a dotare, o a sposare, e che sposando cessa l'altro obbligo, così l'obbligazione, e costituzione di Dote fatta da NN. ad NN. venisse a cessare per il Matrimonio da questa con quello contratto. Dopo che sebbene le Leggi obblighino alternativamente lo Strupatore o a dotare, o a prendere per Moglie la stuprata, egli è certo però che lascia nella libertà lo Stupratore di eseguire e l'uno, e l'altro; onde dalla detta Apoca comparendo certa la volontà del signor NN. di dotare, e sposare la NN. coll'avere eseguito gli Sponsali adempì sol una delle due promesse, e restò l'altra egualmente efficace della Dotazione. 6 7 8 9

Attesochè quanto alla terza eccezione che derivava dalla Sentenza appellata, della mancanza cioè di data certa per diletto del Registro voluto dai Decreti della Giunta del 23. Novembre, e 19. Dicembre 1808. congrue erano le due repliche che si davano dai Difensori della NN., una di diritto, l'altra appoggiata principalmente al fatto. Sostenevano primieramente in diritto che gli enunciati Decreti della Giunta non erano applicabili all'Apoche private, firmate da tre Testimoni aventi i requisiti della *Leg. Scripturas C. qui pot. in pignor.* qualora esse contengano 10

convenzioni dotali; Si aggiungeva in subalterna ipotesi esistere nel caso dei riscontri di fatto così urgenti da supplire luminosamente al difetto di antidatazione.

Attesochè a stabilire la difesa di diritto tendente a concludere la esenzione delle Apoche dotali private dalla necessità del Registro voluto dai citati Decreti della Giunta, è la chiara Lettera della Legge, e la causa, che animò il Legislatore, nel concorso dei quali due estremi l'Ufizio
11 del Giudice perde quell'arbitrio, che ha nei casi opinabili, e diventa dirò così necessario.

Concorreva la chiara Lettera della Legge, poichè i Decreti della Giunta non tolgono indistintamente, ed a tutti gli effetti la certezza della data all'Apoche private sottoscritte da tre Testimoni aventi i requisiti del-
12 la *Leg. Scripturas C. qui pot. in pignor. habean.*, ma soltanto per l'effetto di dar diritto di conservare la primitiva Ipoteca per quei crediti, i quali hanno bisogno d'iscrizione; meno che in questo rapporto le Scritte
13 private munite della firma di tre Testimoni ineccezionabili fanno piena
14 prova anche contro i Terzi.

Così il Decreto dei 23. Novembre 1808. *Art.* 1. « ivi « Decreta co-
« me cosa urgente *Art.* 1. I Creditori in virtù di titoli di Scritture private
« rivestite della firma di tre Testimoni, e che vorranno godere della fa-
« coltà d'Iscrizione riservata agli antichi crediti dagli *Art.* 8. e 9. della
« detta Deliberazione dei 14. Aprile saranno a tempo di fare rivestire i loro
15 « titoli delle formalità della registrazione avanti il primo Gennaio 1809.

Dalle quali espressioni « *e che vorranno godere della facoltà di Iscrizione* « chiaramente rilevandosi che questo Decreto non contempla la certezza della data, che in rapporto alla facoltà della Iscrizione, ne segue che quanto può esser vero che la mancanza di Registro dell'Apoca privata munita della firma di tre Testimoni fatta nei termini stabiliti dai Decreti della Giunta facesse perdere l'anteriorità ai Creditori non iscritti, e che avevano bisogno di esserlo per conservarsi, altrettanto indifferente sia per quei *titoli* privati, i quali non abbisognano d'Iscrizione, come sono le
16 Scritte dotali, e nelle quali la certezza della data và di peso col rango nell'Ipoteca.

Attesochè per eludere la forza del sopraespresso ragionamento non era valutabile il riflesso, che non poteva la Dote qualificarsi come credito esente dalla necessità della Iscrizione, essendo il Marito per la Legge obbligato sotto pena di Stellionato ad iscriverlo, poichè questa necessità relativa soltanto all'interesse del Marito coi Terzi, ed indifferente alla *sicurezza* della Moglie non poteva aversi in alcuna considerazione dietro la
17 regola, che proibisce di dedurre illazioni da cose diverse.

Coerentemente a queste teorie in Causa *Magnani*, *Del Greco*, e *Donnini* fù da questa Ruota deciso nei 30. Settembre 1815., dell'efficacia di fronte ai Terzi d'un'Apoca dotale privata non registrata a forma dei Decreti della Giunta, e mancante anche della firma del terzo Testi-

mone, perciò solo che potè supplirsi per equipollente questo Testimone con riscontri estrinseci all'Atto, ed infinitamente minori di quelli che abbiamo nel caso.' 18

Attesochè se il caso attuale era compreso nei confini della Lettera della Legge, lo era tanto più nel di lei spirito. La Legge infatti animata dall'oggetto di utilità pubblica diretto alla conservazione della Dote, non meno che mossa dal riflesso della inabilitazione ad agire nella quale è la Moglie durante la sua soggezione all'autorità maritale, ha saviamente stabilito che dalla necessità della Iscrizione dovessero andare esenti le Donne 19 per la conservazione della Ipoteca loro competente per le respettive Doti contro i Mariti. Nella società conjugale non solo non può per la preponderanza dell'autorità maritale, ma non deve esistere Atto alcuno che possa denotare diffidenza fra i Conjugi, nè che possa portare a dei contrasti 20 sempre ineguali fra essi.

Ora quello stesso principio, che animò il Legislatore a prescrivere la solennità della Iscrizione del credito dotale si estende anche all'altra solennità del Registro voluto dai Decreti della Giunta, poichè essendo iden- 21 tifica (perchè portante alla perdita del credito dotale) la conseguenza desunta dalla mancanza d'Iscrizione deve dirsi esentata la Dote dalla necessità del Registro voluto dai Decreti della Giunta, per non incorrere nella censura del Testo nella *Leg. Scire* 21. §. 1. *ff. de tutor dot.*, che proi- 22 bisce di venire per una strada diversa al un resultato contrario a quello contemplato mediante una disposizione diretta.

Attesochè per i sopraesposti motivi la Ruota doveva credere il caso attuale esente dalla disposizione dei Decreti della Giunta, e perciò competere all'Apoca privata in questione la data, e l'Ipoteca fino del 22. Giu- 23 gno 1791. epoca della di lei confezione.

Attesochè se la insussistenza di questa pregiudiciale ispezione avesse obbligati a scendere all'esame della Causa di fronte al disposto dei detti Decreti, doveva la Ruota anche in questo aspetto sanzionare la validità, e la verità della data dell'Apoca, combinando le circostanze, che esistevano in Processo colle espressioni dei Decreti stessi. Questi Decreti infatti, come chiaramente in essi è espresso, non furono animati da altro oggetto se non che da quello di evitare le materiali antidatazioni degli Atti in frode 24 d'altri aventi poziori, ed anteriori diritti « così il Decreto de' 19. Dicembre « 1808. « La Giunta considerando che essa non ha avuto in vista con la « sua Deliberazione dei 23. Novembre 1808. « *se non che di prevenire « le frodi*, che potrebbero aver *luogo per mezzo delle antidate sugli* 25 « *Atti sotto forma privata rivestiti* della firma di tre Testimoni, e senza verun'altra garanzia della loro verità.

In conseguenza di che dopo la surriferita parte proemiale del Decreto si continua a stabilire. « *Articolo Primo*. La Deliberazione della Giun- « ta dei 23. Novembre 1808. non è applicabile, che ai soli Atti sotto « Scritta privata, dei quali la data non fosse garantita, che dalla sola

« firma di tre Testimoni, e delle Parti contraenti. *Articolo* 2. Gli Atti di
« questa specie, dei quali la data fosse divenuta certa avanti il termine,
« che sarà fissato dall'*Articolo* seguente, per qualche altro mezzo fuori di
« quello della semplice firma di tre Testimoni, conserveranno anche sen-
« za la registrazione tutti i vantaggi, ordine, e ipoteca, che è loro asse-
« gnata dalle passate Leggi. «

Attesochè dal contenuto di questo Decreto si rileva l'inapplicabilità di esso ogni qual volta concorrono dei riscontri escludenti il sospetto di fraudolente antidatazione, e comprovanti la materiale preesistenza dell'Atto ai Decreti medesimi.

26

Attesochè in tale stato di cose a porre in essere quel riscontro di più oltre la firma di tre Testimoni stavano nel caso le seguenti urgentissime congetture, e circostanze, quali sono.

I. La certezza della esistenza della Causa fino del Giugno 1791., resultando dagli Estratti dei Registri di Battesimo di S. Maria del Fiore essere stata elevata al Sacro Fonte una Bambina chiamata Luisa figlia di Luigi NN., e della Umiltà NN., nata nei 13. Agosto del detto anno, cosicchè il fatto inalterabile della gravidanza contemporanea alla obbligazione, che a questa gravidanza si riferisce, è un riscontro evidente della verità della obbligazione stessa.

27

II. La morte di Santi . . ., uno dei Testimoni Istrumentali accaduta nei 13. Febbrajo 1810. a Orvieto ove era domiciliato (Proc. 22.), e quella di Giuseppe . . . . . altro dei Testimoni Istrumentali morto negli 11. Febbrajo 1816. (Proc. 24.). la qual circostanza coarta la esistenza dell'Apoca in quell'epoche, cioè nel 1810., e nel 1816., e così in un tempo non sospetto non essendo divenuto periclitante il Patrimonio di Luigi NN. che nel Settembre del 1820. epoca dell'apertura del concorso promosso dalla signora NN. ne' Nomi.

A dar forza al suddetto argomento stà l'osservazione desunta dalla brevità del periodo utile per operarsi la frode. Infatti fino al Marzo 1809. termine stabilito del Registro dell'Apoche dai Decreti della Giunta, le Parti se avessero voluto colludere coll'antidata l'Atto, potevan farlo munire del Registro; dopo il 13. Febbraio 1810. l'Atto era certamente nello stato attuale essendo a quell'epoca venuto a morte un Testimone, onde l'intervallo unico, in cui questa falsità sia stata utile, e possibile fù fra il Marzo 1809. ed il Febbrajo 1810., e così nel corso di trentadue anni non si ha per la falsificazione dell'Atto, che un periodo di dieci mesi, e mezzo in cui non esisteva causa veruna al fatto. Ora questo grande inverosimile merita di essere disprezzato dal Giudice, secondo ciò che è stabilito dalla *Ruota Fiorentina nel Tesoro Ombros. Tom.* 8. *Decis.* 16. *N.* 55.

Il terzo potentissimo riscontro, che se vi fosse stato il bisogno in una maniera evidente poteva concludere la legittimità, e verità della data dell'Apoca in questione con uno di quei mezzi, i quali diconsi di prova provata, era il fatto della morte accaduta ne' 24. Marzo 1807. di un tale Lui-

gi NN., che dai Difensori dell'Umiltà NN. asserivasi l'estensore dell'Apoca controversa; dichiarandosi pronti, qualora la necessità della Causa lo avesse esatto, di accertarne il carattere, mediante l'opportuna verificazione. Questo fatto qualora fosse accertato coll'esame del carattere sarebbe stato trionfante per dover concludere la preesistenza dell'Apoca al 1808., e intanto non è stato proceduto ad ammettere la NN. a procedere a questa prova, in quanto che la Ruota credè ben fondata in diritto la replica al Motivo della Sentenza appellata, ed in ogni caso sufficienti gli altri indizj sopra allegati ad escludere quella frode, che ebbe soltanto in mira il Decreto del 19. Dicembre 1808., senza che avesse potuto rilevare la differenza che voleva ritrovarsi fra la morte del Testimone, di cui parla l'*Articolo* 1326. *del Codice Civile*, ed il Redattore dell'Atto, ma non firmato all'Atto stesso, quale era il sig.NN.; poichè posta per certa la preesistenza materiale dell'Apoca al 1808. non si sarebbe potuto senza taccia di falsità considerare se non corredata colle firme delle Persone che vi si leggono, e colla data ivi indicata, laonde sarebbe dovuto stare a carico degli Opponenti la prova contraria, tendente cioè a concludere per il delitto, il che non si è neppure indicato, non che cimentato dai Succumbenti.

Attesochè o si considerassero come inapplicabili i Decreti della Giunta, o come applicabili al caso attuale, uguale sempre compariva la conseguenza di dover considerare l'Apoca in questione, come immune da ogni legale fondato sospetto d'antidata.

Attesochè quanto al grado assegnato alla NN. in preferenza dei Creditori collocati nella Sentenza del Magistrato Supremo stavano i seguenti riflessi.

L'Asse diviso dei Fratelli NN. nel 1797. era formato del primitivo Patrimonio comune, di cui faceva parte il Podere della Costa, pel di cui prezzo pende l'attual Giudizio di Concorso, ed il Patrimonio pervenuto per eredità di Tommaso NN. loro Zio morto nel 1794., da cui era stata gravata l'Eredità di Legati di pensioni vitalizia.

Pretendevano i sigg. Cammillo NN., e Pievano Stefano NN. ne'Nomi di essere collocati in grado anteriore alla Umiltà NN. per crediti asserti contro Luigi NN. dipendenti dal pagamento fatto ai Vitaliziati di Tommaso NN. per la quota spettante a Luigi.

Omesso l'esame della sussistenza di questo pagamento, e postane anche la verità non potevano i sigg. Cammillo, e Pupilla NN. essere anteposti alla Umiltà NN. per il motivo, che come semplici gestori di Negozj del sig. Luigi non avevano contro Esso, e del suo Patrimonio che un Gius personale, e perciò subordinato a quello dei Creditori Ipotecarj, qual'era l'Umiltà NN. 29

Per rivestire i propri diritti d'una maggiore efficacia i sigg. Cammillo, e Pupilla NN. connettevano i pagamenti fatti colla clausula inserita nell'Apoca di Divise del dì 31. Gennaio 1797., in cui si trova con-

venuto che il Notaro Sorini destinato (benchè mai non lo effettuasse) a redigere l'Apoca in Pubblico Istrumento dovesse apporre in esso *i soliti riservi di dominio*, dalla qual clausula pretendevano inferire che i loro crediti essendo animati dal riservo di dominio dovessero da tutti preferirsi.

Questo analitico ragionamento non trovò plauso presso la Ruota che ne conobbe in modo trionfante la fallacia.

Ed in vero l'Umiltà NN. era Creditrice del Marito sino dall'Anno 1791., e così prima che sopravvenissero colla Eredità dello Zio Tommaso gli oneri, dalla soddisfazione dei quali nascono i diritti dei Fratelli; e come tale essa acquistò da quel momento una Ipoteca generale diffusa

30 *super quaelibet gleba del Patrimonio N N.* posseduto *pro indiviso* a forma del *Testo nella Leg. 7. §. 4. quibus modis pignus vel Ipoteca solv. ec.*

Devenuti i Fratelli NN. nel 1797. alla divisione, ed assegnazione delle respettive porzioni, l'Ipoteca dell'Umiltà NN. cessò di investire la generalità dell'Asse NN., e si restrinse alla quota spettante al di lei Ma-

31 rito, come dopo il Testo nella *Leg. Univ. Cod. Si communis res pignoris data sit. Perez Tractat. tit. . . . n. 1. Merlin de Pignorib. lib. 2. tit. 1. quaest.* 36.

Dai premessi principj ne segue che alla sig. Umiltà NN., la quale fino del Giugno 1791. acquistò nel Podere della Costa la sua Ipoteca, in un tempo in cui era libero, ed immune dalle Ipoteche dai Fratelli originate da Cause sopravvenute, quale è l'Eredità dello Zio Tommaso nella circostanza, che questo Podere nella divisione è stato assegnato al di lei Marito abbia sul medesimo per una non interrotta continuazione perseverato a godere di quella primitiva Ipoteca, che acquistò coll'Apoca del 1791., e così venga a vincere tutti i Creditori posteriori, e specialmente i Fratelli NN., sebbene rivestiti dal preteso *riservo di dominio*, quale

32 non può operare il suo effetto contro i Creditori, che antecedentemente al riservo avevano già impressa un'Ipoteca, e che il riservo stesso non poteva togliere.

Attesochè i Fratelli allegando dei pagamenti fatti alle Legatarie di Tommaso NN. morto nel 1794. non potevano rivestire, che la qualità di Cessionarj, e di surrogati ai diritti delle Legatarie, ed altronde era certo che il diritto dei Legatarj per la sodisfazione dei loro Legati non era ipo-

33 tecario che sopra i Beni del Testatore, non sopra i Beni propri dell'Erede, e quindi nel caso non era estensibile la Ipoteca delle Legatarie di Tommaso NN. al prezzo del Podere della Costa, che esisteva nel Patrimonio NN. prima della sopravvenienza di una tale Eredità.

Attesochè in questi termini era di giustizia in revoca dell'appellata Sentenza l'accogliere la domanda dell'Umiltà NN. per esser collocata al grado concessole non tanto per la Dote datale dal Padre di scudi 300., quanto per l'aumento dotale, o Dote avventizia costituitale dal sig. Luigi

34 NN. coll'Apoca dei 22. Giugno 1791.

Attesochè quanto alle Domande fatte per parte del Curatore del signor Luigi NN. non era seguita alcuna Discussione avanti la Ruota, e perciò non era luogo a pronunziare, ma solo poteva entrare un semplice riservo da esperimentarsi dove, e come di ragione.

Attesochè tanto il sig. Dott. Cerboncelli, che il sig. Dott. Franceschini comparivano in Atti come Procuratori di Creditori speciali, non essendo il primo in questa Istanza come Procuratore della massa dei Creditori, ma come Procuratore rappresentante la sig. NN. nei Nomi, ed il secondo come rappresentante i sigg. Dott. Cammillo NN., e Pupilla NN. abbiamo perciò ordinato, che non possino mettersi a carico del Patrimonio le spese del loro Procuratore, ma debbono risentirsi dalle Parti respettive, che Essi rappresentano.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Procedendo a dichiarare sopra l'appello interposto dall' Umiltà NN. negli NN. dalla Sentenza proferita dal Regio Magistrato Supremo il 22. Luglio 1822. nel Giudizio di Graduatoria dei Creditori di Luigi NN. di lei Marito, dice bene appellato colla Sentenza medesima quanto al grado sesto concesso all' Umiltà NN., come pure quanto alle condizioni apposte per il ritiro del di lei credito di scudi mille della Dote avventizia, e di che nel grado quarto; e in rettificazione dichiara la suddetta Umiltà NN. per i di lei dichiarati crediti di Dote, Sopradote, e spese essersi dovuta collocare, come la colloca nel grado quarto nella Graduatoria dei Creditori di Luigi NN., e così anteriormente ai crediti posti nei gradi quarto, e quinto della Sentenza suddetta, rimanendo i medesimi collocati posteriormente ad Essa NN., e dice inoltre che l' appellante Umiltà NN. per gli scudi mille di sopradote non dovrà ulteriormente accertare la verità della data. Condanna il signor Dott. Cammillo NN., e il signor Pievano Giuliano NN. ne' NN., e la signora Giovanna NN. parimente ne' Nomi nelle spese giudiciali del presente Giudizio.

E ferma stante detta dichiarazione, quanto agli appelli interposti dalla signora Giovanna NN., e dal signor Cammillo NN.,, e dal signor Pievano Giovanni NN. nella qualità di Curatore della signora Giuseppa NN., dice male appellato, e ben giudicato, ed ordina che la Sentenza predetta nelle parti da Essi appellata debba essere eseguita. Dichiara inoltre che le spese occorse nel presente Giudizio per la difesa dei sigg. Fratelli NN., e Vedova NN. ne' Nomi non debbano dal Procuratore della Graduatoria imputarsi a carico del Patrimonio di Luigi NN., ma debbono essere supplite dai respettivi Interessati, come sia di ragione.

E per quello che concerne gli appelli interposti dalla precitata Sentenza dal signor Luigi NN. contro il Dott. Cammillo NN., e Pievano Gio. NN. ne' Nomi, e da Luigi NN., e Niccolò NN.

riserva alle Parti le ragioni tali quali gli possono competere da conoscersi in Prima Istanza, tenendo fermo il riservo contenuto in detta Sentenza a favore dei Creditori di Luigi NN. rimasti insoluti, e non comparsi nella Graduatoria approvata con detta Sentenza per i loro diritti esperibili in altro congruo, e separato Giudizio per l'aumento del prezzo del Podere della Costa, aggiudicato a Luigi NN. per il caso che possa verificarsi la supposta erroneità della Perizia.

Così deciso dagl'Illustrissimi Signori

Francesco Maria Moriubaldini *Presidente e Relatore.*

Gio. Batista Brocchi, e Luigi Matani *Auditori.*

DECISIONE XXX.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina seu Marradien Praetensi Legati diei 25. Iulii 1823.

In Causa Marchesi Vedova Fabbrini e Fabroni

Proc. Mess. Gio. Batista Rosi — Proc. Mess. Fabio Pieraccini

Argomento

La Donna, che fa un Legato della metà delle sue Doti, che di tanto può disporre secondo l'antico Statuto della sua Patria, se dipoi questo assegnamento Ella consuma, in tal caso ha fatto un Legato, che resta senza subietto, e resta esclusa ogni azione a domandarlo.

Sommario

1. *Il Legatario deve ricevere il Legato dalle mani dell'Erede.*
2. *Il Legatario non ha azione esecutiva per conseguire il Legato.*
3. *L'Erede Beneficiato non è tenuto* ultra vires haereditatis.
4. 10. *Illiquido, e incerto è il Legato, che dipende dal Rendimento di Conti di una Eredità beneficiata, ed è perciò, che per conseguirlo non può procedersi al sequestro* ad effectum solvendi.
5. *Lo Statuto di Marradi accorda al Marito che sopravvive alla Moglie metà della Dote a titolo di lucro dotale.*
6. *Il Legato fatto dalla Donna di una somma, ch'è la metà della sua Dote, e la sola di cui può disporre, secondo gli antichi Statuti resta senza subietto, se di questa metà ne ha disposto altrimenti.*
7. *Colui, che consuma, o aliena, o dispone in vita della cosa che ha lasciata per Legato, resta revocato, e tolto il Legato.*

8. *Il Creditore del Legato, e della Dote restituenda, che agisce per via di sequestro deve produrre i Titoli del Credito, e provare l'esistenza degli Assegnamenti sequestrati nelle mani del Se questrario.*

9. *Il Figlio, che non giustifica, che il Padre morisse dopo di colui, che onorato l'aveva di un Legato, che il Legante avesse al tempo della sua morte da poter fare il Legato tanto basta perchè il Credito del Legato sia illiquido.*

MOTIVI

Attesochè dovendo il Legatario ricevere il Legato dalle mani dell'Erede, non si dà per conseguirlo veruna azione esecutiva *Leg.* 1. §. 2. *ff. quod Legat. et Leg. non dubium Cod. de Legat. Palit. dissert.* 7. *num.* 23. *Menoch. de Adipisc. possess. remed.* 4. *n.* 697., e molto meno può darsi contro un Erede beneficiato, che non essendo tenuto *ultra vires haereditatis ec.* rende non solo illiquido, ma anche incerto il debito del Legato dependente dal rendimento di Conti della Eredità benefeiata, ed è poi indubitato che non può procedersi al sequestro ad *effectum solvendi* se non per crediti certi, e liquidi *Coler. prect. univers. part.* 3. *cap.* 1. *n.* 32. *e* 33. *Capyc. decis.* 197. *n.* 6. *lib.* 2. *Rot. Rom. in recent. decis.* 49. *n.* 2. *part.* 10. *et. cor. Falconer. tit. de Cens. decis.* 10. *n.* 9. E perciò per il Legato lasciatoli dalla sig. Giulia Fabroni non era lecito al Legatario sig. Fabroni di procedere al sequestro delle raccolte dei Beni propri del signor Auditore Fabrini che non era neppure l'Erede scritto dalla Disponente, ma Erede beneficiato del di lei Erede. 1 2 3 4

Attesochè i Documenti stessi prodotti dal sig. Stefano Fabroni per giustificare il detto sequestro escludevano piuttosto, che giustificare l'azione al Legato, che si voleva ripetere dalla Dote stessa che la sig. Giulia aveva pagata al sig. Dott. Cesare Fabroni in somma di scudi 350. all'occasione del suo Matrimonio, poichè lo Statuto di Marradi accorda al Marito sopravvivente alla Moglie la metà della Dote a titolo di lucro dotale uniformemente alla presente Legge Patria onde non re tava se non l'altra metà alla libera disposizione della sig. Giulia premorta. E questa medesima signora Giulia nel Legato fatto al Fratello Fabroni appose espressamente la condizione accompagnata dalla Clausula irritante, che non promuovesse veruna pretensione sull'altra metà della Dote, Corredo, e Stradotale di cui aveva disposto a suo beneplacito, onde resulta, che fece il Legato sopra la metà che restavali nella speranza di sopravvivere al Marito. 5 6

Ma toglieva poi ogni questione la circostanza, che la medesima sig. Giulia fù autorizzata con due successivi Decreti del Magistrato Supremo a ritirare, e consumare nei suoi alimenti, e del Marito, e ritirò di fatto, e consumò questa metà di Dote, onde rimase adempito il Legato anche nel caso di sua sopravvivenza. 7

Attesochè invano si replicava per parte del sig. Fabroni che essendo nel Patrimonio del già sig. Auditore Fabroni questa metà di Dote doveva presumersi che vi fosse ancora l'altra metà contro ciò che aveva espres-

so la medesima sig. Giulia nel lasciare il Legato di averne cioè disposto
8 fino dell'Anno 1803. a suo beneplacito, mentre questa presunzione non era appoggiata ad alcun dato, ma piuttosto esclusa dalla situazione di quella famiglia.

E quando pure piacesse di ammettere, che tutta fosse in essere al tempo dei Mondualdi la Dote della signora Giulia; siccome il Legato non
9 si poteva sostanziare se non sopra la metà disponibile, subito che Essa aveva disposto altrimenti di questa con tutte le solennità prescritte dalle Leggi, restava il Legato senza subietto, ed esclusa ogni azione per domandarlo; Noto essendo, che con alienare, o consumare, o disporre in
10 vita della cosa legata resta revocato, e tolto il Legato *Leg.* 16. *et Leg.* 65. §. 2. *ff. Legati, et tot. tit. de Adimend. vel transferend. Legat.*

E adottando ancora in quanto possa occorrere le altre esposte nella decisione Ruotale.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Dichiara male appellato per parte del sig. Stefano Fabroni dalla Sentenza proferita dalla R. Ruota Civile di Firenze sotto dì 11. Luglio 1820., e bene da detta R. Ruota con detta Sentenza giudicato, e perciò quella conferma in tutte le sue parti, e ciò fermo stante l' Appellante sig. Stefano Fabroni condanna in tutte le spese anco stragiudiciali del presente Giudizio.

Così deciso dagl'Illustrissimi Signori

Giovanni Alberti *Presidente.*

Filippo Del Signore Relat., e Gaetano Sodi *Consiglieri.*

Seguono i Motivi della Sentenza Ruotale proferita dall'Illmo. sig. Auditore Francesco Cercignani stati come sopra adottati.

Attesochè anche procedendo nella ipotesi, che per il credito del Legato, e della Dote restituenda si possa, senza la previa dichiarazione del credito, agere esecutivamente per via di Sequestro è necessario tuttavia per ottenerne dentro gli otto giorni la conferma legale ai termini del vegliante Regolamento di Procedura, che il Sequestrante produca i titoli, e le prove del di lui credito, e giustifichi la esistenza nelle mani del Sequestrario degli assegnamenti spettanti al Debitore Sequestrario.

Attesochè non costa dagli Atti che l' Appellato sig. Stefano Fabroni sia per il titolo del Legato Creditore del defunto sig. D. Cesare Fabrini, poichè non avendo l'Appellato sig. Stefano Fabroni giustificato che il sig. Pietro di lui Padre morisse dopo la sig. Giulia Legante, che il Legato fosse dal medesimo agnito all'effetto di poterlo trasmettere; Che egli sia stato di fatto l' Erede del Padre, e che la prefata Signora al tempo in cui cessò di vivere conservasse intatta, e di-

sponibile la metà delle sue Doti, tanto basta per rendere dubbioso, ed illiquido il credito di cui si tratta.

Attesochè il sig. Auditore Raffaello Fabrini non essendo Debitore diretto, nè del Legato, nè della Dote, costa altronde, che egli è stato Erede Beneficiato, *e non libero del sig. Cesare di lui Fratello, nè è giustificato, che egli ritenga tuttora assegnamenti liberi della Eredità Fraterna, nè tampoco la metà della Dote, che si pretende reversibile agli Eredi del Donante per lo Statuto di Marradi, non può asserirsi che egli sia Debitore del Fratello, o dei di lui Creditori.*

Attesochè quando non costa copulativamente per la parte del Sequestrante di un credito liquido, o facilmente liquidabile, e per la parte del Sequestrario di essere Debitore, non può aver luogo la conferma del sequestro.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Dice essere stato bene appellato per parte della signora Marchesi ne' Fabrini nella sua qualità di Procuratrice Generale del sig. Auditore Raffaello Fabrini di lei Marito dalla Sentenza del Tribunale di Marradi del dì 18. *Novembre* 1819. . *e male con detta Sentenza giudicato, e perciò essersi quella dovuta, e doversi revocare in tutte e singole le sue parti: Poichè dichiara non essere stato, nè esser luogo alla conferma del sequestro fatto ad istanza del sig. Stefano Fabroni per gli Atti del detto Tribunale di Marradi dei* 16. *Giugno* 1819. *a pregiudizio del sig. Auditore Raffaello Fabrini presso, e nelle mani di Antonio Cavina di lui Lavoratore al Podere detto della Casetta della parte domenicale di tutte le raccolte spettanti a detto sig. Auditore Raffaello Fabrini, ed essersi quello perciò dovuto, e doversi revocare, ed annullare conforme revoca, ed annulla, ordinando, conforme ordina al detto Antonio Cavina Sequestrario la libera consegna delle robe sequestrate da farsi al detto signor Auditore Raffaello Fabbrini proprietario, o a detta sig. Luisa Marchesi ne' Fabrini di lui Consorte, e Procuratrice Generale, o a chi per esso; Ed il Sequestrante sig. Stefano Fabbroni condannò, e condanna nelle spese del presente, e del passato Giudizio.*

DECISIONE XXXI.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Obligationis diei 8. Augusti 1823.

IN CAUSA CAPPELLI EREDE CAMBI E DA FILICAJA VEDOVA LOOZ

Proc. Mess. Benedetto Mascalchi — Proc. Mess. Lorenzo Salucci

---

ARGOMENTO

Non è valida l'Obbligazione di colui, che promette di pagare il debito altrui, quando questa Obbligazione vien riferita ad altra che suppone di aver fatta, e che dice contenersi in un pubblico precedente Istrumento, nel quale realmente nulla si legge di ciò che il Promittente ha supposto, poichè questa seconda Obbligazione manca di Causa, ed è l'errore, che l'ha posta in essere.

SOMMARIO

1. *Per la proprietà delle parole, e per le sostanziali caratteristiche loro diversificano molto le Cambiali da' Chirografi di Credito.*

2. *Le dichiarazioni contenute in un Chirografo, che lo scorporo di una Dote risultante da un pubblico Istrumento sia servito per i bisogni di un Terzo, e non per quelli del Marito sono erronee, se nel riferito Istrumento non si legge.*

3. *La volontà è individua, e scoperto l'errore nella Causa primitiva della medesima, cadono tutti gli Atti erronei che ne derivano.*

4. 5. *Quando un'obbligazione si riferisce ad una precedente dichiarazione è d'uopo esaminare la validità, ed efficacia del Relato, onde misurare la giustizia del Referente.*

6. *Quando non è vera l'obbligazione alla quale si riferisce una nuova successiva obbligazione, questa nuova obbligazione manca di Causa, ed è l'errore, che l'ha posta in essere, per cui è nulla, ed inefficace.*

STORIA DELLA CAUSA

Con Atto autentico del 28. Luglio 1812., rogato dal Notaro signor Chelli, il sig. Carlo Looz promesse la reintegrazione della Dote scorporata dalla sua Moglie sig. Minerva Da Filicaja in diverse epoche fino a scudi 4000., e per rendere efficace la detta reintegrazione oppignorò de' Mobili, degli Oggetti preziosi, ed un credito di scudi 1595. 3. 16. 8., che aveva contro il sig. Gran Priore Ugolino Tommaso Cambi per cessione fatta ad esso Looz dal sig. Commendatore Niccolò De Medici: Degli Oggetti preziosi consistenti in pregevoli Pitture, e de' Mobili ne furono fatti due separati Inventarj, e consegnati al Notaro che rimesse all'Archivio, unitamente alla Mandata dell'Atto: Relativamente al credito delli scudi 1596. 3. 16. 8. intervenne al Contratto il predetto sig. Cambi che approvò

il pegno fatto a favore della detta signora Minerva Da Filicaja ne' Looz, e promesse di non pagare al sig. De Looz detta somma senza l'approvazione, presenza, e consenso di detta signora Minerva, niun'altra Obbligazione assunse il Cambi in quel Contratto.

Sotto dì 29. Maggio 1815. il sig. Looz riportò dal sig. Cambi la seguente Dichiarazione: « L'infrascritto Gran Priore Ugolino Tommaso « Cambi dichiara come avendo la di lui Nipote Minerva Da Filicaja ne « Looz scorporato per scudi 5000. le sue Doti per dimettere debiti del « Marito per le grandiose spese delle Liti, e per il mantenimento della fa- « miglia, si obbliga non solo di reintegrare detta sua Nipote contanta rata « di scudi 1596. 3. 16. 8. dei quali va debitore a detto di lei Marito in « ordine all'Atto privato del 9. Febbraio 1808., ma anche del proprio, « conforme appare dall'Atto del 28. Luglio 1812., rog. Chelli, e promette « che nel caso, che detta Nipote acquisti in compra il Casamento posto in « Via della Scala del sig. Viallà per scudi 8455. con più le spese di Ga- « bella ec. ed eroghi nel prezzo suddetto i scudi 4000., che tuttora detta « sua Nipote ritiene per resto di sue Doti appresso il sig. Gio Tassinari « in ordine al Contratto del 29. Maggio 1814., rogato Meucci di erogare « in resto di detto prezzo la somma occorrente, compresovi per altro la « somma di scudi 1596. 3. 19. 8., dei quali và debitore a detto di lei Ma- « rito. *Sottoscritti*. Io Ugolino Tommaso Cambi approvo quanto in que- « sta si dice, e contiene — Io Conte Carlo De Looz per quello che mi « riguarda acconsento. «

Successivamente la preindicata sig. Minerva domandò di essere autorizzata a devenire alla compra del suddetto Palazzo per scudi 8455., produsse la dichiarazione del 29. Maggio 1815., ed il Magistrato con suo Decreto del 15. Giugno 1815. accordò la domandata autorizzazione, che appoggiò essenzialmente alla seguente considerazione « Attesochè il signor » Ugolino Tommaso Cambi di lei Zio Materno, e con cui convive si è « obbligato pagare del proprio ogni resto di detto prezzo, e spese al di là « degli scudi 4000., reliquato esistente delle Doti della signora Minerva « appresso il sig. Gio. Tassinari, e di che nella di lui dichiarazione del « 29. Maggio p. p. registrata nel 30. detto, ed annessa al presente, e così « resta reintegrata delle intiere di lei Doti già scorporate. „

Nel 22. Settembre 1815. fù stipulato il Contratto di compra, e vendita, e v'intervenne anche il Gran Priore Cambi per l'oggetto di portare a suo carico, solidalmente con Looz, il rimanente del prezzo, e spese, detratti gli scudi 4000., rimanente della Dote della signora Minerva, e si obbligò come appresso: „ Il prenominato sig. Gran Priore Tommaso Ugo- „ lino Cambi Zio Materno di detta signora Compratrice in ordine alla „ precitata sua dichiarazione del 29. Maggio 1815., ed annessa al predet- „ to Decreto di Autorizzazione promette, e si obbliga di pagarlo dei suoi „ propri denari al sig. Vialla Venditore, e a chi per esso nel modo se- „ guente ec.

Il Magistrato Supremo con Sentenza contumaciale del 28. Luglio 1818. in sequela della Domanda fatta dalla sig. Minerva sotto dì 8. Maggio di quel medesimo Anno condannò il Cambi al pagamento delle rate scadute in scudi 2455., e a dare l'Ipoteca per scudi 2000., compimento delli scudi 4455. resto di prezzo del Casamento suddetto coerentemente al Contratto di compra, e vendita del 22. Settembre 1815.

Si rese opponente a questa Sentenza il signor Cambi, e dedusse per fondamento della opposizione la nullità della dichiarazione del 29. Maggio 1815. per mancanza di consenso derivante dall'errore; dichiarò per altro, che intendeva di non opporsi al pagamento delli scudi 1596.3.16.8. dati in pegno da Looz Cessionario del sig. Medici alla medesima signora Minerva per reintegrazione della Dote scorporata; ed il Magistrato Supremo con Sentenza del 3. Luglio 1819. ammesse l'opposizione, si ripose dall'antecedente Sentenza contumaciale, ed assolvè il Cambi dal pagamento oltre gli scudi 1596. 3. 16. 8., debito da esso contratto originariamente col Commendatore Medici sotto dì 9. Febbraio 1808. ceduto a Looz, e da esso dato in pegno alla Moglie per la reintegrazione della Dote col Contratto del 28. Luglio 1812.

Da questa Sentenza reclamò la succumbente sig. Minerva avanti la Ruota, la quale con Sentenza del 3. Aprile 1820. accolse il fatto reclamo, e revocò la Sentenza del Magistrato Supremo.

Da questo secondo giudicato interpose appello il sig. Francesco Cappelli Erede Beneficiato del sig. Cambi, e fece istanza per la conferma della Sentenza proferita dal Magistrato Supremo. Nato dipoi il sospetto, che diverse Obbligazioni, e alcune Lettere di Cambio, che comparivano firmate dal sig. Cambi, fossero false, fù introdotto un Giudizio Criminale, nel corso del quale restò verificata l'imputata falsità di varj Documenti, fra quali, avendo supposto che l'Appellante sig. Cappelli, che fosse compresa ancora l'enunciata dichiarazione del 29. Maggio 1815., domandò la sospensione della Causa nel merito, e che fossero rinviate le Parti al Tribunale competente a fine che venisse anco civilmente esaminata la falsità del rammentato Chirografo de' 29. Maggio 1815.

A questa domanda si fece opponente l'appellata sig. Minerva Looz, ed il Supremo Consiglio emanò la seguente Decisione.

MOTIVI

Attesochè quanto all'Incidente che riunisce al merito, di rinviare al Tribunale di Prima Istanza la Causa per sospetto di falsità contro il Chirografo de' 29. Maggio 1815. apparisce dagli Atti, che i Periti Calligrafi giudiciarono sincera la firma del Gran Priore Cambi apposta nel detto Chirografo.

Che la resoluzione della Ruota Criminale de' 21. Ottobre 1822. nell'atto che dichiarò falsi non pochi fogli espressamente indicati, e relativi al predetto Gran Priore, ed altri, che avevano avuto affari col defunto sig. Looz Marito in seconde Nozze della signora Minerva da Filicaja; co-

me ancora gravemente sospette di falsità le Cambiali tutte esistenti nel Processo avanti di lei compilato con la firma del Gran Priore suddetto, si astenne per altro da qualunque dichiarazione di sospetto, e molto più di assoluta falsità contro il suddetto Chirografo.

E che per la proprietà delle Parole, e per le sostanziali Caratteristiche loro, diversificano molto le Cambiali dai Chirografi di credito, e debito, e per conseguenza non può estendersi quel grave sospetto pronunziato dalla Ruota Criminale contro le Cambiali al diverso Chirografo suddetto non qualificato infetto di tal vizio. 1

Attesochè nel merito, adottando i Motivi della Sentenza di Prima Istanza del 3. Luglio 1819., e considerando in conferma dei medesimi, che la Promessa, e Dichiarazione contenuta nel Chirografo de' 29. Maggio 1815. si referisce direttamente al pubblico Istrumento de' 28. Luglio 1812., rogato Chelli, il quale il Cambi presuppone, ed in Lettera esprime in detto Chirografo, che le somme dotali scorporate dalla sig. Minerva sua Nipote, sebbene comparissero dirette alla dimissione dei debiti del Marito, si erano in sostanza erogate per le grandiosi spese delle Liti interessanti lo Zio Gran Priore suddetto, e pel mantenimento della famiglia, qual presupposta, e letterale espressione che anima, e regge sostanzialmente tutto il predetto Chirografo de' 29. Maggio 1815. con le dichiarazioni, e promesse nel medesimo contenute, si riconoscono a colpo d'occhio erronee, perchè si referiscono intieramente al preallegato Istrumento, il quale non fa parola di tutto ciò, che forma la Causa del controverso Chirografo, nè somministra il minimo indizio di tutte quelle grandiose spese, che si volevano addossare al Cambi, e molto meno vi si legge la sua Obbligazione nella quale insistevasi intempestivamente adesso. 2

Anzi riscontrando l'Istrumento medesimo, il quale a note chiarissime forma il relato del controverso Chirografo, di tutto si parla, fuori che delle immaginate spese di Liti, e mantenimento di famiglia da portarsi a carico del Cambi, trattandosi unicamente delli interessi dei Conjugi Looz fra loro, e figurandovi soltanto il Cambi con manifesta discretiva per l'oppignoramento limitato, ed esclusivo di ogni altra obbligazione di un debito di soli scudi 1596. 3. 16. 8. concepito nei termini seguenti „ E finalmente il sig. De Looz obbliga, ed oppignora a favore della detta di „ lui Moglie un credito in somma di scudi 1596. 3. 16. 8., che ha, e tie- „ ne contro l'infrascritto sig. Ugolino Tommaso Cambi in ordine all'At- „ to privato del dì 9. Febbraio 1808., registrato „ e più sotto si conviene come appresso „ Finalmente detto sig. Ugolino Cambi approva l'oppi- „ gnoramento fatto dal sig. Carlo De Looz alla predetta di lui Moglie per „ la promessali indennità del predetto credito resultante dal citato Atto „ privato del dì 9. Febbraio 1808., quale promette di non pagare al sig. „ De Looz, senza l'approvazione, presenza, e consenso della signora Mi-

„ nerva Da Filicaja nei Looz alla pena di avere mal pagato; clausula, che „ egli dichiara di rigore ec. „

Considerando inoltre, che la Promessa del più volte rammentato Gran Priore Cambi contenuta nel ridetto Chirografo non è un referente isolato, per se stante, e senza veruna dipendenza del relato erroneo dell'Istrumento del 1812. leggendosi nel medesimo periodo per continuata orazione, e come un resultato dell'Istrumento medesimo; E per conseguenza mancava la suddetta *promessa* dell'assistenza della Legge, appena veniva riconosciuta la falsità della Causa, e l'errore nel referente, il quale suppone il relato contenere quel, che di fatto non conteneva, e che anzi aveva dell'espresse convenzioni, che non potevano conciliarsi con quelle di cui non parlavasi nel relato, e soltanto gratuitamente si asserivano, senza la minima ombra di prova nel referente, che rigorosamente sarebbe stata necessaria, per indurre una esorbitante del tutto nuova Obbligazione.

Senza che potesse imaginarsi, che due Cause finali animassero l'una indipendente dall'altra, l'Obbligazione del Cambi, cioè quella della supposta Promessa dell'Istrumento de' 28. Luglio 1812., che non sussisteva, e l'altra dell'acquisto del Casamento di Via della Scala spettante a Viallà che si era verificato, dimodochè nella sussistenza di una di queste due Cause, potesse ancora sussistere la controversa Obbligazione.

Imperocchè non era vera la duplicità, ed indipendenza di queste due Cause, come si è veduto di sopra, ed in ogni peggiore ipotesi era sempre certo, che l'erroneo preconcetto del primo Atto emesso dal Cambi nell'Istrumento del 1812. di cui erano conseguenze tutti gli Atti successivi, e specialmente il Chirografo del 29. Maggio 1815., che richiama in Lettera l'Istrumento medesimo investiva la sostanza, ed era l'anima di tutte le Convenzioni, cui si lasciava indurre il Zio dai Nipoti Conjugi Looz; Preconcetto, che sebbene modificato in diverse forme, ed accompagnato da circostanze accidentali, o apparenti diverse, traeva sempre l'origine da quel primo Istrumento; che determinò la prima volontà del Cambi a tutti gli Atti successivi che dalla sig. Minerva si obiettavano contro il di lui Erede benefiziato, onde ciò essendo certo, era necessaria, e legittima conseguenza, che tutte le diramazioni di questa viziosa, ed erronea sorgente venissero a mancare con essa, perchè la volontà è individua, e scoperto l'errore nella Causa primitiva della medesima come nel caso attuale verificavasi, cadevano tutti gli Atti qualunque fossero, e con tutte le più apparenti maniere architettati, che formavano il resultato anche indiretto dell'avvertita prima Causa erronea.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Riunisce l'Incidente al merito introdotto dal sig. Gio. Francesco Cappelli con sua Scrittura esibita in Atti sotto dì 22. Aprile 1823. al merito principale della Causa; e relativamente a

detto Incidente dice non esser luogo alla richiesta sospensione della Causa nel merito, dice bene appellato per parte del sig. Cappelli dalla Sentenza proferita dalla R. Ruota sotto di 3. Agosto 1820., e colla medesima respettivamente mal giudicato, e perciò quella revoca, ed in riparazione conferma la Sentenza del R. Magistrato Supremo proferita sotto dì 3. Luglio 1819. in tutte le sue parti, e condanna l' Appellante nelle spese del passato, e del presente Giudizio.

Così deciso dagli Illustrissimi Signori
Giovanni Alberti *Presidente.*
Cav. Michele Niccolini *Relat.*, e Cav. Vincenzio Sermolli *Consiglieri.*

Seguono i Motivi della Sentenza del R. Magistrato Supremo del dì 3. Luglio 1819. come sopra adottati.

Attesochè l'azione promossa dalla signora Minerva Da Filicaja Vedova Flori ne' Looz contro il fù Gran Priore Fra Ugolino Tommaso Cambi, e che venne sanzionata colla Sentenza contumaciale del Magistrato Supremo del 28. Luglio dell' anno decorso, era appoggiata al pubblico Istrumento del dì 22. Settembre 1815., rogato Chelli, col quale il detto sig. Cambi si accollò a favore della detta signora Looz il pagamento di scudi 4455. parte del prezzo del Casamento detto il Monastero Nuovo posto in Via della Scala dalla medesima acquistato.

Attesochè l' obbligazione assunta dal sig. Cambi per il pagamento suddetto in ordine alla Lettera espressa del suddetto pubblico Istrumento si referiva alla precedente dichiarazione emessa dal sig. Cambi medesimo sotto dì 29. Maggio 1815., così che si rendeva necessario l' esaminare la validità, e l' efficacia di questo relato, onde misurare la giustizia, e la sussistenza legittima del referente. 4

Attesochè in questo relato, ossia nella indicata dichiarazione del 29. Maggio 1815. lungi dal riscontrarsi la libera, ed assoluta obbligazione del sig. Cambi, non vi si leggeva se non che l' indicazione che egli coll' Atto autentico del 28. Luglio 1812., rogato Chelli si era obbligato di reintegrare la sua signora Nipote non solo con tanta rata di scudi 1596. 3. 16. 8.; dei quali andava Debitore al di lei Marito Looz, quanto ancora del proprio fino alla concorrenza in tutto di scudi 4455. per altrettanti circa che la medesima aveva scorporati dalle sue Doti per dimettere alcuni debiti cantanti in testa del di lei Marito, ma sostanzialmente creati per le grandiose spese delle Liti che lui stesso aveva dovuto sostenere per il bisogno della famiglia. 5

Attesochè mentre in questo relato non si riscontrava l' obbligazione del sig. Cambi, conveniva per le avvertenze sopranotate portare la considerazione su quell' Atto autentico a cui questo nuovamente si refe-

riva, onde poter concludere, se poteva una volta ritrovarsi la sorgente vera di questa obbligazione del sig. Cambi.

Attesochè esaminato l'Atto autentico del dì 28. Luglio 1812. costava dal tenore della di lui Lettera precisa, che niun' altra obbligazione assunse il sig. Cambi, se non che quella di garantire l' esigibilità del Credito ceduto dalla sig. Minerva Looz ai sigg. Orvieto, e Bosi e Comp. fino alla somma di scudi 1702. circa, e di non pagare senza il consenso della medesima al sig. De Looz gli scudi 1596. — 16. 8. che ad esso erano dovuti dal sig. Cambi in ordine all'Atto privato del 9. Febbrajo 1808., e così di ratificare il pegno, che su questo credito aveva costituito il rammentato sig. Looz alla di lui Moglie signora Minerva.

Attesochè in tale posizione di fatti compariva evidente la mancanza della Caus.ª, e l'errore che indusse il Gran Priore Cambi a dichiarare, conforme dichiarò nell'Atto privato del 29. Maggio 1815., e ad obbligarsi per conseguenza, come si obbligò nell'Atto autentico del 22. Settembre successivo.

Attesochè verificato una volta questo errore, non poteva non ravvisarsi conseguente al medesimo la nullità dell' obbligazione del sig. Cambi, poichè di regola, e per le massime oramai tante volte sanzionate dai Tribunali si annovera l' errore fra l' eccezione reale perentoria a parte antea.

Attesochè quanto compariva in genere nulla l' obbligazione del sig. Cambi medesimo, non poteva però la medesima contrastarsi plausibilmente in quella parte che era relativa alli scudi 1590. 3. 16. 8. dei quali resultava Debitore il Cambi in ordine al rammentato Atto privato da lui stesso precedentemente soscritto.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Inerendo alla Scrittura di opposizione esibita per parte del fù Gran Priore Ugolino Tommaso Cambi in unione col signor Avvocato Ranieri Schippisi di lui Consulente giudiciario, e proseguita detta Opposizione dal di lui Erede Testamentario signor Gio. Francesco Cappelli revoca, e ripone in parte dalla Sentenza Contumaciale del dì 28. Luglio 1818., e la medesima in parte moderando, e in parte confermando, dice che per scudi 1596. 3. 16. 8. resultanti dal privato Chirografo di Cessione del dì 9. Febbraio 1808. dall' Atto autentico del 29. Luglio 1812., rogato Chelli, e dalla dichiarazione del dì 29. Maggio 1815., dovrà eseguirsi la detta Sentenza, detratti i pagamenti che giustificherà detto sig. Cappelli essere stati fatti in conto e da esso direttamente, o dal suo Autore, e per ogni rimanente fino alla somma di scudi 4455. assolve il signor Cappelli dal pagamento.

Riserva al medesimo i suoi diritti tali quali ec. per far togliere dai Bilanci i detti scudi 1596. 3. 16. 8. portati in uscita dall' Amministratore Carlo Looz da sperimentarsi nel suo congruo Giudizio.

Ed attesa la mutua vittoria, assolve le Parti dalle spese, tenute ferme a carico dell' Erede Cambi quelle occorse nel Giudizio Contumaciale.

DECISIONE XXXII.

REGIA RUOTA DI FIRENZE

Florentina Alimentor. diei 23. Settembris 1823.

IN CAUSA MORINI E MOSTARDINI

Proc. Mess. Francesco Checcacci — Proc. Mess. Michele Bonelli

ARGOMENTO

Dal consenso del Padre alle Obbligazioni contratte nel Matrimonio di un Figlio, istituito poi nella sola Legittima, ne viene l'obbligo agli altri Figli, e respettivi Fratelli dello Sposo, che hanno la Rappresentanza Ereditaria del Padre di prestar gli Alimenti alla Cognata, indipendentemente ancora dall' escussione del primo Obbligato suo Marito, i quali per altro possono agire contro di lui per la rilevazione.

SOMMARIO

1. *Quando la Moglie, che reclama gli alimenti dal Marito, e da Cognati egualmente obbligati, e che ha contro de' soli Cognati diretta l'Azione Ipotecaria, non può la Sentenza che condanna solamente gli stessi Cognati, redarguirsi di nullità.*

2. 3. *I Fratelli del Marito sono obbligati a dar gli alimenti alla Cognata, quando il loro Padre contrasse l' obbligazione nel Matrimonio del figlio, e loro respettivo Fratello, indipendentemente dalla di lui escussione.*

4. *Quando alcuno si è sottoposto all' Arresto personale per non aver pagato il suo Creditore non può dubitarsi della difficoltà di esigere dal medesimo.*

5. *S' intende di ragione difficile tuttociò che non si può ottenere senza grave incomodo.*

6. *Per dirsi verificata l' insolvenza di un Debitore è necessaria l' escussione de' di lui Beni.*

7. *L' escussione de' Beni del Debitore non è necessaria per dimostrare essere venuto il caso della difficoltà di pagamento.*

8. *Quando è giustificata la prima Azione contro il primo Reo convenuto, l'attendere, che si giustifichi quella, che vuole esercitarsi in rilevazione sarebbe un ritardare l'esecuzione della Giustizia a quegli che ha i mezzi per ottenerla.*

Storia della Causa

La signora Giacoma Marini autorizzata con Decreto della Curia Arcivescovile di Firenze si separò dal Marito sig. Pietro Mostardini, ed ottenne dipoi dal Magistrato dei Pupilli con Sentenza de' 3. Settembre 1806. gli alimenti in scudi 72. all'anno, alla prestazione dei quali alimenti furono condannati i sigg. Aurelio, Gio. Batista, e Michele Mostardini Fratelli del di lei Marito come stati Eredi del loro Genitore Giuseppe Mostardini ad esclusione del sig. Pietro che fù istituito nella sola Legittima.

Si appellarono i Fratelli Mostardini dalla detta Sentenza, la quale poi fù confermata dalla Ruota Fiorentina nel 27. Aprile 1808.

Non fù data per parte dei sigg. Mostardini Cognati della sig. Marini, nè per parte del di lei Marito esecuzione alla precitata Sentenza, per la qual cosa la stessa sig. Marini fù obbligata adire il Magistrato Supremo, e domandò di essere dichiarata Creditrice dei medesimi per il suddetto titolo di alimenti a tutto Settembre 1822. di scudi 1333. salvi gli acconti che giustificassero di aver pagati, e quindi domandò l'Immissione in salviano sopra diversi effetti di proprietà degli stessi sigg. Mostardini.

Si opposero i convenuti Fratelli Mostardini dicendo, che non era dirigibile contro di essi l'Azione intentata dalla signora Marini per la prestazione degli alimenti, perchè non aveva escusso il Patrimonio del suo Marito.

La signora Marini che aveva a suo favore il fatto, cioè niun pagamento dopo un così lungo lasso di tempo per parte del sig. Pietro di lei Marito, cui tante premure inutilmente avea fatte, trasmesse (inutilmente però) anche contro il medesimo un formal Precetto, onde ottenere lo sborso delle somme dovutegli, per lo che replicò che aveva ritrovata nello stesso suo Marito quella difficoltà di pagamento contemplata nella Sentenza Ruotale del 27. Aprile 1808. sopraenunciata.

Piacque alla saviezza del R. Magistrato Supremo di accogliere le Istanze della signora Marini, e con Sentenza de' 9. Aprile 1823. dichiarò a di lei favore il credito di scudi 1333., salvo gli acconti, che si giustificassero pagati per gli alimenti, e spese, condannò i sigg. Mostardini al pagamento di detta somma, ed immesse l'istessa sig. Marini nel possesso di un Podere, e di una Casa di proprietà dei Debitori a fine di restare sodisfatta del suo credito o con i frutti, o col prezzo dei detti Fondi.

Sembrò ai sigg. Mortardini gravosa questa Sentenza, e ne interposero appello avanti la Regia Ruota, la quale decise come appresso.

Motivi

Attesochè sebbene col principal Libello introduttivo del Giudizio si trovi richiamato dalla sig. Marini nei Mostardini il signor Pietro suo Ma-

rito insieme con i di tui Fratelli sigg. Gio. Batista, Michele, ed Aurelio, è però certo che contro questi ultimi soltanto è diretta l'istanza, ad essi spettando il Fondo sul quale vien domandata l'immissione in forza della Iscrizione ipotecaria, come dalla Fede estimale prodotta.

Attesochè di fatto essendo tenuti in proprio i detti sigg. Fratelli direttamente al pagamento degl'alimenti reclamati, come dalla rejudicata di che in Atti, siccome non faceva parte necessaria in Causa il sig. Pietro, comunque tenuto agli alimenti della sua Moglie, da che l'Azione Ipotecaria era diretta sui Beni degli altri obbligati; così non può redarguirsi di nullità la Sentenza appellata per essere proferita solamente contro gli ultimi, i quali lungi da far Causa comune col Marito dell'Attrice appellata, non lo chiamarono in rilevazione, che spirati i termini prescritti dalla Legge. 1

Attesochè i detti sigg. Fratelli avendo la rappresentanza ereditaria del Padre, dal di cui consenso alle obbligazioni contratte nel Matrimonio del figlio Pietro istituito poi nella sola Legittima, venne motivata la rejudicata predetta, non può elevarsi dubbio ragionevole sull'obbligo inerente loro di prestar gli alimenti alla Cognata, anco indipendentemente dall'escussione del primo obbligato suo Marito, mentre esclude, anzi che presupporre tale escussione la stessa rejudicata, leggendosi nella Sentenza confermatoria della prima „ ivi „ Che detta signora Giacoma Marini debba ripetere il pagamento degli alimenti da dette Sentenze a suo favore „ tassati prima dal suo Consorte Pietro Mostardini come obbligato in primo luogo alla prestazione dei medesimi, e in caso di insolvenza del medesimo, ed ancora di difficoltà di pagamento con tutti i mezzi di ragione dai predetti Eredi. „ 2 3

Attesochè costando in fatto, non solo dell'interpellazione giudiciale fatta al Marito per questo titolo senza effetto, ma anche della di lui mora al pagamento d'altri debiti fino al segno di sottoporsi all'arresto personale, non può più dubitarsi che si trovi nell'esigenza quella difficoltà che fù contemplata dai Giudici, intendendosi di ragione difficile tutto quello che non si può ottenere senza grave incomodo. *Calvin. Lexic. jur. verb. difficultas Cujav. edict. luc. F.* 1. *Vol.* 1089. *lit. C.* „ ivi „ Definitur ut „ Aristoteles scribit quod summo labore vel prolixo tempore fit. „ 4

Attesochè molto meno servir poteva a esimere gli Appellanti dall'obbligo loro inerente un asserto Chirografo dei 5. Febbraio 1814. di cui non costa negli Atti della presente Causa, fra i quali, ciò che sia della produzione fattane in prima Istanza dopo l'emanazione della Sentenza; non si trovò più riprodotto; mentre in ogni caso volendosi con quello ridotta a miglior somma la tassa alimentaria, ed esonerati dalla medesima i Cognati, bisognava che il recesso della sig. Marini dai suoi diritti si giustificasse fatto per cause abili di ragione a prescindere dalla regola che osta a simili patti in materia di alimenti, e si provasse poi munito di quelle formalità che si richiedevano dalla Legge allora vegliante per obbligare una Donna

maritata, non bastando a tale effetto l'autorizzazione del Marito col quale, e per il di cui favore si faceva la stipulazione.

Attesochè infine leggendosi nell'appellata Sentenza condannati i sigg. Fratelli Mostardini alla somma richiesta salvi i pagamenti, qualunque diminuzione potesse di ragione aver luogo per le giustificazioni fatte, o da farsi non bastava a ottenerne la revoca, quando le medesime non erano tali da provare l'inesistenza del credito, quale, anche ammessi i pagamenti dedotti, resultava anzi tuttora in gran parte insussistente.

Per questi Motivi uniti a quelli dei primi Giudici.

Delib. e Delib. Dichiara male essere stato appellato per parte dei sigg. Aurelio, Gio. Batista, e Michele Mostardini dalla Sentenza dal R. Magistrato Supremo proferita ne' 9. Aprile 1823., e bene essere stato in quella deciso, e doversi perciò quella confermare in tutte le sue parti, e condanna i predetti Mostardini nelle spese del presente Giudizio.

Così deciso dagl'Illustrissimi Signori

Francesco Gilles *Presidente e Relatore.*
Gio. Batista Brocchi, e Luigi Matani *Auditori.*

Seguono i Motivi della Sentenza appellata stati come sopra adottati.

Considerando che la Sentenza del 3. Settembre 1806 condannò i sigg. Abate Gio. Batista, Aurelio, e Michele Fratelli Mostardini come figli, ed eredi di Giuseppe Mostardini a pagare con i Beni, ed assegnamenti spettanti alla Eredità del medesimo, alla signora Giacoma Marini Consorte del sig. Dottor Pietro Mostardini scudi 72. annui a titolo di alimenti riservate a detti sigg. Fratelli Mostardini le loro ragioni, quali si potevano ad essi competere per farsi reintegrare in tutto, o in parte delle somme che sborsassero alla sig. Marini, dal detto sig. Pietro Mostardini di lei Marito.

Che la Sentenza del 27. Aprile 1800. confermò la precedente colla sola dichiarazione « ivi « Che la detta sig. Giacoma Marini debba ripetere il pagamento degli alimenti da detta Sentenza a suo « favore tassati, prima dal suo Consorte sig. Pietro Mostardini come « obbligato in primo luogo alla prestazione dei medesimi, ed in caso « d'insolvenza del medesimo, ed ancora di difficoltà di pagamento « passa, e debba esigere il detto pagamento con tutti i mezzi di ragio- « ne dai predetti signori Gio. Batista, Michele, e Aurelio Mostardini.

Che la riportata particola della seconda Sentenza, sebbene in parte modificativa della prima non quanto al diritto, e all'azione della signora Marini, ma quanto al modo di eseguirla, ha però chiaramente contemplato due diversi casi, in ciascheduno dei quali ha accordato alla detta Signora di agere direttamente contro gli attuali Rei convenuti non ostante la principale obbligazione, che ha di-

chiarato esistere nel sig. Pietro Mostardini, il caso cioè, della insol- 5
venza del medesimo, ed in caso di difficoltà di pagamento l' una dal-
l' altro separando, e distinguendo.

Che quanto sarebbe necessaria la escussione dei Beni del signor 6
Pietro Mostardini, onde potesse dirsi verificato il caso della insolven-
za, altrettanto questa non è punto necessaria per dimostrare avvenu-
to il dioerso caso della difficoltà di pagamento. 7

Con questa difficoltà non può non reputarsi provata ogni volta
che costa dagli Atti, che il sig. Pietro Mostardini è stato dalla di
lui Consorte giudicialmente intimata a pagarle la somma di alimenti
arretrati, per la quale agita contro i di lui Fratelli, e che esso giudi-
cialmente si è opposto, come resulta dal Certificato del Potestà di Mon-
telupo prodotto colla Scrittura in quel Tribunale presentata dal sig.
Pietro Mostardini sotto dì 24. Gennaio 1823.

Che quindi è evidente che la signora Marini ha per le cose dette
giudicialmente il diritto di agere direttamente contro i sig. Fratelli
Mostardini, come ha fatto nel presente Giudizio per ottenerli con-
dannati a pagarle tutte le Prestazioni alimentarie arretrate.

Che posto questo credito ipotecario, e la prova del possesso nei
sigg. Mostardini, dei Beni nei quali domandasi la Immissione, que-
sta non può esser denegata.

Considerando quanto alla rilevazione domandata per parte dei
sigg. Mostardini contro il loro Fratello Pietro colla Scrittura del 2.
Aprile corrente, che questa Intimazione è indubitatamente presentata
dopo scorso il termine del mese, da che venne ad essi notificata la
principale domanda dell' Attrice.

Che posto ciò è letterale il disposto dell' Art. 106. del Regolamento
di Procedura, il quale determina « ivi « Nei casi nei quali il Reo
« convenuto voglia intimare a Causa Terzi obbligati a rilevarlo, do-
« vrà procedere a questa intimazione dentro il termine di un mese
« dal dì che gli sarà notificata la principal domanda dell'Attore,
« spirato il qual termine non averà più diritto di fare la detta Inti-
« mazione, e dovrà esperimentare la sua azione alla rilevazione in
« un Giudizio separato.

Che di fatti quando la prima azione contro il primo Reo conve-
nuto, è giustificata l' attendere che lo sia egualmente quella che volsi 8
esercitare in rilevazione non farebbe che ritardare l' esecuzione di
giustizia a chi ha pronti mezzi per ottenerla.

Che ciò in nulla cede le ragioni di quelli, che hanno diritto alla
rilevazione, e che possono sperimentarle in separato Giudizio.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Dice le cose pretese, e domandate dalla signora
Giacoma Marini ne' Mostardini potersi di ragione chiedere, e do-
mandare; Dichiara perciò la medesima Creditrice dei sigg. Gio. Ba-

tista, Aurelio, e Michele Mostardini della somma, e quantità di scudi 1333. *per alimenti a lei dovuti alla ragione di scudi* 72. *annui dal* 30. *Marzo* 1804. *in poi maturati a tutto Settembre* 1822., *e di quel più, che da detta epoca poi sarà decorso fino alla esecuzione della presente Sentenza secondo la liquidazione da farsene, meno i pagamenti fatti ec. E previa una tal dichiarazione. Immette la medesima sig. Marini ne' Mostardini in possesso del Podere detto della Torre, e di una Casa posta in Montelupo di proprietà di detti sigg. Fratelli Mostardini affinchè o col frutto, o col prezzo possa essere la medesima sodisfatta del suo credito, e spese nelle quali detti sigg. Mostardini condanna. Riserva ai medesimi le loro ragioni esperibili nel congruo giudizio contro il sig. Pietro Mostardini loro Fratello.*

DECISIONE XXXIII.

REGIA RUOTA FIORENTINA

Florentina Hypothecae diei 30 *Settembris* 1823.

IN CAUSA TRINCI E PAOLINI VEDOVA MELANI E NEBBIAI

Proc. Mess. Luigi Meucci — Proc. Mess. Angiolo Micheli

ARGOMENTO

La mancanza di rinnovazione d'Inscrizione Ipotecaria non pregiudica al creditore, quando il decennio dal dì della prima Iscrizione è spirato posteriormente al giorno dell'approvazione della liberazione del fondo venduto o dell'introdotto Giudizio di purgazione d'Ipoteche.

SOMMARIO

1. 2. 3. *Il creditore anteriore al credito dotale della moglie del suo debitore deve alla medesima esser preferito.*

4. 9. *Il creditore conserva l'Ipoteca del suo credito, quantunque non abbia rinnovata l'Iscrizione dopo il decennio, se lo stabile ipotecato è stato venduto nel tempo ch'esisteva l'Iscrizione, e che dal compratore era stato notificato l'Atto fatto per la purgazione dell'Ipoteche.*

5. 6. 7. 8. *L'Iscrizione Ipotecaria non è necessaria se non ne' casi ne' quali non abbia Essa operato il suo effetto legale avanti la spirazione del decennio.*

11. 12. *Nell'introduzione del Giudizio di Graduatoria si presenta il certificato delle Inscrizioni accese contro il debitore fino al giorno della Sentenza che approva la liberazione de' Beni venduti.*

13. *Il Giudizio di purgazione d'Ipoteche opera l'effetto di rendere Domino irretrattabile del fondo colui che ne ha fatto privatamente l'acquisto.*

STORIA DELLA CAUSA

Divenuto il sig. Giovacchino Nebbiaj aggiudicatario di una Casa appartenente al Patrimonio del fu Lorenzo Melani, e trovando che su di essa posavano due debiti, quello cioè della dote della Luisa Paolini già moglie di detto Lorenzo Melani, e l'altro d'un'imprestito a favore dei sigg. Ferdinando, ed altri fratelli Carli, ceduto quindi dal sacerdote sig. Don Filippo del detto fu Ferdinando Carli al sig. Giovanni Trinci, procedè a dichiarar loro che era Egli pronto a pagare il prezzo dello stabile acquistato, quando dal Tribunale competente fosse dichiarato a quale di essi competesse il diritto di anteriorità, e di poziorità per ottener pagamento in prelazione dell'altro.

Portata la Causa al Regio Magistrato Supremo esaminate le ragioni sì dell'una, che dell'altra Parte fu fatto plauso alle Domande del sig. Trinci cessionario con Sentenza del dì 7 Maggio 1823.

Da questa Sentenza fu appellato dalla sig. Luisa Paolini Vedova Melani avanti la Regia Ruota, la quale confermò la Sentenza appellata nel modo che segue.

MOTIVI

Attesochè il credito per il quale il sig. Giovanni Trinci agita contro il prezzo di una casa dal sig. Giovacchino Nebbiai acquistata, e già di proprietà del sig. Lorenzo Melani, è anteriore al credito dotale della sig. Luisa Paolini Vedova del detto sig. Melani, mentre il credito del sig. Trinci rimonta all'epoca dei 14 Marzo 1791. e quello della sig. Melani ha la data del 16 Giugno 1791, giorno in cui le fu costituita la dote in occasione del suo matrimonio;

Attesochè la data surriferita del credito del sig. Trinci è accertata, mentre con il Pubblico Istrumento dei 14 Ottobre 1818 rogato Mess. Valli il sig. Trinci acquistò dal Sacerdote sig. Filippo Carli il credito che esso aveva contro il sig. Melani assicurato specialmente sopra la Casa dal sig. Nebbiai acquistata, ed il sig. Carli in ordine alla Scritta cambiaria dei 26 Marzo 1795 formarono il loro credito contro il sig. Melani somministrando ad esso scudi 200 che furono erogati nella dimissione del credito, che contro il sig. Melani teneva il capo maestro muratore Filippo Grazini in ordine al Contratto dei 14 Marzo 1791 rogato M. Carlo Nerli dependente da miglioramenti fatti a detta Casa, e tutto ciò in conformità del Decreto del Magistrato dei Pupilli del dì 24 Giugno 1795, che si vede enunciato nella scritta cambiaria dei 26 Marzo 1795, con essere state di fatto dal Grazini cedute le sue ragioni, mediante il pagamento riportato dal Carli, come resulta dal certificato sotto di 21 Aprile 1823 rilasciato dall'Archivista del soppresso Monte Comune di Firenze.

Attesochè rivestito con queste mediate cessioni il sig. Trinci delle

ragioni del maestro muratore Grazini, rimonta coll'Ipoteca del suo credito al 14 Marzo 1791, in cui il detto Grazini liquidò con il sig. Melani l'importare dei fatti miglioramenti, e fece il Pubblico Istrumento di recognizione di debito portante la detta data, e così è di fatto creditore ipotecario anteriore alla sig. Paolini Vedova Melani.

Attesochè stabilita questa Ipoteca espressa anteriore, non vi ha dubbio che la medesima prevale alla dotale Ipoteca posteriore o espressa, o tacita, che essa sia, secondo che per tutti avverte lo *Zanch. de Praelat. Credit. Exercit.* 2. § 1. *N.* 21. *et* 22. *et Exercit.* 4. § 3. N. 15.

Attesochè gli effetti di questa Ipoteca anteriore utilmente invocar si possono dal sig. Trinci, sebbene negl'11 Gennaio 1823; giorno in cui domandò contro il sig. Nebbiai compratore il pagamento del suo credito fosse spirato il decennio dal dì dell'Iscrizione presa per conservare la Ipoteca predetta, e non fosse dal sig. Trinci la mentovata Iscrizione rinnovata, giacchè è certo in fatto che la vendita privata della detta Casa a favore del sig. Nebbiai, ebbe luogo sotto di 13 Luglio 1820 per Contratto rogato M. Giuseppe Querci, e che nel 19 Settembre 1820 fu instaurato il Giudizio di purgazione d'Ipoteche, con essere stato al sig. Trinci creditore fatta sotto di 20 Settembre 1820 per parte del sig. Nebbiai, la notificazione dell'Atto in questo Giudizio dalla Legge voluto.

Attesochè è certo pure che l'Iscrizione dai sigg. Carli fu presa nell' 11 Agosto 1811 in conformità della proroga accordata dal detto decreto de'6 Maggio 1811, talchè il decennio per la rinnovazione di questa Iscrizione andava a spirare all'11 Agosto 1821.

Attesochè è certo pure, che nessun rincaro fu proposto nel termine stabilito dall'Art. 2183 N. 1, e che il termine dal detto Articolo assegnato venne a spirare avanti al 10 Agosto 1821, mentre non è stato giustificato che l'ultima notificazione fatta dal Nebbiai ai creditori iscritti a carico del sig. Melani, fosse così prossima alla detta epoca degl'11 Agosto 1821, che il termine dei quaranta giorni accordato ai creditori al rincaro venisse a spirare posteriormente al detto dì 11 Agosto 1821.

Attesochè di fronte a questi fatti è forza il concludere che nessun obbligo concorreva nel sig. Trinci di procedere alla rinnovazione della sua Iscrizione.

Ed a così opinare conduce la massima vigente nel sistema Ipotecario per la qual viene stabilito, che inerendo allo spirito della Legislazione in tale materia emanata, la rinnovazione di una Iscrizione Ipotecaria non diviene necessaria se non nei casi nei quali non abbia essa operato il suo effetto legale avanti la spirazione del decennio, che se avanti la spirazione di questo termine il creditore si è prevalso della sua Iscrizione Ipotecaria per stabilire il suo concorso, o la sua anteriorità d'Ipoteca di fronte agli altri creditori del debitore comune, in tal caso la rinnovazione dell'Iscrizione non è necessaria ne utile, cessando qualunque oggetto della Iscrizione quindi la di lei mancanza non pregiudica al creditore cui viene oppo-

sta, secondo che fù stabilito dalla Corte di Cassazione di Francia presso 7 *Merlin. Repert. de Iurisprud. tom. 8. Addition. pag. 782. 3. Edit.*, e fù ripetuto dal Magistrato Supremo nella Sentenza *del dì 21 Settembre 1821 nella Causa di Graduatoria dei creditori Allegri § considerando quanto alla difficoltà promossa.*

Or che il sig. Trinci prima dell'11 Agosto 1821 in cui spirava il decennio della presa Iscrizione a carico del sig. Melani, avesse definitivamente stabilito il suo concorso, o la sua anteriorità di fronte agli altri creditori del sig. Melani in guisa che fosse dispensato dalla rinnovazione della medesima, rendevasi manifesto dal fatto della vendita seguita, e del Giudizio di Purgazione di Ipoteche posanti sopra la Casa dal sig. Nebbiai acquistata, che egli aveva condotto al suo termine, mentre in conformità dell'Art. 2186 deriva da questo fatto che il prezzo della Casa resta definitivamente determinato nella quantità stipulata nel Contratto, ed il sig. Nebbiai nuovo proprietario è tenuto a pagare il detto prezzo ai creditori che resultano dallo stato d'Iscrizioni che ha dovuto estrarre al giorno in cui ha fatta ai creditori iscritti la domandata notificazione del suo acquisto. 8 9

Nè potrebbe proporsi, che il Giudizio di purgazione d'Ipoteche non determina il concorso, e l'anteriorità dei creditori iscritti subitochè è un Giudizio che riguarda l'interesse soltanto di colui, che ha privatamente acquistato, ed i creditori non sono citati che a dedurre i loro diritti quanto all'acquisto che è stato fatto, ma non già a disputare sopra i loro Titoli di credito, e conseguentemente questo Giudizio di purgazione non può riguardarsi così efficace a stabilire il concorso, e l'anteriorità fra i creditori del Comune debitore, che renda inutile la rinnovazione di una Iscrizione Ipotecaria che sia spirata quando in vigore di essa si domanda al compratore che con il prezzo paghi il credito, ma che non lo era quando intervenne il Giudizio di Purgazione d'Ipoteche.

Poichè qualora volesse questa difficoltà proporsi sarebbe pronta la replica che in questa guisa, che nella vendita per spropriazione forzata, l'Iscrizione Ipotecaria produce il suo effetto dal giorno in cui l'aggiudicazione è stata approvata a favore del maggiore offerente, così anche nelle vendite private, dal giorno in cui viene introdotto il Giudizio di purgazione d'Ipoteche l'Iscrizione Ipotecaria produce il suo effetto, e non può a veruna prescrizione soggiacere per la non fatta rinnovazione, giacchè i riflessi che non hanno fatto accogliere nelle vendite per esecuzione Immobiliare questo principio, concorrono del pari a riguardo delle vendite private per le quali il Giudizio di purgazione sia stato praticato. 10

Ed in vero la ragione per cui nelle esecuzioni reali Immobiliari, l'epoca della approvazione della liberazione segna il momento al quale deve riportarsi l'esame della efficacia delle Iscrizioni Ipotecarie, Ella è, che dopo tale approvazione il fondo rimane avulso dal dominio del debitore, e trapassa nella pertinenza del Liberatario, ed inoltre lo stato dei creditori iscritti ha dovuto recarsi all'ufizio della conservazione delle Ipoteche onde sodisfare

alla citazione voluta dagli Articoli 877. 1039. 1046. ed altri del Regolamento di Procedura, talchè quando alla detta epoca esiste l'Iscrizione, spiega essa il suo effetto, e serve a determinare irretrattabilmente lo stato dei creditori.

E ciò è tanto vero che anche quando vuole dopo queste vendite esecutive procedersi alla distribuzione del prezzo mediante un Giudizio di Graduatoria, per la di lui regolare introduzione esige l'Artic. 917 del detto Regolamento che sia presentato il certificato delle Iscrizioni che posano sopra i beni liberati, ma bene inteso però, che questo Certificato deve contenere la nota di tutte le Iscrizioni accese contro il Debitore fino a quel giorno della Sentenza di approvazione di liberazione inclusive, il che dimostra che questa è l' epoca alla quale deve riportarsi l'efficacia delle prese Iscrizioni.

11

12

Or queste considerazioni concorrono anche a riguardo dei creditori iscritti sopra i Beni privatamente venduti, e per i quali è stato fatto il Giudizio di purgazione di Ipoteche, mentre l'effetto di questo Giudizio è quello o di rendere domino irretrattabile del fondo contrattato colui che ne ha fatto privatamente l'acquisto, con dovere fino alla quantità del prezzo convenuto corrispondere al pagamento degli oneri posanti sul fondo, o per la sopravvenienza del rincaro, esperimentare la vendita all'Incanto, e così in ogni evento sortire i beni dal dominio del debitore; E da questo Giudizio dipende pure che viene a determinarsi lo stato dei creditori iscritti giacchè ai medesimi e tenuto il compratore a fare le notificazioni prescritte dall'Art. 2183, e quindi anche nelle vendite private susseguite dal Giudizio di purgazione di Ipoteche, si verifica quella prefinizione della sorte dei creditori, per la quale viene a cessare la necessità della rinnovazione delle iscrizioni, subitochè il decennio si ravvisa spirato posteriormente a quell'epoca che nell'uno, ò nell'altro Giudizio serve a determinare lo stato delle prese Iscrizioni.

13

Quindi in tanta identità di rapporti fra queste due alienazioni perciò che interessa il trapasso del Dominio, e la necessità di istruire i creditori di quanto accade rispetto ai Beni ad essi obbligati, non poteva non rendersi comune all'una, ed all'altra vendita, ciò che concerne la mancanza di prescrizione d'Ipoteca per il lasso del decennio scaduto posteriormente al giorno o della seguita approvazione della liberazione, o dell'introdotto Giudizio di Purgazione di Ipoteche, ed è perciò che non ha potuto al sig. Trinci pregiudicare la omessa rinnovazione della sua Iscrizione.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Dice male appellato per parte della sig. Luisa Paolini Vedova Melani dalla Sentenza proferita sotto di 7 Maggio 1823, *e bene giudicato dalla Sentenza predetta, quale perciò conferma in tutte le sue parti, e detta sig. Vedova Melani a favore del sig. Gio. Trinci condanna nelle spese anche del presente Giudizio.*

Così deciso dagl'Illmi. Signori

Francesco Gilles *Presidente*.

Gio. Batista Brocchi e Luigi Matani *Audit. Relat.*

DECISIONE XXXIV.

REGIA RUOTA FIORENTINA

Praetentae Refection. Damnor. diei 9 Settembris 1823.

IN CAUSA BUONCRISTIANI E GIACHI

Proc. Mess' Luigi Pieri   Proc. Mess. Luigi Romanelli

ARGOMENTO

Il nuovo Rettore di una Chiesa ha diritto di richiamare gli Eredi del Rettore defonto alla refusione dei danni cagionati dai deterioramenti de'Beni della medesima Chiesa al Tribunale del loro domicilio, o al Tribunale nella di cui giurisdizione esistono i Beni dannificati.

SOMMARIO

1. *Al Rettore di una Chiesa, che trova i Beni deteriorati competono le azioni sussidiaria in* factum, *e l'azione in* Rem scripta.

2. *Tanto l'azione* in Factum quanto *l'azione* in Rem Scripta *hanno sempre una mistura di* Reale, *e di* Personale.

3. *L'azione* in Rem Scripta *è esercibile anco contro i Terzi Possessori.*

4. 5. 7. *Nelle Azioni miste l'Attore può adire a suo piacere o il Tribunale del Domicilio del Reo convenuto, o quello nella di cui Giurisdizione è situata la cosa litigiosa.*

6. *Nei Giudizi di* Danno dato *la competenza risiede ne'Tribunali nella Giurisdizione de'quali sono i Beni dannificati.*

8. *Gli Eredi del defonto Rettore di una Chiesa richiamati a rifondere i danni fatti ne'Beni di quella non possono allegare, che non essendo stabilita la loro obbligazione, è improponibile la questione sulla quantità de'Danni al Tribunale de'Beni dannificati.*

STORIA DELLA CAUSA

Con Scrittura del dì 9 Agosto 1822 il Sacerdote Giuseppe Buoncristiani nuovo Rettore della Chiesa Parrocchiale di S. Lorenzo a Pizzidimonte intimò i sigg. Cosimo, e Lorenzo fratelli Giachi nella loro qualità di Eredi Testamentari del defonto Prete Francesco Pampaloni stato Rettore della mentovata Chiesa a rifondere i deterioramenti ritrovati nei beni di Fabbrica, e di suolo della medesima, che dal perito Gio. Batista Bacci furono verificati nella somma di Lire 816. 9. 8. Parimente alla restituzione di al-

cuni arredi sacri, come ancora alla liquidazione de'danni derivati alla stessa Chiesa dalla demolizione fatta di una Casa rurale.

I sigg. Fratelli Giachi opposero la declinatoria del Foro, pretendendo che il Buoncristiani fosse in obbligo d'introdurre il Giudizio al Magistrato Supremo di Firenze, che a dire de'medesimi era il Foro competente, avuto riguardo al loro domicilio.

Il Tribunale di Prato con Sentenza dei 17 Settembre 1822 rigettò l'eccezione dell'incompetenza opposta dai Fratelli Giachi, e dichiarò che il Buonoristiani aveva potuto utilmente esercitare in quel Tribunale l'azione intentata contro de'medesimi.

Si appellarono i Giachi Succumbenti alla Regia Ruota, la quale considerata la difesa dell'una, e dell'altra Parte emanò la seguente Decisione.

Motivi

Attesochè la domanda dal sig. Giuseppe Boncristiani nella sua qualità di Rettore della Chiesa Prioria di S. Lorenzo di Pizzidimonte posta nel Vicariato di Prato promossa contro i sigg. Cosimo e Lorenzo fratelli Giachi nella loro qualità di eredi Testamentari del Sacerdote Francesco Pampaloni precedente Rettore della suddetta Chiesa Prioria è diretta ad ottenere la loro condanna alla refusione dei deterioramenti ritrovati nei Beni di fabbrica, e di suolo della suddetta Parrocchia determinati nella somma di lire 816. 19.8, qualora dai sigg. Giachi attender si voglia la relazione del Perito sig. Gio. Batista Bacci, alla restituzione di vari oggetti mobiliari in detta domanda indicati; Ed alla liquidazione dei danni che devano rifondersi alla detta Parrocchia per la mancanza della vecchia Casa rusticale annessa al Podere di proprietà della Chiesa qual Casa si asserisce demòlita dal Sacerdote Pampaloni antecedente Rettore, coo essersi inoltre il sig. Boncristiani riservato di cumulare altre Domande, non escluse quelle incidentali che fossero divenute opportune per divenire alle suddette liquidazioni, sempre che fossero state accessorie.

Attesochè una si fatta domanda, non si risolve nell'esercizio di una semplice azione personale diretta a conseguire un credito pecuniario a cui sia ridotto il debito di restauro dei deterioramenti dei Beni della Chiesa, ma si esercita in vece l'azione sussidiaria *in factum* e l'altra azione *rem scripta*, che pure competono al danneggiato per ottenere la sua indennità.

Attesochè o dell'una, o dell'altra azione si ragioni, si tratta sempre di un'azione che ha una mistura *di reale, e di personale* come dell'azione in *factum* lo avverti *Bohemer. de action. Sect* 2 *cap.* 2. *N.* 11. e dell'azione in *rem scripta* esercibile anche contro i

Terzi Possessori lo insegna la *Rot. Fiorent. solutionis Canonis 30 Martii* 1784 *paragr.* 12. *et segg. avanti Maggi.*

Attesochè nelle azioni miste l'*Art.* 36 del Regolamento di Procedura rilascia all'arbitrio dell'attore di adire o il Tribunale del Domicilio del Reo convenuto o quello nella cui giurisdizione è situata la *cosa litigiosa*; 4

Attesochè da ciò deriva che congruamente il sig. prior Boncristiani ha potuto richiamare al Tribunale di Prato i sigg. Giachi contro i quali agiva per la refezione dei danni cagionati ai Beni di fabbrica, e di suolo attenenti alla Chiesa di S. Lorenzo a Pizzidimonte situati nella giurisdizione del Tribunale di Prato. 5

Attesochè a persuadere tanto più la ragionevolezza di questo concetto, concorre ancora il reflesso, che nei Giudizi di danno dato la Procedura dichiara che la competenza per queste cause risiede nei Tribunali nella giurisdizione dei quali sono poste le proprietà dannificate, così prescrivendo *l'Art.* 529. Or se per l'emenda di questi danni conviene credere che in tanto sono riconosciuti competenti i Tribunali della situazione delle proprietà dannificate in quantochè la verificazione dei danni medesimi può con maggior facilità ottenersi con l'Autorità dei Tribunali locali, sembra che questa disposizione deva adattarsi anche a quei casi nei quali, se non si procede con le stesse forme, si tende però allo stesso scopo, alla verificazione cioè del danno dato all'altrui proprietà, e perciò verificandosi quella stessa ragione per la quale nei Giudizi di danno dato si è stabilita questa privilegiata competenza, a buon diritto può concludersi, che debba la medesima attendersi anche in quei casi nei quali lo stesso resultato si cerca di ottenere, la riparazione cioè del danno, qualunque sia stata l'occasione, che abbia dato campo ad arrecarlo. 6 7

E di ciò è anche più facile il convincersi quando si rifletta che ai respettivi Tribunali Civili, ed ai respettivi Dicasteri amministrativi nel circondario dei quali sono situati i Beni delle Chiese di Patronato, o nomina Regia, o di libera collazione è stata affidata la sorveglianza all'interesse delle Chiese medesime, onde tanto meno può credersi che fuori dei Tribunali Civili che hanno la loro giurisdizione sopra i Beni delle medesime, si siano volute trasportare le contestazioni sopra i danni alle dette Chiese refettibili in ragione dei deterioramenti ai loro Beni di suolo, e di fabbrica accaduti, subitochè alla diligenza di questi Magistrati se ne è commessa la conservazione, e la vigilanza.

Attesochè molto meno poteva valutarsi l'avvertenza che i sigg. Giachi opponevano, di non esser tenuti come eredi del precedente

Rettore sig. Pampaloni a rifondere al successore gli asserti deterioramenti, e così fino a che non era stabilita questa loro obbligazione, non poteva proporsi questione alcuna sulla quantità dei pretesi deterioramenti, e molto meno poteva aver luogo alcuna azione mista, per la quale potessero richiamarsi al Tribunale della situazione dei Beni asserti dannificati.

Poichè era soddisfacente la replica, che l'eccezione dai signori Giachi dedotta dalla mancanza in essi di obbligazione a rifondere i danni reclamati non costituiva un Giudizio distinto, e sopra di cui fosse luogo a pronunziare preliminarmente ad ogni altra indagine, ma era una eccezione che si riconosceva di competenza di 8 quel medesimo Tribunale, che doveva assumere l'esame della contestazione sulla pretesa refusione dei danni, mentre era sempre lo stesso Tribunale, che doveva pronunziare, tanto che i sigg. Giachi non fossero tenuti alla restaurazione dei danni per non essere alla medesima obbligati, tanto se da questa restaurazione si fossero voluti assolvere per la non verificata esistenza dei medesimi, giacchè sì nell'uno, che nell'altro si pronunziava sul Giudizio di restaurazione di danni, e perciò qualunque fosse il motivo dell' assoluzione, doveva questa essere proferita da quel Tribunale che la Legge costituiva competente nella soggetta materia.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Dice male appellato, e bene respettivamente giudicato dal Tribunale di Prato con Sentenza dei 17 *Settembre* 1822 *proferita a favore del Sacerdote Giuseppe Boncristiani contro i sigg: Cosimo, e Lorenzo Giachi, perciò conferma in tutte le sue parti la detta Sentenza, E detti sig. Giachi solidalmente condanna a favore di detto Sacerdote Giuseppe Boncristiani nelle spese anche del presente Giudizio.*

Così deciso dagl'Illmi. Signori.

Francesco Gilles *Presidente.*

Gio. Batista Brocchi *Relatore* e Luigi Matani *Auditori.*

DECISIONE XXXV.

REGIA RUOTA FIORENTINA

Florentina Simulationis diei 23 Septembris 1823.

In Causa Berrettoni e Cecconi

Proc. Mess. Francesco Baldi — Proc. Mess. Jacopo Giacomelli

Argomento

La simulazione di un Contratto di compra, e vendita resta afficacemente provata per mezzo di congetture cumulate e congiunte, accompagnate da una congrua Causa di simulare, la quale può essere lo sconcerto degl'interessi del venditore, che per salvare il proprio Patrimonio dalle azioni de'creditori ricorre al mezzo di fingere una vendita.

Sommario

1. *Non è efficace quell'Atto, che sebbene estrinsecamente abbia i caratteri di validità, nullameno si ravvisa simulato, e mancante del consenso dei Contraenti.*

1. *Provata la simulazione di un'Istrumento deve dichiararsi inattendibile ed inefficace.*

3. *Per provare la simulazione di un'Atto non si possono regolarmente avere prove assolute, e dirette.*

4. *La simulazione dipende da una occulta, e non manifestata volontà degli Agenti.*

5. 9. 13. *Per provare la simulazione si debbono cumulare, e congiungere gli argomenti, e le congetture accompagnate da una congrua causa di simulare.*

6. *Nella materia di simulazione la prova artificiale desunta dalle congetture è di eguale efficacia alla prova diretta.*

7. *La Causa congrua di simulare a fine di provare la simulazione non è necessario, che sia evidente, ma serve che comparisca probabile, ed evidente.*

8. *Causa congrua di simulare una vendita è lo sconcerto degli interessi dell'alienante, il quale si presume, che abbia venduto per porre in salvo il proprio Patrimonio dalle persecuzioni de'Creditori.*

10. *Due sole congetture anco leggieri servono per provare la simulazione, quando non manca la Causa congrua di simulare.*

11. *La Casa venduta per un prezzo molto minore al vero valore è una congettura, dalla quale si deduce la simulazione.*

12. *La stretta amicizia tra il compratore, e il venditore induce una presunzione di simulazione.*

MOTIVI

Attesochè non può di regola attribuirsi legale efficacia ad un atto, il quale comunque nella sua estrinseca forma presenti tutti i caratteri di validità, e di perfezione. Si ravvisa ciò nullameno apparente, e simulato nella sua sostanza, come che mancante dell'opportuno consenso dei contraenti, i quali abbiano inteso di agire diversamente da ciò che material-
1 mente essi fecero, dovendo aversi riguardo, non a ciò che materialmente resulta, ma a ciò che in verità fu inteso di fare *Sabelli in summa § simulatio N.* 2.

Attesochè in ordine a questa regola dovè la Ruota persuadersi della giustizia della passata Sentenza proferita dal Tribunale di Commercio nel 7 Aprile del corrente anno 1823, colla quale fu dichiarato inattendibile il Pubblico Istrumento di sullocazione, e compra, e vendita di mobili del 13 Luglio 1822 stipulato infra i sigg. Luigi Berrettoni, e Francesco Cecconi per i rogiti del Notaro M. Niccola Tilli, poichè essendo rimasta conclusa la prova della simulazione intervenuta in detto Istrumento doveva quindi il medesimo dichiararsi, conforme colla detta Sentenza fu dichiarato, inef-
2 ficace, e inattendibile.

Attesochè in tale stato di cose la questione, sopra di cui era richiamata l'attenzione della Ruota tutta sostanziavasi nel riconoscere se in effetto fosse rimasta conclusa la prova della simulazione, che da Luigi Berrettoni venditore si rimproverava al precitato Istrumento del 23 Luglio 1822 e la Ruota dopo di avere assunta la cognizione dei fatti relativi alla Causa è stata di costante sentimento dietro l'applicazione a questi delle massime di ragione stabilite in materia, che l'obiettata simulazione fosse rimasta luminosamente giustificata.

Attesochè trattandosi di giustificare la simulazione di un atto della
3 quale non possono regolarmente aversi prove assolute, e dirette, comechè la simulazione dipenda dall'occulta, e non manifestata volontà degli Agen-
4 ti, conveniva perciò cumulare, e congiungere gli argomenti, e congetture, che in prova dell'allegata simulazione erano stati dedotti, e conveniva quindi riconoscere se il combinato rapporto di tali argomenti, e congetture accompagnato da una congrua, e proporzionata causa di simulare era suf-
5 ficiente a concludere la prova della simulazione, la quale appunto in tal modo secondo le massime comunemente stabilite, si considera pienamente conclusa, reputandosi in materia di simulazione la prova artificiale desunta dal complesso degli argomenti, e delle congetture di eguale efficacia a quelle che di regola si attribuisce alla prova diretta De *Luca de donat.*
6 *disc.* 60. *N.* 13., *e la Rot. Nostr. fra le impresse nel Tesor. Ombros. tom.* 6. *Dec.* 20. *N.* 23.

Attesochè essendo resultato dagli atti, e in specie dalla confessione stessa emessa dal sig. Francesco Cecconi nella risposta da Esso data alla posizione 8, che il sig. Luigi Berrettoni trovavasi in un qualche dissesto, e sconcerto economico per dependenza di un giro di cambiali a suo cari-

co, veniva con ciò a rimaner costatato un fatto capace di per se solo a costituire una Causa congrua, e proporzionata di simulare un Contratto di vendita delle merci di sua proprietà, potendo plausibilmente opinarsi che col mezzo di questa vendita apparente abbia il venditore inteso di sottrarre questo merci medesime alla persecuzione dei suoi creditori; senza che possa in contrario avvertirsi che la causa di simulare sarebbe in questo sistema una Causa meramente opinativa da non meritare l'attenzione del Tribunale, come quella che altro fondamento non riconosce che una mera ipotesi, ed un mero supposto, mentre una tale avvertenza vien meno del tutto di fronte alle massime ormai comunemente canonizzate dalla costante consuetudine di giudicare, le quali determinando le caratteristiche sufficienti a persuadere l'esistenza di una Causa congrua, e proporzionata di simulare, stabiliscono, che non è necessario, che detta Causa di simulare comparisca in se stessa vera, ed evidentemente provata, ma basta che la medesima comparisca probabile, e verosimile, e tale che avuto riguardo all'opinione dell'Agente lo abbia potuto indurre a porre in essere un atto simulato, finto, ed apparente *Thesaur. Ombros. T.* 8. *dec.* 10. *N.* 17. 7 *et in Pisana Praetens. affictus* 25 *Settembris* 1779 *av. Luci Relat. §. All'effet.* In conseguenza di che è stato sempre dichiarato, che qualunque volta taluno fosse divenuto allo spoglio dei propri beni a favore di un' altro, nella circostanza di essersi riconosciuto in quello un qualche dissesto, e sconcerto economico nel di lui patrimonio (circostanze tutte appunto che si verificavano nel sig. Luigi Berrettoni all'epoca della da esso fatta alienazione) tanto doveva bastare per dirsi intervenuta la Causa di simulare stabilita sulla presunzione, che tale alienazione sia stata animata dalla veduta nell'alienante di porre in salvo il proprio patrimonio, e metterlo così al coperto dalle azioni, e dalle persecuzioni dei suoi creditori 8 *Rota Romana cor. Molines decis.* 972 *N.* 4, *et cor Crescentio decis.* 311. *N.* 4.

Attesochè inutilmente per parte del sig. Francesco Cecconi tentavasi di togliere di mezzo la detta causa di simulare a riguardo del sig. Berrettoni con fare avvertire, che l'alienazione da questi fatta a favore di esso sig. Cecconi era correspettiva al di lui credito di lire diecimila non impugnato, ne controverso, così che quanto plausibilmente si sarebbe potuto riconoscere una causa proporzionata di simulare, qualora l'alienazione comparisse fatta per titolo semplicemente gratuito, o sia in correspettività di un prezzo, o credito semplicemente apparente, altrettanto la detta Causa di simulare si manifestava improponibile qualunque volta l'alienazione era stata fatta per un titolo rigoroso di correspettività, e in pagamento del proprio debito per la ragione, che con questo sistema il sig. Berrettoni doveva intendersi che non avesse avuto in animo di defraudare i propri creditori, ma che invece riconoscendo la di lui propria buona fede avesse avuta la volontà decisa, e costante di sodisfare al pagamento dei propri debiti, con rilasciare a profitto del suo creditore i propri assegnamenti. Impe-

rocchè una semplice circostanza toglieva di mezzo l'efficacia di questo ragionamento, e questa consisteva nel fatto, che le Merci alienate a favore di Cecconi ascendevano a un valore superiore di lire 8000 circa al credito del medesimo sig. Cecconi, come resultava dai libri del negozio del sig. Berrettoni, e scritturati dallo stesso Cecconi, il che dimostrava che non potè dalle Parti essere stato inteso di fare un Contratto correspettivo, ma bensì di porre in salvo una porzione rispettabile del patrimonio del sig. Berrettoni, nel quale oggetto appurato sostanziavasi la Causa di simulare.

Attesochè alla Causa di simulare superiormente dimostrata si univano diverse congetture, e presunzioni, che dalla Ruota furono considerate sufficienti a porre in essere la prova della simulazione dell'Atto del 13. Luglio 1822. sia che si avesse riguardo al loro numero, o alla loro efficacia, ed importanza, essendosi da essa creduto, che per l'effetto di costituire la prova della simulazione bastasse il concorso di congetture anche più lievi, e di più piccolo numero di quelle che concorrevano nel caso attuale, conforme vedremo in appresso, secondo ciò che in questo rapporto stabiliscono i DD., ed i Tribunali, che cioè anche due sole congetture, e queste leggiere si reputano sufficenti per la prova della simulazione, ovunque come nel caso sia stata dimostrata la Causa di simulare *Rot. Rom. cor. Molines decis.* 972. *N.* 8. *et seg. Rot. Nostra in Florent. seu Bibbianen nullitatis Cambii* 25. *Settembre* 1784 *avanti Ulivelli Relat.* §. *La provida. ec.*

Attesochè il Processo offriva i fatti che appresso dai quali emergevano altrettante riprove, e congetture di quella simulazione che dalla Ruota è stata dichiarata. Resultava 1. Che il sig. Luigi Berrettoni aveva dato al sig. Francesco Cecconi le mercanzie di che nel citato Contratto dei 13 Luglio 1822 in pagamento di un suo credito ascendente a sole lire diecimila, quando d'altronde appariva dai libri del negozio che il valore di dette mercanzie aumentava al prezzo molto maggiore di lire diciottomila. Or questo fatto somministrava un potente riscontro di simulazione, subitochè si avvertiva essere oltremodo inverisimile che un Negoziante, il quale conosceva appieno il valore delle sue merci, e che ritrovandosi in qualche disturbo economico avesse poi voluto sacrificare il proprio interesse con cedere con tanto notabile scapito le sue mercanzie ad un prezzo di sì gran lunga inferiore al loro vero importare, questo inverisimile costituiva una congettura di simulazione, poichè congettura di simulazione si considera sempre quell'argomento che si deduce da un fatto non verisimile, e che grandemente si attende per credere in effetto intervenuta la simulazione per quanto avvertono *De Luca de Cred. disc.* 77. *N.* 1. *Giorn. Prat. Legal. V.* 1. *decis.* 21. *N.* 4.

Resultava in secondo luogo, che il credito di Cecconi in somma di lire 10000 per cui apparisce fatta dal sig. Berrettoni la disputata alienazione riconosceva la sua primitiva derivazione dal titolo di un imprestito portante la data del 17 Ottobre 1820, ed era poi un fatto confessato dal me-

desimo sig. Cecconi che questo Credito era stato simulatamente trasfuso in una cambiale avente la diversa data del dì 11 Gennaio 1822., e da ciò ne nasceva la legal presunzione, che in quella guisa, che i detti sigg. Berrettoni, e Cecconi avevano simulata la Cambiale dell'11 Gennaio 1822 avessero ugualmente simulato il successivo Contratto del 13 Luglio del detto anno, avente con detta Cambiale un assoluto, e diretto rapporto, conforme rileva opportunamente la *Rota Romana in Civitatis Pletis pecuniaria 1. Iunii. cor. Nunon.*

Resultava in terzo luogo, che il sig. Luigi Berrettoni debitore della detta somma di lire diecimila ricevuta dal sig. Cecconi a titolo di Imprestito aveva stipulato di ritenere detta somma per tutto il mese di Dicembre 1822, e questo fatto pure induce una congettura di simulazione del Contratto del 13 Luglio di detto anno, da cui apparisce essersi date in pagamento le mercanzie in esso indicate all'epoca del detto Contratto, essendo inverisimile che prima dell'epoca convenuta alla scadenza il sig. Berrettoni sconcertato nei suoi interessi avesse voluto anticipare per più mesi il pagamento del suo debito, rilasciando anticipatamente a disposizione del suo creditore quelle mercanzie, la di cui vendita in dettaglio poteva presentargli un lucro di qualche considerazione, e questo inverisimile costituiva altre congetture di simulazione; giacchè appunto conforme abbiamo rilevato di sopra le congetture in materia di simulazione emergono principalmente dalla inverisimiglianza.

Resultava in quarto luogo, che il sig. Francesco Cecconi ritirava in ciascun giorno dal sig. Luigi Berrettoni la somma di lire dieci comprensivà non tanto della mercede ad esso dovuta per le opere delle quali era incaricato come suo ministro, ma più ancora dei frutti della somma di lire 10000 come sopra imprestata, ed era poi certo, dietro le resultanze degli atti, che le dette lire dieci erano state pagate nella loro integrità per il tempo di un mesi circa dopo la seguita supposta dazione in pagamento, quale se realmente fosse stata vera, e sincera avrebbe insieme col capitale estinto pure il debito dei frutti, ed è perciò che quando questi frutti furono anche dopo la detta dazione in pagamento, saldati si fa luogo a presumere che la detta dazione in *solutum* non fosse, che semplicemente apparente, e simulata essendo del tutto inverisimile che un debitore si muova a pagare i frutti di un capitale, dopo che il medesimo è stato legittimamente saldato.

Resultava finalmente in quinto luogo, che i sigg. Berrettoni, e Cecconi erano fra loro legati coi rapporti d'interessi non solo, ma ancora di amicizia, e questo fatto è pure considerato valevole a somministrare una congettura di simulazione, se pure non voglia dirsi che almeno serva viepiù a fiancheggiare le congetture precedenti, conforme in termini analoghi di persone congiunte, alle quali gli amici vengono equiparate *Barbosa de Axiomatibus Iuris Usufruquent.* stabiliscono i riportati *dall'Acoris Decis.* 103. *N.* 43. *Giornal. Prat. Leg. Vol.* 1. *decis.* 20. *N.* 4.

Attesochè le sopra riportate congetture unite alla dimostrata causa di simulare non potevano dalla Ruota non apprendersi come sufficienti per costituire la prova della simulazione del Contratto del 13 Luglio 1820., avuto riguardo non tanto al loro numero, che alla loro intrinseca importanza, ed è perciò, che in questa veduta non ha dubitato di dichiarare l'intervenuta simulazione del detto Contratto, persuasa che concorressero nell'attualità del caso elementi bastevoli onde spiegare per la simulazione dell'atto quel giusto, e regolato arbitrio, che in questa materia viene ai Tribunali accordato *Rocca disput. Jur. Select. cap.* 46. *N.* 21.

Delib. e Delib. Dice essere stato male appellato per parte del sig. Francesco Cecconi dalla Sentenza del Regio Tribunale di Commercio di Firenze del 7 *Aprile* 1823, *e bene respettivamente dalla Sentenza medesima giudicato. Conferma perciò la Sentenza prefata in tutte le sue parti, ordinandone la piena esecuzione, e condanna il predetto sig. Cecconi a favore del sig. Berrettoni nelle spese anche del presente giudizio.*

Così deciso dagl'Illmi. signori

Francesco Gilles *Presidente.*
Gio. Batista Brocchi, e Luigi Matani *Relat. Audit.*

DECISIONE XXXVI.

REGIA RUOTA FIORENTINA

Florentina Pecuniaria diei 11 *Settembris* 1823.

In Causa Rossi e Giannoni

Proc. Mess. Pietro Salvi — Proc. Mess. Luigi Cosci

Argomento

Quegli, che cede un credito per la precisa somma, nella quale esiste, senza diminuzione alcuna, che ne contempla nell'atto della Cessione l'incasso, ch'era cautelato, dimostra, che il credito, il quale cede è veramente buono, ad esigibile, e che intende di prometterne la esigibilità.

Sommario

1. *La vendita fatta di più cose costituenti un Gius universo non può considerarsi conclusa per* modum unius.

2. *Quando la vendita è stata eseguita di più cose appartenenti ad un Gius Universo, e che i contraenti hanno avuto*

riguardo alle cose medesime, *non riveste il carattere di vendita per* modum unius.

3. 8 *Quando la vendita di più cose si eseguisce coll'indicazione della loro precisa qualità, e del loro particolare valor, e che comparisce fatta sopra la specie designata, non può dirs conclusa sopra il Gius Universo.*

4. *I Cessionari di un credito non sono redarguibili dell'omissione delle diligenze per esigerlo, quando mai è stato in grado di pagare.*

5. *Quando il credito è ceduto per l'intero, quando nella Cessione si contempla l'incasso del medesimo, e si dice esser cautelato, si dee credere, che il cedente lo credesse buono, e ne promettesse l'esigibilità.*

6. *La obbligazione del credito, quanto all'esigibilità ~~del credito ceduto, può emergere non solo dal patto, quanto dai diversi riscontri, e dalle varie circostanze responsabilità di colui, che cede un credito, della esigibilità~~ del medesimo, emerge non solamente dal Patto, ma eziandio dalle circostanze, che indicono tale obbligvzione.*

7. *Il trapasso degli oggetti cosiituenti la universalità di una Taberna non può considerarsi operato per modum unius.*

Storia della Causa

Al sig. Cav. Luigi Rossi essendo stato ceduto un credito dal sig. Pietro Giannoni di scudi 1309 -- 11. 2. contro il sig. Raimondo Del Riccio per la medesima somma in cui esisteva, il quale, non avendo potuto esigere per causa della nota insolvenza del debitore ceduto, sino dal suo principio, fece Istanza avanti il Magistrato Supremo, che condannato fosse il sig. Giannoni alla restituzione del prezzo ricevuto della detta Cessione ed uniforme alle sue Istanze fu la Sentenza, che emanata venne nel di 17. Dicembre 1822.

Da questa Sentenza il sig. Pietro Giannoni interpose appello, e questo proseguito avendo alla Regia Ruota di Firenze fu da questa emanata la seguente Decisione.

Motivi

Attesochè la vendita che venga effettuata di molte cose costituenti un gius universo, non può considerarsi conclusa per *modum unius*, se non che allora quando il soggetto costitutivo di detta vendita sia stato principalmente il detto gius universo di modo che abbia esso principalmente formata l'unica, e primaria contemplazione dei contraenti, e sia stato espressamente dedotto in stipulazione.

Attesochè consegnenza di questo principio alla è che la vendita di molte cose, le quali comunque prese nel loro complesso appartengono ad un gius universo, stata effettuata principalmente coll'immediato riguardo alle cose medesime state individualmente designate, non riveste per questo il carattere di una vendita per *modum unius*, giacchè le cose, e non già il gius universo formò in questo caso la contemplazione, e il concetto dei contraenti, a cui per l'oggetto di determinare con giusta critica la vera qualificazione del Contratto opportunamente l'un dall'altro stabilì *la Decisione. 30. fra l'impresse nel Giornale Prat. Legal. Vol. 1. N. 1. et seg.*

Attesochè la contrattazione della quale si tratta vedesi con precisione diretta principalmente alle specie vendute coll'aggiunta della loro precisa qualità, e colla indicazione del loro particolare valore, di modochè dovè la medesima in ordine alle cose sopravvenute reputarsi avvenuta sopra la specie stata designata, e non già sopra il gius universo a cui appartenevano.

Per questi Motivi, e per li altri di che nella Sentenza appellata

Delib. e Delib. Dice male appellato per parte del sig. Pietro Giannoni dalla Sentenza del dì 17 Dicembre 1822 proferita dal Regio Magistrato Supremo a favore del sig. Cav. Luigi Rossi, e bene respettivamente giudicato da detto Magistrato, e perciò la medesima conferma, ne ordina la sua esecuzione, e condanna nelle spese il vinto a favore del vincitore anco del presente Giudizio.

Così deciso dagli Illmi. Signori.

Francesco Moriubaldini *Presidente.*

Gio. Batista Brocchi, e Luigi Matani *Relat. Audit.*

Motivi della Sentenza del Magistrato Supremo proferita il dì 17 Dicembre 1822 stati adottati come sopra.

Attesochè il sig. Raimondo del Riccio dall'epoca in cui i sigg. Giannoni, Berti, e della Scarperia cederono il credito, che contro del medesimo tenevano nella somma di scudi 1309. — 11. 2. ni sigg. Rossi, Borgogni, e Compagni, fino a questa parte non ha in verun modo variata la sua condizione, ed il di lui Patrimonio non è mai stato in grado neppure da principiare a pagare la suddetta somma, conforme resulta dalla Scrittura di eccezioni speciali, ed allegazione esibita in Atti li 18 Settembre 1822 per parte del sig. Cav. Rossi, talchè non possono tenersi a calcolo i prenominati Cessionari dell'omissione di quelle diligenze, che sarebbero state per riuscire del tutto inutili.

Attesochè l'essere stato il credito contro il sig. Raimondo Del Riccio ceduto per quella precisa somma, in cui esisteva, e non con qualche ribasso, come fu fatto nella Cessione dei crediti per dependenza del taglio, i quali furono ceduti per scudi 1100 sebbene ascendessero a scudi 1867 6. 5. —; L'essersi letteralmente contemplato nella Ces-

sione del credito contro il sig. Del Riccio l'incasso, e pagamento del credito medesimo, e l'essersi dichiarato, che il detto Credito aveva diverse cautele, sono altrettanti riscontri, che dimostrano, che il credito contro il sig. Del Riccio fu ceduto per veramente buono, ed esigibile, e che il cedente intese di promettere la esigibilità.

Attesochè a vie più dimostrare, che il credito contro il sig. Del Riccio fu ceduto per veramente buono, ed esigibile, e che il cedente intese di promettere la esigibilità concorre la circostanza, che diversamente mancherebbe quella correspettività, che sempre deve presumersi voluta dai contraenti nelle loro contrattazioni, e l'altra circostanza pure, che nella Cessione di detto credito contro il sig. Del Riccio non fu dichiarato di mantenerlo soltanto per vero, ma ancora per esigibile, conforme fu dichiarato nella Cessione dei crediti per dependenza del Taglio. 5

Attesochè ad operare diversamente non può indurre la disposizione del passato Codice Francese, che cioè il cedente sia responsabile della solvibilità del debitore ceduto, allora quando siasi a ciò obbligato, poichè una tale obbligazione può emergere non tanto dal patto letteralmente espresso, ma eziaudio dai diversi riscontri, e dalle varie circostanze, che necessariamente induchino l'obbligazione medesima, riscontri, e circostanze che appunto concorrono nel concreto del caso in esame, conforme si è di sopra osservato. 6

Attesochè a forma della regola di ragione il trapasso degli oggetti sebbene costituenti la universalità di una Taberna non può considerarsi operato per modum unius, *in modo che il danno, che il Cessionario soffre in uno degli oggetti ceduti, resti compensato dal lucro, che può fare in altro di detti oggetti, allora quando gli oggetti stessi sono stati contemplati distintamente, descritti con specifica enunciazione, ed apprezzati disgiuntamente capo per capo, conforme appunto si ha nel caso in esame,* Zanch. de Lesione par. 2. Cap. 2. N. 132.

Delib. e Delib. Dice le cose domandate per parte del sig. Cav. Luigi Rossi come unico rappresentante la ragione Rossi Borgagni, e Compagni e di che nella sua scrittura di domanda, e produzione esibita in atti sotto di 5 Gennaio 1822. contro il sig. Gio. Pietro Giannoni essersi potute, e potersi di ragione domandare, ed ottenere nel modo che appresso: poichè dichiara doversi condannare, siccome condanna detto il sig. Pietro Giannoni a pagare al sig. Cav. Luigi Rossi predetto la somma di scudi 1109. 11. 2. con più i frutti decorsi dal dì 11. Settembre 1811 e da decorrere fino all' effettivo pagamento alla ragione del sei per cento l'anno per l'importare del eredito di consimile somma da esso sig. Giannoni ceduto al prefato sig. cav. Rossi cantante contro il sig. Raimondo Del Riccio, e non potutosi esigere dallo stesso sig. Cav. Rossi, e detto sig. Pietro Giannoni condanna nelle spese del Giudizio.

DECISIONE XXXVII.

CAUSA DELEGATA AL SUPREMO CONSIGLIO

Liburnen. seu Pisana Alvei et Aggerum quoad Expensas 24. Septembris 1823.

IN CAUSA

DEPUTAZIONE DE' FOSSI DI PISA E COMPRATORI DI NUGOLA E I. E R. SCRITTOJO DELLE POSSESSIONI

Proc. Mes. Ferdinando Piazzesi — Pr. Mes. Antonio Cartegni — Pr. Mes. Carlo Redì
Avv. Illmi. sigg. Cesare Capoquadri, e Ranieri Lamporecchi.

ARGOMENTO

Il Proprietario di un Fondo, che per migliorarlo, e ingrandirlo si prevale delle Acque di un Fiume, deviandole dal loro corso ordinario, a fine di colmare i Terreni, e renderli seminativi, ed assume l'obbligo di restituire un nuovo Alveo al Fiume, con gli opportuni Argini, e Ripari, quest'obbligo nella sua totale estensione passa nel Compratore del Fondo, allora che il medesimo se n'è accollata l'impresa, e che nelle Perizie della stima del Fondo è stato detratto dimostrativamente l'importare di tutte le spese necessarie per la costruzione del nuovo Alveo.

SOMMARIO

1. *Dalle Sentenze del Consiglio di Prefettura nel sistema Francese si reclamava al Consiglio di Stato a Parigi.*

2. *Quando l'Accollo è contratto per una somma tassativa compete vicendevolmente a' Contraenti l'Azione* quanti Minoris, et quanti plurimi, *nel caso della deficienza, o dell'eccesso al confronto della spesa effettiva.*

3. *Quando l'Accollo è fatto per una somma indicata in senso dimostrativo non resta aperta via di reclamo per quel più, o per quel meno, che in effetto sia costata l'esecuzione dell'Accollo.*

4. *Quando il Compratore di una Tenuta assume l'accollo della costruzione dell'Alveo di un Fiume, la di cui spesa è stata detratta nella stima della stessa Tenuta, si rende improponibile la lesione.*

5. 6. *Dalla qualità dell'Opera da eseguirsi, dalle dichiarazioni de' Periti, e della necessità di rispettare l'immutabilità del prezzo della cosa venduta si desume che il prezzo dell'accollo dell'Opera stessa assuntosi dal Compratore è meramente dimostrativo, e fatto per quel più o per quel meno che potesse importare.*

7. *I lavori grandiosi sono esposti a imprevedibili vicende per cui si rende sempre incerta la spesa de' medesimi.*

8. *Il Venditore, che ha l'obbligo di costruire nel Fondo che*

vende l'Alveo di un Fiume, che lo trasfonde nel Compratore, questi assume la stessa Obbligazione.

9. *Il Compratore di un Fondo che si accolla delle future Cause di dispendio, contemplate da' Periti con tutti i possibili relativi, non può dirsi, che l'accollo sia tassativo.*

10. 13. *Non si può senza ingiustizia correggere uno de' correspettivi del Contratto se non si conoscono, e correggono le altre correspettività.*

11. *La dizione* in circa *porge un riscontro di una dimostrativa valutazione.*

12. *Osta all'accollo tassativo l'invariabilità del prezzo del Fondo venduto sopra del quale il Compratore si è accollato di far dei lavori.*

14. *Dei patti adietti al Contratto* ex intervallo *può esaminarsene la Giustizia separatamente dal resto del Contratto.*

15. *I patti adietti al Contratto* incontinenti *non possono esaminarsi se non nell'insieme di tutti gli altri patti dello stesso Contratto.*

16. *Dei patti adietti al Contratto* incontinenti *non si chiede l'adempimento con altra Azione, che con quella dello stesso Contratto.*

17. *Per l'adempimento de' patti aggiunti al Contratto di Compra e Vendita* incontinenti *compete l'Azione* ex Empto.

18. 19. *Per i patti adietti al Contratto* incontinenti *non si ammette il rimedio della lesione, se non dirimpetto al complesso di tutti i patti del Contratto.*

20. *L'Alveo di un Fiume non può dirsi compitamente restituito se non è capace a contenere le Acque nel tempo di escrescenza.*

21. 22. 26. *Non è tenuto a contribuire alle spese di un lavoro colui, che risente un vantaggio consecutivo, secondario, accidentale.*

23. *Le Acque di un Fiume che trovano libera foce in ampio bacino meno si elevano superiormente, e costringono a minori ripari.*

24. 25. *I Possessori limitrofi a' Fiumi sono obbligati di contribuire alle spese de' lavori, che ne' Fiumi occorrono, quando questi danno una utilità ad essi comune.*

MOTIVI

I. Lo Scrittojo delle Reali Possessioni pose in vendita nel 1801. la Tenuta di Nugola, della quale facevan parte alcuni Terreni buonificati col mezzo delle Colmate, che fino dal 1714. colle acque del Fiume Tora esso aveva intrapreso nella Pianura situata tra il Ponte detto di *Ferretto*, ed i *Ponti di Stagno*, come ancora la non ancor perfetta Colmata detta delle *Pollucce*. Essendo non solo deviato il Fiume ad uso delle Colmate, ma altresì abolito quasi affatto l'Alveo antico corrispondente alla Pianura buonificata, ed occorrendo perciò escavare, e costruire un nuovo Canale allorachando le Colmate fossero condotte a termine, volle lo Scrittojo provvedere al nuovo incanalamento, e lo considerò come un onere ine-

rente ai Beni della Tenuta di Nugola, ed un aggravio che passar dovesse in accollo ai Compratori.

II. Mentre dai Periti del Venditore, e dei Compratori si eseguivano le stime che avrebbero certificato il prezzo, annunziò questo preconcetto il sig. Senatore Soprintendente dello Scrittojo nella Lettera de' 24. Marzo 1802. al Provveditore dell' Ufizio dei Fossi di Pisa, ove confermando la notizia della imminente vendita della Tenuta di Nugola, rispondeva sul proposito del nuovo incanalamento, sul quale gli si domandavano schiarimenti. „ Ma è altresì vero, che questa sarà alienata con tutti gli oneri, e « servitù, che le sono inerenti, e così sarà a carico dei sigg. Acquirenti « suddetti dal giorno del Contratto il mantenimento degli Argini della « Colmata delle Pollacce, e Montajolo, siccome l'onere di escavare a suo « tempo il nuovo letto della Tora, per condurne l'acqua ai Ponti di « Stagno.

III. Ed altrettanto ripetè nella successiva Lettera de' 30. Marzo 1802. allo stesso Provveditore dell' Ufizio dei Fossi „ Spettera poi agli Acqui- „ renti della Fattoria di Nugola il carico del ripristinamento del corso « della Tora, come lo ha fin quì avuto il R. Scrittojo, e ne sarà formato « soggetto di Convenzione sull' Istrumento da stipularsi. «

IV. Pubblicate le stime fatte dai Periti eletti dalle Parti contraenti coll' intervento del Periziore, il quale giunto era a comporre per mezzo di *Stralci* la discordia di quelli, si conobbe il prezzo totale combinato, e stralciato, dopo le deduzioni dell' importare di tutte le servitù, e di tutti gl' oneri reali inerenti ai Fondi, tra i quali individualmente nominarono, e contemplarono i Periti quello del nuovo Canale della Tora per tutto ciò che poteva, o potrebbe importare la costruzione, siccome ne attesta chiaramente l'*Articolo Ultimo* della Relazione « Dichiarando che è stata sti- « mata la Tenuta con tutte, e singole le attuali servitù tanto attive, che « passive, che per qualunque dipendenza, o rapporto, sono a carico del « Fondo, veruna esclusa, nè eccettuata, inclusive con tutto il peso che po- « teva, e può per qualsivoglia titolo portare il Canale di Tora. «

V. Inoltre confermarono i Periti in quella Relazione di aver contemplato, e valutato tutte le possibili detrazioni sul prezzo totale, il quale perciò doveva ritenersi stabilito al netto, pagabile a contanti, nè suscettibile di esser diminuito per qualsivoglia titolo „ Intendiamo che sia *netto* « pagabile a contanti, senza che possa soffrire diminuzione per qualunque « supposto titolo di detrazione, poichè si sono intese di farle tutte, veruna « eccettuata, quantunque non schiarite, e dettagliate. « E parlando egualmente del prezzo, tornarono a ripetere, esser quello il resultato delli Stralci del Periziore, non soggetto a defalco per qualunque titolo di detrazione, e essi neppure per l' incanalamento della Tora che era stato portato in detrazione come un onere inerente ai Beni, e quindi ai Compratori. „ Questo total valore è quello, cui è stato fissato ascendere in ordine al „ Voto, e Stralci fatti dal sig. Periziore intervenuto nell' Atto delle stime

„ a tutta l'operazione, e tal somma è stabilita netta, pagabile a contanti
„ in moneta fiorentina di lire 7. per scudo, senza che possa soffrire defal-
„ co, o diminuzione veruna per qualunque titolo, o causa. „

VI. Tutto ciò che fù detto, e stabilito nella Relazione e Stima dei Periti, e così il prezzo totale concordato per li Stralci del Periziore, certo, ed inalterabile, al netto da ogni, e qualunque detrazione, compresa nominatamente quella dipendente da tutto ciò che potesse importare l'accollo di costruire il nuovo Alveo della Tora fino ai Ponti di Stagno, divenne patto, e convenzione speciale tra lo Scrittojo Venditore, ed i Compratori di Nugola che pienamente, ed in ogni suo rapporto accettarono, ed approvarono la suddetta Relazione, e ne fecero parte integrale dell' Istrumento de' 9. Agosto 1802. rog. Ser Torelli „ ivi „ Alla quale Relazione di „ cui si consegna a me Notaro infrascritto una Copia autentica per rimet- „ tersi al pubblico Generale Archivio Fiorentino nel modo sopra enuncia- „ to, si dichiararono gli antecedenti sigg. Contraenti ne' Nomi, siccome „ vogliano, e si obbligano, salvi gl' infrascritti riservi, di referirsi onnina- „ mente, e quella attendere, ed osservare come parte integrale del presente „ Istrumento, e come se fosse trascritta di parola in parola. „

VII. Poco appresso in occasione delle divise della Tenuta di Nugola tra i Compratori, essi confermarono, e che avevano assunto l'onere di tutto l'incanalamento della Tora, e che dalla Tenuta, nella quale la correlativa detrazione era pure stata contemplata, ed eseguita non ne appariva l'importare, mentre provocarono, ed accettarono una Dichiarazione dalli Stimatori emessa sotto dì 9. Gennajo 1804.; E confermarono parimente i Periti in detta Dichiarazione non tanto di aver posto in accollo ai Compratori, e considerato sul prezzo totale netto di qualunque defalco l'onere surriferito, quanto ancora di non avere indicato a precisione di numero nella Relazione del 1802. i dati, ed il Conteggio che portassero a conoscere la composizione dal prezzo totale resultante dalli Stralci del Periziore, e l'importare dell' onere stesso asserito allora in Scudi 10424., oltre l'occupazione di Stiora 436., e Pertiche 12. di Terreno non valutato nè per il prezzo, nè per i frutti che fosse per produrre fino al termine delle Colmate, fino cioè all' incerta epoca in cui l'escavazione del nuovo Canale si dovesse eseguire.

VIII. Giunto il piano della Colmata delle Pollacce a tale elevazione che le acque non più vi si contenevano, e rovesciavansi sulla adjacente Campagna, li stessi Compratori di Nugola, che ne risentivano direttamente il danno, eccitarono l'Autorità Amministrativa, perchè provvedesse al nuovo Canale della Tora. La mutazione di Governo avvenuta in Toscana nel 1808., ed il pensiero di volgere la Tora in nuove Colmate, tenne sospeso l'affare. Ma il costante rifiuto, per parte dei contigui possessori di mettere i loro Beni in Colmata, e le reiterate Istanze dei danneggiati Compratori di Nugola, determinarono la Commissione dei Fiumi, e Fossi non navigabili del Dipartimento del Mediterraneo alla Deliberazione de' 5.

Settembre 1809., colla quale „ Sentita l'Istanza dei sigg. Assegnatarj rap„ presentanti la Società Compratrice della già R. Fattoria di Nugola „ fà commesso all' Ingegnere sig. Stefano Piazzini di proporre il Progetto, ed il disegno del nuovo Canale di maniera „ che non sia da apprendersi verun „ possibile danno per i Possessi, ed altrui Canali che si trovano nella vi„ cinanza del luogo, il quale dovrà trascorrersi da detto Fiume. „

IX. I luoghi che doveva il nuovo Fiume percorrere erano determinati non solo da alcune operazioni dello Scrittojo, che rendevano impossibile il riassumere l'antica direzione, e l'Alveo antico, ma ancora dalla Dichiarazione dei Periti Stimatori di Nugola, di cui costantemente si valsero i Compratori di questa Tenuta, Accollatarj di tutto ciò che importasse il nuovo Canale della Tora. Seguitando pertanto il Piazzini, siccome chiaramente espresse, quella designazione, e direzione, presentò un Progetto, nel quale la quantità di suolo da occuparsi era presagita in Stiora 712. Pertiche 12., e Br. 10., e la somma da spendersi in Scudi 30710. 6. 10. 10., e così una quantità di Terreno in Stiora 249. 29. 10., ed una somma di Scudi 20286. 6. 10. 10. più di quello che li Stimatori di Nugola indicarono nella Dichiarazione del 9. Gennaio 1804.

X. Nuove difficoltà insorsero allora contro l'esecuzione del Progetto; Il pericolo dell'interrimento del Porto di Livorno in conseguenza del nuovo Canale, e la maggiore utilità di volgere l'acqua della Tora in altre Colmate ne fornirono il pretesto. Dileguate ancora tali difficoltà, i Compratori di Nugola insistendo nella Dichiarazione antedetta protestarono di non voler soffrire perdita di suolo, e dispendio maggiore al di là della misura, e della somma in essa indicata, in guisa che crescendo sempre per la dilazione il privato, ed il pubblico danno, l'Autorità Governativa di quel tempo provvedde al riparo, ordinando col Decreto de' 14. Aprile 1813. che immediatamente si procedesse alla costruzione del nuovo Alveo secondo il Progetto, e disegno dell'Ingegnere Piazzini qualunque ne fosse il dispendio, e riservò ai Compratori di Nugola le loro ragioni da sperimentarsi nel congruo Giudizio con la Regia del Demanio succeduta allo Scrittojo delle Reali Possessioni, intorno alla intelligenza, ed alle conseguenze giuridiche del Contratto del 9. Agosto 1802., e della Re[illegible] zione che ne faceva parte integrale, come pure contro la massa degli Interessati nella Tora, nel caso che per principio di previdenza fosse data al nuovo Alveo maggior larghezza, ed alli Argini maggiore elevazione, e grossezza di quella che rigorosamente richiedessero le regole dell'arte.

XI. Intrapresi in esecuzione di quel Decreto i lavori del nuovo Alveo, e andando a consumarsi li Scudi 10424., i Compratori di Nugola intimarono la Regia del Demanio avanti il Consiglio di Prefettura per far decidere a loro carico stasse soltanto la spesa indicata in quella somma nella Dichiarazione dei Periti de' 9. Gennaio 1804.; Ma in progresso, secondando essi il dubbio promosso dai Giudici, intimarono a Causa anche la massa degli Interessati nella Tora, e chiesero la di lei condanna a soffrire il di più della spesa nella esecuzione del Progetto Piazzini.

XII. Il Consiglio di Prefettura nominò un Perito Istruttore, le di cui opinioni seguitò poi totalmente nella Sentenza definitiva de' 30. Aprile 1814., facendo parte integrale della medesima la di lui Relazione, e dichiarando in coerenza; 1. Che l'Obbligazione dei Compratori di Nugola fosse tassativamente ristretta, in ordine all'accollo assunto col Contratto de' 9. Agosto 1802. a sopportare l'aggravio del nuovo incanalamento della Tora fino alla concorrenza soltanto delli Scudi 10424., e delle Stiora 463. e mezzo di Terreno, perchè altrettanta somma era stata precisamente detratta dal prezzo della Tenuta di Nugola, ed altrettanta misura di suolo rilasciata senza stima ai Compratori medesimi. 2. Che la Regia del Demanio succeduta allo Scrittojo essendo tassativo, e limitato come sopra l'accollo dei Compratori dovesse concorrere alle spese dell' incanalamento per Scudi 3780. — 11. 8. e per la valuta di Stiora 138. e tre quarti di Terreno, quando insieme con ciò contribuivano i Compratori di Nugola formava il totale del dispendio, e della occupazione di Terreno, che il Perito Istruttore giudicava sufficiente per compire l'obbligo dello Scrittojo circa la nuova costruzione dell'Alveo della Tora. 3. E che ogni resto di Contanti, e di Terreno, necessario per condurre a termine il disegno dell' Ingegnere Piazzini andasse a carico della massa degli Interessati nella Tora, come un aumento di spesa, e di occupazione di suolo, superiore al positivo bisogno, e tendente a recare una più grande, e più stabile utilità alla massa antedetta.

XIII. I Rappresentanti la massa degli Interessati avrebbero dovuto nel sistema francese ricorrere da questa Sentenza del Consiglio di Prefettura al Consiglio di Stato a Parigi; Ma ripristinato felicemente appunto in quei tempi il Governo di S. A. I. e R. il nostro Signore, interposero il ricorso avanti il di lui Real Consiglio di Stato supplicando, che siccome i rinnuovati sistemi non risonoscevano nel prelodato Consiglio attribuzioni giudiciarie, si degnasse la Sovrana Clemenza di destinare i Giudici che decidessero sopra i reclami proposti contro la predetta Sentenza de' 30. Aprile 1814. In coerenza di tali preci fù benignamente Rescritto da S. A. I. e R. sotto dì 20. Ottobre 1815. „ I Giudici del Supremo Consiglio di „ Giustizia di Firenze restano autorizzati a decidere inappellabilmente la „ Causa della quale si tratta con tutti gli annessi Incidenti, ed emer„ genti per risolversi ai termini di giustizia non ostante ec.

XIV. Accettò la massa degli Interessati il Rescritto, e interpose formalmente con Scrittura de' 22. Marzo 1816. l'appello, al quale si fece poi aderente con Scrittura esibita li 9. Luglio 1817. lo Scrittojo appellante anche Esso dalla parziale condanna, che lo aggravava dalla Sentenza del Consiglio di Prefettura.

XV. In tal modo portata alla inappellabile Decisione del Supremo Consiglio questa Causa più volte per varie vicende sospesa, e riassunta, a due in sostanza si ridussero le questioni da decidersi.

XVI. La prima verteva sulle indole, e conseguenze giuridiche del-

l'accollo imposto dallo Scrittojo Venditore, e respettivamente assunto dai Compratori della Tenuta di Nugola, in quanto fosse detto Accollo fatto in tronco, o per *aversionem*, per un prezzo meramente dimostrativo non tassativo, siccome per interesse dello Scrittojo si sosteneva, talchè non restasse alli Accollatarj Compratori l'azione *quanti Minoris*, o il rimedio della parziale lesione, qualora nell'eseguire l'accollo fosse occorsa una somma molto maggiore, nè competesse nel caso inverso al Venditore Accollante l'azione *quanti plurimi*, o all'opposto fosse, come sostenevasi per interesse dei Compratori di Nugola, tassativo il prezzo dell'accollo, talchè l'Obbligazione delli Accollatarj fosse ristretta dentro i limiti di quel prezzo.

XVII. La seconda questione aggiravasi sulla sussistenza dell'obbligo che i Compratori di Nugola, non contradetti in questa parte dal R. Scrittojo, il quale concordava di aver loro accollato l'onere tale quale ad esso incombeva, pretendevano essere, inerente alla massa degli Interessati nella Tora, di concorrere alle spese del nuovo incanalamento eseguito a forma della Perizia Piazzini al di là delli Scudi 10424., e delle Stiora 463. e mezzo di Terreno, in ragione della utilità che a loro intuito, e al di là delle Obbligazioni dello Scrittojo avesse contemplato il predetto Perito nel proporre il Progetto, così come l'Autorità Governativa nell'approvarlo.

XVIII. Nello sviluppo della Causa fù inoltre fatto sentire che il dispendio effettivamente occorso nella costruzione del nuovo Canale deferisse dalla somma presagita dall'Ingegnere Piazzini, la quale perciò non poteva somministrare, senza procedere alle opportune verificazioni, e liquidazioni, un dato positivo per estendere la pronunzia alla precisione numerica; Fù chiesta ancora dalla massa degli Interessati la condanna dei Compratori al pagamento di diverse cospicue somme occorse dopo l'apertura del nuovo Canale per causa di Avvallamenti dei nuovi Argini pretendendosi dalla massa predetta, che appartenessero queste spese alla primitiva costruzione, e dipendessero dalla qualità dei Luoghi che, non potendosi ripristinare il vecchio Alveo, aveva dovuto percorrere il nuovo, mentre all'opposto sostenevano i Compratori che simili dispendj entrassero nella classe dei Mantenimenti, o non fossero loro imputabili ancorchè derivassero dalla scelta dei luoghi percorsi dal nuovo Alveo; Finalmente intorno al mantenimento dello stesso nuovo Alveo, sebbene in genere lo riconoscesse la massa degli Interessati a suo carico, pure si faceva sentire il dubbio sulla maniera di reparto tra le diverse classi degli Interessati medesimi.

XIX. Portata dal Supremo Consiglio di Giustizia la più accurata, e diligente ponderazione su tutta questa mole di dispute, discese nel sentimento di assolvere pienamente in revoca dell'appellata Sentenza de' 30. Aprile 1804. tanto il R. Scrittojo, quanto la massa degli Interessati nella Tora dalle condanne contro l'uno, e l'altra proferite dal Consiglio di Prefettura, e di condannare i Compratori di Nugola in tutto il dispendio di Contanti, e nel rilascio di tutto il Terreno occorso per costruire il nuovo

Alveo della Tora a forma della Perizia Piazzini. In tal modo decise il Consiglio le due sopraenunciate questioni, e si riservò come un annesso, ed emergente della causa principale, di conoscere, liquidare, e decidere a qual somma ascendano le spese che appartengono alla costruzione del nuovo Alveo, e non cadono nella classe dei Mantenimenti, e perciò formano subietto di condanna dei Proprietarj di Nugola; Come pure si riservò di decidere in altro congruo Giudizio intorno al Reparto dell'onere di Mantenimento tra le diverse classi dei Contribuenti interessati nella Tora, tanto più che con altro veneratissimo Rescritto ne era ad esso delegata la cognizione.

XX. Esponendo ora i Motivi della decisione dell'una, e dell'altra controversia secondo l'ordine prestabilito, nè ha già il Supremo Consiglio posto tutti gli elementi rispetto a quella agitata tra lo Scrittojo, ed i Compratori di Nugola, nella narrazione fatta di sopra, di ciò che resulta dalla Relazione dei Periti Stimatori di Nugola, e del Contratto di Compra, e Vendita de'9. Agosto 1802., non altrimenti potendosi desumere nè più chiara desiderare la prova della qualità, ed indole dell'Accollo.

XXI. A riconoscere infatti come dovesse quell'Accollo qualificarsi restringevansi le indagini in causa, e quelle sole comparivano utili, ed opportune, essendo fuori di ogni plausibile dubbio che l'Accollo di tutto il nuovo Canale della Tora fosse imposto dallo Scrittojo Venditore, contemplato dai Periti, assunto dai Compratori. Lo impose lo Scrittojo il di cui legittimo Rappresentante ne assicurava il Provveditore dell'Uffizio dei Fossi di Pisa colle Lettere referite di sopra §§. 2. 3. de' 24. e 30. Marzo 1802., mentre si eseguiva la stima di Nugola. Lo contemplarono i Periti che nella loro Relazione dissero di aver fatto sul prezzo ogni detrazione „ inclusive „ *con tutto il peso* che poteva, e può per qualsivoglia titolo portare il Ca- „ nale della Tora „ Lo assunsero i Compratori quando accettarono la Relazione dei Periti in quel modo concepita, e ne fecero parte integrale del Contratto, e quando produssero e insisterono nella posteriore dichiarazione dei Periti de'9. Gennaio 1804., ove si riteneva accollato tutto l'incanalamento della Tora a regola d'arte.

XXII. Inoltre era questa la conseguenza necessaria di aver considerato l'aggravio di costruire il nuovo Alveo, come un onere reale inerente ai Fondi, trasfuso perciò nei Compratori tale quale nel Venditore risedeva. Ed onere reale intrinseco ai Beni lo qualificavano le Lettere precitate indicanti il preconcetto del Venditore, la Relazione dei Periti che dissero avere stimato la Tenuta di Nugola „ Con tutte le servitù attuali attive, e pas- „ sive, che per qualunque dipendenza, e rapporto sono a carico del Fon- „ do, veruna esclusa nè eccettuata „ tra le quali inclusero il nuovo incanalamento, proseguendo „ inclusive con tutto il peso che poteva, e può per qualsivoglia titolo portare il Canale della Tora „ ed in fine il Decreto del Prefetto del Mediterraneo de' 14. Aprile 1813. „ ivi „ Che da quel „ Contratto resulta, che l'antico Scrittojo delle Possessioni formò dell'in-

40

„ canalamento del Torrente Tora un peso reale consentito dalli Acqui-
„ renti.

XXIII. Parimente non costituivano, nè costituir potevano soggetto di discussione le conseguenze giuridiche dell'Accollo, secondo che in un modo, o in un altro si ravvisasse contratto, poichè se tassativamente, e per una somma tassativa, e precisa fosse stato posto in essere, allora sarebbe vicendevolmente competuta ai Contraenti l'Azione *quanti minoris* o *quanti plurimi* nell'evento o della deficienza, o dell'eccesso al confronto della spesa effettiva; Laddove se al contrario era stato posto in essere . . . ossia per una somma indicata soltanto in senso dimostrativo, senza curare quel più, o quel meno che in effetto costasse l'esecuzione dell'accollo, siccome fù deciso, non restava aperta via di reclamo, specialmente di fronte alla individuità del Contratto, o del prezzo della compra combinato sulla generica contemplazione di tutte le possibili detrazioni non deferite a numero, e sulli Stralci del Periziore, nei quali termini diveniva improponibile in fatto per sino il rimedio della lesione in solum, che era l'unico in astratto esperibile.

XXIV. A credere pertanto nel concreto speciale contemplato in un modo meramente dimostrativo, non tassativo il prezzo dell'accollo, e così fatto l'accollo stesso non per una somma precisa, ma per quel più, o per quel meno che potesse importare l'esecuzione, conducevano imperiosamente molte, ed univoche considerazioni nascenti dalla qualità dell'opera da eseguirsi dalle dichiarazioni dei Periti divenute patti tra i Contraenti, dall'effetto che i Periti, e quindi i Contraenti medesimi si proposero di conseguire. Dalla necessità in fine di rispettare la invariabilità, e certezza del prezzo totale della compra, la di cui alterazione qualunque porterebbe necessariamente alle circostanze particolari alla giustizia.

XXV. L'opera da eseguirsi era tale che sotto ogni rapporto resisteva alla precisione del calcolo necessario ad istituirsi per determinare rigorosamente la spesa, molto più avuto riguardo al tempo, ed alle circostanze in cui gli Stimatori di Nugola avrebber dovuto istituire questo calcolo, e definire quindi esattamente la somma, che intendevano per ciò detrarre dal prezzo totale della Tenuta, e far buono agli Acquirenti Accollatarj.

XXVI. Prescindendo da quella incertezza, che sempre s'incontra nella valutazione di lavori così grandiosi esposti a tante imprevedibili vicende, e che delude la previdenza dei più abili, affatto incerti, ignoti, ed anche indeterminabili erano gli elementi della valutazione stessa per gli Stimatori di Nugola. Tale quale incombeva allo Scrittojo subivano i Compratori l'onere di costruire il nuovo Alveo. Era dunque da determinarsi quale, e quanto fosse quest'onere nello Scrittojo comunque trasfuso tutto quanto era, e ciò dipendeva dalle più complicate ricerche di fatto, e di diritto, e persino dalla qualità del nuovo Alveo, che fosse per essere costruito, siccome occorse esaminare in questa medesima causa nell'altra parte riguardante la massa degli Interessati della Tora.

XXVII. A queste difficoltà di procedere alla tassativa determinazione della spesa, altre intrinseche e più speciali se ne aggiungevano. Dovevasi il nuovo Canale costruire a Colmate finite. Quando sarebbero state finite? Incerta ne era l'epoca, e così quella della futura costruzione, non tanto avuto riguardo alla Colmata delle Pollacce aperta, ma imperfetta al tempo della vendita, quanto alle altre Colmate, che si fossero intraprese successivamente, e delle quali pur troppo per molti anni stiede in forse la convenienza, e la esecuzione. Or tale incertezza doppiamente resisteva alla istituzione di un calcolo preciso, e tassativo. Siccome la detrazione per l'accollo del nuovo incanalamento, fù fatta al certo, indipendentemente da ciò che ne attesta la posteriore dichiarazione dei Periti de' 9. Gennaio 1804. col detrarre una quantità sul prezzo totale della Tenuta, poichè non poteva farsi altrimenti, ne seguiva che ai Compratori oltre il Capitale della detrazione si rilasciavano ancora i frutti del Capitale stesso per un tempo indefinito, ed interminabile, e che tali frutti formavano un aumento alla correspettività dell'accollo non suscettibile di esatta, e neppure probabile calculazione. E siccome l'incerto termine, o proseguimento delle Colmate lasciava in dubbio ancora quali, e quanti lavori sarebbero convenuti alla mutata condizione dei luoghi, allora quando il nuovo Canale della Tora si costruisse, così rinasceva anche da questa considerazione dei luoghi, la stessa preavvertita conseguenza esclusiva di un calcolo tassativo.

XXVIII. In quella guisa poi che la qualità dell'opera da eseguirsi non solo fa presumere che l'importare dell'accollo fosse contemplato soltanto in un modo dimostrativo, ma ancora coarta sulle speciali circostanze la impossibilità nelli Stimatori di Nugola di contemplarlo difformemente, così le dichiarazioni di questi nella Relazione del 1801. persuadevano di aver essi in coerenza adottato il sistema che solo era compatibile colle ridette circostanze, e coll'intervento alle stime di un Periziore, il quale non altrimenti che per mezzo di Stralci giunse a conciliare la discrepanza tra i due Periti, e a definire cioè il prezzo totale netto pagabile a Contanti, senza defalco, o diminuzione per verun titolo.

XXIX. E' già notato altrove, che gli Stimatori antedetti sulla Relazione del 1802. dichiararono di avere stimato la Tenuta di Nugola con tutte le attuali servitù attive, e passive veruna esclusa, nè eccettuata, inclusive con tutto il peso che poteva, e può importare il Canale della Tora. E' indubitata per tali espressioni la contemplazione di tutti i possibili relativi, così alle precedenti, come alle future cause di dispendio, nè vi era bisogno di lunga mediazione per convincersi che tutti quei possibili non cadevano in una precisione, e sotto un calcolo speciale, quale in un tassativo accollo positivamente occorreva.

XXX. Coerenti alla surriferita, le altre concomitanti dichiarazioni, confermano la stessa verità, indicando l'effetto inteso dai Periti, ed il mezzo usato per conseguirlo. Fù in ordine a quelle, ed immancabile si volle

l'effetto, che il prezzo totale della Tenuta s'intendesse al netto di qualunque imaginabile detrazione, non soggetto a defalco per qualunque titolo, o causa, poichè tutte le detrazioni erano state eseguite, compresa individualmente quella relativa a tutta la spesa che poteva importare la Tora. Ed il mezzo usato per giungere a questo effetto consisteva, e nel momento il più chiaro, ed esplicito venne indicato nelli Stralci del Periziore. Nulla più avrebbe contrariato, e distrutto quell'effetto, e nulla più sarebbe stato incompatibile con quel mezzo, che l'avere i Periti, con patente contradizione preteso di fissare tassativamente il prezzo dell'accollo, ed aperta così la via ai reclami o dei Compratori o del Venditore, o per il poco, o per il troppo, sicchè il prezzo totale della Tenuta, mentre, e si voleva, e si annunziava certo, ed invariabile, incertissimo, e sottoposto sicuramente a ricevere alterazione.

XXXI. D'altronde mancavano affatto nella Relazione del 1802. i dati, e i calcoli positivi, sopra i quali si potesse richiamare ad esame la giustizia dalla pretesa tassazione; sicchè, prescindendo ancora dall'avvertito inammissibile assurdo di supporre tanta incoerenza nei Periti, eglino stessi col loro contegno ne eliminarono fino il possibile, togliendo i mezzi di ritornare dopo l'eseguito accollo sulla giustizia del defalco fatto sul prezzo totale per l'importare del medesimo.

XXXII. Quando poi era certo, ed il Consiglio non potè mai dubitarne, che le Dichiarazioni surriferite dei Periti, e l'effetto da Essi voluto divennero altrettanti patti tra lo Scrittojo, ed i Compratori, che adottarono la summentovata Relazione del 1802. come parte integrale del loro Contratto, bene ancora si diceva per interesse dello Scrittojo, che il patto escludendo l'azione *quanti Minoris* sul prezzo totale, induceva una positiva certezza che l'accollo fosse stato fatto, e consentito per una valuta dimostrativa, ed in tronco. Sulla quale, oltre che la Relazione del 1802. non ne presentava il Conteggio, nè tampoco i dati sopra cui fosse stata calcolata, o se ne potesse riandare la giustizia, tanto meno meritava accoglienza la pretensione dei Compratori, o meritata l'avrebbe il reclamo della parziale lesione, subito che li Stralci del Periziore intervenuto alla stima di Nugola, e le Dichiarazioni in conseguenza inserite dai Periti nella Relazione antedetta, divennero patto, e resero perpetuamente inalterabile il prezzo totale.

XXXIII. Nè era solamente il patto che a ciò costringesse, ma ben anche la giustizia del patto: Imperocchè quando li Articoli di discordia nella stima erano stati conciliati per mezzo delli Stralci del Periziore, dai quali nacque il prezzo totale netto da ogni detrazione, e pagabile senza defalco, bisognava riconoscere avvenuta nelli Stralci la compensazione tra i diversi Articoli, e quindi il possibile che l'utile in uno di questi riparasse il danno contingibile sull'altro, impediva di prendere in considerazione un danno parziale che in qualche rapporto si verificasse: Che anzi coll'impegnarsi a procedere a particolari correzioni qualora se ne conoscessero con

certezza gli elementi, e dati di fatto che pur mancavano, non solo sarebbesi, come sopra è detto, violato il patto, ma ancora per raggiungere una più esatta giustizia in una parte del Contratto, si sarebbe commessa la ingiustizia certa, e manifesta di esaminare, e correggere uno dei correspettivi, senza correggere, anzi neppure conoscere, nè in genere, nè in specie le altre possibili correspettività, lo che urta col buon senso non meno che colle massime più sicure di giurisprudenza, specialmente attesa la individuità del Contratto, siccome fermano li Allegati dal *Casareg. De Commer. Disc.* 79. *N.* 9. *et seq.*

XXXIV. Altro rimedio perciò non rimaneva astrattamente parlando, proponibile, se non il reclamo di lesione contro tutto il Contratto; Ma questo non era il soggetto dell'azione intentata, e perciò non era luogo ad impegnarsi nel complicatissimo esame della giustificazione di fatto, e della applicazione al concreto delle regole di ragione, che in sì difficil materia sono più comunemente ricevute.

XXXV. Nè per far recedere il Supremo Consiglio dalla conseguenza cui conducono le addette ragioni, valeva l'obiettare, siccome i Difensori delli acquirenti di Nugola vigorosamente facevano, o che i Periti stimatori dopo aver qualificato netto da ogni defalco il prezzo totale, indicassero poi colla dichiarazione de'9 Gennaio 1804. la precisa quantità della detrazione relativa all'incanalamento della Tora, o che nello scrittoio venditore preesistesse al Contratto la Causa della obbligazione di ricostruire tutto il nuovo canale, o che non ricevessero li stimatori di Nugola, istruzione speciale per detrarre la spesa necessaria.

XXXVI. Ed invero la dichiarazione de'9 Gennaro 1804 di cui con manifesto errore supponevano i difensori dei Succumbenti essersi li stimatori antedetti fatto il riservo nella relazione del 1802, emanò ad istanza soltanto dei comproprietari di Nugola, per servire di scorta alle divise tra loro, e così per una Causa estranea al Contratto di compra, e vendita del 1802, senza che lo Scrittoio venditore in guisa alcuna vi concorresse, o consentisse, e forse in quella occasione era anche indifferente la indicazione di una somma, o di altra, se l'onere doveva gravitare proporzionalmente al prezzo totale su tutte le parti, e porzioni della Tenuta. Compariva perciò inallegabile quel documento contro lo Scrittoio, siccome all'opposto costituiva l'unica tara della pretensione dei compratori. Ma anche senza questa avvertenza era notabile che la suddetta dichiarazione spogliata di qualsivoglia corredo di calcolo non accertava neppure che tassativamente contemplassero i Periti l'importare dell'accollo, ma invece o lasciava la questione qual era, o piuttosto porgeva riscontro di una dimostrativa valutazione, stante la dizione *in circa* aggiunta alla misura del suolo riservato per il nuovo Alveo. Comunque poi potesse eccitare qualche dubbio sull'indole dell'Acccollo rimaneva pur sempre incontravertibile, ed ostativa all'Accollo tassativo la invariabilità del prezzo totale della Tenuta combinato sulli stralci del periziore, e netto da ogni immaginabile

11

12

defalco, compreso tutto ciò che potesse importare il nuovo Canale della Tora.

XXXVII. Parimente nulla rileva il secondo delli obietti surriferiti, poichè sebbene a carico dello Scrittoio preesistesse la causa della obbligazione di restituire tutto il nuovo Canale alla Tora, ciò nulla influiva sulla maniera tenuta nell'accollare ai compratori di Nugola l'adempimento di tale Obbligazione, e quando era certo, che i compratori assunsero tutto il peso correlativo, tale quale nel venditore risedeva, la controversia sulla natura dell'accollo rimaneva pur sempre la stessa, potendo tutto al più la preesistenza della obbligazione, e la quantità di essa esercitare una certa influenza nell'altra contemporanea lite tra i compratori predetti, e la massa degli interessati.

XXXVIII. Finalmente irrilevante ancora a primo intuito comparve il terzo obietto desunto dal difetto d'istruzione precisa alli stimatori di Nugola. Infatti questa circostanza sarebbe stata da considerarsi qualora si fosse disputato se l'onere del nuovo Alveo era, o nò accollato; Ma non essendo mai caduto dubbio sull'Accollo, e soltanto sulla indole, e qualità di esso, bastava che i Periti avessero contemplato tutto l'importare del nuovo Canale, e che le parti accettando la loro stima, e relazione, e facendone parte integrale del Contratto, prestassero allora, ed in tal modo quel consenso che all'oggetto in questione, non fosse preordinato, e diretto precedentemente.

XXXIX. Piuttosto credè il Supremo Consiglio di trattenersi ad esaminare con matura ponderazione il dubbio se l'onere dell'incanalamento costituisse un patto adietto al Contratto di compra, e vendita, e l'*accollo correlativo* un Contratto incidente, in guisa che potesse farsi luogo ad una parziale correzione, sebbene inalterabile fosse il prezzo totale della vendita, e non suscettibile di defalco, o detrazione per qualsivoglia titolo; Ma dovè alla fine persuadersi, che neppure sotto questo rapporto restava ai compratori giusto motivo di reclamare correzione parziale per dipendenza dell'Accollo.

XL. Sarebbe occorso prima di tutto, che il quantitativo della detrazione fatta dei Periti in correspettività dell'Accollo fosse giustificato pienamente, e di più in un modo tassativo, non dimostrativo; ed avversionale. Ad ambedue tali effetti però non altra prova si adduceva se non la dichiarazione dei 9 Gennaio 1804; Ma già è stato avvertito di sopra che quel Documento male allegavasi come obbligatorio per lo Scrittoio, ed inoltre non presenta elementi, e connotati i quali costringano a credere tassativamente calcolata la somma in quello espressa, per l'importare della detrazione fatta a riguardo dell'onere accollato nel nuovo Alveo.

XLI. Oltre a questo era da vedersi se l'onere summentovato si potesse considerare un patto adietto, quando invece come un aggravio reale, inerente, ed intrinseco ai fondi era stato trasfuso nei compratori, i quali attesa la individuità del Contratto non potevano sindacare la valutazione dell'

onere medesimo separatamente dalli altri elementi del Contratto medesi- ove forse si troverebbe ampio compenso di qualche singolo possibile scapito. 13

XLII. Ma concorressero anche i termini del patto adietto, decisiva, ed opportuna comparve al Supremo Consiglio la replica proposta per interesse delloScrittoio,e fondata nella distinzione tra i patti adietti *ex intervallo*, e quelli adietti *in continenti* ad un Contratto di buona fede, quale appunto sarebbe stato l'Accollo del nuovo Alveo nella compra, e vendita del 1802. Imperocchè se di quelli è lecito ricondurre in esame la giustizia separatamente dal resto del Contratto principale, di questi all'opposto si riguarda la giustizia nell'insieme di tutti li altri patti, ed elementi del medesimo principale Contratto, in quanto che formano parte della totale correspettività. Di essi confusi, e immedesimati coll'insieme del Contratto cui sono aggiunti non con altra azione, se non con quella dello stesso Contratto si chiede l'adempimento, siccome insegnano *Vinn. Instit. lib.* 3. *tit.* 14. § 2. *N.* 7. *Voet. in Pandect. lib.* 2. *tit.* 14. *N.* 6., di maniera che compete l'azione *ex empto* se sieno aggiunti ad un Contratto di compra e vendita perchè formano parte di prezzo, per i testi esposti nella *Leg. Qui fundum* 75. *ff. de contrahend. Quest. nella Leg. fundi* 79. *ff. eod.* e *nella Leg. si sterilis* § *Si sibi ff. de action. empt;* Ed appunto perchè rientrano nel prezzo totale non ammettono il rimedio della parziale lesione, ma altrimenti non se ne può reclamare l'ingiustizia, e pretenderne la correzione se non dirimpetto al complesso di tutti i patti del Contratto principale ossia col rimedio della lesione *in totum*. 14 15 16 17 18 19

XLIII. E qui ritornando opportune le cose avvertite di sopra intorno alla lesione generale contro tutto il Contratto de'9. Agosto 1802, nè proposta dai compratori nè proponibile, stantechè il prezzo finale, e totale era resultato dalli stralci del periziore, e dalla conquassazione delle varie dipendenze cadute nella stima di Nugola, sicchè nell'insieme esso conteneva il compenso di un'aggravio, e di un danno che in qualche articolo per avventura si verificasse, tornava ancora a comparire evidentissima, conforme il Consiglio decise la mancanza assoluta di diritto nei predetti compratori di Nugola a pretendere cosa alcuna contro lo Scrittoio delle RR. Possessioni per dipendenza dell'Accollo del nuovo Alveo da restituirsi alla Tora, tanto più che quello costituito secondo la perizia Piazzini combinò nella sostanza colle indicazioni date in tal proposito dalli stimatori di Nugola nella obiettata dichiarazione del 1804 comunque variasse in qualche rapporto meramente accidentale.

XLIV. Credè poi il Supremo Consiglio di dovere assolvere pienamente la massa degli interessati dal concorrere alla spesa del nuovo incanalamento eseguito a forma della perizia Piazzini, perchè condotta essa come rea convenuta nel Giudizio, non giungevano li attori a dimostrarne la obbligazione, che anzi piuttosto nello Scrittoio, del quale erano successori singolari li acquirenti di Nugola restò nel conflitto delle disfese dimostrata.

XLV. Ella è una verita, di cui concordi abbondavano le giustificazioni, che nelle vicende sofferte dalla Tora, e dalla Pianura ove questo fiume scorreva in Canale, ed in parte spogliava tra il Ponte di Ferretto, ed i Ponti di stagno, dopoche lo Scrittoio intraprese nel 1714. le colmate per buonificare la pianura medesima quasi totalmente di sua proprietà, finchè modernamente accadde la costruzione del nuovo canale, come pure in questa medesima costruzione, la massa degli interessati non figurò mai in conto alcuno, ne altri per lei.

XLVI. Meramente passiva ella non fece che sopportare le spese di mantenimento del canale antico finchè non fu del tutto abolito dallo Scrittoio, che proseguendo le colmate l'occupò e lo alienò a suo totale profitto, e concorrere prima di questo avvenimento alle spese preordinate al miglioramento dello stesso antico canale nella veduta che si fossero ricondotte le acque a colmate finite.

XLVII. Nella escavazione poi, e costruzione del moderno Alveo non ebbe neppure parte alcuna la massa predetta degli Interessati. I compratori di Nugola, Accollatari in ordine al loro Contratto collo Scrittoio, la eccitarono colle loro istanze presso la competente autorità amministrativa.

Attesochè perfezionata la colmata delle Pollacce, le acque del fiume mal contenute inferivano gravi danni ai loro adiacenti possessi. Le loro istanze rinnovate nel 1809, motivarono la deliberazione de'5 Settembre di detto anno, con la quale la commissione amministrativa dei fiumi, e fossi, cioè la pubblica Autorità, ordinò procedersi alla costruzione del nuovo Alveo, e ne commesse all'Ingegnere Piazzini il disegno, ed il progetto. In quella deliberazione non concorse motivo diretto alla futura permanente utilità delli Interessati, essendo stato prescritto soltanto ciò che le regole dell'arte richiedevano, cioè nel disegno del nuovo Alveo non fosse da apprendersi pericolo per la campagna, e per i canali contigui ai luoghi che avrebbe dovuto percorrere secondo la designazione che ne davano gli acquirenti di Nugola sulla scorta della dichiarazione più volte rammentata de'9 Gennaio 1804. In fine il Decreto del Prefetto de'14. Aprile 1813, in esecuzione del quale venne senza ulteriore ritardo intrapreso il lavoro disegnato dall'Ingegnere Piazzini, non si mosse da veruna considerazione speciale verso la massa degli interessati o dalla Istanza che questa avesse inoltrato perchè in un modo o in un altro il nuovo Alveo si eseguisse, ma solamente dalla obbligazione reale, e inerente ai Beni di Nugola accollata dallo Scrittoio, e riconosciuta estesa a tutto ciò che le regole dell'arte rigorosamente esigessero.

XLVIII. Allora soltanto incominciò suo malgrado la massa degli interessati a interloquire, e ad esser presa di mira nella costruzione del nuovo Alveo, quando i proprietari di Nugola che pretendevano di concorrere unicamente per la spesa, e misura di terreno indicata nella dichiarazione dei 9 Gennaio 1804, ed avevano già domandato la condanna dello Scrittoio in tutto il di più, la intimarono in Giudizio per sottoporla a questa medesima condanna, a ciò eccitati dal dubbio che il Consiglio di prefettura

promesse. Frattanto però nessun'fatto a lei proprio, ed imputabile si verificava, d'onde nascesse una causa di obbligazione, la quale perciò convenne alli Attori di andare cercando altrove, comunque neppure altrove il Supremo Consiglio la ravvisasse.

XLIX. Anzi, della obbligazione in genere di restituire alla Tora un nuovo Alveo si ricercasse documenti ineccezzionabili, e fatti comprovati luminosamente colle produzioni dei Rei Convenuti escludevano qualunque disputa, e ne accertavano nello Scrittoio l'esistenza.

L. Il Rescritto del 17 Gennaio 1780 emanato dopo l'Alveo antico della Tora era stato in parte convertito in altri usi, e mentre nel resto si meditava l'alienazione eseguita nel successivo anno 1781 impose alli intendenti all'acquisto in compra, o in Livello della colmata della Lavoria non ancora perfezionata, l'onere di ricondurre „ ivi „ per mezzo di Alveo da « escavarsi lungo l'argine destro della colmata attuale suddetta, il torrente « Tora, fino a Stagno, con arginare stabilmente il nuovo Alveo dalla parte « sinistra per tutto il suo corso fino allo stagno ».

LI. Parimente le due lettere del Senatore soprintendente dello Scrittoio de'24 e 30 Marzo 1802 riportate in principio, annunziavano il preconcetto di dovere costruire un nuovo Alveo, e d'imporne l'onere ai compratori di Nugola con un'aggravio reale, ed inerente ai Conti. Molto più lo contemplarono, conforme si dimostrava di sopra li stimatori di quella tenuta nella relazione del 1802, che fatta parte integrale del Contratto di compra, e vendita divenne patto tra i Contraenti. La stessa dichiarazione emessa dalli stimatori predetti in data de'9 Gennaio 1804. unico fondamento della doppia Lite dal compratori promossa, e sù cui tanto insistevano, confermava l'obbligo in genere imposto loro per accollo dallo Scrittoio con questo ancora di più, che tutto il lavoro della nuova costruzione fosse fatto a regola di arte. Lo riconosceva, e lo sanzionò con questa medesima qualificazione l'Autorità governativa nel Decreto del 14 Aprile 1813; Ed in fine lo confermò il Consiglio di Prefettura nella definitiva Sentenza de'30 Aprile 1814 non appellata dalli Attori proprietari di Nugola, ove non solo li ritenne nell'obbligo di contribuire alla esecuzione del disegno Piazzini come Essi concordavano, per li scudi 10424 e per le stiora 463 1/2. di terreno, ma condannò inoltre lo Scrittoio a concorrere con altra somma, e con altra quantità di terreno.

LII. Col tenore per altro dei citati documenti, ed anche colla pendenza della Lite sulla natura dell'accollo, il quale comunque fosse considerato, o per un prezzo tassativo, o per un prezzo dimostrativo, aveva al certo un subietto in una obbligazione da adempirsi, compariva apertamente incompatibile il dubbio, che li Accollatari Attori avessero voluto suscitare sulla esistenza in genere di una obbligazione. Concorrevano poi vari fatti non impugnati, e resi altronde certi da ampio corredo di prove, per i quali, non che la esistenza, la quantità, ed estensione ancora dell'obbligo si giungeva a riconoscere.

LIII. Era lo Scrittoio autore della deviazione, e disalveamento della Tora, avendone fino dal 1714. rivolte le acque a colmare i suoi terreni incominciando dai più bassi verso i Ponti di Stagno.

LIV. Eseguite le prime colmate nei Ponti così detti della Contessa, nella Peschiera, o Bacino dello Stagno, ove già la Tora non più incanalata godeva di libero spaglio, e di più pronto scarico alle sue acque in tempo di piena questo spaglio che faceva le veci di canale, ed era per la Massa dei contribuenti migliore di qualunque ottimo canale, sì perchè non costringeva a spese di mantenimenti e di restauri, sì perchè l'acque trovando quivi più pronto il libero sfogo meno si elevavano nelle parti più alte venne tolto, ed abolito dallo Scrittoio, che bonificò una vasta superficie frigida, ed infruttifera, e creò un territorio nell'antica Peschiera dello Stagno.

LV. Frattanto dopo che le acque forzatamente rivolte con obliqua diversione a colmare diminuivano di velocità, perdevano il libero spaglio nei luoghi bassi, e nella Peschiera di Stagno, ed in conseguenza si elevavano maggiormente in tempo di escrescenza, l'Alveo antico della Tora dal ponte di Ferretto in giù aveva cagionato alla Massa degli Interessati contribuenti gravi dispendi, e molto maggiori che avanti l'intrapresa delle colmate, non tanto per i mantenimenti, e restauri che sopra loro gravitavano secondo il consueto, quanto per i miglioramenti, e accrescimenti fatti all' Alveo stesso, ed ai suoi argini. E da ciò nacquero i tanti reclami inutilmente avanzati dai Contribuenti medesimi affinchè desistesse lo Scrittoio dal sistema delle colmate. Aperta necessariamente la colmata in luogo detto *Piano delli orti*, altro dispendio doverono sopportare in esecuzione del Rescritto de'4 Agosto 1756. per costruire un argine sul corrispondente tronco dell'Alveo della Tora, colla veduta, e preordinazione espressa di rimettere in quello il corso alle acque come prima lo avevano. Ma tanti dispendi diretti al miglioramento ed alla ancor più felice ripristinazione dell'Alveo antico furono perduti insieme con esso, quando lo Scrittoio persuaso sempre più colla esperienza della utilità sua nel continuare le Colmate, e nel remuovere dai suoi buonificati terreni l'incomodo e pericolosa intersecazione del corso di quel Torrente, ridusse all'impossibile la restituzione, e ripristinazione anche a colmate finite, del ridetto antico Alveo migliorato, ed accresciuto notabilmente al confronto di quello del 1714. destinandone una parte alla strada detta delle Colline, ed alienando il resto nel 1781. Così alla deviazione, e disalveamento della Tora, ed alla abolizione dello spaglio, che invano come sarà dimostrato in appresso, negavisi dai proprietari di Nugola esser causa di assoluta, ed esclusiva obbligazione nello Scrittoio una causa potentissima, e da Essi pur concordata si aggiungeva nella impossibilità di restituire l'Alveo antico.

LVI. Erano altresì molto valutabili le considerazioni alle quali richiamava tanto la mutata condizione della pianura tra il Ponte di Ferretto, ed i Ponti di Stagno ove già con diretto corso anticamente fluiva la Tora, finchè si perdeva spagliando liberamente, quanto la designazione dei luoghi per i quali l'Alveo nuovo doveva costruirsi.

LVII. Facilmente infatti si concepiva come elevatosi il livello di quella Pianura, e divenuta essa meritevole anche dove prima era lo Spaglio e Stagno di tale, e tanta difesa dopo le colmate, quale in avanti la pessima sua qualita non esigeva, non sarebbe altrimenti stato bastante a sodisfare al debito della restituzione dell'Alveo il restituire l'antico, che comunque senza danno, anzi totalmente a sollievo dei Contribuenti finiva per sino d' esistere ove incominciava lo Spaglio, ed ove attualmente sarebbe abbisognata per l'intiero l'escavazione di un Alveo del tutto nuovo.

LVIII. La designazione poi dei luoghi da percorrersi dal medesimo canale era genericamente accennata nel Rescritto de'17. Gennaio 1780, e potevasi perciò referire allo Scrittoio, il quale ne risentiva il vantaggio di ritenere l'antico letto, di non ricevere nel mezzo ai suoi Beni buonificati ed allivellati, o venduti il corso di un pericoloso Torrente, e d'impiegarvi piuttosto un suolo servito sempre di canale di rifiuto alle colmate. e rimasto perciò frigido, e poco fruttifero. Certamente poi riferivasi alli Attori la designazione dei luoghi resultante dalla dichiarazione delli Stimatori di Nugola de'9 Gennaio 1804, in cui sempre avevano essi insistito, ed insistevano, derivandone loro per una parte come Accollatari l'utilità di non dovere indennizzare i Terzi possessori dei diversi Terreni, nei quali con una direzione diversa si portasse a scorrere la Tora, e si escavasse il Canale, e derivandone alla Massa degli Interessati l'aggravio, e il danno di ricevere un nuovo Alveo assai più lungo dell'antico, più obliquo, prossimo a molti fossi, e cagione perenne di gravissimi dispendi per il futuro mantenimento.

LIX. Ne questi fatti, ed il tenore dei preallegati documenti, legittimavano soltanto la conseguenza, che alla Massa degli Interessati straniera affatto a tutto l'accaduto dal 1714 in poi, ed alle mentovate cause di obbligazione, competesse il diritto di ricevere la restituzione di un nuovo Alveo fosse tale, quale le regole dell'arte esigevano nell'attuale condizione della Pianura, e nell'attuale direzione del Fiume tanto dall'antica diversa.

LX. Ed in questo proposito, contro la pretensione delli Attori i quali avrebbero voluto insinuare che ogni debito dello Scrittoio di loro stessi come accollatari, fosse sodisfatto alla restituzione di un Alveo materialmente equivalente all'antico, decisiva comparve la replica, che ciò potesse essere vero qualora di null'altro fosse stato lo Scrittoio responsabile se non della deviazione della Tora in Colmate, ma quando all'opposto tanti altri fatti lo ponevano in debito, e sopra tutti la impossibilità di restituire l'Alveo antico, era indispensabile che l'Alveo nuovo si costruisse, ed alla Massa degli Interessati si consegnasse, qual conveniva alle preavvertite circostanze dei luoghi, e del tempo presente tutte insieme combinate cioè secondo le regole dell'arte.

LXI. D'altronde così imponeva la massima di ragione, ed il buon senso, poichè sarebbe assurdo il supporre compita la restituzione di un Alveo, se questo non fosse atto a contenere le acque nel tempo di escrescen-

za. Altrettanto preordinava il più volte mentovato Rescritto del 1780 ingiungendo, che si escavasse un nuovo Alveo alla Tora, e stabilmente si arginasse fino ai Ponti di Stagno. Parimente di un Alveo fatto in tutto a regola di arte annunziava il preconcetto, e la effettiva contemplazione, la dichiarazione stessa emessa dalli stimatori di Nugola nel 1804, e tanto favorita dalli Attori, ove letteralmente dicevasi doversi tutto eseguire a regola di arte con argini proporzionati, panchine interne, ed altro che ad un bene costruito canale convenisse. Tale l'ordinò l'Autorità amministrativa nella Deliberazione del 5 Settembre 1809 eccitata dalli stessi acquirenti di Nugola che intervennero, e si firmarono alla operazione dell'Ingegnere Piazzini incaricato di fare il disegno, ed il progetto, in guisa che non fosse da apprendersi pericolo per i contigui possessi, e canali. Tale la comandò la Autorità governativa nel Decreto del 14 Aprile 1813, ordinando l'esecuzione del progetto Piazzini qualunque fosse il dispendio che vi occorresse, e riservando agli acquirenti di Nugola di sperimentare le loro ragioni contro lo Scrittoio sulla intelligenza del Contratto, e contro la massa degli Interessati, nel caso però esplicitamente dichiarato, ed espresso, che per una misura di previdenza fosse dato all'Alveo maggiore estensione, ed alli argini altezza, e grossezza maggiore di quella che rigorosamente richiedesseso le regole dell'arte, ed inoltre da questo eccesso oltre le regole dell'arte motivato da vedute di previdenza, risentisse utilità la Massa prelletta. In fine gli Attori medesimi inerendo alla Sentenza appellata, ed alla perizia fatta dal Consiglio di Prefettura parte integrale di quella intanto insistevano per la condanna della Massa dell'Interessati a sopportare il soprappiù della spesa del nuovo Alveo oltre la somma da essi concordata a proprio carico ulteriore allo Scrittoio, in quanto supponevano, che la nuova opera secondo il Disegno Piazzini eccedesse il bisogno positivo del tempo presente, e fosse preordinata a rendere immuni gli Interessati per molto tempo futuro dall'aggravio del mantenimento, nel qual rapporto concorresse un loro vantaggio assai cospicuo.

LXII. Dovè peraltro, in questa posizione di Causa, la quale era pur la sola, in cui si potesse procedere, convincersi ben presto il Consiglio, che comunque nel 181., quando pendeva la Lite avanti il Consiglio di Prefettura, ne era ancora aperto, e sperimentato il nuovo Canale, lo reputassero ed il Perito, ed i Giudici, se non eccedente oltre il prescritto delle regole dell'Arte, conforme dichiarò il Perito medesimo, eccedente almeno oltre il positivo bisogno del tempo presente, la posteriore esperienza vinse, e riprovò quella opinione. Aperto il suddetto nuovo Canale, ed accaduta la prima escrescenza del 2. Aprile 1814. le acque in molti punti traboccarono. Nel 18 5. l'Agente del sig. Mospinotti, uno degl' Acquirenti di Nugola, e possessore di molti Beni contigui al Fiume, presentò all'Ufizio dei Fossi una energica istanza per un pronto rialzamento di Argini, rappresentando gravissimo, ed urgente il pericolo della inondazione. Resultava ancora da altri Certificati sottoscritti da molti Fidefacienti, che sebbene

negli Anni 1816., e 1817. non venissero Piene grandissime, nulladimeno poco mancò che gl' Argini non fossero superati dalle acque. In fine si aveva la prova indubitata che la Piena del 2. Gennaio 1818., li superò ovunque non erano stati nel tempo intermedio accresciuti. E subitochè di questi fatti, che neppur s' impugnavano, non potevasi dubitare, era tolto ancora il supporre un eccesso qualunque al di là delle regole dell'Arte, e oltre il positivo bisogno del tempo presente.

LXIII. Il resultato dei fatti, e considerazioni esposte finora non poteva essere nè più sicuro, nè più decisivo a favore della massa degli Interessati; Ma lo confermava ancora, sebbene oltre il bisogno, il riflettere che per sottoporla al debito di contribuire alle spese di costruzione, sarebbesi dovuta verificare una utilità, valutabile in ragione, ed in fatto a di lui carico, subitochè in essa non concorreva, anzi era esclusa ogni causa precedente all'Obbligazione.

LXIV. Ma primieramente posto che in fatto una utilità qualunque si verificasse, siccome asserivano gli Attori, senza per altro indicare, specialmente dopo le verificazioni preavvertite, qual fosse, subentrava, per non valutarla, la regola di ragione, che insegna non essere tenuto a contribuire chi risente un vantaggio meramente *consecutivo*, *secondario*, *ed accidentale* nell' opera eseguita da altri in principal modo a proprio utile, in adempimento di una sua Obbligazione, siccome stabiliscono concordemente i DD., e le Decisioni, tra le quali la *Decis. Senen. 1. cor. Neri Badia num. 32. et seq., e la Senen. Contributionis av. Bechini, e Baldasseroni de' 27. Agosto 1772. §. 49. et seq.* la qual regola benissimo si sarebbe adattata alle circostanze particolari, mentre l'Obbligazione dello Scrittojo, e dei di lui singolari successori appariva in tanti modi, e per tanti fatti a cagione chiarissima, nè mai era stata portata la contemplazione alla Massa degli Interessati per decretare, ed eseguire la nuova costruzione in una maniera piuttosto, che in un'altra.

21

22

LXV. In secondo luogo, qualunque ipotetica utilità si fosse imaginata, sarebbe svanita dirimpetto all' accurata analisi delle prenarrate circostanze, anticamente il Fiume spagliava, e questa condizione in doppio rapporto era proficua agli Interessati, sì perchè più presto trovando le acque libera foce nell'ampio Bacino di Stagno meno si elevavano superiormente, e facendo Piene minori costringevano a minori ripari, ed a minori dispendj; sì perchè appena il Fiume cominciava a spagliare finiva di avere un Alveo, e non esigeva di lì in poi spesa alcuna di mantenimento. Parimente essendo il nuovo Alveo molto più obliquo, e più lungo dell'antico, non potevano considerarsi le spese di costruzione corrispondenti alla maggior lunghezza, ed era anzi da contrapporsi la perdita dei miglioramenti, ed accrescimenti con grave dispendio degli Interessati fatti nell'Alveo antico non restituito dallo Scrittojo che lo alienò, come pure l' onere perpetuo del mantenimento accresciuto nel nuovo in ragione della sua maggior lunghezza. Infine era da contrapporsi l' aumento dell' onere stesso in ragione della mu-

23

tata condizione della Pianura, e della nuova direzione in prossimità di altri Canali, occorrendo assai maggiori, e più esatte, quindi più dispendiose difese nel tempo futuro, che nell'antico.

LXVI. Stretti dalla urgenza di tante ragioni si rivolsero i Difensori dei Proprietarj di Nugola a cercare altrove Cause di Obbligazione a carico della Massa degli Interessati per ottenere la importanza, e le conseguenze di quelle che gravitavano sullo Scrittojo, ed in conseguenza sopra loro stessi, e per sottoporla a contribuire alle spese di nuova costruzione al di là delli Scudi 10424., e delle Stiora 463. e mezzo di Terreno, quanto a forma della Dichiarazione dei Periti suddetta asserivano avere ricevuto dal Venditore per sodisfare all'accollo. In questo concetto, mentre concordavano aver contratto lo Scrittojo l'obbligo di restituire un nuovo Alveo, sostenevano nel medesimo tempo derivante l'obbligo stesso da quella sola ragione, trascuratane altra, ed esser quello ampiamente sodisfatto col concorrere alla nuova costruzione per la somma, e quantità di suolo preindicata asserta esuberante per restituire l'equivalente Alveo antico; E di poi passavano ad indicare le cagioni di Obbligazione nella Massa dei Contribuenti, desumendole in primo luogo dalla regola di ragione; in secondo luogo dalla consuetudine; in terzo luogo dall'oggetto, cui asserivano diretta la deviazione delle acque della Tora delle Colmate.

LXVII. Vizioso a primo intuito compariva questo sistema di difesa, mentre riposava sul supposto erroneo dell'unica preaccennata Causa di Obbligazione nello Scrittojo, cui le altre riferite di sopra, si congiungevano, e non ostante la mutata condizione della Campagna, e la cangiata direzione delle acque, supponeva completa la restituzione dell'Alveo colla restituzione di altrettante braccia di Canale, e di Argini quanto il Fiume ne aveva in antico.

LXVIII. Non sussiste la prima desunta dalla regola di ragione, vera nei suoi casi diversi però dall'attuale in ordine ai Testi, ed alle Decisioni che la stabiliscano, e l'hanno applicata, per cui i Possessori limitrofi ai Fiumi debbono in proporzione della quantità dei loro possessi, e della situazione dei medesimi contribuire alle spese dei lavori che nei Fiumi occorrono, e che dalla pubblica Autorità a tutela, e vantaggio comune sono ordinati. Imperocchè quella regola procede soltanto allorchè si tratta di

24 mantenimenti, e restauri, d'onde emerga una utilità comune a tutti i contigui Possessori perciò collettabili, ovvero allora che si tratti anche della nuova costruzione di un Alveo, che prima non esistesse, e per il comune vantaggio sia decretato, o esistendo sia per caso fortuito, o per colpa a tutti

25 imputabile deperito. Ma non furono allegate Leggi, o Autorità, nè allegare si potevano, che lo stesso diritto, ed obbligo respettivamente stabilissero, nel tanto diverso caso, qual'era l'attuale, in cui uno solo di quei Possessori a proprio utile unicamente avesse tolto al Fiume l'Alveo primiero, costituendosi unico Debitore della restitutuzione di esso, e avesse inoltre egli medesimo cangiato la faccia dei luoghi, e mutata persino la

direzione delle acque, in guisa, che più gravosa, e dispendiosa riescisse la restituzione dell' Alveo tolto.

LXIX. Non sussisteva per la medesima ragione la seconda desunta dalla *Consuetudine*. Imperocchè sebbene il Supremo Consiglio trovasse vero il fatto, e le stesse deduzioni degli Interessati confermassero, che tanto avanti, che quanto dopo le Colmate, in sequela dei Motuproprj dei 10. Marzo 1680., e del 17. Maggio 1707. avessero sempre gli Interessati medesimi contribuito ai mantenimenti, e restauri del Fiume, e dei suoi Argini in una certa proporzione, la quale costituisce il subietto della controversia tra loro, riservata nella Decisione del Supremo Consiglio al congruo separato esame; in cui potrà entrare ancora la disputa, se vi avrà luogo, della perseveranza dell' obbligo di contribuire in futuro alle spese di mantenimento del nuovo Alveo; Disputa che nella precisione del caso attuale non influisce nell' altro disparato effetto di concorrere alla spesa della costruzione di esso.

LXX. Finalmente sarebbe stata irrilevante, ed inoltre non sussisteva in fatto la terza Causa di Obbligazione desunta dall' oggetto di pubblico vantaggio contemplato nella salubrità dell' aria della Provincia Pisana, e nell' impedimento dell' interno del Porto di Livorno, cui a difesa degl' Attori asserivasi diretta la deviazione della Tora, e la impresa delle Colmate.

LXXI. Sotto tre distinti rapporti se ne rilevava la irrilevanza. Primieramente la deviazione della Tora, e la impresa delle Colmate incominciata nel 1714. non costituiva l'unica cagione, nè era l' unico fatto, anche oltre l' occupazione, ed alienazione dell'Alveo antico, da cui la Massa degli Interessati deduceva, ed il Supremo Consiglio riconobbe l'obbligo nello Scrittojo di costruire il nuovo Canale a regola di arte; anzi a senso anche del Difensore degli Interessati importava quel fatto la meno grave, e più remota cagione, cui forse serebbesi corrisposto col rimandare le acque al corso primiero, se altre circostanze, e vicende posteriori non lo avessero impedito. In secondo luogo, fosse stata ancora la deviazione della Tora la causa principale, o unica di restituirle un nuovo corso a Colmate finite, e fossero di più le Colmate intraprese, e proseguite fino ai recenti tempi un' opera diretta al vantaggio della Provincia Pisana, e del Porto di Livorno, talchè di questo vantaggio dovesse partecipare all' aggravio della ricostruzione dell' Alveo, male si rivolgeva tal pretensione contro gli Interessati nella Tora. Essi non rappresentano la Provincia Pisana, nè il Porto di Livorno. In terzo luogo, l' utilità primaria derivata dalle Colmate essendo tutta dello Scrittojo Proprietario della vasta Pianura buonificata, e della Peschiera di Stagno, divenuta un suo Territorio, l' altra utilità preavvertita stata sarebbe consecutiva, secondaria, ed accidentale, e perciò, per le massime altrove stabilite, di ragione non valutabile.

LXXII. Ma non sussisteva neppure in fatto l' asserzione antedetta.

Appariva dalle stesse produzioni dei Proprietarj di Nugola, che lo Scrittojo possedeva. Esso solo poco meno che l'intiera Pianura tra il Ponte di Ferretto, ed i Ponti di Stagno. Tutti i Documenti, che al principio delle Colmate intraprese colle acque della Tora nel 1714. si referivano, le accettavano motivate dal deplorabile stato dei Beni di quel potente Proprietario, dal danno che pativano li Scoli dei di lui Terreni più alti, e dalla veduta pur troppo ragionevole di rendere col tempo florido, e fruttifero il piano impaludito. L'oggetto della salubrità dell'aria si mescolò successivamente alle vedute di privato vantaggio nel 1716. quando altre Colmate si apersero con altri Fossi della Provincia Pisana, non lontani, ma diversi dalla Tora. Ed allora che dopo gli energici, e ripetuti reclami degli Interessati nella Tora i quali lagnavansi dei tanto accresciuti dispendj di mantenimento, dopo che le acque erano state rivolte a colmare, si discusse la convenienza di desistere dalle Colmate, o di proseguirle, allora fù che in opposizione a quanto rappresentavano l'Ufizio dei Fossi, e i di lui Periti, i Periti dello Scrittojo promiscuamente difendendo tutte le Colmate, parlarono della salubrità dell'aria, e dell'interro temibile del Porto di Livorno. Egli era pertanto un fatto certo, e su cui non rimase dubbio, che il privato interesse determinò lo Scrittojo a colmare, e se ne risentì aggravio eseguì d'altronde un'opera piena di lode, e di frutto.

LXXIII. Nè verificavasi, come vollero in progresso di Causa supporre i Difensori dei Proprietarj di Nugola, l'esistenza di qualche Ordine Sovrano, o di una Convenzione del 1716. tra l'Ufizio dei Fossi, e lo Scrittojo, che dichiarasse, e riconoscesse l'impresa dalle Colmate diretta all'utilità comune, e comune il futuro peso di rendere un nuovo Alveo alla Tora. Vane furono le richieste del Supremo Consiglio per la esibizione di qualche Atto relativo all'oggetto in disputa, ove il Principe avesse parlato altrimenti, che nella rappresentanza di privato Possessore, e domino dei suoi propri Beni; Neppure fù mai esibita la supposta Convenzione, che non poteva disporre intorno alla restituzione di un nuovo Alveo della Tora, quando l'antico non era abolito, nè alienato, ed anzi ricevè molto tempo dopo miglioramento, ed accrescimento, nel preconcetto della sua ripristinazione. E comunque la Convenzione suddetta si pretendesse supposta in alcuna delle Azioni posteriori al 1716., e relativa al concorso della Massa degli Interessati nelle spese pel mantenimento del Fiume, questo era il peso che le incombeva per li antecedenti Motuproprj, e per le regole più sicure di ragione, independentemente dall'essere, o nò rivolto il Fiume nella sua estrema parte a colmare i Terreni dello Scrittojo, sicchè nessuno argomento se ne poteva desumere al diverso effetto di contribuire nell'opera di un nuovo Canale, allora imprevista, e motivata da tante cause posteriori.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Dice bene appellato per parte della Deputazione Generale Amministrativa dei Fiumi, e Canali della Provincia Pisa-

na, come rappresentante la Massa dei Possidenti interessati nel Fiume Torn, dalla Sentenza del soppresso Consiglio di Prefettura del Dipartimento del Mediterraneo del 30. *Aprile* 1814. *in quanto la Sentenza medesima si trova contraria a detta Massa d' Interessati, e mole respettivamente in tal rapporto giudicato dalla stessa Sentenzo, quale perciò revocando conforme lo revoca, dichiara la detta Masso degli Interessati nel Fiume Toro non esser tenuta, nè obbligata a soffrire veruna porzione delle spese occorse nella nuova costruzione del recente Alveo, suoi Argini, ed Incanolamento di cui si tratta, ma bensì essersi dovuto, e doversi queste spese interamente sopportare, ed essere o carico dei sigg. Acquirenti, e Compratori della Tenuta di Nugola, condanna perciò i medesimi a pagare l' intiero importare delle suddette spese, da verificarsi, e liquidarsi come di ragione dovanti il Supremo Consiglio Delegato in ordine al Benigno Rescritto de'* 20. *Dicembre* 1815. *a decider la Causa con tutti gli annessi, incidenti, ed emergenti, ed assolve detta Massa di Possidenti interessati dalle cose in questa parte, contro di essi indebitamente pretese, e domandate. Ed i vinti a fovore dei vincitori condanna nelle spese giudiciali dello passota, e presente Istanza.*

E ciò fermo stante dice che tutte le spese tanto occorse, quanto quelle che potranno occorrere per il diverso oggetto del mantenimento e conservazione del suddetto nuovo Alveo, e sue dipendenze che sopra debbono sopportorsi, ed essere a carico ancora della Massa delli Interessnti in quel Reparto, e proporzione che sarà dichiarato con successiva Decisione del medesimo Supremo Consiglio Giudice Delegato, riservando sopra di ciò conforme riservò, e riserva le sue ragioni tali quoli a tutte le Parti.

Così deciso dagl'Illustrissimi Signori

Cav. Michele Niccolini *Presidente*.
Cav. Vincenzio Sermolli, Filippo Del Signore, Gaetano Sodi *Relat.*, e Francesco Maria Moriubaldini *Consiglieri*.

DECISIONE XXXVIII.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Nullitatis Donationis diei 20. Augusti 1823.

In Causa Pelli Fabbroni e Pini e Giachi Vedova Billi e Nebbiai

Proc. Mess. Francesco Brocchi — Pr. M. Giuseppe Grassi — Proc. Mess. Luigi Romanelli
Proc. Mess. Angiolo Micheli.

Argomento

L'Atto di costituzione di Dote fatto da Persona incapace di costituirla per la sua povertà, munito di soli due Testimoni, e la confessione posteriore di averla ricevuta, è sospetto d'antidata, e un tal sospetto induce la presunzione, che il Marito, a contratto Matrimonio, sia proceduto a questi Atti, per usare alla Moglie un Atto di liberalità, il quale è inoperativo, perchè per disposizione della Legge è soggetto al vizio della nullità.

Sommario

1. *I Capitali di Contanti di un' Eredità, che si deferisce per legittima successione alle figlie, e amministrata dalla Madre debbono figurare nello stato attivo, e passivo della stessa Eredità.*

2. *La Scritta di Sponsali munita di soli due Testimoni manca de' requisiti della* Leg. Scripturas ec.

3. 4. *Una Scritta di Sponsali munita di soli due Testimoni, e non registrata in Gabella è sospetta dell'Antidata.*

5. *Una Scritta matrimoniale, e una confessione* de recepta Dote, *che debbono considerarsi fatte a Matrimonio contratto, non hanno altro carattere, che quello di un Atto di liberalità del Marito verso la Moglie.*

6. 7. 8. *Gli Atti di liberalità fra Marito, e Moglie sono nulli, ed i Creditori del Marito hanno diritto a' Beni dal medesimo donati.*

Adottando i Motivi esposti dal Magistrato Supremo nella sua Sentenza del dì 7. Agosto 1821. che si conferma.

Delib. e Delib. Dichiara bene appellato per parte dei sigg. Segretario Leopoldo Pelli Fabbroni, e Andrea Pini dalla Sentenza contro di Essi, ed a favore dell'Anna Giachi Vedova Billi, e del sig. Giovacchino Nebbiai proferita sotto dì 26. Settembre 1822. dalla R. Ruota Civile di Firenze in revoca della precedente proferita dal R. Magistrato Supremo sotto dì 7. Agosto 1821., e male respettivamente essere stato con detta Sentenza Ruotale giudicato, e perciò revoca la medesima in tutte le sue parti: Dice doversi in tutte le sue parti confer-

mare, siccome conferma la precitata Sentenza del Magistrato Supremo del dì 7. Agosto 1821. ordinandone, siccome di essa ne ordina la piena esecuzione, e condanna non tanto la detta Anna Giachi Vedova Billi, quanto il sig. Giovacchino Nebbiai nelle spese giudiciali della passata seconda, e della presente terza Istanza.

Così deciso dagli Illmi. Signori

Cav. Michele Niccolini *Presidente.*

Filippo Del Signore Relat., e Gaetano Sodi *Consiglieri.*

Seguono i Motivi della Sentenza del dì 7. Agosto 1821. proferita dal Magistrato Supremo come sopra adottati.

Attesochè per le giustificazioni poste in essere con le resultanze degli Atti non può dubitarsi in fatto che la Brigida Guasconi Vedova Giachi all' epoca degli Sponsali contratti fra la di lei figlia Maria Anna Giachi, e Giuseppe Billi, cioè nel Settembre 1789. non possedeva Beni mobili nè in proprio, nè come amministratrice delle sue figlie rimaste prive del Padre, ed era notoriamente conosciuta per miserabile.

Attesochè non avvi neppure alcun riscontro, che nell' Eredità del di lei defunto Marito si trovassero Capitali in Contanti effettivi, o in crediti, e resta anzi esclusa la presunta esistenza dei medesimi, sì perchè il defunto Marito Antonio Giachi non era un Benestante, ma un semplice Mugnajo, che dovè abbandonare la professione allorchè restò privo delle facoltà intellettuali, essendo poi morto in stato di demenza, sì perchè se i detti Capitali fossero esistiti, non sarebbero potuti rimanere occulti, giacchè appartenendo ad una Eredità deferita per legittima successione alle figlie, e amministrata dalla Madre dovevano figurare nello stato attivo, e passivo dell' Eredità stessa, e ne sarebbe stato fatto a forma della Legge l' opportuno Inventario tutelare. 1

Attesochè ritenuta in fatto la miserabilità della Guasconi, tenuta in proprio nella detta sua rappresentanza, ne emerge la conseguenza che Essa non era in stato da poter costituire alla figlia la cospicua Dote in scudi 1800., ed era poi nell' assoluta impossibilità di eseguire il pagamento.

Attesochè è un fatto egualmente certo, e non impugnato, che la Scritta di sponsali prodotta dall' Anna Giachi Vedova Billi in appoggio dell' asserto suo credito dotale di scudi 1800., e che porta in fronte la data materiale del 14. Settembre 1789. oltre ad esser munita di soli due Testimoni, e mancante così dei requisiti della nota L.Scripturas Cod. qui post in pign. *non fù neppure denunziata in Gabella, conforme prescrivevano le Leggi in allora vigenti essendo stato registrato soltanto modernamente nel 16. Settembre 1815., e non può* 2 3

44

quindi andare esente dal sospetto dell' antidata fondato sulla dispo-
4 *sizione della Legge, ne potrà attribuirseli, nella più favorevole ipotesi la certezza della data, se non che nel dì* 14. *Maggio* 1793. *dopo il contratto Matrimonio, per esserne stata fatta special menzione in un Mandato di Procura fatto dal Marito alla Moglie in detto giorno con Atto privato mancante di Testimoni, ma recognito formalmente da pubblico Notaro, e registrato poi modernamente nel* 14. *Marzo* 1817.

Attesochè ricongiunte tutte queste circostanze di fatto, e procedendo nel tema, che tanto la Scritta Matrimoniale, quanto la confessione de recepta Dote *stata apposta in piè della medesima colla diversa data de'* 7. *Novembre* 1789. *devono considerarsi come poste in essere a Matrimonio contratto, è facile il comprendere, ed è forza il convenire che di fronte alla situazione economica della Costituente Brigida Guasconi in proprio, e ne' Nomi i detti due Atti di costituzione cioè, e di confessione de recepta Dote non possono rivestire altro ca-*
5 *rattere, che quello di un semplice Atto di liberalità esercitato dal Marito verso la Moglie, vale a dire una donazione posta in essere costante Matrimonio in fra i Coniugi.*

Attesochè in questo stato di cose è massima certa in diritto, che il detto Atto di liberalità soggiacendo all' eccezione della nullità in ordine al disposto della Leg. Morib. 1. ff. de Donat. inter. vir. et uxor. *non*
6 *ha potuto avere alcuna legale efficacia per durante la vita del Billi, e non ha potuto in conseguenza pregiudicare a quei Creditori che in vita del medesimo hanno legittimamente acquistati dei diritti ipotecarj sul di lui Patrimonio, come sono appunto i sigg. Fabbroni, e Pini ambedue comparsi nell' attual Giudizio, e che in pagamento dei loro respettivi crediti domandano l' aggiudicazione del Fondo appartenente*
7 *all' Eredità Billi loro debitrice, in preferenza del preteso credito della Maria Anna Giachi Vedova Billi* Andreol. Controv. 431. N. 23. Polit. de Dote quaest. 16. num. 11. e 12. Rot. Rom. in recen. par. 2. dec. 438. num. 2. e 3. Senogallien. Pecuniaria 9. Maii 1712. cor. Crispo inter Collectas decis. 142. per tot. et signanter num. 1. et seq. et in Anconitana dotis 18. Maii 1803. cor. Bussio, et in confirmatoria 27. Aprilis 1804. Cor. eod. § 2. et Rota nostr. in Thesaur. Ombros. Tom. 2. Decis. 27. Num. 1. Tom. 10. Decis. 12. Num. 7.

Attesochè ritenuto in questi termini il tema della Causa estranee si rendono le avvertenze, e le Autorità obiettate per parte della Giachi sulla mancanza del diritto di opporre l' eccezione della non numerata dote, giacchè dette avvertenze, ed Autorità procedono nel caso, che la confessione de recepta Dote *sia stata fatta* sub spe futurae numerationis *non già nel diverso caso che tal confessione sia stata*
8 *emessa con animo di donare, conforme distinguendo stabiliscono* Marzimed. Examin. 51. N. 38. vers. Veritas ec. Rot. Rom. in Recent. Part. 2. Decis. 683. N. 11. Ludovis Decis. 67. N. 67.

DECISIONE XXXIX.

SUPREMO CONSIGLIO

Liburnen. Refectionis Damnor. diei 7. Aprilis 1823.

KRAUSE E JANSEN E CC. LL. E SLADE

Proc. Mess. Antonio Uccelli   Proc. Mess. Pietro Pagni   Proc. Mes. Vincenzo Tuccini
Avv. sig. Cesare Capoquadri   Avv. sig. Luigi Siccoli

ARGOMENTO

I Ricevitori del Carico di una Nave, che si obbligano, giunto al luogo dello scarico, e prima di aver Essi ricevute le Mercanzie, di pagare al Capitano, salva l'approvazione de' loro Amici Rappresentanti, tutti quei danni, che verranno in Avaria generale giudicati, secondo il Regolamento, che sarà pronunziato dal Tribunale, fanno una obbligazione non pura, nè semplice, ma subordinata a quanto saranno di ragione tenuti, nè può a favore del Capitano sostenersi, che abbiano gli stessi Ricevitori con tale obbligazione inteso di rinunziare alla refezione di quei danni, a' quali il Capitano è obbligato, poichè a questo durissimo effetto sarebbe d'uopo che alla rinunzia avesse preceduto negli stessi Ricevitori una Causa certa, e positiva della colpa, causa del danno.

SOMMARIO

1. *Le dichiarazioni modificative di una Sentenza debbono attendersi in pregiudizio della parte, che con quella era stata assoluta.*

2. *Dall'ammontare del danno refettibile al Capitano della Nave colposo, e negligente si debattono le spese, che occorse sarebbero usando delle misure conservatorie.*

3. 7. *I Ricevitori del Carico di una Nave, che notiziati dal Capitano de' danni sofferti si obbligano di pagare al medesimo tutto, che sarà giudicato in Avaria, secondo il Regolamento, che pronunzierà il Tribunale, ad altro non si obbligano se non a quanto possono esser di ragione tenuti.*

4. 8. *Non è pura, nè libera l'obbligazione de' Ricevitori del Carico di Nave quando è preservata l'approvazione degli Amici, e degli Assicuratori.*

5. *I Ricevitori del Carico di Nave, che sono obbligati di pagare al Capitano tutto quello che in Avaria secondo il Regolamento del Tribunale sarà giudicato, hanno diritto di rimproverare allo stesso Capitano la colpa.*

6. *Non è presumibile, che i Ricevitori del Carico di una Nave non scienti della colpa del Capitano, coll'obbligare che fanno di pagare in Avaria ciò, che il Regolamento del Tribunale giudicherà, abbiano rinunziato a' loro diritti contro lo stesso Capitano.*

9. *All' effetto durissimo della rinunzia a' danni derivati dalla colpa del Capitano di una Nave, è necessaria ne' Rinunzianti la scienza certa, e positiva della Causa del danno, e della imputabilità del Capitano.*

Storia della Causa

Diversi Negozianti di Pietroburgo noleggiarono a Balla il Brigantino la *Città di Bordeaux*, ancorato nel Porto di Cronstadt, comandato dal Capitano Giacomo Austin per Livorno.

Compito che ebbe il Capitano Austin il suo carico, consistente per la massima parte in Lini, e Vacchette, salpò nel 13. Luglio 1816. di Cronstadt, e qualunque ne fosse la causa nell' 11. Agosto successivo prese il Porto di Sarmout. Colà venne Austin dai Proprietarj del Brigantino dimesso, e gli fù sostituito il Capitano Giuseppe Slade.

Dopo 14. giorni di tranquilla permanenza in Sarmout il Cap. Slade Comandante il Brigantino si messe alla vela, e dopo 48. ore di viaggio incontrò una fiera burrasca, per cui fù costretto a prender Terra a Pastmout.

Dal primo Settembre si trattenne il Capitano Slade in Pastmout fino al 14. Settembre, giorno in cui riprese il suo viaggio. Ma di nuovo un'altra burrasca non meno fiera della prima nel dì 11. Ottobre lo investì, per cui disperando non solamente del Bastimento, ma ancora della vita gettò sei Cannoni nel Mare, tagliò la vela maestra, abbandonò la Lancia, diede fondo alla *Speranza*, e in questo stato di sommo pericolo passò molte ore, dopo le quali, calmata la tempesta, per gran ventura scampò da questa, e nel giorno successivo alla medesima, cioè nel 13. Ottobre potè prendere il Porto di Gibilterra.

Nel 19. si pose nuovamente alla vela, e nel 30. dello stesso mese (Ottobre) giunse finalmente senza altri sinistri in Livorno, ove gli furono assegnati 14. giorni di quarantana.

Finita la contumacia i diversi Ricevitori si presentarono per la consegna delle Mercanzie, ma queste le trovarono in una quasi totale putrefazione, e sfacello. Fù allora che essi tutti insieme riuniti protestarono contro il Capitano Slade avanti il Tribunale Civile e Consolare di Livorno un Giudizio di Avaria colposa.

Il Tribunale di Livorno accogliendo in parte, ed in parte rigettando le istanze de' Ricevitori condannò il Capitano Slade al pagamento delle Merci che da esso, e dal suo equipaggio erano state sottratte, lo condannò alla refezione dei danni ritrovati nei Colli Lini per l'arbitraria disfattura di essi operata dal Capitano Austin all'epoca della loro caricazione, e lo assolvè da ogni, e qualunque altra specie di danno che le Merci avevan sofferto *per bagnamento d'acqua di mare.*

Fù portata da ambe le Parti la Causa avanti la R. Ruota di Pisa, e questa confermò la Sentenza del Tribunale di Livorno in ciò che era al Capitano contraria, e la revocò in parte in ciò che gli era favorevole, cioè

condannnò il Capitano al pagamento delle Merci sottratte, e lo condannò alla refezione dei danni relativamente ai Lini per disfattura avvenuti, per lo che su questi due Articoli esiste la cosa giudicata. Ma la Ruota di Pisa facendo un passo più oltre fù persuasa contro l'opinione del Tribunale di Livorno, che il Capitano Austin avendo sciolto all'epoca della caricazione, per acquistar posto, i Colli di Lino, disciogliesse egualmente anche quelli delle Vacchette. Oltre di che la Ruota di Pisa fù persuasa della cattiva custodia, e conservazione delle Merci per parte del Capitano posteriormente alla burrasca, fra le due la più fiera dell' 11. Ottobre 1816., e lo condannò in conseguenza alla refezione anche di questa specie di danni, assolvendolo però dalla pretesa deviazione, e illegittima di lui sostituzione.

In questo stato di cose venne la Causa sottoposta a nuovo esame avanti il Supremo Consiglio; E quivi i Ricevitori e per Essi i loro Difensori sostennero.

Che il Capitano Austin all'epoca della caricazione del Brigantino, la *Città di Bordeaux* nel Porto di Cronstadt, mancando all' assoluto, e indispensabile dovere che gli correva di stivare, e conservare le Merci, e più specialmente i molti Colli Vacchette in quel preciso, ed identifico stato in cui gli erano stati dai Caricatori consegnati, arbitrariamente, nè sciolse la massima parte, onde così sciolti dai loro consueti involturi venissero ad occupare nel vacuo della Nave uno spazio minore di quello, che sarebbe stato necessario stivandole in Pacchi, ed Involti come le aveva ricevute.

Che quest' arbitraria, ed illegittima disfattura, e soluzione dei Colli Vacchette fu la causa del danno che esse in appresso per l' acqua di mare penetrata, e introdottasi nella Stiva soffrirono, o almeno che sommamente lo aumentò, giacchè con ciò vennero a presentare una più ampia, e più immediata superficie all' azione dell' acqua.

Che lo stesso Capitano Austin non potea senza l' intervento di una forza maggiore, e irresistibile prendere il Porto di Sarmout, forza maggiore, che lungi dall' essere stata dalla parte pienamente giustificata, restò anzi dallo stesso *Giornale* del Capitano, e protesta eliminata, e distrutta.

Che i Proprietarj del Brigantino non poteano arbitrariamente sostituire al Capitano Austin con cui esclusivamente i Caricatori avevano contrattato il Capitano Slade, e perchè in quello poteano essi avere una particolare fiducia, e perchè con questa sostituzione vennero a privare i Caricatori stessi dell' azione lor competente per il verificato sinistro contro i loro respettivi Assicuratori.

Che rimessosi alla vela, ed incontrate le due burrasche del dì 1. Settembre, cioè e 11. Ottobre, burrasche per le quali penetrò l' acqua nella Stiva del Brigantino, e bagnò ed inzuppò le Merci tutte che in esso esistevano, doveva appena cessata la tempesta o almeno dopo aver dato fondo in Gibilterra visitare la Stiva, e le Merci, dietro la quale visita co-

nosciutone lo stato avrebbe dovuto scaricarle, sciorinarle, ed anco farsi assolvere se fosse stato necessario, dalla prosecuzione del viaggio.

Che a questa indagine doveva più specialmente determinarlo la circostanza di aver trovata in Sentina due piedi d'acqua, quale estratta, e non sopraggiunta della nuova, dovea necessariamente argumentare esser essa penetrata in Sentina non dalle murate del Fastimento, giacchè stando questo costantemente in Mare avrebbero sempre dato accesso a della nuova, ma o dalla parte superiore della coverta, o dalle parti laterali dei trincarini, e dalle murate.

Che tanto più doveva essere persuaso del bagnamento delle merci per aver trovato dopo visita scrupolosa tutto il corpo del Brigantino intatto, e perciò egli stesso lo aveva sospettato nella protesta fatta a Postmout.

Che il danno trovatosi nelle merci, venne considerabilmente aumentato dalla circostanza di averle ritenute, dopo l'arrivo del Brigantino in Livorno, a Bordo per i 14. giorni di contumacia, che gli vennero dall' Uffizio di Sanità assegnati, per la qual cosa le Merci stesse vennero a subire un grado di fermentazione, che non avrebbero veramente sofferto, se il Capitano Slade appena giunto in Livorno avesse quelle depositate ai Lazzeretti.

Che il Capitano Slade, come tutti i Dottori unanimemente stabiliscono, e come ne ha ingenuamente convenuto la Parte contraria, era tenuto alla *colpa levissima*.

E che finalmente le mancanze, irregolarità, ed omissioni notate fin qui non solo lo caratterizzano come un Capitano negligente reo di colpa se non lata, almeno certamente lieve.

Per queste, ed altre ragioni i Difensori dei sigg. Ricevitori domandarono al Supremo Consiglio la condanna del Capitano alla refezione di tutti i danni che sono per la di lui mancanza, e delinquenza in ufficio delle Merci avvenuti.

Il sig. Capitano Giuseppe Slade, e per Esso il suo Difensore replicò

Che i Colli di Vacchette non furono già sciolti all'epoca della loro caricazione in Cronstadt perchè questa soluzione sarebbe mancata di causa congrua, e proporzionata, occupando le Vacchette o sciolte o legate il medesimo spazio, ma che sciolte furono all'epoca del discarico in Livorno, giacchè per estrarre dette Vacchette stivate a martello si dovettero porre in uso i Ganci di ferro, i quali trovando la corda, e le involture in pessimo stato vennero a strapparsi, e da ciò deve ripetersi lo scioglimento.

Che la stiva del Brigantino all'epoca del di lui arrivo fù trovata qual esser doveva secondo le regole dell'Arte, ed in prova di ciò addusse 1. Un Certificato di Tommaso Hughes Piloto di Bordo con cui pretendeva giustificare che all'epoca della caricazione ciascun Negoziante mandò a Bordo per proprio conto un Perito. 2. Un Certificato di due incogniti Individui Francesco Anatralla, e Luigi Baralli, con cui si attesta che all'apertura

dei Boccaporti, fatta Essi presenti, ogni sacco di Vacchette era circondato dalla solita involtura di Stoia. 3. Un Attestato dei Navicellaj del sig. Darby Raccomandatario, in cui si asserisce, che aperto il Boccaporto fù trovato che l'acqua penetrata nella Stiva aveva imputridito a segno le stoje delle Vacchette che nel maneggiarle ne rimanevano sciolte. 4. Un Attestato in fine delle Guardie di Dogana con cui parimente si asserisce che le Vacchette esistevano a Bordo nella loro originaria involtura.

Che il Capitano Slade non può essere imputato del non eseguito discarico nel Porto di Gibilterra, perchè non potea avere un plausibile sospetto del bagnamento del Carico, non avendo in quel Porto accusato che di aver fatto getto dei sei Cannoni, di aver tagliato la Maestra, e di avere abbandonata una Lancia.

Che quand' anche in ipotesi fosse potuto nascergli un simile sospetto in quel Porto, mancavano Persone capaci a caricare, e stivare a Martelletto, che la spesa del discarico, e nuova caricazione avrebbe superato d' assai i danni che nelle Merci, e nel Carico potevano essere avvenuti.

Che era fisicamente impossibile che egli potesse accorgersi della rottura dei due Bagli di Sotto Coverta, perchè le Vacchette stivate a Martelletto impedivano il benchè minimo avvallamento, e inclinazione del piano della Coverta.

Che finalmente non è imputabile della retenzione delle Merci a Bordo per durante i quattordici giorni di contumacia, perchè egli era affatto ignaro, che le Merci fossero bagnate, e quindi che da questa retenzione potessero soffrire un danno maggiore, e perchè doveva esser cura dei diversi Ricevitori il dimandare al Capitano il discarico, specialmente dietro il sospetto di qualche danno, che ad essi potea aver fatto nascere l' obbligazione de' 4. Novembre 1816., che volle il Capitano firmata da tutti e singoli i Ricevitori, obbligazione con cui si vincolarono al pagamento, e alla refezione di quei danni, che sarebbero stati loro respettivamente assegnati nel Regolamento di Avaria generale.

Per queste, ed altre ragioni il Difensore del sig. Slade domandò l'assoluzione dalle cose contro di Esso domandate, ed il Supremo Consiglo esaminate le ragioni da ambe le Parti dedotte proferì la seguente Decisione.

MOTIVI

Furono in questa Causa, col massimo impegno agitata avanti il Supremo Consiglio di Giustizia, riproposti dai Difensori dottissimi delle Parti, i fondamenti medesimi, che a sostegno della azione, e delle eccezioni respettive eransi affacciati nelle due Istanze precedenti; E poichè dopo il più serio esame, dovè il Supremo Consiglio apprendere l'equivoco, in cui erano caduti nella loro Sentenza i Giudici, d'altronde meritissimi, componenti il Tribunale Civile, e Consolare di Livorno, e convincersi al tempo istesso della solidità, e giustizia dei reflessi, pei quali la Regia Ruota Civile di prime Appellazioni di Pisa, erasi determinata a confer-

marla in parte, e in parte revocarla; Nell'identità delle questioni, e dei rilievi, che nell'animo dei Giudici Ruotali prevalsero, con somma dottrina spiegati nella Decisione de' 4. Giugno 1819., avrebbe la Causa ricevuto il giusto suo compimento, adottando nella lor pienezza i Motivi della Sentenza confermata, ai quali null'altro poteva per verità aggiungersi, senza cadere nella più inutile repetizione.

Siccome però negli ultimi periodi della Causa, allorchè facile rendevasi ai Difensori del Capitano Slade il prevederne la finale resoluzione; a due avvertenze si arrestarono senza punto recedere per altro dalla principale difesa diretta ad escludere ogn'ombra di colpa, e quindi ogni elemento di danno refettibile, sostenendo, primieramente, scritta anche nella Sentenza della Ruota l'assoluzione del Capitano; E in secondo luogo, decisa invincibilmente l'inammissibilità dell'azione da Ricevitori di Livorno intentata, e ingiustamente canonizzata dalla prima Sentenza; Così a queste due sole, facili ispezioni restringendosi il Supremo Consiglio, di queste sole và ad esporre le ragioni motrici della decretata reiezione, adottando nel rimanente del merito i Motivi della Sentenza appellata.

Osservavasi adunque in primo luogo dai Difensori Slade, non potersi tenere a calcolo il *bagnamento* avvenuto alle Merci, ed al Carico nella burrasca del dì 11. Ottobre 1816., ed il danno derivatone dal non fatto discarico in Gibilterra, per essersi il Capitano, assoluto generalmente dai danni, getti, patimenti, e bagnamenti sofferti, e nel corpo, e attrezzi del Bastimento, e nel Carico, il tutto rilasciato a peso degli Interessati in detti oggetti; Concludendo Essi perciò, che avevansi su tal rapporto le due conformi Sentenze assolutorie del Capitano medesimo.

Ed osservavasi in secondo luogo, che avendo il Capitano al suo arrivo in Livorno, notiziati i Ricevitori dei sofferti sinistri, richiesta ad Essi l'emenda in Avaria generale dei danni per tali cause avvenuti, e riportata da Essi l'obbligazione di sodisfarla. Questo contegno esuberante ad indurre nei Ricevitori medesimi la scienza indubitata dei danni da Essi tanto ingiustamente reclamati dappoi. Tolse ad Essi ogni primordio dell'azione dedotta; Caratterizzò per vessatoria, e temeraria la Lite da Essi sostenuta; E rese quindi i medesimi responsabili dei danni al Capitano istesso causati con sì stravagante Procedura.

Ma e l'uno, e l'altro mezzo di difesa, a colpo d'occhio presentava repliche le più vittoriose.

Il *primo* era in lettera distrutto dal dispositivo chiarissimo della Sentenza Ruotale. Leggevansi in essa, è verissimo, portati a peso dei Proprietarj, e dei Ricevitori i danni derivati dai getti, bagnamenti, e patimenti del corpo, ed attrezzi, come dal Carico, perchè mancanti di un principio colposo nel Capitano. Ma, oltre che, nella parte istessa assolutoria, e confermatoria della precedente Sentenza del Tribunale Civile, e Consolare, leggevasi, e leggesi la clausula modificativa « *salve le sopra-enunciate dichiarazioni* » che alla parte superiore, e principale della

Sentenza istessa si referiva; In questa parte principale, e superiore, stava e sta scritto a lettere cubitali la condanna del Capitano alla refezione del danno causato dalle omesse diligenze di discarico, soleggiamento, e ricarico in Barcellona; Per il che si fatta osservazione perdeva perfino i termini abili del disputabile, di fronte specialmente ai motivi della Sentenza Ruotale, nei quali latamente, e con invidiabile precisione si riduce la dichiarazione correlativa, contenuta nel contesto della Sentenza, al grado della più palpabile evidenza.

Nè fù, che per abbondanza, e per evitare ogni dubbio, che nella commessa liquidazione dei danni, avesse potuto incontrarsi, ed insorgere all'insinuazione dei Difensori del Capitano, nei Periti Consolari, in detrarre dal già calcolato aumento di danno derivato dal non fatto discarico in Gibilterra, la spesa da Essi non detratta, che fosse potuta occorrere nel discarico istesso che si è dal Supremo Consiglio espressamente sanzionata tal detrazione; giacchè essa si era già senza equivoco ai Periti Consolari avvertita, ed imposta nella parte rammentata della Sentenza Ruotale, con l'espressione « *al netto di ogni spesa, imputabile questa nell'Avaria generale, e respettivamente particolare come di ragione* « non potendo ai Giudici dottissimi della Ruota sfuggire il principio di giustizia naturale, universalmente ricevuto, ed in specie nelle operazioni commerciali, per cui dall'ammontare del danno refettibile al Capitano colposo, e negligente debatter si debbano le spese, che occorse sarebbero usando delle misure conservatorie, che avrebbero o più o meno remosso dal carico il danno avvenuto per l'inosservanza di quanto al Capitano imponevano le regole commerciali.

Era poi un sofisma, più tosto che un mezzo di plausibile difesa, ciò, che in *secondo luogo* avvertivasi dai Difensori ingegnosi del Capitano Giuseppe Slade, e dovè quindi ancor questa seconda asserzione del pari rigettarsi.

Aveva il Capitano Slade poco dopo il suo arrivo al Lazzeretto in Livorno avvertiti i Ricevitori delle Mercanzie, che riteneva al loro indirizzo; aveva loro significati i sofferti disastri, et i danni non solo nel corpo, ed attrezzi del suo Bastimento, quanto nelle Mercanzie componenti il suo carico; E li aveva invitati a ricevere il respettivo loro Carico dietro la promessa di pagare tutto quello, che sarà veduto *spettarli nel Regolamento da farsi*.

Ed i Ricevitori così notiziati con loro Atto de' 4. Novembre 1816. si erano obbligati, nonostante la consegna ad Essi ancora non fatta delle respettive Mercanzie, di pagare al Capitano Slade, oltre il Nolo ec. tutto quello che venisse giudicato in Avaria, o sia la parte, che potesse a ciascuno di Essi appartenere dietro il detto Regolamento, che ne venisse fatto dal Magistrato Civile, e Consolare di Livorno; avendo perfino alcuni di Essi sottoscritti, preservata l'approvazione dei loro Rappresentanti, e dei loro Assicuratori.

Due cose erano rimarcabili in questi Atti passati fra il Capitano, ed i Ricevitori; La *prima* che non si erano ai Ricevitori palesate le vere cause del danno; anzi, poichè si erano ad Essi asserite le burrasche sofferte, e la penosa navigazione; E di tali danni protestavasi il Capitano di attendersi il Regolamento, che doveva certamente eseguirsi ai termini di ragione, e delle Leggi; E' facile l'intendere, che non ad altro obbligar si 3 volessero i Ricevitori, se non se a quanto esser potevano di ragione obbligati, per il che si rimessero al successivo Regolamento; La seconda che lungi dall' obbligarsi puramente, ed assolutamente preservarono anzi l'ap- 4 provazione degli Amici da Essi rappresentati, e degli Assicuratori:

E chi mai, in questa posizione di fatto, contrastato avrebbe ai Ricevitori il diritto di esigere, e rimproverare al Capitano la colpa nel futuro Regolamento?

5 Lo conobbe in fatti l'istesso Capitano, e per esso il Raccomandatario Arbib, che nel posteriore Atto giudiciale datato de' 15. Novembre, che fù l'Atto iniziativo del Giudizio, bene lo spiegò, rimproverando i Ricevitori di aver firmato quest'Atto in un modo condizionato, ed evasivo da lasciare aperta la strada a dei litigj.

E giustamente così pensarono Eglino stessi, tostochè, scienti del tenore dell'Intimazione ad Essi Ricevitori trasmessa, che nulla parlava di colpa, e che solo lasciava il dubbio, anzi autorizzava a credere il fortuito non imputabile al Capitano; Dovevano bene spiegare il loro malcontento in questa per Essi non sodisfaciente risposta, e tentare per li Anfratti forensi il mezzo di un più facile soccorso.

E lo tentarono, ma inutilmente. Giacchè quando non erasi nei Ricevitori indotta la scienza della colpa del Capitano, ed una scienza certa, e positiva, che solo potuto avrebbe esporre i Ricevitori alla conseguenza di una volontaria, conosciuta renunzia a un diritto incontrastabile accordato loro dal disposto chiarissimo delle Leggi, appoggiate ai più sicuri dettami della giustizia naturale; Era bene difficile il persuadersi di una renunzia, non proponibile, non che presumibile ad un diritto non conosciuto, anzi assolutamente ignorato, perchè negato costantemente dall'Au- 6 tore del danno, che lo ha nel corso di tre impegnose istanze acerrimamentè contrastato; Nei quali termini, non essere imaginabile nè scienza, nè renunzia ad un diritto quesito lo insegnano ad una voce, partendosi dai più applauditi principj la *Rot. Rom. cor. Ludovis Decis.* 15. *N.* 3., *et in Lauretana Dotis*, *et fructum* 4. *Martii* 1753. §. 8. *cor. Caprara*; *Et Rot. Fiorent. in Thes. Ombros. T.*5. *Dec.* 6. *N.* 41. *et seq.*

E lo accertarono con la più espressa dichiarazione i Ricevitori medesimi, quando si rimessero espressamente ai resultati del futuro Regolamento di Avaria, che come sopra avvertivasi, non poteva non esser con- 7 forme ai Canoni di Giustizia naturale, civile, e mercantile; E quando preservano l'approvazione degli Amici Proprietarj del Carico, e degli 8 Assicuratori interessantissimi nell'esito del Giudizio; Dai quali due fonti,

ancor quando avesse potuto sostenersi, e provarsi indotta nei Ricevitori la scienza, che all'effetto durissimo della renunzia abbisognava certa, e positiva, delle cause vere del danno, e della imputabilità del Capitano; Discendeva necessaria la conseguenza della non accettazione della proposta emenda, mai rimproverabile a chi, nell'altrui rappresentanza obbligandosi, e preservando il consenso del Rappresentato rimette all'arbitrio del Rappresentato medesimo, l'accettazione, o il rifiuto secondo che affermano con i Concordanti la *Rot. Rom. in rec. Dec.* 91. *N.* 16. *Par.* 11. *et Dec.* 382. *N.* 11. *P.* 10. *Dec.* 191. *N.* 7. *Lib.* 1. *et cor. Caprara Decis.* 77. *N.* 4.

Spiegarono poi a maraviglia la verità di questo concetto i Difensori istessi del Capitano Slade, che solo in questa terza Istanza, e con una sorctina veramente inverisimile, e contradittoria alla confessione ingenua del loro Rappresentato opposero tale eccezione, che sussistendo, tolta avrebbe la causa nel suo nascere, e risparmiato al Capitano istesso, ed ai convenuti Ricevitori delle Merci quel Giudizio, che introdotto e proseguito con assoluta deficienza di mezzi, onde sostenerlo con plauso, ha meritato al Capitano istesso quella condanna, e nel merito, e nelle spese che sanzionata dalla R. Ruota di Pisa, ha dovuto per giustizia adottarsi del pari dal Supremo Consiglio.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Dice male appellato per parte del sig. Capitano Giuseppe Slade dalla Sentenza della R. Ruota di Pisa del dì 4. Giugno 1819., e bene colla medesima giudicato, e quella perciò, salva la infrascritta dichiarazione, doversi confermare, come la confermò, e conferma in tutte le sue parti; Poichè dichiara, che delle somme nelle quali l'Appellante è stato condannato a favore delli Appellati in detta Sentenza, debbano dedursi le spese tutte di discarico, soleggiamento, e ricarico, che sarebbero potute occorrere in Gibilterra, se colà avesse avuto luogo la ricondizionatura del carico secondo la liquidazione da farsene. E detto sig. Slade condanna nelle spese del presente Giudizio.

Così deciso dagl'Illmi. Signori

Giovanni Alberti *Presidente.*

Filippo Del Signore, e Gaetano Sodi Relatore *Consiglieri.*

DECISIONE XXXX.

REGIA RUOTA FIORENTINA

Montajonis Aqueducto diei 23. Septembris 1823.

In Causa Chiarenti e Pomponi

Proc. Mess. Giuseppe Giusti — Proc. Mess. Francesco Baldi

Argomento

A Colui, che gode da lungo tempo del diritto di condurre l'Acqua nel proprio Fondo dal Fondo alieno, e che ha condotta per mezzo di Opere manufatte consistenti in Muri a tenuta senza incontrare alcuna opposizione, e reclamo, non può essergli tolto, nè turbato il possesso del suo diritto.

Sommario

1. 2. *Il quasi possesso del diritto* Aquae ducendae *è di ragione manutenibile, se la concessione non n' è stata precaria.*

3. 12. *Le Opere manufatte come di muri ec. escludono la concessione precaria del diritto* Aquae ducendae.

4. 5. *La concessione dell' uso delle Acque si presume precaria, ma si ha riguardo al danno del Concessionario.*

6. *Il danno del Concessionario esclude ancora il precario esplicito nel Contratto di Concessione dal Procuratore del Concedente.*

7. *Per escludere l' Azione possessoria di turbato possesso deve costare nel Reclamante di un Titolo precario precedentemente alla turbazione.*

8. *Il Giudizio Possessorio sommarissimo non può cumularsi col Giudizio possessorio plenario, nè col petitorio.*

9. *Pubblicati gli Esami non possono indursi altri Testimoni sopra li stessi, o altri fatti.*

10. *I Giudici in qualunque giorno del corso del Giudizio sommario possono proferire la Sentenza.*

11. *Nell' interdetto* uti possidetis *si ricerca se nell' Anno avanti la turbativa siasi il Possessore servito del suo diritto* non vi, non clam, non precario.

13. *Ogni Possessore deve mantenersi nel possesso dell' uso del diritto fino, che quello che lo turba non prova un diritto per impedirgliene il godimento.*

Storia della Causa

Il sig. Dott. Francesco Chiarenti possiede un appezzamento di Terra nella Comunità di Montajone detto il Campo della Cappella di Bolzano, stato da Esso ridotto a Orto. Confina a questo il Podere detto del Fattojo spettante già al Conservatorio dei Santi Giuseppe, e Lucia di Montajone,

passato nel Demanio nel 1808., e dall'Amministrazione dei Beni Ecclesiastici venduto al sig. Niccolò Pomponi per Istrumento de'7. Febbraio 1816. rog. Ser Carlo Redi.

Li 10. Novembre 1818. il sig. Pomponi fece costruire un Argine al confine che impediva al sig. Chiarenti il passaggio per prender l'acqua necessaria al suo Orto in una Vasca, o Pozzo posto nel detto Podere del Fattojo; Il sig. Chiarenti agì per turbato possesso, sostenendo la servitù di attinger l'acqua di cui godeva nel tempo immediatamente antecedente al fatto turbativo.

Negò il sig. Pomponi questo quasi possesso di servitù nel sig. Chiarenti. Si contestò un Giudizio sommarissimo possessorio, nel quale funno esaminati per l'una, e per l'altra parte molti Testimoni, ed il sig. Potestà di Montajone con Sentenza del 29. Settembre 1820. condannò il sig. Pomponi alla demolizione dell'Argine suddetto, e nelle spese. Appellò il sig. Pomponi da questa Sentenza avanti la R. Ruota, la quale confermò la Sentenza appellata nel modo che segue.

MOTIVI

Attesochè posto in essere il fatto, che nel tempo antecedente all'Affitto tenuto dal sig. Dott. Chiarenti del Fondo da cui scaturisce l'acqua di che in Atti sia stato ridotto a Orto il Fondo limitrofo di sua proprietà, e compita l'opera manufatta per cui viene assicurato l'uso dell'acqua medesima in servizio dell'Orto, non è più luogo al dubbio che il quasi possesso del diritto *aquae ducendae* sia di ragione manutenibile a menochè non venga giustificato esserne stata la concessione meramente precaria, nei quali termini è indubitato non essere esperibile l'Interdetto *retinendae* che contro i Terzi. *Ronus de Precario Inspect.* 13. *N.* 10. 1 2

Attesochè costando per un lato dalla risposta affermativa del signor Pomponi alle Posizioni 2da., 3za., e 4ta. doversi considerare fatta nell'Anno 1802. ivi espressa la riduzione a Orto del Campo del sig. Chiarenti ed essersi prima fatta la richiesta parimente confessata dell'uso dell'acqua, nella risposta alla Posizione 6ta., non costa per altro che l'uso di quest'acqua siasi da detto Chiarenti ricevuto a titolo meramente precario, quale rimane anzi escluso dall'inverisimile che l'opere manufatte consistenti nel muro a tenuta, e della Casa per comodo dell'Ortolano si fosser costruite per quindi ridursi inutili a volontà del Concedente, mentre sebbene come avverte il citato Autore *Inspect.* 11. *N.* 9. sia più da presumersi precaria che altro la concessione dell'uso dell'acqua, è però certo, che se a limitarne gli effetti si ha riguardo al grave danno del Concessionario come avverte *De Luca de servit. Disc.* 34. *N.* 5. molto più deve questa circostanza influire ad elidere la presunzione, osservandosi che nel concorso della medesima nemmeno fù valutato dalla Rota Romana il precario esplicito apposto nel Contratto dal Procuratore del Concedente, che non si giustificava averne commissione come può vedersi dalla Decisione ivi citata *Romana aquae del dì* 17. *Febbraio* 1658. *avanti Taja.* 3 4 5 6

Attesochè d'altronde argomentandosi a contrario senso dall'*Art.* 562. del Regolamento di Procedura sembra che ad escludere l'azione possessoria di turbato possesso debba costare nel Reclamante d'un titolo che si
7 dimostri precario nel tempo immediatamente all'Atto della Turbazione, ed è poi regola sanzionata dall'*Art.* 565. che non possa cumularsi il giudizio possessorio sommarissimo, nè col Giudizio possessorio plenario, nè molto meno col petitorio, onde quando all'esperimento di questo sono riman-
8 date le Parti nella Sentenza appellata, non possono avere di che dolersi.

Per questi Motivi uniti a quelli del primo Giudice, che la Ruota adotta.

Delib. e Delib. Dice male appellato per parte del sig. Niccolò Pomponi dalla Sentenza del sig. Potestà di Montajone del dì 29. *Settembre* 1820., *e bene con detta Sentenza giudicato, e perciò quella conferma in tutte le sue parti, e condanna l'Appellante nelle spese del presente Giudizio.*

Così deciso dall'Illustrissimo Signore

Francesco Gilles *Presidente.*

Seguono i Motivi della Sentenza del sig. Potestà di Montajone del dì 29. Settembre 1820. come sopra adottati.

Considerando, che pubblicati gli esami non possono indursi altri Testimoni sopra gl'istessi, o sopra fatti diversi per l'Art. 369. *del*
9 *Codice di Procedura.*

Che nella presente Causa l'esame dei Testimoni indotti dalle respettive parti furono con formal Decreto pubblicati nel 4. *Settembre cadente.*

Che i Giudici in qualunque giorno del corso del Giudizio sommario sono autorizzati a pronunziare la Sentenza, subito che sono persuasi che la Causa sia in grado di essere risoluta per l'altro Ar-
10 *ticolo* 518. *del detto Codice.*

Che dietro la regola di ragione, che nell'interdetto „ Ubi possidetis „ *non si ricerca se siavi, o nò diritto di servirsi dell'imposta servitù, ma soltanto se nell'Anno antecedente al giorno della turbativa siasi servito tuttora del suo diritto* non vi, non clam, non precario L. 1.
11 §. 2. ff. de itin. actuque priv.

Che per interesse del sig. Pomponi all'apppoggio dell'Artic. 562. *del Codice predetto si insisteva non potersi mantenere il signor Chiarenti nel quasi possesso della pretesa servitù dell'acquedotto, nella supposizione di essere mancante di titolo.*

Che d'altronde il titolo della servitù affacciato per parte del sig.

Chiarenti sembrava più, che sufficiente per l'unico oggetto della manutenzione, subitochè è certo, che egli per godere l'uso dell'acqua in questione, da molti anni avanti l'Atto turbativo a proprie spese aveva nel suolo del contiguo Podere del Fattojo costruito un muro a tenuta per estrarne, come per tanti anni ha estratto per mezzo della incontroversa Cannella, o Foro, che vi esiste tutta quella quantità di acqua gli bisognava pell'irrigazione del proprio Orto; E che contro questa costruzione non si è mai reclamato, nè dagli Autori del sig. Pomponi, nè dal sig. Pomponi medesimo malgrado, che fino dal dì 7. Febbraio 1816. *egli entrasse nel civil possesso del Podere del Fattojo suddetto, il che stà ad escludere ogni idea di precario.* 12

Considerando che ogni Possessore deve esser mantenuto nel possesso, e nel godimento dell'uso del diritto fino, che quello, che lo turba non stabilisca chiaramente un diritto per impedirli il possesso medesimo. Domat. Lib. 5. Tit. 7. Sez. 1. §. 15. 13

Che coll'esame dei Testimoni indotti per parte del sig. Chiarenti si è fatto costare, che Egli anche molto tempo al di là dell'Anno precedente alla turbativa ha usato pubblicamente, e senza riserva dell'acqua in questione; E che questo fatto anzichè contrariarsi viene coadjuvato dal deposto di più Testimoni indotti dal sig. Pomponi.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Dice e dichiarò doversi rigettare come rigetta la prova Testimoniale modernamente cimentatasi per parte del signor Niccolò Pomponi, e previa tal dichiarazione dice costare del quasi possesso per parte del sig. Francesco Chiarenti della servitù ad uso dell'acque sul Podere del Fattojo di pertinenza del sig. Niccolò Pomponi, egualmente che del fatto turbativo di quest'ultimo, per cui è restato al detto sig. Chiarenti interdetta la servitù, ed uso suddetto, e perciò dichiara dovere esser mantenuto il sig. Dott. Chiarenti nel quasi possesso della servitù, ed uso dell'acqua di che si tratta ec. e condanna detto sig. Pomponi nelle spese giudiciali del presente Giudizio.

DECISIONE XXXXI.

REGIA RUOTA DI FIRENZE

Florentina Legitimae Filiationis diei 15. Maii 1823.

In Causa Franceschi ne' Longo e Lambruschini

Proc. Mess. Luigi Cavini — Proc. Mess. Giuseppe Brandi

Argomento

Quegli che ha un possesso di Stato conforme al suo Titolo di Nascita gode la presunzione legale di Legittimità, ed ha nella sua qualità di Erede del Padre il diritto di esigere i Crediti del medesimo.

Sommario

1. 2. *La qualità di figlia si prova colla Fede di Nascita.*

3. 4. *La qualità di figlia si prova maggiormente col carattere di Erede del Padre, e col possesso legittimo de' di lui Beni.*

5. 9. *L'eccezione di figlia illegittima non può darsi se non da quelle Persone che per relazione di Parentela hanno diritto d'opporre l'illegittimità de' Natali.*

6. 11. 12. *Gli Estranei non possono opporre l'illegittimità dei Natali per non pagare i loro debiti.*

7. *Possono esistere due soggetti aventi il medesimo nome, e cognome.*

8. *Quegli che ha un possesso di Stato conforme al suo Titolo di Nascita è nella presunzione legale di legittimità.*

10. *I principj del Gius Romano relativamente al diritto di opporre l'illegittimità de' Natali sono seguitati dalla Giurisprudenza Francese.*

Storia della Causa

Con Sentenza del Magistrato Supremo del dì 30. Luglio 1822. fù dichiarato che i sigg. Cammillo, e Fratelli Lambruschini non potevano opporre alla sig. Giulia Adele Franceschi Moglie del sig. Pasquale Longo la mancanza di qualità di Figlia legittima, ed Erede del fù sig. Cipriano Franceschi per l'oggetto di essere autorizzati a non pagarli un debito, che Essi avevano con il detto sig. Cipriano Franceschi Autore di detta signora Giulia Adele, e che a quest'ultima bastava di giustificare dirimpetto ai Debitori il possesso di Stato dell'Eredità del defunto suo Genitore. Appellarono i sigg. Lambruschini da questa Sentenza avanti la Regia Ruota, e portata in discussione la Causa fù confermata la Sentenza appellata nel modo, che segue.

Motivi

Attesochè tanto avanti il Magistrato Supremo, che avanti questa Ruo-

ta era comparsa la sig. Giulia Adele Franceschi nei De Longo nella qualità di Figlia legittima del sig. Cipriano Franceschi a ribattere l'eccezione contro di lei promossa dai sigg. Lambruschini cioè la mancanza di legittima persona da stare in Giudizio. 1

Attesochè questa qualità restava comprovata e dalla Fede di Nascita, dalla quale resultava essere Figlia del fù Cipriano Franceschi, e dell'Adelaide Hermant di lui Consorte, e da altri riscontri, e documenti avanti questa stessa Ruota prodotti i quali dimostravano il possesso, in cui era la detta sig. Adele nella detta qualità di Figlia legittima del fù signor Cipriano Franceschi, e della signora Adelaide Hermant. 2

Attesochè questa qualità restava viepiù comprovata dal carattere di Erede del detto Cipriano Franceschi, in cui era dimostrato da altri Documenti essere la detta signora Adele Franceschi stante il possesso ottenuto di alcuni Beni Ereditarj del detto Franceschi. 3

Attesochè posto questo possesso di legittimità in cui era la sig. Adele Franceschi non potevano in alcuna guisa essere ascoltati in Giudizio i sigg. Lambruschini, i quali richiamati avanti il Tribunale come Debitori del detto sig. Franceschi al pagamento del loro debito, avevano opposto contro la detta sig. Adele Franceschi la mancanza di legittimazione di persona per non essere essa Figlia legittima del fù sig. Cipriano Franceschi, sì perchè una tale eccezione, che può unicamente darsi da quelle persone, che per relazione di parentela hanno diritto di opporre l'illegittimità dei Natali, non potea udirsi dalla bocca di estranei quali erano i sigg. Lambruschini, che davano questa eccezione per non pagare il loro debito, come concludevano le Autorità riportate nei Motivi del Magistrato Supremo; sì perchè non era neppur provata la detta illegittimità, mentre la Fede di Morte seguita in Genova nel 1805. di una Margherita Vernier che asseriva esser Moglie di Cipriano Franceschi non era attendibile di fronte specialmente al possesso, in cui era la sig. Adele della qualità di Figlia legittima di quel Cipriano Franceschi di che si tratta, potendo benissimo darsi il caso dell'esistenza nello stesso tempo di due Cipriani Franceschi, uno Marito dell'Hermant, e l'altro Consorte della Vernier, nella circostanza specialmente di essere la detta Vernier morta in Genova nel 1805. nel tempo che il di lei supposto Marito stava in Parigi, e che nel 1801. epoca della Nascita della sig. Adele si trovava congiunto con altra Donna. 4 5 6 7

Attesochè comunque sia possibile il caso, che sopravvenga qualche persona, che abbia un eguale, o poziore diritto di quello che ha la signora Adele sull'Eredità di Cipriano Franceschi, una tale circostanza però potrebbe solo suggerire qualche compenso per cautelare l'interesse dei signori Lambruschini nel caso dell'attual pagamento del loro debito, ma non poteva dare ai medesimi alcun diritto per opporre contro la sig. Adele la mancanza di legittimazione di persona per comparire in Giudizio reclamando il credito contro i sigg. Lambruschini.

Per questi Motivi, e per gli altri addotti nella Sentenza appellata, che la Ruota adotta.

Delib. e Delib. Dice essere stato male appellato, ben giudicato dalla Sentenza del Magistrato Supremo del dì 30. *Luglio* 1822., *conferma la medesima in tutte le sue parti, ne ordina la sua piena esecuzione, e condanna gli Appellanti sigg. Lambruschini nelle spese anche del presente Giudizio.*

Così deciso dagl'Illustrissimi Signori

Francesco Maria Moriubaldini *Presidente e Relatore.*
Gio. Batista Brocchi, e Luigi Matani *Auditori.*

Seguono i Motivi della Sentenza del R. Magistrato Supremo del dì 30. Luglio 1822. adottati come sopra.

Attesochè è massima incontrastabile sanzionata dalla Giurisprudenza Romana, e Francese, che è nella presunzione legale di legittimità quello che ha un possesso di Stato conforme al suo titolo di nascita Leg. Si vicinis Cod. de Nuptiis et Leg. 22. et Cod. Civ. Francese Art. 322.

Attesochè in ordine all'istessa Giurisprudenza Romana questa presunzione legale di legittimità non può essere attaccata dagli Estranei, ma da quelli soltanto della famiglia che vi avessero interesse, ed ai quali apparterebbe ciò che senza contestare una questione di Stato verrebbe loro tolto Leg. quamvis Cod. ad Legem Iuliam de Adult. Leg. 30. §. 1. ff. de Leg. 1. §. 13. ff. de indic. viduit. Leg. 4. eod., et Leg 30. ff. de Leg. Cornel de falsis.

Attesochè questi stessi principj sono stati sanzionati ancora dalla Giurisprudenza Francese, come dopo le disposizioni contenute nell'Art. 339. *del Codice Civile osservarono i più culti Scrittori, e decisero i Tribunali di Francia* Loiseau traict. des enfans natur. pag. 207. par. 514., 515. e 520. D. Auberton traite de droit des Epons pag. 366. Decis. della Corte di Appello di Parigi del 17. Fiorile An. 12. tra le Raccolte nella Giurisprudenza del Cod. Civ. Vol. 3. in ordine la 73. pag. 140. et seq. Decis. dello stesso Tribunale del 18. Ventoso An. 11. tra le Raccolte ibid. T. 1. pag. 215.

Attesochè giustificato in tal modo, che non è dato agli Estranei di escipere sulla legittimità dello Stato assistita dalla legal presunzione, ne veniva per conseguenza, che i sigg. Lambruschini mancavano di qualunque diritto per escipere contro l'Attrice, e di richiamarla a giustificare la sua qualità di figlia legittima del fu signor Cipriano Franceschi, e della signora Hermant, mentre Essi erano

stati dalla medesima convenuti in Giudizio come Debitori dell'Eredità del detto Franceschi, e non avevano altro interesse qualunque sulla 11 *Eredità medesima, e così non potevano esimersi dal pagare quello che dovevano a chi aveva a favore suo la legale presunzione di figlia, ed Erede del Franceschi medesimo appoggiata all'esibito Atto di Nascisa, e ad un possesso di Stato, conforme all'Atto medesimo; nè correvano rischio alcuno così pagando tanto più che l'Attrice come aveva giustificato negli Atti era in possesso della Eredità Franceschi per* 12 *quanto osservò la già riportata Decisione della Corte di Parigi inserita nella Giurisprudenza del* Vol. 3. pag. 124.

Attesochè in questo possesso di Stato non poteva più instituirsi disputa plausibile dopo la produzione fatta dalla sig. Giulia Adele Franceschi ne' De Longo con le due Scritture del 1. *Luglio* 1822.; *e del* 4. *Luglio successivo, dalle quali resultava, che la medesima era stata sempre allevata, ed educata dai suoi Genitori, i quali avevano continuamente supplito al di lei mantenimento, e finalmente che sempre aveva portato il cognome del Padre, al quale apparteneva, talchè aveva pienamente giustificato il concorso di quei requisiti voluti per questo oggetto dall'*Art. 321. del Cod. Civile dei Francesi.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Dice non essere ammissibile l'eccezzione dedotta per parte dei sigg. Cammillo, ed altri Fratelli Lambruschini contro la sig. Giulia Adele Franceschi nei De Longo rapporto alla pretesa mancanza di legittimità a succedere, e rappresentare l'Eredità Paterna, e perciò dichiara doversi dirimpetto ai medesimi riconoscere, siccome riconosce per figlia legittima del fù sig. Cipriano Franceschi, e della signora Adele Hermant nei Franceschi la suddetta sig. Giulia, e perciò capace a rappresentare il Padre, e stare in Giudizio nella qualità suddetta di figlia nella Causa vertente avanti il Tribunale di Commercio tra la medesima, e detti sigg. Lambruschini, quali condanna nelle spese del presente Giudizio.

DECISIONE XXXXII.

REGIA RUOTA FIORENTINA

Florentina Assicurationis Dotis diei 15. Maii 1823.

IN CAUSA CALAMAI NE' CARTACCI E COEN

Proc. Mess. Francesco Turini — Proc. Mess. Gabbriello Piccioli

---

ARGOMENTO

La Donna, nella vergenza del Marito all' inopia, e nella circostanza di avere il Suocero di lei Mallevadore solidale venduti i Beni, che stavano a garantirla, per la sicurezza della di lei Dote, ha diritto di cautelarsi, e sperimentare contro gli Acquirenti de' Beni medesimi le sue ragioni, ma non può agire contro il proprio Padre per ottenere nuova Dotazione.

SOMMARIO

1. *Le private Scritte di Dote non eccedenti gli Scudi 300. che si conservano nell'Archivio delle Regie Rendite non possono attaccarsi di Data non certa.*

2. *La Donna ha l' Ipoteca su i Beni del Suocero, quando questi ha ritirata la Dote ed ha obbligato per la medesima i propri Beni.*

3. *La Donna a di cui favore è stata presa l' Iscrizione su i Beni del Suocero obbligato per la di lei Dote, conserva l' Ipoteca.*

4. *La Donna per conseguire la restituzione, o assicurazione delle sue Doti dirige bene la sua azione contro i terzi Possessori de' Beni del Suocero.*

5. *La restituzione che fa il Padre al figlio della Dote della di lui Moglie non lo disobbliga quando è Mallevadore.*

6. *Il Padre a cui unitamente al figlio vien pagata la Dote della di lui Sposa contrae l' obbligo di eseguirne la restitutuzione.*

7. *Quando il Marito verge all' inopia, ed il Suocero Mallevadore solidale per la Dote ha alienato i Beni, che servono a garantirla, in tal caso la Donna ha diritto di cautelarsi.*

8. 9. 10. 11. *La Donna maritata non può pretendere contro il proprio Padre nuova Dote, attesa la perdita della prima quando vi sono altri impegnati contro i quali può fare valere utilmente le sue ragioni.*

12. *La Donna finchè sussiste il Matrimonio non può ripetere la Dote, ma può cercare soltanto di essere assicurata su i Fondi obbligati, e stati alienati dal Suocero.*

STORIA DELLA CAUSA

Con Sentenza del Magistrato Supremo di Firenze del dì 16. Luglio 1822. fù dichiarato competersi alla Leonilda Calamai Moglie di Giovacchino Cartacci il diritto di conseguire l'assicurazione delle di lei Doti sopra alcuni Beni stabili posti in Firenze posseduti dai sigg. Angiolo, ed Elia Fratelli Coen per esser quelli stati in bonis di Francesco Cartacci di lei Suocero nel giorno in cui dal di lei Padre Maestro Andrea Calamai le fù pagata la Dote in somma di Scudi 300., e perchè il medesimo Cartacci si obbligò a conservarla, e restituirla ne' casi di ragione alla medesima, e le fù, inoltre accordata la facoltà di prendere possesso dei Beni medesimi per conseguire la domandata assicurazione di dette Doti, e frutti. Da questa Sentenza appellarono i Fratelli Coen, e non ostante le diverse Eccezioni opposte dai medesimi, la Regia Ruota confermò in tutte le sue parti la Sentenza appellata pe' motivi, che seguono.

MOTIVI

Attesochè non si poteva controvertere che la Scritta del dì 10. Gennaio 1808. sopra cui si fondava la Leonilda Calamai ne' Cartacci per ottenere l'assicurazione delle sue Doti sopra i Beni una volta stati nel possesso di Francesco Cartacci di lei Suocero, ed ora posseduti dai sigg. Angiolo, ed Elia Coen, avesse la data certa nello stesso giorno 10. Gennaio 1808. subito che la Copia che esisteva in Processo era stata estratta dall'Archivio delle Regie Rendite come riposta in Filza di Doti non eccedenti gli Scudi 300. sotto il suo respettivo numero. 1

Attesochè la detta Scritta aveva l'obbligazione dei Beni di Francesco Cartacci, talchè non poteva impugnarsi, che la Leonilda Calamai ne' Cartacci avesse l'ipoteca sopra i Beni del Suocero. 2

Attesochè questa ipoteca era stata conservata mediante l'Iscrizione presa da Andrea Calamai Padre della Cartacci nei tempi dalle Leggi prescritta. 3

Attesochè i Beni posseduti da Francesco Cartacci erano passati nei signori Angiolo, ed Elia Coen, contro dei quali perciò aveva la Leonilda Cartacci ben diretta la sua azione. 4

Attesochè per rendere disobbligati i Beni del Cartacci, ed i signori Coen possessori dei medesimi, non era valutabile la circostanza, che il Cartacci avesse restituita la Dote al Figlio, e perciò a forma delle Leggi Francesi allora vigenti rimanesse liberato dall'onere di una nuova restituzione. Imperciocchè senza entrare ad esaminare se la detta restituzione fosse coatta, come richiedevasi perchè fosse operativa, o pur volontaria, nel qual caso non avrebbe potuto la detta restituzione produrre il suo effetto per l'eliminazione totale dell'eccezione, bastava riflettere che Francesco Cartacci nella detta Scritta non faceva soltanto che la figura di Ricevitore della Dote stata di poi pagata sotto dì 20. Marzo 1808. come dalla Ricevuta, che in tutto si referisce alla detta epoca, ma figurava ancora come Mallevadore solidale di Giovacchino Cartacci di lui Figlio. Posta poi 5

la doppia qualità di Ricevitore, e Correo debendi della suddetta Dote fosse pure che egli avesse legalmente restituita al Figlio la Dote, non restava però col detto fatto disobbligato dalla garanzia, che per il Figlio aveva promessa, per la quale era sempre tenuta alla detta assicurazione, e restituzione.

Per questi Motivi, e per gli altri enunciati nella Sentenza appellata.

Delib. e Delib. Dice male appellato per parte dei sigg. Fratelli Coen dalla Sentenza del R. Magistrato Supremo del dì 16. Luglio 1822. ad essi contraria, e favorevole alla Leonilda Calamai ne' Cartacci, conferma la medesima in ogni sua parte, e condanna detti Fratelli Coen nelle spese ancora del presente Giudizio.

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Francesco Maria Moriubaldini *Presidente, e Relatore.*
Gio. Batista Brocchi, e Luigi Matani *Auditori.*

Seguono i Motivi della Sentenza del 16. Luglio 1822. del R. Magistrato Supremo stati come sopra adottati.

Attesochè nell' Apoca privata dei 10. Giugno 1808. restarono combinati gli Sponsali tra la Leonilda Calamai, e Giovacchino Cartacci, ed a promettere la conservazione, e restituzione della Dote assegnata dal Padre alla detta Leonilda intervenne non men lo Sposo, che il di lui Padre Francesco Cartacci.

Attesochè coerentemente a tale Obbligazione il pagamento della Dote medesima essendo stato effettuato da Andrea Calamai nelle mani del figlio, e del Padre Cartacci, l'ultimo non tanto in forza del patto espresso, quanto in ordine al prescritto di ragione venne a contrarre l' obbligo di estinguere questo debito di Dote in tutti i casi
6 *nei quali la Donna pendente, o sciolto il Matrimonio avesse diritto di repeterla* Leg. Si cum dotem §. trasgrediamur ff. Soluto Matrim. Sacra Rota in Civitatis retules 14. Aprile 1741. §. 8. cor. Bussio.

Attesochè come in fatto è certissimo che il Marito della Leonilda Calamai ne' Cartacci verga all' inopia, ed il Suocero Mallevador solidale per la Dote alienasse quei medesimi Stabili, che servivano a garantirla, in ragione non ha contrasto la regola che la Moglie in tale specialità di circostanze possa cautelarsi per la Dote stessa contro
7 *quelli che sentano la Obbligazione sussidiaria a corrisponderla.* Costant. ad Statut. Urb. adnot. 31. N. 51.

Attesochè questa Obbligazione sussidiaria è stata dall' Attrice malamente diretta contro il Padre, invitandolo, attesa la perdita della prima a pagarle nuova Dote; mentre ciò che sia del diritto in genere nella pendenza del Matrimonio per la di cui esclusione al-
8 *tronde risponde tra gl' infiniti il* Card. de Luc. de Dote Disc. 4. N. 7., *è poi certo non potersi il Padre costringere a rinnovare il pagamen-*

to del debito dotale oramai corrisposto, una volta che vi siano altri impegnati ad esso, e contro i quali possa la Donna far valere utilmente le proprie ragioni di credito. De Luca de Dote Disc. 142. N. 28. vers. Terzii ec. 9

Attesochè il Suocero per le convenzioni speciali scritte nell' Istrumento del 1808. si espose, come notavamo, all' onere di conservare, e restituire un tal credito, ed egli per altra parte è provato che nel giorno della Obbligazione si trovasse degli Stabili oggi posseduti dai Fratelli Coen, e Anna Blanes ne' Soschino, Stabili che restarono affetti naturalmente, e vennero a riguardare questo debito dotale; ne segue per un resultato necessario dei principj avvertiti, che l' Attrice avanti di molestare il Padre per la nuova dotazione, come per un qualunque altro provvedimento equipollente dovesse cominciare a ripetere la propria Dote contro le Persone che convennero di restituirla, per ritornare poi contro il Padre stesso nel caso tassativo, in cui la esclusione dei primi non produca effetto, e resti, attesa la deficienza dei Beni, oziosa, ed inutile. 10

Attesochè una tale escussione non è stata praticata nel concreto dalla Leonilda Calamai, ed altronde sonovi in mano ai Terzi soggetti all' ipoteca dotale conservata gli Stabili già posseduti dal Suocero Francesco Cartacci, che ritirò col Figlio, e garantì solidalmente ad un tempo la conservazione di questa Dote. 11

Attesochè per altro quantunque gli Stabili medesimi restino sottoposti al pagamento della rammentato Dote nei casi di ragione, è certo frattanto, che perseverando il di lei Matrimonio, non possa l' Attrice insistere sulla restituzione della Dote medesima, ma debba cercare soltanto di essere in questi Stabili assicurata. Leg. Ubi ad huc Cod. de jur. Urceol. Cons. For. 23. N. 20. Magon. Dec. Florent. 125. Num. 5. 12

Attesochè in fine le risposte dell' Attrice alle Posizioni esibite per parte dei Fratelli Coen sono inconcludentissime, ne alterano per conseguenza queste Risposte i diritti che, come abbiam veduto, stanno a di lei favore nella Causa.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Dichiara le cose domandate per parte della Calamai ne' Cartacci contro Andrea Calamai di lei Padre sotto dì 3. Marzo 1820. non potersi pretendere, e domandare, poichè inerendo alla di lui Istanza pone detto Andrea Calamai dirimpetto a detta di lui Figlia fuori di Causa. Spese compensate attesa la congiunzione del sangue.

E successivamente inerendo alla Scrittura di riservo, e Istanza esibita da detta Calamai nei Cartacci per la restituzione, e pagamento delle di lei Doti in tutti i casi di ragione, dichiara competersi il diritto di riportare, ed ottenere l' assicurazione delle dette di lei Doti

in somma di Scudi 300. contro gli attuali Possessori degli infrascritti Beni da detto Francesco Cartacci posseduti all'epoca della prestata di lui fidejussione per la restituzione della medesima, al quale oggetto per il conseguimento del detto credito dotale, e frutti decorsi dal dì della Domanda al 5. per cento, con più le spese del Giudizio immette detta Leonilda Cartacci in possesso di una Bottega posta in Firenze in Via della Nave, ed altra Bottega, e Stanza in detta Via possedute dai sigg. Angiolo e Fratelli Coen, e Maria Anna Blanes ne' Soschino, provenienti le medesime da Francesco Cartacci, e possedute da Esso all'epoca della detta prestata fidejussione, acciò con il ritratto di Esse da farsi per mezzo dell'Incanto possa rimaner sodisfatta del detto suo credito dotale, frutti, e spese.

DECISIONE XXXXIII.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Validitatis Obligationis diei 15. Settembris 1823.

In Causa Baldi e LL. CC. e Bianchi

Proc. Mess. Francesco Baldi — Proc. Mess. Ferdinando Piazzesi

Argomento

Quegli, a cui mancano soli tre mesi a compire l'età minore, si obbliga di pagare, unitamente a' suoi Fratelli, che sono in età maggiore, i debiti del Zio defunto, mosso dal fine di riparare al di lui buon nome per proseguire i di lui traffici, del di cui Patrimonio dichiara conoscere l'insufficienza per estinguerne le passività, non può dirsi che sia stato circonvenuto da' Creditori, molto più se, essendo pervenuta alla maggiore età, ha ratificata la sua Obbligazione, e che la medesima ha in parte adempiuta.

Sommario

1. *Colui, che si obbliga di pagare i debiti di uno Zio defunto insieme co' Fratelli se vi sono delle circostanze, che manifestano la sua volontà, non può dirsi circonvenuto da' Creditori, quantunque sia mancante di tre mesi per compire la minore età.*

2. *La ratifica di un' Obbligazione fatta dal Minore, giunto all'età maggiore, e l'adempimento in parte della medesima esclude il sospetto della circonvenzione.*

STORIA DELLA CAUSA

La Regia Ruota di Firenze con Sentenza del dì 22. Luglio 1819. revocò altra Sentenza del R. Magistrato Supremo di Firenze colla quale era stata dichiarata valida, e sussistente l'Obbligazione del signor Giuseppe Bianchi contenuta nel pubblico Istrumento del dì 5. Febbraio 1822. rogato dal Notajo sig. Bombicci in unione con i sigg. Antonio e Giovanni suoi Fratelli a favore de' Creditori del suo Zio defunto signor Vincenzio Bianchi sul fondamento, che tale Obbligazione essendo stata contratta dallo stesso sig. Giuseppe Bianchi pendente la di lui minore età fosse perciò soggetta alla circonvenzione, sebbene fosse stata ratificata, ed in parte adempinto l'obbligo, allorchè pervenuto era all'età maggiore.

Appellarono i sigg. Fedele Baldi e Lite Consorti Creditori, e Succumbenti al Supremo Consiglio, il quale revocò la Sentenza appellata, per le ragioni, che si leggono ne' seguenti

MOTIVI

Attesochè le circostanze di fatto nelle quali il sig. Giuseppe Bianchi firmò il pubblico Istrumento de' 5. Febbraio 1812., e si obbligò a favore de' Creditori del fù Vincenzio Bianchi suo Zio Paterno, sono tali da rimuovere qualunque sospetto di circonvenzione per parte dei Creditori del fù Vincenzio Bianchi, e da comprovare nel tempo istesso la ferma, e deliberata volontà di obbligarsi, poichè primo trovavasi allora il sig. Giuseppe Bianchi in età di circa soli tre mesi distante dall'età maggiore; secondo si obbligò in unione di altri due suoi Fratelli indubitatamente maggiori; terzo dichiarò di conoscere l'insufficienza del Patrimonio del predetto Vincenzio Bianchi suo Zio a sodisfare per l'intiero i debiti ereditarj; e quarto volle riparare al buon nome del medesimo Vincenzio di cui aveva intenzione di proseguire i Traffici. 1

Attetochè il concorso di questa medesima circostanza si verificò allorquando il medesimo Bianchi dopo esser diventato maggiore, ratificò coll'Atto de' 7. Giugno 1813. l'assunta Obbligazione, e la pose parzialmente in esecuzione mediante la consegna di quattro Cambiali da Esso, e da' suoi Fratelli firmate, ed in scadenza compite. 2

Attesochè nel concetto del concluso accollo de' crediti spettanti ai signori Fedele Baldi, e Lite Consorti contro il fù Vincenzio Bianchi, il prenominato sig. Giuseppe voltò a decima in proprio conto fino del dì 7. Giugno 1812. i Beni stabili situati in Firenze, e ritrovati nella di lui Eredità, talmente in unione con i suoi Fratelli si diportò nell'apprensione delle sostanze Ereditarie da esser stato colle Sentenze del Magistrato Supremo del dì 10. Maggio, e 28. Agosto 1816. in Causa *Nicci, e Bianchi*, e alle quali egli non fece opposizione, qualificato Erede del predetto Vincenzio Bianchi.

Attesochè prescindendo ancora dalla qualità Ereditaria, che come nuovo mezzo di difesa deducevasi contro Giuseppe Bianchi in quest'ultima Istanza, resulta esser venuto in tal guisa il precitato Giuseppe Bianchi

con Atti posteriori alla sua maggiore età a percipere dall' Eredità dello Zio tutto quello che formava il corrispettivo emolumento del fatto accollo, e che nella mancanza della di lui Obbligazione si sarebbe potuto imputare dai prefati Creditori accollatisi, e che conseguentemente non potevano per il di lui fatto rimettersi le cose nel primo stato.

Attesochè in questa posizione di fatti vedevasi superfluo l'esaminare qual fosse la vera intelligenza dell'*Art.* 1338. *del Codice Civ. Francese*, su di che erano stati di discorde sentimento i primi, ed i secondi Giudici, per concludere nel sig. Giuseppe Bianchi l'inrescindibile obbligazione di osservare i patti convenuti col pubblico Istrumento del dì 5. Febbraio 1812.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Dice essere stato bene appellato per la parte dei sigg. Fedele Baldi, Chiara figlia ed erede del fù sig. Ezechia Tranquillo Vita Baraffael, attual Moglie del sig. Aronne Sanguinetti, Moisè Jacob Fermi, Abram Vita D' Urbino, Donato Orvieto, e Leon Vita Luzzati dalla Sentenza della R. Ruota di Firenze del dì 22. Luglio 1819., e male respettivamente giudicato dalla suddetta Sentenza, e revocando perciò la Sentenza medesima in tutte le sue parti, conferma la Sentenza del Magistrato Supremo di Firenze del dì 31. Marzo 1817., della quale ne ordina la sua piena esecuzione, e condanna il Succumbente Giuseppe Bianchi in tutte le spese del passato, e del presente Giudizio.

Così deciso dagl'Illustrissimi Signori

Cav. Michele Niccolini *Presidente*.

Filippo Del Signore, e Gaetano Sodi Relat. *Consiglieri*.

DECISIONE XXXXIV.

REGIA RUOTA FIORENTINA

Montis Caroli, Emphiteus. diei 26. Augusti 1823.

IN CAUSA SEGHIERI E SEGHIERI

Proc. Mess. Vincenzo Tuccini — Proc. Mess. Agostino Franceschi

---

ARGOMENTO

La vendita de' Beni Livellari di diretto dominio di un Corpo Morale quando è fatta colle convenienti solennità, e colla Sovrana approvazione, è valida a tutti gli effetti, e distrugge i diritti di Vocazione.

SOMMARIO

1. *Il sistema di successione relativo al Livello si determina colle Regole stesse, che vengono dalle Leggi prescritte per le successioni intestate.*

2. *La vendita de' Beni Livellari colle convenienti solennità distrugge il diritto di Vocazione a' medesimi.*

3. *Non è proponibile la continuazione di un Livello, quando è stato estinto.*

4. *Quando è stato disposto di una cosa fra più individui, deve ciascheduno di Essi ottenere una porzione eguale.*

STORIA DELLA CAUSA

La famiglia Seghieri possedeva per Contratto (di cui s' ignora l'epoca della stipulazione, giacchè esso più non esiste) un Podere a titolo di Livello di dominio diretto della Comunità di CastelFranco di Sotto, a cui pagava per annuo Canone Staja quattro, e tre quarti, e un ottavo di grano.

Nell'Anno 1595. Donna Ginevra Pagni rimasta Vedova di Andrea di Francesco Seghieri domandò al Magistrato dei Nove in nome dei propri figli, Domenico, Agostino, Francesco, e Lorenzo ch'erano in età minore la facoltà di potere renunziare al posseduto Podere Livellare per essere la ritenzione del medesimo piuttosto nuocevole, che vantaggiosa ai medesimi.

Fù accolta l'Istanza di Donna Ginevra, ed il Podere in questione fù posto all'Incanto; Dopo tre Incanti restò aggiudicato ai Fratelli Antonio, Agostino, e Domenico Guidi per l'annuo Canone di St. due Grano, e col patto che dovessero impetrarne l'approvazione Sovrana. In appresso, previa la detta Sovrana approvazione, ne fù stipulato il Contratto ne' 20. Marzo 1695. di Concessione ricevuto nei rogiti del Notaro Faleni.

Dal 1695. al 1798., e così per lo spazio di 103. Anni restarono i Guidi possessori pacifici di detto Livello.

Nell'Anno 1798. i sigg. Vincenzio, Prete Lorenzo, e Giuseppe Seghieri domandarono al Guidi la restituzione del Podere Livellare sul fondamento che la renunzia di Donna Ginevra fosse affetta da un vizio inescusabile di nullità, sì perchè la medesima, Essi dicevano, non poteva non effettuarsi in pregiudizio dei successivi Chiamati, e compresi nel suddetto Livello, sì perchè alla renunzia stessa non avendo preceduto la solennità della Cerziorazione giudiciale doveva dirsi illegittima, ed inefficace.

Incerto il Guidi sulla rilevanza di tali ragioni, credè di suo interesse di annuire alle Istanze dei Seghieri; e per evitare gli effetti di una Lite dispendiosa cedè a questi ultimi il possesso di detto Podere.

Nel 16. Aprile 1820. Domenico, Gaspero, e Francesco figli del suddetto Giuseppe Seghieri, presumendo di potersi valere dei diritti che supponevano nascere in loro favore dal primitivo inesistente Contratto,

domandarono la metà del suddetto Fondo Enfiteutico, ed in contumacia dei sigg. Piete Lorenzo, Vincenzio, ed altri Fratelli Seghieri Rei convenuti ebbe fine quel Giudizio, che fù fatto al Tribunale del sig. Potesta di Montecarlo. A questa Sentenza contumaciale fecero opposizione i Succumbenti, e ne ottennero la revoca con Sentenza del 14. Giugno 1821.

Gli Attori ricorsero al rimedio dell' appello, e portata la Causa alla Ruota fù emanata la seguente Decisione.

Motivi

Attesochè la pretensione dedotta per parte di Gaspero, Domenico, e Francesco Fratelli Seghieri avente per oggetto di ottenere la meta dei Beni Livellari di diretto dominio della Comune di Castel Franco posseduti un tempo da Andrea di Francesco Seghieri loro Proavo, allora solo avrebbe potuto meritare una favorevole accoglienza, qualora non fosse avvenuta alterazione veruna la quale avesse cangiato il sistema di successione relativo al Livello del quale si tratta, mentre dovendo di regola, meno l' esistenza di un patto in contrario, determinarsi il sistema di successione fra i Chiamati al Livello colle regole stesse che vengono dalla Legge prescritte rapporto alla successione intestata, nella quale ha luogo fra i Discendenti il diritto di rappresentazione; avrebbero i detti Gaspero, Domenico, e Francesco Segheri potuto con ragione domandare che la metà del Livello suddetto si intendesse a loro favore devoluta, in quanto che essendosi formato dal nominato Proavo Andrea Seghieri due sole descendenze per l'organo de' due suoi figli Domenico cioè, e Francesco, ed essendo i soli descendenti di Domenico avvrebbero essi potuto con giustizia reclamare quella stessa metà di Livello, che al detto loro Avo Domenico Seghieri incontrastabilmente apparteneva. [1]

Attesochè pur troppo era seguita una alterazione a riguardo del detto Livello, la quale aveva perfino distrutto il diritto di vocazione a riguardo della famiglia Seghieri al Livello medesimo, mentre fino dell'Anno 1695. i Beni Livellarj erano stati colle debite solennità, e dietro una precedente grazia Sovrana rilasciati in vendita mediante i pubblici Incanti ai Fratelli Antonio, Agostino, e Domenico Guidi nella famiglia dei quali rimasero pacificamente per il corso non interrotto di sopra Anni cento. [2]

Attesochè in queste circostanze la restituzione, che de' Beni fù fatta nel 1798. dalla famiglia Guidi alla famiglia Seghieri, non poteva considerarsi in ragione una continuazione di quel Livello primitivo, che era rimasto estinto dirimpetto ai Conduttori Seghieri, sia in forza del Rescritto del Principe, sia in forza di una completa centenaria non essendo proponibile, conforme è chiarissimo in termini della continuazione di ciò che è stato in antecedente distrutto, annientato, ed estinto. [3]

Attesochè in conseguenza dei sopradetti rilievi i precitati Caspero, Domenico, e Antonio Fratelli Guidi non poterono riconoscere il diritto al Livello del quale si tratta, se non che dal Contratto di Cessione del 6. Dicembre 1798. fatto a loro favore dagli ultimi possessori della famiglia Guidi, e in questo sistema, poichè gli individui della famiglia Guidi avevano nella Cessione del Livello contemplati tre individui, vale a dire, Vincenzio, Lorenzo, e Giuseppe Seghieri Autori dei sopranominati Gaspero Domenico, e Francesco, ogni ragione voleva che ai figli di Giuseppe Seghieri Autore dei sopranominati Gaspero, Domenico, e Francesco, dovesse dichiararsi spettare una sola terza parte del Livello medesimo, e non già una intiera metà, conforme essi pretendevano, essendo teorema inconcusso di Giurisprudenza, che allorquando è stato disposto di una cosa a favore di più individui debba ciascuno di Essi ottenere una porzione eguale a quella degli altri, dimodochè tante debbono essere le porzioni, quante sono le Persone onorate. 4

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Dice male appellato per parte di Domenico, Gaspero, e Francesco del fù Giuseppe Seghieri dalla Sentenza contro di Essi proferita, ed a favore respettivamente dei Sacerdoti D. Lorenzo, e Gio. Andrea del fù Gio. Batista di Francesco di detto Andrea Seghieri, e Vincenzio, Bartolommeo, e Gio. Batista del fù Gio. Antonio di detto Francesco del fù Andrea Seghieri del Tribunale del sig. Potestà di Monte Carlo li 14. Giugno 1821., bene con detta Sentenza giudicato, quella perciò doversi confermare, conforme conferma in tutte le sue parti, e condanna gli Appellanti nelle spese anche del presente Giudizio.

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Francesco Gilles *Presidente.*

Gio. Batista Brocchi, e Luigi Matani Relat. *Auditori.*

DECISIONE XXXXV.

SUPREMO CONSIGLIO

Plebis S. Stephani Obligationis diei 9. Iunii 1823.

IN CAUSA ZABAGLI E BELVEDERI

Proc. Mess. Carlo Catanzaro — Proc. Mess. Pietro Gamberai

ARGOMENTO

Quegli, che si obbliga di pagare per l'Erede beneficiato il Legato al Legatario assume l'adempimento di un'Obbligazione aliena, e per quanto

siasi obbligato con espressioni amplissime la sua Obbligazione deve sempre considerarsi subordinata alla sufficienza dell' Eredità, quando da' patti, si deduce esser questa la sua volontà.

SOMMARIO

1. *I Beni di un Testatore sono obbligati, ed affetti prima a' di lui Creditori, che alle di lui Obbligazioni volontarie,*

2. *L' Obbligazione di colui, che promette di pagare un Legato lasciato dal Testatore, la di cui Eredità è stata adita con benefizio di Legge, quantunque concepita con espressioni amplissime, è subordinata alla sufficienza della stessa Eredità, quando da' patti si deduce essere questa la volontà del Promittente.*

3. *Le Obbligazioni a favore di un Creditore altrui per liberarlo dalla mora, o dalla non molta fiducia del Debitore, non si estendono al di là de' limiti del debito, e del dovere del Debitore.*

4. *Deve sempre adottarsi il meno possibile, che aggravi colui, che assume l' Obbligazione aliena, onde non estenderne gli effetti al di là di quelli, a' quali è ristretta.*

STORIA DELLA CAUSA

Il sig. Arciprete Don Angiolo Zabagli con Testamento rogato Ser Luigi Mercanti li 18. Novembre 1815. lasciò a titolo di Legato alla Fanciulla Anna Belvederi un Orto, due Casse piene, e Francesconi 250., e dispose dell' universa sua Eredità a favore dei Minori sigg. Lorenzo, e Luigi Zabagli suoi pronipoti.

Accettata per parte dei Minori l' Eredità con Benefizio di Legge, e d' Inventario, molti Creditori si affollarono a far Atti giudiciali; La Legataria Belvederi, che già aveva ottenuto l' Orto, e le due Casse, bramava ancora di esigere la detta somma di Francesconi 250.

Il sig. Giuseppe Zabagli per l' unico oggetto di far risparmiare le enormi spese, che tutte sarebbero ridondate a scapito dei Creditori, che erano minacciate dal timore d' insolvenza negli Eredi beneficiati, si costituì espromissore per i medesimi a favore di detta Belvederi, e di altri, e ciò mediante privata Scritta del primo Marzo 1816. debitamente registrata.

In forza di tale Scritta ottenne di poi la Belvederi Francesconi 105. in conto dal signor Valentino Zabagli figlio, ed erede di detto sig. Giuseppe Espromissore, e volendo conseguire il saldo ricorse al sig. Vicario Regio di Pieve San Stefano.

Contestatasi la Lite avanti il sig. Vicario, il medesimo emanò sotto dì 15. Dicembre 1822. una Sentenza, con cui detto sig. Valerisno Zabagli fu pienamente assoluto.

L' appello della Belvederi diede luogo ad una seconda Sentenza del dì 29. Agosto 1822. colla quale la Ruota di Arezzo revocò la prima Sentenza, e condannò il sig. Zabagli al pagamento domandato dalla Belvederi.

Avendo il sig. Zabagli interposto, e proseguito l'appello avanti il Supremo Consiglio, il medesimo ha revocata la Sentenza Ruotale, e confermata la precedente del sig. Vicario di Pieve San Stefano nel modo che segue.

MOTIVI

Attesochè la disputa attuale con diversa sorte risoluta dai due giudicati precedenti, richiamava a stabilire, se l'obbligazione assuntasi dal sig. Giuseppe Zabagli a favore dell'Anna Belvederi col Chirografo del 1. Marzo 1816. stipulato con Paolo Falsini Rappresentante, e Procuratore ex Mandato della Belvederi predetta, come Legatario del predetto defunto Arciprete Don Angiolo Zabagli in ordine al di lui Testamento del 18. Novembre 1815., rogato Mercanti, reso avesse il promittente Giuseppe Zabagli Debitore del Legato controverso, indipendentemente dalla sufficienza, o insufficienza della Eredità debitrice adita già dagli Eredi scritti, minori di età, con benefizio di Legge, e d'Inventario; o se fosse piuttosto un'Obbligazione subordinata alla condizione, e al supposto della sufficienza della Eredità medesima in guisa, che non ad altro si obbligasse, malgrado l'effrenatezza delle clausule, se non a quanto avrebbero potuto, e dovuto fare li stessi Eredi beneficiati nei limiti delle forze ereditarie, e così qualora stato vi fosse il totale, o parziale pagamento per la detta Legataria, e non più oltre.

Attesochè era un resultato incontrastabile degli Atti della Causa, comprovato dagli Stati della Eredità, e concordato dall'istesse Sentenze difformi, che l'Eredità dell'Arciprete Zabagli non era sufficiente al pagamento dei Creditori del Testatore Ipotecarj iscritti, e già comparsi al concorso, ragion per cui gli Eredi beneficiati, dopo il loro Rendimento di Conti, avevano, e domandata, ed ottenuta la loro liberazione, talchè era ormai disperato per la Belvederi il caso di ottenere pagamento dagli Assegnamenti, e Beni della Eredità beneficiata, i quali prima che all'obbligazioni volontarie, e liberali del Testatore erano obbligati, ed affetti ai di lui Creditori, segnatamente Ipotecarj, giusta il noto prescritto del *Testo in Leg. fin. §. Si praefatam vers. Sin. vero creditores ec. et debit. L. Si universae* 15. *Cod. Legat. Rodriquez de concursu credit. part.* 1. *art.*8. *num.* 72. *Rot. Rom. in rec. Decis.* 61. *num.* 7. *Par.* 10. *Rot. Fiorent. in Thesaur. Ombros. Tom.* 12. *Decis.* 39. *N.* 1.

Attesochè a rifondere sul Promittente sig. Giuseppe Zabagli, e sulla di lui Eredità il debito di cui questionavasi, che ad Esso non apparteneva, ma che tentavasi persuadere divenuto proprio di Esso all'appoggio delle espressioni certamente amplissime, ed effrenate che leggonsi nell'Articolo primo del rammentato Chirografo del 1. Maggio 1816., non seppe indursi il Supremo Consiglio, cui presentassi facile, e sicura la conciliazione di tali Clausule con la natura, ed indole di una Obbligazione meramente accessoria, e subordinata alla sufficienza o maggiore, o minore

del Patrimonio ereditario del Testatore Arciprete Zabagli; Combinando
2 e riunendo i varj patti decisivi di una tale intelligenza sparsi in tutte le parti del Chirografo, illuminati, e schiariti in ogni ipotesi dai Canoni i più conosciuti di detta interpetrazione, ai quali in caso di dubbio avrebbe dovuto sempre aversi ricorso.

Sebbene infatti all'obiettato Articolo primo espressi si fossero i Contraenti « ivi « Il sig. Giuseppe Zabagli assumendo volontariamente sopra « di se le Obbligazioni aliene, e colla protesta della rivalsa come appresso, « e col carattere efficace di Espromissore assoluto correo di debito, Mal- « levadore solidale, e come meglio dir si possa, assume la garanzia, e cor- « rispondenza del proprio per il saldo puntuale di tutti li crediti dell'An- « na Belvederi, prenotati nel proemio superiore, che deve formar parte « integrale della dispositiva della presente Scrittura, nel modo però, che « segue.

Oltre che non è nuovo, che sì fatte Obbligazioni contraggonsi a favore di un Creditore altrui, al solo, ed unico effetto di disimpegnare il Creditore medesimo dalle dispiacenti sequele, o della mora, o della non piena fiducia del vero originario Debitore, sempre però nei limiti del de-
3 bito, e del dovere del Debitore, al di là dei quali non siasi inteso di estendere, nè possa di ragione estendersi l'onere assuntosi dal garante sopravvenuto, come di regola avviene dirimpetto all'Espromissore, ed al Mallevadore solidale, contro cui, quantunque in forza del patto possa il Creditore dirigersi, come farebbe contro il Debitore originario, e principale, nimo però (meno un qualche caso privilegiatissimo, o meno una volontà limpidissima deviante dalla regola, ed induttiva di una nuova Obbligazione) oserebbe sostenere obbligato principalmente secondo che avvertono coi Testi, ed Autorità concordanti i Pratici, e i Decidenti in
4 larga copia allegati dalla *Ruota Fiorentina fra le Raccolte nel Tesoro Ombrosiano Tomo* 10. *Decis.* 33. *N.* 27.

Che questa fosse nel concreto del caso la volontà, e il preconcetto del sig. Giuseppe Zabagli, e del Falsini Procuratore della Belvederi, che vi aderì, lo convincono ad evidenza.

I. L'oggetto di tali convenzioni spiegato nel proemio del Chirografo, ove dopo avere le Parti indicati i crediti, che, e in proprio, e nella rappresentanza della Belvederi, teneva il Falsini contro l'Eredità beneficiata, e spiegata la difficoltà somma della intiera loro esigibilità, si dice « ivi « E che il sig. Giuseppe del fù sig. Lorenzo Zabagli Possidente do- « miciliato nella Pieve stessa, con la veduta prudente, ed onesta di con- « servare nella maggior sufficienza possibile la Eredità beneficiata del fù « sig. Arciprete Angiolo Zabagli con tal rimedio accettata dai Minori si- « gnori Lorenzo, e Luigi Zabagli suoi Nipoti ex figlio, gravata da somma « mole di debiti di ogni specie, e risparmiare le gravi spese delle giudi- « ciarie vendite delli Immobili, e Mobili, che la compongono, evitando

« il pericolo delli dannosi sbassi, e tanti Atti giuridici occorrenti a scapito
« dei di lui Creditori, col dare alli medesimi, condotti che siano ad equa
« discretezza una maggior quiete, e fiducia, purchè si unischino alla van-
« taggiosa riuscita di questo lodevole intento; abbia domandato, ed otte-
« nuto subito dal medesimo sig. Falsini in detti MM. e NN. delle facilità
« discrete, per il fine contemplato, di quì è che per il presente Atto ec.

II. Le due sostanzialissime modificazioni opportunamente inserite nel citato Articolo primo, la *potestà*, cioè, della *rivalsa*, *come appresso* a proprio comodo apposta dal Promittente; Ed il *puntuale pagamento del proprio* dei crediti della Belvederi, susseguito dalla dichiarazione, che chiude il detto Articolo nel *modo però che segue*.

III. La promessa contenuta nell'Articolo 2., di pagare detti debiti, e segnatamente il Legato quantitativo della Belvederi, senza la minima *alterazione*, *e nuovazione* dei Titoli, e Documenti originarj, d'onde i crediti hanno derivazione, dichiarando, che il patto è stabilito per *solum modum moratorie*, *et dilationis conventae ec.*

IV. Il patto espresso, che debbasi dalla Belvederi far la cessione delle ragioni, diritti, e titoli *con la garanzia de reali existentia Crediti* fino alla fin del Triennio accordato per l'intiero pagamento del Legato di quantità, come all'Articolo sesto.

V. E finalmente la veramente decisiva stipulazione, che dovesse la Belvederi *cautamente* promettere la *restituzione* dell'esatto *pro una vice tantum*, in concorrenza di Creditori Ipotecarj inscritti, anteriori, e poziori del fù sig. Arciprete Angiolo Zabagli.

Nel complesso delle quali convenzioni, tutte presuppositive della esistenza del debito nelli Eredi beneficiati, e la potenza in Essi di sodisfarlo; Era impossibile il prestarsi, sull'appoggio della volontà del sig. Giuseppe Zabagli, all'intelligenza data al Chirografo dal Difensore ingegnoso della Belvederi, ognuno facilmente intendendo, che chi assume l'Obbligazione alienata, anche al di là dei limiti, nei quali il Principale obbligato è in dovere, o in potenza a sodisfarla, nè protesta di novare, od alterare il credito, e debito originario, nè richiede cessione, nè contempla rivalsa, nè finalmente esige promessa cauta *de restituendo*, al sopravvenire (come è di fatti avvenuto) di Creditori Ipotecarj iscritti, anteriori, e poziori del Testatore defunto; queste essendo anzi le caratteristiche incavillabili di un'Obbligazione subordinata alla sufficienza dell'Eredità, contro la quale, o suo legittimo Rappresentante, sarebbe alla Belvederi competenta direttamente l'azione all'adempimento.

Nè si opponeva con plauso, che la promessa *de restituendo* erasi dal sig. Zabagli limitata alla *sola metà* del credito, che la Belvederi avesse esatto al termine del Triennio. Trattavasi di promessa *cauta*; La *cauzione* prestavasi dal Falsini; Ed esso era il Principale tenuto a tal restituzione nel contemplato evento di sopravvenienza di Creditori del Testatore de-

funto Ipotecarj, iscritti, anteriori, e poziori. Quindi dalla restrizione della *cauta* restituzione, poteva bensì inferirsi esposto il sig. Zabagli al pericolo o della perdita della *metà* del credito, o di una più difficile esazione, non mai però argumentarsi la condonazione della *metà* garantita *cautamente* in distruzione dei patti sopraenunciati, che l' intiero importar del Legato investivano, e della quale, oltre la resistente presunzione della Legge, non vi ha traccia neppur remota nel contesto del rammentato Chirografo del 1. Marzo 1816., che nell' intiero tenore luminosa presentava l' Obbligazione del signor Giuseppe Zabagli subordinata alla sufficienza dell'Eredità beneficiata dell'Arciprete Don Angelo Zabagli.

Attesochè seppure un'ombra di dubbio avesse potuto travedersi in mezzo a tanta luce, o dissiparla del tutto ed a tranquillizzar l'animo dei componenti il Supremo Consiglio, occorrevano spontanei i troppo elementarj principj nella materia d'Obbligazioni, per i quali quella interpetrazione, anche impropriando, se d'uopo lo fosse, le espressioni dei Contraenti, avrebbe sempre dovuto adottarsi, che il meno possibile aggravasse chi assume l' Obbligazione aliena, onde non estenderne gli effetti al di là di quelli, ai quali era in origine ristretta, e limitata l' Obbligazione del principal Debitore, giusta il volgato assioma di cui il *De Luca de debit. et credit. in summ. cap.* 4. *num.* 8. *et de fidejussor. disc.* 13. *num.* 17. *Rot. cor. Cavaler. decis.* 90. *num.* 1. *et seq. riferiti, e seguitati dal Supremo Consiglio nella sua Decisione in ordine la Dec.* 89. *N.* 3. *Tomo* 1. *del Tesoro del Foro Toscano.*

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Dice bene appellato per parte del sig. Dott. Valeriano Zabagli come figlio ed erede del fù sig. Giuseppe Zabagli colle consecutive sue Scritture del 18. *Novembre, e* 6. *Dicembre* 1822. *dalla Sentenza proferita dalla Regia Ruota di Arezzo li* 2°. *Agosto detto. Revoca in conseguenza in tutte le sue parti l'indicata Sentenza; ed in riparazione conferma la precedente proferita dal signor Vicario della Pieve San Stefano li* 15. *Dicembre* 1821., *qual Sentenza ordina eseguirsi secondo la sua forma, e tenore, e condanna la Belvederi nelle spese giudiciali della passata seconda, e della presente terza Istanza.*

Così deciso dagli Illmi. Signori.

Cav. Michele Niccolini *Presidente.*
Filippo Del Signore, e Gaetano Sodi Relat. *Consiglieri.*

DECISIONE XXXXVI.

REGIA RUOTA FIORENTINA

Montis Ajonis Refectionis Damnor. diei 11. Settembris 1823.

IN CAUSA ROSSI E PUGI

Proc. Mess. Gabbriello Piccioli — Proc. Mess. Antonio Bonelli

ARGOMENTO

Colui, che guidando un Legno di Vettura urta in altro Legno egualmente di Vettura, e cagiona del pregiudizio al Cavallo del Legno urtato, commette un Fatto colposo, il quale o sia derivato dalla omissione delle necessarie diligenze, o dall' imperizia di guidare, è sempre tenuto alla refusione di quei danni, che sono dal suo fatto derivati.

SOMMARIO

1. *Il fatto colposo rende responsabile de' danni, che ne derivano, colui, che lo commette.*

2. *Quando il danno deriva da omissione di diligenze, o da imperizia è sempre refettibile da colui, che lo commette.*

3. *Quando è certo il fatto colposo, il male, e il danno si riferisce a questo fatto, e si attende anco il mero possibile.*

4. *Quando il male avvenuto ha due cagioni, la refusione de' danni cade per quella rata, ch' è derivata dal fatto colposo.*

MOTIVI

Attesochè è certo in fatto dietro le resultanze degl' Atti, nè dalle Parti viene impugnato, come nel mese di Settembre del decorso Anno 1822. nella occasione che quattro Persone dirigevansi da Empoli a Montajone ciascuna con Barroccio attaccato al respettivo Cavallo facendo viaggio l' uno dopo l' altro, il terzo di essi guidato da un tale Baldini di proprietà del sig. Andrea Rossi inciampò, e frattanto il quarto guidato da Pietro Pugi, e da questo stimolato al corso avanzò il Cavallo, e Barroccio del signor Andrea Rossi, che per avere inciampato erasi soffermato, e in questa circostanza avendo; attesa l'angustia della strada investito, ed urtato il mozzo della Ruota del Barоccio di detto sig. Andrea Rossi, si vede caduto il di lui Cavallo con avere strisciato colle ginocchia sul suolo, ed aveva segnatamente nel ginocchio sinistro riportata una ferità, e lacerazione.

Attesochè l'urto cagionato col proprio Baroccio da Pietro Pugi al mozzo della Ruota del Baroccio del sig. Andrea Rossi costituisce di per se stesso un fatto colposo, per cui Esso Pugi si è reso responsabile dei danni, 1 che quindi da tale fatto ne sono resultati al Cavallo del medesimo signor Andrea Rossi, mentre un tal fatto non si può referire che alla omissione di quelle diligenze che avrebbero dovuto usarsi onde prevenire l' urto suddetto, ovvero a imperizia, nelle quali circostanze dicesi sempre esistere quel-

la colpa la quale dà luogo alla obbligazione della refezione dei danni, che dalla medesima sono stati occasionati: *Rota Floren. in Liburnen seu Januan Mandati* 14. *Agosto* 1744. *av. Bizzarrini Relat.* §. 93.

2

Attesochè non poteva plausibilmente il detto Pietro Pugi pretendere di essere dispensato dall'obbligo della refusione dei danni risentiti dal Cavallo del sig. Andrea Rossi sul fondamento che non costava quale fosse la vera causa produttrice dei danni medesimi, potendo questa piuttosto sostanziarsi nella caduta del Cavallo derivata dall'avere Esso inciampato, che dall'urto dato dal Pugi col suo Baroccio a quello del signor Andrea Rossi; Sicchè i deposti dei Testimoni stati giudicialmente esaminati dimostravano che l'urto dato al Baroccio del sig. Andrea Rossi aveva portato alla conseguenza di fare strisciare per terra il di lui Cavallo, la qual cosa rende evidente, che quando per ipotesi non fosse stato il detto urto la causa originaria del danno, non poteva però non ravvisarsi anche essa una causa di danno consistente nella lacerazione della ferita, che il Pugi sostiene occasionata dalla caduta del detto Cavallo.

Ed oltre a ciò non poteva il Pugi suddetto evitare a proprio carico le massime di ragione in materia di danno, applaudite le quali, stabiliscono che ogni qualvolta è certo e indubitato il fatto colposo, come è certo e indubitato che il Pugi colposamente investì, ed attaccò il Baroccio a cui era attaccato il Cavallo del sig. Andrea Rossi, tanto basta perchè a questo Atto deve referirsi la causa del danno avvenuto, essendo in questo rapporto valutabile anche il mero possibile, così stabilisce la nostra antica *Ruota nella Floren. Mercium seu praetensae refectionis damnorum del* 17. *Febbraio* 1765. *avanti Gaulard*, e *De Morelli* §. 19.

3

Attesochè siccome è certo ugualmente, che il Cavallo del sig. Andrea Rossi riportò nel ginocchio sinistro una ferita dopo che cadde in terra per avere inciampato, e dopo che il Baroccio a cui Esso era attaccato ricevè un urto dal Baroccio di Pietro Pugi, che è quanto dire, dopo che si erano in antecedente verificate due cause, le quali si potevano egualmente reputare proporzionate al danno avvenuto; così era di giustizia, che Pietro Pugi fosse tenuto soltanto alla refezione di quella rata di danno che poteva reputarsi corrispondente a quel fatto colposo, di cui solamente era responsabile, come in termini analoghi, dietro il disposto del Testo nella *Leg.* 5. *ff. de his quia offend.*

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Dice in parte bene, ed in parte male appellato, ed in parte bene, ed in parte male giudicato dalla Sentenza del Tribunale di Montajone del dì 9. *Aprile* 1823. *favorevole al sig. Andrea Rossi, e contraria a Pietro Pugi, e quella in parte revocando, e in parte confermando; Dichiara nello stato attuale degli Atti non essere costato, nè costare che la ferita riportata nel ginocchio sinistro dal Cavallo appartenente al sig. Andrea Rossi, e guidato da Luigi Boldrini sia cagionata solamente dall'urto dato dalla Ruota del Ba-*

roccio guidato da Pietro Pugi alla Ruota del Baroccio ove era attaccato il detto Cavallo del sig. Andrea Rossi piuttosto che dalla precedente caduta del medesimo in seguito della quale ricevè l'urto predetto.

E previa questa dichiarazione dice, essere costato, e costare della colpa del mentovato Pietro Pugi nell'urto precitato, e doversi perciò condannare il Pugi medesimo alla refusione di ogni danno cui per il suo fatto colposo si giustifichi essere rimasto soggetto il Cavallo del sig. Andrea Rossi, compreso anche quello dell'esacerbazione che può, e deve referirsi all'urto, qualora fosse stata cagionata dalla caduta, il tutto da conoscersi nel suo congruo Giudizio di liquidazione. E così confermando, e respettivamente revocando la detta Sentenza da cui appello dice le spese d'ambi i Giudizj doversi fra le Parti compensare attesa la mutua vittoria.

Così deciso dagl'Illustrissimi Signori

Francesco Gilles *Presidente*.
Gio. Batista Brocchi, e Luigi Matani Relat. *Auditori*.

DECISIONE XXXXVII.

REGIA RUOTA FIORENTINA

Terrae Novae Pecuniaria diei 5. Augusti 1823.

IN CAUSA BRANCHI E MANNOZZI

Proc. Mess. Antonio Pucci — Proc. Mess. Ferdinando Cassigoli

ARGOMENTO

L'opposizione, che il Debitore fa al richiamo fattogli dal Creditore di pagare il suo debito, consistente nel dichiarare di non essere Debitore di tutta la somma richiesta, e di voler devenire alla liquidazione, e conteggio del respettivo interesse, può utilmente esser proposta ancora nel caso, che il credito, e respettivo debito si deduca da'resultati materiali di un pubblico Istrumento.

SOMMARIO

1. 2. *Il Debitore richiamato dal Creditore a pagare il suo debito può utilmente opporsi con dire di non essere debitore di tanta somma, e di volere* stare a' Conti, *sebbene il Credito risulti da un pubblico Istrumento.*

STORIA DELLA CAUSA

Dal sig. Dott. Simone Mannozzi fù trasmesso per gl' Atti del Tribunale di Terranuova nel 4. Giugno 1822. un Precetto ai Fratelli Angiolo, e Giuseppe Branchi ad aver pagato Scudi 29. per tanta somma solidalmente obbligati in ordine al Contratto del 1. Marzo 1813., rogato Ser Gio. Batista Neri.

Si opposero i Fratelli Branchi a detto Precetto, e dissero di essere Debitori di minor somma, e dichiararono di volere stare ai Conti.

Il Dott. Mannozzi con successiva Scrittura de' 3. Luglio 1822. comparve di nuovo avanti il medesimo Tribunale, e domandò di essere dichiarato Creditore della sopraddetta somma di Scudi 29. dei detti Fratelli Branchi in ordine al citato Contratto.

I Fratelli Branchi replicarono di voler porre in essere dei fatti relativi alla Causa, e ciò per mezzo di Posizioni.

Il Dott. Mannozzi si oppose, ma non fù accolta la di lui opposizione, poichè nel 31. Luglio 1822. furono da detto Tribunale ammesse le Posizioni.

Appellatosi il predetto sig. Dott. Mannozzi da questo Decreto alla R. Ruota, disse la medesima che il Reo convenuto era tenuto a forma del Regolamento di Procedura Civile a dedurre l'eccezioni speciali prima di avanzare una domanda di ammissione di Posizioni, sebbene le medesime possono essere prodotte, ed ammesse in qualunque sia stato, e termine della Causa, e perchè le Posizioni delle quali se ne ignora il contenuto, non possono supplire alle eccezioni speciali.

I Fratelli Branchi sostennero la giustizia del Decreto appellato, e la Ruota proferì la seguente Decisione.

MOTIVI

Attesochè avendo il sig. Simone Mannozzi trasmesso fino del dì 4. Giugno 1822. Precetto ai sigg. Angiolo, e Giuseppe Branchi all'effetto di astringerli al pagamento di Scudi 29. in ordine al Contratto del 1. Marzo 1813. si resero i medesimi opponenti al detto Precetto, allegando di essere Debitori di assai minor somma, e di volere stare ai Conti.

1 Attesochè l'opposizione a tale Precetto sostanziavasi in una eccezione, la quale può senza dubbio utilmente dedursi anche contro i resultati materiali di un pubblico Istrumento.

2 Attesochè dietro sì fatta eccezione non può dirsi che manchi il subietto proporzionato onde autorizzare il Reo convenuto a procurarsi col mezzo delle risposte dell'Attore quelle giustificazioni, che possono conferire all'intento da esso propostosi.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Dice male appellato per parte del Dott. Simone Mannozzi Torini dalla Sentenza del sig. Potestà di Terranuova proferita sotto dì 31. Luglio 1822., e bene perciò con detta Sentenza

giudicato, quella conferma in tutte le sue parti, e condanna detto sig. Dott. Mannozzi Torini nelle spese anche della presente Istanza.

Così deciso dall'Illmo. Signore

Luigi Matani *Auditore.*

DECISIONE XXXXVIII.

REGIA RUOTA FIORENTINA.

Piscens. Mandati diei 12. Augusti 1823.

In Causa Pieri e Puccini Manzini

Proc. Mess. Antonio Feroci — Proc. Mess. Giuseppe Grassi

Argomento

Il Chirografo, che contiene un Mandato, e insieme una Convenzione fra il Mandante, e il Mandatario diretta a stabilire il sistema da tenersi relativamente ad una Rilevazione alla quale lo stesso Mandante è tenuto a favore del Mandatario, è un Atto irretrattabile.

Sommario

1. *Un Chirografo che contiene un Mandato a transigere, ed una promessa di rilevare alcuno, è un Atto per le sue espressioni diretto a porre in essere delle Convenzioni irrevocabili, per la qual cosa è irretrattabile.*

2. *Quando nel Mandato hanno interesse il Mandante, e il Mandatario, il Mandato stesso diventa irrevocabile.*

Storia della Causa

Fino dell'Anno 1820. pendeva avanti questa R. Ruota di Firenze una Causa in fra il sig. Tommaso Bigeschi come Mandatario, e Cessionario insieme del sig. Pietro Pasquini, ed il sig. Dott. Lorenzo, ed altri Pieri di Vellano sopra lo spoglio di un Podere detto la Costa che si asseriva soggetto a Fidecommisso indotto da Lorenzo Pasquini; Questo Podere si possedeva in quel tempo dal nominato Dott. Lorenzo Pieri, il quale avea chiamati in rilevazione i sigg. Anton Domenico, e Michel'Angiolo Puccini Manzini come Eredi di Antonio Calvani, il quale nell'atto che fù venduto agli Autori di detto Lorenzo Pieri il suddetto Podere della Costa nell'Anno 1734. per i rogiti di Ser Gabbriello Domenico Ducci aveva ritirato parte del prezzo del medesimo come Creditore del Pasquini Venditore con la promessa della restituzione in ogni caso di Evizione ec.

I suddetti sig. Anton Domenico e Michel'Angiolo Puccini Manzini che si trovavano esposti ad eseguire questa promessa, ed in conseguenza

a restituire la somma dal suo Autore riscossa di Scudi 739. 1. 11. 8. per la sopravvenuta evizione crederon bene d'intavolare un trattato di accomodamento col sig. Anton Giuliano Pieri Nipote del citato sig. Don Lorenzo, e di conferirli la facoltà di procedere col detto signor Bigeschi, e col sig. Pasquini ad una Transazione che ponesse fine alla Causa vertente tanto per quello che riguardava il Merito fra Bigeschi, e Pieri, quanto per quello che riguardava la rilevazione domandata dal sig. Pieri contro Essi Puccini Manzini appellanti; a tale effetto stipularono nel 16. Gennaio 1821. un Chirografo colle notate facoltà.

Appena stipulato quest' Atto si accorsero i sigg. Puccini Manzini di aver conferite al sig. Pieri delle facoltà troppo effrenate, e prima che Pieri le portasse ad effetto furono solleciti di revocarli il Mandato con Scrittura de' 22. Gennajo 1821. per gli Atti del Tribunale di Pescia.

Oppostosi il sig. Pieri a questa ritrattazione, ne allegò, e ne sostenne la irretrattabilità, e il Tribunale di Pescia con sua Sentenza de' 29. Maggio 1822. dichiarò tenersi fermo a qualunque effetto l'enunciato Chirografo.

Portata in appello la Causa avanti la R. Ruota di Firenze, fù dalla medesima emanata la seguente Decisione.

MOTIVI

Attesochè il Chirografo de' 16. Gennaio 1821. contiene non solo un Mandato di Procura per parte dei sigg. Anton Domenico, e Michel'Angiolo Fratelli Puccini Manzini al sig. Pieri appellato, ma ancora una convenzione particolare fra Essi, e lo stesso signor Pieri diretta a fissare irrevocabilmente il sistema da tenersi rapporto alla rilevazione, alla quale son tenuti i sigg. Puccini Manzini a favore dei sigg. Pieri fino alla concorrente quantità di Scudi 739. 1. 11. 8.

Attesochè l'espressioni usate nel Chirografo stesso sono dirette a porre in essere una Convenzione di natura sua irrevocabile, perchè contengono oltre il Mandato a transigere, il patto, e la promessa di rilevare i signori Pieri senza strepito di giudizio qualunque potesse essere il resultato della Transazione da stipularsi con i sigg. Bigeschi, e Pasquini, e questa promessa non è più dato ai sigg. Puccini Manzini di ritrattarla.

Attesochè qualora si volesse considerare il mentovato Chirografo come un semplice Mandato, è d'altronde incontrastabile che in Esso vi hanno un interesse tanto i Mandanti, che il Mandatario, nella qual circostanza il Mandato comunque di sua natura revocabile a piacimento del Mandante tale più non diventa subito che è in esso interessato il favore anche del Mandatario per la ragione che quanto può essere a taluno permesso di renunziare al proprio favore, e vantaggio, altrettanto non può una tal renunzia ammettersi ove con questa si estende il favore di altra Persona diversa dal Renunziante, nel qual caso perciò il Mandato si rende assolutamente irrevocabile, come stabilisce la *Rota Rom. Decis.* 679. *N.* 4. *Part.* 1.

recent., e la *Rota nostra in Florentina Giratae cor. Marini de'* 13. *Febbraio* 1698. *Decis.* 28. *Tom.* 10. *del Thesaur. Ombros.*

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Dice male appellato per parte dei sigg. Puccini Manzini dalla Sentenza contro di Essi proferita dal Tribunale di Pescia ne' 29. *Maggio* 1822., *e bene essere stato giudicato con la Sentenza medesima, e perciò la conferma in tutte le sue parti, e condanna li stessi sigg. Puccini Manzini nelle spese anche del presente Giudizio.*

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Francesco Maria Moriubaldini *Presidente.*

Gio. Batista Brocchi, e Luigi Matani Relat. *Auditori.*

DECISIONE XXXXIX.

REGIA RUOTA DI FIRENZE

Florentina Venditionis diei 12. *Augusti* 1823.

IN CAUSA CONIUGI RICCI E CONIUGI PAGLIAZZI

Proc. Mess. Michele Bonelli — Proc. Mess. Guido Biadajoli

ARGOMENTO

Il Procuratore eletto con Mandato, e rivestito delle facoltà di poter vendere i Beni del Mandante, vende validamente, e le vendite da Esso eseguite sono irretrattabili nel modo stesso, che l' avesse fatte lo stesso Mandante.

SOMMARIO

1. *E' valida la vendita di uno Stabile eseguita da quegli, che per mezzo di Mandato fatto dal Proprietario era rivestito della facoltà di alienare i Beni che possedeva.*

2. *Il fatto del Procuratore legittimamente autorizzato si considera come il fatto stesso del Mandante.*

3. *Colui, che concorda l' erogazione del prezzo di un Fondo precedentemente venduto dal suo Procuratore ex Mandato, s' intende che abbia approvata la stessa vendita.*

STORIA DELLA CAUSA

Luigi, e Caterina Coniugi Pagliazzi si appellarono da una Sentenza del R. Magistrato Supremo proferita nel 30. Agosto 1822. a favore di Vincenzio Ricci, e Maddalena Pagliazzi Coniugi sul fondamento che nel

giorno stesso avendo domandato la formale produzione della Sentenza del 29. Settembre 1819., i primi Giudici senza fare verun conto di questo Incidente avevano emanata la Sentenza.

Portata la Causa in appello avanti la detta R. Ruota, la medesima confermò la Sentenza appellata come segue.

MOTIVI

Attesochè i poteri conferiti da Luigi Pagliazzi e Giuseppe Fusini in ordine al Mandato di Procura contenuto nel pubblico Istrumento dei 10. Agosto 1809. ricevuto nei rogiti di Mess. Reccaredo Bartolini comprendano in Lettera la facoltà di procedere alla alienazione dei Beni Stabili che a detto Luigi Pagliazzi appartenevano all'epoca del celebrato Istrumento di Procura, e che fossero anche in progresso potuti appartenere.

Attesochè essendo il detto Fusini devenuto in seguito di tale facoltà sino del 29. Settembre 1819. alla alienazione di una Casa posta in Via dei Banchi di proprietà del suo Committente a favore dei Coniugi Vincenzio e Maddalena Ricci, doveva una tale alienazione reputarsi ferma, ed irretrattabile non altrimenti che se fosse stata direttamente effettuata dallo stesso Luigi Pagliazzi, dovendosi in ragione il fatto del Procuratore legittimamente autorizzato considerarsi come il fatto stesso del Committente

2 per la regola notissima che *qui alium facit per se ipsum facere videt*.

Attesochè non è legalmente giustificato che Luigi Pagliazzi revocasse precedentemente alla controversa alienazione il sopraddetto Mandato di Procura, giacchè per quanto esista un Atto di renunzia, non ha altra data legalmente assicurata che quella di gran lunga posteriore del dì 20. Maggio 1822.

Attesochè una Sentenza proferita nel 29. Settembre 1819. vale a dire nove giorni dopo soltanto alla seguita alienazione dichiarò, che dietro il consenso di Luigi Pagliazzi era stato convenuto il modo del pagamento del prezzo per cui la Casa sopraddetta era stata venduta ai Coniugi Ricci, il che dimostra luminosamente che il Pagliazzi non poteva non intendersi non avere approvata la vendita stessa subitochè aveva concordata la successiva erogazione del prezzo, non potendo quello che vuole il

3 conseguente, non volere eziandio l'antecedente, da cui quello deriva.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Dice bene giudicato, male appellato dalla Sentenza del R. Magistrato Supremo del dì 30. Agosto 1822. favorevole ai sigg. Vincenzio, e Maddalena Coniugi Pagliazzi, e contraria ai sigg. Luigi Pagliazzi, e Caterina Balestri Coniugi; quella conferma in tutte le sue parti, e condanna i detti Coniugi Pagliazzi nelle spese giudiciali, e stragiudiciali anche del presente Giudizio.

Così deciso dagl'Illustrissimi Signori

Francesco Maria Moriubaldini *Presidente.*
Gio. Batista Brocchi, e Luigi Matani Relat. *Auditori.*

DECISIONE L.

SUPREMO CONSIGLIO

Pitilianen. Nullitatis Sententiae diei 7 Iulii 1823

In Causa Lucci e Lucci

Pr. Mes. Rocco del Pialta   Pr. Mes. Iacopo Giacomelli

Argomento

Le Cause di un merito incerto, che in Appello sono portate ai Tribunali delle Ruote debbono esser decise dall'intero Turno Ruotale, e sono infette del vizio di Nullità se decise vengono da un'solo Giudice.

Sommario

1. *E' irregolare, ed incompetente, che un solo Giudice delle Ruote di prime appellazioni pronunzi sopra un soggetto, che di pieno diritto appartiene all'intero Turno Ruotale.*

2. 3. *Quando il merito è incerto la Causa deve in appello esser decisa dall'intero Turno Ruotale, diversamente, è nulla la decisione.*

Storia della Causa

Il Cherico Gio. Antonio Lucci dopo essere stato investito di un benefizio sotto l'invocazione di San Domenico eretto nella Chiesa Collegiata di Pitigliano tentò di rivendicare, infra le altre cose, alcuni beni posseduti dai sigg. Paolo, e Federigo Fratelli Lucci, come supposti spettanti al detto Benefizio.

Impugnarono i Rei convenuti la pertinenza al Benefizio medesimo dei detti beni per le ragioni latamente sviluppate in processo, ma la Sentenza proferita in prima Istanza dal Vicario Regio di Pitigliano sotto dì 10 Maggio 1818 dichiarò, che i Beni medesimi spettavano a detto benefizio, ed accordò la reintegrazione nel possesso de'medesimi al detto Cherico Lucci.

Anco la Ruota di Grosseto a relazione del solo sig. Auditore Clementi dichiarò la detta pertinenza a favore del Benefizio, e suo Rettore con Sentenza del 3. Ottobre 1821.

Da questa Sentenza i detti fratelli Lucci hanno ricorso al Supremo Consiglio per il capo della nullità, sostenendo; che la nullità era patente in quanto che non poteva dubitarsi della incompetenza del solo Giudice a dichiarare sulla proprietà e sul dominio, o sia sopra un merito indefinito ed incerto: Dal Cherico Lucci si sostenne la competenza, in quanto che la Sentenza dichiarava sul vero possesso, e non sul dominio. Il Supremo Consiglio esaminate le ragioni d'ambe le parti emanò la seguente decisione.

Motivi

Attesochè la Sentenza del sig. Vicario di Pitigliano proferita il di

18. Dicembre 1818. nella Causa di cui si tratta, egualmente che l'altra pronunziata da un solo dei sigg. Auditori della Regia Ruota Civile di prime Appellazioni di Grosseto nel 3 Ottobre 1821 son perfettamente concordi in quella parte che riguarda la dichiarazione espressa, e definitiva della pertinenza di proprietà, e di dominio sopra i Beni di che in atti a favore del Cherico sig. Gio. Antonio Lucci ne Nomi.

Attesochè una tal dichiarazione quanto congrua, e regolare, e competente si manifesta dalla parte del primo dei rammentati Decidenti, perciò che riguarda la di lui giurisdizione, altrettanto irregolare, ed incompetente 1 deve riconoscersi quella per cui un solo Giudice della detta Ruota Civile di Grosseto passò irregolarmente a pronunziare sopra un soggetto che di pieno diritto apparteneva all'intiero Turno ruotale, sia perchè trattavasi di 2 decidere della proprietà, e del dominio dei fondi controversi, sia perchè si trattava di un merito indeterminato, ed incerto.

Attesochè in tale stato di cose era evidente la nullità della Sentenza 3 del 3. Ottobre 1821, e perciò giusta la condanna del Succumbente nelle spese anche stragiudiciali della seconda, e di questa terza Istanza.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Pronunziando sull'appello interposto per il capo della nullità dai sigg. Carlo, e Federigo Fratelli Lucci contro la Sentenza proferita dalla Regia Ruota di Grosseto non da tutto il Turno ma col voto di un solo Giudice sotto di 3 Ottobre 1821, *dice esser costato, e costare della nullità suddetta, e perciò rinvia le parti a provvedersi ove, e come sia di ragione, e condanna il Succumbente nelle spese giudiciali, e stragiudiciali della passata seconda, e della presente terza Istanza.*

Così deciso dagl'Illmi. Signori

Cav. Michele Niccolini *Presidente.*
Filippo Del Signore, e Gaetano Sodi *Relat. Consigl.*

DECISIONE LI.

REGIA RUOTA FIORENTINA

Florentina Pecuniaria diei 9 Settembris 1823

IN CAUSA LOGI E PAPUCCI

Proc. Mess. Francesco Brocchi — Proc. Mess. Luigi Ilio

ARGOMENTO

Il debitore, che conviene col creditore, nel caso di morosità al pagamento de'frutti sul capitale mutuato, al rilascio a favore del medesimo di tanti Beni per il valore corrispondente al di lui credito, se si verifica la contemplata morosità, il creditore in tal caso ha l'azione, e il diritto di conseguire gl'indicati Beni, nè il debitore può godere del benefizio della purgazione della mora.

SOMMARIO

1. 2. *Gli Atti di accettazione di una Sentenza anco taciti fatti dal Succumbente tolgono ad esso il diritto di reclamare contro la medesima, e l'assoggettano alle condanne in quella contenute.*

3. 4. 5. *Si può opporre all'esecuzione di una Sentenza accettata, o passata in cosa giudicata, quando l'opposizione è modificativa cioè di pagamento, di compensazione, o simili, ma non si può opporre quando l'opposizione investe il merito della Causa.*

6. *La propria asserzione non può meritare nei Giudizi la menoma valutazione a favore dell'asserente.*

7. *Il Procuratore legale pregiudica al suo principale se il fatto, che commette non è coerente al mandato.*

8. *Quando il fatto del Procuratore legale è coerente al Mandato diventa fatto del principale.*

9. *L'Atto di accettazione di una Sentenza presentato dal Procuratore legale si presume fatto d'ordine del principale, specialmente se continua la procedura corrispondente allo stesso atto di accettazione.*

10. *Il pubblico interesse richiede, che si tengano fermi gli Atti fatti dal Procuratore legale per interesse ed in nome del suo cliente.*

11. *Quando il Creditore ha l'azione per convenzione di potere astringere il debitore nel caso di morosità al pagamento dei frutti a vendergli tanti de'propri Beni, il valore de'quali ammonti all'importare del credito, non si accorda la purgazione della mora.*

12. *La vendita non è perfetta quando non è determinato il prezzo, ne la cosa, che forma il soggetto della vendita.*

13. *Quando una Causa correspettiva, e obbligatoria, quale è il* mutuo, *precede il Contratto di compra, e vendita, la stessa vendita si considera perfetta, sebbene non costi della certezza del prezzo.*

MOTIVI

Attesochè il Magistrato Supremo inerendo alle convenzioni stipulate nel pubblico Istrumento de'23 Giugno 1819 infra i sigg. Luigi, e Vincenzio fratelli Logi da una parte, ed il sig. Giovanni Papucci dall'altra dichiarò con Sentenza del dì 25 Settembre 1822 essere il detto sig. Giovanni Papucci tenuto dietro la mora da esso incorsa al pagamento delli annui convenuti frutti sopra la somma imprestatali in ordine al detto Istrumento dai nominati fratelli Logi al rilascio di alcuni Beni in detto Istrumento descritti per il valore corrispondente al loro credito in detta Sentenza dichiarato, e previa tale dichiarazione elesse in Perito per interesse di tutte le parti, salvo alle medesime il respettivo diritto della surroga, l'Ingegnere sig. Domenico Piccinetti, all'effetto di procedere alle stime dei predetti stabili coerentemente alle Istruzioni prodotte per parte, dei nominati fratell Logi alla stima di una quota congruamente separabile dei detti Beni per un valore equivalente all'importare della sorte, e frutti dovuti ai medesimi fratelli Logi.

Attesochè Giovanni Papucci lungi dal contrastare ai fratelli Logi l'esecuzione della riferita Sentenza concorse appostamente con essa mediante il proprio fatto, ed annuenza, affinchè le dichiarazioni contenute nella Sentenza del 25Settembre 1822. ottenessero il loro pieno compimento. Presentatosi infatti il Papucci negl'atti del Magistrato Supremo col ministero di M. Luigi Migliori dichiarò con sua Scrittura de'7 Ottobre 1822 di accettare la Sentenza proferita dal Magistrato Supremo ne 25 Settembre 1822 e nominò in perito per la sua parte il sig. Andrea Lottini, onde in unione del Perito ingegnere sig. Domenico Piccinetti procedesse alla stima ordinata colla referita Sentenza. Successivamente con Scrittura de'16 Novembre 1822. concordò le Istruzioni da darsi ai Periti state di già antecedentemente prodotte per parte dei fratelli Logi, e finalmente con altra Scrittura del 25 Aprile dell'anno stesso 1822 concordò assieme coi fratelli Logi il terzo Perito nella persona dell'Ingegnere sig. Leopoldo Franceschi.

Attesochè in ordine a questi fatti non poteva in ragione autorizzarsi Giovanni Papucci a fare una offerta, e successivo deposito dell'importare del suo credito fruttifero, e spese dovute ai fratelli Logi, mentre una tale offerta, e successivo deposito era in sostanza preordinata ad impedire la stima, e vendita dei Beni alla quale il Papucci stesso erasi con patto speciale assoggettato, e che di poi con favorevole Sentenza era stato canonizzato dopo che una tale Sentenza era stata da esso non tanto con le parole, quanto con fatti ripetuti indubitatamente accettata; Egli è infatti incontrovertibile che gli atti di accettazione di una Sentenza o espressi, o taciti, fatti per parte del soccombente tolgono ad esso il diritto di opporre qualunque reclamo ulteriore, e pongono in essere a suo carico un patto indeclinabile di soggiacere alle condanne pronunziate colla Sentenza medesima; senza che possa utilmente proporsi un tardo pentimento contro la regola, che più specialmente milita nei Giudizi, che cioè *Quod Semel placuit amplius displicere non potest.*

Attesochè non poteva nel caso attuale applicarsi congruamente a favore del Papucci la regola, che nel Giudizio di esecuzione di una Sentenza comunque accettata, e in qualunque modo avente fatto passaggio in cosa giudicata siano utilmente proponibili quelle eccezioni, che diconsi modificative, quali sono le eccezioni di pagamento, di compensazione e altre simili, le quali si considerano valevoli ad arrestare il corso della esecuzione di una Sentenza passata in cosa giudicata, mentre una tale regola procede rettamente allor quando tali eccezioni investono direttamente il merito della esecuzione, non già all'incontro quando esse investono il merito della Causa, e vengono in una parola dedotte all'effetto di alterare la sostanza delle dichiarazioni contenute nella Sentenza della di cui esecuzione si tratta investendone direttamente la giustizia, e la regolarità, mentre in questo secondo caso la Sentenza divenuta irretrattabile in conseguenza di avere fatto passaggio in cosa giudicata rimarrebbe soggetta ad una successiva variazione, o alterazione, qualunque volta piacesse nel successivo giudizio di esecuzione di affacciare delle eccezioni, che investissero il merito della Causa contro ciò che in specie osservano *Carleval. de Iudicis. disput. Jur. lib.* 1. *tit.* 3. *disput.* 17. *N.* 3. *Rota Florentina seu Camaldolen. Finium regundorum* 29. *Settembre* 1750 *av. Meoli pag.* 27.

Attesochè le eccezioni dedotte dal Papucci nell'attual Giudizio di esecuzione della Sentenza passata in cosa giudicata mediante la sua ripetuta accettazione percuotevano il secondo caso testè rammentato, il caso cioè in cui tali eccezioni riguardavano il merito della Causa, mentre il Papucci per l'effetto di dimostrare la giustizia, e legittimità della sua offerta, e deposito deduceva per modo di eccezione che esso era autorizzato a sodisfare alle obbligazioni da esso contratte dirimpetto ai fratelli Logi col mezzo dell'effettivo pagamento in contanti dell'importare del suo debito, frutti, e spese, senza essere obbligato a rilasciare i beni di sua proprietà di un'equivalente valore al detto suo debito, contro ciò che aveva letteralmente dichiarato la Sentenza del 25. Settembre. 1822. proferita dal Magistrato Supremo, colla quale inerendo il Magistrato medesimo al patto chiarissimo stipulato nel Pubblico Istrumento del 20 Giugno 1819 aveva espressamente ordinato il rilascio dei beni medesimi fino al punto di avere nominato il Perito onde ne determinasse il valore.

Attesochè la Ruota non ha creduto ragionevole di accogliere i lamenti che dal Papucci venivano fatti contro l'operato di Mess. Luigi Migliori da esso nominato in suo Patrocinatore, allorchè egli sosteneva essere stata sua volontà, non di accettare, ma bensì di impugnare, ed opporsi alla esecuzione della Sentenza del Magistrato Supremo che lo aveva condannato a rilasciare i beni enunciati nell'Istrumento del 23. Giugno 1819. poichè tutti questi lamenti non avevano altro fondamento che quello solo della di lui asserzione che di regola non può nei Giudizj meritare a proprio favore la benchè minima valutazione, ovunque col mezzo di altri riscontri non ne venga accertata la verità. E' vera, astrattamente parlando, la regola che il

2

3

4

5

6

Procuratore, non pregiudica, in *committendo*, al suo principale, ma è vero d'altronde che questa regola procede allor quando il fatto del Patrocinatore non è coerente al mandato statoli conferito dal suo Committente, mentre se a questo mandato corrisponde il fatto del Patrocinatore, in tale caso, diventa il fatto medesimo, e proprio del principale contro di cui non può esso in modo alcuno reclamare. Ciò posto, in che sostanziavasi la commissione data da Giovanni Papucci a Mess. Luigi Migliori? Consisteva questa nell'accettare, ovvero oppostamente nell'impugnare la Sentenza del 25. Settembre 1822? Il Processo non offre traccia veruna onde procedere allo schiarimento di questo dubbio. E in questo dubbio appunto dovevasi dalla Ruota rispondere, conforme rispose, che l'atto di accettazione della referita Sentenza presentato negli Atti da Messer Luigi Migliori Procuratore Legale del Papucci, come che determinato a spiegare la volontà del suo Cliente doveva presumersi fatto d'ordine del medesimo, e conseguentemente ad esso pregiudiciale come già rispose *la Decis.* 13. *fra le raccolte nel Giornale Pratic. Legal. tom.* 5. *Num.* 3., la quale presunzione acquistava anche forza maggiore dalle circostanze che il nominato Mess. Luigi Migliori dopo di avere accettata per interesse del suo principale la riferita Sentenza aveva successivamente con ripetuti atti, e in distinti tempi proseguita la Procedura nel sistema corrispondente, e pedissequo alla detta accettazione, senza che per lungo spazio di tempo venisse dal suo principale Giovanni Papucci elevato reclamo di sorte veruna, come ponderando una tale circostanza, prosegue ad avvertire la *decis. precitata al detto num.* 3.

Attesochè in aumento di quanto sopra qualunque volta non poteva rimproverarsi al detto Mess. Luigi Migliori nessuna violazione nell'esercizio del suo ministero prestato a favore del Papucci, diveniva un preciso dovere di attendere, e tenere fermi gli atti che furono da esso eseguiti, poichè a tanto richiama il pubblico interesse, il quale non permette che ciò che è stato fatto dal Procuratore in Giudizio rimanga incerto, e vacillante, come saviamente riflette *Joann. Ernest. Olimpi Promptuarium Iur.* §. *Procurator num.* 20. „ ivi „ Quod, et quae a Procuratore acta sunt, et quae « illa consequuntur Sententiae ex causa nullitatis impugnari nequeant id « que favore publicae utilitatis, publice enim interest ea, quae acta sunt « in Iudicio servari potius, quam retroirrite fieri, et vitiari, praesertim cum « vix contingat ut ea quae per Procuratorem tractata sunt ad mandantis « notitiam non pertingaut, in causa precipue coram Mandatis proprio Iu« dicio, agitatur. „

Attesochè quando pure per mera ipotesi la Sentenza del 25. Settembre 1822. passata, conforme abbiamo avvertito superiormente, in cosa giudicata, non avesse fatto ostacolo alla ammissione della offerta, e successivo deposito fatto per parte di Giovanni Papucci, ciò nulla meno una tale offerta, e deposito sarebbesi dovuto rigettare in quanto che non sussisteva il fondamento sopra di cui il Papucci costituiva la legittimità della detta

offerta, e deposito. Pretendeva esso di sostenere che sebbene in forza del Pubblico Istrumento de'20 Giugno 1819. si fosse obbligato nel caso di mora al rilascio dei Beni in esso descritti a favore dei fratelli Logi, nel caso (caso dipoi verificato) di mora al pagamento degli annui convenuti frutti, non per questo si fosse immediatamente fatto luogo alla precisa, e puntuale esecuzione del patto, ma che in vece dovesse ad esso accordarsi il benefizio della purgazione di mora, solito, anche di fronte al patto litterale, ed espresso, accordarsi al debitore moroso al pagamento del proprio debito; ma questo benefizio, che noi pure convenivamo astrattamente parlando, doversi per equità dei Tribunali compartire al Debitore moroso, non incontrava nel caso attuale termini abili per accordarlo dirimpetto alla volontà manifestata espressamente dai Contraenti nell' enunciato Istrumento de'20 Giugno 1819. In questo Istrumento infatti era stato non solo contemplato il caso della morosità del Papucci al pagamento dei convenuti frutti, ma era stato di più in questo medesimo caso provveduto all' interesse dei creditori fratelli Logi, i quali avevano stipulato a loro favore un'azione nuova e indipendente da quella, che nasceva dal Contratto di mutuo, principalmente inserito nel precitato Istrumento, l'azione cioè di astringere il Papucci a vendere ad essi tanti dei suoi Beni, quanti corrispondessero col loro valore all'importare della somma stata mutuata da detti fratelli Logi, ed in questi termini il convenuto rilascio dei beni suddetti pose in essere una vendita condizionale; la quale divenne perfetta al momento in cui si verificò la condizione contemplata, vale a dire la morosità dal Papucci nel sodisfare i pattuiti frutti, dalla quale vendita invano poteva il Papucci dispensarsi facendo ricorso al benefizio della purgazione della mora. Questo benefizio infatti che altra sorgente non riconosce che la pura, e mera equità diviene impropontibile ovunque si voglia trasportare al duro effetto di togliere un diritto quesito a favore di altri, e una azione convenuta in forza di un'pubblico solenne Istrumento; mentre in questo tema l'equità produttrice del benefizio della purgazione della mora eccederebbe i limiti dell'equo, e del giusto, e invece degenerebbe in una vera, e propria iniquità che dalla saviezza dei Tribunali, non senza un manifesto e intollerabile abuso giammai potrebbe adottare. Ed è perciò che in termini analoghi rispose per l'esclusione del benefizio della mora contro il debitore che aveva trascurato di adempire alla sua obbligazione dopochè nel contemplato evento di tale inadempimento aveva nell'antica sostituita a favore del suo creditore una nuova azione, e un nuovo diritto *il Supremo Consiglio nella Pisana Praetensae purgationis morae 4. Iunii 1821. Relat. l'Illmo. sig. Consig. Gaetano Sodi N. 1. et seg. impressa nel Tesor. del For. Tosc. Tom. 3. in ordine la 73. p. 241.*

11

12

Attesochè inutilmente sarebbesi per parte di Gio. Papucci potuto impugnare che i fratelli Logi avessero acquistato un diritto certo, ed incontrastabile, e una successiva ugualmente incommutabile azione alla compra

dei Beni enunciati nell'Istrumento de'20 Giugno 1819. per questo perchè la compra, e vendita stipulata in detto Istrumento non indicava con precisione, e certezza il valore dei Beni da vendersi, ne tampoco la quantità determinata di essi, poichè sebbene sia un principio desunto dalla disposizione del Testo che la vendita non può dirsi perfetta ovunque non resti determinato con positiva certezza ne il prezzo ne la cosa che debba formare il soggetto della vendita stessa; un tale principio per altro è sottoposto ad una solenne egualmente testuale limitazione allora quando, come appunto è avvenuto nel concreto del caso attuale, una causa correspettiva, ed obbligatoria, quale è quella del mutuo, preceda il Contratto di compra, e di vendita, così infatti in limitazione della regola generale in ordine alla quale per la perfezione della vendita si esige la certezza del prezzo, stabilisce il *Testo nella Legge si fundus ff. de pignor. et hypoth.* e dietro il medesimo fissano *Voet. ad Pandect. tit. de pignorib. et hypoth. Mautica. de tacit. et ambig. lib.* 4. *tit.* 19. *N.* 21. *Tesoro del Foro Toscano Tom.* 4. e così ugualmente in limitazione della regola, in ordine alla quale per l'irretrattabile validità della vendita debbe verificarsi l'esistenza di una cosa in tutti i suoi rapporti certa, e determinata stabilì con argomento di analogia dal prezzo alla cosa medesima la *Decis.* 17 *tra le raccolte nel giornale Prat. Legal. Tom.* 6. *N.* 3.

13

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Dichiara male appellato per parte di Giovanni Papucci dalle due Sentenze del Magistrato Supremo de 25 *Settembre* 1822, *e de'*25 *Febbraio* 1823 *proferite contro di esso, ed a favore di Luigi, e Vincenzio Fratelli Logi, e bene respettivamente essere stata colle predette Sentenze giudicato, e conseguentemente le medesime confermi, e conferma in tutte le loro parti, e condanna detto Papucci nelle spese anche del presente Giudizio.*

Così deciso dagl'Illmi. Signori.

Francesco Gilles *Presidente.*
Gio. Batista Brocchi, e Luigi Matani *Relat. Audit.*

DECISIONE LII.

REGIA RUOTA DI SIENA

Senen. seu Pientina Crediti et Praetensae Relevationis diei 9. Septembris 1823.

In Causa Puccioni e Malaspina e Cammilli Millefanti

Proc. Mess. Antonio Pini — Proc. Mess. Scipione Cammilli

Argomento

I Tribunali, quantunque non esigano da' Procuratori Legali il pagamento de' diritti per gli Atti esibiti da' medesimi in nome de' loro Clienti, prima di dar corso agli Atti medesimi, non perdono l'azione, che il Gius Comune da' loro di rivolgersi contro i Clienti, i quali mancano di ogni diritto di pretendere di esser rilevati dal Procuratore quando al medesimo hanno pagato delle somme, se pur non costa, che tali somme siano realmente state pagate per l'oggetto di sodisfare i diritti, che competono al Tribunale.

Sommario

1. *I soli Clienti secondo il Gius Comune sono tenuti al pagamento de' diritti di Cancelleria per gli Atti esibiti in loro nome dai loro Procuratori.*

2. *Secondo la Circolare degli* 11. *Dicembre* 1816. *l'obbligo al pagamento de' diritti di Cancelleria viene esteso anco a' Procuratori Legali, ma vengono esentati i Clienti.*

3. *Il fine per cui la Circolare degli* 11. *Dicembre* 1816. *estende l'obbligo a' Procuratori di pagare i diritti di Cancelleria, è quello di facilitarne l'incasso.*

4. *La Circolare degli* 11. *Dicembre* 1816. *non toglie ai Ministri delle Cancellerie l'Azione che loro compete per il pagamento de' diritti contro i Procuratori e Clienti, nel caso, che abbiano dato corso agli Atti senza il preventivo pagamento.*

5. *La Circolare degli* 11. *Dicembre* 1816. *deve interpetrarsi secondo i termini di ragion comune, e secondo i principj della naturale equità.*

6. 11. *La copia degli Atti, o sia del Processo di prima Istanza ordinata dal Procuratore si presume compresa nella facoltà dello stesso Procuratore.*

7. *I Procuratori hanno il Mandato generale, e presunto in mancanza di un Mandato speciale, ed espresso.*

8. *Il Giudice per l'emanazione delle Sentenze Incidentali non resta inabilitato a conoscere del merito della Causa.*

9. *Il Cliente, che ha pagate delle somme al Procuratore non*

può dire utilmente di averle pagate per sodisfare i diritti del Tribunale, se non costa che le abbia sborsate per quest' oggetto.

10. *Quando costa, che il Tribunale ha convenuto col Litigante d' indugiare a ricevere il pagamento de' diritti, non può il Litigante esimersene col dire, che l' importare degli stessi diritti avealo dato al Procuratore.*

MOTIVI

Attesochè a forma del disposto di Ragion Comune i soli Clienti, non già i loro Procuratori, siano tenuti al pagamento dei diritti di Cancelleria per gli Atti esibiti in loro nome dagli stessi loro Procuratori, come ne fanno fede il *Card. de Luca De Judiciis Disc.* 6. *N.* 20. *Ruch. de Salario Quest.* 78. *N.* 34., *e la Sac. Rot. cor. Buratto Decis.* 174.

1 Attesochè la Circolare dell' I. e R. Consulta degl' 11. Dicembre 1816. rendendo i Procuratori personalmente responsabili dei diritti dovuti alle Cancellerie, e proibendo ai Ministri dei Tribunali di dar corso agli altri, se prima non sia stato adempito al pagamento dei loro diritti, non abbia derogato al disposto di Ragion Comune per quello che riguarda l'obbligo dei principali per il pagamento dei diritti medesimi, ma lo abbia esteso, contro quanto dispone il Gius comune, anche ai loro Procuratori, onde facilitarne l' incasso a favore del R. Erario in contemplazione del quale soltanto deve reputarsi emanata la Circolare suddetta, e specialmente all' oggetto di togliere ogni ostacolo ai periodici versamenti dei diritti stessi nelle Casse Regie, mediante il pretesto della non fattane esazione dalle Parti o dai loro Procuratori.

2 Attesochè la detta Circolare non contenga espressione alcuna, la quale porti a pregiudizio dei Ministri dei Tribunali la perdita dell' azione loro competente contro i Procuratori, e contro i Principali al pagamento dei respettivi diritti, per il caso che abbiano dato corso agli Atti senza il preventivo loro pagamento, e dietro la fiducia che abbiano avuta nelle Parti, e nei loro Difensori.

3 Attesochè se questa odiosa sanzione fosse stata nelle mire del Supremo Imperante, non sarebbe stata sicuramente omessa nella Circolare medesima, la quale deve sempre interpretarsi ai termini di ragion comune, e secondo i principj della naturale equità, e della buona fede.

4 Attesochè il sig. Avvocato Giuseppe Baldassarre Puccioni stato Potestà di S. Quirico nel somministrare la Carta Bollata al sig. Dott. Malaspina Procuratore del sig. Cammilli, e nel ricevere gli Atti esibiti dal medesimo sig. Malaspina per interesse del suo Principale nel Tribunale di San Quirico, senza ritirarne i correlativi diritti, abbia avuto fiducia nel signor Cammilli con piena di lui scienza, e di approvazione, ed abbia ancora riportato dal medesimo la promessa del pagamento dei diritti stessi, dietro la Nota che gliene venisse presentata.

5 Attesochè la fiducia, e promesse suddette risultino in un modo incavillabile.

1. Dal Certificato del Dott. Malaspina, e dalle concordi sue dichiarazioni emesse in Atti.

2. Dal Conto prodotto dal medesimo signor Malaspina nella prima Istanza, ove sono notate le funzioni, e spese da Esso fatte nel Tribunale di S. Quirico, ed in altri Tribunali, senza che vi figurino i diritti, ed i Bolli reclamati dal sig. Puccioni.

3. Dalle due Lettere del sig. Cammilli al sig. Malaspina dei 10. Marzo, e 4. Aprile 1818. esistenti in Filza degl'Atti Civili del Tribunale di Pienza dell'Anno 1819. portante la *prima* « ivi « Perciò sto attendendo di sentire da voi la notizia della fatta esecuzione, e a che somma « ascendino le spese liquidate ec. essendo convenuto pagare il signor « Potestà al suo ritorno costì. « E la *seconda* « ivi « Non capisco chi vi « faccia premura che sodisfaccia il sig. Potestà, quando Esso ne convenne: « Al ritorno costì del medesimo, liquidate le spese occorse in detta Causa « Petessi, e fatele pagare « E che sebbene anteriori agli Atti enunciati nel « Conto del sig. Puccioni, provano per altro lo stile del sig. Potestà Puccioni di far fido al signor Cammilli, e di riconoscerlo per Debitore dei diritti di Cancelleria.

4. Dalle Altre Lettere in detta Filza dei 13. Novembre 1818., e 17. Gennaio 1819. scritte parimente dal sig. Cammilli al sig. Dott. Malaspina, e posteriori agli Atti enunciati nella Nota del sig. Puccioni, colle quali il sig. Cammilli confessa l'obbligazione da esso assunta di pagare al signor Puccioni l'importare dei diritti degli Atti suddetti, e se ne riconosce Debitore di fronte al medesimo (Lettera de' 13. Novembre) « ivi « Il sig. « Potestà conviene con mio Figlio che i diritti dovuti al Tribunale dall' 8. « Agosto a tutto Settembre decorso, compresa la Carta Bollata, a voi « somministrata, facienti la somma di Lire 110. che si potevano pagare a « suo Padre, e Fratello Cessionario fra otto giorni dalla sua partenza da « S. Quirico, o a lui medesimo in Siena. « (Lettera de' 17. Gennaio 1819.) « In proposito della Causa fattami dal signor Potestà, perchè non avver- « tirmi? Non diss'io che in quanto ai diritti di Cancelleria ero pronto « a pagarli tosto che voi mi avessi avvisato di aver riscontrato giusta la « Nota del sig. Potestà. «

5. Dal deposto del Testimone sig. Dott. Antonio Manetti, il quale assicura d'aver sentito dire al sig. Potestà Puccioni, in un tempo anteriore all'introduzione della presente Causa, e non sospetto, che egli aveva fatto fido al sig. Cammilli dei diritti dei quali si tratta.

6. Dal deposto dell'altro Testimone sig. Zamperini Copista del sig. Puccioni, il quale asserisce, che quando il sig. Cammilli presentava personalmente qualche Atto nel Tribunale di S. Quirico non pagava al signor Puccioni i diritti, e diceva che *avrebbe pagato tutto insieme*.

Attesochè il sig. Cammilli non possa esimersi dal pagare al signor Puccioni l'importare delle Copie del Processo contro Petessi, riportate nella Nota di detto sig. Puccioni, per la circostanza asserita, che la spedi-

zione cioè di dette Copie venisse commessa dal suo Procuratore sig. Dott. Malaspina senza l'espresso suo Mandato; poichè quando ancora fosse vera una tal circostanza, siccome il sig. Dott. Malaspina era stato costituito Procuratore del sig. Cammilli avanti il Tribunale di S. Quirico in tale Causa, così poteva il sig. Potestà Puccioni reputar compresa nella detta costi-
6 tuzione la facoltà di fare tutti quegli Atti che alla Causa istessa si riferivano, fra i quali anche l'ordinazione delle copie del Processo da presentarsi a questa Ruota, alla quale il sig. Cammilli era ricorso con interporre, e proseguire l'appello dei due Decreti incidentali del 14. Agosto 1818., in consegnenza di quel Mandato generale, e presunto che anco in mancanza
7 d'un Mandato speciale, ed espresso la Legge stabilisce fra il Procuratore, ed il Cliente, e di cui fanno fede *Scaccia De Appellat. Lib.* 3. *Cap.* 2. *Quest.* 15. *N.* 10. *Bruneman. ad Pand. Lib.* 49. *Tit.* 1. *Leg.* 4. *N.* 15. *Cardin De Luca De Judiciis Disc.* 37. *N.* 12., *e il nostro Regolamento di Procedura all'Art.* 621.

Attesochè non possa con plauso replicarsi, che nel sig. D. Malaspina fosse cessata la veste di Procuratore del sig. Cammilli fino dal momento della emanazione delle dette Sentenze del 14. Agosto 1818. contro le quali fù interposto appello avanti questa Ruota non tanto perchè le dette Sentenze erano meramente interlocutorie, talmentechè non esaurirono la giurisdizione del sig. Potestà Puccioni che rimase sempre abilitato a conoscere del merito della Causa, e a ravvisare nel sig. Dott. Malaspina il Procu-
8 ratore del signor Cammilli; quanto perchè resulta dagli Atti della Causa che anche dopo l'emanazione delle dette Sentenze continuò il Mandato del sig. Cammilli al sig. Dott. Malaspina, il quale firmò, e presentò l'Atto d'appello, esibì la sussidiaria per la notificazione della sua prosecuzione, e tenne un lungo carteggio col sig. Cammilli, e col sig. Dott. Mastacchi suo Procuratore in appello sulla qualità degli Atti da riprodursi in seconda Istanza.

Attesochè il sig. Puccioni fosse solito di non lucrare alcuna somma nelle Copie degli Atti del suo Tribunale, e di pagarle a Tariffa, e per l'intiero ai Copisti, come ne fanno fede i Testimonj da esso indotti, e questo suo disinteresse lo ponga al coperto anche dall'ombra del sospetto che egli volesse colludere col sig. Malaspina a pregiudizio del sig. Cammilli, e spedire le controverse Copie quando fosse stato nella persuasione che il sig. Cammilli non avesse ordinato al suo Procuratore di farle estrarre.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Dichiara non esser costato, nè costare delle giuste Cause dell'appello interposto per parte del sig. Agostino Cammilli Millefanti contro la Sentenza proferita dal sig. Vicario Regio di Pienza nel 28. *Settembre* 1819. *a favore del sig. Avvocato Giuseppe Baldassarre Puccioni, e perciò la medesima conferma in tutte le sue parti, con la condanna di detto sig. Cammilli a favore del sig. Appellato Puccioni nelle spese giudiciali, e stragiudiciali anco del presente Giudizio, secondo la liquidazione da farsene.*

E rapporto alla rilevazione domandata dal detto sig. Cammilli contro il sig. Malaspina, e atteso che nell'esistenza di un Conto del signor Malaspina per funzioni, e spese fatte per il sig. Cammilli Millefanti nel Tribunale di S. Quirico, e in altri Tribunali, di varj pagamenti fatti a detto sig. Malaspina dal mentovato sig. Cammilli non vi sia una finale liquidazione, dalla quale possa resultare il vero stato dei loro interessi, e resti sempre in controversia chi di loro sia Creditore.

Attesochè a carico di detto sig. Cammilli Attore in rilevazione stasse il provare, che nei pagamenti fatti al sig. Malaspina rimpetto al detto Conto vi fosse un eccesso tale da stare a fronte del credito reclamato contro di lui dal sig. Puccioni.

Attesochè, oltre al non costare di un tale eccesso, non costi neppure che le somme pagate fossero date dal sig. Appellante al sig. Malaspina per il preciso oggetto di soddisfare i reclamati diritti.

Attesochè per lo contrario resulti l'esclusiva di tale ingiunzione dalla verificata convenzione del fido che vi era fra il sig. Potesta Puccioni, ed il sig. Cammilli; nella qual circostanza molto meno è redarguibile, e da tenersi giuridicamente a conto il sig. Malaspina di avere omesso il pagamento dei diritti accennati.

Attesochè, quanto alle Copie ordinate per l'Appellante dal sig. Malaspina; come che riguardavano incidenti dipendenti da una Causa, che egli trattava, e che senza la loro resoluzione non poteva portarsi al suo termine, vigeva sempre nel medesimo quel Mandato presunto, che ha il Procuratore nell'agire per interesse del suo Cliente, e di cui in termini analoghi parlano le Autorità riportate di sopra al §. *Attesochè il signor Cammilli ec.*

Attesochè non costi che detto Mandato fosse revocato dal sig. Cammilli, anzi tutto il contrario resulti dal complesso degli Atti.

Attesochè il Giudizio in rilevazione promosso dall' Appellante signor Cammilli contro il ridetto sig. Malaspini non possa dirsi nè temerario, nè vessatorio, tutte le volte che il conoscerne richiamava a delle osservazioni di diritto.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Dice parimente essersi dovuto e doversi confermare la predetta Sentenza anche in quella parte che riguarda la rigettata rilevazione; con dichiarazione per altro che le spese, nelle quali detta Sentenza ha condannato il Succumbente sig. Cammilli, debbano essere le meramente giudiciali, conforme nelle sole spese giudiciali la Ruota lo condanna pure in riguardo al presente Giudizio.

Così deciso dall' Illustrissimo Signore

Luigi Toscanelli *Auditore.*

DECISIONE LIII.

SUPREMO CONSIGLIO

Pisana Hypothecae diei 27. Augusti 1823.

In Causa Falaschi e Landrini

Proc. Mess. Michele Bonelli — Proc. Mess. Costantino Buoni

Argomento

Il Creditore, che non ha costituito il suo Credito per Apoca privata, e così per mezzo di un Atto, che non porta Ipoteca, viene a mancare d'Inscrizione, e pes conseguenza incapace di ottenere alcun grado nel Giudizio di Graduatoria de'Creditori del suo Debitore.

Sommario

1. *Il credito costituito per Apoca privata non è capace per se stesso di portare ipoteca.*

2. *Il Creditore, che manca d'Inscrizione non può ottenere nella Graduatoria alcun grado.*

Storia della Causa

Il sig. Dott. Luigi D. Abramo nel 15. Gennaio 1794. concesse in affitto al sig. Adriano di Prato un suo Podere posto nel Popolo di Barbaregina, Comunità di Pisa. Fra i patti stipulati nella Scritta fù convenuto che la locazione dovesse continuare per nove anni, e che non disdicendosi un Anno avanti il termine del Novennio s'intendesse confermata per un altro Novennio, e di più che non potesse esser rimosso dall'affitto se non era sodisfatto dei crediti che teneva contro il Patrimonio D'Abramo.

Spirato il primo Novennio fù rinnuovato il secondo, ed incominciato il terzo, allorchè nel 1811. piacque al sig. Dottor Luigi D'Abramo di vendere questo Podere; fù convenuto che nel mese di Novembre 1811. fosse dato il possesso del Fondo al sig. Francesco Landrini. Si opponeva a questo patto il precedente affitto col sig. Adriano Prato; E per togliere qualunque difficoltà fù sollecito il sig. D'Abramo di convenire la resoluzione in tronco dell'affitto col sig. Adriano Prato, allorchè il medesimo fosse sodisfatto di tutti i suoi crediti, e di più di Scudi 300. a titolo di lucri sperati.

Col Contratto difatti del 23. Novembre 1814., rogato Gaeta, furono dal sig. Landrini, previa la cessione delle ragioni, pagati i crediti al sig. Prato, e di più i suddetti Scudi 300. diminuiti però secondo il tempo minore, che mancava alla terminazione dell'affitto.

Istaurato nel Tribunale di prima Istanza di Pis a il Giudizio di Graduatoria per la distribuzione del prezzo di questo Podere comparve fra gli altri il sig. Francesco Landrini, ed i sigg. Giuseppe Fratelli Falaschi Creditori del 1811.

Il sig. Landrini domandò, ed ottenne utile collocazione senza contrasto per i Crediti dei quali era Cessionario del sig. Adriano di Prato, fece pure istanza per essere graduato con l'ipoteca nascente dalla Scritta del 1794. per l'indennizzazione degli Scudi 300., o in minor somma pagati col Contratto del 13. Novembre 1814.

Si opposero a queste richieste i Fratelli Falaschi, ai quali questa collocazione pregiudicava. Il Tribunale di prima Istanza di Pisa non ostante accolse le istanze del sig. Landrini granduandolo con l'Ipoteca nascente dalla Scritta del 1794.

Si appellarono i Fratelli Falaschi alla R. Ruota di Pisa, e questa revocò la prima Sentenza cassando il grado per gli Scudi 300. al sig. Landrini assegnato, e lo condannò nelle spese.

Interpose appello avanti il Supremo Consiglio, il quale emanò la seguente Decisione.

MOTIVI

Attesochè il credito del sig. Francesco Landrini per la benuscita pattuita fra il sig. D'Abramo, ed il sig. Di Prato riconosce l'epoca del dì 28. Febbrajo 1811.

Attesochè il detto credito come costituito per apoca privata non è capace di per se stesso di portare ipoteca.

Attesochè l'Ipoteca, che manca nell'Atto privato dei 28. Febbraio 1811. non può restar supplita dal pubblico Contratto dei 23. Novembre 1814, rogato Gaeta, nel quale si da facoltà al sig. Francesco Landrini di far trasportare le Iscrizioni prese dal sig. Di Prato contro il sig. D. Luigi D'Abramo, e sua Eredità: Poichè la detta trasportazione d'Ipoteca poteva operare soltanto per i crediti iscritti, che erano per la somma di Scudi mille, che a tale quantità ascendevano i crediti del sig. D'Abramo, meno quello di Scudi 300., per il quale è certo in fatto non essere stata presa alcuna Iscrizione.

Attesochè non poteva la detta Iscrizione per titolo assolutamente diverso nella somma tanto differente di Scudi 300. referirsi alla benuscita, perchè nella somma di Scudi mille non poteva restar compresa la maggiore di Scudi 1300., e perchè queste Iscrizioni riguardano il caso dell'Evizione, che sopra il Podere affittato potessero nascere, e contemplano il caso, che il sig. Di Prato fosse molestato nel possesso del Podere medesimo, quando gli Scudi 300. essendo per benuscita dell'affitto del Podere stesso l'Iscrizione non poteva riguardare il possesso del Fondo affittato, che era già rilasciato, ma avrebbe dovuto garantire il ritiro della somma medesima.

Attesochè mancando nel sig. Landrini per gli Scudi 300., e l'Ipoteca Convenzionale, e l'Iscrizione non poteva il medesimo ottenere quel grado che gli era stato nella Sentenza Graduatoria accordato, come aveva deciso la Ruota di prime Appellazioni di Pisa, la quale però meritava di essere confermata.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Dice ben giudicato, male appellato dalla Sentenza della Regin Ruota di Pisa proferita nel 21. Marzo 1823. favorevole ai sigg. Giuseppe, e Carlo Fratelli Falaschi, e contraria al sig. Francesco Landrini; quella perciò conferma in tutte le sue parti, ordina doversi eseguire, e condanna il sig. Francesco Landrini nelle spese anche della presente Istanza.

Così deciso dagl'Illustrissimi Signori

Cav. Michele Niccolini *Presidente.*
Cav. Vincenzio Sermolli, e Francesco Maria Moriubaldini Rel. *Consig.*

DECISIONE LIV.

REGIA RUOTA D'AREZZO

Cortonen. Praetensae Compensationis diei 17. Iunii 1823.

IN CAUSA SANDRINI E SANDRINI E PATUFFI

Proc. Mess. Francesco Tanganelli — Proc. Mess. Tommaso Brizzi

---

ARGOMENTO

Il Debitore di debito certo, e non impugnato non può proporre utilmente in compensazione un credito incerto, e non giustificato, e persistendo nella Lite dopo un contrario Giudicato si debbono le sue pretensioni riputarsi vessatorie.

SOMMARIO

1. *Il debito certo non si compensa col credito incerto.*

2. *Il Debitore, che ha riportata una contraria Senteuza, se persiste nella Lite, la sua pretensione è vessatoria.*

STORIA DELLA CAUSA

Gio. Batista Mattcucci di Sorbello col suo ultimo Testamento fatto *coram Parocho* nel 7. Aprile 1797. ordinò che detratti alcuni Legati Pii, da Esso ordinati di tutto il resto della sua Eredità dovesse averne l'usufrutto Donna Cecilia sua Consorte, e dipoi dovesse dividersi per ugual porzione fra due delle tre Figlie che aveva, la Donna Mattia cioè maritata ad Andrea Patuffi, e la Donna Caterina maritata a Carlo Sandrini, coll'obbligo di dare alla terza per nome Luisa già unita in Matrimonio con Gaspero Milleri la somma di Scudi 300. per una volta solamente, ed incaricò poi di sorvegliare alla esecuzione della sua ultima volontà la predetta Cecilia sua Consorte, ed in mancanza di Essa il già nominato Carlo Sandrini Marito della Caterina sua Figlia.

Avvenuta poco dopo la morte del Testetore Metteucci, l'Esecutrice Testamentaria assistita per comodo da Carlo Sandrini si trovò impossibilitata a sodisfare i Legati dal defunto ordinati, senza il ritiro di qualche credito che nella Eredità si trovava.

A questo effetto domandò, ed ottenne dal Marchese Diomede di Sorbello la somma di Scudi cento in conto di una maggior somma da lui dovuta alla Eredità del Matteucci, e nell'occasione del ritiro seguito nel tre Luglio 1797., ne fece al Pagatore insieme col Sandrini ogni debita quietanza, dichiarando che il denaro veniva ricevuto per erogarsi nei Legati scritti nel 7. Aprile 1797.

Cessato l'usufrutto per la morte seguita dopo non molto della più volte nominata Cecilia, la Mattia Matteucci ne' Patuffi, e la Caterina Matteucci ne' Sandrini andarono al libero possesso della Eredità del fù Giovan Batista Matteucci, sborsarono alla Luisa loro Sorella gli Scudi 300. lasciatili dal Padre, e siccome tutta l'Eredità del Matteucci consisteva quanto agli Stabili in un Podere detto di Cà di Fiordino, lo goderono per qualche tempo in comunione dividendosi fra di loro le Raccolte: Ma verso l'Anno 1807. essendo mancati di vita la Caterina Matteucci, e il di lei Marito Carlo Sandrini, per quanto lasciassero di loro tre Figli, la Donna Giulia maritata a Sebastiano Corbucci, la Cecilia, Francesca, e Domenico Rei convenuti nel Giudizio attuale, pur tuttavia la Donna Mattia Moglie di Andrea Patuffi, e Sorella della defunta Caterina, sola rimase a percipere tutti i quanti i frutti del suddetto Podere di Cà di Fiordino.

Stanchi finalmente di tanta ingiustizia questi Figli della nominata Caterina, dopo aver sofferta la propria esclusione per Anni dieci, domandarono di usufruire per un tempo eguale a quello della loro Zia il rammentato Podere di Cà di Fiordino: l'ottennero: Ma dopo esserne stati al pacifico possesso per Anni tre furono intimati dalla Mattia Matteucci, e dal di lei Marito Andrea Patuffi per gli Atti del Tribunale di Cortona a lasciare il possesso della metà del medesimo, ed a restituir loro tutti i frutti, che dicevasi aver essi percetti a contare dalla morte della Usufruttuaria Cecilia.

Si opposero a questa Domanda i Rei convenuti, e col mezzo di una Cedola di Posizioni richiamarono gli Attori a dichiarare con Giuramento se realmente le cose esposte colla loro Domanda de' 4. Luglio 1821. erano vere, e sussistenti. Difatti nella Replica alla XII. Posizione doverono convenire, che se i Figli della già Caterina Matteucci ne' Sandrini possedevano il Podere in questione da Anni tre, essi lo avevano goduto per Anni dieci, e così invece di esser Creditori, come aveano falsamente supposto, convennero di essere in debito di Anni 7. di frutti percetti.

Ridotto il fatto a questi termini non si fece più disputa sul determinare chi fosse il Creditore, e il Debitore, imperciocchè la cosa era evidente contro gli Attori, ma soltanto si questionò sul più, e sul meno del debito. A dileguare il dubbio furono eletti i Periti che valutando il pro-

dotto del odere di Cà di Fiordino per tutti quegl' Anni in cui, o da una parte, o dall' altra era stato per l' intiero goduto, referissero a quanto ascendesse il di più percetto dai Coniugi Patuffi. Dalla quale operazione essendo venuto a resultare che il loro debito ammontava a Lire 294., principiarono allora a supporre, che il fù Carlo Sandrini Padre dei Rei convenuti avesse ritirato nella sua qualità di Esecutor Testamentario del fù Gio. Batista Matteucci la somma di Scudi 500., e frutti dal Marchese Diomede di Sorbello, e perciò scesero a domandare la Compensazione delle Lire 294. di cui convenivano di restar Debitori per Causa dei frutti del Podere di Cà di Fiordino con questo supposto debito del fù Carlo Sandrini: Il sig. Vicario Regio di Cortona decise la Controversia, e con Sentenza del 13. Dicembre 1822. dichiarò che i Conjugi Patuffi non erano Creditori di cosa alcuna, per il che non potevasi accogliere la proposta Compensazione, e li condannò al pagamento delle Lire 294.

MOTIVI

Attesochè il credito delle Lire 294. dovute alla Giulia, alla Cecilia, a Francesca, e Domenico fra loro Fratelli, e Figli della già Caterina Matteucci ne' Sandrini come Eredi di detta Caterina Matteucci è certo nella sostanza, e liquido nella quantità, ed all' opposto il debito con cui si pretende compensarlo dai Conjugi Patuffi, derivante dalla Esecutoria Testamentaria del fù Carlo Sandrini è sempre incerto non essendo giustificato che egli abbia fatte delle esazioni per cui possa ritenere qualche somma di denaro, e poi non è liquido fin tanto che non venga fatto il dovuto Rendimento di Conti.

Attesochè l'Appellante Mattia Matteucci è comparsa in Giudizio asserendosi Creditrice dei nominati suoi Nipoti Giulia, Cecilia, Francesca, e Domenico Sandrini, quando ha poi dovuto convenire di dovere ad essi Lire 294.

Attesochè persistendo nella Lite dopo un contrario Giudicato, devon le di lei pretensioni reputarsi anco per questo vessatorie.

Attesochè nel caso di Lite vessatoria non può aver luogo il disposto dell'Art. 608. §. 1. del vegliante Regolamento di Procedura Civile come fù deciso dalla R. Ruota di Firenze nel 15. Giugno 1816. nella Causa Corsinovi, e Corsinovi fra le impresse nel *Giornale Pratico Legale Tom. 2. Decis.* 13.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Dice male appellato, e respettivamente ben giudicato colla Sentenza proferita dal Tribunale di Cortona nel 13. *Dicembre* 1822. *a favore della Donna Giulia del fù Carlo Sandrini Moglie di Sebastiano Cortucci, e di Biagio Sandrini nella sua qualità di Zio Paterno, Tutore, e Curatore di Francesca, Cecilia, e Domenico fra loro Fratelli, e Figli del fù Carlo Sandrini, e contro la Mattia Matteucci Moglie di Andrea Patuffi: Conferma la medesima*

nelle Parti appellate, ordinandone l'esecuzione secondo la sua forma e tenore, e condanna gl'Appellanti Conjugi Patuffi anco nelle spese del presente Giudizio.

Così deciso dall'Illustrissimo Signore

Serafino Rossi *Primo Auditore*.

DECISIONE LV.

REGIA RUOTA DI SIENA

Senen. seu Boni Conventi Admission. Positionum diei 7. Iunii 1823.

In Causa Socini e Bellugi

Proc. Mess. Adiodato Martolini — Proc. Mess. Francesco Mastacchi

---

Argomento

Le Posizioni sono una prova ammissibile in qualunque Causa, ed in qualunque stato la medesima si trovi, e fintanto che questa prova non ha avuto il suo pieno sfogo, resta sospesa l'esecuzione ordinata colla Sentenza, colla quale è stato confermato il Gravamento.

Sommario

1. *Le Posizioni sono una prova di celere effettuazione.*

2. *Le Posizioni si ammettoro in qualunque stato, ed in qualunque Causa anco sommarissima, ed esecutiva.*

3. 4. *Fintantoche la prova delle Posizioni non ha avuto il suo sfogo resta sospesa l'esecuzione, specialmente quando il Giudice nella Sentenza di Gravamento ha accordato al Debitore di far la prova dei pagamenti che dice di avere eseguiti in conto del suo debito.*

Storia della Causa

Con Sentenza del Tribunale di Bon Convento de' 7. Marzo 1822. fù confermato il Gravamento acceso per parte del sig. Filippo Bellugi contro il sig. Giuseppe Socini per la somma di Sc. 300. con deduzione (son parole della Sentenza) di quanto « proverà detto sig. Socini di aver pagato « in conto «

Il sig. Socini per porre in essere i suoi titoli contrapponibili all'importare della somma sequestrata, e che gli venivano contradetti, produsse una Cedola di Posizioni, le quali nonostante l'opposizione della parte, lo stesso Giudice ammesse con sua pronunzia del dì 24. Febbrajo del 1823. *con la clausula però che non debba essere ritardata l'esecuzione della Sentenza de' 7. Marzo* 1822. „ ed avendo Socini reclamato pel gravame inferitoli da detta Clausula, la R. Ruota procedè alla risoluzione seguente.

MOTIVI

Attesochè le Posizioni ammesse dal sig. Potestà di Bon-Convento nei 24. Febbrajo 1823. sieno dirette a porre in essere dei pagamenti asserti fatti dal Socini in contrapposto al credito contro di lui reclamato dal sig. Bellugi, e per cui con pronunzia di detto sig. Potestà de' 7. Marzo 1822. confermato il Gravamento da detto sig. Bellugi ottenuto fino de' 27. Ottobre precedente 1821. a pregiudizio dell'Appellante con deduzione (son parole di detta pronunzia) di quanto proverà detto Socini di aver pagato in conto.

1 Attesochè la prova per mezzo delle Posizioni sia di celere effettuazione, per la qual cosa sia stato ricevuto in pratica di ammetterle *in* qua-
2 lunque stato, e in qualunque Causa anche sommarissima ed esecutiva, e che fintanto detta prova non abbia avuto il suo sfogo, ne debba restar sospesa l'esecuzione.

Attesochè tanto più detta sospensione sia per aver luogo nel caso di cui si tratta, perchè la Sentenza di conferma di Gravamento de' 7. Marzo
3 1822. portante esecuzione contro l'Appellante, gli accorda di dedurre quanto proverà di aver pagato in conto, lo che vuol dire avergli aperta la strada prima della confermazione del Gravamento a concludere la prova
4 celere di quell'eccezione di pagamento che a tale intento, sebbene in allora non conclusa, aveva per altro obiettata, e dedotta.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Disse, pronunziò, e decretò essere costato, e costare delle giuste Cause dell'appello interposto da Giuseppe Socini contro la Sentenza del Tribunale di Bonconvento con sua Scrittura del dì 27. Febbrajo detto in quella parte, in cui ammettendo le Posizioni di esso Socini, aggiunge la Clausula, che non debba essere ritardata l'esecuzione della Sentenza de' 7. Marzo 1822., e come in Atti, poichè disse, e dichiarò detta Clausula non avere avuto, nè aver luogo nella contingenza del caso, ed essersi dovuta, e doversi avere per non apposta a tutti gli effetti di ragione. E così la Sentenza correggendo, e riformando condanna il sig. Appellato nelle spese del presente Giudizio.

Così deciso dagli Illmi. Signori

Luigi Toscanelli *Auditore, e Relatore.*

Giuseppe Rossi *Auditore*, e Gio. Batista Lorenzini *Auditore.*

DECISIONE LVI.

REGIA RUOTA ARETINA

Aretina Mandati diei 23. Decembris 1823.

In Causa Chiaromanni e Chiostri

Proc. Mess. Francesco Tanganelli — Proc. Mess. Donato Pigli

Argomento

L'Avvocato non meno del Procuratore ha il Mandato presunto per esercitare tutte quelle funzioni legali, a favore del suo Cliente, che sono utili, e necessarie alla difesa della Causa, nè vi ha bisogno per porre in essere la prova di un tal Mandato di ricorrere a quei mezzi di rigore, che abbisogna per giustificare Commissioni di natura diversa.

Sommario

1. 3. *Il Mandato presunto, che la Legge concede a' Procuratori, deve intendersi concesso anco agli Avvocati.*

2. *La difesa, e patrocinio dell'Avvocato in oggi è necessaria.*

4. *E' quasi impossibile il caso, che un Avvocato abbia esercitate le sue funzioni senza commissione.*

5. *Gli Onorarj degli Avvocati si debbono qualificare come spese di Giustizia, e debbono godere il privilegio su i Beni del Cliente a preferenza de' Creditori anteriori, senza bisogno d' Inscrizione per conservarlo.*

6. *Le Commissioni Curiali sono un Articolo di buona fede, per la prova delle quali si devia da' mezzi di rigore.*

Storia della Causa

Il sig. Avvocato Luigi Roberto Chiaromanni fino del 1819. aveva assistita la sig. Maddalena Chiostri Vedova Arcangioli in una Causa che essa aveva contro la sig. Luisa Baciocchi di Cortona, la quale pretendeva da lei la prestazione degli Alimenti a' quali avea diritto, in un modo troppo gravoso alla Debitrice.

Ad onta di un esito il più favorevole ch' ebbe quel Giudizio mai avea potuto il sig. Chiaromanni indurre la prelodata sig. Arcangioli a darli la conveniente ricompensa, per la qual cosa era stato finalmente costretto a ricorrere alla R.Camera di Disciplina degli Avvocati Toscani per ottenere la Tassazione dell'importare delle funzioni eseguite che ammontò alla somma di Lire 460.. Il medesimo con sua Domanda de' 15. Luglio 1823. richiese giudicialmente avanti il Tribunale di Prima Istanza di questa Città il pagamento di una tal somma, al che la sig. Chiostri replicò che la di lui Domanda trovavasi destituita affatto di appoggio non essendo giustificato che

le funzioni da lui fatte nella Causa contro la Baciocchi fossero state eseguite dietro una espressa commissione. Malgrado questa opposizione il Giudice del Tribunale di Prima Istanza con sua Sentenza del 25. Agosto 1823. decise che costava della controversa Commissione.

Da questa Sentenza la Succumbente interpose appello avanti la Regia Ruota d'Arezzo ove per solo motivo della pretesa ingiustizia di essa Sentenza si seguitava ad opporre il difetto di prova del Mandato. La Ruota portate le sue riflessioni sulle ragioni dedotte dalle Parti, emanò la seguente Decisione.

MOTIVI

Considerando, che la stessa Legge la quale concede ai Procuratori il
1 Mandato presunto militar deve per identità di ragione a favore degli Avvocati, poichè dovendosi tutte le Cause a forma del Regolamento di Procedura Civile instruire per iscritto, la difesa e patrocinio dell Avvocato è
2 in oggi frequentemente non solo utile, ma ancora necessaria; E perciò è da supporsi che la Legge abbia accordato facilmente all'Avvocato il Man-
3 dato presunto, conforme espressamente lo ha accordato al Procuratore, non potendosi il silenzio della Legge istessa su tal proposito attribuire ad altro che al riflesso di supporre quasi impossibile il caso che un Avvocato abbia esercitato le funzioni inerenti alla sua onorevole, e dignitosa profes-
4 sione senza esserne stato specialmente incaricato, come quasi impossibile il caso che un Cliente difeso da un Avvocato ardisca impugnare la Commissione a tal'uopo affidata al medesimo.

Considerando, che questa identità di ragione rilevasi essere stata attesa da Tribunali superiori Toscani allorchè più volte hanno dichiarato che anco gli Onorarj degli Avvocati debbono qualificarsi come spese di Giustizia, e come tali egualmente che gli Onorarj dei Procuratori godere il privilegio sui Beni dei respettivi Clienti in preferenza dei Creditori an-
5 teriori senza bisogno della Iscrizione per conservarlo, conforme, fra le molte, può vedersi la Decisione del Supremo Consiglio in Causa Tonducci, e Bongianni, e più specialmente la *Florentina Mercedis 17. Maggio 1821. avanti Cercignani.*

Considerando, che trattandosi nel caso controverso di Commissioni
6 Curiali si tratta conseguentemente di un Articolo di buona fede per la di cui prova è permesso lo scendere da quei mezzi di rigore che d'altronde sarebbero necessari per giustificare Commissioni d'indole, e natura diversa.

Considerando, che dal Processo risultano varj riscontri inducenti la sussistenza della commissione data dall'Appellante al sig. Avvocato Chiaromanni di difenderla, e assisterla nei suoi affari contenziosi conforme ha rilevato il Giudice di Prima Istanza nei motivi dell'appellata Sentenza.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Dice male appellato, e ben giudicato con la Sentenza del Tribunale di Prima Istanza di Arezzo del 25. Agosto 1823.

proferita a favore del sig. Avvocato Luigi Roberto Chiaromanni, contro la sig. Maddalena Chiostri vedova Arcangioli conferma la medesima in ogni sua parte, ordina che sia eseguita secondo la sua forma, e tenore, e condanna l' appellante signora Chiostri nelle spese del Giudizio.

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori
Serafino Rossi *Primo Auditore*, Benedetto Cercignani *Audit. e Relat.*
Neri Brandaglia *Auditore.*

DECISIONE LVII.

REGIA RUOTA PISANA

Liburnen. Crediti diei 4. Julii 1823.

IN CAUSA PAPANTI E SPRONI E CASTELLI E TEMPESTI NE' NN.

Proc. Mess. Morosoli — Pr. M. Minetti — Pr. M. Presenti — Proc. M. Vannucchi
Avv. Illmo. sig. Gio. Batista Orsini

ARGOMENTO

Il Creditore, che ha transatto coll' ultimo Compratore de' Beni del suo Debitore, e che ha promesso di liberarlo da qualunque molestia, non può rivolgersi contro il medesimo, nè contro alcuno, che contro di quello avesse il regresso, e molto meno può molestare i Mallevadori dello stesso Debitore, che non sono stati invitati a intervenire alla fatta Transazione.

SOMMARIO

1. 2. 3. *L' Obbligazione di Mallevadore solidale se non contiene la stipulazione* come principalmente obbligato, *non lascia il carattere di accessoria, e sussidiaria a quella del Debitor principale, ed il Mallevadore non è correo del debito, sebbene abbia rinunziato a' privilegj de' Mallevadori.*

4. *L' azione Ipotecaria esercitata dal Creditore contro i Beni del suo Debitore rende passibili i Possessori de' medesimi dell' esecuzione dell' Obbligazione dell' istesso Debitore, la di cui Rappresentanza negli stessi Possessori è portata.*

5. *Diminuita l' Obbligazione principale non può reputarsi sussistente per l' intero l' Obbligazione sussidiaria.*

6. *Il Creditore, che ha transatto col Compratore de' Beni del suo Debitore non può rivolgersi contro i Mallevadori non intervenuti a quella Transazione.*

Per pubblico Istrumento de' 22. Febbrajo 1798., rogato Marchesini, il sig. Ranieri Nardi condusse a Livello dal sig. Giuseppe di David per l'annuo Canone di Pezze 800. uno Stabile situato nella Città di Livorno presso lo Scalo del Fosso del Ponte di marmo segnato di num. 607.

Accederono a quella contrattazione come Mallevadori solidali i sigg. Angiolo e Filippo Nardi Fratelli del Conduttore. Il principale Contraente, e i solidali Mallevadori ipotecarono a favore del dominio diretto tutti i loro Beni presenti, e futuri, ed i Fidejussorj renunziarono ai benefizj, e privilegj in favore di Essi Contraenti introdotti.

Nel 1808. venne dichiarato il fallimento dei Fratelli Nardi che fù poi susseguito da una concordia che i medesimi fecero con i loro Creditori. Nonostante quelle non fortunate vicende che i Fratelli Nardi doverono subire, il Conduttore osservò con rigore il preunciato Contratto d'Enfiteutica concessione fino all'Anno 1801., oltre la quale epoca cessò dall'esatto pagamento del Canone come sopra convenuto.

Allora il sig. Dott. Giuliano Tempesti Curatore del Patrimonio di David accingendosi ad escutere i Beni ai Fratelli Nardi spettanti e già ipotecati con il surriferito Contratto del 1798. si diresse contro i Fratelli Tiribilli che per Atto pubblico del primo Luglio 1807., rogato dal Notajo sig. Malanima avevano acquistato dal sig. Ranieri Nardi principal Debitore del Livello, un Podere posto in Marliano Comunità di Signa. I Fratelli Tiribilli in seguito delle molestie loro inferite dal Curatore di David combinarono con esso una Transazione, mediante la quale fù stabilito che i sigg. Tiribilli pagassero i Canoni arretrati, e si accollassero il Livello ridotto a Pezze 700. l'Anno, con la dichiarazione che dovesse in seguito aumentarsi fino alle primitive Pezze 800. qualora fossero migliorate le circostanze dei Proprietarj di Stabili nella Città di Livorno, e con l'espressa condizione che dovessero rimanere intatti a favore del Patrimonio di David i diritti al medesimo competenti contro i Fidejussori Angelo, e Filippo Nardi come il tutto risulta dal pubblico Istrumento del 9. Ottobre 1812. preceduto dall'opportuna autorizzazione del Consiglio di Famiglia, e del Tribunale prescritta dalle Leggi allora vegliauti. Il sig. Dott. Tempesti nella sua preindicata qualità protestando di avere nonostante la preaccennata Transazione fatta di fronte al primitivo Contratto d'Enfiteusi un'annua perdita di Pezze 100., e di non avere ancora conseguiti i Canoni arretrati, si determinò di molestare il sig. Simone Castelli possessore di una Villa posta nelle adiacenze di Livorno, che Egli aveva comprato in ordine al pubblico Istrumento del 30. Agosto 1803. dal signor Filippo Nardi uno dei Mallevadori del surriferito Contratto di Livello.

Il signor Castelli nella veduta di liberarsi dalle inferite molestie con il pubblico Atto di Transazione del 9. Agosto 1810., rogato Ferroni convenne di pagare al Patrimonio di David la somma di Pezze 1000. sotto

l'espressa condizione che Esso sig. Castelli non potesse nè direttamente, nè indirettamente esser vessato per dependenza del Livello di cui trattavasi. Il sig. Tempesti nei Nomi dopo le due accennate Transazioni sempre all'oggetto di conseguire la plenaria indennizzazione di quanto aveva sofferto per il cambiamento avvenuto nell'originario Contratto d'Enfiteutica concessione, stimò di suo interesse il cimentare altra azione contro i Nobili sigg. Sproni attuali Possessori di una Casa a due Piani posta in Livorno nella Contrada del Settino, la quale nel 22. Febbraio 1798. trovavasi fra i Beni dell'altro Mallevadore sig. Angelo Nardi da cui passò poi nel sig. Cav. Priore Pietro Cesare Papanti, e da questo nei precitati signori Sproni.

La giudiciale domanda in proposito affacciata dal sig. Tempesti nei NN., e contenuta nel Libello del 4. Agosto 1817. obbligò i Fratelli sigg. Sproni a impetrare la loro rilevazione contro il sig. Papanti, che sebbene dal suo lato non omettesse di chiamare in garanzia il precitato signor Castelli più moderno Acquirente di Beni spettanti ai Fratelli Nardi, nonostante assumendo la difesa dei principali Rei convenuti, energicamente si oppose alle pretensioni del Curatore del Patrimonio di David. In mezzo a quel giudiciale conflitto il Magistrato di Livorno proferì nel 31. Dicembre 1821. fra tutte le Parti intervenute al Giudizio una Sentenza che rigettando la proposta domanda del sig. Tempesti ne' NN. venne ad assolvere i convenuti di ciascun ordine dalle cose contro di essi respettivamente richieste.

Molte furono le ragioni, che con impegno dedussero le respettive Parti, le quali esaminate dalla Rnota, fù da questa emanata la seguente Decisione.

MOTIVI

Considerando che la Obbligazione con cui i sigg. Filippo, ed Angiolo Nardi accederono al Contratto del 22. Febbrajo 1798., sebbene rivestisse espressamente le qualità che ad essa dava la Legge di Mallevadoria, cioè solidale, non contiene la di loro stipulazione come principalmente obbligati. 1

Che perciò lungi dal potere i medesimi essere riguardati come Correi della Obbligazione contratta dal loro Fratello Ranieri Nardi a favore del Patrimonio di David, la di loro Obbligazione non perde mai il carattere di *Sussidiaria* e di *Accessoria* alla Obbligazione del Debitore principale, che nulla a quest'effetto può valutarsi la *renunzia* da Essi fatta ai benefizj dalla Legge accordati ai Mallevadori, come nulla rileva a quest'effetto l'azione competente al Creditore per agire a sua scelta, o contro il suo Debitore, o contro i di lui Mallevadori. 2 3

Attesochè l'azione ipotecaria esercitata dal Creditore contro i Beni del suo Debitore, siccome rende i Posssessori dei medesimi passibili della esecuzione delleObbligazioni contratte dal Debitore, così porta nel Possessore dei Beni stessi la rappresentanza del Debitore. 4

Che dopo gli Atti esecutivi intentati per interesse del Patrimonio di David contro i sigg. Tiribilli come Possessori dei Beni del sig. Ranieri Nardi Debitore del Patrimonio suddetto, la transazione stipulata per la diminuzione del Canone, che formava il debito principale del Nardi ha importata di sua natura per la quota del debito dedotta in convenzione, la liberazione dei Beni ipotecati.

Che diminuita perciò l'Obbligazione principale, non può reputarsi sussistente per l'intiero l'Obbligazione sussidiaria sia per la Regola desunta dalla Legge 38. *ff. de Fidejussoribus e dalla Legge* 9. *ff. de Usufruct.* sia perchè l'eccezione che al Possessore dei Beni ipotecati non può non competere ai di lui Mallevadori secondo che insegna la Regola della *Leg.* 34. *ff. de Fidejuss., e la Leg.* 68. §. *fin. ff. eod.*

Ritenuti nel resto i Motivi dei primi Giudici.

Delib. e Delib. Dice essere stato male appellato per parte del signor Dott. Giuliano Tempesti ne' NN. dalla Sentenza del Magistrato Civile e Consolare della Città di Livorno del dì 31. *Dicembre* 1821. *proferita contro di Esso, ed a favore del sig. Cav. Priore Cesare Papanti, e Consorti di Lite, e bene essere stato con la medesima giudicato, quella perciò essersi dovuta, e doversi confermare siccome confermò, e conferma in tutte le sue parti, ordinandone la piena esecuzione, secondo la sua forma e tenore, e l'Appellante condanna nelle spese giudiciali e stragiudiciali del presente Giudizio tanto a favore dei Nobili sigg. Fratelli Sproni, quanto a favore di tutti gli altri chiamati in rilevazione, secondo la liquidazione da farsene con il rilascio d'ogni Mandato esecutivo di ragione.*

Così deciso dagli Illmi. Signori

Angelo Carmignani *Primo Auditore, e Relatore.*
Giuseppe Maria Pazienza *Auditore del Governo.*

Seguono i Motivi della Sentenza appellata del Magistrato Civile, e Consolare di Livorno, proferita dagl'Illmi. sigg. Paolo Cicambelli Console, e Cosimo Silvestri Console, stati adottati dalla Regia Ruota.

Attesochè è costante che il sig. Giuseppe di David dopo di avere giudicialmente richiamati i sigg. Fratelli Tiribilli come Acquirenti dei Beni di Marliano per vendita fattagliene dal sig. Ranieri Nardi Debitore diretto del sig. Di David a pagare i Canoni del Livello di cui si tratta dovuti dal detto sig. Ranieri Nardi, e rilasciare i Beni di Marliano, onde esercitare su i medesimi l'azione Ipotecaria competente al signor Di David devenne con detti sigg. Tiribilli ad una Transazione, mediante la quale concesse ai detti sigg. Tiribilli a Livello quell'istesso effetto una volta allivellato al sig. Ranieri Nardi per il Canone di Pezze 800. *che pagava il detto sig. Nardi, e ciò fino alla variazione in meglio della vendita dei Beni Stabili di Livorno.*

Attesochè a questo nuovo Contratto di Transazione non v'intervennero nè i sigg. Fratelli Angiolo, e Filippo Nardi Mallevadori, nè furono tampoco richiamati i Terzi Possessori dei Beni di detto signor Nardi a prestare la loro adesione, e consenso.

Attesochè in queste circostanze a mal tempo il sig. Di David può esercitare l'azione Ipotecaria su i Beni in possesso dei sigg. Nardi stati Mallevadori per detto sig. Ranieri Nardi al Contratto di Enfiteusi stipulato col sig. Di David per dimandare ai medesimi la differenza del Canone annuo delle Pezze 700. alle Pezze 800., giacchè questo volontario accordo fra i Tiribilli, e Di David, oltre che non può servire di sicura norma per determinare la giustizia della differenza del Canone dirimpetto ai Terzi, d'altronde non era nè poteva essere nelle facoltà del sig. Di David in luogo di escutere i Beni di Marliano, di transigere con i sigg. Tiribilli ogni volta che voleva tener fermo, e preservato il diritto di regresso verso gli altri Possessori dei Beni Nardi, ai quali sarebbe sempre competuta l'azione di rivolgere contro i detti Beni di Marliano come appartenenti al Debitore principale, azione che non poteva essere altrimenti cessibile dal sig. Di David dopo che aveva transatto con i sigg. Tiribilli. 6

Attesochè è constato egualmente in fatto, che il sig. Di David dopo di avere transatto come sopra con i sigg. Tiribilli devennero pure a transigere con il sig. Simone Castelli stato Compratore del signor Filippo Nardi dell'effetto di S. Michele, ed il medesimo oltre ad avere ritirato il saldo dei Canoni a tutto Giugno 1820., e dopo di avere esatto per una sol volta Pezze mille promise, che il detto sig. Castelli non sarebbe stato nè direttamente nè indirettamente da Esso molestato, nè da altri per il di lui fatto, nel pacifico possesso, e godimento del Podere, e Villa di S. Michele.

Attesochè è certo che qualora il sig. Di David potesse legittimamente molestare i Piani, e Fondi attualmente posseduti dai signori Sproni ne seguirebbe che a questi competerebbe la rilevazione verso il sig. Pietro Papanti, e questi in ultimo luogo potrebbe agire contro il sig. Simone Castelli, come l'ultimo Compratore dei Beni Nardi, e perciò affetti, ed obbligati all'evizione che potesse accadere sugli effetti precedentemente venduti dai sigg. Fratelli Nardi fra i quali vi sono compresi quelli comprati dal sig. Papanti.

Attesochè in tal guisa osta alla Dimanda del sig. Di David la convenzione stipulata col sig. Simone Castelli di non molestarlo, nè direttamente, nè indirettamente nel pacifico godimento dei Beni provenienti dai Nardi.

Attesochè in queste circostanze si rende inutile l'esame dell'altre difese allegate a favore dei Rei convenuti, vale a dire, e l'insussistenza del credito reclamato dall'Attore, e in ogni caso la conquassazione dell'Ipoteca generale stipulata a favore di David in conse-

guenza dell' accaduto fallimento Nardi fino del 1800.; giacchè il Magistrato ha creduto che per la assoluzione dei Rei convenuti fossero più che esuberanti; Primo il fatto della volontaria transazione col Tiribilli, e la nuova concessione ad Essi a Titolo di Livello dell' effetto di cui si tratta.

Secondo il patto stipulato dal sig. Di David a favore del signor Simone Castelli di liberazione del medesimo da ogni ulteriore molestia, o direttamente, o indirettamente provocatagli per dato, e fatto dello stesso Curatore di David.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Dice le cose pretese, e domandate per parte del sig. Giuliano Tempesti Curatore al Patrimonio del sig. Di David, come in Atti contro i sigg. Cav. Beniamino Ferdinando, e Giuseppe Zio, e Nipote Sproni non essersi potute, nè potersi di ragione pretendere, e domandare, e perciò assolve detti sigg. Cav. Balì Beniamino Ferdinando, e Giuseppe Sproni dalle cose medesime, condannando, come condanna detto sig. Di David nelle spese giudiciali ed utili da tassarsi, e liquidarsi.

E quindi assolve i sigg. Pietro Cesare Papanti, e Simone Castelli della Domanda di Rilevazione intentata contro il primo dei detti signori Sproni, e contro il secondo del sig. Pietro Cesare Papanti, condannando pure detto sig. Di David nelle spese giudiciali ed utili di detto Giudizio di Rilevazione da tassarsi parimente, e liquidarsi.

DECISIONE LVIII.

REGIA RUOTA FIORENTINA

Florentina Praetensae Compensationis diei 25. Septembris 1823.

IN CAUSA VALLERINI E MENTI

Proc. Mess. Giovacchino Bacci — **Proc. Mess. Ippolito Scaramucci**

ARGOMENTO

La liquidazione approvata dalle Parti toglie il diritto a quella ch'è Debitrice dell' altra per dipendenze diverse da quelle già liquidate, di dire, che sia stato compensato il debito, di cui nella liquidazione non si è fatta menzione.

SOMMARIO

1. *Colui che intenta l' azione* ad exhibendam *deve provare l' esistenza de' Documenti, che vuole esibiti, presso quegli contro del quale dirige l' Azione.*

2. *I pubblici Istrumenti costituiscono la prova piena delle cose in Essi contenute.*

3. *Quando nella liquidazione di un credito col Debitore non si fa menzione del credito dello stesso Debitore dependente da altra Causa, non può dirsi contrapposto questo con quello.*

4. 5. *La Compensazione del debito col credito si dice intervenuta quando il Debitore nella liquidazione del suo debito col Creditore l' ha opposta.*

6. 7. *Il Debitore di una pubblica Amministrazione, che supplica il Principe ad accordargli la compensazione del suo debito per mancare d' ogni mezzo di giustificare la Compensazione, non può questa opporre se non deduce delle nuove prove, che la dimostrino seguita.*

STORIA DELLA CAUSA

Il R. Magistrato Supremo con sua Sentenza dei 15. Gennajo 1823. dichiarò l' I. e R. Amministrazione dei Resti della Causa pia Ecclesiastica Regolare Creditrice del sig. Angiolo Menti di Poppi della somma di Lire 700., e spese per dependenza di Lane somministrate ad Esso dai Padri di Camaldoli fino del 20. Agosto 1807. in ordine al pubblico Istrumento di Composizione, e Mallevadoria dei 15. Luglio 1817.

Notificata tal Sentenza al Menti, questi ne interpose appello, che poi proseguì nelle solite forme avanti questa R. Ruota di Firenze, e domandò incidentalmente, che l'Amministrazione fosse condannata a esibire le Carte, e Documenti interessanti il Decreto della Giunta di Liquidazione del 15. Novembre 1810.

Portata la Causa alla cognizione della Ruota, questa confermò la Sentenza appellata.

MOTIVI

Attesochè quanto alla Domanda Incidentale promossa dal sig. Angiolo Menti diretta ad ottenere che dal Rappresentante l' Amministrazione dei Resti della Causa pia Ecclesiastica Regolare fosse prodotto il Conteggio, Documenti, e Corredo di Carte, che diede luogo al Decreto dei 13. Novembre 1810. proferito dal Consiglio di Liquidazione a favore del Menti, è la medesima destituta di ogni fondamento.

E ciò rimane dimostrato dall' osservare, che per parte del Menti non viene giustificata presso l' Amministrazione surriferita l' esistenza di quei Recapiti, dei quali Egli domanda l' esibizione, talchè mancandosi da Esso nella prova di uno degli Estremi dell' Azione *ad exhibendum* da Esso intentata, non può che decadere dalla sua Domanda *Text. in Leg. in hac actione* 3. §. *Sciendum* 9. *et Leg. Tigni Appellatione* 7. §. *Si quis* 4. *ff. ad exhibendum Rot. Rom. in Nuperrim. Decis.* 101. *N.* 4., *et Dec.* 246. *N.* 2. *T.* 7. 1

Attesochè al difetto di prova, che si verifica a carico del Menti, si aggiunge la prova diretta della inesistenza dei reclamati Recapiti presso l'Amministrazione predetta, mentre sostenendo il Menti, che i detti Recapiti furono da Esso esibiti, e rilasciati al Consiglio di Liquidazione nella circostanza, che ottenne il Decreto dei 13. Novembre 1810., che liquidò il suo credito contro lo Stato, devono perciò i medesimi aver formato il Corredo al detto Decreto.

Ora l'Archivio di questo Consiglio di Liquidazione, siccome resulta dalla Copia autentica del detto Decreto dei 13. Novembre 1810., estratta nei 21. Giugno 1816., e dallo stesso sig. Menti esibita, è stato riunito al Dipartimento della Generale Conservazione degli Archivj, che è Dicastero affatto distinto dall'Amministrazione dei Resti della Causa pia Ecclesiastica Regolare, talchè è direttamente giustificato, che presso la detta Amministrazione non possono esistere i detti Recapiti.

E quanto al merito. Attesochè, il credito che viene contro il signor Menti reclamato resulta ad evidenza dal pubblico Istrumento dei 15. Luglio 18.7., rogato da Ser Vittorio Baroncini, costituendo appunto i pubblici Istrumenti la prova piena, e manifesta delle cose in essi contenute, ed espresse *Rot. Florent. in Thes. Ombros Decis.* 7. *N.* 23. *Tom.* 3. *et Decis.* 31. *N.* 28. *Tom.* 8. *et Decis.* 26. *N.* 9. *Tom.* 11.

Attesochè non può valutarsi l'unica eccezione dal sig. Menti proposta, e consistente nel pretendere che il debito per il quale viene oggi molestato, essendo stato da Esso formato nei 20. Agosto 1807. con il Convento di Camaldoli per prezzo di Lana greggia dal mentovato Monastero al sig. Menti in detto tempo venduta, deve il medesimo presumersi conteggiato, ed estinto allorachè procedè avanti il Consiglio di Liquidazione a determinare il credito che Egli aveva con il detto Monastero per dependenza di Panni al medesimo venduti, e per cui ottenne di essere dichiarato Creditore dello Stato per la somma espressa nel sì spesso rammentato Decreto dei 13. Novembre 1810.

Poichè questo ragionamento è soggetto a due Repliche, che direttamente lo distruggono.

Si osserva in primo luogo che quando il sig. Menti asserisce che al momento che liquidò il suo credito, ebbe luogo la contrapposizione della partita del suo debito, deduce un fatto che deve da Esso giustificarsi.

Ma lungi che Egli adempia a questa prova che gli fa carico, rimane anzi escluso, che avesse luogo la pretesa contrapposizione.

Di fatti dalla Lettera che nei 18. Luglio 1810 il Presidente del Consiglio di Liquidazione scrisse al sig. Menti, e nella quale al medesimo si richiedevano le giustificazioni necessarie per porre il Consiglio di Liquidazione in grado di far diritto alla sua Domanda, non di altro si fa parola della trasmissione della fattura dettagliata del Panno somministrato al Convento approvata dal Superiore del medesimo; E dell'estratto dei Libri del Convento dal quale apparisce che il sig. Menti era stato in Essi acce-

so come Creditore dell' importare di detta Fattura, come pure che fossero in Esso notati i pagamenti che gli erano stati fatti per tale dependenza e l' epoca della quale che era avvenuto l'ultimo di essi, ma in guisa alcuna non si richiede che venissero indicati i debiti che il sig. Menti poteva avere con il detto Convento.

E che a queste giustificazioni indicate nella Lettera surriferita limitasse il sig. Menti, le sue produzioni avanti il Consiglio di Liquidazione, resulta ben chiaro dal detto Decreto del 13. Novembre 1810., mentre in esso non si fa menzione che dello Stato redatto dal Commissario in occasione che fù proceduto alla soppressione degli Ordini Religiosi, nel passivo del quale Stato si avverte, che vedevasi notato il credito del sig. Menti; Del Certificato del Ricevitore del Demanio all' Ufizio stabilito a Poppi, che conferma lo Stato del Commissario, e determina la totalità del credito surriferito, e le somme effettive ricevute a conto, ed il reliquato a cui il medesimo residuavasi; Ed è conseguentemente a questi Documenti soltanto, che si riconosce sufficientemente giustificata la legittimità del credito, e fatta la semplice detrazione delle somme effettive pagate a conto, si liquida il medesimo nella somma che precisamente era stata dal signor Menti richiesta.

Quindi se in questi Documenti che servirono d' appoggio alla liquidazione, non si fa parola del debito del sig. Menti dependente dal residuo del prezzo delle Lane greggie ad Esso vendute, ad una mera asserzione del sig. Menti si riduce la contrapposizione che di questo suo debito pretende avvenuta con il suo credito allorchè fù questo con il detto Decreto liquidato, e non può conseguentemente sostenersi del debito istesso il pagamento, subitochè non viene giustificata la seguita compensazione. Nè si dica che la medesima rimase operata dal fatto della esistenza del debito, e del credito fra le medesime persone, poichè l' esistenza del debito, e del credito egualmente quantitativo, liquido, ed esigibile fra le stesse persone, permette di opporre la compensazione, ma se non si dimostra che la medesima sia stata dal Debitore opposta, e richiesta, non si considera regolarmente intervenuta *Rot. nostra in Thesaur. Ombros. Decis.* 58. *N.* 13. *Tom.* 6. 3 4

Or siccome il Decreto dei 13. Novembre 1810., che è l' unico Documento dal quale resulta la liquidazione del credito del sig. Menti, presenta che al medesimo fù dato debito soltanto della somma di L. 2900. « ivi « che gli era stata pagata in acconto « il che dà luogo a credere, che riguardasse i pagamenti eseguiti in effettivo contante, così ne segue che nessun riscontro si offre dal sig. Menti della intervenuta contrapposizione del suo debito con il suo credito, e quindi non si presenta verun riscontro che nella seguita liquidazione sia stata dedotta la compensazione, che oggi pretende, subito che non si vede avvenuta la materiale contrapposizione delle respettive Partite del debito, e credito, che è pure un mezzo proporzionato a dimostrare la volontà di dedurre la compensazione. 5

E concorreva poi il secondo reflesso, che emergeva dal Contratto dei 15. Luglio 1817., rogato Baroncini, con il quale il sig. Menti riconobbe il debito che nella somma totale di Lire 1285. 17. 8. Egli teneva con le Aziende Regie per dependenza di Lana greggia vendutali dalla Religione di Camaldoli, ne pagò di esso una rata, ed accettò una composizione per il pagamento di ogni rimanente.

E questo Contratto fù celebrato dopo che il Menti adito il Principe, ed esposto al medesimo che il suo debito era in origine certo, che gli mancava ogni mezzo di giustificare la compensazione di esso seguita nei diversi Conteggi che avevano avuto luogo con il Consiglio di liquidazione per evitare una Causa di esito incerto, supplicava che fosse il medesimo composto a rate annue.

Quindi se il sig. Menti nelle preci al Trono presentate, aveva confessato solennemente (che tale è appunto l'effetto delle Dichiarazioni fatte al Principe dai Supplicanti. *Rot. Florent. in Thes. Ombros. Decis.* 2. *N.* 17. *Tomo* 5.) che mancava ad Esso ogni prova della pretesa compensazione, non era al certo ammissibile la sua pretensione, quando senza verun nuovo Documento, e con quei medesimi titoli che esistevano allorchè alle sue preci emanò il Rescritto de' 14. Marzo 1817., che diede vita al successivo Contratto dei 15. Luglio 1817., tornava in Giudizio a reclamare la sua liberazione dal pagamento del debito ratificato nel detto Contratto, con riproporre la supposta compensazione, giacchè a questo suo intento resisteva il mentovato Rescritto, che costituendo a suo carico la prova di ciò che in esso si conteneva, accertava in guisa tale l'esistenza del credito per il quale veniva molestato che, non che farsi di una prova contraria, che si fosse intrapresa, alcuna valutazione, non poteva Essa neppure permettersi secondo che prosegue ad avvertire la *Rota Fiorent. dict. Decis.* 2. *N.* 19. *Tomo* 5. *in Thes. Ombros.* per lo che, era evidente l'insussistenza dell'opposizione fatta al Precetto contro di Esso trasmesso, e notificato sotto di 28. Settembre 1822., con il quale veniva richiamato al pagamento delle rate scadute del proprio debito.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Previa la rejezione della Domanda Incidentale promossa dal sig. Angiolo Menti con Scrittura dei 24. *Aprile* 1823. *con Decreto dei* 17. *Luglio* 1823. *riunita al merito principale, dice sul merito istesso male appellato ben giudicato dalla Sentenza de'* 15. *Gennaio* 1823., *favorevole al sig. Giuseppe Vallerini ne' Nomi, e contraria al detto sig. Angelo Menti, quella perciò conferma in tutte le sue parti; ordina eseguirsi secondo la sua forma, e tenore; e detto sig. Menti condanna nelle spese del presente Giudizio.*

Così deciso dall'Illustrissimo Signore

Gio. Batista Brocchi *Auditore.*

DECISIONE LIX.

REGIA RUOTA DI PISA

Liburnen. seu Tunesina Mandati diei 17. Decembris 1818.

In Causa Senn e Comp. e Nocetto

Proc. Mes. Antonio Passini — Proc. Mes. Luigi Paffetti

Argomento

Quel Negoziante, che compra in rimoto Paese una quantità di merci, n'effettua un pagamento in conto, se all'arrivo di quelle al luogo del suo domicilio presso il Corrispondente del Venditore con ordine di farne la consegna contemporaneamente al pagamento del prezzo, il Compratore in vece di dare una cauzione approssimativa al valore delle Mercanzie arrivate, attesa la mancanza della Nota del costo delle medesime, per potere con questa cautela ottenerne senza indugio la consegna, si contenta di riceverne una porzione, e per il restante di attendere l'arrivo della Nota di costo, e spese, non può che a se stesso attribuire le conseguenze dannose del ritardato ricevimento delle stesse Mercanzie.

Sommario

1. 2. *Il Negoziante, che in vece di dare una cauzione approssimativa al valore della Merce da Esso comprata, e dal Venditore spedita ad un suo Corrispondente per fargliene la consegna, dichiara di attendere l'arrivo del Conto del costo, e spese, dimostra che la sua volontà, è di averne il ricevimento a quel tempo.*

3. *Quel Negoziante che non fa premura che gli venga consegnata la Merce pervenuta nelle mani del Corrispondente del Venditore, fa credere, ch'egli sia contento di riceverla al momento dell'arrivo della Nota del costo, e del pagamento del medesimo.*

4. *Colui, che non riceve le Mercanzie stategli spedite per propria negligenza deve attribuire a sua colpa la conseguenza del ritardo.*

5. *Quando manca la Nota di costo della Mercanzia spedita dal Venditore al suo Corrispondente per farne la consegna al Compratore al momento, che n'effettua il pagamento, per evitarne il ritardo si può procedere a stabilirne un prezzo approssimativo, e a ricevere una garanzia, che assicuri l'interesse del Venditore.*

Storia della Causa

Il sig. Sebastiano Nocetto Negoziante in Pisa essendo in Tunis comprò dal sig. Fuzier Cantara cento di Sapone in Casse da spedirsi in Livorno col Bastimento comandato dal Capitano Jansen Svedese, e pagò in conto Piastre 1084. Tunisine.

Giunto il Bastimento, ed il Sapone in Livorno alla consegna dei sigg. Pietro Senn, e C. con ordine per altro di non rilasciarlo al sig. Nocetto senza il contemporaneo pagamento del costo, e spese non fù insieme rimessa la Nota relativa, cosicchè il sig. Nocetto, che avrebbe potuto ciò nonostante ritirare l'intiera partita del Sapone con una cauzione approssimativa preferì di ricevere intanto Casse 12., e di aspettare la detta Nota.

Quelle 12. Casse gli furono di fatto spedite a Pisa, ed Egli con Lettera del 17. Ottobre 1822. accusandone ai sig. Senn, e C. il ricevimento soggiunse « Vi prego all'arrivo di Tunis del dettaglio di Mr. Fuzier del« la partita di Cantara cento Sapone in Casse di darmene una copia.

Con Lettera del sig. Fuzier del dì 11. Novembre 1822. fù rimesso il Conto di costo: Questa Lettera pervenne in Livorno nel 10. Gennajo 1822. ed i sigg. Senn, e C. nel giorno stesso consegnarono il dettaglio al signor Nocetto, che si ritrovò personalmente nel loro Banco, e lo invitarono a ricevere, e pagare il resto del suo debito in Pezze 783. 19. 6. da otto Reali.

Il sig. Nocetto non compariva a ricevere, e pagare, ed i sigg. Senn, e C. gliene fecero rimprovero con Lettera del 27. Marzo 1823. minacciandolo di ricorrere al Tribunale.

Continuando il sig. Nocetto nella stessa contumacia, tornarono i sigg. Senn, e C. a fargli lo stesso invito, e le stesse minaccie con altra Lettera del 4. Giugno, ma Nocetto con Atto del dì 11. di quel mese comparve avanti il Magistrato Civile, e Consolare di Livorno, e deducendo, che notabile ribasso avevano sofferto i Saponi; che questo ribasso gli aveva arrecato un sommo danno; E che il danno lo ripeteva dalla negata consegna delle intiere Casse cento al momento del loro arrivo, e più ancora dalla tardiva rimessa del Conto di costo, si dichiarò sciolto dal Contratto di compra, e si protestò della refezione dei danni risentiti per la denegata consegna.

I sigg. Senn, e C. d'altronde domandarono la condanna del sig. Nocetto al ricevimento del Sapone, ed al saldo del prezzo, e spese, ed il suddetto Magistrato Civile, e Consolare di Livorno con Sentenza del dì 6. Agosto 1823. gli assegnò il termine di giorni 15. ad esser devenuto al detto ricevimento, e pagamento, altrimenti nel caso di contumacia autorizzò i sigg. Pietro Senn, e C. a procedere per mezzo del pubblico Incanto alla vendita delle Casse 88. Sapone per ripianarsi del credito di costo, spese ec.

Da questa Sentenza interpose l'appello il sig. Nocetto, e dopo averlo proseguito avanti la Regia Ruota, e dopo aver dedotto i Gravami per mezzo del suo Difensore disse che obbligo era del sig. Fuzier di fargli consegnare le cento Cantara di Sapone appena che erano giunte in Livorno col Bastimento del Capitano Jansen.

Che non avendo potute riceverne che sole 12. Cantara, e la dilazione alla consegna del residuo essendo derivata dalla mancanza del sig. Fuzier

di rimettere insieme la Nota di costo non poteva essere ulteriormente tenuto all'osservanza di un Contratto divenuto sommamente dannoso per il ribasso del prezzo di quel genere.

I sigg. Senn e Comp. replicarono che il sig. Nocetto non poteva pretendere la consegna della Merce senza il contemporaneo pagamento del prezzo di costo, e spese, perchè tali erano gli ordini del sig. Fuzier, e perchè la loro esecuzione rendeva indispensabile la situazione economica oggimai spiegata del sig. Nocetto: Che la mancanza della trasmissione del Conto per cui all'arrivo della Merce, non era precisamente certo il di lei valore, non avrebbe operato alcun ritardo per la consegna, quando il sig. Nocetto avesse offerta, e data una cauzione approssimativa: Che lui stesso lungi dal far proteste, lungi dall'offrire cautela si dichiarò pronto ad attendre il Conto, che venir doveva da Tunis, come resulta dalla sua Lettera del 17. Ottobre 1822. Che giunto il Conto, e ad esso consegnato, giammai, sebbene più volte richiesto, e minacciato, si diede il pensiero di ricevere, e pagare: Che in conseguenza da sola sua colpa ha avuto causa il ritardo da cui dice di essere pregiudicato nel suo interesse. Ma la Ruota di Pisa confermò l'apellata Sentenza nel modo che segue.

Motivi

Considerando, che dalla Lettera del sig. Nocetto scritta nel 17. Ottobre 1822. ai sigg. Pietro Senn, e C. resulta, che il medesimo fù contento di ricevere intanto 12. Casse di Sapone, e di attendere da Mr. Fuzier di Tunis il dettaglio di costo. 1

Considerando, che questa sua dichiarazione sta a dimostrare evidentemente, che invece di ricevere mediante una cauzione approssimativa che forse non avrebbe potuto somministrare, preferì di attendere l'arrivo del Conto nella speranza di avere allora i mezzi per ricevere, ed estinguere il valore della Merce, e le spese. 2

Considerando, che tutto ciò si rende sempre più manifesto dalla mancanza di qualunque sua protesta, non essendo presumibile, che star volesse in silenzio, se diverso fosse stato il di lui concetto. 3

Considerando, che giunto il Conto, e più volte ricercato a ricevere, e pagare, se non ricevè, deve attribuire a sua colpa ogni conseguenza del ritardo.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Dice male essere stato appellato per parte di Sebastiano Nocetto dalla Sentenza contro di esso, ed a favore dei sigg. Pietro Senn, e C. incaricati dal sig. Fuzier Nipote, di Tunis, proferita sotto di 6. Agosto 1823. dal Magistrato Civile, e Consolare di Livorno, e bene respettivamente essere stato colla medesima giudicato: E quella perciò essersi dovuta, e doversi confermare, siccome conferma in tutte le sue parti ordinandone la libera esecuzione secondo

la sua forma, e tenore. E detto Nocetto condanna nelle spese tutte del presente Giudizio secondo la liquidazione da farsene.

Così deciso dagl'Illustrissimi Signori

Angelo Carmignani *Primo Auditore.*

Cav. Ascanio Baldasseroni *Aud. Relat.* e Antonio Magnani *Audit.*

Seguono i Motivi della Sentenza del Magistrato Civile, e Consolare di Livorno proferita dagl'Illustrissimi sigg. Silvestri Presidente, Norchi Console, stati come sopra adottati.

Attesochè dal Conteggio passato fra il sig. Pietro Senn, e Comp. ed il sig. Nocetto, resultava chiaramente, che il vero motivo per cui non si era devenuto alla consegna del controverso Sapone all' epoca in cui giunse in questo Porto, derivò dal non avere il sig. Nocetto eseguito il pagamento a Contanti conforme si esigeva dal Proprietario del Sapone medesimo sig. Fuzier, e non già dalla mancanza della consegna della Nota di costo, e spese conforme sosteneva il sig. Nocetto, giacchè quella non poteva formare un assoluto ostacolo alla consegna del Sapone, mentre se ne poteva determinare il prezzo approssimativo, e dare una cauzione la quale garantisse l' interesse del Venditore per ogni differenza, che si fosse ritrovata nel prezzo all' arrivo della predetta Nota.

Attesochè una tale intelligenza rimaneva confermata dall' osservare, che niuna protesta appariva fatta dal sig. Nocetto per la ritardata consegna del Sapone comprendendosi facilmente, che se la consegna fosse stata ritardata non già per difetto di pagamento, ma bensì per mancanza della Nota di costo, e spese non avrebbe lo stesso sig. Nocetto trascurato di fare una simile protesta.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Inerendo alle Istanze fatte dai sigg. Pietro Senn, e C. nella qualità d' Incaricati del sig. Fuzier di Tunis, dice doversi assegnare, conforme assegna al sig. Sebastiano Nocetto il perentorio termine di giorni 15. *ad esser devenuto al ricevimento della Partita Sapone, che in Atti ec. con pagarne contemporaneamente l' importare a forma del Conto da detti sigg. Pietro Senn, e C. prodotto con loro Scrittura del* 26. *Giugno* 1823., *altrimenti detto termine spirato in di lui Contumacia ora per allora autorizza i predetti sigg. Pietro Senn, e C. in detta loro qualità a procedere alla vendita per mezzo di pubblico Incanto* servatis servandis *della Partita Sapone della quale si tratta per questa rilasciarsi al maggiore, e migliore Offerente sopra la stima che ne sarà fatta all' epoca dell' Incanto, onde ripianarsi di ogni loro avere in sorte capitale interesse, e spese, e condanna il sig. Sebastiano Nocetto nelle spese del presente Giudizio.*

DECISIONE LX.

REGIA RUOTA FIORENTINA

Montis Summani Rejction. Test. diei 16. Septembris 1823.

In Causa Barontini e Cinelli

Proc. Mess. Gio. Pietro Poggi — Proc. Mess. Rocco Del Pialta

Argomento

Ne' Giudizj puramente possessori, e di manutenzione non può aver luogo la prova Testimoniale diretta a provare il dominio, e la proprietà, la quale è proponibile ne' Giudizj petitori.

Sommario

1. *Le prove interessanti la proprietà, ed il dominio de' Beni all'oggetto di conseguirli, non sono proponibili ne' Giudizj sommarissimi possessori.*

2. *Ne' Giudizj possessori non si ammette tutto ciò, che riguarda i Giudizi petitori.*

3. *Ne' Giudizi possessori si assume soltanto la semplice ispezione del fatto del possesso.*

4. *I Giudizi petitori debbono trattarsi separatamente da' Possessori, nè possono esser cumulati.*

5. *La natura del Giudizio di Manutenzione, e di possesso non permette, che si agitino questioni di alta indagine.*

Storia della Causa

Nel dì 7. Dicembre 1820. per i rogiti del Notaro Ippolito Gallori senza alcuna interpellazione, Citazione, o Decreto di Giudice, Angiolo Cinelli si fece lecito di prendere il possesso di un Poderino con sua Casa Colonica posto nel Popolo di Montesummano Comunità delle due Terre, luogo detto la Quercia, di dominio diretto dell' Opera della Chiesa detta della Fonte Nuova, e si fece lecito di più di disdire la Colonia, e fece altri Atti possessori a pregiudizio dei legittimi Possessori che lo ritenevano Gio. Domenico, e Valente Barontini, e di Maria Rosa Cinelli ne' Barontini.

Contro questo spoglio ricorsero i Barontini al Tribunale di Monte Catini, intimando al Cinelli di desistere da ogni Atto possessorio, e contestatosi il Giudizio sul possessorio, provarono gli spogliati, che Essi possedevano in vigore di diversi Contratti di divisione di Compra ec., e che l'istesso Avversario Angiolo Cinelli aveva riconosciuto la giustizia di questo possesso, mediante il pubblico Istrumento del 10. Marzo 1819., rogato Nieri.

Contro il resultato di queste luminose giustificazioni il Cinelli disse, ed asserì, che aveva diritto di insistere nel possesso in virtù di una Transazione convenuta pendente Lite fra Esso, e il Barontini, la quale asserzione comecchè non provata in scritto, e di altissima indagine, ed estranea al celere Giudizio possessorio, non potè ritardare la decisione della Causa che ebbe luogo con Sentenza proferita da quel Tribunale sotto di 3. Agosto 1821. che confermò i Barontini nel possesso.

Il Cinelli si appellò avanti la R. Ruota domandò di essere ammesso a provare la giustizia delle sue Domande per mezzo di Testimoni, e la Ruota pronunziò la seguente Decisione.

Motivi

Attesochè la prova Testimoniale alla quale ha domandato di essere ammesso nell' attuale Giudizio di appello il sig. Angiolo Cinelli è sostanzialmente diretta a giustificare l' esistenza di un titolo a di lui favore sopravvenuto, onde potere sull' appoggio di esso efficacemente conseguire i Beni dei quali si tratta.

Attesochè una tale giustificazione avente per oggetto di porre in essere una prova interessante la proprietà, ed il dominio è evidentemente
1 improponibile nel presente Giudizio sommarissimo possessorio, in cui a forma delle regole a riguardo di tali Giudizj comunemente applaudite, non può incontrare con plauso veruna accoglienza tutto ciò, che unica-
2 mente riguarda il diverso Giudizio petitorio. Dovendo all' opposto nei Giudizj possessori assumersi soltanto la semplice, e mera inspezione del
3 fatto del possesso. *Tesoro del Foro Toscano Tomo* 3. *Dec.* 57. *N.* 8.

Attesochè nella pendenza dell' attual Giudizio possessorio tanto meno sono ammissibili le prove riguardanti il Giudizio petitorio, in quanto che a tenore dell' Articolo 565. del vegliante Regolamento di Procedura viene espressamente disposto che tali Giudizj debbano trattarsi separatamente e
4 disgiuntivamente, senza che l'uno possa cumularsi con l'altro, conforme inerendo al prescritto dell'Articolo suddetto stabilì la *Decis.* 35. *del Tesoro del Foro Toscano Tomo* 1. *Num.* 1.

Attesochè quando pure all' ammissione di una tale prova interessante il Giudizio petitorio non presentasse un insuperabile ostacolo la disposizione dell' Articolo 565. del Regolamento di Procedura altro ostacolo impeditivo della prova suddetta emergerebbe dal sistema, e dal modo con cui il Cinelli si è proposto di giustificarla qualunque volta è ricorso al mezzo di prova per via di Testimonj. Imperocchè la natura del Giudizio attuale di manutenzione, e di possesso che essenzialmente esige la piu celere spedizione non permette che in esso si pongeno in campo, e si agiti-
5 no questioni, le quali per la loro risoluzione esigono al dire dei Pratici una più alta indagine. *Giornale Pratico Legale Tomo* 3. *Dec.* 29. *vers. in secondo luogo*.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Pronunziando sulla Domanda Incidentale promossa per parte di Angiolo Cinelli dichiara inammissibile nel Giudizio attuale la Prova Testimoniale dal medesimo domandata, e condanna detto Cinelli nelle spese.

Così deciso dagl'Illustrissimi Signori

Francesco Gilles *Presidente.*
Gio. Batista Brocchi, e Luigi Matani Relat. *Auditori.*

DECISIONE LXI.

REGIA RUOTA FIORENTINA

Florentina Abrogationis Sequestri diei 13. Maii 1823.

In Causa Tempestini e Garnier

Proc. Mess. Vittorio Cecchereli — Proc. Mess. Antonio Paoli

Argomento

Quegli che pretende di assicurare il pagamento del suo preteso credito sequestra gli Assegnamenti del suo Debitore, deve di assoluta necessità porre in essere la prova piena, e indubitata dello stesso credito, poichè qualunque minimo dubbio sull'esistenza del medesimo, è un motivo sufficiente per revocarsi il sequestro.

Sommario

1. *Il Creditore, che sequestra gli Assegnamenti del Debitore deve giustificare pienamente il suo credito.*

2. 3. *Qualunque minimo dubbio sull'esistenza del credito è un motivo per cui deve revocarsi il sequestro.*

4. *Non è cosa nuova, che dopo fatto un Conteggio non siano state comprese alcune Partite, che mediante una Ricevuta diventano abbuonabili.*

Motivi

Attesochè il preteso Creditore sequestrante è tenuto a giustificare pienamente il suo credito, altrimenti in qualunque minimo dubbio debbe il sequestro fatto essere revocato. 1 2

Attesochè il sig. Garnier non ha concluso il suo credito contro il sig. Tempestini per cui era proceduto ad un sequestro, giacchè la dichiarazione esibita in Atti per parte del sig. Garnier non era in alcuna guisa conforme alle Convenzioni di liquidazione stabilita col Chirografo stipulato in Livorno nei 29. Ottobre 1813., mentre oltre che mancavano alcune Par-

tite in avere del sig. Tempestini, che erano corredate da ricevute, era da notarsi che si poneva in debito del sig. Tempestini la Partita di Lire 1309. 10., la quale sebbene dal suddetto Chirografo apparisse esatta dal signor Tempestini stava però di fronte a Franchi 1900. ritirati dal sig. Garnier, ed al residuo che doveva questi ritirare dal Governo Francese in L. 1476. 18. — onde dovendo asserirsi che il sig. Garnier abbia il detto residuo ritirato dal Governo Francese non poteva avere alcun diritto di mettere a carico del Tempestini le Lire 1309. 10. — senza mettere in attivo il ritirato dal Governo Francese.

Attesochè per rendere inallegabili le prime delle tre Ricevute prodotte dal sig. Tempestini non era valutabile la circostanza di avere la data del dì 1. Ottobre 1813., che era anteriore al Chirografo, e così poteva dirsi essere la detta Partita stata conteggiata, giacchè nella Dimostrazione del Tempestini si vedeva dato credito al sig. Garnier dell'intiera somma di che nel detto Conteggio di liquidazione all'Art. 2. in Lire 734., ed era dato credito al Tempestini delle Lire 278. a quanto ammontava l'importare di detta Ricevuta di N. 1., talchè restava l'avere del Tempestini in Lire 94., che nel detto Conteggio di Liquidazione vengono notate Lire 92. 3. 10.

Attesochè l'altre due Ricevute non erano eccezionabili all'effetto specialmente di rendere insussistente il credito del sig. Granier, perchè di data posteriore al detto Conteggio di Liquidazione, onde era dato il presumere che non fossero conteggiate, e però escluse dalla annullazione stabilita nel Chirografo di Liquidazione de' 29. Ottobre 1813.

Attesochè non era di ostacolo che la detta Ricevuta contenesse generi sommiuistrati nel 1812., i quali presuntivamente dovessero essere compresi nel detto Conteggio, giacchè non è nuovo che dopo fatto un Conteggio non siano state comprese alcune Partite, le quali mediante una Ricevuta diventano abbuonabili. E toglie ogni disputa il riflesso che anche prescindendo da dette Ricevute il credito del sig. Garnier era escluso dalla Partita di Lire 1476., che per residuo doveva ritirare dal Governo Francese, e che doveva presumersi aver ritirato, e dalla circostanza, che per le Lire 600. per la Cambiale Allegrini, di cui si dà debito al sig. Tempestini nella di lui Dimostrazione di Lire 500. stava garante presso il sig. Garnier la Cambiale della Vedova Biffoli, dalla quale doveva il sig. Garnier render conto.

Attesochè il sig. Tempestini aveva renunziato alla Domanda reconvenzionale appoggiandosi ad una Dimostrazione da cui resultava il credito del sig. Tempestini in Lire 224. 3. 10., ed è per questo che doveva in questa parte revocarsi la Sentenza del Magistrato Supremo, da cui era appello, restando ferma nell'altra parte, in cui era stato revocato il Sequestro.

Attesochè per la revoca del Sequestro doveva il sig. Tempestini ritirare liberamente il deposito fatto dal Debitore Porter nella Cassa dell'Imp.

e R. Spedale di S. M. Nuova in Lire 894. 18. 4 — con più le altre somme depositate dal sig. Garnier per cauzione, e che nel caso di succumbenza doveva ritirarsi dal sig. Tempestini.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Dice in parte male appellato dal sig. Domenico Garnier, ed in parte ben giudicato dalla Sentenza del Magistrato Supremo di Firenze del dì 1. Giugno 1822., e quella in parte revocando dichiara per le resultanze degli Atti non costare del credito reclamato dal sig. Tempestini con la Domanda reconvenzionale esibita sotto dì 12. Dicembre 1821.

Ed inerendo all' eccezioni dedotte per parte del sig. Domenico Garnier lo assolve dal pagamento della somma dal sig. Tempestini contro il medesimo reclamato con detta Scrittura di Domanda reconvenzionale, e dal pagamento d' una quinta parte delle spese con detta Sentenza tassate, e nelle quali fù il sig. Garnier con la medesima condannato.

Conferma perciò in tutte le altre sue dichiarazioni, e condanne la Sentenza medesima, la quale salva la modificazione, che sopra, ordina che sia eseguita secondo la sua forma, e tenore.

Condanna il sig. Garnier in quattro quinti delle spese del presente Giudizio, dovendo l' altro quinto parimente restare a carico del sig. Tempestini.

Ordina finalmente al sig. Cassiere del R. Spedale di S. Maria Nuova, oltre i pagamenti ordinati con detta Sentenza dal 1. Giugno 1822. di pagare egualmente, e nel modo e forma da detta Sentenza prescritta al sig. Tempestini la somma di Lire cento dal sig. Garnier depositate sotto dì 26. Agosto 1822. in esecuzione del Decreto di questa Ruota del dì 11. Luglio 1822. con riportare dal medesimo l' opportuna quietanza.

Così deciso dagl'Illustrissimi Signori

Francesco Maria Moriubaldini *Presidente e Relatore.*
Gio. Batista Brocchi, e Luigi Matani *Auditori.*

DECISIONE LXII.

REGIA RUOTA DI FIRENZE

Florentina Pecuniaria diei 7 Augusti 1823.

IN CAUSA GUIDOTTI E PATRIMONIO RICCARDI E GIANNONI

P. M. Giuseppe Brandi. P. M. Luigi Romanelli P. M. Iacopo Giacomelli

---

Argomento

Quegli, che ha comprato de'Fondi da un Patrimonio in concorso non può pretendere di compensarne il prezzo con de'crediti contro dello stesso patrimonio acquistati, de'quali non giustifica l'acquisto, nè con altri crediti, egualmente acquistati, de'quali n'era già stata dichiarata l'inesistenza.

SOMMARIO

Il Cessionario di più crediti graduati contro un Patrimonio in concorso non può pretendere di compensare co'medesimi il prezzo di un fondo acquistato dallo stesso Patrimonio, se non prova legalmente di aver fatto l'acquisto de'detti crediti.

2. 3. *La Sentenza può fare stato ancora contro colui in contradittorio del quale non è stata emanata, quando dichiara non esistere un credito da esso acquistato dal preteso debitore.*

STORIA DELLA CAUSA

Il sig. Pietro Giannoni con atto de'21 Maggio 1823 interpose appello da una Sentenza contro di esso proferita dal Magistrato Supremo li 3 Maggio 1823 con la quale fu rigettata l'Opposizione che detto Giannoni avea fatta al precetto trasmessoli il dì 4 Settembre 1822 dal sig. Eduardo Guidotti per il pagamento di lire 3565. 13. 4. che gli erano state aggiudicate con Decreto de'18. Luglio 1822. sopra tanta rata del prezzo del Podere delle Querciole di cui il Patrimonio in concorso del sig. Marchese Vincenzio Riccardi, era creditore del detto sig. Giannoni compratore del Podere suddetto, e ciò perchè egli non era debitore, ma anzi creditore del Patrimonio suddetto come aveva sostenuto anche in prima Istanza.

I rappresentanti i creditori, e il Patrimonio Riccardi, ed il sig. Eduardo Guidotti hanno sostenuta la giustizia della Sentenza appellata.

Portata la Causa all'Udienza, e discussa la medesima è stata dalla detta Regia Ruota confermata.

MOTIVI

Attesochè l'opposizione stata fatta dal sig. Pietro Giannoni colla Scrittura del 17. Settembre 1822 al precetto statole trasmesso fino del dì 4 dello stesso mese, ed anno dal sig. Eduardo Guidotti per il pagamento della somma di lire 3565. 13. 4. che gli era stata aggiudicata con Decreto dei 13. Luglio 1822. sopra tanta rata dal prezzo del Podere delle Querciole di cui il Pa-

trimonio in concorso del sig. Marchese Vincenzio Riccardi era creditore del detto sig. Giannoni, consisteva nel sostenere di non essere per dependenza del prezzo del Podere suddetto debitore di cosa alcuna al Patrimonio Riccardi, ma di restare anzi creditore del Patrimonio medesimo, in quantochè avendo offerto di compensare detto prezzo coi crediti dei Gradi 133,151,155 189, e 208. restava il prezzo medesimo assorbito dai crediti contemplati in detti gradi.

Attesochè per fare la compensazione suddetta non ha il sig. Giannoni legalmente giustificato di avere fatto l'acquisto altro che dei crediti dei gradi 189. 208, e che lungi dall'avere egli giustificato, e provato di potere compensare i crediti dei gradi 133,151. e 155. è stata anzi dai rappresentanti il Patrimonio e CC. Riccardi, e dal sig. Guidotti dimostrata l'impossibilità in cui si trova il sig. Giannoni di compensare infra gli altri il credito del grado 155 appartenente già alla signora Agata dell'Olmo di lui moglie, del qual credito fino dell'anno 1814 aveva ottenuto il pagamento, e il saldo mediante l'aggiudicazione compensativa del Podere della Querce al Poggio, ed era anzi all'epoca della aggiudicazione predetta rimasta debitrice del Patrimonio Riccardi per resto di prezzo del detto Podere della somma di scudi 190. 3. 1.

Attesochè l'estinzione del credito del grado 155. ed il debito della sig. dell'Olmo ne' Giannoni verso il Patrimonio Riccardi in scudi 190. 3. 1. — oltre al resultare da molti atti esistenti in processo, resulta anche indubitatamente dalla dimostrazione stata prodotta dai rappresentanti il Patrimonio Riccardi colla Scrittura de' 4. Settembre 1819 contenente la liquidazione dei crediti della sig. Dell'Olmo stata fatta tra di essa, e i rappresentanti suddetti subito dopo l'aggiudicazione compensativa del Podere della Querce al Poggio in ordine alla Sentenza del 17 Maggio 1814. colla quale nell'atto venne approvata detta aggiudicazione, fu anche ordinato alla sig. Dell'Olmo di procedere alla liquidazione predetta nel tempo, e termine di giorni quindici alla pena nel caso contrario di diventare pura, e semplice debitrice del prezzo di detto Podere.

Attesochè i resultati di questa dimostrazione e liquidazione non hanno potuto rimanere distrutti, nè tampoco alterati dall' altra dimostrazione nella quale il sig. Giannoni si fonda stata successivamente prodotta, e precisamente sotto di 31. Luglio 1822 dall'istessi Rappresentanti il Patrimonio Riccardi nella quale la sig. Agata dell'Olmo è increditata della somma di scudi 1400. 2. 9. 2. in quantochè chiara apparisce l'erroneità di questa dimostrazione per essere stato nella medesima omesso di dar debito a detta sig. Dell'Olmo delli scudi 884. 5. 12. — che di fatto sino del 1806. essa aveva ritirati dal Patrimonio D. Agliana in conto di una Scritta di cambio di scudi 3000 in data del 16. Febbraio 1788 ove erano solidalmente coobbligati i sigg. Marchesi Giuseppe Riccardi, e Antonio D'Agliana, come resulta e dalla precedente dimostrazione de'4 Settembre 1819 e dalle Scritture esibite dalla medesima sig. Agata Dell'Olmo ne Giannoni ne'3o Aprile, e 13 Settembre 1822.

Attesochè non è vero come andava dicendo il sig. Giannoni che la sig. Agata Dell'Olmo debba restituire i detti scudi 884. 5. 12, — al Patrimonio d'Agliana, poichè la Sentenza del Magistrato Supremo de'29. Settembre 1820, e 28 Giugno 1822. nelle quali si fondava per sostenere tale restituzione furono da questa Ruota revocate colla Sentenza de'28 Settembre 1822 che riconobbe bene, e validamente fatto dalla sig. Dell'Olmo il ritiro delli scudi 884. 5. 12. dal Patrimonio d'Agliana fino del 1806 in conseguenza del quale restò essa fino del 1814. coll'aggiudicazione del Podere della Querce al Poggio non più creditrice, ma debitrice del Patrimonio Riccardi di scudi 190. 3. 1.

Attesochè il sig. Giannoni non poteva allegare ignoranza nè della Sentenza ruotale de'28 Settembre 1822, ne della dimostrazione prodotta con la Scrittura de'4 Settembre 1829. perchè questa fu ad esso direttamente notificata, e della Sentenza le fu data giudicialmente notizia dal sig. Guidotti colla Scrittura de'28 Aprile 1823.

Attesochè sebbene questa Sentenza non sia stata proferita in contradittorio del sig. Giannoni, non può mancare di fare stato contro di Esso, perchè viene colla medesima dichiarato fino del 1814 l'inesistenza del credito del grado 155. a favore della sig. Dell'Olmo di lui moglie, credito che egli si era proposto di compensare col prezzo del Podere delle Querciole che nel 1817 aveva acquistato dal Patrimonio Riccardi, e che non può più compensare attesa la di lui inesistenza, talchè in questo stato di cose non potea ravvisarsi che ingiusta, e mal fondata l'opposizione, che il sig. Giannoni avea fatta al precetto come sopra dal sig. Guidotti trasmessoli sotto dì 4 Settembre 1822.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Dice male appellato per parte del sig. Pietro Giannoni dalla Sentenza contro di esso, ed a favore dei Rappresentanti il Patrimonio, e i CC. del sig. Marchese Vincenzio Riccardi, e del sig. Eduardo Guidotti proferita dal Magistrato Supremo di Firenze sotto dì 3 Maggio 1823; e respettivamente bene con detta Sentenza giudicato, e perciò quella conferma, e condanna detto sig. Giannoni nelle spese anche del presente Giudizio.

Così deciso dagl'Illmi. signori

Francesco Gilles *Presidente.*
Gio. Batista Brocchi, e Luigi Matani. *Relat. Audit.*

DECISIONE LXIII.

REGIA RUOTA FIORENTINA

Florentina Disdictae diei 27 Ottobr. 1823.

In Causa Della Fonte ne NN. e Calamai

Proc. Mess. Tommaso Conti — Proc. Mess. Lodovico Gargiolli

Argomento

L'abitazione lasciata, per ragione di legato, di una casa, e così per un tratto di beneficenza, ad una donna maritata, non può il marito, in forza della comunione della vita coniugale, reclamare in nome proprio l'adempimento di un tal diritto, e se la moglie nel tempo che il marito ha sostenuto questa sua pretensione, non è comparsa in Giudizio, non ha luogo in tal caso, alcun riservo a di lei favore.

Sommario

1. 2. *Dal dominio, e proprietà di una casa nasce nel domino il diritto di farne cessare l'abitazione a colui, che la ritiene per abitare, prevalendosi dell'Atto della disdetta che si usa nelle locazioni.*

3. *L'abitazione di una casa si riferisce a quel titolo, col quale viene a risolversi la locazione se non dipende da un titolo diverso.*

4. *Quando la disdetta delle case concesse ad abitare vien fatta ne'tempi, e nelle forme, colle quali si terminano le altre locazioni, è legittima, ancorchè la concessione dipenda dalla beneficenza del proprietario.*

5. *Quando l'abitazione di una casa è lasciata per legato ad una donna maritata, non può il marito in forza della comunione della vita coniugale pretendere l'adempimento di tal legato.*

6. *Quando il marito in proprio nome ha sostenuto due Giudizi per ottenere l'uso di una casa lasciato per legato alla moglie, e che la medesima mai è comparsa, non ha luogo nella Sentenza che si emana alcun riservo a di lei favore.*

Storia della Causa

Ad Istanza del sig. Giovanni Della Fonte come Tutore del Pupillo sig. Francesco Bosi per gli atti del Commissario del quartiere Santa Maria Novella del 30 Agosto 1822 fu disdetta al sig. Luigi Calamai la locazione della Casa posta in Campo Corbolini di questa Città, per rilasciarla libera tutto il mese d'Ottobre successivo.

A questa disdetta il sig. Calamai si rese opponente sul fondamento, tra gli altri, che la disdetta fosse incompetentemente trasmessa, non tanto per l'incompetenza del Tribunale, che fu a tale effetto adito, quanto perchè fu fatta in proprio nome del sig. Della Fonte. E perchè ancora il ri-

detto sig. Della Fonte non aveva carattere di Tutore legittimo del Pupillo Bosi.

Ed inoltre soggiungeva che in qualunque ipotesi non col titolo di locazione, e conduzione doveva riguardarsi l'abitazione della Casa in disputa, ma con quello derivante dalla disposizione testamentaria della Rosa Benassi madre del Pupillo medesimo per la quale fu insinuato al figlio di lei erede di non rimuovere per durante l'età sua minore, la Felice Benassi moglie del detto sig. Calamai dall'abitazione gratuita della Casa, in remunerazione dell'assistenza, e servigii prestati alla testatrice.

Il Magistrato Supremo con Sentenza degli 11. Ottobre 1822 confermò la disdetta non ostante l'opposizione del sig. Calamai, colla condanna del medesimo nelle spese.

Il sig. Calamai si appellò da questa Sentenza avanti la Regia Ruota di Firenze, e la Causa con citazione a breve termine fu portata all'Udienza, e dipoi risoluta come appresso.

MOTIVI

Attesochè è certo in fatto che la Casa posta in Campo Corbolini segnata del numero comunale 4697, e nella quale abita il sig. Luigi Calamai, appartiene in piena proprietà, e dominio al minore sig. Francesco Bosi.

Attesochè da questo dominio nasce in detto minore sig. Bosi, o nei suoi legittimi amministratori il titolo chiaro, e limpido per far cessare la detta abitazione ritenuta dal sig. Calamai, prevalendosi a tale oggetto dell'atto della disdetta, che ha luogo nel Contratto di locazione, e conduzione, mentre fino, a che non costa di un titolo diverso dal quale dipenda l'abitazione, questa si referisce ad un titolo, che viene a risolversi con quelle forme istesse, che hanno luogo nella locazione, e conduzione, fosse pur anche per beneficenza del proprietario della Casa, che l'intimato in essa abitasse, giacchè quando la risoluzione di questo titolo viene eseguita nei tempi, e nelle forme con le quali si terminano le altre locazioni, è in questa guisa abbastanza provveduto al comodo dell'abitatore per trovare un'altro soggiorno, e quindi la disdetta trasmessa diventa legittima, stando in tal caso a manifestare la volontà del proprietario di cessare di concedere l'uso della Casa, sia che dalla locazione, e conduzione, sia che dalla beneficenza dipendesse.

Attesochè nel concorso rispetto al minore sig. Bosi del titolo, e del conseguente diritto a far cessare nel sig. Calamai il godimento della Casa da esso abitata, non altrimenti poteva il medesimo riceversi opponente alla ricevuta disdetta, se pure non dimostrava che a suo favore esistesse un titolo che gli desse diritto ad abitare nella Casa predetta.

Attesochè questa prova, non che conclusa, non è stata neppure intrapresa dal sig. Calamai.

Ed in fatti non poteva considerarsi come un'iniziamento di questa prova il ricorso che dal sig. Calamai si faceva al Testamento della Rosa Benassi

Vedova Bosi dei 9 Marzo 1822 rogato Mess. Benedetto Mascalchi, ove si
« legge quanto appresso « In tutti gli altri suoi Beni suo erede universale
« istituisce ec. Francesco Bosi figlio di se Testatrice ec. e prega detto
„ suo erede a non licenziare di casa la sua sorella Felice Benassi suddetta
„ e di lasciare, e permettere che prosegua ad abitare in futuro, e come ha
„ fatto per il passato, e fa attualmente le stanze istesse che abita di pre-
„ sente nella Casa di abitazione di sè Testatrice senza veruna responsione
„ a titolo di pigione, fintantochè il detto suo figlio erede non avrà compi-
„ ta l'età pupillare, e divenuto maggiore, e ciò per dare alla medesima un
„ attestato di riconoscenza, e gratitudine per l'amore che ha portato a se
„ Testatrice, e per i servigi, ed indefessa assistenza che le ha prestato in qua-
„ lunque circostanza, e nell'attuale Malattia.

Poichè tutto il tenore della detta disposizione è totalmente estraneo al sig. Calamai, e quindi qualunque sia il pregio della disposizione medesima, relativamente alla continuazione dell'abitazione nella detta Casa, deve la medesima referirsi alla sig. Felice Benassi, e non al sig. Luigi Calamai, del quale la detta disposizione non fa parola alcuna.

E sebbene siasi dal medesimo rilevata la di lui qualità di Marito della sig. Felice Benassi, e così siasi egli costituito partecipe del comodo della abitazione asserta legata alla propria moglie, come una sequela della comunione coniugale, pure non ha potuto meritare attenzione questo reflesso, in quanto che agitandosi il Giudizio a carico soltanto del sig. Calamai, e non spiegando nel medesimo neppure la qualità di legittimo amministratore della propria moglie per reclamare giuridicamente i diritti che alla medesima possino competere in ordine alla surriferita Testamentaria disposizione, ne segue perciò che indifferente affatto diventa per il sig. Calamai il preteso legato, giacchè di lui non predica, ne gli giova la comunione della vita coniugale con la pretesa legataria, subitochè la medesima non reclama in Giudizio quei diritti, che qualora siano ad essa riconosciuti spettanti, potranno anche al di lei marito sig. Calamai divenire vantaggiosi. 5

Attesochè non vi e luogo neppure ad accusare la Sentenza appellata di avere estesa anche alla famiglia del sig. Calamai la cessazione dell'abitazione della Casa controversa, mentre o alla famiglia del sig. Calamai competer possono dei diritti capaci di mantenere la famiglia medesima, ò alcuno individuo nel godimento della detta Casa, ed allora la Sentenza ancorchè confermata siccome è intervenuta fra il sig. Luigi Calamai, e l'Attore sig. Della Santa, così ne segue, che a questo individuo della famiglia non può pregiudicare; O non vi è alcuno Individuo che abbia dei diritti propri da dedurre, ed allora è giusta la fatta dichiarazione.

Attesochè quando la sig. Felice Benassi ne Calamai non è comparsa in alcuna delle due Istanze del Giudizio, non è luogo a fare riservo alcuno per quei pretesi diritti che dal sig. Calamai si sono mutuati a propria difesa. 6

Attesochè in appello come resulta dalla Scrittura di Gravami, e rimase confermato nella discussione, non ha formato altrimenti soggetto di reclamo che la disdetta fosse incompetentemente trasmessa, sì perchè non spiegò in essa il sig. Gio. Della Fonte la sua qualità di Tutore del minore sig. Francesco Bosi, e sì perchè di tale qualità non sia rivestito, o per esserli la medesima dal sig. Calamai contrastata come accertano i Giudizii sopra di ciò pendenti, o per non avere adempito alle formalità dalla Legge imposte ai Tutori prima di mescolarsi dell'amministrazione pupillare, onde sopra di queste opposizioni non è occorso assumere alcuno esame in appello.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Dice essere stato male appellato dal sig. Luigi Calamai, dalla Sentenza stata contro di esso, ed a favore del sig. Gio. Della Fonte nella qualità di Tutore del Minore sig. Francesco Bosi proferita dal Magistrato Supremo di Firenze sotto dì 11 Ottobre corrente 1823, e bene essere stato respettivamente giudicato colla Sentenza predetta, quale perciò conferma in tutte le sue parti, ordinandone la piena esecuzione, e detto sig. Calamai condanna nelle spese anche del presente Giudizio.

Così deciso dall'Illmo. Signore.

Gio. Batista Brocchi *Audit.*

DECISIONE LXIV.

REGIA RUOTA DI FIRENZE

Castri Franci Superioris Praetensae Qalitatis Haereditariae diei 27 Settembris 1823.

IN CAUSA MORI E FORMICHINI

Proc. Mess. Antonio Pierattini — Proc. Mess. Gaetano Cini.

ARGOMENTO

I Nipoti, che formano insieme col Padre, e col Zio una sola, ed unica Famiglia, ed una sola, ed unica società Colonica, non si può dire, che siano eredi intestati del Zio defonto vivente il loro padre, quantunque abbiano ritenuti gli oggetti spettanti alla eredità del medesimo, poichè questa apprensione piuttostochè derivata dall' animo di adire la di lui eredità, dee credersi derivata dalla volontà di ritenerli, come cose spettanti al Patrimonio sociale per doversi quindi nel caso di sopravvenute divisioni prelevare a favore di co-

lui, al quale fosse competuta la prima Causa di succedere: Perciò non può quegli, a di cui favore il defonto si era obbligato esercitare la sua azione contro gli stessi nipoti.

SOMMARIO

1. *Non è proponibile l'esercizio di un'azione, alla quale manca l'appoggio di una precedente obbligazione.*

2. *L'Attore deve provare la qualità ereditaria in quegli contro del quale intenta azione, sul fondamento, che sia stata erede di colui, che contratta aveva l'obbligazione.*

3. *Il non essere, e il non apparire sono cose tra loro eguali.*

4. *Al Fratello si deferisce l'Eredità intestata dell'altro fratello, e non a'nipoti.*

5. *Il possesso, e l'apprensione delle cose ereditarie somministra un fondato riscontro onde desumere la qualità ereditaria nel possessore delle medesime.*

6 *Quando i Nipoti, che formano insieme col padre, e col Zio una sola famiglia, ed una società colonica, ritengono gli oggetti spettanti al Zio defonto, si opina che li ritengono come proprietà del patrimonio sociale.*

7. *La qualità ereditaria deve stabilirsi sul risultato di prove univoche, e concludenti.*

8. *La qualità ereditaria in persone rozze, e idiote non si presume in conseguenza di quelli Atti, che sarebbero valevol ad inferirla.*

MOTIVI

Attesochè il titolo del credito domandato per parte di Luigi, e Tommaso fratelli Formichini contro Giuseppe, e Luigi fratelli Mori, e sopra di cui detti fratelli Formichini hanno costituito il fondamento della loro intenzione dipende dal privato Atto del 7 Aprile 1800, in cui non presero parte veruna, ne tampoco assunsero alcuna obbligazione i nominati Giuseppe, e Luigi fratelli Mori, ma bensì unicamente si costituì in esso debitore Pietro Mori loro Zio attualmente defunto.

Attesochè non avendo i detti fratelli Mori contratto alcuna obbligazione in proprio a favore dell'Autore dei sigg. fratelli Formichini, non potevano questi utilmente sperimentare l'azione da essi dedotta per l'oggetto di conseguire da essi il pagamento del credito contenuto nel citato atto privato del 1 Aprile 1800, non essendo di regola proponibile l'esercizio di un'azione alla quale manchi l'appoggio di una precedente obbligazione contratta da quello, contro di cui venga la detta azione intentata *de Luca de donat. disc.* 43

1 *N. 4 Ansald de Commerc. disc. 44. N. 3. Rota Romana cor. Molines decis 186. N. 11.*

Attesochè all'effetto di radicare nei fratelli Giuseppe, e Luigi Mori l'obbligazione nascente dell'atto del 1 Aprile 1800 in vano i signori Formichini si accinsero a sostenere che i detti fratelli Mori fossero stati eredi di Pietro Mori loro Patruo, e che fossero perciò in tal qualità tenuti all'adempimento delle obbligazioni contratte dal loro autore, dietro il principio d'altronde non controverso che nell'erede trapassano tutti i diritti attivi non meno che i passivi del defunto, e che perciò è esso tenuto all'adempimento, e sodisfazione di tutti i pesi, e debiti che in qualunque modo possano gravare la di lui eredità, poichè una tal pretensione era mancante nel concreto del caso delle opportune giustificazioni, che dimostrassero essere stati i detti Luigi, e Giuseppe Mori effettivamente eredi del loro Zio Pietro Mori, quali giustificazioni erano totalmente a carico dei signori Formichini, i quali deducendo per fondamento della loro intenzione la qualità ereditaria nei rei convenuti fratelli Mori, erano perciò nell'obbligo indispensabile di dimostrarle concludentemente, uniformemente alla regola desunta dal Testo *nella*

2 *Leg. Qui accusare Cod. de Edendo, e nella Leg. Actor. Cod de Probat.*.

Attesochè in fatti se è vero, conforme è verissimo che l'Eredità non si trasferisce in alcuno se non se in forza della successione testata o intestata, vero apparve ugualmente che nei detti Giuseppe e Luigi fratelli Mori non trapassò l'Eredità del defunto loro patruo Pietro Mori, giacchè a loro riguardo non si vericò titolo alcuno ne di testate, ne di intestate successioni; Non era fra le parti questione sulla mancanza di qualunque titolo di successione testata dirimpetto ai detti fratelli Mori, ne in effetto sarebbesi potuta eccitare subitochè non si esibivano le tavole testamentarie del defunto Pietro Mori, lo che portava alla necessità di concludere che queste non

3 esistessero, mentre è certo in diritto che il non essere, e il non apparire sono cose tra loro perfettamente eguali *Barbosa de Axiomatib. Iur. usufreq. Axiom:*

E neppure esisteva titolo alcuno di successione intestata mentre essendo dalle giustificazioni esibite in processo resultato che Pietro Mori al tempo della sua morte lasciò a se superstite Francesco Mori suo fratello, e Padre dei nominati Giuseppe, e Luigi Mori a questo come più prossimo in grado, e non a questi veniva dalle leggi deferita la legittima successione del defunto Pietro

4 Mori, conforme letteralmente prescrive la *Patria Legge de' 18 Agosto 1814 all'Art. 23.*

Attesochè inutilmente i divisati sigg. fratelli Fermiehini si sforzavano a sostenere che la qualità ereditaria di Pietro Mori, obiettata ai di lui nipoti Giuseppe, e Luigi, la quale per le cose anzidette non poteva desumersi ne dal Testamento ne dalle Leggi della successione intestata, rimaneva però accertata dal possesso, e dall'apprensione degli oggetti di Vestiario, o degli Istrumenti rusticali lasciati da detto Pietro, della quale apprensione, e possesso resultava la più limpida di tutte le prove dalla giudiciale confessione cioè emessa dai nominati fratelli Mori alla 2.la. e 4ta. posizione esibita dai fratelli Formiohini, imperocchè senza controvertere in astratto ohe il possesso, e l'apprensione delle oose ereditarie somministri un fondato riscontro onde desumere la qualità ereditaria nel possessore delle medesime conveniva riflettere che i divisati fratelli Mori formavano insieme ool loro padre Francesco Mori loro zio una sola, ed unica famiglia, una sola, ed unica società colonica nelle quali circostanze, se alcuni degli Individui componenti la famiglia, e società colonica dichiarano di ritenere gli oggetti spettanti al socio defunto, una tale dichiarazione deve riferirsi non già all'animo diretto a adire la di lui eredità, ma bensì oppostamente all'animo, e alla diversa intenzione di ritenere le cose ereditarie come una proprietà spettante al Patrimonio sociale per doversi quindi nel caso di sopravvenute divisioni prelevare a favore di colui, al quale fosse competuta la prima causa di succedere Rota *Nostra in Florentina Praetensae adictionis haereditatis* 18 *Martii* 1603. *Lib. Motiv.* 87 *pag.* 48. *allegata dal sig. Avvocato Fierli nelle sue osservazioni Pratiche Osser.* 171.

5

6

Attesochè quand'anche per ipotesi la confessione emessa dai fratelli Mori avesse potnto somministrare un argomento induttivo della qualità ereditaria in essi dal defunto Pietro Mori, ciò non sarebbesi potuto dalla Ruota, nella mancanza di altri riscontri, reputare sufficiente a stabilire la detta qualità, poichè sono oggimai massime di ragione non più controverse ohe la qualità ereditaria deve stabilirsi sul resultato di prove univoche, e conoludenti *Accaris. decis.* 109 N. 1. *e la Rota nostra in Volaterrana restitutionis in integrum av. Vinci Relat. par.* 3.

7

E che tanto più difficilmente si presume l'adizione della Eredità, ove si tratti come nel caso di uomini rozzi, e idioti, nella quale circostanza vedesi stabilito ohe l'adizione della Eredità non si presume neppure in conseguenza di quegli atti che per loro propria natura sarebbero valevoli ad inferirla attivamente *Accaris decis. 3. N.* 21.

8

Per questi Motivi

Delib e Delib Dice essere stato male appellato dai sigg. Dott. Luigi, e Tommaso fratelli Formichini dalla Sentenza contro di essi ed a favore di Giuseppe, e Luigi fratelli Mori stata proferita dal Tribunale di Castel Franco di sopra li 15. Giugno 1822. bene con la Sentenza medesima giudicato, e perciò quella confermata in tutte le sue parti, e gli appellanti condanna nelle spese del presente Giudizio.

Così deciso dall'Illmo. Signore

Luigi Matani *Auditore.*

DECISIONE LXV.

REGIA RUOTA DI FIRENZE

Florentina Pignoris diei 13. Maii 1823.

In Causa Tassinari e Accollatarj Sassi

Proc. Mess. Jacopo Giacomelli — Proc. Mess. Andrea Catani

Argomento

I Frutti, che si producono dagli Oggetti oppignorati sono un'accessione del Pegno, e debbono accordarsi al Creditore Oppignoratario dal giorno della contestazione della Lite diretta a conseguire il Pegno.

Sommario

1. 2. 3. 4. 5. 6. *Quando il valore del Pegno costituito in Bestiami non basta a pagare il Creditore pignoratario si debbono al medesimo anco i frutti prodotti dal Pegno dal dì della contestazione della Lite.*

7. *Il Giudizio, che ha per base* l'Azione pignoratizia *è compreso ne' Giudizj di* Buona Fede.

8. *Allorchè si tratta di frutti, che sono l'accessione della cosa principale, che cade in restituzione, questi se sono estanti prima della Contestazione della Lite sulla restituzione, e molto più quelli percetti dopo la Contestazione, restano compresi nella cosa da restituirsi.*

9. 10. 12. *Si debbono al Creditore oppignoratario quei frutti del Bestiame oppignorato, che si verificano dopo la contestazione della Lite diretta a conseguire gli Oggetti oppignorati.*

11. 19. *Una Sentenza dalle Parti accettata costituisce per esse una vera, e propria Rejudicata.*

13. *L'Azione pignoratizia diretta è un'azione, colla quale si tende a conseguire la cosa oppignorata, ed investe la sostanza del Pegno.*

14. *I Frutti del Bestiame oppignorato possono accordarsi al Creditore dopo la Contestazione della Lite diretta a conseguire l'Oggetto oppignorato, quantunque lo stesso Creditore nella sua domanda non gli abbia domandati.*

15. 18. *I Frutti del Pegno costituiscono parte, ed accessione del Pegno stesso ne' Giudizj, ne' quali si agita per conseguire un Oggetto in natura, i Frutti, che da Esso si producono dopo questa Domanda si considerano richiesti mediante l'uso delle Clausule* implorando ogni rimedio di ragione competente ec. o qualunque Decreto più utile, ed opportuno.

17. *Quando l'inclusione nel Pegno de' Frutti prodotti dal medesimo è una sequela dell'Azione* rei persecutoria, *nella quale si sostanzia l'Azione pignoratizia diretta, viene questa in elusione de' frutti posteriori operata dal fatto istesso della domanda diretta al conseguimento del pegno.*

MOTIVI

Dopo che con la Sentenza de' 19. Giugno 1820. fù stabilito, che nel Rendimento di Conti del Pegno del fù sig. Francesco Sassi della Tosa costituito col Bestiame della Cecina con l'Atto de' 12. Settembre 1805. dovevano comprendersi « Non solo i Bestiami oppignorati, o altri a quelli « surrogati, ma ancora l'importare di quei lucri, frutti, e guadagni da « detti Bestiami resultanti, che si giustificheranno essere stati estanti al « giorno in cui può, e deve ai termini di ragione considerarsi, e riguar- « darsi contestata per parte dei Creditori Pignoratarj la domanda per il « pagamento del credito garantito con la costituzione del detto Pegno, co- « me pure dei lucri, frutti, e guadagni che si fossero ritirati, o si fossero « potuti ritirare, e conseguire da detti Bestiami dal dì della contestazione « medesima in poi « Varie altre questioni rimasero a risolversi onde terminare con una completa pronunzia. il Giudizio di appello dai sigg. Accollatarj del Patrimonio Sassi interposto dalla Sentenza dei 22. Giugno 1819.

Doveva in fatti decidersi, se i sigg. Accollatarj fossero tenuti a corrispondere i frutti naturali, ed industriali del Pegno del Bestiame della Cecina, dopo che ne aveano Essi nel 1811. fatta la vendita a diversi Compratori della medesima unitamente al Bestiame. Se la liquidazione eseguita con l'Amministratore Tognaccini potesse utilmente dedursi dai signori Accollatarj contro il sig. Tassinari, o se piuttosto facessero debito ai medesimi i frutti conseguiti anteriormente ancora alla riportata consegna della Cecina nel 1809.

Dovevasi egualmente riconoscere se dopo le seguite alienazioni della Tenuta della Cecina unitamente al Bestiame, non altro diritto fosse rimasto al sig. Tassinari che conseguire il frutto civile sul prezzo, per il quale

era stato il Bestiame venduto; dovevasi determinare, quale, considerando tuttora estante tutto il Bestiame della Cecina a vantaggio del sig. Tassinari, esser poteva il frutto naturale, ed industriale conseguibile da questo Bestiame fatte tutte le necessarie deduzioni di mantenimento, di custodia, e simili; Ed era per ultimo, tralasciate altre minori questioni, da stabilirsi quale era il momento nel quale doveva riguardarsi intervenuta la contestazione per parte dei Creditori Pignoratarj sulla Domanda per il pagamento del credito garantito con la costituzione del detto Pegno con stabilirne di questo Atto l'influenza nei rapporti del frutto del Pegno.

Di tutte queste dispute però non fù altrimenti necessario di assumere la regolare cognizione, giacchè con due Chirografi segnati di Lettera A, e B ed esistenti annessi alla Relazione del Perito Istruttore in Causa, le Parti Litiganti convennero che il frutto del Bestiame dal 4. Aprile 1808. al 10. Dicembre 1814. doveva determinarsi al ragguaglio di un frutto civile annuo del 6. per cento sopra il giusto valore del Bestiame predetto; E non fù più questione nemmeno che dal 10. Dicembre 1814. in poi doveva includersi nel Pegno quel frutto naturale, ed industriale del Bestiame oppignorato, che con i detti Chirografi si era liquidato nella somma del frutto civile annuo del 6. per cento, e che doveva protrarsi fino all'epoca in cui il valore del detto Bestiame non era stato pagato.

Quindi il solo dubbio che rimase a risolvere, si sostanziò nel determinare qual fosse il giorno in cui ai termini di ragione doveva considerarsi, e riguardarsi contestata per parte del sig. Tassinari la domanda per il pagamento del credito garantito con la costituzione del Pegno, giacchè appena questa epoca veniva accertata, siccome il valore del Bestiame nei diversi tempi era conosciuto, e così in questo valore rimane incluso l'importare ancora di quei lucri, frutti, e guadagni resultanti da detti Bestiami, che fossero stati estanti al giorno in cui può, e deve ai termini di ragione considerarsi contestata la Domanda per il pagamento del credito garantito dal Pegno, ed egualmente il frutto di questo Capitale era dalla convenzione determinato al 6. per cento, ne seguiva perciò che stabilito il momento della contestazione della Lite per il pagamento del Pegno, tutti erano determinati gli elementi che si richiedevano per formare il Calcolo che dovea per resultato quel Capitale che in sorte, frutti, ed accessori rappresentare doveva l'importare del Bestiame oppignorato, e quindi quell'estensione di quell'assegnamento sul quale il sig. Gio. Tassinari Mallevadore ai sigg. Baldini, e Dupouy, doveva ottenere con la privilegiata azione del Pegno, la rilevazione della prestata, e sodisfatta Mallevadoria.

Ed in questi termini della controversia, un esame attento portato agli Atti intervenuti prima fra il sig. Gaetano Tassinari, ed i Rappresentanti il Sindacato Sassi, e quindi gli Accollatarj di questo Patrimonio, e successivamente fra questi Accollatarj, ed il sig. Gio. Tassinari Donatario del suo defunto Genitore, ci ha potuto convincere che nei 4. Aprile 1808. si verificò per parte del Cav. Gaetano Tassinari quella giudiciale Domanda del pagamento del suo credito garantito dal Pegno del Bestiame, in forza

della quale i frutti del detto Pegno vennero necessariamente ad aumentare la sostanza del Pegno medesimo.

Che poi con la Scrittura dal sig. Gaetano Tassinari esibita ne'4. Aprile 1808. domandasse la soddisfazione del credito che Egli aveva contro il Patrimonio Sassi, in sequela dei pagamenti che per la prestata Malleva-doria a favore di Baldini, e Dupony aveva dovuto eseguire; E che per facilitare la soddisfazione implorasse che fosse a suo favore dichiarata la esistenza pel Pegno del Bestiame della Cecina in ordine al Chirografo dei 12. Settembre 1805., come pure il diritto di essere pagato del suo credito sul prezzo del Pegno medesimo; da conseguirsi mediante la di lui legittima, e regolare alienazione, sono dei fatti che resultano dal tenore materiale della detta Scrittura, ed alla quale serve riportarsi per rimanere pienamente convinti.

Or se ai Giudici competenti, in conflitto dei suoi legittimi Contradittori, e con la produzione dei titoli giustificativi la sua azione procedè il sig. Gaetano Tassinari a domandare la soddisfazione del suo credito garantito dal Pegno del Bestiame della Cecina; E se tutto questo fù fatto con la Scrittura esibita nei 4. Aprile 1808., non poteva altrimenti controvertersi, che in detto giorno seguita fosse quella contestazione della Lite che Pegno convenzionale simbolico produttivo di frutto, somministra i termini, onde abbia luogo quell'arbitrio del Giudice per dichiarare se i frutti del Pegno predetto estanti al tempo della detta Contestazione, e quelli che vanno a conseguirsi in seguito fino al pagamento, debbano rimanere alla disposizione del Debitore Pignorante nel modo stesso di quelli percetti da Esso avanti la detta epoca, o debbano piuttosto alla sostanza del Pegno aumentarsi, qualora il soggetto del Pegno sia alla soddisfazione del Creditore Pignoratario insufficiente, e di cui ragiona il *Text. in Leg. Si fundus 16. §. In Vindicatione ec. ff. de Pignor. et Hypothec.*

Invano poi si soggiungeva, che questa Istanza del sig. Gaetano Tassinari o rimase perenta per non essere stata proseguita, con essere stata riassunta soltanto prima nei 5. Aprile 1814., e di poi nei 16. Dicembre 1814., o per essere stato sulla medesima fatto diritto mediante le disposizioni contenute nell'Articolo V. della Scritta di Accollo fatta parte integrale della Sentenza dei 10. Giugno 1808. che accettò l'accollo predetto.

Poichè la preservativa dei diritti dei Creditori Pignoratarj stabilita dalla detta Sentenza, non fù una dichiarazione che definitivamente pronunziasse sopra i medesimi, ma non fece, che allontanare ogni pregiudizio che fosse per Essi potuto derivare da una indistinta pronunzia; E se questo Giudizio fù riassunto nei 5. Aprile, e 16. Dicembre 1814., siccome a questa riassunzione fù proceduto in queste diverse epoche con una espressa relazione, e rapporto all'Atto dei 4. Aprile 1808., e d'altronde nessuna legale perenzione era incorsa per l'Istanza predetta, così ne segue che gli Atti dei 5. Aprile, e 16. Dicembre 1814. altro non fecero, che ri-

congiungersi all'Atto dei 4. Aprile 1808., e così obbligarono a ritenere, che fin di quell'epoca era seguita la contestazione della Lite relativa alla soddisfazione del credito garantito dal Pegno del Bestiame, senza che questa Domanda fosse rimasta antecedentemente con formale pronunzia risoluta, o legalmente perenta.

Riconosciuto pertanto che con l'esibizione fatta dal sig. Gaetano Tassinari della detta Scrittura intitolata di Comparsa, Istanza, e Contestazione aspirò Egli ad ottenere il pagamento del suo credito garantito dal Pegno, dovemmo rimanere persuasi, che i frutti estanti del Pegno del Bestiame della Cecina che serviva alla garanzia del credito del sig. Tassinari, non meno che quelli percetti, e sopravvenuti fino al pagamento del valore del Bestiame predetto, non hanno potuto a buon diritto conseguirsi dagli Accollatarj, ma hanno dovuto aumentare la sostanza del Pegno concesso al sig. Tassinari, e servire così alla soddisfazione del credito.

E la ragione è evidente, mentre essa si racchiude nella suddetta *Leg. Si fundus* 16. ove si trova scritto, che qualora il valore del Pegno costituito non sia sufficiente a procurare la sodisfazione del Creditore Pignoratario, è questo il caso nel quale il Giudice si trova nella situazione di dover pronunziare anche sopra i frutti, ed a portare in tal caso la condanna sopra i medesimi, ma ciò quanto a quelli che sono decorsi dal giorno in cui rimase contestata la Lite, ed a quel momento estanti, ma non già quanto a quelli *antecedenti*, che più non esistono *Leg. Si fundus ec.*

La disposizione di questa Legge è stata seguitata ancora dagli Interpetri già riportati dalla precedente Sentenza dei 17. Giugno 1810. al §. *Ed è stato così pronunziato ec.* al quale potrebbe bastare in questo rapporto il rimettersi; ma poichè ciò che da Essi viene avvertito ragionando della Legge predetta, serve a stabilire i giusti termini della intelligenza, che alla medesima si deve assegnare, così è necessario il trattenersi anche sulle Autorità degli Interpetri.

2

Or dichiarando Essi ciò che forma il soggetto della sanzione della detta Legge, con tutta giustezza avvertono, che da Essa si stabilisce, che i frutti percetti dal Debitore Pignorante possono essere investiti dalla pronunzia del Giudice, giacchè i frutti derivati dal Pegno anche senza la convenzione dei Contraenti, restano obbligati per necessaria conseguenza alla soddisfazione del credito garantito dal Pegno, ma ciò per altro procede con una distinzione; Poichè o si parla di quelli che si sono conseguiti dopo la contestazione della Lite, o di quelli che si sono percetti dal Debitore anteriormente a questa epoca; E se il Pegno è inferiore al debito, nel primo caso i frutti percetti dal Debitore si appartengono al Creditore, ed aumentano la sostanza del Pegno; E nel secondo i soli frutti estanti cadono nella causa del Pegno, mentre dei frutti consunti non è tenuto a fare veruna restituzione; Così opportunamente spiega la detta Legge il *Voet ad Pandect. Tit. de Pignor. et Hypoth. N.* 3., e con esso concordano *Gothofred ad dict. Leg. Si fundus* 16. *N.* 92. *et Perez in Cod. Lib.* 8. *Tit.* 25. *N.* 4.

3

4

5

Quindi servendo al contesto letterale della Legge, ed alla intelligenza che è stata ad essa attribuita, sembra che debba ritenersi per certo, che quando il valore del Pegno è insufficiente alla sodisfazione del credito, i frutti percetti dopo la contestazione della Lite diretta a conseguire il pagamento del credito garantito dal Pegno, devono dal Debitore imputarsi nel Pegno istesso, e cessa in esso ogni diritto a farli suoi, verificandosi immediatamente come un tacito patto per cui i Contraenti abbiano fatto cedere nella Causa del Pegno i frutti medesimi *Leg. Quamvis* 3. *Cod. In quibus causis, pignus vel hypotheca tacite contrahitur ec.* **6**

E ciò resta anche confermato dall' avvertire, che il Giudizio che ha per base l' azione pignoratizia rimane compreso tra i Giudizj così detti di *Buona fede. Vinn. Instit. Lib.* 4. *Tit.* 6. *N.* 6. **7**

Or in sì fatti Giudizj è ricevuto, che ciò che sia delle *Usure* quando si tratta dei *frutti* che sono l' accessione della cosa principale che cade in restituzione, questi, se sono *estanti* prima della contestazione della Lite sulla restituzione predetta, e molto più quelli *percetti* dopo la detta Contestazione, devono rimanere compresi nel soggetto da restituirsi, giacchè costituiscono essi sostanza della cosa soggetta a restituzione, siccome bene osserva *Cujac. Edict. Neapol. Tom.* 5. *Col.* 919. *et* 920. *Lib. E* a cui fanno eco *Gall. de fruct. disput.* 14. *art.* 1. *num.* 13. *et Rot. Rom. cor. Merlin Dec.* 330. *N.* 2. *et seq.* **8**

Contro questo ragionamento semplicissimo che dimostrava che i frutti estanti nel 4. Aprile 1808., e quelli successivamente percetti dal Pegno costituito a favore del sig. Tassinari dovevano tenersi a calcolo nel determinare l' estensione del Pegno istesso, una sola replica si proponeva per interesse dei sigg. Accollatarj, e si faceva consistere nel sostenere che laddove la *Legge Si fundus* 16. §. *In Vendicatione vers. Interdum etiam ec. ff. de Pignoribus et Hypoth.* dichiara che il Giudice può essere in circostanze di dover pronunziare sopra i frutti, e ciò relativamente ai frutti verificati dopo la contestazione della Lite, deve questa sua sanzione intendersi della Contestazione della Lite che è stata diretta a conseguire gli oggetti oppignorati per procurarsi con la loro realizzazione il pagamento del credito con il Pegno assicurato. **9**

E poichè solo con la Scrittura de' 16. Dicembre 1814. fù dal signor Giovanni Tassinari domandato « dichiararsi e sentenziarsi essere i Bestia« mi della Cecina, e le loro *Accessioni e frutti* dall' epoca del creato « Pegno, o da qualunque epoca sia di ragione con privilegio di Pegno af« fetti, ed obbligati a favore del sig Istante ec. » così se ne è concluso che a quest' epoca soltanto si è verificata la contestazione della quale parla la Legge surriferita, ed è perciò che da questa epoca unicamente le Accessioni, ed i frutti dell' oppignorato Bestiame della Cecina hanno potuto rimanere affetti, ed obbligati con privilegio di Pegno a favore del sig. Tassinari. **10**

Ma non ha potuto in questo concetto portarci tutto quello che è stato con somma dottrina rilevato per sostenere questa difesa, giacchè ci è sembrato che alla medesima resistesse la Lettera di quella Legge istessa dalla quale se ne voleva desumere il fondamento; E che resistessero egualmente le dichiarazioni contenute nella precedente Sentenza dei 19. Giugno 1820., che pienamente accettata dalle Parti ha costituito per Esse una vera, e propria Rejudicata dalla quale non era dato ulteriormente recedere.

11

Resisteva la Lettera della sì spesso rammentata *Legge Si fundus*, giacchè quando la condanna alla prestazione dei frutti viene permessa all'oggetto di procurare al Creditore la piena sua soddisfazione, e ciò non già per un equitativo temperamento, ma bensì perchè i medesimi sono tacitamente obbligati al vincolo del Pegno, ne segue perciò che la contestazione della Lite, della quale in detta Legge si fa parola come termine dal quale può cominciare a nascere l'obbligo nel Debitore di aumentare con i frutti futuri la sostanza del Pegno, deve referirsi alla contestazione della Lite, che ha per oggetto il conseguimento del Pegno, e non già di quella Lite che avesse per oggetto di condannare il Debitore a corrispondere i frutti del Pegno medesimo, giacchè essendo la contestazione della Lite del primo genere che obbliga il Debitore a rilasciare nella sostanza del Pegno i frutti, deve perciò ritenersi che di questa contestazione della Lite fa dipendere l'evento, nel quale il Giudice può essere richiamato a pronunziare ancora sopra i frutti del Pegno. Sono questi i termini, nei quali, oltre gli allegati, spiega la detta Legge il *Fabr. Cod. Fabrian. Lib.* 8. *Titolo* 6. *Definit.* 15.

12

Ne giova il soggiungere, che dovendo il Giudice relativamente a questi frutti arbitrare « *Interdum etiam de fructibus arbitrari debet Judex* « non altrimenti può da Esso spiegarsi questo *Arbitrio* se pure non viene richiamato ad interporlo, e così fino a che dal Creditore non viene domandato che i frutti ancora debbano accrescersi alla sostanza del Pegno, non si verifica quella domanda, che permette al Giudice di pronunziare sulla pertinenza di questi frutti, i quali perciò fino a questo momento legittimamente si percipono dal Debitore.

Poichè bisogna ritenere il principio indubitato, che l'azione pignoratizia diretta è una azione con la quale si tende al conseguimento dell'oggetto oppignorato, ed investe la sostanza del Pegno medesimo. *Text. in Leg. Pignoris* 18. *Cod. de Pignor. et Hypoth.* « ivi « Pignoris vel hypothecae persecutio in rem est. «

13

Or quando tale è il carattere dell'azione pignoratizia, è certo che i frutti del Pegno verificati dopo che del Pegno è stata domandata dal Creditore la consegna, possono essere dal Giudice accordati ancorchè non siano stati richiesti, giacchè nella domanda del Pegno vengono a rimaner compresi anche i frutti del medesimo, in quanto che costituiscono parte, ed accessione del Pegno istesso, siccome bene osserva con i concordanti. *Gall. de fructib. disput.* 14. *art.* 1. *num.* 13.

14

15

E nulla pure per escludere nel sig. Gaetano Tassinari all' epoca del 4. Aprile 1808. il concetto di conseguire i frutti del Pegno del quale in quel tempo domandò a suo favore la dichiarazione per realizzarlo nei modi regolari, e procurare così la sodisfazione del suo credito, poteva valut rsi l' osservazione, che in quel tempo la sostanza del Pegno anche non aumentata dai frutti, era sufficiente a procurare il suo pagamento, onde tanto meno vi è luogo a supporre che questi fossero dal medesimo domandati, con soggiungere inoltre, che avendo appunto il ritardo alla dimissione del credito del sig. Tassinari operato il di lui aumento, fù perciò in seguito, che il sig. Gio. suo figlio, e donatario estese con migliore consiglio nel Dicembre 1814. la sua domanda anche ai frutti del Pegno; talchè tutto cospira a persuadere che quando insorse il timore della insufficienza del Pegno alla sodisfazione del credito, allorchè solo si pensò di richiedere questi frutti, e sottratti si vollero al godimento dei Debitori per provvedere all' interesse del Creditore medesimo. Mentre un simil ragionamento non ha l' appoggio del *fatto*, e non rileva di *diritto*.

Ed in vero manca nel *fatto* mentre ritenuti i resultati del Conteggio intervenuto fra i sigg. Dupouy, e Baldini Creditori dell'Imprestito garantito con la Mallevadoria del sig. Tassinari, ed esistente annesso al Contratto di Quietanza tra il sig. Gio. Tassinari figlio, ed i mentovati Creditori stipulato sotto dì 16. Febbraio 1814. per i rogiti di Ser Del Chiaro, non può controvertersi che al 4. Aprile 1808., il sig. Gaetano Tassinari era già Debitore della somma di Lire 23400. di Capitale, di Lire 3608. a titolo di frutti decorsi dal 23. Settembre 1805. al 31. Marzo 1806. dovuti alla ragione del tre per cento, e di Lire 32000. per frutti decorsi dal primo d'Aprile 1806. al 31. Marzo 1808. alla ragione dell' otto per cento, e così di Lire 266608. non comprese le spese di Atti, e di Liti, e per il qual debito con parte del Pegno non era stata pagata, che la somma di Lire 56000., talchè del Bestiame della Cecina, unico avanzo del Pegno costituito doveva essere rimborsato della somma superiore a Lire 210000., onde ritenuto anche che il Bestiame della Cecina ascendesse a Lire 200109. come fù valutato nella costituzione del Pegno, è chiaro, che era esso di gran lunga insufficiente a procurare al sig. Tassinari la sua dovuta indennità.

Quindi di fronte a questo fatto indubitato, non può ripetersi che il sig. Gaetano Tassinari non fosse in stato di portare la sua considerazione ai frutti che dal Pegno potevano conseguirsi posteriormente alla domanda di dichiarazione del Pegno, ma anzi è forza il supporre, che a questi frutti aspirò appunto per il reflesso della insufficienza del Pegno, e perciò giudicialmente fece quella domanda che potè essere proporzionata ad assicurarli i resultati dalle accessioni del Pegno reclamato.

E non è poi nemmeno vero che questa domanda speciale dei frutti non fosse dal sig. Gaetano Tassinari dedotta nel 4. Aprile 1808., giacchè

quando si costituì in Giudizio « Implorando ogni rimedio ad Esso di ra-
« gione competente « e fece Istanza che relativamente alla Dichiarazione del Pegno, ed alla facolta della vendita regolare del medesimo per la sua soddisfazione, fosse fatta, ed interposta « Intorno alle cose predette ogni, « e qualunque dichiarazione, pronunzia, e decreto più utile, ed opportu-
« no « spiegò bastantemente la sua intenzione di ottenere i frutti che si fossero dopo questa domanda verificati nel Pegno, giacchè nei Giudizj nei quali si agita al conseguimento di un oggetto in natura, i frutti che da Esso si producono dopo questa domanda, si considerano bastantemente richiesti mediante l'uso delle Clausule surriferite contenute nella domanda princi-
16 pale giusta ciò che avverte *Gall. de fruct. disput.* 14. *art.* 1. *num.* 14. *per tot.*

Non rileva del pari in *diritto* il ragionamento dei Succumbenti, mentre quando l'inclusione nel Pegno, dei frutti dal medesimo prodotti, è (per le cose che abbiamo avvertito) una sequela di quella azione *rei persecutoria* nella quale si sostanzia l'azione pignoratoria diretta ad *Text.*
17 *in Leg. Pignoris* 17. *ff. de Pignor. et Hypoth.* « Pignoris persecutio in « rem parit actionem Crediiori « viene questa inclusione dei frutti posteriori operata dal fatto istesso della domanda diretta al conseguimento del Pegno, e non si richiede di Essi la speciale menzione, mentre i frutti
18 vengono come una accessione del Pegno istesso.

E tutto questo che dimostrava non tanto la sussistenza del principio atteso nel pronunziare nella controversia attuale, quanto ancora il concorso di fatto della insufficienza del Pegno al rimborso al sig. Tassinari dovuto per la prestata Mallevadoria, e così la giustificazione degl'estremi necessari per includere nella continenza del Pegno i frutti estanti al tempo della contestazione della Lite, e quelli che vennero successivamente a percipersi, tutto questo dicevasi, fù avuto presente, allora quando fù pronunziata la Sentenza dei 19. Giugno 18 0., e quindi essendo stata dalle Parti accettata, come costituì per esse una vera, e propria Rejudicata, co-
19 sì stabili fra esse un Gius che non era altrimenti retrattabile.

Nè molto ci voleva per rimanere persuasi, che mentre con la Sentenza surriferita erasi dichiarato che ad aumentare il Pegno dovevano concorrere i frutti del medesimo *estanti* al tempo della contestazione della Lite, e quelli successivamente percetti, erasi avuta in mira la contestazione di quella Lite, che aveva per oggetto il conseguimento del Pegno, e non già di quella Lite che si fosse promossa con la domanda di questi frutti, giacchè era questo un resultato indispensabile del tenore della disposizione della detta Sentenza, così concepita « ivi « Poichè diebiara « nel Rendimento di Conti del Pegno dal fù sig. Francesco Sassi costituito « sul Bestiame della Cecina con l'Atto dei 12. Settembre 1805. essersi do-
« vuto, e doversi comprendere non solo i Bestiami oppignorati, ma an-
« cora l'importare di quei lucri, frutti, e guadagni da detti Bestiami re-
« sultanti, che si giustificheranno essere stati estanti al giorno in cui può

« e deve ai termini di ragione considerarsi, e riguardarsi contestata per
« parte dei Creditori pignoratarj la domanda per il pagamento del credito
« garantito con la costituzione del detto Pegno, come pure dei lucri,
« frutti, e guadagni che si fossero potuti ritirare, e conseguire da detti
« Bestiami dal dì della contestazione medesima in poi. «

Or tale è la chiarezza di queste espressioni che non esigono esse alcuna spiegazione; ma se pure questa si desiderasse, può ritrovarsi in quella parte di detta Sentenza ove si contengono le ragioni che hanno portato alla pronunzia surriferita, e segnatamente dal §. *Ed è stato così pronunziato ec. et seq.* nei quali appunto con tutta precisione è stato ripetuto, che i frutti percetti posteriormente al giorno nel quale il Creditore è stato obbligato a contestare il Giudizio per conseguire il credito garantito del Pegno, non meno che i frutti a quell'epoca estanti; rimangono inclusi nella sostanza del Pegno, qualora il medesimo non sia sufficiente a procurare la sodisfazione dell'*intero* credito; talchè era oramai deciso, che la Lite della quale la contestazione induce a favore del credito l'acquisto delle accessioni estanti, e future del Pegno, era quella che ha per oggetto il conseguimento del credito, e non quella che si promuova per ottenere questi frutti medesimi, onde resisteva anche la cosa giudicata per discendere in un sentimento ai sigg. Accollatarj favorevole.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Coerentemente alle Dichiarazioni contenute nella precedente Interlocutoria sua Sentenza dei 19. Giugno 1820., procedendo alla finale Decisione della Causa relativa al Rendimento di Conti, al quale sono tenuti in virtù di cosa giudicata i sigg. Accollatarj Sassi verso il sig. Giovanni come figlio, e Donatario Universale del defunto sig. Cav. Gaetano Tassinari del Bestiame della Cecina, suoi lucri, frutti, e guadagni; Conseguentemente alla oppignorazione del Bestiame medesimo fatta dal già sig. Francesco Sassi Della Tosa col Chirografo del 12. Settembre 1805. ai sigg. Dupouy, e Baldini a favore dei quali prestò la Fidejussione solidale il suddetto sig. Cav. Tassinari suddetto per sicurezza dell' Imprestito delle Pezze 40000. da otto Reali fruttifere al tre per cento; Dichiara essere incluse, e comprese nel suddetto Pegno a favore di detto sig. Gio. Tassinari le accessioni, lucri, e guadagni che ebbero luogo dal dì 4. Aprile 1808. in progresso, e così dall' epoca nella quale il fù signor Gaetano Tassinari domandò contro i Creditori, e Patrimonio del sig. Francesco Sassi della Tosa il pagamento del suo credito di solidale Fidejussione, e di dovutali rilevazione.

E detta Dichiarazione ferma stante inerendo al concordato delle Parti resultante dai due Chirografi segnati di Lettera A. e B., ed alla Dimostrazione seguita di Lettera C. del Perito Istruttore sig. Giuseppe Moretti, tutto rilasciato annesso alla presente Sentenza, dice in

ordine a detto Rendimento di Conti, il soggetto del Pegno dei Bestiami della Cecina costituito con Atto dei 12. Settembre 1805. comprensivamente al capitale, ed ai lucri, e accessioni derivate dal 4. Aprile 1808. fino al 28. Febbraio 1823., essersi sostanziato nella somma di Scudi 32656. 1. 8. 2., ed atteso il pagamento al sig. Gio. Tassinari fatto sotto di 8. Maggio 1817. dall' I. e R. Scrittojo delle Possessioni della somma di Scudi 16035. Dice che il credito predetto si residua a Scudi 16621. 1. 8. 2., dei quali per la rata di Scudi 4366.6.13.10. appartengono al capitale, e per Scudi 12257. 1. 14. 4. sono l' importare dei frutti, che rappresentano gli utili del detto Bestiame; Riserva ai sigg. Accollatarj il diritto di giustificare i pagamenti che possano essere stati fatti al sig. Tassinari a titolo di frutti sino al dì 8. Maggio 1817. sulla somma di Scudi 16035.; e dice che quanto verrà da Essi dimostrato essere stato dal sig. Tassinari riscosso con questo titolo, dovrà imputarsi in diminuzione del credito dei frutti come sopra determinato.

Dichiara che la detta somma sarà fruttifera al 6. per cento dal 1. Marzo 1823. sino all' effettivo pagamento quanto a Sc. 4366 9.13.10. corrispondenti al residuo capitale del Bestiame, e sopra questo soggetto di Pegno così calcolato in capitale, e frutti avrà diritto il detto sig. Gio. Tassinari di essere sodisfatto, e pagato del suo credito di fidejussione, e rilevazione secondo la liquidazione da farsene; E nel modo suddetto, e non altrimenti conferma la Sentenza dei 22. Giugno 1819., e ferma stante la condanna dei sigg. Accollatarj Sassi nelle spese della passata Istanza in conformità della precedente Sentenza. Condanna pure i medesimi nelle spese del presente Giudizio non meno che nell' Onorario dovuto al Perito Istruttore, e dice che nel darsi vista, e copia della presente Sentenza sarà osservato il disposto dell' Articolo 504. del Regolamento di Procedura Civile.

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Francesco Maria Moriubaldini *Presidente.*

Gio. Batista Brocchi Relat., e Luigi Matani *Auditori.*

DECISIONE LXVI.

REGIA RUOTA FIORENTINA

Florentina Praetensae Crediti Privilegiati, et Praetensae Onorarii diei 21. Augusti 1823.

IN CAUSA

SALVADORI E FALDI E CIANFANELLI E MORI E SCURTZ VEDOVA DE MOURUT

Proc. Mess. Michele Bonelli — Proc. Mess. Giovacchino Bacci — Proc. Mess. Girolamo Betti
Proc. Mess. Sebastiano Benci

ARGOMENTO

Il Curatore, che somministra al Sottoposto delle somme a titolo di Alimenti senza dichiarazione del Giudice non costituisce un credito privilegiato; ed il Cliente ammesso al benefizio di Miserabile non è obbligato ad alcun pagamento di alcuna spesa che occorre nelle sue Cause, nè per le funzioni de' suoi Difensori.

SOMMARIO

1. *Alcun Creditore non può reclamare il favore dell' Ipoteca e del privilegio se non dimostra, che questo al suo credito sia dalla Legge concesso.*

2. *Il credito de' Tutori, e Curatori, secondo il Codice Civ. Francese, non è privilegiato.*

3. *Il credito del Curatore proveniente da somministrazioni di vitto volontarie fatte al Sottoposto manca di privilegio.*

4. *In materia di privilegj ogni interpetrazione estensiva è vietata.*

5. 6. *Il credito, quantunque sia di natura tale, che reclamato in Giudizio non possa negarsi, non ha alcun privilegio se manca questa giudiciale dichiarazione.*

7. 8. 9. 10. *Il Cliente ch'è ammesso al benefizio del Miserabile ha il privilegio per le sue Cause di andare esente da qualunque spesa.*

11. *I Riservi non sono ammissibili, quando concernono l' esperimento de' diritti, che emergono dalla pronunzia, che va ad emettersi, quando è stato domandato un riservo per agere contro altri.*

12. *Il silenzio di una Sentenza opera l' istesso effetto di una Dichiarazione positiva, che avesse importato, che non era luogo a pronunziare lo stesso riservo.*

STORIA DELLA CAUSA

Il Regio Magistrato Supremo con Sentenza dei 17. Settembre 1822. con la quale graduò i Creditori del sig. Capitano Carlo Leusi per la distribuzione del prezzo di una Casa posta in Firenze in Via della Pergola, già spettante al medesimo, venduta all' incanto al sig. Giovacchino Faldi, e secondando l' opposizione fatta dal sig. Giuseppe Cianfanelli, dichiarò doversi graduare con privilegio Ser Michele Bonelli, ed il suo Copista Fran-

cesco Salvadori, per l'importare delle funzioni, spese, e copie fatte per interesse del Patrimonio Lensi, nelle quali avessero procurata l'utilità del medesimo, tenute però separate da dette funzioni, e copie quelle, che potessero riguardare gli affari ne' quali il sig. Lensi era ammesso al miserabile.

E dichiarò pure doversi graduare il sig. Giovacchino Faldi come Cessionario del sig. Vincenzio Rosi stato Curatore di detto sig. Lensi, non per la somma di Scudi 195. domandata, della quale era stato detto signor Rosi col Decreto dei 22. Gennaio 1822. dichiarato Creditore del Patrimonio Lensi, ma soltanto lo graduò con privilegio per quelle sole Partite del di lui Rendimento di Conti che riguardarono le spese di Amministrazione in Scudi 27. 7. 11. 4. dichiarando non competersi a detto sig. Rosi privilegio alcuno per le rimanenti Partite riguardanti somministrazioni di Contanti, vitto, e vestiario al sottoposto Carlo Lensi; ed una consimile Dichiarazione ebbe luogo rapporto ad altra Cessione che il Faldi avea ricevuto da Giovanni Della Fonte altro Curatore del sig. Lensi, che fù pure graduato con privilegio per le sole spese di Amministrazione in Lire 91. 6. 8.

Reclamarono Salvadori, e Rosi, e sostennero in appello i respettivi pretesi privilegj. Ma la Regia Ruota considerate le ragioni delle respettive Parti confermò la Sentenza appellata.

Motivi

Attesochè quanto all' appello dal sig. Vincenzio Rosi interposto contro la dichiarazione ad Esso contraria contenuta nella Sentenza Graduatoria dei Creditori del sig. Carlo Lensi, è certo in fatto, e resulta dal Decreto dei 22. Gennaio 1822., col quale fù approvato il Rendimento di Conti dell' Amministrazione del Patrimonio Lensi tenuta dal signor Rosi nella sua qualità di Curatore del sottoposto sig. Carlo Lensi, che il resiquato del detto Rendimento di Conti costituiva il sig. Rosi Creditore della somma di Scudi 195. 3. 18. — la quale per la quantità di Scudi 167. 4. 6. 8. dependeva da somministrazione fatta al sottoposto Lensi sia in Contanti, sia per Vestiario, sia per Vitto, e per la qual somma di credito appunto non fù riconosciuta a di lui favore la competenza di verun privilegio;

Attesochè è certo in diritto che verun Creditore può reclamare per il suo credito il favore dell'Ipoteca, o del privilegio, se pure non dimostra che questa Ipoteca, o questo privilegio sia al suo credito dalla Legge concesso. *Text. in Leg. 2. in fin. ff. de Privileg. Credit. ec. et ibi Gloss. final. in fin. Surd. Decis. 281. N. 10. et Rot. Florent. in Thesaur. Ombros. Decis. 1. N. 2. T. 6.*

Attesochè, dal sig. Rosi questa giustificazione non è stata fatta, e anzi tutto percorrendo il *Codice Civile Francese* in quella parte nella quale dispone dei Privilegj, e delle Ipoteche, che essendo stata nella sua integrità presso di noi conservata forma perciò il nostro diritto civile in

questa materia dei Privilegj, e delle Ipoteche, non si ritrova alcuna sanzione induttiva di un privilegio per i crediti dei Tutori, e dei Curatori resultanti dalla loro Amministrazione, bisogna perciò concludere che di nessun privilegio è rivestito il credito surriferito del sig. Rosi, e quindi giusta è stata la dichiarazione esclusiva del privilegio, che si contiene nella Sentenza appellata. 2

Attesochè per ritrovare quel privilegio che direttamente non si verifica per il credito del sig. Rosi, invano si tenta di ritrovarlo indirettamente con avvertire, che la sottoposizione del signor Carlo Lensi fù volontaria, che conseguentemente qual fallito di buona fede aveva diritto di ottenere dai suoi Creditori i necessarj Alimenti; che la determinazione di questi non si sarebbe potuta dal Magistrato recusare, ed in quella guisa che il credito dependente dalle sovvenzioni che fossero state fatte in conformità della giudiciale tassazione degli Alimenti, sarebbe stato un credito privilegiato, deve del pari considerarsi privilegiato il credito del sig. Rosi, giacchè con le sue somministrazioni ha supplito a quelli Alimenti, che il sig. Lensi aveva diritto di ottenere dal suo Patrimonio a carico dei suoi Creditori.

Ma tutto questo ragionamento è basato sopra un supposto, che non è quello che realmente si è verificato.

Poteva il sottoposto sig. Lensi per l'organo del suo Curatore adire il Giudice per ottenere, se gli fossero state di ragione dovute, tutte quelle dichiarazioni favorevoli, delle quali si parla nella difesa del Succombente, ma nulla di questo è stato fatto, e quindi finchè le somministrazioni di Vitto, e Vestiario sono state volontarie per il sig. Rosi, manca Egli di ogni diritto per il rimborso con privilegio, giacchè non può alle medesime adattarsi quel favore che si conviene alle somministrazioni che stanno a sodisfare gli Alimenti tassati dal Giudice al Debitore decotto di buona fede, mentre manca quella tassazione giudiciale dalla quale dipende quella qualità che gli rende meritevoli di quel riguardo che ottengono per la loro sodisfazione. 3

E tutto ciò prendeva anche più forza dall'osservare, che volevasi implorare un privilegio ragionando dall'analogia di un caso privilegiato, ad un altro non privilegiato; Or nulla è più sicuro, che in materia di privilegj, ogni interpetrazione estensiva è vietata, e deve anzi con ogni ristrettezza procedersi; talchè siccome la mancanza di tassazione escludeva l'estremo dal quale poteva il privilegio dipendere, così non esistevano neppure i termini per i quali potesse alle somministrazioni del sig. Rosi eseguite, adattarsi quel favore, che in un diverso, e distinto caso avrebbe potuto ricorrere. 4

Molto meno poi poteva sentirsi ripetere per interesse del soccombente sig. Rosi, che il sig. Lensi era ammogliato, che la di lui Consorte aveva diritto ad essere alimentata, e che questo diritto vinceva i Creditori contro i quali avrebbe sempre potuto domandare l'assicurazione della sua Dote, e sottrarre così dalla percezione dei Creditori la quantità dei frutti

che dipender potessero dai Beni sopra i quali avesse ottenuta l'assicurazione delle sue Doti; Or se tutto questo è stato evitato per le somministrazioni del sig. Rosi, è giusto, ed equo, che Egli sia privilegiatamente collocato, onde i Creditori non abbiano a lucrare sopra i sacrifizj del signor Rosi.

Poichè tornava sempre la replica, che ad oggetto di rivestire un credito di privilegio, non giova che il medesimo sia di una natura tale, che qualora fosse stato in Giudizio reclamato, non sarebbesi potuta negare al medesimo una favorevole pronunzia, e da questa ne sarebbe derivato, che il credito medesimo sarebbesi potuto con privilegio conseguire, ma si esige, che questa giudiciale dichiarazione sia emanata, giacchè è da questa soltanto che rimane verificato quel concorso di circostanze, che ha dato vita al privilegio che la Legge può averli accordato, e quindi fino a che la Dichiarazione giudiciale non intervenga, non può il detto credito degli Alimenti asserti dovuti alla Moglie del sig. Lensi, apprestare un titolo per rendere privilegiato il credito di somministrazioni fatte dal sig. Rosi, per quanto possa essere ben anche vero, che con Esse abbia la Moglie del signor Lensi conseguito il suo trattamento.

5

6

Attesochè sebbene la Tariffa degli Onorarii dovuti ai Procuratori *Tit. 4. al N. 114. del dì 24. Dicembre 1814.* attribuisca ai Copisti dei Procuratori un diritto per ciascuna Carta di Copie, pure il conseguimento di esso è sempre subordinato all'obbligo che nel Cliente si verifichi di sodisfarlo;

Attesochè il Cliente ammesso al Benefizio del Miserabile ha il privilegio per i suoi Affari, e Cause di andare esente del tutto da qualunque benchè minima spesa, come si esprime il Motuproprio dei 5. Giugno 1777.

7

Attesochè le spese delle Copie rientrano direttamente fra le spese giudiciali, secondo che resulta *dall'Art. 609. N. 3. del Regolamento di Procedura.*

Attesochè quando tale è la natura di queste spese, necessariamente ne segue, che nessuna obbligazione al pagamento delle medesime può ravvisarsi nel Cliente ammesso al Benefizio del Miserabile, appunto perchè questo privilegio opera l'esenzione delle spese giudiciali, secondo che si avverte dalle Istruzioni annesse al Motuproprio dei 5. Giugno 1777. nel Proemio » Affinchè la verità, e la giustizia abbia luogo negli Attestati di « *Povertà* e *Miserabilità* che vengono richiesti da alcuno per valersene « in occasione di Liti, ad oggetto di godere la diminuzione, o la esenzio- « ne *delle spese giudiciali* si rende necessario ec.

8

9

Attesochè la Sentenza appellata denegò al sig. Salvadori il credito delle Copie contro il sig. Lensi nelle Cause nelle quali era stato il medesimo ammesso al Benefizio del Miserabile, e quindi non fece che una giusta applicazione delle Leggi surriferite.

10

E quanto all'Istanza dal sig. Giovacchino Faldi fatta con la sua Scrittura degli 11. Giugno 1823.

Attesochè ciò che dal medesimo si domandava consisteva nel richiedere un riservo delle sue ragioni per agire contro il sig. Giovanni Della Fonte, ed il sig. Giovanni Masini, e contro il sig. Rosi al rimborso delle somme che ai medesimi, per i crediti ad Esso non abbuonati, aveva sborsate, come anche dei frutti decorsi, e decorrendi sulle somme predette, e delle spese nelle quali per sostenere il denegato abbuono, era stato condannato a favore del sig. Cianfanelli dalla Sentenza che era in appello;

Attesochè era questa una questione che era estranea al Giudizio attuale, mentre non riguardava nè il sig. Lensi, nè i di lui Creditori, ma interessava soltanto il sig. Faldi, ed i sigg. Della Fonte, e Masini, e Rosi, con i quali unicamente il sig. Faldi aveva stipulato, onde non vi era titolo per fare sopra di Essa alcun riservo, giacchè i riservi se possono convenire su ciò che non è bastantemente precisato nella pendenza del Giudizio, si rimette a altro Giudizio per una più esatta cognizione, sono intempestivi, e quindi inammissibili, quando concernono l'esperimento di diritti che emergono dalla pronunzia medesima, che và ad emettersi, siccome accade nel caso attuale in cui l'abbuono ai sigg. Della Fonte, e Rosi denegato con privilegio per la totalità dei loro crediti di reliquato di Amministrazione del Patrimonio del sottoposto sig. Carlo Lensi, sviluppa i diritti del sig. Faldi per il rimborso, che derivar possono dalle Convenzioni fra Essi intervenute all'occasione dei pagamenti ai medesimi fatti per questi titoli.

Attesochè, additando le ragioni per le quali non era luogo a pronunziare sopra l'Istanza del sig. Faldi, è stato fatto bastantemente diritto alla medesima non ostante che nella parte dispositiva nulla su ciò sia stato espresso, giacchè in questi termini il silenzio opera lo stesso effetto di una dichiarazione positiva, che avesse importato, che non era luogo a pronunziare il domandato riservo.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Dice male appellato dai sigg. Francesco Salvadori, e Vincenzio Rosi dalla Sentenza Graduatoria dei Creditori del sig. Carlo Lensi proferita dal Magistrato Supremo il 17. Settembre 1822., e bene giudicato con detta Sentenza, e perciò la medesima conferma, e condanna detti sigg. Rosi e Salvadori Appellanti a favore del sig. Cianfanelli nelle spese del presente Giudizio.

Così deciso dagl'Illustrissimi Signori

Francesco Gilles *Presidente.*

Gio. Batista Brocchi Relatore, e Luigi Matani *Auditori.*

DECISIONE LXVII.

REGIA RUOTA DI SIENA

Senensis Praetensae Hypotecae diei 4 Settembris 1823.

IN CAUSA SINDACI BERLINGHIERI E MAGRINI NE' TOMPETRINI

Proc. Mess. Celso Marzucchi — Proc. Mess. Giovanni Valenti

ARGOMENTO

La Donna maritata per quanto sia esente dalla formalità di prendere l'Iscrizione su i Beni del Marito per conservare l'Ipoteca dotale, non è esente da questa necessaria formalità all'oggetto di conservare i suoi diritti, e la sua Ipoteca su i Beni del Socero, nel caso ancora, che avesse contratto il matrimonio prima dell'introduzione del sistema Ipotecario, ed avesse acquistata coerentemente allo Statuto della sua patria l'ipoteca tacita legale.

SOMMARIO

1. *Il sistema Ipotecario Francese fu introdotto senza restrizione in Toscana.*

2. *L'Iscrizione dell'Ipoteche è indispensabile a produrre gli utili effetti del sistema Ipotecario Francese.*

3. *La moglie per la conservazione dell'ipoteca dotale su gl'immobili de' loro mariti sono esenti dalla formalità dell'Iscrizione.*

4. *L'esenzione della moglie dalla formalità dell'Iscrizione, è una limitazione alla regola generale realmente tassativa.*

5. *L'iscrizione è diretta ad assicurare i creditori, e preservargli da dannosi effetti di una troppo corrente buona fede, e da una opulenza apparente.*

6. *Le disposizioni della Legge sopra le Iscrizioni sono d'ordine pubblico.*

7. *La Legge sopra le Iscrizioni ha ristretto ne' più angusti limiti il favore concesso alle donne di conservare l'Ipoteca della dote indipendentemente dall'Iscrizione.*

8. *Se il Legislatore avesse voluto ampliare il numero dell'eccezzioni alla regola normale di prender l'Iscrizione, le averebbe distintamente specificate.*

9. *L'Ipoteca della Nuora sopra i Beni del Suocero ha d'uopo della formalità dell'Iscrizione.*

10. *Introdotto in Toscana il regime ipotecario non furono esenti dall'obbligo dell'Iscrizione se non quelle persone, che vengono eccettuate nell'Art.* 2135 *del Codice Francese.*

11. 14. 15. *La Nuora, che non prende Iscrizione sopra i Beni del Suocero per conservare l'Ipoteca delle sue doti soggiace alle dannose conseguenze di tale omissione.*

12. *La Nuora, che al tempo in cui contrasse il matrimonio, aveva in forza dello Statuto locale acquistata l'Ipoteca tacita legale per la sua dote su i beni del Suocero, ha d'uopo con tutto ciò per conservarla dell'Iscrizione.*

13. *Se alla formalità dell'Iscrizione non fossero stati soggetti quei creditori, che avevano ipoteca avanti il sistema Ipotecario, questo sistema non averebbe potuto avere il suo vantaggioso sviluppo.*

14. Quando manca l'Iscrizione perde l'Ipoteca la sua efficacia, quando è in collisione con altre Ipoteche legalmente inscritte.

STORIA DELLA CAUSA

Creditore il sig. Roberto Berlinghieri del sig. Gio. Batista Tompetrini della somma di scudi 500., e frutti in forza dell'Istrumento del 3 Agosto 1819. rogato sig. Giuseppe Lenzi, e della ratifica del venti dello stesso mese, introdusse avanti il Tribunale di prima Istanza di Siena un giudizio di vendita sopra diversi stabili di proprietà di detto sig. Gio. Batista Tompetrini specialmente ipotecati coi suddetti atti antentici; Questo giudizio di vendita era stato condotto fino agli Incanti, quando la sig. Felice Magrini dicendosi Creditrice in forza dell'apoca nunziale del 13 Novembre 1796 della somma di scudi 1250 assegnatale, e costituitale in dote all'occasione del di lei matrimonio col sig. Giuseppe Tompetrini, ed aumentata dal detto sig. Gio. Batista Tompetrini suo Suocero di scudi 250 domandò competerseli il diritto di assicurare la dote, e aumento dotale, gli antifazi l'aumento del decimo, anello benedetto, il corredo in scudi 200 assegnato colla suddetta apoca, i frutti legali, e quant'altro di ragione sopra i suddetti Beni stabili spettanti a detto suo Suocero nel modo di che nella sua domanda; e questa aggiudicazione richiedeva sul fondamento che il di lei matrimonio essendo stato contratto, e celebrato sotto l'Impero dello Statuto Senese aveva diritto di farsi aggiudicare i Beni del Suocero per sicurezza, e garanzia delle di lei doti per le quali aveva ipotecati i detti Beni. Sull'opposizione dei Sindaci del Fallimento Berlinghieri furono con Sentenza del suddetto Tribunale di prima Istanza del dì 12. Maggio 1820 rigettate le Istanze della sig. Magrini nei Tompetrini per il motivo, che dall'*Articolo* 2135 del Codice Civile Francese sul sistema ipotecario conservato dalle veglianti Leggi la donna ha l'ipoteca legale indipendentemente dall'Iscrizione sopra i beni del solo marito per ragione della sua dote, e convenzioni matrimoniali, e non già contro il Suocero, sui beni del quale a fine di conservare l'ipoteca abbisogna l'iscrizione, della quale mancava la Magrini.

Da questa Sentenza interpose appello la predetta sig. Magrini avanti la Regia Ruota domandandone la revoca, o la riforma della medesima ma la Ruota dopo di avere esaminate le ragioni delle parti emanò la seguente decisione.

MOTIVI

Attesochè il sistema Ipotecario Francese venisse applicato in tutta la

1 sua integrità, e senza restrizione alla Toscana, e che fra le disposizioni del detto sistema, quella primeggi, come la più interessante ed indispensabile
2 a produrne gl'utili effetti, che riguarda la formalità dell'Iscrizione delle Ipoteche.

Attesochè per la conservazione dell'Ipoteca Dotale sono unicamente
3 esentate dalla stessa formalita le mogli rapporto agl'Immobili dei loro mariti.

Attesochè questa limitazione alla regola generale concessa a benefizio della moglie è realmente tassativa, e per la lettera, con cui è espresso il
4 paragrafo 2 dell'Art. 2135. del Codice Civile, che la racchiude, e per lo spirito animatore della Legge, che governa la soggetta materia.

Attesochè quanto è precisa, ed incalsante la lettera dell'accennato Artic. altrettanto è resistente a qualunque ampliazione del medesimo lo spirito della Legge, se si riguarda il fine salutare che ha preso di mira con la ingiunta Iscrizione di assicurare mediante la pubblicita delle Ipoteche la sorte di tutti coloro, che fidano altrui i loro capitali, con le garanzie dei beni, onde conciliare la libera circolazione del denaro, e la moltiplicità delle contrattazioni con una misura opportuna a tranquillizzare i creditori, ed a preservargli dai dannosi effetti di una troppo corrente buona fede, e del
5 prestigio di una apparente opulenza patrimoniale.

Attesochè la Legge nel prefiggersi questo scopo ha rese le relative sue
6 disposizioni di ordine pubblico, come che interessanti le sostanze, ed i diritti dei cittadini, e mentre non ha perso di vista i riguardi dovuti all'interesse delle donne per le loro doti altro oggetto riguardante l'utilità pubblica, ben si comprende che per maggior coerenza al detto scopo ha voluto ristringere nei più angusti limiti il favore concesso alle donne di conser-
7 vare l'Ipoteca sulla dote indipendentemente dalla Iscrizione.

Attesochè trattandosi di stabilire eccezioni ad una regola normale, e di rigore, qual'è quella della Iscrizione, certamente il Legislatore, cui fosse piaciuto di ampliarne il numero non avrebbe trascurato di specificarle distintamente, nè avrebbe affidato alla interpetrazione, non sempre pacifica ed infallibile la cura di supplire al di lui silenzio in una materia di si
8 grave importanza, e bisogna in ogni rapporto, specialmente in quello, di cui è disputa, della viva, ed espressa voce della Legge.

Attesochè dietro a questi riflessi l'Ipoteca della Nuora sopra i beni del Suocero di cui non ha parlato il divisato §. non può considerarsi per un caso semplicemente omesso dalla Legge, ma di fronte all'unico ivi espresso, concernente l'Ipoteca della moglie sopra i beni del marito, portante esclusione della necessitá della Iscrizione deve lasciarsi tra quelli inclusi
9 sulla regola che preferire queste formalità.

Attesochè dopo essere stati richiamati i Toscani dall'autorità del Governo Francese ad uniformarsi al regime Ipotecario tracciato dal Codice non poterono essere esenti dall'obbligo della Iscrizione, che le sole persone eccettuate dall'Art. 2135, e rapporto a quei soli beni affetti, che dal
10 vincolo Ipotecario in quello specificate.

Attesochè essendo compresa la sig. Felice Magrini nei Tompetrini riguardo all'Ipoteca, che le competeva per la sua dote, e accessori sopra i beni del sig. Gio. Batista Tompetrini di lui Suocero, nella categoria dei creditori Ipotecari, che dovevano iscrivere la loro Ipoteca per conservarla utilmente con prelazione, dovè soggiacere, omettendo questa sacramentale formalità alle opposte pregiudiciali conseguenze di tale omissione. 11

Attesochè non poteva suffragare alla medesima per mantenere illesa la sua Ipoteca in concorrenza degli altri creditori del Suocero, che oltre l'espressa convenuta nella scritta dotale avesse dallo Statuto Senese, vigente il quale contrasse il matrimonio anche la tacita legale, poichè ammesso ancora che le competesse questa Ipoteca non cessava niente meno in lei la necessita d'iscriverla ogni qualvolta la nuova Legge, cui restarono subordinati tutti i creditori con Ipoteca, non esimeva quanto alla dote, dall'Iscrizione, che la sola Ipoteca tacita della moglie sopra i beni del marito. 12

Attesochè sul pregiudizio sofferto nella tacita Ipoteca della sig. Tompetrini per la non fattane Iscrizione sarebbe estranea qualunque idea di odiosa influenza retroattiva della Legge Francese, poichè come non potè dolersi della Legge in questo senso la massa dei creditori, che avevano acquistato precedentemente un Ipoteca anteriore,e poziore su i beni dei loro debitori, allora che furono costretti d iscriverla per mantenerla utile sul riflesso, che senza questa formalità che abbracciasse anche le Ipoteche già costituite non si sarebbe potuto in effetto applicare alla Toscana il sistema Ipotecario, ne dare al medesimo il suo vantaggioso sviluppo, così non era censurabile l'applicazione della Legge medesima alle antiche Ipoteche legali, che non corrispondessero in specie a quelle, che dalla sopravvenuta Legge erano unicamente eccettuate dalla formalità della Iscrizione. 13

Attesochè determinata la vulnerazione recata dalla sig. Tompetrini alla sua Ipoteca sopra i beni del Suocero con la trascurata Iscrizione, per la necessità della quale rapporto alla Nuora, egualmente opinò la Regia Ruota nella sua Decisione del 14. Settembre 1820 confermando in proposito quella del Tribunale di prima Istanza di questa Città del 14. Febbraio anno detto, era ben chiaro che anche la domanda di aggiudicazione di quelli tra i detti beni, che sono subastati alle Istanze di altro creditore da esso fatta per la concorrente quantità del suo credito dotale, e appendici dotali sull'appoggio del rammentato Statuto Senese non aveva legal sussistenza, imperocchè comunque potesse essere quesito il diritto, che Essa acquistato avesse a questo mezzo di pagamento fino dall'epoca del celebrato contratto nunziale, essendo questo peraltro subalterno, ed accessorio alla di lei azione Ipotecaria per la dote, e non potendo essere quello esperibile senza la conservazione di queste, che n'è la base, e indubitata la conseguenza che il documento portato all'Ipoteca della non fatta Iscrizione, ha paralizzate, e rese affatto inoperose le sue ragioni all'aggiudicazione. 15

Attesochè per ovviare a tutto questo non era attendibile la distinzione che si faceva per la sig. Tompetrini tra l'uso della sua Ipoteca all'effetto di agire, e quello all'effetto di escipere per dedurne che in questo secondo aspetto Ella non poteva soffrire gl'effetti della nuova Legge Ipotecaria nè perdere il profitto delle abolite Leggi statutarie, giacchè, ciò che sia, che essa difende i suoi dritti dotali dalle concorrenti ragioni degl'altri creditori del Suocero, è sempre vero che ella dirimpetto a questo, ed al suo patrimonio ha realmente la veste di Attrice, e forse meglio le si adatterebbe quella di sola escipiente, se ella avesse già ottenuta formalmente per il suo credito l'assicurazione sopra gli stessi beni, e in ogni ipotesi poi la detta distinzione non potrebbe giovarle, di fronte ad una Legge, che senza diversificazione veruna, quanto alla figura, con cui giudicialmente si faccian vive le ragioni Ipotecarie ha determinato univocamente, ed esclusivamente che mancando l'Iscrizione perde l'Ipoteca la sua efficacia quando è in collisione con altre Ipoteche legalmente iscritte.

Attesochè persuasa pienamente la Ruota del mancato diritto nella sig. Tompetrini alla pretesa aggiudicazione, non ha creduto fermarsi sull'indagine della mancanza di prova del pagamento della dote, su cui ne in prima, ne in seconda Istanza hanno fatto soggetto di discussione le parti, e che potrà formarlo opportunamente per l'interesse almeno degl'altri creditori Ipotecari non iscritti, e de'Chirografari del di lei Suocero, se ve ne sieno, nel Giudizio di graduatoria.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. dichiarò non esser costato ne costare delle giuste Cause dell'appello interposto dalla sig. Felice Magrini nei Tompetrini dalla Sentenza del sig. Giudice di prima Istanza di Siena del 12. Maggio 1823. quella però conferma in tutte le sue parti, e condanna la sig. Appellante anche nelle spese del presente Giudizio.

Così deciso dagl'Illmi. Signori

Giovanni Gherardini *Primo Audit.*
L. Toscanelli e G. Batista Lorenzini *t. Rela Audit.*

DECISIONE LXVIII.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina seu Aretina Nullitatis Sententiae diei 3 Settembris 1823.

IN CAUSA DA MONTAUTO E FALCIAJ

Proc. Mess. Francesco Baldi Mess. Pietro Gaeta Proc. Mess. Rocco del Piatta

---

ARGOMENTO

I Giudizi di Divisione debbono farsi al Tribunale di quel luogo, ove si è aperta la successione, o dove i condividenti hanno il domicilio, o sivvero dove esiste la maggior parte de'Beni che debbono dividersi, ed a questo stesso Tribunale debbono agitarsi, a decidersi tutte le cause, che dipendono dalla divisione.

SOMMARIO

1. *Il Giudizio* Familiae Erciscundae *investe tutti i beni che formano il general soggetto di Divisione fra più condomini.*

2. *Il Giudizio* Familiae Erciscundae *è universale, e individuo, e deve farsi in una sola volta, ed in un solo luogo.*

3. 4. 5, *Il Giudizio* Familiae Erciscundae *deve farsi al Tribunale del luogo, ove si è aperta la successione, o i condividenti hanno il domicilio, o esiste la maggior parte de'Beni divisibili, e quivi debbono agitarsi tutte le questioni relative.*

6. 7. *Le Sentenze proferite da Giudici incompetenti sono nulle.*

8. *Quando la Competenza dichiarata da Giudici di prima, e seconda Istanza, ne'medesimi realmente non risede, sono nulle le loro Sentenze, non ostante la conformità delle medesime.*

STORIA DELLA CAUSA

La Regia Ruota di Arezzo con sua Sentenza de'17 Giugno 1823 senza arrestarsi alle domande fatte all'Udienza per parte dei sigg. Conti Giovanni, e Ferdinando da Montauto, e dirette a ottenere, che fosse destinato il Relatore della Causa, e fissato il giorno della di lei discussione, confermò pienamente una Sentenza del Tribunale di prima Istanza di Arezzo del dì 9 Maggio 1823, colla quale si era ordinata la divisione dei possessi ritenuti dai signori Fratelli da Montauto nel circondario dell' uffizio dell'Ipoteche d'Arezzo, quantunque l'appello interposto dai signori Montauto fosse per il solo capo dell'incompetenza, e quantunque il sig. Falciaj con Scrittura del 12. Giugno avesse dichiarato in correzione della prima Sentenza che egli consentiva, che si procedesse non alla divisione parziale dei Beni di Arezzo, ma alla divisione generale di tutti i Beni da Montauto ovunque situati.

Avendo da questa Sentenza i Signori Conti Giovanni, e Ferdinando

Montauto interposto appello avanti il Supremo Consiglio per il capo della nullità, fu dal medesimo emanata la seguente Decisione.

MOTIVI

Si è al Supremo Consiglio manifestata tanto certa, e in ragione fondata quella tra le diverse nullità per parte dei Fratelli signori Cav. Giovanni e Cav. Ferdinando Conti Da Montauto dedotte contro la Sentenza della Regia Ruota di prime appellazioni di Arezzo proferita sotto dì 17. Giugno prossimo passato, che rilevavasi dall'incompetenza di detta Rota ad assumere ogni esame, e risoluzione nel Giudizio di divisione, di cui trattavasi, che non ha potutoesitare a dichiarare, e decidere come con la infrascritta sua decisione ha dichiarato, e deciso.

Ed in vero il sig. Gio. Batista Falciaj con la sua domanda esibita fino sotto dì 7. Aprile 1823. avanti il Tribunale di prima Istanza di Arezzo aveva sostanzialmente provocato un Giudizio di divisione del Patrimonio spettante ai prenominati sigg. Fratelli Barbolani da Montautò, e posto nella Comunità di Arezzo, col nominare, e munire delle opportune sue Instruzioni per questo oggetto un Perito, onde potere consecutivamente essere immesso nella parte di quei Beni stabili, che fossero stati a detto sig. Conte Ferdinando assegnati a seconda della domanda, che specialmente si riservò di fare dopo la seguita divisione.

Or male certamente aveva il sig. Falciai nella qualità sua di creditore del solo sig. Conte Ferdinando Da Montauto portata questa sua domanda avanti al Tribunale Aretino.

Imperocchè il Giudizio da esso Provocato sostanziandosi in quello, che per antica denominazione delle Leggi delle XII. Tavole dicesi *Familiae erciscundae*, non vi è chi non sappia, e non debba sapere, che come un Giudizio, che tutti investe i Beni, che formar debbono, e possono il general soggetto di divisione tra più comproprietari, e Condomini, è un Giudizio, che all'oggetto di evitare, che si faccia tanti Giudizi parziali, quanti possono essere i corpi dei Beni comuni, e far giustizia ai possessori dei Beni indivisi in ragione della congruità delle assegne, e compensazioni per le rendite in maggior copia dall'uno, e dall'altro percette, diviene universale, e individuo, e debbe in una sola volta, e in un sol luogo farsi, ne può in più volte, e in più luoghi rinnuovarsi, e ripetersi, secondo che letteralmente prescrive il Testo nella *Legge* 20 § *familiae Erciscundae* „ ivi „ „ familiae Erciscundae iudicium amplius quam semel agi non potest„ ed ivi la *Glossa in verbo non potest*, e gli altri allegati dal *Voet. in Pandect. tit. familiae erciscundae Lib.* 10. *tit.* 2. *N.* 7. *et* 42. e dalla antica Ruota Fiorentina *nella Arretina Divisionis de* 6. *Settembris* 1748. *Sect.* 2. §. 39. *av. Bizzarrini.*

Perlochè allorquando si verifica, come nel caso attuale si verificava, che più siano i luoghi, e le giurisdizioni, nelle quali i Beni, che debbono dalla general divisione tra i più comproprietari, e condomini divenir subietto, siano situati, e risiedano, l'azione per la divisione è esclusivamente sot-

toposta al Tribunale del luogo, ove o si è aperta la successione, o i Condividenti abbiano il loro domicilio, o esista la maggior parte dei Beni divisibili, d'avanti a cui debbono anche agitarsi, e risolversi le controversie, che nel corso delle operazioni alla divisione correlative, insorger possano, come bene prosegue ad avvertire il *Voet* nel luogo sopra citato. 4

Manifesta per tanto si rendeva l'incompetenza dei Tribunali Aretini a farsi cognitori di un azione, che dal sig. Falciai non doveva esser promossa in Arezzo, ove non erasi aperta la successione paterna a favore dei sigg. Fratelli da Montauto, ove non avevan questi il loro domicilio, ne esistevano i titoli delle loro famiglie, ed ove non potevano farsi le operazioni dipendenti dall'amministrazione generale già solennemente coll'autorità del Magistrato Supremo, e con un patto speciale di famiglia stipulato nel 15 Febbraio 1818 stabilita in Firenze sotto la cura di un amministrator generale munito di latissime attribuzioni, e correlative alla congrua, e conveniente divisione tra loro compensativa delle respettive ragioni, e diritti, che accompagnano sempre il Giudizio di divisione, e che pur troppo verisimilmente andar possono a cadere sull'intero indiviso patrimonio da Montauto avente inoltre, e diverse provenienze, e sparso in diverse parti della Toscana in corpi di beni, ed assegnamenti anco più pingui, e cospicui di quelli, nei quali consiste il particolar patrimonio, che risiede nella Comunità Aretina; Così che posta per indubitata la incompetenza dei Giudici Aretini, indeclinabile si rendeva ancora la nullità di qualunque Sentenza da Essi emanata, che si ha per inesistente, allorchè in essa concorre il difetto di cui non vi è altro maggiore, che nasce dalla mancanza di Giurisdizione, come notano *Carleval. de Iudic. disput.* 2. *quest.* 7. *Sect.* 2. *N.* 211. *Vant. de nullit. Sent. tit. quis possit dicere de nullitate N.* 37. *Niger. de except. cap.* 12. § 3. N. 10. 34. 39. 48. *et* 61, *e* §. 18. *N.* 43. 5 6 7

Nè in questo caso valer poteva l'avvertenza, che dal diligente difensore del sig. Falciai si presentava, che essendo già la competenza di decidere nel Giudizio di divisione dal predetto sig. Falciai provocato, dichiarata non tanto dai secondi Giudici Ruotali, quanto dal Giudice di prima Istanza, concorreva perciò la conformità delle due Sentenze, per cui non poteva esser luogo a disputare della competenza stessa in via ordinaria.

Imperocchè ritenuto per le sopravvertite cose, che la competenza non poteva mai nel Giudizio di cui trattavasi risedere in alcuno dei Tribunali Aretini, necessaria diveniva la conseguenza, che come avanti la Rota, così nel Tribunale di prima Istanza di quella Città concorreva l' assoluta mancanza di ogni giurisdizione, così si verificava ancora la nullità dell'una, e dell'altra Sentenza non sanabile dalla circostanza della loro conformità; perciò, che a tal circostanza, puntualmente rispondendo, fermano le autorità sopranotate, ed in specie il *Vant. de Nullit. Sententiarum sotto il N.* 37. *Carleval. de Iudic. disput.* 2. *quaest.* 7. *Sect.* 2. N. 811. *Niger. de Except. cap.* 12. §. 3. *sub. N.* 10, *et N.* 48.

Da queste inconcusse massime di ragione resa essendo manifesta la giustizia della eccezione di nullità per parte dei sigg. Fratelli da Montauto dedotta dalla incompetenza per difetto di giurisdizione dei Tribunali Aretini, ha creduto per giustizia il Supremo Consiglio di dichiararla, conforme con la sua decisione di questo suddetto giorno l'ha dichiarata, senza bisogno d'inoltrarsi nell'esame superfluo, ed inopportuno delle altre diverse eccezioni, che pure dai medesimi sigg. Fratelli erausi contro l'Appellante Sentenza opposte.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. senza bisogno di pronunziare su gli altri mezzi di nullità dedotti dal sig. Conte Giovanni da Montauto contro l'infrascritta Sentenza

Dice essere stato bene appellato dai signori Fratelli da Montauto dalla Sentenza della Regia Ruota di Arezzo del dì 17. Giugno 1823, e nullamente, incompetentemente, e male essere stato dalla Sentenza medesima giudicato: dichiara non essersi potuto, nè potersi promuovere avanti i Tribunali di Arezzo dal sig. Gio. Batista Falciai il Giudizio Familiae erciscundae tra i signori Fratelli da Montauto. Rinvia le Parti a provvedersi, ove, e come di ragione. E condanna il detto sig. Falciai a favore di detti sigg. Fratelli da Montauto in tutte le spese giudiciali e stragiudiciali di tutti i Giudizi.

Così deciso dagl'Illmi. Signori.

Cav. Michele Niccolini *Presidente.*

Cav. Vincenzio Sermolli *Relat.* e Francesco MariaMoriubaldini *Consig.*

DECISIONE LXIX.

SUPREMO CONSIGLIO

Aretina Nullitatis Sententiae diei 3. *Septembris* 1823.

In Causa Da Montauto e Falciai

Proc. Mess. Gabbriello Piccioli | Proc. Mess. Rocco Del Piatta

Argomento

L'incidente pregiudiciale, quale è quello della deserzione d'appello deve da' Giudici decidersi separatamente, e prima della Causa nel Merito, diversamente la Sentenza, che fosse emanata è infetta del vizio della nullità, dal qual vizio è egualmente infetta allorchè viene proferita senza precedente Citazione della Parte.

Sommario

1. 3. 4. *Quando nel Giudizio di seconda Istanza non è stato dato sfogo agli Atti Incidentali di diserzione d' appello, e quando manca la Citazione, la Sentenza, che ne viene emanata è nulla.*

2. *Quando la Parte ha citato contemporaneamente alla Domanda di Deserzione d' appello per il giorno dopo a sentir decretare, e che portata la Causa all' Udienza, la Ruota ha detto con Decreto di Giornaletto* « la Ruota aggiorna la presente Causa all' Udienza del di ec. *non può intendersi aggiornata altra Causa, che quella di Deserzione.*

5. *Allorchè insorge un Incidente pregiudiciale, quale è quello della Deserzione d'appello, i Giudici debbono necessariamente deciderlo prima di prender cognizione del merito della Causa.*

6. *La comparsa del Litigante avanti il Giudice può sanare la mancanza della Citazione, quando comparisce per il preciso effetto di sentire emanare la Sentenza, o discutere la Causa.*

7. *La mancanza di Citazione non resta sanata dalla comparsa della Parte, quando alla stessa Citazione non può supplirsi per equipollente.*

8. *Quando manca la prosecuzione dell' appello non può il Giudice* ad quem *prender cognizione delle Cause appellate.*

9. *Quando esiste la prosecuzione dell' appello non può il Giudice* a quo *occuparsi delle Cause radicate avanti il Tribunale superiore al quale è stato appellato.*

Storia della Causa

Il sig. Cav. Conte Ferdinando Da Montauto firmò un Biglietto all' Ordine S. P. a favore del sig. Luigi Zabagli di Arezzo per Scudi 230. pagabile nel termine di mesi dodici. Girò poco dopo il sig. Zabagli il Biglietto al sig. Gio. Batista Falciaj, asserendo di avere ricevuta la valuta del Biglietto in effettivo contante. Sotto dì 25. Giugno 1822. il sig. Falciaj si presentò avanti il Tribunale di Prima Istanza di Arezzo, e domandò il pagamento dei Scudi 230. resultanti dall' accennato Biglietto. Oppose il sig. Cav. Da Montauto che non avea ricevuta la somma di Scudi 230. in Contanti, ma in Grano ad un prezzo eccessivo, e che però essendo un tal credito riprovato dalle veglianti Leggi non poteva essere in verun modo sanzionato.

Mancò il sig. Montauto nel tempo necessario di far l' opportune giustificazioni della simulazione del Biglietto, per la qual cosa il Tribunale di Prima Istanza d'Arezzo sotto dì 12. Agosto 1822. emanò Sentenza colla quale sanzionò il credito reclamato dal Falciaj.

Appellò il sig. Da Montauto da questa Sentenza proponendosi di fare in seconda Istanza le opportune giustificazioni: Nel giorno stesso che il di lui Procuratore esibì la Scrittura di Gravami, fù per parte del sig. Falciaj notificata una Scrittura di Domanda di deserzione di appello con citazione a sentir decidere su tal Domanda per il dì 14. Novembre 1822. Nel giorno destinato alla trattativa della Causa comparvero le Parti avanti la Ruo-

ta, che aggiornò la Causa al 26. di detto mese. Intanto con Scrittura del 18. del medesimo mese, il sig. Falciaj assunse la Causa sul Merito, domandò la conferma dell'appellata Sentenza senza renunziare all'Incidente, che aveva promosso, e senza citare per sentire discutere la Causa nel Merito. La Ruota di Arezzo nel giorno in cui cadeva la discussione sull'Incidente, e così nel 26. Novembre detto decise del Merito, confermando la Sentenza proferita dal Tribunale di Prima Istanza, senza che intervenisse Citazione veruna, e senza far menzione dell'Incidente, che solo dovea discutersi e decidersi. Appellò il sig. Da Montauto da questa Sentenza Ruotale per il capo della Nullità, dicendo ch'era nulla perchè era stata proferita senza precedente Citazione; e perchè non era stato dato sfogo all'Incidente promosso, e proseguì l'appello interposto; Comparve pertanto avanti la Ruota di Arezzo il sig. Falciaj, e domandò la rejezione dell'appello interposto dal sig. Da Montauto, il quale replicò, che avendo proseguito l'appello d'avanti il Supremo Consiglio non era la Ruota Aretina più competente a decidere sulla rejezione d'ammissione d'appello. Ciò non ostante la Ruota rigettò con Sentenza de' 9. Gennaio 1823. l'appello dal sig. Da Montauto interposto; dichiarò valida la propria Sentenza, e ordinò l'esecuzione della medesima. Aggravato il sig. Da Montauto da questa Dichiarazione ne interpose appello presso il Supremo Consiglio, e domandò la riunione di quest'appello all'appello precedentemente interposto dalla Sentenza de' 26. Novembre 1822. Il Supremo Consiglio esaminata la questione pronunziò la seguente Decisione.

MOTIVI

Il Supremo Consiglio si è determinato a decidere come segue, perchè primieramente la Sentenza del 26. Novembre 1822. a due difetti manifestavasi andata soggetta, a quello cioè di Citazione, e all'altro di non essere stato con essa dato sfogo agli Atti dell'Incidente di deserzione dal sig. Falciaj promosso.

1 Quanto al primo degli accennati difetti ha il Supremo Consiglio con l'accurato esame degli Atti dovuto conoscere che solamente con la Scrittura di Domanda di deserzione di appello esibita sotto dì 13. Novembre 1822., e fondata sulla circostanza di non aver per anche l'Appellante sig. Cav. Da Montauto dedotti i Gravami, fù trasmessa dal Procuratore del sig. Falciaj al Procuratore del sig. Da Montauto la Citazione per il giorno successivo 14. all'unico preciso effetto di sentir decretare a forma della stessa Domanda di deserzione; E che conseguentemente in detto dì 14. fù portata la Causa sopra la deserzione all'Udienza della Ruota, la quale non altro in quella Udienza fece, che proferire un Decreto di Giornaletto così concepito « *La Ruota aggiorna la presente Causa all'Udienza del dì 26. Novembre* « con la quale espressione non potè certamente intendersi rimessa, ed aggiornata altra Causa, che quella relativa alla Domanda di Deserzione per cui unicamente era stato il sig. Da Montauto con la detta

2 Scrittura del 13. Novembre citato a comparire avanti la Ruota medesima.

E' vero, che mentre aspettavasi questo dì 26. Novembre, e prima che vi si pervenisse, e segnatamente nel 18. Novembre medesimo il signor Falciai esibì in Atti, e notificò al sig. Da Montauto una Scrittura, con la quale, senza aver renunziato al già promosso Incidente di deserzione, e con avere anzi espressamente protestato d'insistervi, perchè serotini fossero, e inattendibili i Gravami dopo la Domanda stessa di Deserzione dal signor Da Montauto esibiti, chiese, che fosse assunto il merito della Causa, e confermata l'appellata Sentenza. Ma come che la notificazione di questa Scrittura nè potè tener luogo di Citazione, nè servire a portare la Causa nel merito alla cognizione del Tribunale, e altronde a questo effetto niuna notificazione, o citazione fù trasmessa, così indubitato si rende, che la Causa restò sempre unicamente nello stato del mero Incidente di deserzione, e che perciò la Ruota non potè validamente procedere a decidere il merito colla sua Sentenza de' 26. Novembre 1822., perchè non preceduta come esser doveva da quell'Atto di Citazione, che fatto esser doveva, e per cui il Procuratore potesse rimanere con sicurezza notiziato, che avanti la Ruota non più di quell'Incidente di deserzione, per cui unicamente l'aggiornamento era stato fatto il 29. Novembre, ma bensì del merito si dovesse trattare, e decidere.

E tanto più nullamente, ed invalidamente la Ruota con la ridetta sua Sentenza de' 26. Novembre trattò, e decise, in quanto che del merito unicamente su cui regolar Citazione non era intervenuta, e non punto dell'Incidente si occupò, e nemmen fece parola, in opposizione al sistema regolare, e di ragione, per cui allorchè insorge un Incidente pregiudiciale, qual dicesi quello, da cui dipende fin anche l'ingresso alla Lite, e che si verifica appunto nell'eccitato Incidente di deserzione dell'appello, perchè se questa deserzione avesse dovuto di ragione aver luogo, l'Istanza cessava affatto, nè vi era più luogo a procedere ad ulteriora sul merito, il Giudice è obbligato, ne può dispensarsi dal dovere decidere sopra tale Incidente pregiudiciale separatamente, e prima di decidere sul merito, secondo le comuni regole di ragione, che nel caso analogo dell'Incidente pregiudiciale della perenzione sono additate ancora dall'Articolo 113. del vegliante Regolamento.

Nè potè il Supremo Consiglio valutare la difesa, che per parte del diligente Patrono del sig. Falciai, onde sottrarsi dalla tanto patente nullità dell'accennata Sentenza de' 26. Novembre si ricorreva a presentare, e che consisteva nel dire, che alla mancanza di Citazione avesse potuto supplire la comparsa del Procuratore ancora del signor Da Montauto a quell'Udienza stessa del 26. Novembre, in cui la Sentenza fù dalla Ruota proferita; Poichè, oltre che di questa comparsa, che avrebbe avuto bisogno di quella giustificazione diretta, e certa, di cui parla *Ridolphin. in Prax. Part.* 3. *Cap.* 2. *N.*74. non si adduceva altro riscontro, che quello di essere stata asserita nelle Narrative della Sentenza, e nell'essersi nell'estrema parte di questa usate le parole « Sentite le Parti per mezzo del

loro Procuratore « quali si scorgeva essere state tutte asserzioni del solo Procuratore di una delle Parti senza che fosser concordate dalle due Parti, nè ripetute nella dispositiva della Sentenza, e perciò insufficienti a porre in essere con la necessaria sicurezza il fatto della pretesa comparsa del Procuratore del sig. Da Montauto avanti la Ruota in quel giorno 26., in cui fù la enunciata Sentenza proferita; Quello poi, che di ragione rendeva e improponibile, e inattendibile questo refugio di difesa del Difensore del sig. Falciai, si era, che per il consentimento di tutti i DD., che trattano della materia è stabilito, che la comparsa allora solo può sanare il difetto di Citazione, quando la Parte, che è comparsa per il preciso, e determinato effetto di sentire emanare la Sentenza, o per discutere la Causa, ma non quando la comparsa sia avvenuta per un effetto diverso, e per cui di necessità abbisogni una special Citazione, come avvertano *Ridolphin. in Prax. Par.* 1. *Cap.* 2. *N.* 10. *et Par.* 3. *Cap.* 2. *Num.* 73. *Asin. in Prax Par.* 7. *Cimit.* 90. *N.* 9. *Beltramin. ad Gregor. Decis.* 786. ove altri Concordanti; Per lo che siccome per le cose sopra notate, la comparsa, e la presenza del Procuratore del sig. Da Montauto avanti la Ruota, qualora fosse stata, come però non era in fatto provata, non poteva essersi verificata all'effetto che venisse deciso il merito della Causa, perchè per il merito non esisteva Citazione, e la Causa non era stata discussa, così averebbe dovuto necessariamente dirsi verificata unicamente per l'Incidente, per cui di fatto era avvenuta la Citazione e l'Aggiornamento dalla Ruota fatto nella Udienza del 14. Novembre; onde la supposta comparsa male veniva proposta per supplire ad una Citazione, la di cui mancanza non poteva restar supplita da equipollente alcuno, secondo che per regola generale stabilisce con i Concordanti la *Sac. Rota nella Recent. Par.* 18. *Tom.* 1. *Decis.* 24. *N.* 1. *et seq.*

Dal fin qui esposto poi necessariamente deriva, che non soltanto nullamente, ma incompetentemente ancora pronunziò la Ruota Aretina, quando coll'altra posteriore sua Sentenza de' 9. Gennaio 1824. procedè a rigettare l'appello, che dal sig. Da Montauto per il capo della Nullità sempre, ed anco allorquando si tratta di Sentenza altronde inappellabile, è ammissibile ai termini degli Articoli 699. e 720. del Regolamento di Procedura, fù interposto dalla ridetta Sentenza de' 26. Novembre, e a dichiarar questa buona, valida, ed eseguibile, poichè, subitochè ad Essa Ruota in quell'istesso dì 9. Gennaio era stato reso noto con speciale Scrittura per parte del sig. Da Montauto, che l'interposto appello era stato anche avanti il Supremo Consiglio proseguito, e che perciò avulsa rimaneva ogni giuriadizione alla Ruota, ed erasi questa già per le vie regolari nel Supremo Consiglio radicata, non poteva la Ruota non riconoscersi incompetente, e non astenersi affatto da ogni cognizione sull'appello dal sig. Da Montauto interposto, in ordine alle comuni regole di ragione tenute ferme ancora dalla Circolare dell'I. e R. Consulta de' 24. Febbraio 1821., la quale mentre determina, che in mancanza di prosecuzione d'appello non può il

Giudice ad quem prender cognizione delle Cause appellate, viene a contrario senso a stabilire, che esistendo la prosecuzione dell' appello, non può il Giudice a quo, usurpando un' Autorità non più sua, occuparsi delle Cause radicate già avanti il Tribunale superiore, al quale è stato appellato, come fù dal sopradetto Consiglio notato nella sua Decisione emanata nel 14. Marzo 1823. in Causa *Bertolotti*, e *Monaci degli Angeli*.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Dice bene essere stato appellato dal sig. Conte Ferdinando Da Montauto dalla Sentenza della R. Ruota di Arezzo del dì 9. Gennaio 1823. male con detta Sentenza essere stato giudicato, quella perciò revoca in ogni sua parte; ed in riparazione dichiara ammissibile l'appello interposto per parte di detto sig. Conte Ferdinando da Montauto colla Scrittura del dì 16. Dicembre 1822. dalla Sentenza del 26. Novembre detto. E tale dichiarazione ferma stante dice essere stato bene appellato dal predetto sig. Conte da Montauto dalla suddetta Sentenza della Ruota di Arezzo del dì 26. Novembre 1822., male con detta Sentenza essere stato giudicato, quella perciò annullò, ed annulla in ogni sua parte, rinviando le Parti a provvedersi dove, e come di ragione, e condanna il sig. Falciaj in tutte le spese giudiciali, e stragiudiciali del presente, e dei passati Giudizj.

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Cav. Michele Niccolini *Presidente.*

Cav. Vincenzio Sermolli *Relat.*, e Francesco Maria Moriubaldini *Consig.*

DECISIONE LXX.

REGIA RUOTA DI FIRENZE

Florentina Praetens. Nullit. Sententiae diei 15. Aprilis 1823.

IN CAUSA BIANCHI E LAMBRUSCHINI

Proc. Mess. Gio. Antonio Bichi — Proc. Mess. Guido Biadajoli

ARGOMENTO

Secondo la disposizione della Legge non v'ha obbligo alcuno per il Creditore di notificare al Debitore i Titoli giustificativi il suo credito, per il quale ha fatto il sequestro, perciò per la mancanza di questa notificazione, non solamente non può dirsi nulla la Sentenza di confermazione di Sequestro, e la dichiarazione di non esser necessaria la pretesa notifica-

zione, ma è d'uopo riputarsi proferita giustamente, e non soggetta ad esser revocata.

SOMMARIO

1. *Una Sentenza, che dichiara non esser necessaria la notificazione di una Scrittura di esibizione de' Titoli giustificativi di un fatto sequestro, non può dirsi proferita nullamente.*

2. *I Titoli giustificativi il credito per cui è stato fatto il sequestro debbono prodursi dentro il termine di giorni otto dal dì dello stesso sequestro.*

3. 5. *La Legge non impone la notificazione de' Titoli giustificativi il credito esibiti in Tribunale in ordine a' quali si è fatto il Sequestro.*

4. *Non il Titolo delle Scritture esibite in Tribunale, ma la sostanza deve attendersi.*

STORIA DELLA CAUSA

Il Magistrato Supremo avanti il quale pendeva la Decisione di questa Causa, con sua Sentenza del dì 7. Gennaio 1823. confermò un Sequestro stato fatto dal sig. Sebastiano Bianchi sopra un Appezzamento di Terra del sig. Cammillo Lambruschini non ostante il non aver resa nota al Debitore la produzione dei Titoli, sopra i quali si appoggiò la conferma dello stesso Sequestro.

Il Lambruschini si appellò da detta Sentenza di conferma di Sequestro avanti la R. Ruota sul fondamento di non essergli stata notificata la Scrittura di produzione dei Titoli, e perciò domandò che fosse la detta Sentenza dichiarata nulla; la Regia Ruota non solamente dichiarò non esser nulla la Sentenza del Magistrato Supremo, ma eziandio la confermò in tutte le sue parti.

MOTIVI

Attesochè non era allegabile la nullità della Sentenza appellata come si pretendeva per parte del sig. Lambruschini per non aver la medesima peccato in veruna forma, per cui sotto pena di nullità fosse investita la detta Sentenza, giacchè ancora quando sussistesse, che avesse male pronunziato, quando dichiarò non esser necessaria la notificazione della Scrittura di esibizione dei Titoli giustificativi del fatto Sequestro avrebbe ingiustamente pronunziato, e non mai nullamente. 1

Attesochè sebbene l'Art. 646. del moderno Regolamento di Procedura comandi che dentro gli otto giorni dal dì del fatto Sequestro debbano mettersi in Atti i Titoli giustificativi il credito per cui fù proceduto al Sequestro, non impone però l'obbligo della notificazione di detto Atto. 2 3

Attesochè per dire necessaria la notificazione non era proponibile, che la Scrittura di produzione di detti Titoli fatta per parte del Bianchi osse intitolata Scrittura di Domanda, giacchè non il Titolo, ma la sostanza debbe aversi in considerazione in simili casi. 4

Attesochè non osta che dovendo confermarsi il Sequestro vi sia necessaria una Scr ittura di Domanda di conferma di Sequestro, mentre la necessità di ques ta Scrittura dal disposto dell'Articolo 650., come lo dimostra la Tariffa dei 17. Dicembre 1814. Tit. 2. Classe 3. Art. 79., che referisce la Scrittura di Domanda di conferma di Sequestro all'Art. 650., e non già all'Art. 646.

Attesochè nella combinazione di detti due Articoli 646. e 650. è evidente, che la Scrittura di produzione dei Titoli è diversa dalla Scrittura d'Istanza di confermazione di Sequestro, e che però quanto è certo doversi notificare questa seconda, altrettanto è indubitato non esser soggetta a notificazione la prima, subito che nell'Art. 640. non vi è alcun obbligo di fare la detta notificazione. 5

Attesochè in questi termini giustissima compariva la Sentenza del Magistrato, la quale perciò doveva dalla Ruota confermarsi.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Dice male appellato per parte del sig. Cammillo Lambruschini dalla Sentenza del dì 7. Gennaio 1823. proferita dal R. Magistrato Supremo, e bene colla medesima giudicato, e perciò quella conferma in tutte le parti, e condanna l'Appellan te nelle spese anche del presente Giudizio.

Così deciso dall' Illustrissimo Signore
Francesco Maria Moriubaldini *Presidente.*

DECISIONE LXXI.

REGIA RUOTA FIORENTINA

Pistoriens. Immissionis diei 11. Aprilis 1823.

IN CAUSA SCARFANTONI E VANNUCCI

Proc. Mess. Rocco Del Piatta — Proc. Mess. Pietro Gamberai

Argomento

Se la compra di un fondo Immobile fatta all'incanto avanti Notaio non è preceduta dalla Citazione di tutti i Creditori Ipotecarj inscritti sul fondo medesimo e dalla consueta pubblicità per mezzo degli affissi, e dei Giornali, non può parificarsi a quelle fatte con tali formalità, ed il Compratore che non introduce il Giudizio di purgazione d'Ipoteche, e non adempie interamente alle formalità prescritte dall'Art. 2183 del Codice Francese è tenuto al pagamento di tutti i debiti ipotecarj, qualunque sia la somma,

a cui possono ascendere, qualora non scelga di abbandonare l'Immobile acquistato.

SOMMARIO

1. 2. 5. 7. *Il Compratore di beni Immobili nelle vendite privatamente eseguite non può opporre a'Creditori inscritti sul fondo comprato, se non ha adempite le formalità prescritte dall'Art. 2183. del Codice Civile Francese, ed è tenuto al pagamento di tutti i debiti.*

3. *La vendita all'Incanto avanti un Notaio eseguita senza citazione de'creditori Inscritti, senza pubblicarle per mezzo d'editti, e dei Giornali non sono parificabili a quelle fatte con tutte queste formalità .*

4. *Il Creditore Ipotecario non può decadere da'suoi diritti se non mediante una positiva rinunzia o espressa, o tacita.*

6. *Il prezzo convenzionale di un fondo non è reputato giusto dalla Legge a danno de'creditori Ipotecari.*

8. *Il subingresso del compratore del fondo che non ha adempito alle formalità della Legge, e che subentra nelle ragioni di un creditore, che ha in parte pagato non resta esonerato dall'obbligo assunto consistente nella completa dimissione de'creditori Inscritti.*

STORIA DELLA CAUSA

Giuseppe Ciatti Maestro Muratore essendo creditore munito d'Ipoteca di Pietro Ginanni domandò avanti il Tribunale Collegiale di Pistoia l'Immissione in possesso sopra un appezzamento di terra, ed una Casa che il debitore Ginanni aveva già venduta fino dal 1812. per via d'Incanto volontario avanti Notaro a Giuseppe Vannucci.

La domanda d'Immissione non fù diretta contro il Terzo possessore Vannucci, perchè questo non avea peranche eseguita la voltura in testa propria ai libri estimali del fondo acquistato.

Informato però il Vannucci della pendenza della suddetta domanda intervenne al Giudizio. Contestò al Creditore Ciatti, che per quanto la voltura non fosse stata fatta, che recentemente, non gli era per questo permesso d'allegare l'ignoranza della vendita, dopo che aveva egli ricevute dalle mani dello stesso Vannucci compratore una parte del prezzo in pagamento di una rata del credito anteriormente scaduta; Talchè per quanto munito d'Ipoteca non avea azione di molestarlo nel possesso, e solamente poteva domandare la distribuzione del prezzo, ed egli stesso fece Istanza al Tribunale che fosse aperto il Giudizio di Graduatoria.

Il Ciatti aderì a tale Istanza ed insistè che fosse proceduto alla Graduatoria.

Il Vannucci, che sapeva esservi fra i creditori Ipotecari anche il sig. Cav. Pompeo Scarfantoni, a cui avea pagato parte del suddetto prezzo stimò opportuno di denunziare al medesimo formalmente ciò che accadeva

Il sig. Scarfantoni con sua Scrittura dopo aver narrato che la vendita fatta dal Ginanni al Vannucci non era mai divenuta definitiva per la man-

canza delli Atti di Purgazione di Ipoteca, e dopo avere osservato, che non era luogo a parlare di Graduatoria per la distribuzione d'un prezzo, valendosi dei suoi diritti Ipotecari domandò l'Immissione sul fondo anco a pregiudizio del terzo possessore.

Poteva il Vannucci paralizzare questa Procedura iniziando gli atti per la purgazione, ma scelse piuttosto di opporsi alla domanda di Scarfantoni per le stesse ragioni, che avea dedotte contro il Ciatti.

Contestatosi il Giudizio fra Scarfantoni, e Vannucci, il Tribunale suddetto con Sentenza dei 3 Aprile 1822 accolse intieramente le Istanze di Scarfantoni.

Da questa Sentenza appellò il Vannucci sostenendone l'ingiustizia; Portata in discussione la Causa avanti la Regia Ruota, la medesima confermò la Sentenza appellata per le ragioni che seguono.

MOTIVI

Attesochè all'oggetto di autorizzare il compratore di Beni Immobili nelle vendite privatamente eseguite, ad opporre ai creditori Ipotecari inscritti sul fondo, che sul prezzo del Contratto, e non sopra i Beni esercitar devono i loro diritti, in quanto che al fondo è surrogato il prezzo, si rende necessario, che dal compratore medesimo siano state adempite le formalità prescritte dall'Art. 2183. del Codice Civil[illegible] altrimenti se queste formalità non sono state osservate, resta tenuto al pagamento di tutti i debiti ipotecari, qualunque sia la somma cui possono ascendere, qualora non prescelga di abbandonare senza alcuna riserva l'Immobile ipotecato *Art.* 2167 e 2168 del detto Codice.

Attesochè l'acquisto fatto da Giuseppe Vannucci del fondo denominato l'acqua lunga di Pietro Ginanni per Contratto dei 22. Luglio 1812 rogato ser Francesco Tedici, fu un acquisto eseguito privatamente, e quindi non potè il Vannucci rimanere esente dalle azioni dei creditori Inscritti se non adempiendo le surriferite disposizioni della Legge, alle quali d'altronde è certo che non fu dal compratore Vannucci sodisfatto;

Attesochè non può pretendersi che fosse alle medesime in un modo equipollente supplito, in quanto che la compra ebbe luogo ad un Incanto che alle richieste del venditore Ginanni fu esperimentato in detto giorno 22. Luglio 1812. avanti il Notaro Tedici.

Poichè senza trattenersi a determinare, se la Legge vigente all'epoca della controversa alienazione, conoscesse delle alienazioni eseguite senza la solennità del Giudizio, che fossero nella loro forma equipollenti alle vendite per le quali il Giudizio di purgazione delle Ipoteche non era necessario, e pur non ostante di questo Giudizio godevano gli effetti, senza trattenersi, dicevamo in questa ricerca, toglieva al certo ogni valutazione al proposto obietto il riflesso, che alla vendita, della quale si tratta, sebbene eseguita all'Incanto avanti il Notaro Tedici, non furono citati i creditori iscritti sul fondo da alienarsi, non conobbero le condizioni della vendita, e non fu data quella pubblicità alla medesima sia con la inserzione nei

Giornali, che fra le altre formalità praticarsi dovevano nelle alienazioni eseguite giudicialmente, onde mancavano i termini abili, per proporre che la vendita della quale si tratta fosse parificabile ad alcuna di quelle, nelle quali il compratore independentemente dal Giudizio di purgazione di Ipoteche rimane con il pagamento del prezzo ai creditori, assicurato del suo acquisto.

Attesochè mentre nel modo della compra non poteva il Vannucci confidare per respingere dal fondo le molestie del sig. Cav. Scarfantoni creditore Ipotecario iscritto su detto fondo, e non intieramente sodisfatto, invano dal medesimo si ricorreva ai fatti provenienti dal sig. Scarfantoni per dedurre da essi, che egli fosse obbligato a riconoscere definitivo il prezzo stabilito nel Contratto, ed a circoscrivere ad esso le sue azioni per ottenere il suo final pagamento.

Ed in vero non meritava alcuna valutazione il fatto che nei 21. Maggio 1814 il sig. Scarfantoni riceve dal compratore Vannucci la somma di lire 232. 4. per frutti del cambio in sorte di scudi 160 che teneva contro il venditore Ginanni, e per il quale aveva presa Iscrizione sul fondo controverso, dichiarando nella emessa ricevuta, che la detta somma gli veniva pagata dal Vannucci per l'accollo dal medesimo assunto nella compra fatta da Pietro Ginanni per Contratto rogoto dal Notaro Tedici; mentre ben poco ci vuole a conoscere che nulla rilevava la detta ricevuta, giacchè non può a buon diritto pretendersi, che dalla scienza generica della vendita fatta dal Ginanni al Vannucci, che è quanto può desumersi dalla detta ricevuta ne resulti che il sig. Scarfantoni sia decaduto da quei diritti che gli attribuiva il suo titolo ipotecario, e dai quali receder non poteva se non mediante una positiva renunzia o espressa, o tacita *Art.* 2180. *N.* 2. *Cod. Civ.* la quale sicuramente non emerge dal ricevimento di una somma, che il compratore paga al creditore iscritto, subito che nell'esistenza del suo credito si verifica la causa proporzionata dell'effettuato ritiro.

Ne molto più apprezzabile del primo era il secondo fatto dedotto dal Vannucci, e consistente nel ritiro di una porzione del Capitale del credito dallo stesso Vannucci pagato nei 3 Ottobre 1816, e per cui Scarfantoni fece la seguente ricevuta „ Io Infrascritto ho ricevuto da Giuseppe di „ Pietro Vannucci, e come compratore dei Beni di Pietro del fu Domeni- „ co Ginanni per Contratto rogato Tedici scudi 80 toscani in conto delli „ scudi 160 debito di detto Ginanni, qual somma paga detto Vannucci dei suoi propri denari per l'oggetto di subingredere nelle ragioni a me compe- „ tenti, e con quelle difendersi nel possesso dei Beni comprati da detto Gi- „ nanni, e sempre in conto di detti scudi 160.

Se si parla in fatti della materialità del pagamento, ricorrono, per escludere da esso ogni idea di rinunzia alla Ipoteca, quelle considerazioni medesime che sono state proposte quanto al ritiro dall'altra somma avvenuto in pagamento dei frutti di questo medesimo capitale.

Se poi si vuole insistere sull'oggetto di questo pagamento, che fu

quello di procurare dal Vannucci il subingresso nelle ragioni competenti al sig. Scarfantoni, e con quelle difendersi nel possesso dei Beni comprati ed anche in questo aspetto giovar non poteva questo fatto per impedire a Scarfantoni l'esercizio dei suoi indubitabili diritti.

Bisognava in fatti ritenere, che il Contratto di acquisto fu dal Vannucci posto in essere nei 22 Luglio 1812, e così sotto l'influenza del Cod. Civile di Francia, di cui gli articoli 2167, e 2168 prescrivono, che colui che acquista privativamente dei Beni, qualora non adempia alla formalità della purgazione delle Ipoteche, resta sempre obbligato come possessore a tutti i debiti Ipotecari iscritti, e non altrimenti da questa obbligazione resta esonerato che o rilasciando senza alcuna riserva il fondo ipotecato, o pagando tutti gli interessi, e capitali esigibili, qualunque sia la somma cui possano ammontare. 5

Ora il resultato di questa disposizione egli è che di fronte ai creditori Ipotecari iscritti colui che compra privatamente, e non procede al Giudizio di purgazione di Ipoteche non può opporre ai creditori l'erogazione del prezzo totale nella dimissione di creditori anteriori, giacchè il prezzo convenzionale la Legge non lo reputa giusto a danno dei creditori che hanno diritti ipotecari sul fondo, e quindi il compratore è sempre tenuto a procurare la sodisfazione dei Creditori che compariscono, se non presceglie di abbandonare il fondo. 6

E così essendo, come lo è senza fallo, non potevano i diritti di Scarfantoni rimaner paralizzati dal subingresso nelle ragioni conseguito dal Vannucci con il pagamento effettuato nei 21 Ottobre 1816, giacchè rimanendo sempre al sig. Scarfantoni dopo il riportato pagamento, un credito ipotecario contro il fondo acquistato privatamente dal Vannucci, e non potendo il pagamento del prezzo convenzionale liberare il Vannucci dalle conseguenze, che per la omessa purgazione delle Ipoteche a suo danno derivane ne segue, che il subingresso che vanta il Vannucci lo difende contro Scarfantoni per l'importare colla rata del credito pagato, ma non può distruggere i diritti, che per il conseguimento del residuo competono a Scarfantoni medesimo, appunto perchè è la Legge che presume, che il compratore Vannucci ritenga ancora tanto prezzo quanto sia bastante a sodisfare tutti i creditori subitochè non procede a rilasciare liberamente il fondo istesso.

E di qui ne veniva pure, che non poteva valutarsi il rimprovero proposto contro il sig. Scarfantoni, e per cui si addebitava di turbare nel possesso il Vannucci, dopo che aveva ricevuto il pagamento dei 31. Ottobre 1816, e con il quale il Vannucci aveva inteso di subingredere nelle ragioni di Scarfantoni, e di difendersi nel possesso dei Beni comprati.

Poichè in diminuzione di queste avvertenze si refletteva che essendo il surriferito *Artic.* 2168, che sottoponeva il Vannucci a sodisfare per l'intiero tutti i creditori inscritti, non già fino alla concorrenza del prezzo convenzionale, ma qualunque fosse l'importare dei medesimi; era la disposizione della Legge che lo esponeva a questa molestia, dalle quali non 7

poteva liberarlo il subingresso nelle ragioni riportato per difendersi nel possesso, giacchè questo subingresso non estingueva i diritti del sig. Scarfantoni creditore, e conseguentemente quando questi venivano da esso esercitati, non violava la sua convenzione, mentre quèsta era sempre subordinata all'adempimento per parte del Vannucci compratore dell'obbligazione assunta in forza dell'acquisto per disposizione espressa dalle Leggi e consistente nella completa dimissione dei creditori iscritti.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Dice male appellato per parte di Giuseppe Vannucci dalla Sentenza proferita dal Tribunale Collegiale di Pistoia sotto dì 2 Aprile 1822 a detto Vannucci contraria, e favorevole al sig. Pompeo Scarfantoni conferma perciò la medesima in tutte le sue parti, e condanna l'appellante suddetto nelle spese anco del presente Giudizio.

Così deciso dagl'Illmi. Signori.

Francesco Moriubaldini *Presidente.*
Gio. Batista Brocchi e Luigi Matani *Relat. Audit.*

DECISIONE LXXII.

REGIA RUOTA DI FIRENZE

Pistoriensis Haereditatis diei 7. Maii 1823.

In Causa Nerozzi e Antonelli ne' Bucelli e Farfalli

Proc. Mess. Gabbriello Piccioli — Proc. Mess. Giuseppe Branchi

---

Argomento

Una Sentenza la quale dichiara doversi considerare mancato di vita taluno a tutti gli effetti di ragione, ma non dichiara il tempo preciso dell'avvenuta morte, non impedisce che possa implorarsi utilmente questa speciale dichiarazione, poichè relativamente a questa la stessa Sentenza non fa stato.

Sommario

1. *Si presume morto l'Assente quando il tempo della di lui assenza comprende il lasso di Anni venticinque.*

2. 3. *Prende forza la presunzione, che l'Assente sia morto dopo un lasso di venticinque Anni dal non ricorrere al suo Patrimanio per sussistere non potendo per la sua mala qualità trovare i mezzi di sussistenza nella sua industria.*

4. 8. *E' nell' arbitrio del Giudice lo stabilire dietro l' esame dei riscontri, e delle congetture, se un Assente sia in vita, o sia morto.*

5. *Quella Sentenza, che dice doversi un tale considerarsi morto, ma che non dice doversi considerar morto in un tempo piuttosto, che in un altro, non impedisce, che questa speciale dichiarazione sia implorata.*

6. *Quegli, che dichiara, che taluno sia morto, non esclude per certo, che Esso sia morto ancora prima di tale dichiarazione.*

7. *La Sentenza, che non dichiara il tempo della morte di Taluno, per quanto dichiari che è morto, non può fare stato relativamente al tempo della avvenuta morte di quello.*

9. *Ad una prova rigorosa è sottoposto colui, il quale può solo dalla precisione del tempo riconoscere il fondamento delle sue pretensioni.*

Storia della Causa

Giuseppe Bargellini dal suo Matrimonio con la Francesca Manetti èbbe un maschio per nome Pellegrino, e tre femmine per nome Luisa, Maria Domenica, e Celeste.

Il figlio nel 24. Marzo 1757. fù condannato ad una grave pena, e quindi all' esilio perpetuo dagli Stati di Toscana. Fù eseguita questa condanna, colla di lui partenza dopo la quale nulla si è saputo di lui; Morì posteriormente Giuseppe Bargellini Padre, e la Celeste, e la Maria Domenica sue figlie si impossessarono della di lui Eredità, e voltarono come libere Eredi del Padre i Beni Paterni nel conto loro, e ne percepirono i frutti senza contrasto fino al 1785.

In quell' Anno comparve nel Tribunale di Pistoja la Giovanna Antonelli figlia della Luisa Bargellini; Espose che anche essa era Erede di Giuseppe Bargellini suo Avo, e domandò che gli fosse assegnata la terza parte della di lui Eredità, come pure la terza parte della Eredità della Francesca Manetti sua Ava.

Con Sentenza del sig. Vicario Regio di Pistoja del dì 26. Settembre 1786. furono accolte le domande della Giovanna Antonelli, e così fù essa dichiarata Erede per una terza parte di Giuseppe Bargellini, e della Francesca Manetti; Si appellarono da questa Sentenza il Farfalli Marito della Celeste Bargellini, e Donatario della Maria Domenica, e il Tribunale di Appello detto de' Collegj di Pistoja sotto dì 24. Settembre 1788. revocò in parte la Sentenza del sig. Vicario Regio della stessa Città, dichiarando che la Giovanna Antonelli non aveva diritto a conseguire alcuna parte della Eredità della Francesca Manetti.

A questa seconda Sentenza si acquietarono le Parti; Nell' Anno poi del 1818. la Giovanna Antonelli ne' Burelli rotto di nuovo il silenzio, narrò la Sentenza che aveva riportato dal Vicario di Pistoja nel 26. Settembre 1816. rispose, che questa Sentenza non era stata mai eseguita, e

quindi ne domandò l'esecuzione, che è quanto dire, nè domandò la terza parte della Eredità di Giuseppe Bargellini.

Oppose il Farfalli, che ostava a questa Domanda la Sentenza dei Collegj di Pistoja de' 24. Settembre 1788., che aveva revocata la prima. Dopo questa opposizione ebbe luogo un lungo silenzio, dopo il quale la Giovanna Antonelli recedendo dalla sua precedente Domanda disse, che di Giuseppe Bargellini era stato Erede Pellegrino suo figlio, che questo era morto dopo la Celeste, e la Maria Domenica, e quindi domandò di essere dichiarata l'unica Erede di tutto quello, che da Giuseppe Bargellini era passato in Pellegrino.

La Giovanna Antonelli non giustificava l'epoca precisa della morte di Pellegrino.

Il Tribunale di Pistoja fece un Decreto Interlocutorio, e dichiarò che Pellegrino Bargellini doveva credersi morto, e assegnò termine alla Giovanna Bargellini a giustificare che Essa ne era l'unica Erede. Per giustificare che era l'unica Erede di Pellegrino dovea provare che Pellegrino era morto dopo la Celeste, e dopo la Maria Domenica; Ma Ella però non fece questa prova, ma ad onta di ciò il Tribunale accolse la sua Domanda, dichiarò che Pellegrino doveva credersi morto nel giorno del loro Decreto, e quindi condannò il Farfalli a restituirli tutti i Beni di Giuseppe Bargellini, e la terza parte dei Beni della Francesca Manetti Vedova Bargellini.

Da questa Sentenza si appellò il Nerozzi Compratore dei Beni dei quali si tratta; La Causa fù portata all'Udienza della Regia Ruota, la quale proferì la seguente Decisione.

MOTIVI

Attesochè la giusta risoluzione della Causa tutta dipendeva in sostanza dal riconoscere in quale epoca dovesse presumersi avvenuta la morte di Pellegrino Bargellini, la quale non era stata con prove dirette giustificata, nè in tal modo sarebbesi potuta giustificare in conseguenza delle luttuose vicende alle quali il detto Individuo rimase fino dalla di lui prima età fatalmente soggetto, poichè non era fra le Parti questione, che anzi il sistema di difesa da Esse respettivamente tenuto costituiva un fatto che giustamente poteva considerarsi tra esse come concordato, che cioè se la morte del nominato Individuo doveva reputarsi avvenuta prima di quella delle di lui Sorelle Celeste, e Maria Domenica; doveva in tal caso esaudirsi le Istanze della Giovanna Antonelli Moglie di Francesco Bucelli non così all'incontro, se la morte di Pellegrino Bargellini doveva considerarsi avere preceduto quella delle dette Sorelle Celeste, e Maria Domenica, mentre allora i diritti reclamati per parte di Luigi Nerozzi dovevano meritare una assoluta, e decisiva preferenza.

Attesochè è certo in fatto che Pellegrino Bargellini condannato all'esilio dopo avere subito altra pena ignominiosa abbandonò fino del 1757. la

Toscana senza che dopo tale abbandono siasi avuto di esso ulteriore novella, e senza che siasi saputo quale fosse il luogo da Esso destinato per sua abitazione, ed è egualmente certo che le di lui Sorelle Celeste, e Maria Domenica sopravvivessero per molto tempo alla partenza del Fratello essendo la prima mancata di vita nel 14. Marzo 1787. ed essendo la seconda rimasta superstite fino al 1801. epoca della confezione del di lei Testamento.

Attesochè in questa posizione di fatti, inerendo alle massime stabilite rapporto alla presunzione di morte di una persona assente conveniva rispondere che il nominato Pellegrino Bargellini dovesse considerarsi morto molto tempo prima delle citate di lui Sorelle Celeste, e Maria Domenica, mentre in ordine a queste massime trovasi comunemente stabilito doversi adattare la presunzione di morte, riguardo a colui il quale sia stato per lungo tempo assente. *Accoris. Decis.* 2. *N.* 37., qual tempo è a questo uopo bastante qualunque volta comprenda il lasso di anni venticinque. *D. Accoris. Decis.* 38. *N.* 2. 1

Attesochè queste massime stesse dovevano più fortemente abbracciarsi nel caso attuale sia perchè non è stata data giustificazione alcuna che dimostrasse essersi avuta veruna notizia nè della persona di detto Bargellini posteriormente all'epoca del di lui allontanamento dalla Toscana, nè dal luogo da Esso destinato per la sua abitazione; sia perchè trattavasi di persona errante, e macchiata di mala qualità, che nel mentre mancava nel suo esilio di mezzi conosciuti onde provvedere alla propria sussistenza, trascurò di prevalersi di quelli che gli venivano esibiti dal Patrimonio da esso lasciato in Toscana, ed ai quali non avrebbe verosimilmente mancato di ricorrere se la di lui naturale esistenza glielo avesse permesso; poichè quand'anche per ipotesi l'assenza di Pellegrino Bargellini verificata per un lasso di tempo superiore agli anni venticinque non fosse stato capace di per se solo ad indurre una sufficiente presunzione della di lui avvenuta morte, una tale presunzione doveva reputarsi bastevole di fronte alle sopra riferite circostanze per determinare l'arbitrio del Tribunale a pronunziare in senso affermativo alla presunta morte del detto Bargellini, essendo all'arbitrio del Giudice lasciato lo stabilire dietro l'esame dei riscontri, e delle congetture, e circostanze se uno assente possa dirsi tuttora in vita, o nò per quanto stabiliscono *Menoch. de praesumpt. Lib.* 6. *N.* 42., *Rot. Rom. in Recent. Par.* 19. *Tom.* 2. *Decis.* 556. *N.* 15. 2 3 4

Attesochè la Ruota non potè reputare efficace ad oggetto di adattare una contraria opinione ciò che a difesa dei Succumbenti andavasi sostenendo, mentre dicevano che la vita dell'Uomo si presume circoscritta fino al termine di anni cento, e che prima del lasso di detto tempo deve esso presumersi in vita fino a tanto che non sia dimostrato il contrario, imperocchè conveniva avvertire che la presunzione appoggiata sul lasso degli anni cento viene comunemente ammessa non già in senso affermati-

vo, vale a dire nel senso; o sia nella opinione che ciascuno Uomo si pre-
sume vivere fino a cento anni, ma bensì oppostamente nel senso negativo,
nella opinione cioè che niuno si presume vivere oltre i cento anni, con-
forme avverte *Menoch. de praesumpt. Lib.* 6. *pag.* 50. *N.* 2. *Rota Ge-
nuen. post Balducci de Legitim. et Fideicom. Decis.* 13. *N.*31.

Attesochè finalmente a dichiarare come presuntivamente avvenuta la
morte di Pellegrino Bargellini prima delle di lui Sorelle Celeste, e Maria
Domenica, non poterono ritrarre le dichiarazioni contenute nella Sentenza
del 16. Gennajo 1819. nella quale fù detto « ivi « Previa la dichiarazione
« che Pellegrino figlio, ed erede del fù Giuseppe Bargellini deve legal-
« mente presumersi, e considerarsi morto a tutti gli effetti di ragione,
« attesa l'età decrepita in cui oggi si troverebbe, e la sua assenza di sopra
« a 50. anni dalla Toscana senza essersi avuta nuova del medesimo «
poichè per quanto i Difensori della Soccombente Giovanna Antonelli ap-
poggiata alla Lettera di tali dichiarazioni pretendessero di sostenere, che
già una Sentenza passata in cosa giudicata aveva dichiarato che la morte
di Pellegrino Bargellini doveva considerarsi avvenuta all'epoca della ema-
nazione della Sentenza stessa, e che non era quindi permesso di riproporre
una questione di già con precedente Sentenza risoluta, ed estinta.

Noi al contrario, sebbene col dissenso del rispettabile Presidente di
questa Ruota, abbiamo creduto, che la preallegata Sentenza non impor-
tasse la dichiarazione della morte di Pellegrino Bargellini come avvenuta
all'epoca della emanazione della Sentenza stessa, e che perciò niuna giudi-
ciale Sentenza, o cosa giudicata esistesse la quale avesse determinato con
positiva certezza il tempo preciso in cui la detta morte fosse avvenuta,
cosicchè in questo rapporto non fosse più luogo ad assumersi veruna ul-
teriore cognizione, ed esame.

La Sentenza del 19. Gennajo 1819. null'altro disse in fatti se non
che Pellegrino Bargellini doveva considerarsi morto a tutti gli effetti di
ragione, ma non disse che si fosse dovuto considerare morto in un tempo
piuttosto che in un altro; La detta Sentenza perciò non fece a riguardo
dell'epoca precisa della presunta morte di Pellegrino Bargellini, veruna
speciale dichiarazione, ed è perciò che non poteva impedirsi, che una tale
dichiarazione potesse in progresso essere utilmente invocata. E a dir vero
5 noi non sappiamo concepire come mai potesse reputarsi morto Pellegrino
Bargellini nell'Anno 1819. solo perchè una Sentenza di detto giorno di-
chiarò semplicemente, che Esso doveva considerarsi morto senza indicare
in qual tempo fosse la di lui morte avvenuta.

Chi dichiara che taluno è mancato alla vita, non esclude per certo
6 che Esso sia morto anche prima di tale dichiarazione, mentre può star
bene insieme che alcuno sia morto già da molto tempo, e che altri ne
faccia in progresso una formale dichiarazione.

Ciò posto noi avvertivamo, che i termini della questione attuale non

consistevano nel determinare se Pellegrino Bargellini fosse morto, o nò, nei quali termini procedè la Sentenza del 19. Gennajo 1819., ma consistevano in vece nel riconoscere in quale epoca precisa doveva considerarsi avvenuta la di lui morte, sopra di che la precitata Sentenza non assunse di fatto esame veruno, nè procedè ad alcuna dichiarazione nei quali termini è chiaro che la detta Sentenza non potè fare stato veruno relativamente al tempo dell'avvenuta morte di Pellegrino Bargellini, come è chiaro egualmente che questo tempo doveva determinarsi a norma delle massime di ragione da noi superiormente avvertite, e dal combinato rapporto delle circostanze, e delle congetture che persuadevano avvenuta la morte del Bargellini prima di quella delle di lui Sorelle Celeste, e Maria Domenica, alle quali doveva necessariamente farsi ricorso, subito che per parte della Succumbente non concludevasi come fù di fatto concluso il tempo della morte di detto Bargellini all'epoca da essa pretesa del 1819. con quel rigore di prova a cui è sottoposto colui il quale può solo dalla precisione del tempo riconoscere il fondamento delle sue pretensioni, secondo ciò che stabilì la *Nostra Ruota inter impress. in Thesaur. Ombr. Tomo* 6. *Decis.* 26. *N.* 9. *Tomo* 7. *Decis.* 11. *N.* 31., *et in Florent. revocationis Sindacatus, et Capturae* 28. *Aprilis* 1779. *av. Gaulard, vers. Questi Testimoni ec.*

7

8

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Pronunziando sull'appello per parte di Luigi Nerozzi interposto contro la Sentenza de' 18. *Agosto* 1820. *dice nelle parti appellate dal detto Nerozzi in parte bene, e in parte male giudicato con la detta Sentenza, e perciò quella doversi revocare, correggere, e moderare nel modo che appresso cioè:*

Poichè dichiara male giudicato in quella parte nella quale immette la Maria Giovanna Antonelli ne' Bucelli nel possesso di tutti i Beni gia spettanti al di lei Avo Materno, e di che nella Sentenza appellata, non meno che in quella parte in cui ammette la predetta Antonelli ne' Bucelli nel terzo di altro stabile detto di Colloreto, e di che pure nella detta Sentenza come spettante alla Dote di Maria Francesca Manetti Moglie del citato Giuseppe Bargellini.

Revoca in questa parte la detta Sentenza, ed in riparazione dichiara doversi il detto Luigi Nerozzi mantenere nel possesso, e dominio del detto terzo dello stabile di Colloreto già spettante alle Doti di Maria Francesca Moretti Moglie di Giuseppe Bargellini, come pure doversi mantenere nei due terzi dei Beni già spettanti al ridetto Bargellini, e di che nella Sentenza appellata; Conferma la Sentenza predetta in quanto nll' Immissione nei Beni di Giuseppe Bargellini di che sopra a favore della Maria Giovanna Antonelli ne' Bucelli, ma quanto ad un solo terzo dei Beni medesimi; E conferma pure l' appellata Sentenza quanto alla condanna dell' effettivo rilascio del terzo suddetto dei Beni di Giuseppe Bargellini, egual-

mente, che quanto al Rendimento di Conti, e restituzione dei frutti da detto terzo dei Beni di Giuseppe Bargellini percetti da detto Nerozzi, moderandola però quanto all' epoca della restituzione dei frutti che determina al dì 30. Maggio 1818. giorno della Domanda in futuro.

Riserva alla Maria Giovanna Antonelli ne' Bucelli le sue ragioni che gli possono competere contro la Dote della Maria Domenica Manetti Ava Materna dependentemente alla sussistenza dalla disposizione della Maria Francesca Manetti Vedova Bargellini del dì 29. Settembre 1775., rogato Ser Domenico Tedici da conoscersi però nel suo congruo Giudizio, e condanna la Maria Giovanna Antonelli ne' Bucelli in due terzi delle spese del passato, e del presente Giudizio.

Così deciso dagl'Illustrissimi Signori

Francesco Maria Moriubaldini *Presidente in ossequio.*
Gio. Batista Brocchi, e Luigi Matani Relat. *Auditori.*

DECISIONE LXXIII.

REGIA RUOTA FIORENTINA

Florentina seu Pratensis Executionis Sententiae diei 12 Ianii 1823.

IN CAUSA CHITI VEDOVA ROMAGNOLI E ROMAGNOLI E LACHI VEDOVA CIAMPOLINI

Proc. Luigi Pieri. Proc. Mes. Rocco del Piatta. Proc. Mes. Luigi Cavini

---

ARGOMENTO

Contro la Sentenza passata in cosa giudicata non si possono dedurre eccezioni relative a'meriti della Causa, essendo, il diritto del Vincitore di farla eseguire, un diritto quesito, che nasce da una tal Sentenza, che per esser passata in cosa giudicata è divenuta irretrattabile.

SOMMARIO

1. 2. 7. *I reclami, che investono i diritti canonizzati con Sentenza passata in cosa giudicata non sono attendibili.*

3. 5. *Nel Giudizio d'esecuzione di una Sentenza non è permesso di dedurre eccezioni relative ai meriti della Causa, ma solamente quelle opposizioni, che riguardono la regolarità dell'esecuzione.*

4. *Nel Giudizio esecutivo della Sentenza il Succumbente può dedurre dell'eccezioni valevoli a paralizzare gli effetti della stessa*

Sentenza, che si dicono eccezioni modificative, cioè di pagamento, di compensazione.

6. *La Sentenza passata in cosa giudicata tien luogo di verità, e toglie l'adito a nuove questioni sulla sua legittimità.*

8. *L'obbligazione ingiunta a taluno di fare una cosa in un tempo determinato, non lo pone nel dovere di adempiere alla detta obbligazione, potendovi sodisfare anco nell'ultimo momento del termine.*

9. *Non v'ha bisogno di conservare col mezzo dell'Inscrizione un Ipoteca, che già in forza di una Giudiciale dichiarazione è stata realizzata.*

10. *Il diritto, che nasce dalle Sentenze passate in cosa giudicata è un diritto quesito, e irretrattabile.*

11. *Il diritto quesito nato dalle Sentenze passate in cosa giudicata non può paralizzarsi a quei diritti, che sono soggetti all'omissione di una solennità voluta dalle Leggi.*

12. *La Legge non si trasporta al duro effetto di distruggere un diritto quesito precedentemente alla sua emanazione.*

13. *L'efficacia della cosa giudicata è quella di produrre a favore del vincitore un'azione diretta contro il succumbente.*

14. *L'Inscrizione è una solennità prescritta dalla Legge, che regola il sistema Ipotecario. diretta a determinare il rango, che i creditori debbono avere tra essi.*

15. *La solennità dell'Inscrizione non è necessaria quando si tratta di contestazione insorta non fra due creditori, ma bensì fra il creditore, e il debitore.*

16. *Il debitore non ha qualità, nè interesse per contestare al suo creditore la mancanza dell'Iscrizione, o la di lei irregolarità.*

17. *Colui, che edifica colla materia propria sul fondo altrui ha diritto di respingere dal detto Fondo non solo il creditore ipotecario ma per fino il padrone stesso del suolo sopra del quale è stato edificato.*

Motivi

Attesochè la Sentenza proferita dal Magistrato Supremo nel dì 11. Dicembre 1821 altro in sostanza non fece se non che proclamare solennemente l'esecuzione di altra precedente Sentenza emanata dal Tribunale di Prato nel 28 Luglio 1808 avente gia dietro l'opportuno lasso dei termini fatto passaggio in cosa giudicata, e divenuta perciò irretrattabile.

Attesochè i reclami che contro la detta Sentenza degli 11 Dicembre 1821 sono stati dedotti per parte degli eredi Romagnoli comparivano affatto estranei al giudizio esecutivo con detta Sentenza risoluto; mentre essi investivano direttamente il diritto canonizzato in forza della Sentenza del 28 Luglio 1808, la quale aveva dichiarato a favore della sig. Maddalena Lachi Vedova Ciampolini l'esistenza del di lei credito dotale in somma di scudi 900, e più aveva dichiarato essere essa nel diritto per detto credito,

e frutti di prendere il possesso dei Beni posseduti dagli Eredi Romagnoli, poichè essi pretendevano in sostanza, che la detta sig. Maddalena Ciampolini non potesse utilmente dedurre all'Atto il libero esercizio di quel diritto, che già dalla precitata Sentenza era stato pronunziato competerseli, sul fondamento di avere essa trascurato di prendere Inscrizione sui libri della conservazione delle Ipoteche del di lei canonizzato credito dotale, e frutti.

1 Attesochè in questa posizione di fatto era indubitato, che l'eccezione opposta dagli eredi Romagnoli sul merito della causa stata già risoluta con Sentenza passata in cosa giudicata, non potevano non ravvisarsi evidente-
2 mente inattendibili nell'attual giudizio di esecuzione della Sentenza medesima; mentre è in ragione certissimo che nel Giudizio avente in oggetto l'esecuzione di una Sentenza non è altrimenti permesso il dedurre eccezioni relative ai meriti della Causa, ma solo è permesso di presentare quelle opposizioni, che in qualche modo possono riguardare il sistema, la for-
3 ma, e la regolarità della esecuzione *Hammolin. Comment. intit. de actionibus cap.* 38. *N.* 3.

Attesochè sebbene talvolta possa colui che è rimasto succumbente dedurre nel Giudizio esecutivo della Sentenza ad esso contraria eccezioni di tale natura che sieno valevoli a paralizzare gli effetti della Sentenza medesima, eccezioni che vengono dai Pratici designate col vocabolo di eccezioni modificative, quali per esempio sono le eccezioni di pagamento di compensazione, e quelle che nascono dal benefizio *deducto ne egeat*
4 o sia della competenza, non è per questo che possano opporsi eccezioni le quali oltre ad essere dirette a impedire, e rendere inefficace l'esecuzione della Sentenza investano anche il merito della medesima, e siano preordinate ad attaccare la di lei intrinseca giustizia, mentre procedendo in questo sistema le Sentenze divenute oramai eseguibili, e non sottoposte a re-
5 clamo potrebbero con modo indiretto, allorchè si trattasse della loro esecuzione impugnarsi, e la cosa giudicata non avrebbe in questo sistema i caratteri che dalla Legge gli vengono attribuiti, in ordine ai quali essa tien luogo di verità, e produce l'effetto della Lite finita con togliere l'adito a riproporre nuove questioni sulla di lei legittimità *Domat. le Leggi Civili*
6 *T.* 5. *pag.* 231. *Arretina reiudicatae 5 Juni* 1779. *avanti Barsi* § 11.

Attesochè gli eredi Romagnoli che nel Giudizio attuale di esecuzione della Sentenza proferita a favore della Vedova Ciampolini opponevano contro di essa l'eccezione della inefficacia del titolo di credito Ipotecario stato a favore di essa canonizzato sul fondamento di non avere essa conservato mediante l'opportuna Inscrizione, la di lei Ipoteca, venivano in questo loro sistema di difesa ad attaccare senza contrasto la giustizia della detta Sentenza, rimproverando alla medesima di avere attribuita al credito dotale della Ciampolini divenuta Vedova prima della attivazione del Codice Francese una piena efficacia anche dirimpetto al Terzo possessore, comunque la detta ipoteca non fosse stata conservata, mediante la necessaria

Iscrizione, e in cotale guisa deducevano una Eccezione la quale per le cose superiormente avvertite era del tutto improponibile nel giudizio di esecuzione di una Sentenza passata in cosa giudicata.

Attesochè quando per ipotesi avessero gli eredi Romagnoli potuto dedurre nel presente Giudizio l'eccezione desunta dalla mancanza della Inscrizione obiettata alla Vedova Ciampolini senza che alla ammissione di tale eccezione formasse ostacolo la cosa giudicata; non avrebbe per questo meritata una tale eccezione il benchè minimo riguardo, e considerazione; A persuaderci di ciò conveniva ritenere in fatto che nel 28 Luglio 1808. epoca in cui la Sentenza del Vicario di Prato canonizzò il credito dotale, e frutti della Vedova Ciampolini, accordando ad essa per detto credito l' immissione in possesso sopra i beni posseduti dagli Eredi Romagnoli; non era per anche spirato il termine assegnato ai creditori per potere utilmente inscrivere le loro Ipoteche, o privilegii, dimodochè qualunque rimprovero che contro detta Sentenza si voglia cimentare per difetto della ordinata Inscrizione a carico della Vedova Ciampolini è un rimprovero evidentemente inconcludente, ed inutile. L'obbligazione ingiunta a taluno di fare una cosa in un tempo determinato, non lo sottopone al dovere, ed alla necessità dell'adempimento a detta obbligazione mentre tuttora rimane un tempo sufficente per sodisfarvi potendo anche nella ultima ora del termine assegnato acciò legittimamente adempire, dimodochè solo al cessare del termine proferito dicesi legalmente avvenuto l'inadempimento dell'obbligo ingiunto.

7

8

Attesochè invano gli Eredi Romagnoli hanno creduto potere sostenere che all'effetto di distruggere l'eficacia della Sentenza del 28 Luglio 1808. sul fondamento di non essersi la Vedova Romagnoli cantelata mediante la necessaria Inscrizione dovesse considerarsi sufficente una tale omissione, qualunque volta dopo l'emanata Sentenza, e prima della di lei totale esecuzione era sopravvenuta l'obbligazione precisa di prendere inscrizione dietro il disposto delle Leggi in allora veglianti; poichè più, e diverse considerazioni dimostravano l'insussistenza di una tale pretensione sopra di cui gli eredi Romagnoli costituivano principalmente il fondamento della loro difesa. In primo luogo ricorreva l'osservazione che la Vedova Romagnoli aveva già prima che fosse decorso il termine dalla Legge prescritto a prendere Inscrizione dedotto avanti il Tribunale contro i Terzi possessori Eredi di Santi Romognoli il suo titolo di credito Ipotecario, e già il Tribunale di Prato lo aveva in loro contradittorio solennemente canonizzato fino al punto di accordare l'immissione in possesso sopra i Beni Ipotecari, e questa osservazione portava a non eludere che non poteva la Vedova Ciampolini addebitarsi di avere in suo pregiudizio trascurato di assicurare col mezzo della Iscrizione l'esercizio della Ipoteca competente al di lei credito dotale, mentre qualunque volta era stata da essa portata ad effetto l'azione competente onde ottenere il detto suo Credito, e questa azione era stata accolta mediante una successiva favorevole Sentenza, non vi era altrimenti

bisogno di conservare col mezzo della Iscrizione una Ipoteca che già in forza di una giudiciale dichiarazione era stata realizzata, ed aveva ottenuto il suo effetto appunto di dispensare il creditore Ipotecario dall'obbligo di
9 prendere, o di rinnovare l'Iscrizione stabilì la Decisione del 20 Febbraio 1809 riportata *nella Giurisprudenza del Cod. Civile Vol.* 23. *N.* 28. *pag.* 213. *Edict. di Mil. Corte di Cassazione de'5 Aprile* 1808 *presso Sirey vol. del* 1808. *pag.* 220.

In secondo luogo era rimarchevole il riflesso che la Sentenza del 28 Luglio 1808 proferita a favore della Vedova Ciampolini aveva già fatto passaggio in cosa giudicata prima che si fosse fatto luogo alla necessità di prendere inscrizione per la conservazione dell'ipoteche, e da ciò ne derivava la legittima conseguenza, che il diritto con detta Sentenza accordato alla medesima di procedere agli atti di esecuzione contro i Beni posseduti dagli Eredi Romagnoli era divenuto un diritto quesito, e irretrattabile quale appunto viene considerato il diritto nascente dalle Sentenze che hanno
10 no fatto passaggio in cosa giudicata *Castill. Decis.* 16. *N.* 5. qual diritto perciò non poteva secondo i più noti principi restare paralizzato in conseguenza della omissione di una solennità che dalle Leggi venne ordinata sempre che rapporto ad essa non era per anche venuto il giorno dell'adem-
11 pimento, non dovendo di regola la disposizione della Legge trasportarsi al duro, ed esorbitante effetto di distruggere un diritto quesito precedentemente alla sua emanazione, o prima che non sia giunto per anche il termine dopo che la Legge medesima volle che si rendesse efficace il suo im-
12 pero, e la sua disposizione *Text. in Leg. 7. Cod. de Legibus.*

In terzo luogo finalmente sembrò trionfale alla Ruota la considerazione che la Maddalena Ciampolini non compariva nell'attual giudizio di esecuzione colla semplice veste di creditrice del di lei defunto consorte per ottenere contro il di lui Patrimonio la restituzione della di lei dote, e frutti, ma compariva come creditrice dei medesimi Eredi Romagnoli contro dei quali essa agiva direttamente come semplice Creditrice della Eredità del defunto consorte, la Ciampolini si presentò negli atti del Tribunale di Prato a domandare il credito della sua dote, e frutti, come tale proseguì il Giudizio, e di questo Giudizio ne ottenne i favorevoli resultati. Ma dopo che la Sentenza definitiva che accolse la sua domanda contro gli Eredi Romagnoli fece successivamente passaggio in cosa giudicata, la stessa Vedova Ciampolini Creditrice in avanti della Eredità del marito, divenne pure anco Creditrice dei detti Eredi Romagnoli, e aggiungendo alla prima una nuova azione, quella cioè che nasce dalla cosa giudicata potè con questa seconda azione agire direttamente contro i nominati Eredi non altrimenti che se con i medesimi avesse originariamente contrattato tale appunto essendo l'efficacia, quella cioè di produrre a favore del vincitore una azione diretta contro il soccombente per cui egli rimane sottoposto all' obbligo indispensabile da sodisfare alle Condanne contro di lui pronun-
13 ziate, senza doversi nulla curare quel titolo primitivo che dette luogo nelle

Causa da cui successivamente nè derivò la cosa giudicata *Ameres de Majorib. par. 4. quaest. 20 num. 284. Hammalin. de Action. Cap. 38. N. 38.*

Ed a favore di queste osservazioni forza era il convincersi che la Vedova Ciampolini poteva indipendentemente dall'obbligo di prendere Inscrizione agire direttamente contro gli Eredi Romagnoli in esecuzione della cosa giudicata da essa ottenuta, mentre essendo l'Inscrizione una solennità prescritta dalle Leggi che regolano il sistema ipotecario diretta allo scopo di determinare il rango che i creditori devono avere tra essi, segue da ciò per una legittima inevitabile conseguenza che la medesima non è necessaria, ove si tratti di contestazione insorta non già fra un creditore, e uno altro che insieme tra loro disputino di prelazione, ma bensì fra il creditore, e il suo debitore, il quale perciò devè riconoscersi senza qualità, e senza interesse per contestare al suo Creditore la mancanza della Iscrizione, o la di lei irregolarità *Giurisprudenza del Cod. Civ. Francese Vol. 25. pag. 278.*

Attesochè era un fatto indubitato, come che giustificato, mediante la confessione giudiciale della medesima Maddalena Ciampolini, che in una casa abitata dagli Eredi Romagnoli era stato fatto un nuovo piano nella parte superiore, e una scala; in conseguenza di che la Ruota fu di sentimento che a questo aumento di fabbrica non dovessero estendersi gli Atti esecutivi che ella dirigeva sopra i beni ereditari del di lei marito. In questo caso in cui non si trattava propriamente di miglioramenti, che senza variare lo stato delle cose la rendono più pregiosa e di maggior valore, ma si trattava di uno aumento separabile, o sia di una superedificazione sopra il fondo gravato di Ipoteca, dovevano adottarsi le regole che militano a riguardo di colui che edifica colla materia sua propria nel fondo altrui le quali prescrivono che sebbene l'edifizio ceda a favore del padrone del suolo sopra di cui è stato costruito, accordano tuttavolta all'edificante il diritto di respingere dal detto fondo non solo il creditore Ipotecario, ma per fino il padrone stesso dal suolo sopra di cui è stato edificato almeno fino a tantochè non venga sodisfatto del prezzo *Heinnec. Elementa Iuris* 366 *Westemberg. princip. Iur. pag. 2. Tom. 2. part. 224.* 17

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Previa l'ammissione dell'intervento in Causa domandato per parte di Giovacchino Romagnoli, dice male appellato per parte della sig. Eleonora Chiti Vedova di Santi Romagnoli e di lui erede usufruttuaria, e del detto Giovacchino Romagnoli uno degli Eredi proprietari di detto Santi Romagnoli che in detto di lui atto di intervento in Causa aderì a detto appello dalla Sentenza degli 11. Dicembre 1821 ad essi contraria e favorevole alla sig. Maddalena Lachi Vedova Ciamoplini, e bene con detta Sentenza giudicato, e per ciò dichiara la medesima doversi confermare, come conferma, con dichiarazione però che gli atti esecutivi dalla detta Sentenza auto-

rizzati sopra gli Stabili attualmente posseduti dai mentovati Eredi Romagnoli dovranno essere praticati, e commessi sopra i Beni che appartenevano al Ciampolini, e non sopra quegli aumenti di fabbrica dei quali l'esistenza resulta dalla risposta alla terza posizione data dalla stessa sig. Maddalena Vedova Ciampolini, quali aumenti perciò dovranno essere esenti dalle esecuzioni autorizzate dalla appellata Sentenza.

E ferma stante questa dichiarazione, dice che in ogni rimanente la Sentenza appellata doversi eseguire, e condanna detta sig. Chiti Vedova Romagnoli e Giovacchino Romagnoli solidalmente in cinque sesti delle spese della presente Istanza.

Così deciso dagl'Illmi. Signori

Francesco M. Moriubaldini *Presidente.*

Gio. Batista Brocchi, e Luigi Matani Relatore *Auditor.*

DECISIONE LXXIV.

REGIA RUOTA FIORENTINA

Florentina Admis. Test. diei 9 Settembris 1823.

In Causa Medici e Alauzet

Proc. Mess. Benedetto Mascalchi — Proc. Mess. Andrea Biagini

ARGOMENTO

Per provare che la simulazione è intervenuta in un Atto anco autentico si ammettono i Testimoni, quando esiste un principio di prova in scritto, e quando i fatti, che vogliono porsi in essere sono rilevanti.

SOMMARIO

1. *La Prova Testimoniale per giustificare la simulazione di un'atto autentico si ammette, quando esiste un principio di prova in scritto, e quando i Fatti che vogliono stabilirsi per mezzo de' Testimoni siano gravi, ed urgenti.*

2. *Nella Cambiale, che porta le parole* valuta ricevuta in Franceschini effettivi, *e che per mezzo di Testimoni si vuol provare che fu creata con dare in vece di contanti de'Generi, è intervenuta la simulazione, e può provarsi per mezzo di Testimoni.*

3. *Quando emergono delle dichiarazioni di colui, contro del quale si vogliono indurre i Testimoni, che rendono verosimili*

i Fatti, che vogliono provarsi non ha più luogo la regola ostativa dell'ammissione della Prova Testimoniale.

4. 3. *Il debitore, che accolla al compratore di un suo fondo il suo debitore può domandare diessere ammesso alla prova testimoniale per dimostrare la simulazione, nè può dirsi irrilevante la prova che dimanda di poter fare.*

Storia della Causa

Il sig. Pietro Paolo de'Medici nel dì Agosto 1813. accettò alcune Cambiali all'ordine S. P. del sig. Vittorio Alauzet tratte da Piazza a Piazza portanti la somma di lire 17640. per valuta ricevuta in contanti, e pagabili a diversa scadenza, qual debito ratificò col Pubblico Istrumento del 1, Settembre 1813. rogato Bombicci, con cui ipotecò un podere di sua proprietà posto in Mugello

Pervenute alla scadenza le cambiali non furono dal sig. de Medici estinte perlochè il creditore assegnò al medesimo il termine di un mese ad averne eseguito il pagamento con più i frutti, con la comminazione nel caso d'inadempimento di procedere all'immissione in Salviano.

Il sig. De Medici si rese opponente, ed esibì una cedola di posizioni all'oggetto di provare, che le predette cambiali erano infette del vizio della simulazione. Le posizioni furono ammesse ed il sig. Alauzet rispose alle medesimo. Dalle risposte nulla resultò, che fosse bastante a provare la pretesa simulazione, ma ne comparve un principio di prova in scritto. In appresso il sig. Medici domandò di essere ammesso a provare per mezzo di Testimoni che la valuta delle Cambiali invece di contanti consisteva in oggetti e che dei medesimi ne aveva ritratto colla vendita sola lire 4000. Si oppose il sig Alauzet all'ammissione de'Testimoni, ma la Ruota malgrado le di lui opposizioni emanò la seguente decisione.

Motivi

Attesochè la prova Testimoniale diretta a giustificare la simulazione intervenuta in un Atto anche autentico è ammissibile sempre che i fatti che vogliono stabilirsi con il deposto dei Testimoni siano abbastanza gravi, ed urgenti per indurre un veemente sospetto dell'intervento nell'Atto controverso della rimproverata simulazione, e che esista un principio di prova in scritto proveniente da quello contro del quale si domanda la prova testimoniale, che renda verisimile l' esistenza dei fatti allegati, siccome fu opportunamente avvertito dalla *Decis. 24. per tot. del Tesor. del For. Toscan. Tom. 8.*

Attesochè i fatti dal sig. Pietro Paolo de Medici articolati nei capitolati prodotti con la sua domanda di Prova Testimonia-

1 le sono abbastanza valutabili per inferire un veemente sospetto, che simulato fosse, quanto alla numerazione del denaro l'impresti-to che il signore Vittorio Alauzet concluse con il detto signore Pietro Paolo de Medici per la somma di lire quattordicimila settecento, e resultante da una Cambiale datata del primo Agosto 1813 con la scadenza al primo Settembre 1817 nella quale il sig. de' Medici si costituì debitore della detta Somma per valuta ricevuta in contanti, e che garantì in seguito con una ipoteca speciale sodra i suoi Immobili impressa con il pubblico Istrumento del primo Settembre 1813. rogato Mess. Guglielmo Bombicci, giacchè i detti capitoli, e segnatamente dal capitolo sesto inclusive fino all'ultimo sono diretti a provare che oggetti di scuderia cioè cavalli, legni, e Finimenti furono quelli che furono consegnati in luogo di contante, Che di questa operazione furono consapevoli quei Testimoni medesimi che si domanda di esaminare: E si enunciano per ultimo le circostanze, ed i dettagli più particolari che accompagnarono questa operazione, talchè bisogna convenire, che quando questi fatti restino giustificati, un ragionevole, e fondatò sospetto esiste, che l'affare non fosse trattato nel modo che resulta dalla Cambiale creata in lire quattordicimila settecento per valuta ricevuta in Francescini effettivi, e perciò intervenne quella simulazione, che vuole
2 dal signore de'Medici concludersi:

Attesochè non manca neppere il principio di prova in scritto proveniente dal sig. Vittorio Alauzet, che renda verisimili i fatti allegati dal sig. de'Medici, mentre alla seconda posizione in cui si poneva che il valore delle cambiali fu fermato dall'importare degli oggetti al sig. de'Medici consegnati, e consistenti in due cavalli Bai, in un piccoloCavallo Stornello, una Carrozza di moda, altra Carrozza da Viaggio, un Saltafossi, ed un paro di Finimenti in cattivo grado, rispose il sig. Alauzet „ ivi „ Gli oggetti sopra „ rammentati possono essere somministrati al sig. de'Medici dal mio „ Agente in quel paese, come anco diversi altri „ E sebbene im-„ mediatamente soggiunga „ ivi „ ma l'importare è stato pagato al „ medesimo mio Agente in contanti, forse insieme a quelli, che a-„ vevo somministrati per il valore delle dette cambiali,

Pure questa qualità aggiunta non diminuisce la forza della precedente dichiarazione, si perchè non esclude la consegna che può avere avuto luogo, e si perchè la qualità aggiunta può all'oggetto del quale si tratta tenersi disgiunta, secondo che esaminata dai suoi principi la questione fu stabilito dalla *Decis.* 45. *num.* 4. *a* 5. *del Tesor. del For. Tosc. Tom.* 2. *delle inedite.*

Inoltre proseguendo l'analisi delle dette posizioni conviene il

sig. Alauzet alla nona che Gaetano Bazzàni è stato al certo il mediatore dell'operazione intervenuta con il sig. de'Medici, e questo Bazzani è uno dei Testimoni che si vogliono esaminare; ed all'undecima posizione ove si torna a contestargli che non intervenne denaro in questa contrattazione, rileva soltanto che il denaro egli lo rimesse al suo Agente, ed avendo ricevuto le cambiali presume da ciò che il suo Agente abbia passato il detto denaro nelle mani del sig. de'Medici.

Ma quando sono nn che queste le risposte che emanano dal sig. Alauzet bisogna convenire che dal suo scritto medesimo emergono delle dichiarazioni che rendono verisimili i fatti dal sig. de' Medici dedotti, e quindi la prova dei medesimi può venire compita con il deposto dei Testimoni, mentre si verifica quella limitazione alla regola ostativa dell'ammissione della Prova Testimoniale che la Legge istessa addita, e stabilisce all'Articolo 1347 del Codice Civile di Francia in questa parte conservato.

Attesochè a rigettare la prova domandata, che per gli addotti riflessi era ammissibile, non somministrava un proporzionato fondamento il reflesso della irrilevanza della prova, e dedotta dall' avvertire che il sig. de Medici con il Contratto dei due Ottobre 1822 rogato Mess. Giovanni Pietro Poggi accollò al sig. Marchese Bartolommei compratore del Palazzo con detto Contratto venduto, il pagamento della somma di scudi mille settecento settantaquattro a favore del sig. Alauzet in soddisfazione del di lui credito oggi controverso, pure riconobbe in tal guisa la verità del suo debito istesso; E che non potendo il sig. de'Medici rappresentare quelli oggetti di Scuderia, che asserisce avere ricevuto in luogo del contante, siccome l'ingiusta loro valutazione non può altrimenti concludersi, così inutile si rende lo stabilire con il detto dei Testimoni che con la consegna di questi oggetti venne costituito il debito, che diede vita alle Cambiali, che furono riconosciute con il Contratto del primo Settembre 1813. Rogato Mess. Guglielmo Bombicci.

Poichè queste osservazioni mentre possono essere utili nel giudizio del merito, della insorta contestazione sulla qualità del debito che grava il sig. De Medici, non escludono però direttamente l'azione dal sig. De Medici promossa, e quindi non rendono irrilevante la prova testimoniale da esso domandata, e perciò non permetteno, che per la di lei assoluta irrilevanza, sia la medesima rigettata.

Attesochè la domanda dal sig. Alauzet avanzata con la sua Scrittura dei ventiquattro Luglio 1823, è diretta ad ottenere che nella pendenza dell'attuale Giudizio, fosse frattanto al sig. mar-

chese Bartolommei ordinato il pagamento che a favore del sig. Alauzet gli fu accollato con il surriferito Contratto dei due Ottobre 1822, non tendeva ad una misura conservatoria ma era anzi una domanda tutta nuova, e nella quale era interessato il sig. Marchese Bartolommei, a cui non era stata neppure notificata, così a tenore dell'Articolo 754 del Regolamento di Procedura, era questa domanda inammissibile nel Giudizio d'appello, ed il silenzio tenuto sopra questa istanza è il modo regolare per far diritto sulla medesima, subitochè era essa di sua natura improponibile in appello.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Inerendo alla Scrittura d'Istanza, e produzione esibita in Atti per parte del sig. Pietro Paolo de Medici sotto dì 22. Marzo 1823. ammette la prova Testimoniale domandata con detta Scrittura; ordina procedersi all'esame dei Testimoni nelle forme prescritte dalla Legge sopra i fatti articolati contenuti nella cedola prodotta con l'enunciata Scrittura salva al sig. Alauzet la prova contraria nei modi di ragione.

Così deciso dagl'Illmi. Signori.

Francesco Gilles *Presidente.*
G. Batista Brocchi e Luigi Matani *Relatori Audit.*

DECISIONE LXXV.

REGIA RUOTA FIORENTINA

Castri Franci Superioris Praetensae Laesionis diei 10. Aprilis 1823.

In Causa Sassolini e Saccomanni

Proc. Mess. Anton Cino Rossi — Proc. Mess. Antonio Bacchini

Argomento

Non si ammette secondo la Pratica de' Tribunali il reclamo della lesione se prima non viene dimostrato un riscontro della medesima per mezzo di una Perizia anco stragiudiciale.

Sommario

1. *La Legge accorda il rimedio della rescissione de' Contratti a colui, che crede di esser pregiudicato con una lesione di qualche considerazione.*

2. *Non si ammette il reclamo della lesione se prima non viene dimostrato un fumo da quegli, che pretende di esser danneggiato.*

3. *Il fumo della lesione si desume da una perizia an co estragiudiciale.*

Storia della Causa

Filippo Saccomanni con Scrittura de' 28. Luglio 1821. esibita nel Tribunale di Castel Franco di sopra domandò che piacesse al Tribunale di ammettere una nuova Perizia per rilevare la lesione, e l'errore avvenuto allorchè furono venduti per mezzo degli Incanti fatti avanti lo stesso Tribunale di Castel Franco dei Beni componenti il Patrimonio sottoposto al Concorso nel 1806., ed acquistati i medesimi da Giuseppe, e Pietro Sassolini, i quali, a suo dire, non solo avevano pagati meno del giusto prezzo ma erano in quantità superiori a quelli, che gli erano stati aggiudicati.

I Sassolini si opposero per molte ragioni alla detta nuova Perizia, e quindi il Giudice di prima Istanza emanò nel 13. Maggio 1822. la seguente Sentenza. « Inerendo alla Scrittura di Eccezioni esibita per parte dei sigg. « Sassolini dice non esser luogo alla domandata Perizia dei Beni da detti « Sassolini acquistati, e costituenti il Patrimonio di Filippo Saccomanni, « ma rigettando in tutte le sue parti la di lui domanda, dice non essere « luogo a disputare sulla pretesa lesione nell'acquisto dei Beni medesimi, « rigettando la Perizia stragiudiciale a tale effetto prodotta, e perciò mantenersi i sigg. Acquirenti nel pacifico possesso dei Beni medesimi, e « condanna Filippo Saccomanni nelle spese ec.

Dopo gli opportuni Atti di Procedura, la Causa fù portata alla solita discussione della Ruota, dalla quale fù confermata la Sentenza appellata.

Motivi

Attesochè per quanto la Legge intenta sempre a riparare l'ingiustizia occorsa nelle umane contrattazioni accordi il rimedio della rescissione a colui il quale pretende che a suo danno sia in essa intervenuta una lesione di qualche considerazione, come abbiamo dal Testo notissimo nella *Leg. 2. Cod. de rescind. Venditione*, non è peraltro men vero che lo 1 sperimento di detto rimedio non deve subitamente accordarsi a colui, che di lesione si lagna, onde non così facilmente si attenti alla stabilità dei Contratti, che anzi per una costante non più impugnata consuetudine di giudicare è universalmente invalsa la pratica, che non sia ammissibile il reclamo per la pretesa sofferta lesione, se in prima non venga di essa presentato un qualche plausibile riscontro, che dai Pratici volgarmente fumo di lesione si appella. 2

Attesochè questo riscontro, e questo fumo suole ordinariamente desumersi da una qualche Perizia sebbene stragiudiciale che di detta lesione presenti un ragionato fondamento, e quando un Perito dell'Arte abbia in effetto di detta lesione presentato ragionevoli fondamenti, tanto basta perchè il reclamo della lesione debba quindi formare congruo subietto di 3 giudiciale contestazione.

Attesochè la Perizia che per parte di Filippo Saccomanni era stata presentata al preciso oggetto di essere Egli autorizzato a proporre il rimedio della lesione contro la vendita fatta fino del 1806. a favore di Giuseppe, e Pietro Sassolini non poteva reputarsi bastevole a porre in essere quel fumo di prova, che per le cose sopraddette è indispensabile, mentre resultando dagli Atti, che una tale Perizia era stata formata da una Persona totalmente inesperta non avente la qualità di Perito, nè cognizioni sufficienti per meritare una tal qualità, giammai da Esso dedotta all'Atto neppure una sola volta, tanto bastava perchè la Ruota non dovesse fare di detta Perizia nessuno capitale, non essendo essa che una Perizia di nome, e non di sostanza, e perciò meritevole di disprezzo piuttosto che di valutazione.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Dichiara male appellato, ben giudicato colla Sentenza del Tribunale del Potestà di Castel Franco di sopra del dì 15. Maggio 1822., e conferma pienamente la medesima, ordina che sia eseguita, e condanna l'Appellante Saccomanni nelle spese della presente Istanza.

Così deciso dagl'Illustrissimi Signori

Francesco Maria Morinbaldini *Presidente.*
Gio. Batista Brocchi, e Luigi Matani Relat. *Auditori.*

DECISIONE LXXVI.

REGIA RUOTA FIORENTINA

Pratensis Mercator. Quo ad Judic. diei 24. Martii 1823.

IN CAUSA SCARSELLI E FANCIULLACCI

Proc. Mess. Luigi Pieri — Proc. Mess. Luigi Migliori

ARGOMENTO

Sono compatibili in un medesimo soggetto le due qualità di Artefice, e di Mercante, perciò se il primo compra delle Mercanzie le manifattura, e dipoi le vende, ha il carattere di Mercante, ed è sottoposto al Tribunale di Commercio.

SOMMARIO

1. 2. *Il Calzolajo, che non si limita a fare i lavori ordinati, ma ne fa ancora in proprio conto, che poi vende sulla pubblica Piazza, è*

soggetto al Tribunale di Commercio, e si caratterizza per vero Negoziante.

3. *In un medesimo Individuo può concorrere la doppia qualità d'Artefice, e di Mercante.*

4. *Ha il carattere di Mercante quell'Artefice, che compra le Mercanzie, le manifattura, e poi le rivende.*

STORIA DELLA CAUSA

Con Sentenza de' 21. Settembre 1822. il sig. Vicario Regio di Prato si dichiarò competente a conoscere, e decidere come Giudice Commerciale una Causa promossa dal sig. Francesco Scarselli Esattore dei Crediti della cessata Ragione Saielli e Nistri contro il sig. Gaetano Fanciullacci per ottenere il pagamento di Lire 98. 19. residuo di prezzo di Pelli, e Cuoja levate dai Magazzini di detta Ragione Saielli, e Nistri pendente il corso della sua negoziazione. Sull'appello interposto dalla detta Sentenza per parte del Fanciullacci, e dopo l'adempimento delle formalità richieste dal Regolamento di Procedura la Causa fù portata in discussione d'avanti la Ruota da cui venne confermata la Sentenza appellata.

MOTIVI

Attesochè dal concorde deposto di Testimoni stati giudicialmente esaminati è resultato, che Gaetano Fanciullacci di professione Calzolajo non si limitava nell'esercizio della sua Arte alla esecuzione soltanto di quei lavori che dai Ricorrenti alla di lui Bottega gli venivano commessi, ma oltre a ciò faceva ancora indipendentemente dalle dateli commissioni altri lavori che quindi, o da se stesso, o per mezzo dei suoi Garzoni vendeva nei giorni di Mercato sulla pubblica Piazza ove a tale oggetto aveva eretto un Banco, come ancora per le strade. 1

Attesochè in queste circostanze non poteva il detto Fanciullacci riconoscersi, e qualificarsi come un semplice Artefice non sottoposto perciò alla giurisdizione del Tribunale di Commercio per la sodisfazione dei debiti da Esso contratti per dependenza delle Pelli, e Quoja da Esso comprate, ma doveva invece caratterizzarsi in questo rapporto per un vero, e proprio Mercante, quale di regola si considera quello che colla veduta di far guadagno rivende le Merci da Esso comprate, o in natura, o dopo anche di avere dato ad esse una diversa forma, come inerendo alle disposizioni del Codice di Commercio attualmente vegliante stabilisce la *Dec.* 49. *del Tesoro del Foro Toscano T.* 3. *N.* 1. 2

Attesochè neppure il detto Fanciullacci poteva per l'effetto di rimuovere da se la qualità Mercantile utilmente insistere, che in esso risedeva in vece la qualità di semplice, e puro Artefice, mentre non implica contradizione che nel medesimo Individuo concorra egualmente la qualità di Artefice, e di Mercante; Non essendo tali qualità fra loro incompatibili onde dar luogo alla regola, che *inclusio unius est exclusio alterius*, dal che ne segue, che anche a riguardo dell'Artefice è stata dichiarata la 3

qualità Mercantile qualunque volta, come nella attualità del caso, l'Artefice compra delle Merci col proprio denaro, e quindi le rivende dopo di averle manifatturate, conforme ne fa fede la Giuris prudenza in proposito stabilita.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Dice male appellato, e bene giudicato dal Tribunale di Prato colla Sentenza de' 21. Settembre 1822. proferita a favore di detto sig. Scarselli ne' Nomi, e contro il detto Fanciullacci; conferma perciò la medesima in tutte le sue parti, e condanna il medesimo sig. Fanciullacci nelle spese anche del presente Giudizio.

Così deciso dagl'Illmi. Signori

Francesco Maria Moriubaldini *Presidente.*
Gio. Batista Brocchi, e Luigi Matani *Relat. Auditori.*

DECISIONE LXXVII.

REGIA RUOTA FIORENTINA

Terrae Novae Praetensae Refetionis Damnor. diei 10. Iunii 1823.

In Causa Comunita' di Loro e Bindi

Proc. Mess. Pietro Poggi | Proc. Mess. Vincenzio Tuccini

Argomento

I Magistrati Comunitativi nella concessione delle Acque di un Fiume a più Persone non sottopongono le Comunità ad alcuna obbligazione di Rilevazione de' danni, che alcuno de' Concessionari potrebbe risentire, per divenirgli inutile la concessione, attese le opposizioni degli altri Concessionari, malgrado il pagamento di una somma, che non sià in luogo di prezzo delle Acque concesse, ma dee considerarsi come un riguardo a quella superiorità, che hanno le stesse Comunitá sopra le Acque dei Fiumi.

Sommario

1. 2. *L'Attore in rilevazione pe' danni ad Essa derivati deve provare, che l'Intimoto è in obbligo di rilevarlo.*

3. *Quella somma, che si paga alle Comunità per fare uso delle Acque di un Fiume non si riguarda, come prezzo delle medesime, ma in segno di quella superiorità, che ne hanno le stesse Comunità.*

4. *La Comunità, che ha concesso ad alcuno l'uso delle Acque di un Fiume per la costruzione di un Mulino, se questo Mulino il*

Concessionario non può costruire per le opposizioni di un Terzo, averà la Comunità una qualche Obbligazione, ma non quella della rilevazione pe' danni.

5. *Niuna implicanza si ravvisa, che le Comunità a più Soggetti conceda l'uso delle Acque di un Fiume.*

6. *La Circolare del Soprassindaco de' 9. Ottobre 1795. determina le regole da osservarsi dalle Comunità nella Concessione dell' uso delle Acque de' Fiumi.*

7. *Quella Comunità alla quale viene da alcuno domandato l'uso delle Acque di un Fiume, deve con Editto assegnare un termine ai Possessori, ed Abitanti a dare in scritto il loro dissenso, se hanno ragione da opporsi.*

8. *I Magistrati Comunitativi sono autorizzati a concedere a più Persone in punti diversi l'uso delle Acque, senza riguardo d' possibili contrasti de' Terzi Interessati nella deviazione delle Acque.*

9. *Le misure cautelative, alle quali si procede per le molestie, che possono temersi, non importano a carico di colui, che le domanda, l'ammissione della sussistenza dei diritti delle di cui molestie vuole essere da altri liberato.*

10. *Quella Comunità, che nella concessione delle Acque a più Persone temendo che all' ultimo Concessionario siano inferite delle molestie, lo carica dell' obbligazione di assumerle sopra di se, non attribuisce ad alcuno contro la stessa Comunità verun diritto.*

Storia della Causa

Con Deliberazione del Magistrato Comunitativo di Loro del dì 25. Settembre 1818. fù concessa al sig. Luigi Bindi la facoltà di rendere macinante il Mulino che aveva in animo di costruire nei propri Beni, perchè coerentemente all'uso pagasse la Tassa dell'Acqua che avesse reso operativo il detto Mulino secondo le stime da farsi, il tutto però salva l'adesione, ed approvazione del sig. Provveditore della Camera delle Comunità di Firenze.

Parve che il sig. Bindi dopo questa Deliberazione rimanesse in silenzio, e in uno stato di perfetta inattività, perchè non fù riassunto quest' affare fino al cader dell'Anno 1820. in cui con Sovrano Rescritto del 6. Dicembre di detto Anno fù approvata la Deliberazione suddetta, unitamente ad altra del 26. Settembre Anno medesimo, colla quale fù dichiarata la Tassa nella somma stabilita dal Perito Comunitativo di Lire 15., Tassa che non si curò di pagare che nel successivo Anno 1821., ai 5. di Marzo.

Aveva però precedentemente a quest' Atto di approvazione, e segnatamente nel Dicembre 1819. avanzato una simile Istanza alla Comunità medesima Domenico Grati, con la quale erano state esibite nella Cancelleria Comunitativa di S. Giovanni diverse opposizioni per parte del detto Bindi, il quale dichiarava che intendeva di non rimanere pregiudicato re-

lativamente alla concessione ottenuta, e che si riservava perciò il diritto di costruire il Mulino in quel tempo che gli fosse piaciuto, e si unì a detta opposizione anche un tal Luigi Biagioi.

Per la qual cosa la Comunità di Loro con sua Deliberazione de' 17. Maggio 1820. replicò alle Istanze del Grati « Che quando venissero superate le opposizioni presentate dai divisati Soggetti buonariamente, o « per mezzo del Tribunale competente sarebbe stato da loro adunati « proceduto a quelle Deliberazioni che avessero creduto convenienti. «

Non curate queste opposizioni, nè questa Deliberazione, il Grati pose mano all'Opera, costruì il suo Mulino, e lo pose in attività senza alcuna approvazione, e dipendenza nè della Comunità, nè delle superiori Autorità. Per modo che informato di questo inconveniente il detto sig. Provveditore, a cui a forma della Circolare del 9. Ottobre 1765. incombeva di rimettere simili questioni al Tribunale competente, scrisse al sig. Cancelliere della Comunità di San Giovanni, e con sua Ministeriale del 12. Gennaio 1822. ordinò al medesimo di inibire al Grati per mezzo del Giusdicente di valersi del suo Mulino fino a tanto chè non avesse il Tribunale deciso sulle opposizioni di Bindi, e Biagini.

Questa Inibitoria fù trasmessa dal Cancelliere nel dì 28. Gennaio 1822. non in nome della Comunità, nè tampoco con Mandato, o intervenienza della medesima, ma bensì in nome proprio, e come eseguente gli Ordini della Camera delle Comunità di Firenze, e di che nella surriferita Ministeriale del 12. Gennaio 1822.

Appena il Grati si trovò in questa forma inibita la macinazione, che ricorrendo al Superiore delle Comunità potè ottenere, che con nuova Ministeriale de' 31. Gennaio detto fosse ingiunto al Cancelliere di rinnuovare l'Inibizione precedente ec. « Dopo i tanti, e ragionevoli rilievi « dedotti da Domenico Grati colla Memoria che le accompagno, ed in vi- « sta della critica situazione in cui trovasi la di lui numerosa famiglia, la « quale viene alimenta dal prodotto, che egli ritira dal Mulino ec., penso « che *per un riguardo equitativo* possa esser remossa l'Inibizione tra- « smessa a detto Grati dal sig. Potestà di Terranuova, e che gli possa « essere accordata la facoltà di valersi come per l'avanti di tale Edi- « fizio ec. «

Ottenuta che ebbe in questa forma il Grati la facoltà suddetta di potere per un titolo equitativo proseguire nella macinazione del suo Mulino, si credè in diritto di adire il Tribunale di Terranuova, e di inibire al sig. Bindi, che aveva finalmente in quel tempo posto mano a edificare il suo, di proseguire il detto Edifizio sul fondamento che la deviazione dell'Acqua che andava a fare per la nuova Opera pregiudicava all'andamento del di lui Mulino.

Questa Istanza fù portata avanti il detto Tribunale, e l aprì il campo ad un Giudizio possessorio tra Grati, e Bindi, la di cui ispezione fù se dovesse revocarsi, o piuttosto confermarsi la trasmessa Inibitoria.

Seguitando l'ordine, e le date dei tempi, apparisce di più, che avendo il Cancelliere Comunitativo di S. Giovanni adunata la Magistratura di Loro sotto dì 27. Marzo 1822. partecipò alla medesima per la prima volta i seguenti fatti: 1. Il tenore della Ministeriale suddetta del 12. Gennaio 1822. scrittale dal Superiore della Camera delle Comunità: 2. Che in conseguenza della medesima aveva inibito al Grati di continuare nella macinazione: 3. Il tenore della seconda Ministeriale colla quale li veniva ordinato di togliere le molestie al Grati, e di stabilire la Decima da attribuirsi al di lui Edifizio ec. 4. Che aveva data colle sue proprie istruzioni al Perito Comunitativo la Commissione di determinare quanto sopra, e che il medesimo con sua Relazione dei 5. Marzo aveva fissata la Decima, la Tassa della presa delle Acque in Lire 28., e la Tassa delle Doccie.

In sequela della esposizione di questi fatti che si rilevano dall' infrascritto Decreto, richiamata la Magistratura a deliberare, approvò nello stesso giorno la Relazione presentata alla medesima dal detto sig. Cancelliere, e convenne, *previa la Sovrana sanzione*, che fosse addaziato il Mulino a forma della Relazione medesima.

Frattanto si proseguiva la Causa sull'Inibitoria tra Grati, e Bindi, quando piacque a quest'ultimo nel 7. Maggio 1822. richiamare a Causa la Comunità di Loro per difenderlo dalle pretensioni del Grati.

Credè il Giusdicente di Terranuova che fosse esibita fuori del tempo la detta Domanda di Rilevazione, per ciò separando le due Cause, con Sentenza del dì 17. Maggio 1822. terminò la Lite Grati, e Bindi confermando in tutte le sue parti il Decreto Inibitoriale trasmesso dal primo al secondo, condannando quest'ultimo nelle spese.

Quindi proseguendo il Bindi il Giudizio di pretesa Rilevazione, ottenne in contumacia della Comunità di Loro dallo stesso Tribunale con Sentenza del 28. Maggio dello stesso Anno 1822., 1., la condanna della Comunità a rilevare il sig. Bindi da tutti i danni, e spese sofferte, e che potesse risentire dalla Sentenza proferita come sopra a favore del Grati. 2. Nei danni, e spese che potesse soffrire nelle ulteriori Istanze della Causa, il tutto secondo la liquidazione da farsene. 3. Nelle spese del Giudizio. E siccome contro questa Sentenza fece la Comunità la sua opposizione avanti lo stesso Giudice, così con altra successiva del dì 9. Agosto rigettò quel Tribunale l' opposizione medesima, e tenne ferma la precedente in tutte le sue parti.

Appellatasi la detta Comunità di Loro da questa Sentenza avanti la Regia Ruota di Firenze, fù da questa emanata la seguente Decisione.

MOTIVI

Ritenuta la serie dei fatti esposti nelle narrative che precedono la presente Sentenza; fatti che si dichiarano pienamente giustificati dagli Atti del Processo, e che a scanso di inutile repetizione si riguardano come parte sostanziale delle ragioni motrici che precedono la infrascritta Sentenza.

Attesochè l'Atto dei 7. Maggio 1822. con il quale il sig. Luigi Bindi intimò in Giudizio il sig. Domenico Forzoni Accolti nella sua qualita di Gonfaloniere della Comunità di Loro è precisamente diretto a richiamare la Comunita predetta ad intervenire nel Giudizio Inibitoriale fra detti signori Bindi, e Domenico Grati vertente in ordine all' Inibitoria da quest' ultimo trasmessa con Atto del dì 25. Marzo 1822., e quatenus a sentire dichiarare « ivi » tenuta a rilevare indenne da ogni pregiudizio, e danno il sig. Compratore predetto qualora venisse turbato nel terminare, « ed attivare detto suo Edifizio, e nel fare uso delle Acque. Colla protesta, che in caso di sua contumacia, sarà per continuare il Giudizio a « tutte di lui spese, e carico, e domandarne in caso di succumbenza la « ben dovuta rilevazione. «

Attesochè per riconoscere della giustizia delle Domande del signor Bindi non dovevasi con l'interesse della difesa immaginare la competenza a favore del sig. Bindi di una diversa azione, ma dovevasi riconoscersi se da esso si giustificavano gli estremi di quella azione che si esperimentava mediante l'Atto dei 7. Maggio 1822. introduttivo del Giudizio.

Attesochè i Difensori dottissimi del sig. Bindi, uniformandosi al tenore della detta Scrittura hanno riconosciuto, che l' azione promossa dal sig. Bindi contro la Comunità di Loro è una Azione in rilevazione.

Attesochè stabiliti in tal guisa i veri termini del Giudizio dal signor Bindi instaurato, è forza il convenire, che non altrimenti può dall'Attore medesimo ottenersi un esito favorevole, se non dimostra l'esistenza degli estremi, che devono concludersi nel Giudizio intrapreso.

Attesochè e fuori di dubbio, che l'Attore in rilevazione per i danni che asserisce essere dal fatto altrui ad esso derivati, è tenuto a giustificare, che l'Intimato in rilevazione deve o per disposizione di Legge, o per sodisfazione degl'impegni contratti, e per la natura, e qualità dei medesimi, esonerare l' Intimante da tutte le conseguenze che a di lui danno si sono verificate dal fatto altrui.

Attesochè al confronto di questi indubitati principj ne segue, che il sig. Bindi per ottenere la rilevazione pretesa dalla Comunità di Loro per Causa, ed occasione della Inibitoria trasmessali da Grati, deve dimostrare, che alla prestazione della indennita sia la Comunita predetta tenuta o per disposizione di Legge, o in sequela degli impegni fra la detta Comunità, ed il sig. Bindi intervenuti.

Attesochè non trova appoggio la dedotta Azione nel primo enunciato titolo, mentre si è nel Giudizio riconosciuto concordemente, che nessuna Legge speciale esiste, la quale positivamente sottoponga la Comunità di Loro a dovere prestare la domandata rilevazione.

E non può la dedotta azione affidarsi neppure al secondo sopra enunciato titolo, giacchè sebbene il sig. Bindi con le due Deliberazioni del Magistrato Comunitativo di Loro emanate nei 25. Settembre 1828., e nei 26. Settembre 1820., approvate poi col Sovrano Rescritto dei 6. Dicembre

1820., come resulta dalla Ministeriale partecipazione fatta con Lettera del sig. Provveditore della Camera delle Comunità dei 20. Dicembre 1820. fosse autorizzato a valersi delle Acque del Torrente Ciuffenna per la costruzione di un Mulino a Grano in luogo detto Menciavino, a condizione di pagare alla Cassa della Comunità la somma di Lire 15. per una sol volta a titolo del comodo, e presa delle Acque, e di uniformarsi in tutto alla Relazione del Perito Arcangiolo Gennari dei 20. Settembre 1820., pure è cer o che adempiendo il sig. Bindi a queste condizioni, non si riportò dalla Comunità alcuna obbligazione di rilevarlo indenne dalle molestie che per dependenza di questa concessione potessero esserli da altri inferite, e quindi bisogna concludere, che l'Azione in rilevazione non è assistita da veruna espressa, e positiva Convenzione.

Nè qui poteva sentirsi con plauso, che avendo la Comunità di Loro percetto un prezzo per la concessione delle acque fatta al sig. Bindi, ed avendo in conformità della Perizia del sig. Gennari sottoposto ad un dazio sia per la Decima, sia per la Tassa delle Doccie il nuovo Mulino del sig. Bindi per la natura, e la qualità di questa Contrattazione è tenuta a rilevare il sig. Bindi medesimo dalle molestie che nella esecuzione dei comprati diritti gli vengono arrecate dal sig. Grati, altrimenti la Comunità si locupleterebbe con il danno altrui conseguendo un prezzo per un diritto che rimane al Concessionario inutile, e così si verifica la tacita Convenzione per la prestazione della indennità pretesa.

Poichè sodisfaceva la replica, che il prezzo dal sig. Bindi pagato, ed il dazio a cui andava a rimanere in seguito sottoposto, non erano un prezzo per cui la Comunità avesse venduto il diritto della deviazione delle acque, che fosse obbligata in ogni tempo mantenere al Compratore, ma era una semplice porzione, che le nostre Leggi hanno riservata alla Comunità in quella guisa che le medesime hanno concesso il permettere l'uso delle acque dei Fiumi, che essendo pubblico non può con qualunque deviazione esser turbato, se pure non concorre a questa deviazione del corso delle acque la opportuna licenza delle Comunità, come fù avvertito dalla *Ruota Florent. in Select. post Thesaur. Ombros. Decis.* 42. §. 19. 20. 21. *et* 22. *Tom.* 1. *Par.* 1., e quindi se questa concessione in seguito rimane inutile per l'opposizione dei Terzi interessati, non ne segue che la Comunità concedente debba prestare alcuna indennità, giacchè la somma che viene pagata non è il prezzo della concessione, ma è dovuta in ragione di quella superiorità che le Comunità esercitano sull'*uso* delle acque è tenuto ad implorare dalla Comunità la licenza.

Che se le opposizioni dei Terzi potranno impedire al sig. Bindi la costruzione del suo Mulino potrà forse la Comunità avere una qualche obbligazione, ma non mai quella di rilevare per i danni che dal non *uso* delle acque ne sono derivati al Concessionario, perchè con la concessione dell'uso delle acque la Comunità non ha fatto che togliere l'ostacolo, che a

4 questo *uso* frapponeva la qualità pubblica delle acque, ma non ne ha garantito il godimento, e perciò ogni azione in rilevazione diventa estranea.

E questa verità si è appresa anche dai Difensori del Bindi che non hanno sopra di ciò insistito, e si sono piuttosto rivolti ad addebitare la Comunità, per avere ne' 27. Marzo 1822., salva la Sovrana approvazione, addizziato il Mulino eretto da Grati, stabilita l'annua Tassa delle Doccie, e determinata la somma dovuta per una sola volta in ragione della presa dell'acqua, sostenendo che questo Magistrale partito, mentre offendeva le facoltà già concesse al sig. Bindi, ha dato vita alle pretensioni del Grati, ed ha esposto il sig. Bindi a tutte le vessazioni che al Grati gli è piaciuto di inferirli, talchè essendo stata la Comunità che con il suo irregolare contegno ha dato causa a questi danni, è nel dovere di ripararli, di fronte in specie alla insolventezza, ed impotenza del Grati.

Ma questo ragionamento comparve affatto insussistente, in quanto che non si potè ravvisare nel Partito Comunitativo dei 27. Marzo 1822. quella irregolarità, che al medesimo si rimproverava.

In fatti questa pretesa irregolarità che voleva unicamente farsi dipendere dalla preventiva concessione che dell'uso delle acque del Torrente Ciuffenna era stata fatta a favore del sig. Bindi era una irregolarità insussistente, giacchè nessuna Legge proibiva al Magistrato Comunitativo di Loro di accordare in altro punto anche al sig. Grati l'uso delle acque del mentovato Torrente, per quanto al sig. Bindi fosse stata fatta una consimile precedente concessione, ritornando sempre il reflesso già avvertito, che la licenza del Magistrato non riguarda la determinazione dei diritti dei Privati quanto alla deviazione che si faccia delle acque comuni, ma unicamente allontana l'ostacolo che a questa deviazione frappone la qualità di acque comuni, e perciò nessuna implicanza si può ravvisare che le Comunità

5 concedino a più Soggetti successivamente l'uso delle acque, e che fra essi si contrasti poi sulla competenza di prevalersi, o nò delle acque medesime.

E che sia così, lo dimostra lo stesso Rescritto degli 11. Settembre 1795. pubblicato con la Circolare del Senatore Soprassindaco dei 9. Otto-

6 bre 1795. che determina le regole da osservarsi dalle Comunità nelle concessioni di questo uso delle acque; Infatti dopo avere stabilito, che i Magistrati, sulle Istanze di coloro che domandono di prevalersi delle acque dei Fiumi, procederanno ad assegnare con Editti un termine ai Possessori, ed abitanti interessati alla domandata deviazione delle acque, a prestare il

7 loro consenso, o a negarlo, deducendo in scritto in loro dissenso come dal §. *Ha pertanto ec. del detto Rescritto* soggiunge espressamente che spirato il detto termine, deverrebbero i Magistrati alla opportuna Deliberazione, la quale potrà essere tanto favorevole, che contraria ai Postulanti anche nella esistenza delle opposizioni dei Terzi Intimati, non dovere questa Deliberazione rimaner sospesa quanto alla sua esecuzione, fino a che le

opposizioni presentate, e che involvino Cause meramente private, non siano state risolute dai Tribunali competenti, ai quali dovranno essere rimesse dalla Camera delle Comunità, siccome si contiene nel §. *In seguito ec.* e §. *Quando poi ec.*

Quindi al confronto di questa pretensione della Legge, si rende manifesto, che i Magistrati Comunitativi sono autorizzati a concedere a più Persone, in punti diversi l'uso delle acque, e che a questa concessione non può essere di ostacolo il possibile contrasto che possa promuoversi dai Terzi Interessati nella deviazione, giacchè quando la risoluzione dei Tribunali dovrà intervenire prima di dare esecuzione a queste Deliberazioni, sempre che le opposizioni degli Interessati involvano Cause meramente private, è manifesto, che alla emanazione di queste Deliberazioni non sono d'impedimento le dispute che nel privato interesse dei Possessori, ed abitanti possono insorgere, subito che la resoluzione di queste controversie deve precedere non l'emanazione di queste Deliberazioni, ma la loro eseguibilità.

Ed ecco, che nulla al sig. Bindi giovava la concessione delle acque antecedentemente riportata, per pretendere irregolare quella che nel 27. Marzo 1822. fece il Magistrato Comunitativo di Loro a favore del Grati.

Ma con maggiore precisione procedè il Magistrato predetto, mentre non ignorando le opposizioni che nel debito termine erano state fatte dal sig. Bindi alle istanze del Grati, accogliendo le medesime con il detto Partito, subordinò la eseguibilità della sua Deliberazione alla sovvenienza della Sovrana approvazione « Approvarono la Relazione ec., *e previa la « Sovrana sanzione* approvarono ec. « talche molto meno può pretendersi che la Deliberazione predetta fosse al sig. Bindi pregiudiciale, subito che senza la Sovrana sanzione era essa al sig. Grati affatto inutile per volontà espressa di quel Magistrato che era proceduto ad emetterla.

Senza che giovasse il soggiungere che il Magistrato medesimo diversamente opinò sull'effetti della sua Deliberazione, avendoli al sig. Bindi creduti pregiudiciali ogni volta che fù sollecito di dichiarare, che l'approvazione della Perizia che stabiliva l'importare del dazio per la Decima, e per le Doccie, e la Tassa per una sola volta per la presa delle acque doveva intendersi intervenuto a favore del sig. Grati « ivi » a condizione « però che Domenico Grati, assuma sopra di se la difesa delle molestie « che potessero essere inferite contro la Comunità da Biagini, e Bindi. «

Poichè nessuno ha mai preteso che le misure cantelative alle quali si proceda per le molestie che possano temersi, importino a carico di colui che le domanda a suo favore, l'ammissione della sussistenza dei diritti delle di cui molestie vuole essere da altri liberato.

Temè il Magistrato Comunitativo di Loro, che il sig. Bindi si sarebbe contro di esso rivolto, e i suoi timori sono stati dalla Causa attuale giustificati quindi volle in ogni evento, che il sig. Grati assumesse sopra di se queste molestie; Ma questa precauzione non potea convertirsi giam-

mai in una formale dichiarazione per parte della Comunità di Loro, che la Deliberazione de' 27. Marzo 1822. fosse dannosa al sig. Bindi, e che la Comunità medesima debba da questi pretesi danni rilevarlo, giacchè la cautela dalla Comunità praticata non solo esiste in un Atto al quale il sig. Bindi è estraneo, ma di più è una misura che non è di per se stessa attribuitiva di alcun diritto, se pure indipendentemente da questo Atto, il medesimo al sig. Bindi non compete *Rot. Rom. in Recent. Decis.* 125. *N.* 7. *Par.* 7.

Quindi se la Deliberazione controversa non è irregolare, e se inoltre è la medesima concepita in guisa, che non può dal sig. Grati portarsi ad esecuzione se non rimane dalla Sovrana Autorità sanzionata, sarà forza il convenire che con la Deliberazione predetta non ha somministrato la Comunità di Loro, nè un titolo al sig. Grati per molestare il sig. Bindi, nè può la medesima esser riguardata come Autrice dei danni da esso risentiti, e perciò manca ogni primordio di azione a quella domanda di indennità, che il sig. Bindi si è creduto autorizzato a promuovere.

Che se il Grati ha immaginato di ravvisare in questa Deliberazione dei 27. Marzo 1822. un sostegno all'azione di Nunciazione di nuova Opera promossa contro il Bindi, e se questo supposto del Grati ha potuto anche trovare una momentanea accoglienza, questo successo però non potrà mai divenire alla Comunità di Loro pregiudiciale al segno di sottoporla a riparare al sig. Bindi i pretesi danni, giacchè a questa rilevazione deve la Comunità essere tenuta non per l'influenza che nella detta Deliberazione siasi da altri ravvisata per la Causa Inibitoriale agitata tra il Bindi, ed il Grati, ma in ragione bensì della di lei intrinseca rilevanza a stabilire l'azione, e così ne segue, che resultando, per le cose avvertite, che essa non ha nessuna efficacia per dar vita a questa azione, non deve perciò la di lei emanazione in guisa alcuna obiettarsi alla Comunità predetta.

Attesochè se da un lato la Comunità di Loro non era tenuta a rilevare il Bindi, era dall'altro ragionevole che per quanto poteva da essa dipendere, e senza nessun di lei rischio, e danno venisse in soccorso del Bindi contro il fatto arbitrario del Grati, al che poteva servire l'esecuzione per parte della Comunità di Loro degli Ordini contenuti nella Ministeriale della Camera delle Comunità dei 12. Gennaio 1822., onde il prescrivere ciò con l'attuale Sentenza, non ledeva il principio stabilito della mancanza di ogni obbligazione nella Comunità di rilevare il Bindi, e solo provvedeva al di lui interesse senza nessuno impegno della Comunità; e quindi era giusto il procedere a sì fatta dichiarazione.

Attesochè le spese del Giudizio Contumaciale terminato con la Sentenza de' 28. Maggio 1822. devono sopportarsi dalla detta Comunità, sebbene nel Giudizio Contradittorio ottenga una piena vittoria, siccome resulta dal ragionato concetto dell'Art. 727. del Regolamento di Procedura Civile, e lo insegnano fra gli altri *Vespignan. de Expens. Consult.* 1. *N.* 5. *et seq. et Consult.* 8. *N.* 1.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Dice bene appellato per parte del sig. Gio. Domenico Forzoni Gonfaloniere della Comunità di Loro dalla Sentenza proferita contro di esso ne' NN., ed a favore del sig. Luigi Bindi dal Tribunale di Terranuova li 9. Agosto 1822., male con detta Sentenza giudicato quella perciò revoca; Ed in riparazione assolve la Comunità suddetta dalla rilevazione contro di essa domandata dal suddetto sig. Bindi, e sanzionata con la citata Sentenza del Tribunale suddetto del dì 9. Agosto 1822., con dichiarazione che la detta Comunità in esecuzione della Ministeriale della Camera delle Comunità dei 12. Gennaio 1822. sia tenuta ad inibire al suddetto Domenico Grati la macinazione, ed attivazione del Mulino da esso arbitrariamente costruito sul Fiume Ciuffenna di che in Atti ec. E condanna detto sig. Bindi nelle spese sì del presente, che del passato Giudizio.

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Francesco Moriubaldini *Presidente.*
Gio. Batista Brocchi *Relat.* e Luigi Matani *Audit.*

DECISIONE LXXVIII.

REGIA RUOTA DI FIRENZE

Florentina Restitution. Expens diei 5 Iunii 1823.

In Causa Cavini e Naldoni

Proc. Mess. Andrea Coli — Proc. Mess. Gio. Vanni

Argomento

Il merito di una Causa per la competenza del Tribunale dipende non dalla quantità, ch'è dovuto ma dalla quantità espressa nella domanda, e quando è riconosciuta pettorale, cioè inferiore alle L. 20. è dovuta la restituzione delle spese che sono state fatte.

Sommario

1. 2. *L'esame in appello se una Causa sia sommaria, o pettorale per il motivo delle spese opera la cognizione della Giustizia, o ingiustizia della Sentenza appellata.*

3. 4. *Il § nelle Cause pettorali, della Legge de' 23 Dicembre 1814. investe le Cause pettorali inferiori alle L. 20 e quelli affari ne' quali è già insorta la contestazione della parte convenuta.*

5. *Quando il merito incerto di una Causa è facilmente determinabile, cessa la Causa di essere di merito incerto, e diviene di competen-*

za di quel Tribunale, ch'è il competente dietro i resultati di questa facile determinazione.

6. 7. *La competenza del Tribunale dipende dalla quantità della domanda, perciò non deve questa determinarsi sopra ciò ch'è dovuto, ma di fronte a ciò che si domanda.*

8. *Quando la Causa è riconosciuta pettorale si deve la restituzione delle spese.*

STORIA DELLA CAUSA

Iacopo Cavini appellò da una Sentenza proferita dal Tribunale di Palazzuolo sotto di 28 Settembre 182, contro di esso, e favorevole a Pietro Naldoni, mediante la quale si dichiarava non costare del riservo del legname in questione, ne aver luogo la lesione domandata da esso Cavini, si riuniva l'Incidente al merito, e si diceva che la Causa non era pettorale, ma ordinaria. La Regia Ruota presa cognizione della questione proferì la seguente Decisione.

MOTIVI

Attesochè l'Appello da Iacopo Cavini interposto dalla Sentenza dei 21 Settembre 1822 è tassativamente ristretto alla pronunzia che concerne la condanna del Cavini nelle spese del Giudizio.

Attesochè anche in questo rapporto, soggetto di appello non è la tassazione delle medesime, ma unicamente se la Causa agitata fra Esso, e Pietro Naldoni fosse una Causa sommaria, ò una Causa pettorale, per cui a forma delle disposizioni del Sovrano motuproprio dei 28 Dicembre 1814 al § nelle Cause Pettorali non vi fosse luogo ad esigere alcuno emolumento dal Tribunale, ne alcuno onorario dal Procuratore, ma tutti gli atti dovessero riceversi, e farsi gratuitamente;

Attesochè la qualità di Causa sommaria, e non pettorale relativamente a quella tra le parti esistita, dichiarata dalla Sentenza dei 28 Settembre 1822 ha formato sì negli atti che nella discussione il soggetto dell'esame giudiciale in appello, essendosi riconosciuto, che dalla qualificazione della Causa veniva a resultare esclusivamente la giustizia, ò ingiustizia della Sentenza appellata restrittivamente alla condanna nelle spese, talchè per quanto la pronunzia relativa alla qualificazione della Causa non fosse stata appellata, ha potuto non ostante di essa prenderseне un' assoluta cognizione per essere questa disputa intrinsecamente collegata con il soggetto dell'interposto appello, e quindi il reclamo anche in questa parte contro la Sentenza è venuto a rimanere implicitamente compreso nell'appello che è stato in modo espresso dedotto contro la condanna nelle spese.

Attesochè la giusta intelligenza del mentovato § *nelle Cause pettorali* del Motuproprio de'23 Dicembre 1814 è stata determinata dalla circolare dell'I. e R. Consulta del 1. Febbraio 1816, mentre in essa si dichiara, che le sanzioni del detto § investono le Cause pettorali inferiori alle lire venti e di quelle cause che sono relative a « quella specie di affari nei quali è « già insorta la contradizione della parte convenuta è nata la contestazione « della Lite, e si è in conseguenza istaurato, ed introdotto il Giudizio.

Attesochè di fronte a questa definizione delle Cause pettorali inferiori a lire venti, per le quali ha luogo il prescritto del mentovato §. *Nelle Cause pettorali*. non altro resta per la retta risoluzione della controversia attuale che ricorrere agli atti, onde riconoscere se nella Causa agitata dalle parti sia insorta sulla domanda del Naldoni la contradizione del Cavini, e quindi la contestazione della Lite, e se questa contestazione sia agitata sopra un merito inferiore a lire venti.

4

Attesochè con l'Atto de'29 Gennaio 1821 Pietro Naldoni domandò che Jacopo Cavini fosse tenuto nel termine di tre giorni a restituirli tutto il legname che aveva levato da un Castagno, che aveva allo stesso Naldoni venduto, e ciò con protesta dei danni, e spese che potesse soffrire, e con dichiarazione, che spirato il detto termine sarebbe proceduto a quegli atti che avesse creduti opportuni per ottenere dal Tribunale il compimento di giustizia.

Attesochè a questa intimazione si rese contradittore Iacopo Casini sostenendo, che il leguame da esso levato dal Castagno venduto a Naldoni era una sua proprietà, in quantochè la vendita si era sostanziata in tutto quel legname che dal detto Castagno era atto a far carbone, e non di quel leguame che era atto al lavoro del quale appunto egli aveva fatto il trasporto alla propria casa;

Attesochè essendo questo il tenore dei due primi Atti, è ben chiaro che da essi ebbe luogo la contestazione del Giudizio, ed è da essi che deve desumersi se il medesimo ebbe per soggetto un merito inferiore alle lire venti onde riconoscere se a questo Giudizio applicar si possa il disposto del § *nelle Cause pettorali* del Motuproprio dei 23 Dicembre 1814.

Attesochè è certo in fatto che mentre il Naldoni non assegnò alcun valore al Legname del quale domandò la restituzione, la totalità di quella pianta di Castagno della quale reclamava una porzione di Legname il Naldoni, era stato da esso acquistata per paoli undiei.

Or se la totalità dell'acquisto non eccedeva questa somma è ben chiaro che la restituzione di una porzione non poteva eccedere l'intiero prezzo, e giungere alla somma superiore di lire venti.

Nè qui potevasi valutare ciò che si proponeva, cioè, che la domanda del Naldoni era indeterminata subito che domandava la restituzione del Legname, che dal Cavini era stato ripreso. Poichè non è sempre vero che la mancanza della determinazione della somma renda le Cause di merito incerto, mentre la circolare dei 12 Gennaio 1818 all'Art. 8 ci ammaestra che quando il merito di una Causa, sebbene incerto è facilmente determinabile cessa la Causa istessa di essere di merito incerto, e diviene di competenza di quel Tribunale che è il competente, dietro i resultati di questa facile determinazione.

5

Or questo principio pur troppo trovava la sua applicazione nel caso

attuale, giacchè quando l'acquisto fatto dal Naldoni, e da esso preteso per la totalità della controversa pianta di Castagno non oltrepassava la somma di paoli 11 la questione di una parte di questa pianta presentava la determinazione della somma ben facile a determinarsi in una somma minore delle lire venti, che riconduceva la controversia fra le Cause pettorali, non potendo supporsi che il prezzo di una parte del detto Legname fosse di tanto superiore a quello stabilito per la totalità del medesimo.

Nè qui poteva soggiungersi che il fatto stesso del Cavini escludeva il supposto, che il valore del Legname reclamato dal Naldoni fosse inferiore alla somma di lire venti, ogni volta che lo stesso Cavini ora nella sua scrittura di replica dei 2 Gennaio 1821 gli aveva assegnato il valore di scudi 6. 3. 10. ora nella sua Scrittura dei sette Giugno 1821 esibita nel Giudizio di appello interposto dal Decreto degl'8 Marzo 1821 lo aveva fatto ascendere alla somma di lire ottanta.

Poichè senza trattenersi a rilevare, che lo stesso Cavini ad onta della valutazione che dava al Legname asserto ad esso spettante come non compreso nella fatta vendita, andava ripetendo fino dal suo primo Atto di repliche dei 31 Gennaio 1821 che l'istaurato Giudizio era pettorale; talchè faceva conoscere, che non dalla sua affezione; ma dal valore assegnato alla pianta doveva desumersi la natura del Giudizio senza trattenersi, dicevo, sopra questa circostanza, era manifesta, e conveniente la replica, che attore nel presente Giudizio era il Naldoni, il quale con il suo atto de'29 Gennaio 1821 aveva reclamato il Legname che aveva il Cavini asportato alla propria abitazione, e questo Legname il Naldoni lo reclamava come compreso nell'acquisto dell'intiera pianta di Castagno da esso fatto per il prezzo di paoli 11 a segno che procedè per fino ad offrire il deposito della detta somma, come quella per la quale apparteneva ad esso la totalità della detta pianta.

Or se è vero che quando la competenza dipende dalla quantità della domanda deve questa determinarsi non sopra ciò che possa esser dovuto, ma di fronte a ciò che viene domandato *Text. in Leg.* 19 § *quoties ff. de jurisdict.* ne segue perciò che il Giudizio dal Naldoni istituito non si agitava sopra una somma incerta, ma bensì sopra una somma anche inferiore di paoli 11 giacchè con la sua azione intendeva di conseguire una parte del Legname, che atteneva alla totalità della Pianta, alla quale era stato assegnato il valore di paoli undici.

Attesochè era giusto che al Cavini fossero rifuse le spese della passata Istanza per tutte quelle che gli erano occorse per sostenere, che la Causa era meramente pettorale, subitochè in seconda Istanza otteneva quella favorevole dichiarazione che non aveva riportata nel primo Giudizio.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Pronunziando sull'appello interposto da Iacopo Cavini dalla Sentenza dei 28. Settembre 1822 e precisamente per la condanna delle spese alle quali fu sottoposto il detto Cavini, ed og-

getto positivo del suo appello; dice bene appellato mal giudicato quanto alle spese del Giudizio della detta Sentenza; revoca perciò in questa parte la Sentenza predetta ed in riparazione dichiara il Giudizio da Pietro Naldoni introdotto essersi sostanziato in una Causa pettorale di merito inferiore a lire venti, e conseguentemente dice che a forma del § Nelle Cause Pettorali ec. *del Motuproprio dei 23 Dicembre 1814. non era luogo ad esigere alcuno emolumento dal Tribunale, nè alcuno onorario dal Procuratore, ma tutti gli atti dovevano riceversi, e farsi gratuitamente; è perciò dichiara ingiusta la condanna nelle spese da detta Sentenza pronunziata a danno di Iacopo Cavini; E pronunziando sulle spese del Giudizio condanna Naldoni a favore di Cavini in quelle della passata Istanza che hanno riguardato l'Incidente della qualità del Giudizio, ed in quelle del presente Giudizio di appello.*

Così deciso dall'Illmo. Signore

Gio. Batista Brocchi *Audit.*

DECISIONE LXXIX.

REGIA RUOTA DI FIRENZE

Emporien. Pecuniaria diei 10. Aprilis 1823.

In Causa Garinei e Del Vivo e Del Vivo

Proc. Mess. Gabbriello Piccioli — Proc. Mes. Giuseppe Giusti — Proc. Mess. Cesare Dassi

---

Argomento

Il Creditore ha diritto di rivolgersi per conseguire il pagamento del suo credito tanto contro l'Accollatario, che contro il Debitore principale, il quale col mezzo di un semplice Accollo non resta libero, essendo necessario affinchè il Creditore non conservi i suoi diritti contro il Debitore originario che l'Accollo sia con delegazione e novazione.

Sommario

1. *Il Creditore, che non acconsente di riconoscere per suo Debitore quegli, che si è accollato di pagarlo nella compra fatta di un Fondo dal Debitore originario ha diritto di agere contro lo stesso Debitore originario.*

2. 11. *Un Debitore non vien liberato dal pagamento del suo debito, nè trasfonde il debito in un Terzo, se non vi concorrono i ter-*

mini della Delegazione con novazione, che non si effettua senza il consenso del Creditore.

3. 15. *Il semplice Accollo senza delegazione non libera il Debitore, ma aggiunge soltanto un nuovo correo debendi al Creditore.*

4. *L'Accollo non induce pagamento.*

5. 7. *Il Creditore per l'accettazione di una somma in conto del suo credito dall'Accollatario, non viene a rinunziare a' suoi diritti contro il Debitore originario.*

6. *La rinunzia a un diritto non si deduce da congetture, ma da Atti, ed espressioni certe, e indubitate.*

8. 16. *Il Creditore, che agisce contro l'Accollatario non perde il diritto di agere contro il principale Debitore.*

9. *Il Creditore che ha diritto di esigere il suo credito senza promessa di restituzione, ha lo stesso diritto anco dirimpetto all'Accollatario.*

10. *Il Debitore Negoziante è sottoposto a pagare il suo debito anco con arresto personale.*

12. *Del Tacito si giudica egualmente che dell'Espresso.*

13. 14. *Allorchè si tratta di novazione si richiede l'espressa volontà delle Parti, o almeno una manifesta inconciliabilità.*

Storia della Causa

Con un Atto di Compromesso del dì 25. Aprile 1820. il sig. Giuseppe Del Vivo vendè al sig. Amadeo Del Vivo due Poderi denominati *Bucarelli*, e *Pratella* colla Condizione che il predetto sig. Amadeo Compratore dovesse accollarsi diversi debiti di Esso sig. Venditore, fra i quali Scudi 4000. al sig. Grant di Livorno, Scudi 500. al signor Cav. Orazio Frescobaldi; Scudi 1200. al sig. D. Pietro Del Vivo, Scudi 800. al signor Giovacchino Garinei come Cessionario della Ragione Mercantile Zannoni, e Chirici di Firenze per dependenza di due Cambiali Mercantili accettate da detto sig. Giuseppe Del Vivo; e fù convenuto, che il prezzo il quale fosse rimasto nelle mani di detto sig. Amadeo Del Vivo Compratore dovesse pagarsi al sig. Girolamo Conti ultimo Creditore inscritto. Fra le altre condizioni stabilite in questo Contratto fù fissato ancora che il sig. Amadeo Del Vivo avrebbe eseguiti i suddetti pagamenti nella forma indicata, sempre che non esistessero Creditori anteriori, e più privilegiati di quelli compresi nell'accollo fatto dal detto sig. Amadeo, il quale avrebbe dovuto riportare dai Creditori dimessi la cessione delle ragioni. Il sig. Amadeo Del Vivo pagò alcune somme al sig. Garinei a conto del di lui credito, contro il sig. Giuseppe Del Vivo, ma dipoi trovato avendo, che sopra gli Effetti acquistati posavano altre Iscrizioni anteriori, ricusò di pagare ulteriori somme al sig. Garinei, il quale non avendo potuto ottener il total pagamento del suo credito, si rivolse contro il sig. Giuseppe Del Vivo Debitore originario, e domandò la di lui condanna anche con arre-

sto personale al pagamento del suo credito. A questa domanda si oppose il sig. Giuseppe Del Vivo, e contestato così un Giudizio triangolare fù sotto dì 30. Settembre 1822. proferita Sentenza dal Tribunale di Empoli, colla quale non curate le eccezioni del sig. Giuseppe Del Vivo, fù questi condannato a pagare anche con arresto personale al sig. Giovacchino Garinei Cessionario della Ragione Zannoni, e Chirici la somma di Lire 1409. 13. 4. per resto, e saldo della Cambiale Mercantile firmata, ed accettata da detto sig. Giuseppe Del Vivo a favore della Ragione Zannoni, e Chirici con più gl' interessi, e quant' altro di ragione; fù condannato il predetto sig. Giuseppe Del Vivo nelle spese con esecuzione provvisoria della Sentenza medesima non ostante appello, e senza cauzione. Appellò Giuseppe Del Vivo da questa Sentenza avanti la R. Ruota, e ne domandò la revoca, e i sigg. Garinei, e Amadeo Del Vivo ne domandarono al contrario la conferma che ottennero nel modo che appresso.

MOTIVI

Attesochè non era controverso in fatto che il sig. Giovacchino Garinei fosse Creditore del sig. Giuseppe Del Vivo della somma di Lire 1409. 13. 4., più i frutti, e le spese da liquidarsi per resto, e saldo della Cambiale del 6. Aprile 1819. ceduta a detto sig. Giovacchino Garinei dal sig. Serafino Zannoni come Rappresentante la sua Ragione Mercantile Zannoni, e Chirici.

Che era parimente incontroverso, che il sig. Giovacchino Garinei non aveva acceduto al trattato di vendita, e di accollo del 13. Luglio 1820., rogato dal Notaro Pozzolini, e che non aveva acconsentito di riconoscere per suo Debitore in luogo del sig. Giuseppe Del Vivo, il signor Amadeo Del Vivo, cui era stato accollato nel citato Contratto il pagamento di diversi debiti del rammentato sig. Giuseppe, fra i quali era compreso anche il debito che aveva col sig. Garinei per la Cambiale a questo ceduta da detto sig. Zannoni.

Attesochè posti gli enunciati fatti, ne viene per conseguenza che il sig. Giovacchino Garinei aveva bene intentata la sua azione allorchè colla Scrittura del dì 20. Aprile 1822. avea domandato contro il sig. Giuseppe Del Vivo il pagamento del residuo della Cambiale del 6. Aprile 1819. ceduta dalla Ragione Zannoni, e Chirici, giacchè l'obbligazione assunta dal sig. Amadeo Del Vivo coll'accollo esistente nel pubblico Istrumento del dì 13. Luglio 1820. di pagare il debito del sig. Giuseppe Del Vivo verso il sig. Garinei non avea liberato il sig. Giuseppe medesimo dirimpetto al sig. Garinei, il quale non avendo consentito di riconoscere per suo Debitore in luogo del sig. Giuseppe il sig. Amadeo Del Vivo, poteva sempre dirigersi contro il suo Debitore, secondo la massima incontroversa che all'effetto di liberare un Debitore dal pagamento del suo debito, e operare la trasfusione del debito medesimo in un Terzo è necessario che concorrano i termini della delegazione con novazione la quale non si ef-

fettua senza il consenso del Creditore, estremo sostanziale della delegazione. *Il Tinc. Elem. Jur. Civ. Lib.* 3. *Tit.* 30. §. 1016. *Voet. ad Pandect. Lib.* 46. *Tit.* 2. §. 12.

Attesochè il patto esistente nel citato pubblico Istrumento del dì 13. Luglio 1820., col quale il sig. Amadeo Del Vivo si obbligò a pagare il debito, che aveva il sig. Giuseppe a favore del sig. Garinei, non potendosi considerare come una delegazione, devesi considerare come un semplice, e puro accollo, che deve perciò regolarsi secondo le teorie stabilite per questo Contratto, il quale per se stesso non libera la persona del Debitore originario, ma aggiunge un nuovo *correo debendi* al Creditore senza operare novazione *Rot. Rom. coram Falconerio de Fidejussion ec. Decis.* 4. *N.*3. *Pisauren. seu Fanen Census.* 22. *Junii* 1730. *cor. Amadeo* §. 5., e ciò perchè l'accollo non induce pagamento come riflette la *Decisione dell'Ansaldo in ordine la* 34. *N.* 28.

Attesochè non osta all'azione intentata dal sig. Garinei la circostanza di avere ritirati scudi 600. dall'Accollatario sig. Amadeo Del Vivo, imperocchè da questo fatto, che dal sig. Garinei non veniva impugnato, non può dedursi la conseguenza che accettando così un nuovo *correo debendi* rinunziasse al diritto contro il Debitore originario, non potendosi la renunzia a un diritto dedurre da congetture, o da altri equivoci, e incerti, ma da Atti, e da espressioni certe indubitate, ed univoche. *Rot. nostr. nella Terrae Novae Retractus* 9. *Luglio* 1743. *av. Ulivelli*, *Bizzarrini*, *e Salvetti* §. *E parimente ec.*

Attesochè la renunzia al diritto di agire contro il sig. Giuseppe Del Vivo doveva tanto più dirsi esclusa nel concreto del caso in quanto che la natura stessa del Contratto di accollo porta alla conseguenza che il Creditore possa farsi riconoscere dall'Accollatario, esigere i frutti, e ritirare una porzione del capitale senza che da ciò ne derivi nè la delegazione, o novazione del credito, o la renunzia per parte del Creditore ai diritti che gli competono, come decise la citata *Decis. della Rot. Rom. coram Falconerio Tit. de Fidejussorib. Dec.* 3. *Num.* 4. « ivi « propterea pro « arguenda sine inducenda delegatione non sufficit quod credita se faciat « reequtie in dominum ab Accollatario sine abeo fructus exigat, cum « omnes isti actus fieri valeant vigore solius accollationis, et extra notatio- « nem ante quae obligationis. «

Attesochè neppure poteva fare ostacolo alla domanda del sig. Garinei la Sentenza del Tribunale d'Empoli del 3. Agosto 1823. allegata dal Succumbente colla quale dietro la Istanza del sig. Garinei era stato condannato il sig. Amadeo Del Vivo a pagare al sig. Garinei, previa cauzione, il credito stesso che forma il soggetto della presente disputa, sì perchè il Creditore, che agisce contro l'Accollatario non perde di regola il diritto di agire contro il principale Debitore. *De Luca Dec.* 29. *N.* 10., *e Dec.* 30. *N.* 11. *Lib.* 5., sì perchè avendo il sig. Garinei il diritto di esigere il

suo credito senza promessa di veruna restituzione non poteva costringersi, e deteriorare la sua condizione, obbligandolo a vincolare il suo Patrimonio con una promessa, e con una cautela non poteva essere obbligato dirimpetto al sig. Giuseppe Del Vivo.

9

Attesochè non essendo seguita novazione alcuna nel titolo di credito del sig. Garinei, ed avendo questo origine da un Recapito Mercantile, ed essendo certo, che questo Debitore era ammantato della veste di Negoziante, era giusto che venisse il sig. Giuseppe Del Vivo sottoposto al pagamento del suo debito con quei mezzi di cauzione, ai quali sono sottoposti i Negozianti, e che fosse perciò condannato a pagare l'importare della Cambiale del dì 6. Aprile 1819. in sorte, frutti, e spese anche con arresto personale.

10

Attesochè quanto a ciò che riguarda la domanda fatta dal sig. Giuseppe Del Vivo contro il sig. Amadeo Del Vivo, questo ultimo ha giustificato di aver pagata tutta quella somma che poteva pagare liberamente, e quello che gli resta non è obbligato a pagarla secondo il Contratto di Compra del 13. Luglio 1820. che nel caso di non esistenza di Creditore anteriore, e più privilegiato di quelli nominatili dal Venditore, perciò è giusto il riservo fatto del primo Giudice al sig. Giuseppe Del Vivo da sperimentarsi quando egli per la sua parte si sarà posto in regola col procurarsi la radiazione dell'eccedenza dell'Inscrizione Scardigli sul Podere di Pratella.

Adottando per soprappiù i Motivi del primo Giudice.

Delib. e Delib. Disse, dichiarò, e decretò male essere stato appellato dal sig. Giuseppe Del Vivo colla Scrittura del dì 11. Novembre 1822. dalla Sentenza del Tribunale d'Empoli del dì 30. Settembre detto, bene con detta Sentenza essere stato giudicato, quella perciò essersi dovuta, e doversi confermare in ogni sua parte, siccome la confermò, e conferma ordinandone la piena esecuzione secondo la sua forma, e tenore, e condanna il sig. Giuseppe Del Vivo a favore tanto del sig. Garinei, quanto del sig. Amadeo Del Vivo nelle spese anche del presente Giudizio.

Così deciso dagl'Illmi. Signori

Francesco M. Moriubaldini *Presidente.*

Gio. Batista Brucchi, e Luigi Matani *Relatore Auditori.*

Seguono i Motivi della Sentenza del sig. Vicario d'Empoli del dì 30. Settembre 1822. come sopra stati adottati.

Attesochè il sig. Amadeo Del Vivo nell'assumere di pagare col prezzo dei due Poderi di Buccarello, e Pratella acquistati in compra dal sig. Giuseppe Del Vivo con Contratto dei 13. Luglio 1820. rogato Ser Giovanni Pozzolini i Creditori del suddetto Venditore in quello

indicati, e ripetuti nelle narrative che sopra qualificò l'accollo colla condizione di pagare i medesimi, sempre che non vi fossero Creditori anteriori, poziori, e più privilegiati ai surriferiti.

Attesochè quantunque il prezzo del Podere di Pratella, su cui è Creditore inscritto l'Attore sig. Giovacchino Garinei per L. 5771. 13. 4. ascende a Lir. 37447., tuttavolta essendo preferibile a detto sig. Garinei il sig. Grant di Livorno per L. 26050. resta diminuita di rapporto allo stesso sig. Garinei dalle Lire 37447. a L. 3897.

Attesochè questo stesso residuo di prezzo, considerata l'eccedenza sull'istesso Podere di Lir. 4035. fra il credito del sig. Grant Riservatario del dominio, e l'Inscrizione presa dal sig. Auditore Brocchi a favore dell'Eredità Scardigli va a decusare dalle L. 8397. alle Lire 4362.

Attesochè anche questo residuo secondo è vincolato dall'Ipoteca eventuale dell'Orfanotrofio per L. 3235., ne deriva, che al netto di questa, di libero, e senza pericolo di molestia al sig. Accollatario non restano in mano pagabili al predetto sig. Garinei sul prezzo delle L. 37447., che L. 1127.

Attesochè d'altronde colla Sentenza de' 3. Agosto 1821., si ordinò al sig. Amadeo Del Vivo di pagare al sig. Garinei, ed a questo di ricevere, previa idonea cauzione, e garanzia a favore del primo, di rapporto alla suddetta Ipoteca del Bigallo, e dell'eccedenza dell'Iscrizione Scardigli la somma di L. 2905. resta dimostrato che dovendosi questa unire al quantitativo libero delle L. 1137. era in obbligo di pagare il sig. Amadeo senza onere, e respettivamente con cauzione la somma in tutto di Lire 4032. col prezzo dell'antedetto Podere.

Attesochè con il pagamento di questa somma nel respettivo modo libero, e vincolato che sopra a conto del di lui credito di L. 5771. 13. 4. veniva, e viene a rimanere Creditore residuale del sig. Giuseppe Del Vivo accollante della somma di L. 1739. 13. 4., la quale trovandosi ristretta, e limitata dall'Attore sig. Garinei nella sua domanda de' 20. Aprile 1822. a sole L. 1409. 13. 4. per essergli state pagate dal sig. Amadeo L. 4371., invece di L. 4032. ben si comprende salvo qualunque errore di calcolo nel sig. Garinei, che l'Accollatario non si è limitato nei termini di ragione di pagare la suddetta somma piuttosto dell'altra di L. 4032.

Attesochè la Sentenza de' 3. Agosto 1821. deve avere effetto semplicemente, e restrittivamente al caso speciale, in cui fù proferita, ne nasce di legittimo Corollario, che non si può obbligare il sig. Amadeo Del Vivo a pagare al sig. Garinei in mancanza di reciproco consenso, ancorchè con idonea cauzione, e garanzia ciò che manca al pieno saldo dell'importare della seconda Cambiale delle L. 2866. 13. 4. scaduta a tutto Agosto 1821. che non ha formato soggetto della precitata Sentenza.

Attesochè non è dato accrescere nel sig. Amadeo l' obbligo di pagare, e nel sig. Garinei quello di ricevere, senza pure reciproco consenso tra loro, più della somma pagata elargitivamente al medesimo in Lire 4·62. 13. 4. sul fondamento che nella Sentenza de' 3. Agosto 1821. sia anche di rapporto all' eccedenza dell' Ipoteca Scardigli posta di sopra in diminuzione del prezzo del Podere di Pratella, e poi riunita in attivo alle suddette Lire 1129., giacchè per non estendersi nè all' Accollatario, nè al Creditore l' obbligo di pagare, e respettivamente ricevere il suddetto residuo di L. 1409. 13. 4. subito che l' Ipoteca del Bigallo non solo eguaglia, ma anzi supera l' importare della Cambiale de' 6. Agosto 1820., e in ordine alla quale soltanto colla Sentenza de' 3. Agosto 1821. fu pronunziato come sopra doversi pagare dal sig. Accollatario, previa cauzione, per parte del sig. Garinei.

Attesochè conseguentemente per richiamarsi il sig. Amadeo Del Vivo dal sig. Giuseppe Del Vivo al saldo del credito del sig. Garinei vi era necessario il concorso della precedente radiazione dell' eccedenza dell' Iscrizione Scardigli, mentre allora unicamente si sarebbe riconosciuto il residuo libero del prezzo del Podere di Pratella nello svanire la condizione dell' accollo, dalla quale resta qualificato, e solo allora oltre il saldo che sopra il di più, che vi restasse di attivo in mano del Compratore l' avrebbe dovuto pagare al sig. Conti, o ritenuto per se per reintegrarsi di ciò, che avesse a questo antecedentemente pagato per mero tratto volontario, giacchè per detto sig. Conti eziandio non nasceva azione di ritiro in ordine al prezzo del Podere di Pratella contro il sig. Accollatario, se non radiata l' Iscrizione Scardigli a tenore della Sentenza de' 13. Luglio 1821.

Attesochè per rifondere nel sig. Accollatario l' obbligo di pagare al sig. Garinei l' attuale residuo, o questo si ponga in L. 1739. 13. 4. o in L. 1409. 13. 4. non è valevole, che anche il sig. Girolamo Conti fosse richiamato colla Sentenza de' 13. Luglio detto per il ritiro di Lire 3253. sul prezzo residuale del Podere di Bucarello, oltre al pagamento delle Lire 6244. ordinato farsegli liberamente sullo stesso prezzo di Podere a dare idonea cauzione all' Accollatario di rapporto alla stessa Ipoteca del Bigallo, perchè tanto questa cauzione, che l' altra prescritta al sig. Garinei non sta a discaricare sia in tutto, che in parte dalla medesima cauzione le loro Persone, e a dedursene un duplo inutile, mentre quella del sig. Conti stando in prevenzione dell' evento, che il Bigallo eserciti l' azione reale sul Podere di Bucarello, e quella del sig. Garinei l' evento, che si muova ad esercitarla sul Podere di Pratella tanto l' una, che l' altra devono mantenersi ferme a favore del sig. Amadeo Del Vivo, onde questo abbia aperta sì nell' uno, che nell' altro caso una via diritta, e non tortuosa alla sua indennità.

Attesochè per l'effetto adunque, che il sig. Giovacchino Garinei avesse mal diretta l'azione contro del sig. Giuseppe Del Vivo, converrebbe, che nell'accollo non fosse intervenuta la Clausula salutare appostavi dall'Accollatario, e di già sopraenunciata, ma che viceversa si fosse in tema di accollo costituente fra l'Accollante, l'Accol-
11 *latario, ed il Creditore una pura, e propria delegazione ciò che manca nel caso nostro, mancando l'espressa dichiarazione di liberarne il delegante* Sabell. in sum. T. 11. donat. LL. Civ. nel suo ordine naturale Lib. 4. Tit. 4. N. 1. Grazian. Discept. Forens. Cap. 64. per tot. Voet ad Pand. Lib. 46. N. 2. N. 16. Tom. 6.

Attesochè per quanto sia di regola astratta, che del tacito si
12 *giudichi egualmente che dell'espresso, e che sì l'uno, che l'altro abbia l'istessa potenza* Ombr. Tomo 28. Decis. 1. Num. 34. T. 6. Dec. 28. N. 61., *pure non può nè deve desumersi tacitamente la suddetta liberazione dall'avere il signor Garinei esatti dal sig. Amadeo Del Vivo un Acconto sulla seconda Cambiale, e dall'essergli state pagate nella comprensività della somma delle Lire* 4362., *le Lire* 2905., *di che nella Sentenza de'* 3. *Agosto* 1821. *senza cauzione, e garanzia di alcuna sorte, poichè trattandosi di novazione si richiede per massima più vera, ed accreditata la chiara, ed espressa volontà delle Parti* Liburnen. Pecuniaria 11. Settembre 1789. cor. Si-
13 monelli. Ombros. Tomo 9. Decis. 8. N. 38., *o per lo meno una manifesta inconciliabilità di Atti*. Idem. Ombros. Tom. 3. Decis. 32. N. 29.
14 §. 8. Decis. 26. Num. 12.

Attesochè questa inconciliabilità non si incontra nel primo fatto, come ne resta l'animo ben convinto senza bisogno di occuparsi in citazioni di Autorità, e neppure nel secondo, poichè se l'Accollatario ha pagato senza garanzia, potendo ciascuno rinunziare ai propri diritti, o privilegj, altra conseguenza non ne viene se non quella di avere pregiudicato a se stesso senza potere privare il sig. Garinei dell'esercizio dell'azione, contro del sig. Giuseppe Del Vivo, onde esigere qualunque residuo del suo credito.

Attesochè tanto più siamo lungi da novazione, e delegazione ancora quando si dovesse procedere con gravità tra il tacito, e l'espresso, se si considera, che il sig. Garinei nel Giudizio relativo alla prima allora scaduta Cambiale diresse simultaneamente l'azione contro il sig. Giuseppe Del Vivo, e contro l'Accollatario signor Amadeo, co-
15 *me se si fosse stati nel caso d'accollo non qualificato come sopra, costituendo l'accollo una correità debendi tanto il Debitore principale, che l'Accollatario.* Settima Accollationis 12. Iunii 1805. coram Idonn. 4. reg. distinguen. oportet. Supremo Consiglio di Giustizia in Corton. Accollat. diei 2. Iunii 1820., *e conseguentemente l'espresso sta ad escludere qualunque tacito successivo, che trar si volesse dai due fatti surriferiti tanto più, che è di regola, che il Creditore, che agisce an-*

che isolatamente contro dell'Accollatario non perde il diritto di agere contro il principale Debitore. De Luc. Decis. 29. Num. 10. Decis. 30. Num. 11.

Attesochè mentre il sig. Garinei ha dunque sempre azione di rivolgersi contro il sig. Giuseppe Del Vivo per essere dal medesimo piennmente ripianato del credito, d'altronde nella tuttora non radiata eccedenza dell'Ipoteca Scardigli, si resta sempre nei termini condizionati dell'accollo in quanto al sig. Amadeo.

Attesochè qualora sussistesse l'eccedenza di cautele al di là dell'importare dell'Ipoteca del Bigallo, e dell'eccedenza di quella Scardigli, lo che non sussiste per non aver formato soggetto di garanzia nella Sentenza dei 13. Luglio 1821. in Causa Conti la somma delle Lire 2626. da ritirarsi da detto sig. Conti dopo la radiazione dell'Ipoteca Scardigli, come sopravanzo al saldo del signor Garinei tuttavolta anche nella suddetta affacciata ipotesi non potrebbe l'eccedenza influire ad obbligare il sig. Amadeo a pagare il resto del credito al sig. Garinei, giacchè altrimenti si sottoporrebbero, contro le regole di ragione detti sigg. Conti, e Garinei a garantire il sig. Amadeo Del Vivo al di là dei limiti personali, e dei respettivi casi decisi dalle Sentenze de' 13. Luglio, e 3. Agosto 1821.

Attesoche in sì fatte circostanze non può il sig. Garinei essere tenuto ad attendere la radiazione dell'eccedenza dell'Inscrizione Scardigli per essere sodisfatto pienamente del suo avere, nè può il sig. Amadeo Del Vivo richiamarsi a pagare nella tuttora non seguita radiazione il residuo a detto sig. Garinei, giacchè la condizione apposta all'accollo è pura, semplice, ed assoluta di pagare ai Creditori accollatigli, sempreché non vi fossero Creditori anteriori, e più privilegiati, talmentechè esistente non radiata detta eccedenza, resta sempre un Creditore anteriore.

Attesochè alla costituzione della speciale Ipoteca sul Podere di Pratella fattasi con Contratto dei 6. Aprile 1819., rogato M. Luigi Cavini dal sig. Giuseppe a favore del sig. Serafino Zannoni originario Creditore delle due Cambiali da lui cedute al sig. Garinei va aggiunta la Clausula „ Senza punto derogare all'azione personale competente a detto sig. Serafino Zannoni, contro detto sig. Giuseppe Del „ Vivo ed ai privilegj competenti a detto sig. Serafino Zannoni per „ dependenza di dette Cambiali Mercantili, e sempre con facoltà di „ agere contro di esso sig. Del Vivo cumulativamente con tutte le „ azioni, che gli competono. „

Per i Motivi preaccennati il Tribunale d'Empoli con Sentenza di questo giorno ha condannato il sig. Giuseppe Del Vivo a pagare al sig. Giovacchino Garinei Cessionario del sig. Zannoni, anche con arresto personale la somma indicata nella Sentenza medesima gli interessi, e quanto di ragione da liquidarsi. Ha riservato a detto signor

seppe Del Vivo contro l'Accollatario sig. Amadeo Del Vivo le sue ragioni tali quali se gli competono, e seguita la radiazione dell' eccedenza dell' Inscrizione Scardigli sul Podere di Pratella, onde farsi rimborsare di detta somma dall'Accollatario suddetto; Ed ha condannato lo stesso sig. Giuseppe Del Vivo nelle spese del Giudizio a favose respettivamente dei sigg. Giovacchino Garinei, e Amadeo Del Vivo per quella quota a ciascuno di loro competente da liquidarsi; Ed ha finalmente dichiarato esecutoria provvisoriamente la Sentenza medesima non ostante opposizione, o appello, e cauzione.

DECISIONE LXXX.

REGIA RUOTA FIORENTINA

Florentina Fructum Cambii diei 8. Septembris 1823.

IN CAUSA VENTURINI E CATANI

Proc. Mes. Angelo Franciosi — Proc. Mes. Andrea Catani

ARGOMENTO

La notificazione settennale, che il Creditore del Capitale di Cambio, per conservare il diritto agli annui frutti, è in obbligo di fare al Debitore per disposizione delle Patrie Leggi del 1693, 1717, e 1782., se fù omessa sotto l'impero delle Leggi Francesi, benchè alla loro emanazione fosse incominciato il settennio, il Debitore non acquista alcun diritto alla prescrizione: Ma può proporsi utilmente la prescrizione quinquennale indotta dall'Articolo 2277. del Codice Civile Francese.

SOMMARIO

1. *Secondo le Patrie Leggi del 1693., 1717., e 1782. l'omissione della notificazione settennale riguardo a' Contratti di Cambio induce la prescrizione de' frutti.*

2. *La prescrizione de' frutti de' Cambi per l' omissione della notificazione settennale in ordine alle Patrie Leggi non poteva incorrersi da quei Creditori, che omessero una tal notificazione nel tempo delle Leggi Francesi.*

3. *Quando nella pendenza del termine stabilito dalla Legge per indurre la prescrizione, sopravviene un fatto, che porta un' interruzione del tempo necessario ad operare la prescrizione, non può questa proseguire.*

4. *Quando è cessato il fatto che produsse l' interruzione della*

prescrizione non può utilmente il lasso del tempo successivo ricongiungersi con quello già decorso prima del fatto, che portò l'interruzione della prescrizione.

5. *Il diritto della prescrizione de' frutti de' Cambi per l'omissione della notificazione settennale non può considerarsi un vero diritto quesito non soggetto alla censura delle nuove Leggi.*

6. 7. *La prescrizione de' frutti de' Cambi indotta dall'omissione della notificazione settennale è un diritto querendo accordato al Debitore a titolo di Precario, resolubile a piacimento del Concedente.*

8. *Il Debitore de' frutti del Cambio non può, secondo le Patrie Leggi, acquistare il diritto della prescrizione per l'omissione della notificazione settennale se non dopo il lasso di sette anni.*

9. *Fintanto che non si è verificato il lasso del tempo richiesto per indurre la prescrizione, non può considerarsi, che come incominciata, nè può considerarsi qual diritto quesito.*

10. *La regola, che la Legge non estende il suo impero alle cose passate, s'intende per quelle cose, che hanno sortito la piena esecuzione.*

11. 12. *Quando l'Atto precedente alle nuove Leggi è imperfetto, queste lo investono, e lo sottopongono alle sue disposizioni.*

13. *La prescrizione quinquennale indotta dall'Art. 2277. del cessato Codice Civile Francese può proporsi utilmente, poichè nel corso di quel tempo non era accaduto alcun fatto capace d'interromperne il corso.*

14. *Le regole di Commercio vogliono, che qualunque somma, che per qualunque titolo da altri si ritenga indebitamente divenga fruttifera, anco senza una speciale Convenzione.*

Storia della Causa

Il sig. Dott. Francesco Venturini nel 24. Maggio 1766. somministrò a cambio, e ricambio al sig. Cav. Mattias Federighi colla Mallevadoria del sig. D. Andrea Catani la somma di Scudi 200. col frutto del cinque per cento. Il sig. Dottor Catani in solo nome suo proprio nel dì 24. Maggio 1800. aumentò questo frutto del 5. fino al 10. per cento sopra il Capitale.

Credendo dipoi il Dott. Catani di essere piuttosto Creditore, che Debitore del Venturini, comparve, come Attore al Magistrato Supremo, e previa la produzione di un Conteggio da esso formato, pretese di provare di essere Creditore di detto Venturini di Scudi 63. 3. 2. 10.

Il Venturini all'opposto mediante la produzione di un altro lui Conteggio pretese di essere Creditore di Scudi 710., per il che in questa disparità di pretensioni, e di conteggi il Magistrato Supremo procedè all'elezione del Perito sig. Gio. Francesco Giunti per istruzione dell'animo dei Giudici i quali facendo parte integrale la di lui Perizia, emanarono la

loro Sentenza ne' 10. Marzo 1821. colla quale venne dichiarato il Venturini Creditore del sig. Dott. Catani di Scudi 195. 2. 12. 10

Essendosi da detta Sentenza appellato il Dott. Catani, il Dott. Venturini aderì al medesimo. Portata la Causa avanti la R. Ruota, fù pronunziato come appresso.

MOTIVI

Attesochè una delle questioni più interessanti che nell'attuale Giudizio di liquidazione furono promosse infra i sigg. Dott. Andrea Catani, e il sig. Francesco Venturini quella era di determinare se il sig. Andrea Catani potesse utilmente invocare a proprio favore contro il Creditore sig. Francesco Venturini l'omissione della notificazione settennale richiesta dalle nostre Patrie Leggi a riguardo dei Contratti di Cambio, le quali in difetto di tal notificazione inducono a favore del Debitore la prescrizione dei frutti; questione a cui dava luogo la circostanza, che sebbene fossero decorsi sette intieri Anni senza che fosse controversa l'omissione della notificazione prescritta dalle Leggi in materia di Cambi, emanata fino del 1 1693., e richiamata in vita nel 1717., e 1782. tuttavolta nel lasso intermedio di detti sette Anni erano sopravvenute in Toscana le Leggi Francesi abolitive di quelle testè rammentate.

Attesochè la Ruota nell'esame di questa questione ha creduto che la prescrizione indotta da dette Leggi non potesse dal sig. Dott. Andrea Catani utilmente proporsi, in quanto che essendo certo in fatto che prima del lasso di Anni sette da che il detto sig. Catani aveva cessato dal pagamento dei frutti del Cambio del quale si tratta erano sopravvenute le Leggi Francesi, e queste avevano derogato alle precedenti induttive della prescrizione settennale nel caso di omessa notificazione, tanto bastava perchè 2 l'incominciata prescrizione non potesse utilmente progredire, essendo in ragione certissimo che quando nella pendenza del termine stabilito dalla Legge per l'oggetto di indurre una prescrizione, e prima che il detto termine sia interamente compito, sopravviene un fatto che per propria natura importa una interruzione del tempo necessario ad operare la pre-3 scrizione non può questa altrimenti proseguire, e il tempo decorso si ha per questo effetto come non avvenuto. *Leg. 2. ff. de Usucapionibus et longi temporis prescritionibus*, la qual cosa è tanto indubitata che quando anche come nel caso, sia venuto a cessare quel fatto il quale produsse l'interruzione della prescrizione, e quindi siano in progresso richiamate in vigore quelle antiche Leggi in ordine alle quali il lasso del tempo era efficace ad operare la prescrizione, il lasso del tempo successivo alla ripristinazione di dette antiche Leggi, non può utilmente ricongiungersi con quello gia decorso prima del fatto portante l'interruzione della prescrizio-4 ne per quindi dietro la continuazione di detti due tempi autorizzare la prescrizione medesima. *Rot. Rom. apud de Luca ad materiam de servitutib. Emphyth. Decis. 3. N. 8.*

Nè per rimuoverci da questo sentimento potemmo valutare ciò che avvertirono i Giudici della passata Istanza, che cioè le Leggi Francesi non potevano vulnerare i diritti quesiti ai Terzi, e così il diritto quesito al sig. Catani in ordine alle Patrie Leggi sotto l'impero delle quali si obbligò a favore del sig. Venturini di avere questa settennale notificazione; Poichè tenuto per fermo che il diritto della prescrizione accordato al Debitore del Cambio in conseguenza della omissione della notificazione settennale, era un diritto accordato dalla Legge, subentrava la massima di ragione oramai comunemente stabilita, che un simile diritto non poteva considerarsi un vero, e proprio diritto quesito non sottoposto alla Censura delle nuove Leggi, ma doveva invece considerarsi un semplice diritto querendo, accordato a titolo di precario, e sempre perciò resolubile a piacimento del Concedente da cui si intende in effetto resoluto, ovunque con nuove Leggi vengano abolite quelle che un tale diritto accordavano. *Tesoro del Foro Toscano T. 4. Dec. 1. N. 16.*

Sebbene però prescindendo anche dalla massima soprariferita quello che maggiormente persuase la Ruota della giustizia, e ragionevolezza della opinione da essa abbracciata fù l'osservare che all'epoca delle sopravvenute Leggi Francesi non erano decorsi i sette Anni richiesti dalle antiche Leggi per l'effetto di operare efficacemente la prescrizione, nelle quali circostanze non poteva a ragione parlarsi di diritto quesito per indurre il quale esigevasi l'intiero compimento di sette Anni, senza che a mente delle stesse Patrie Leggi che dal sig. Catani allegavansi, bastasse un tempo minore.

Quando infatti non si è per anche verificato il lasso del tempo richiesto all'effetto di indurre la prescrizione istessa, non può in tal caso considerarsi che come semplicemente incominciata, nè può riguardarsi quale Atto perfezionato e quale diritto quesito, ed è per ciò che la medesima è sottoposta a quelle modificazioni, e cangiamenti che sono prodotti dalla disposizione di nuove Leggi derogatorie delle precedenti; poichè sebbene sia vero che la Legge di regola non estende il suo impero per le cose passate, questa regola deve intendersi allora quando ciò che è stato fatto in avanti ha sortito la sua piena esecuzione, e compimento, non già all'incontro quando l'Atto precedente alle nuove Leggi è tuttora imperfetto, nel quale caso milita invece l'opposta regola, che la nuova Legge investe questo Atto medesimo tuttora imperfetto, e lo sottopone alle sue disposizioni.

In termini puntualissimi di prescrizione non ancora completa per la mancanza del tempo richiesto, ragiona in tale guisa la *Decis. 12. tra le impresse nel Tesoro del Foro Toscano T. 5. N. 8. et seg.*

Attesochè se per le sopradette avvertenze non poteva giovare al Dot. Andrea Catani la prescrizione settennale, di cui abbiamo superiormente parlato, con più favorevole successo potè da Esso proporsi la prescrizio-

5 6 7 8 9 10 11 12

ne quinquennale indotta dall' Art. 2277. del cessato Ordine Civile Francese, poichè in questo periodo di tempo non era accaduto fatto veruno capace di arrestarne, o interromperne il corso, talchè la Legge incontrava nella attualità del caso i termini abili di una conveniente, e giusta applicazione.

13 Attesochè non parve alla Ruota conveniente di aumentare il debito del sig. Andrea Catani, con portare a suo carico anche il pagamento dei frutti sopra i frutti già maturati sul Capitale di Cambio a cui esso accedè nella qualità di Mallevadore, giacchè non parve alla Ruota che resultasse sopra di ciò quella convenzione determinata, e assoluta che per quest' effetto sarebbe stata necessaria. Il Cambio suddetto fù stipulato col mezzo di una di quelle solite Scritte stampate, di cui si fa uso per maggior comodo dei Contraenti, e nelle quali tante, e tante cose si leggono che sono del tutto estranee alla volontà, ed intenzione di Essi, ed alle quali pure intendono i Contraenti di sottoporsi per la ragione in specie che nel mentre le dette Scritte stampate presentano il concetto di un Cambio plateale, e mercantile i Contraenti invece fanno uso di quelle per il diverso oggetto di creare un semplice Cambio obliquo o sia un mutuo, o imprestito fruttifero non sottoposto a quelle regole rigorose, e speciali di Commercio le quali vogliono che qualunque somma che da altri con qualunque titolo si ritenga indebitamente divenga fruttifera, meno anche il concorso di una speciale convenzione.

14 Attesochè il sig. Francesco Venturini aveva dedotte avanti il Tribunale domande dirette ad ottenere una somma oltremodo eccessiva, ed è perciò che il sig. Dottor Andrea Catani ha con ragione potuto contradire alle di lui inoltrate pretensioni, e il Magistrato Supremo, come pure la Ruota ha per giustizia dovuto applaudire in gran parte alle di lui giuste opposizioni; Non era quindi coerente alle massime di ragione che il medesimo sig. Dott. Catani andasse soggetto a tutte le spese dei Giudizj contro di Esso agitati, e nei quali è rimasto succumbente per una somma di gran lunga inferiore a quella, che contro di lui era stato domandato dal sig. Francesco Venturini.

Attesochè rapporto alle altre questioni, che in questo Giudizio sono state presentate, sono comparse alla Ruota giustissime le resoluzioni prese dal Magistrato Supremo colla Sentenza appellata, come pure sono sembrati fondati, e ragionevoli i Motivi che gli hanno servito di scorta, ed è perciò che confermando le dette dichiarazioni, ne ha pure adottato i Motivi.

Delib. e Delib. Dichiara in parte bene, ed in parte male dalle respettive Parti appellato dalla Sentenza de' 10. Marzo 1821., ed in riparazione facendo parte integrale della presente Sentenza la Relazione del Perito Luigi Ceri eletto per istruzione dell' animo dei Giudici; dice che il credito del sig. Venturini medesimo contro il signor Dott. Andrea Catani calcolati i frutti a tutto il 30. Settembre 1823.

dovrà ascendere a Scudi 347. — 5. — e perciò condanna detto signor D. tt. Catani a pagare al nominato Venturini l'indicata somma tra sorte, e frutti. Attesa la mutua vittoria compensa fra le Parti le spese della presente Istanza.

Così deciso dagl'Illustrissimi Signori

Francesco Maria Moriubaldini *Presidente.*

Gio. Batista Brocchi, e Luigi Matani Relat. *Auditori.*

Seguono i Motivi della Sentenza del Magistrato Supremo del dì 10. Marzo 1821. adottati come sopra.

Attesochè nella dimostrazione esibita dal sig. Dott. Catani con la sua Scrittura del 9. Agosto 1819. relativa al prezzo dei Beni del Patrimonio Vantini acquistati in compra dal sig. Dott. Venturini, ed i pagamenti da esso fatti in conto di detto prezzo, non meno che nell'altra dimostrazione con la stessa Scrittura esibita, e coerentemente il calcolo del dare ed avere tra il sig. Catani, come Mallevadore solidale del sig. Mattias Federighi, ed il detto sig. Venturini savie eccezioni sono state affacciate per parte del medesimo sig. Venturini.

Attesochè per l'acquiescenza del sig. Dott. Catani sulle eccezioni riguardanti la prima dimostrazione, non è stata sulle medesime richiamata l'attenzione dal Magistrato, la quale per conseguenza si è limitata alle eccezioni riguardanti la dimostrazione seconda.

Attesochè queste consistevano principalmente in ordine alla Scrittura esibita dal sig. Venturini nel 21. Agosto 1819. nell'impugnativa dell'abbuono preteso dal sig. Catani in sconto del suo debito, come Mallevadore solidale del sig. Federighi della somma di Scudi 28., e L. 4. in ordine al recapito del 12. Maggio 1796. nelle di lui mani rilasciato dal sig. Venturini, nella pretensione, che il frutto, il quale nella detta dimostrazione era stato sempre calcolato alla ragione del cinque per cento doveva fino del 24. Maggio 1800. essere aumentato fino alla ragione del dieci per cento attesa la convenzione diversa, che fino da quell'epoca era stata fra le Parti stipulata, e nell'altra pretensione, che non poteva figurare a credito dal sig. Catani nella rammentata dimostrazione l'importare della cessione pro solvendo *da Esso fatta nel* 3. *Luglio* 1805. *al sig. Venturini del supposto credito contro il Patrimonio Vantini di Scudi 132., perchè non era questo esigibile, non essendo stato collocato utilmente nella Graduatoria.*

Attesochè queste eccezioni fecero comprendere al Magistrato la necessità dell'elezione di un Perito istruttore sia per riconoscere il vero stato del credito ceduto, sia per i nuovi calcoli che potevano occorrere onde regolare la dimensione da questo dare, ed avere delle Parti.

Attesochè dopo l'elezione di questo Perito istruttore, e mentre pendeva l'esame sulle già indicate eccezioni altre ancora ne vennero promosse per parte del sig. Catani, che sosteneva contro il calcolo prodotto dal sig. Venturini, che non poteva essere abbnonabile la Partita nel medesimo impostata dei Ricambi, ed in special modo nel l'aumentato frutto del dieci per cento, poichè su questo non esisteva un'espressa convenzione, e perchè non aveva avuto luogo l'intimazione settennale a tenore dell'Editto del 27. Settembre 1782., e perchè in ogni ipotesi egli non era stato in tempo notiziato della inesigibilità del credito ceduto al sig. Venturini, che i frutti, e gl'interessi da questo reclamati non potevano cominciare a calcolarsi, che dal 3. Luglio 1815., perchè da una ricevuta prodotta in Atti resultava che fino a quell'epoca erano stati saldati: Che questi istessi frutti non potevano poi essere calcolati dal Maggio 1813. al successivo Maggio 1814. per essere stati prescritti atteso il lasso di cinque Anni ai termini dell'Art. 2272. del Codice Francese; Che la Partita la quale figurava in credito del detto sig. Catani sotto di 12. Luglio 1819. non poteva essere imputabile in conto di frutti, ma bensì in conto di sorte, poichè a quell'epoca erano già decorsi sette Anni senza che a forma del sopracitato Editto gli fosse stato notificato il Cambio; E che finalmente essendo egli stato graduato colla Sentenza dell'antico Magistrato Supremo de' 16. Febbraio 1800. per la somma di Scudi 78. e L. 3., doveva essere dichiarato che per questa somma medesima gli competeva il privilegiato, e prelativo pagamento sopra qualunque Creditore del Patrimonio Vantini, e che perciò il sig. Venturini Aggiudicatario del Patrimonio medesimo doveva essere condannato ad effettuare questo pagamento medesimo, o a compensarlo con i suoi crediti.

Attesochè in quanto all'abbuono delli Scudi 28., e Lir. 4. non sembrava questionabile, che dovesse questo ammettersi subito che esisteva in mano del sig. Dott. Catani il recapito che di tal somma costituiva Debitore il sig. Venturini, non essendo valutabili i riscontri, che l'allegavano per presumerne il pagamento, o che si presumevano in primo luogo dall'avere il sig. Catani lanciate ai suoi Libri le Partite a cui appellavano le Ricevute, per le quali ebbe luogo il Chirografo che costituiva Debitore il sig. Venturini della somma indicata, e dall'omissione per parte dello stesso sig. Catani di avere portate a suo credito la suddetta somma in un Calcolo, che rimesse successivamente al detto sig. Venturini nell'Anno 1816., poichè in quanto alla suddetta Partita, non poteva questa somministrare veruno argomento favorevole per presumere il controverso pagamento, mentre era coerente alla regolarità, ed alla giustizia che allorquando il sig. Catani aveva rilasciate nelle mani del sig. Venturini delle Ricevute, che contenevano il saldo delle Partite medesime, e da queste

essere lasciate su i Libri, e per quello poi, che riguardava il Calcolo rimesso dal sig. Catani senza l'indicazione del credito resultante dal Chirografo del 12. *Maggio* 1796. *era da avvertirsi che non conteneva questo una esatta, e solenne dispunzione dei Conti tra di esso, ed il sig. Venturini, la quale giusta le cose decise* nella Florentina, seu Mutilianen portionis aereditatis 14. Iunii 1782. §. 20. et seg. cor. Mag. *sarebbe stata sufficiente per introdurre una urgentissima presunzione dell'estinzione del controverso credito, ma all'opposto non rappresentava che un informe prospetto del dare, ed avere tra le parti attualmente contendenti, il quale non riceve mai una sanzione definitiva, e che poteva perciò essere sempre riandato, o coll'aumento di nuove Partite, o colla correzione di quelle che lo componevano.*

Attesochè esclusa ogni legale presunzione di questo pagamento, e dovendo perciò formar credito al sig. Catani il suddetto Capitale di Scudi 28. *e L.* 4. *nè veniva per conseguenza che dovesse questo detrarsi dal credito reclamato dal sig. Venturini, e che in proporzione dovessero anche essere sul medesimo diminuiti i frutti.*

Attesochè in quanto all'aumento del frutto preteso dal sig. Venturini dall'epoca del 24. *Maggio* 1800. *fino alla ragione del dieci per cento, invece di quella diversa del cinque come nell'Apoca Cambiaria del* 24. *Maggio* 1796. *era stato pattuito non potere cadere disputa plausibile, tostochè nell'apoca suddivisata spontaneamente, e per ottenere proroga al pagamento del suo debito si era il sig. Catani assoggettato a questo aumento.*

Attesochè rapporto alla cessione fatta nel 3. *Luglio* 1805. *dal signor Catani al sig. Venturini stava benissimo, e lo concordava lo stesso sig. Catani che non competeva al medesimo contro il Patrimonio Vantini il pagamento con privilegio per la somma totale, ma comunque non fosse però per una somma il privilegio questionabile, era d'altronde certo un fatto, che all'epoca della fatta cessione il sig. Catani aveva residuato il suo credito esigibile con privilegio alla sola somma di Scudi* 16. 1. 12., *e che perciò per questa soltanto poteva il credito ceduto figurare a di lui vantaggio nella dimostrazione del dare, ed avere tra esso, ed il sig. Venturini.*

Attesochè sulla Partita dei Ricambi, ove questa si proporzionasse sopra il frutto del cinque per cento, e fino all'epoca in cui non venne questo variato quanto sembrava giusto che venisse portata in credito del sig. Venturini, tosto che in questo proposito era letterale la convenzione dal medesimo stipulata col sig. Catani, altrettanto però sarebbe stato ingiusto, ed indoveroso, che questi Ricambi dovessero anche sul frutto aumentato fino al dieci per cento, mentre nella circostanza di questo aumento, che insufficientemente compensava il Creditore di qualunque proroga da Esso accordata al suo Debitore nulla era stato pattuito su i Ricambi predetti.

Attesochè i frutti sul Capitale formante credito al sig. Venturini, dovevano calcolarsi dal 24. Maggio 1801. debito del sig. Catani, e non dal 3. Luglio 1805. come egli pretendeva, mentre fino all' epoca del 1801. compariva soltanto giustificato il saldo dei medesimi non potendo valutarsi la Ricevuta che nel 3. Luglio 1805. aveva rilasciata il sig. Venturini per saldo di frutti, poichè la medesima ammetteva per vero il credito cedutoli contro il Patrimonio Vantini nella sua totalita lo che non si verificò, come è stato di sopra osservato.

Attesochè non sussisteva in diritto, che questi frutti non potessero calcolarsi dal Maggio 1813. al successivo Maggio 1814. attesa la purgazione, poichè comunque potesse considerarsi invalsa per il tempo di cinque Anni in ordine all' Articolo 2277. del Codice Civile Francese, nulladimeno non poteva nelle particolari circostanze del caso sortire veruno effetto, poichè detto sig. Catani nel 3. Luglio 1805. avendo ratificato il suo debito nell' Atto che cedeva in pagamento al sig. Venturini alcuni suoi crediti in Conto di frutti, e sorte, aveva così interrotto il corso alla prescrizione secondo il disposto del precedente Articolo 2274. del Codice istesso.

Attesochè la Partita delle L. 200. che dal sig. Catani compariva pagata al sig. Venturini sotto dì 12. Luglio 1819. doveva per giustizia essere calcolata nel dare, ed avere tra i medesimi in Conto di frutti, poichè a quell' epoca erano stati esauriti gli effetti del difetto dell' intimazione prescritta dalla Patria Legge del 27. Settembre 1782., effetti che a favore del sig. Catani resultavano dal tempo sospesi, conforme era coerente al disposto della detta Legge, i frutti del 3. Luglio 1805. fino al 3. Luglio 1812.

Attesochè nell' evitare questo resultato derivante dalla mancanza di settennale intimazione non sembrava valutabile ciò che dal signor Venturini si avvertiva sulla abolizione della medesima per la sopravvenienza delle Leggi Francesi, poichè ricorreva in proposito l' osservazione che queste Leggi Francesi non potevano vulnerare i diritti quesiti ai Terzi, e così il diritto quesito al sig. Catani in ordine alla rammentata Patria Legge, sotto l' impero della quale si obbligò a favore del sig. Venturini, di avere questa settennale intimazione.

Attesochè in quanto alla dichiarazione del privilegio preteso dal sig. Catani per ottenere pagamento dal sig. Venturini come Aggiudicatario del Patrimonio Vantini del suo credito di Scudi 78., e L. 3. sanzionato colla Sentenza dell' antico Magistrato Supremo del 16. Febbraio 1800. non poteva l' attuale Magistrato essere competente per fare dichiarazione alcuna, poichè quando con la detta Sentenza il detto credito era stato collocato nel luogo, e così era stato per il medesimo escluso ogni privilegio, non poteva il sig. Catani reputandosi leso da questo giudicato che sperimentare avanti il Tribunale competente le sue ragioni per farlo rivedere.

Attesochè per le ragioni fin qui dedotte comunque restassero eliminate diverse delle Partite che portava a suo credito il signor Venturini, non per questo poteva non considerarsi come succumbente il sig. Catani, e perciò meritevole di essere condannato nelle spese giudiciali, tosto che egli aveva provocato in Giudizio il sig. Venturini medesimo, supponendo di avere soprapagato oltre il suo debito, e così di restare Creditore di Scudi 60. L. 3. Soldi 2. e Denari 10. quando invece era Debitore in ordine alle operazioni numeriche state fatte dal Perito istruttore della somma di Scudi 195. L. 2. Soldi 12. e Denari 11.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Inerendo nel suo totale alla dimostrazione del Calcolatore sig. Gio. Francesco Giunti Perito istruttore dell' animo dei Giudici, registrata in Firenze sotto dì 19. Febbraio 1821., la quale dichiara, che debba formare parte integrale della presente Sentenza; E inerendo parimente alla di lui relazione registrata sotto dì 5. Settembre 1820., e calcolarsi in quelle parti che sono colla detta dimostrazione conciliabili, dice le cose pretese, e domandate dal sig. Dott. Andrea Catani con la sua Scrittura di Domanda, Produzione, e Allegazione esibita sotto dì 19. Agosto 1819. non essere state, nè essere vere, e perciò non essersi potute, nè potersi dire, pretendere, e domandare, e respettivamente ottenere, poichè dichiara essere il medesimo all' opposto vero, e legittimo Debitore del sig. Dott. Francesco Luigi Venturini della somma di Scudi Fiorentini 165. L. 2. Soldi 10. e Den. 11. per resto, e saldo dell' Obbligazione da esso contratta solidalmente al sig. Cav. Mattias Federighi a favore del detto sig. Venturini con l'Apoca Cambiaria del 24. Maggio 1796.; Condanna perciò il detto sig. Catani a favore del detto sig. Venturini al pagamento della detta somma, e nelle spese del presente Giudizio, compreso l'Onorario dovuto al Perito istruttore sig. Gio. Francesco Giunti che resta tassato nella somma di L. 240. della quale ordina che venga effettuato il deposito nella Cancelleria da quella delle Parti, che richiederà la spedizione della presente Sentenza.

DECISIONE LXXXI.

REGIA RUOTA FIORENTINA

Florentina Expulsionis diei 12 Iunii 1823.

In Causa Vannucci e Arakgi

Proc. Mess. Carlo Catanzaro — Proc. Mess. Tommaso Branchi

Argomento

Il Proprietario, che tiene in Amministrazione i suoi Beni, se dichiara di averli venduti, e ordina all'Amministratore che riconosca per padrone de'medesimi il compratore, e dipoi in proprio nome intima allo stesso Amministratore lo sfratto dalla Casa d'Amministrazione, è in obbligo di legittimare la sua persona, venendone richiesto, nè può servirgli il dire, che la vendita fù simulata, se la simulazione non è provata chiaramente.

Sommario

1. 2. 3. *Il proprietario che dichiara all' Amministratore de'suoi Beni di averli venduti, e gl'impone di riconoscere per padrone de'medesimi il compratore, se intenta lo sfratto allo stesso Amministratore, può da questi essere intimato a legittimare la sua persona.*

4. 5. *L'Amministratore, a cui è intentato il Giudizio di sfratto dall'antico Proprietario de'beni che amministra, ha diritto di domandare all'Attore la legittimazione della sua persona alla qual domanda non vien sodisfatto con dire che la vendita fatta degli stessi beni fu simulata.*

6. *L'eccezione di legittimazione di persona, specialmente quando l'Attore comparisce in nome proprio, può proporsi in ogni stadio di Giudizio, e si ammette anco ne Giudizi sommari, ed esecutivi.*

7. *La prova presuntiva cede sempre alla contraria verità del fatto.*

Motivi

Attesochè è certo in fatto, resultando dalla Scrittura esibita in atti nei due Luglio 1822 dalla sig. Elena Arakgi, che nel Giudizio di rendimento di conti, e di conferma di sequestro vertente fra essa, ed il sig. Stefano Vannucci, fu dalla medesima instaurato un Giudizio di sfratto contro lo stesso sig. Stefano Vannucci, e che del medesimo ne fu domandata la definitiva resoluzione separatamente dal Giudizio di rendimento di conti, e di conferma di sequestro.

Attesochè è certo pure che il sig. Stefano Vannucci con sua Scrittura esibita in atti sotto dì 16 Luglio 1822, opponendosi allo sfratto, intimò formalmente la detta sig. Elena a giustificare la legittimità della sua persona nell'implorare lo sfratto del sig. Vannucci dalla Casa di Amministrazione dei Beni, che egli riteneva, e della quale voleva detta sig. Elena Arakgi privarlo.

Attesochè questa legittimazione di persona veniva giustamente domandata per parte del sig. Vannucci, in quanto che dal Pubblico Istrumento del 2 Marzo 1819 ricevuto negli atti della Cancelleria dell'Imperiale Regio Vice Consolato Austriaco in Alessandria d' Egitto debitamente archiviato in Firenze, resulta che la sig. Elena Arakgi revocò al sig. Stefano Vannucci il mandato di procura dei due Gennaio 1818 col quale lo costituì procuratore per di lei conto proprio di Beni stabili che essa possedeva in Toscana, e lo revocò per la ragione ivi espressa, di averne fatta dei Beni suddetti una formale vendita in favore del sig. Antonio Eid, e dichiarò inoltre nella revoca istessa „ ivi „ Renunziando come renunzia ad ogni ra-
« gione, azione sopra i detti Beni stabili, volendo che lo stesso sig. Van-
« nucci debba d'or innanzi riguardare per vero, unico, ed assoluto padro-
« ne, e possessore dei stabili alienati il predetto sig. Antonio Eid, e al me-
« desimo renda conto esatto dell'amministrazione di detti Beni dal giorno
« della seguita vendita in poi.

Attesochè a confermare questo concetto ricorre l'altro Istrumento stipulato egualmente in Alessandria d'Egitto, e nella Cancelleria dell'Imperiale Regio Vice Consolato Austriaco sotto di 2 Marzo 1817 con il quale il sig. Antonio Eid costituisce suo Procuratore il sig. Stefano Vannucci per amministrare quei Beni che egli dichiara di aver comprati dalla sig. Elena Arakgi, e che la medesima avea dichiarato di aver venduto con il surriferito Istrumento di revoca di mandato.

Attesochè dal tenore di questi documenti resulta ad evidenza che manca la sig. Elena Arakgi di ogni diritto di espellere il sig. Vannucci dalla casa di Amministrazione dei controversi Beni, subitochè i medesimi sono da essa riconosciuti una proprietà del sig. Eid, e che il sig. Vannucci desume il diritto di amministrare dal mandato in esso confermatoli dal sig. Eid, onde a tutta ragione ha potuto il sig. Vannucci esigere dalla sig. Elena, che prima di proseguire nell'introdotto Giudizio di sfratto si giustificasse dalla medesima, che ella avea veste legittima per intimare il detto sfratto, e che perciò il Giudizio si agitava con un legittimo contradittore.

Attesochè non poteva riguardarsi sodisfatto a questa legittima domanda con rispondere, come facevasi, che la vendita della quale si parla negli atti surriferiti era simulata, che di questa simulazione era conscio lo stesso sig. Vannucci, e che perciò non era necessaria per la sig. Elena Arakgi veruna legittimazione del titolo per il quale era divenuta alla surriferita intimazione di sfratto.

Poichè quando dell'asserta simulazione non se ne dava veruna prova era questa simulazione insufficiente a garantire l'interesse del sig. Vannucci, al quale era appunto diretta la di lui domanda nella legittimazione del Titolo dell'azione promossa per parte della sig. Arakgi.

Ed in vero subitochè il sig. Vannucci era il Procuratore del sig. Eid proprietario dei beni, dei quali avea affidata l'Amministrazione al sig. Van-

nucci, ed era dalla Casa di questa amministrazione, che dalla sig. Arakgi voleva espellersi il sig. Vannucci, sul pretesto che simulata fosse quella vendita, in forza della quale si era spogliata dei beni, che aveva trasmessi nel sig. Eid, è ben chiaro, che non prima il sig. Vannucci di lui Procuratore; esonerare si poteva dalla responsabilità verso il suo mandante per la cessata Amministrazione con ripetere, che simulata era la compra che egli avea fatta dalla sig. Arakgi, che potesse nel tempo stesso dimostrare la verità di questa sua asserzione, ed è perciò che non prima il sig. Vannucci poteva essere costretto ad abbandonare la Casa della Amministrazione che egli riteneva per interesse del sig. Eid suo mandante, e riconosciuto Proprietario dei Beni Amministrati dalla stessa sig. Elene, che dalla medesima venisse somministrato al sig. Vannucci un titolo proporzionato che stabilir potesse a fronte del sig. Eid la simulazione della compra asserita dal sig. Eid medesimo, o che non fosse stata data al sig. Vannucci una cautela proporzionata che lo garantisse da tutte le molestie che o dal sig. Eid o da chiunque altro avesse di esso la rappresentanza legittima potessero essere al sig. Vannucci inferite, per avere receduto dall'Amministrazione dei Beni, che gli era stata conferita con il mandato dei due Marzo 1819.

Attesochè invano si pretendeva di riconoscere ammessa dallo stesso sig. Vannucci la esistenza della asserita simulazione ricorrendo agli atti che egli stesso avea effettuati posteriormente ancora al ricevimento della revoca del mandato fatto dalla sig. Arakgi, ed alla accettazione del nuovo mandato trasmessoli dal sig. Eid; Poichè questi atti in sostanza non ad altro si riducono che alla esibizione del rendimento di conti, al reclamo dei suoi crediti, alle misure conservatorie praticate con il sequestro dei 15 Giugno 1822 commesso sopra le rendite dei Beni amministrati; Ed alla contestazione del Giudizio attuale; ma una sola replica sembra che possa bastare per concludere di tutti questi atti la irrilevanza all'oggetto di costituire con essi il riscontro che il sig. Vannucci fosse consapevole di quella simulazione, giacchè ognuno comprende che la scienza, che possa il sig. Vannucci avere avuta di questa simulazione, non esclude che egli sia esposto alle molestie del sig. Eid, o di chi altri possa avere interesse sopra i beni dal medesimo acquistati, qualora il sig. Vannucci abbandoni quell' Amministrazione, che gli è stata per interesse del sig. Eid conferita, e quindi se a queste molestie rimane esposto il sig. Vannucci, è ben giusto che prima di rilasciare la sua Amministrazione venga al suo interesse provveduto, mentre non sarà mai per esso una valida difesa l'asserire, che simulata era la compra dei Beni alla sua Amministrazione affidati, se pure non dimostra questa simulazione, ed è soltanto da questa prova, che potrà da esso giustificarsi l'abbandono dell'Amministrazione predetta, al quale non poteva con tanta facilità devenire, dopochè espressamente dal proprietario dei Beni gli era stata commessa, e che egli l'aveva accettata,

Se poi si prende in esame ciascun degli atti controversi, dal tenore della revoca del mandato fatta dalla sig. Arakgi resulta che tutti gli Atti

suttiferiti sono combinabili, ritenuto anche che il sig. Vannucci non abbia considerata come vera la vendita, e la compra che di questi Beni è seguita fra la sig. Arakgi, ed il sig. Eid, mentre nel detto Contratto espressamente si legge „ ivi „bene inteso però che debba solamente riconoscere la sig. Ele« na per quanto concerne l'Amministrazione avuta per l'addietro dei me« desimi Beni, per cui si riserva ogni azione, e ragione a lei competente.„

Ma quando esiste questo riservo di ragioni si trova in esso il giusto titolo per instaurare il Giudizio di Rendimento di Conti, e per reclamare i Crediti, giacchè l'Amministrazione anteriore alla vendita interessa la sig. Arakgi, e così l'Amministratore deve per questo tempo contro di essa dirigersi; E nell'asserita simulazione della vendita si ravvisa il fondamento per cui dal sig. Vannucci si potè procedere al sequestro, in quanto che con l' asserita simulazione potè credere che di fatto i Beni dei quali sequestrò i frutti, fossero sempre una proprietà della sig. Arakgi, e quindi sarà forza per questi reflessi il concludere, che gli atti surriferiti posti in essere dal sig. Vannucci impedir non possono al medesimo di implorare, che della asserita simulazione sia ad esso somministrata la prova che lo garantisca di fronte al sig. Eid, o in altra guisa resti il di lui interesse cautelato dalle molestie del medesimo, qualora questa simulazione fosse controversa, giacchè giova sempre il repetere, che la scienza nel sig. Vannucci di questa pretesa simulazione, quando anche non derivasse dalle asserzioni della sig. Arakgi, non sarebbe bastante questa scienza medesima a compirne la prova di fronte al sig. Eid, e così come il sig. Vannucci senza questa prova, potrebbe essere esposto alle di lui molestie per l'Amministrazione abbandonata, deve del pari ottenere, che sia in qualche modo al di lui interesse provveduto.

Attesochè stabilito per il fin qui detto, che conclusa ancora la prova nel sig. Vannucci della scienza ha il diritto di provvedere al suo interesse contro il sig. Eid, inutilmente si allegano le lettere degli 8 Maggio 1819. e 1 Marzo 1820, non meno che le risposte della sig. Arakgi date alla prima posizione, giacchè non servendo questi documenti nel più favorevole aspetto, che a concludere nel sig. Vannucci sempre più la scienza dell'asserita simulazione, non possono meritare alcuna valutazione, subito chè questa scienza nel sig. Vannucci non lo respinge dal poter domandare di non essere pregiudicato da questa vendita, quando anche sia simulata.

Attesochè a far diritto alle domande del sig. Vannucci non fa ostaco lo neppure ò la natura del Giudizio sommario, ed esecutivo, ò la qualità di Giudizio possessorio combinato con la circostanza, che i Beni sono tuttora ai libri estimali descritti in conto, e faccia della sig. Arakgi, or che serotina sia la domanda di legittimazione di persona interposta dopo la contestazione della Lite.

Poichè non rileva il terzo, ed il primo obietto, essendo a tutti noto che l'eccezione di legittimazione di persona specialmente quando l'attore

comparisce in nome proprio in Giudizio può proporsi in ogni stadio del Giudizio, e che essa è ammissibile anche nei Giudizi sommari, ed esecutivi, siccome della prima proposizione attesta fra gl'altri *Carleval de Iud. tit.* 2. *disput.* 5. *N.* 10. *vers. nisi quod. et Rot. Rom. in recent. dec.* 310. *N.* 3. *part.* 17. e nella seconda fanno fede *Sabell in summ. verb. legitimatio sub. N.* 20. *Caler. de Proces. Execut. part.* 4. *cap.* 1. *N.* 61. *et dict. decis.* 310. *N.* 2.

Relativamente al secondo obietto se col favore della fede estimale la sig. Arakgi vol giustificare il suo possesso, bisogna convenire che essa adduce una mera prova presuntiva, la quale cede sempre alla contraria verità del fatto. Or quando dalla sua confessione medesima contenuta nella revoca del mandato dei 2. Marzo 1819, resulta che i beni sono nella proprietà, e possesso del sig. Eid, ed è la stessa sig. Arakgi, che ordina al Vannucci di rendere al sig. Eid esatto conto dell'Amministrazione dei Beni al medesimo venduti, è chiaro che escluso resta alla sig. Arakgi il possesso di quei Beni che tuttora si trovano all'estimo descritti in suo conto, e nel suo rapporto l'impostazione predetta nulla giova, giacchè resta distrutta dalla di lei stessa contraria dichiarazione contenuta nel surriferito Istrumento.

Attesochè l'eccezione di legittimazione di persona deve essere determinata, o congiuntamente colla pronunzia sul merito del Giudizio, o separatamente ancora, ma è certo che l'esecuzione della Sentenza che rigettando questa Istanza ha pronunziato sul merito del Giudizio, deve considerarsi come non avvenuta, sempre che sia riconosciuta giusta l'eccezione sulla legittimità della persona, e quindi tutto deve ritornare nello stato primiero, qualora nel termine che può assegnarsi non sia compita la giustificazione della legittimità di persona, o in altra guisa non sia cautelato l'interesse di colui, che domanda questa giustificazione.

Attesochè con le produzioni fatte dalla sig. Arakgi, è stata compita la giustificazione della di lei legittimità di persona nel Giudizio di sfratto promosso con l'atto de' 2 Luglio 1822, onde cessa la necessità di pronunziare un assegnazione di termine entro il quale debba dalla sig. Arakgi compirsi la prova della legittimità della sua persona.

Attesochè con la detta giustificazione avrebbe potuto mancare l'oggetto della presente pronunzia, qualora le parti si fossero trovate concordi quanto alle spese dei Giudizi, il che non essendo avvenuto, è stato luogo a pronunziare nel modo infrascritto, e relativamente anche alle spese, in quantochè nella Incidentale controversia veniva a soccombere la sig. Arakgi, e quindi doveva essa tassativamente di questo Giudizio sopportare le spese delle due Istanze, non escluse quelle della presente Sentenza, alle quali ha dato causa la necessità di pronunziare sulle spese del Giudizio.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. procedendo a pronunziare sull'appello dal sig.

Stefano Vannucci interposto con atto dei 7 Ottobre 1822 dalla Sentenza favorevole alla sig. Elena Baschi Vedova Arakgi, e contrarin al sig. Stefano Vannucci, e pronunziando precisamente sulla parte di detta Sentenza dalla quale fu tralasciato di far diritto sulla domnnda di legittimazione di persona richiesta alla sig. Teresa Arakgi per procedere allo sfratto contro Vannucci domandato, dice in questa parte della detta Sentenza ben appellato, male giudicnto, ed in riparazione dice la detta sig. Elena Arakgi e per essn il sig. Gabbriello Arakgi di lei figlio, e Procuratore essere tenuto, ed obblignto a somministrare al sig. Vannucci una giustificazione della simulazione, che la medesima asserisce essere intervenuta nella vendita che dall'Istrumento dei 2 Marzo 1819 resultn essere stnta fatta a favore del sig. Antonio Eid; Ossivvero tenuta, ed obbligata a somministrare a detto sig. Vannucci una conveniente cautela per le molestie alle quali potesse il medesimo rimanere esposto sia per pnrte del sig. Antonio Eid, sia dei legittimi rappresentanti, qualora la vendita fosse da essi pretesa sincera, e fosse il detto sig. Vannucci richiamato a render conto dell'abbandonata Amministrazione. Ed attesa l'allegazione fatta per parte della sig. Arakgi con Scrittura dei 14 Maggio 1823, come pure inerendo alla Scrittura di dichiarazione e Istanza esibita dal sig. Vannucci nei 24 detto, dice nvere la detta sig. Arakgi adempito nlla surriferita sua obbligazione. E poi che detta sig. Arakgi si è opposta nlle Istanze fatte in proposito da Vannucci fino all'epoca suddettn della fatta allegazione dice che dovranno restare a carico della medesima le spese della passata Istanza relative ad ottenere la giustificazione legale, che la sig. Arakgi era rivestita delle necessarie facoltà dirimpetto al compratore sig. Eid per procedere allo sfratto contro Vannucci, ad affatto escluse quelle occorse per gli altri oggetti sopra i quali fu pronunziato dalla passata Sentenza, e sopra i quali non s'intende fatta alcuna pronunzia con la presente Sentenza come pure quella della presente Istanza.

Così deciso dagl'Illmi. Signori

Francesco Moriubaldini *Presidente.*
Gio. Batista Brocchi e Luigi Matani *Relat. Auditori.*

DECISIONE LXXXII.

REGIA RUOTA DI FIRENZE

Florentina Valid. Appellat. diei 27. Maii 1824.

In Causa Da Montelatico e Satarnicchi

Proc. Mess. Antonio Salucci — Proc. Mess. Ippolito Scaramucci

Argomento

La Sentenza, che condanna il Debitore al pagamento del suo debito anco con Arresto della Persona, è appellabile, nel caso ancora, che il merito della Causa sia inferiore alla somma di Lire dugento.

Sommario

1. *La Sentenza proferita in una Causa, il di cui merito è inferiore alle Lire dugento, è appellabile, se ordina l'Arresto personale del Debitore succumbente.*

2. *I Libri d'un piccolo Traffico quantunque mancanti delle forme volute dalla Legge, se presentano quella regolarità, che si desidera, hanno piena fede.*

Storia della Causa

Con Sentenza proferita dal Tribunale di Commercio di Firenze nel 3. Febbraio 1823. fù dichiarato Pietro Da Montelatico Creditore di Antonio Satarnicchi di Lire 171. 15. 8. per resto di valuta di Carne Macellata vendutali al netto dei pagamenti, ed a forma del Conto estratto dai Libri del Traffico del detto Da Montelatico, ed al Satarnicchi notificato, e condannato al pagamento della detta somma anche con arresto Personale.

Da questa Sentenza appellò il Satarnicchi, e dedusse, che la medesima era ingiusta, perchè proferita sopra semplici Libri di Bottega tenuti per solo ricordo non Bollati, nè registrati, e per conseguenza inattendibile. La Regia Ruota pertanto proferì la seguente Decisione.

Motivi

Attesochè la Sentenza del Tribunale di Commercio proferita sotto dì 23. Febbraio 1823. non si limitò a condannare Antonio Satarnicchi a favore di Pietro da Montelatico al pagamento soltanto di Lire 171., soldi 15. e denari 8., e interessi mercantili, ma più ancora dichiarò che detto Satarnicchi potesse essere astretto al pagamento di detta somma anche mediante l'arresto della di lui Persona.

Attesochè in queste circostanze non poteva dubitarsi della ammissibilità dell'appello interposto per parte di Saternicchi da detta Sentenza,

poichè per quanto non fosse la medesima appellabile per ragione della somma come inferiore alle Lire 100. coerentemente al disposto della Legge de' 23. Febbraio 1818. era pure nullameno appellabile in quanto che aveva autorizzato Pietro da Montelatico a procedere mediante l'arresto della Persona del detto Satarnicchi onde ottenere il conseguimento del credito stato a suo favore dichiarato. 1

Attesochè la prova del credito domandata per parte di Pietro da Montelatico compariva sufficientemente conclusa mediante le Partite estratte dai Libri del suo Negozio, i quali sebbene non fossero rivestiti di tutte quelle forme, che dal Codice di Commercio vengono richieste, presentavano pure tuttavolta quella maggiore regolarità, che poteva desiderarsi per dovere loro attribuire una piena fede, senza di troppo curarsi dell'estrinseche forme, da cui avrebbero dovuto rigorosamente essere accompate, per la ragione che tali forme non possono così scrupolosamente pretendersi a riguardo di Persone, che, come nel caso attuale, esercitano un piccolo Traffico. 2

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Procedendo a conoscere dell' appello interposto per parte di Antonio Satarnicchi dalla Sentenza contro di lui proferita nel 3. Febbraio 1823. dal Tribunale di Commercio, dichiara male appellato, e bene con detta Sentenza giudicato, e perciò quella conferma in tutte le sue Parti, e condanna l'Appellante nelle spese.

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Francesco Maria Morinbaldini *Presidente.*
Gio. Batista Brocchi, e Luigi Matani *Relat. Auditori.*

DECISIONE LXXXIII.

REGIA RUOTA FIORENTINA

Barberin. Nullitatis Decreti et Beneficii separation. Patrimonii diei 30. Septembris 1823.

In Causa Querci Vedova Billi e Bocci

Proc. Mess. Rocco Del Piatta — Proc. Mess. Guido Badajoli

Argomento

La Sentenza proferita senza Citazione di tutti quelli, che hanno interesse in Causa è nulla, nè può operare alcun effetto. E' egualmente infetta del vizio di nullità la Sentenza emanata da un Tribunale di egual Giurisdizione di altro, che abbia nella medesima questione giudicato. I Legatarj hanno diritto al benefizio della separazione de' Beni del Testatore, ne può essergli d' ostacolo la mancanza d' Inscrizione, l' obbligo della quale non investe le successioni aperte avanti la pubblicazione del Codice Francese.

Sommario

1. *L' Erede è la Persona legittima contro la quale può dirigersi la domanda di pagamento del Legato.*

2. 3. 5. *In un Tribunale di Prima istanza non si può riproporre quella stessa questione, ch' è stata risoluta in un Tribunale di eguale Giurisdizione, ancora da quegli, che non è intervenuto in Causa.*

4. *La Sentenza proferita contro il Cedente, prima della notificazione della cessione fa stato contro il Cessionario.*

6. *E' nulla quella Sentenza, che vien proferita senza precedente Citazione di tutte le Parti, che hanno interesse in Causa.*

7. *Quando l' Intimazione fatta da una delle Parti all' altra non è accompagnata dalla dichiarazione, che la comparsa delle Parti avrebbe avuto per oggetto di sentir pronunziare la Sentenza, che vien proferita è nulla se non è preceduta dalla Citazione.*

8. *Il benefizio della separazione compete ancora a' Legatarj.*

9. *Il silenzio di cinque Anni de' Creditori Ereditari dall' Adizione dell' Eredità, non reca loro danno alcuno.*

10. *L' obbligo dell' Inscrizione si riferisce alle successioni aperte dopo la pubblicazione del Codice Civile Francese, e non investe le successioni anteriori, nelle quali siasi acquistato da' Creditori il benefizio della separazione.*

Storia della Causa

Con Sentenza proferita sotto di 30. Agosto 1822. fù confermato a favore della sig. Claudia Querci Tutrice dei Figli minori suoi, e di Luigi Billi un sequestro dalla medesima fatto a carico di Vincenzio Carmannini, e raccomandato a Natale, e Fedele Fratelli Carmannini Sequestrarj.

Il titolo per il quale agitava la detta Vedova Billi ne'NN. nel Giudizio che dette luogo alla suddetta Sentenza aveva origine da un Legato di Scudi 250. del quale Ser Francesco Maria Carmannini aveva con suo Testamento disposto a favore di detto Luigi Billi Padre di detti Pupilli.

Gli oggetti sequestrati erano il residuo del prezzo di un Podere da Vincenzio Carmannini venduto a Natale, e Fedele Carmannini, e provenienti dalla Eredità del fù Ser Francesco Maria Carmannini.

All' epoca in cui fù proferita la citata Sentenza del del dì 30. Agosto 1822. i Carmannini Sequestrarj avevano gia pagati alla Vedova Billi i citati Scudi 250. corrispondenti al Capitale del Legato, talchè il sequestro, che colla detta Sentenza fù confermato si ristrinse ai soli frutti del Legato dovuti dal dì 25. Luglio 1817. giorno della giudicial domanda.

Dopo la emanazione di questa Sentenza il sig. Giuseppe Bocci di Firenze asserto Creditore anch'esso di Vincenzio Carmannini comparve avanti il Regio Vicario di Prato, e narrando lo stato del Giudizio dalla Vedova Billi agitato avanti il Potestà di Barberino, si dolse, che il Potestà avesse proceduto alla conferma di un sequestro diretto ad ottener pagamento dei soli frutti di un Legato di sua natura (a suo dire) infruttifero ed eccitando la Giurisdizione di quel Vicario contro il giudicato del Potesta, domandò che non ostante il sequestro della Vedova Billi fosse ordinato a Natale, e Fedele Carmannini la pronta consegna in di lui mani delle somme sequestrate in sodisfazione dei suoi asserti crediti con quel più che resulta dagli Atti.

Il Vicario Regio di Prato con Sentenza proferita sotto dì 8. Febbraio 1823. dichiarò il suo Tribunale incompetente a conoscere, e giudicare sugli effetti di una Sentenza proferita da un Giudice di Prima Istanza, e così da un Giudice avente eguale giurisdizione.

Appellò da questa Sentenza il Bocci avanti la Regia Ruota, reclamandone la ingiustizia sull' appoggio fondamentale della regola, che il Tribunale competente per le Persone privilegiate è sempre quello dei Giusdicenti maggiori, talchè il Tribunale incompetente era anzi quello adito dalla Vedova Billi comparsa in nome dei suoi figli minori avanti il Potestà di Barberino.

Pendente appello da questa Sentenza un secondo Decreto proferito dal Potestà di Barberino sotto dì 14. Marzo 1823. in contradittorio della Vedova Billi, e dei Carmannini Sequestrarj non ostante le deduzioni fatte per parte del Bocci anco avanti quel Tribunale ordinò il deposito delle somme sequestrate, ed il pagamento a favore della Vedova Billi con quel più che resulta dal citato Decreto.

Il Bocci appellò ancor da questo Decreto avanti la Regia Ruota per il capo della nullità, e della ingiustizia.

Riuniti questi appelli dietro l' Istanza fatta per parte del Bocci, la R. Ruota dopo la fatta discussione ha proferita la seguente Decisione.

MOTIVI

Attesochè quanto all' appello interposto dal Decreto sotto dì 8. Febbraio 1823. proferito dal sig. Vicario di Prato, l'insussistenza del detto appello rimaneva evidente dal complesso dei seguenti fatti.

Con Sentenza dei 30. Aprile 1822. emanata dal sig. Potestà di Barberino di Mugello nella Causa agitata fra la sig. Claudia Querci Vedova Billi come Tutrice dei suoi, e del sig. Luigi Billi comuni figli, e Vincenzio Carmannini Sequestrarj, fù dichiarato doversi confermare il sequestro della Vedova Billi fatto presso i Fratelli Carmannini, e a danno di Vincenzio Carmannini con Atto dei 29. Settembre 1820. all' oggetto che la detta Vedova Billi ne' NN. con le somme delle quali i detti Tutori Carmannini potessero andar Debitori a Vincenzio Carmannini Venditore del Podere di Farocea proveniente dalla Eredità di Ser Francesco Maria Carmannini, rimanesse sodisfatta dei frutti legali decorsi dal dì 25. Luglio 1817. sopra il Capitale di Scudi 250. dipendente dal Legato, che il mentovato Ser Francesco Maria Carmannini aveva fatto a favore di Luigi Billi con il suo Testamento dei 23. Marzo 1824. ai suoi stessi rogiti, e che furono nella Sentenza liquidati.

Successivamente a questa Sentenza il sig. Giuseppe Bocci come Cessionario di Vincenzio Carmannini del credito che egli aveva contro i Fratelli Carmannini in ordine al Contratto dei 30. Settembre 1820., rogato Topi domandò nel Tribunale di Prato con Scrittura dei 23. Settembre 1822. contro la sig. Claudia Querci Vedova Billi ne' NN., che fosse dichiarato non competere ad Essa i frutti del Legato dal 25. Luglio 1817., ed anzi essere il Legato medesimo infruttifero, ed ordinarsi ai Fratelli Carmannini il pagamento del credito che Vincenzio Carmannini aveva a favore del sig. Bocci riconosciuto nell' Istrumento di Cessione dei 30. Settembre 1820., rogato Topi.

Attesochè tale essendo la Domanda sulla quale veniva dal sig. Bocci richiamato a far diritto il sig. Vicario di Prato, non può controvertersi che il soggetto della medesima fosse uniforme, ed identico con quello su cui aveva pronunziato il sig. Potestà di Barberino di Mugello con la sua Sentenza dei 30. Aprile 1822. in contradittorio di Vincenzio Carmannini.

Or che questa Sentenza fosse emanata in un Tribunale di prima Istanza, e di fronte al legittimo Contradittore non può revocarsi in dubbio, mentre la riforma del 13. Ottobre 1814. attesa la prima asserzione, e la qualità ereditaria non controversa in Vincenzio Carmannini di Erede di Ser Francesco Maria Carmannini, lo rende la persona legittima, contro la quale si potè promuovere la domanda del pagamento del Legato, e dei frutti del medesimo, che stava scritto nel Testamento in forza del quale egli ottenne l' Eredità del Testatore Legante.

Quindi in un Tribunale diverso, ma sempre però di prima Istanza; non potevasi tornare a riproporre quella istessa precisa questione, che era

stata a favore della sig. Claudia Querci Vedova Billi ne' NN. risoluta con la Sentenza dei 30. Aprile 1822., giacchè a questa nuova proposizione ostava la pronunzia fatta da un Tribunale di eguale giurisdizione a quello, che erasi nuovamente adito. 2

Nè può giovare al sig. Bocci, che non avendo Esso figurato nel Giudizio terminato con la Sentenza dei 30. Aprile 1822., non può questa Sentenza pregiudicarli, e non resta impedito di rinnovare la stessa questione nel Tribunale che è competente per la sig. Querci Vedova Billi ne' NN. 3

Poichè quando Egli è cessionario di Vincenzio Carmannini soltanto nel 30. Settembre 1820., e così posteriormente al sequestro, che sopra questo credito fù fatto dalla sig. Billi ne' NN., portando esso la data dei 25. Settembre 1820., ed inoltre prima di notificare ai Fratelli Carmannini la detta cessione, è stata proferita la Sentenza dei 30. Aprile 1822. in contradditorio del Cedente Vincenzio Carmannini, è questa sicuramente emanata di fronte al legittimo Contraditore, e conseguentemente fa stato anche contro quelli che hanno causa dal medesimo. 4

Quindi fino a che la Sentenza predetta non sia nei modi regolari tolta di mezzo, non può presso un Tribunale di prima Istanza eguale a quello che l'ha proferita, rinnovarsi la disputa dalla Sentenza medesima definita, mancando a tal oggetto nel nuovo Tribunale la competente giurisdizione per conoscerne.

E quanto all'appello interposto dal Decreto proferito dal sig. Potestà di Barberino di Mugello sotto dì 14. Marzo 1823. 5

E precisamente quanto alla Nullità.

Attesochè è certo in fatto, che mentre con Atto dei 6. Marzo 1823. trasmesso ad istanza dei Fratelli Carmannini furono intimati i sigg. Giuseppe, e Lorenzo Padre, e Figlio Bocci a comparire all'Udienza del dì 14. Marzo 1823. avanti il Tribunale di Barberino di Mugello per dire, e dedurre quanto avessero creduto di loro interesse sulle Domande che si facevano dai Fratelli Carmannini con l'Atto notificato, fù nel surriferito dì 14. Marzo 1823. proferito il Decreto appellato, che ordinò ai Fratelli Carmannini di eseguire il deposito dell'importare dei frutti, e spese dichiarate a favore della sig. Querci Vedova Billi ne' NN. con la Sentenza dei 30. Aprile 1822.; Prescrisse che questo deposito dovesse essere libero, ed inerendo alle istanze della sig. Billi ne' NN. intimata essa pure, e comparsa a quel Giudizio, permise alla medesima il ritiro del deposito con semplice ricevuta, autorizzandola inoltre ad ogni lecita esecuzione contro i Fratelli Carmannini per sequestro non rimosso, qualora non avessero effettuato il deposito entro tre giorni, e riservò ai Fratelli Carmannini le loro ragioni contro i sigg. Bocci per ottenere da questi il rimborso delle spese per essere stati Autori della contestazione nei surriferiti termini risoluta mediante il loro Atto dei 25. Febbraio 1823., con il quale notificarono ai detti Fratelli Carmannini di essere

Creditori di Vincenzio Carmannini, dichiarandoli, che avrebbero male pagato, e sarebbero stati tenuti del proprio, sempre che avessero pagato a chicchessia senza il loro espresso consenso, la minima somma del residuo del prezzo, e frutti del Podere di Foraceca del quale fossero tuttora Debitori.

Attesochè al confronto di tali dichiarazioni contenute nell'appellato Decreto, non può controvertersi, che il medesimo abbia definitivamente pronunziato rapporto ai diritti, che venivano dalle Parti respettive dedotti, ed abbia perciò il vero, e proprio carattere di una Sentenza.

Attesochè la pronunzia della medesima non fù preceduta dalla Citazione a Sentenza dei sigg. Bocci, onde rimase la Sentenza medesima infetta di nullità, essendo oramai stato ben mille volte deciso, che la mancanza di Citazione a Sentenza rende nulla, e come non avvenuta la Sentenza, che non ostante questa omissione sia stata proferita.

Attesochè non poteva nel caso attuale alla detta Citazione supplire la circostanza che nell'Atto d'Intimazione dei 6. Marzo 1823. furono i sigg. Bocci chiamati all'Udienza dei 14. Marzo 1823., e che all'Udienza medesima fù proferita la Sentenza, onde se i sigg. Bocci non comparvero, devono rimproverarsi la loro contumacia, ma non possono reclamare la mancanza di Citazione; giacchè al §. 8. della Legge dei 13. Febbraio 1818. autorizzando i Tribunali a pronunziare le loro Sentenze alla stessa Udienza, alla quale la Causa viene chiamata, semprechè succeda la discussione, vennero i sigg. Bocci per il disposto della Legge, che non può presumersi da Esso ignorato, ad essere scienti, che nel dì 14. Marzo 1823. emanava la Sentenza, subitochè poteva la Sentenza medesima essere pronunziata, onde non è altrimenti vero, che la Sentenza dei 14. Marzo 1823. sia stata proferita senza preventiva Citazione a Sentenza dei sigg. Bocci.

Mentre sodisfaceva la replica, che la disposizione della detta Legge, oltre a riguardare i Giudizj Incidentali, che insorgono nella pendenza di un Giudizio, quanto può con plausibilità proporsi rispetto ad una Sentenza qualunque, che sia stata proferita, quando le Parti siano in coerenza della ricevuta intimazione comparse all'Udienza, altrettanto è improponibile, ove alcuna delle Parti sia rimasta contumace, e la intimazione non sia stata accompagnata dalla dichiarazione che la comparsa delle Parti avrebbe avuto l'oggetto di dedurre i propri diritti, e di sentire pronunziare anche ciò che fosse stato di ragione, giacchè in questo secondo caso non si verifica neppure in un modo indiretto la Citazione a Sentenza, che pure è della giustizia naturale, che preceda la pronunzia della medesima, come fra le altre avverte la *Decis. per tot. del Tesoro del Foro Toscano Tomo 9.*

Attesochè l'Atto giudiciale notificato nei 6. Marzo 1823. ai sigg. Bocci non contiene l'Intimazione surriferita, ed era questo un fatto non controverso fra le Parti. E quanto al Merito.

Attesochè l'appello contro il Decreto dei 14. Marzo 1823. era esteso

anche al merito da esso definito, talchè potè di questo merito assumersene l'esame come prescrive l'Art. 721. del Regolamento di Procedura.

Attesochè il credito della sig. Billi ne' Nomi derivava dal Legato contenuto nel Testamento di Ser Francesco Maria Carmannini che mancò dai vivi nel 16. Giugno 1804., e per questo suo credito agiva contro i Beni posseduti dal Testatore, o contro la totalità, o parte del prezzo tuttora estante dei medesimi alienati dall'Erede Vincenzio Carmannini, ed i sigg. Bocci erano Creditori propri del mentovato Erede.

Ora la prelazione sopra questo prezzo era per il suo credito dovuto alla sig. Billi ne'NN., la quale ne esercitava il privilegio con il benefizio della separazione competente anche ai Legatarj *Zanch. de Praelat. Credit. exercit.* 6. §. 4. *Num.* 20. *et* 21., ed esperibile non ostante l'alienazione del Podere di Foraccia, Fondo ereditario, giacchè tuttora presso i Compratori Fratelli Carmannini esisteva parte del prezzo, che era suscettibile della prelazione nascente dal benefizio della separazione, come osserva *Zanch. ubi supra N.* 41., *e la Decis.* 12. *N.* 13. *del Tesoro del Foro Toscano T.* 3. *dell' Inedite*; E perciò il credito del Legato era munito almeno della Ipoteca tacita. *Zanch. ubi supra exercit.* 4. §. 3. *N.* 66. *et seq.*, così non pregiudicava alla domanda di questo benefizio il silenzio tenuto per il lasso del quinquennio dalla seguita Adizione della Eredità, mentre il decorso di questo tempo non arreca danno ai Creditori Ereditarj muniti d'Ipoteca, come avverte *Zanch. ubi supra exercit.* 6. §. 4. *n.* 28. *e* 29., *e la Decis.* 39. *N.* 1. *et seq. del Giornale Prat. Legale Vol.* 1. *et Decis.* 32, *num.* 7. *Tesoro del Foro Toscano Tomo* 3.

8

9

Nè giovar poteva ai sigg. Bocci che mentre Essi erano stati solleciti di conservare con l'Iscrizione l'Ipoteca che competeva al loro credito contro Vincenzio Carmannini, aveva oppostamente la sig. Billi ne'NN. trascurato questa cautela, giacchè quante volte è stata questa mancanza d'Iscrizione dai Creditori dell'Erede opposta ai Creditori del defunto, la di lui successione erasi aperta anteriormente alla attivazione in Toscana del sistema Ipotecario, altrettante volte è stata riconosciuta irrilevante per impedire ad Essi il benefizio della separazione, sul reflesso semplicissimo, che l'obbligo di questa Iscrizione imposto dall'Art. 2111. del Cod. Civile di Francia si referisce alle successioni aperte dopo la di lui pubblicazione, ma non può investire le successioni anteriori, e nelle quali dai Creditori Ereditarj siasi acquistato il benefizio della separazione dei Patrimonj, come avverte la *Decis.* 12. *Num.* 30. *Tomo* 3. *delle Inedite Tesoro del Foro Toscano*, e riportandosi alle concordanti risoluzioni dei Tribunali si stabilisce dalla *Decis.* 33. *N.* 1. *T.* 1., *et Decis.* 32. *N.* 8. *et* 9. *Tomo* 3. *del Tesoro del Foro Toscano*.

10

Attesochè stabilito in tal guisa il diritto prelativo della signora Billi ne'NN., tanto più giusto compariva il Decreto dei 14. Marzo 1823., in quanto che non ordinava in sostanza il medesimo, che la completa consumazione del sequestro, che la detta sig. Billi ne'NN. aveva fatto presso i

Fratelli Carmannini con Atto dei 29. Settembre 1820., e che era stato pienamente confermato con la Sentenza dei 30. Aprile 1822., talchè non riducendosi il Decreto medesimo, che ad una esecuzione della Sentenza predetta, non potevasi da Esso alterare la sostanza del diritto, che era stato canonizzato a favore della sig. Billi ne' NN. con la Sentenza che si eseguiva, specialmente poi che la qualità di Creditori dai sigg. Bocci dedotta non era capace di alterare il diritto medesimo.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Previa la riunione degli appelli, dei quali si tratta; e pronunziando sulla eccezione di nullità proposta dai sigg. Giuseppe, e Lorenzo Padre, e Figlio Bocci appellanti dal Decreto del Tribunale di Barberino di Mugello del dì 14. Marzo 1823. contro il Decreto medesimo; Dice essere costato, e costare della nullità del detto Decreto. Ma pronunziando sul merito dell' appello cumulato sull' opposizione della nullità, ed inerendo all' Art. 721. del Regolamento di Procedura Civile, dice male appellato, bene giudicato nel merito dal Decreto medesimo, e confermandolo ex bono jure ordina che sia eseguito; Dice poi male appellato, e bene giudicato dal Decreto proferito dal R. Tribunale di Prato sotto dì 8. Febbraio 1823., contrario al sig. Giuseppe Bocci, e favorevole alla sig. Claudia Querci Vedova Billi ne' NN.; Conferma perciò in tutte le sue parti il detto Decreto degli 8. Febbraio 1823., ed ordina eseguirsi nella sua forma, e tenore, e condanna detti sigg. Giuseppe, e Lorenzo Padre, e Figlio Bocci in tre quarti delle spese anche del presente Giudizio.

Così deciso dagl'Illmi. Signori

Francesco Gilles *Presidente.*
Gio. Batista Brocchi *Relatore*, e Luigi Matani *Auditori.*

DECISIONE LXXXIV.

REGIA RUOTA DI FIRENZE

Florentina Iudicii Summarii diei 5 Iunii 1823.

IN CAUSA CASTELLI E MERCATALI

Proc. Mess. Ulderigo Bombicci — Proc. Mess. Sebastiano Benci

ARGOMENTO

Le Cause, le quali nel merito non eccedono la somma di scudi 200 sono dalla Legge sottoposte, per motivo della più celere, spedizione, e minor dispendio, all'esame di un solo Giudice, ne'Tribunali Collegiali, e sono perciò rivestite del carattere, e natura delle Cause sommarie.

SOMMARIO

1. *Le Cause, il merito delle quali non eccede la somma di scudi 200, debbono, nei Tribunali Collegiali, esser sottoposte all'esame di un solo Giudice.*

2. *Il fine della Legge, per cui le Cause non eccedenti nel merito la somma di scudi 200 devono essere ne'Tribunali Collegiali decise da un solo Giudice, è la più celere, e meno dispendiosa spedizione delle medesime.*

3. *Alle Cause che debbono esser conosciute, ed esaminate ne'Tribunali Collegiali da un solo Giudice, è attribuito il carattere di sommarie.*

4. *Nei Tribunali di un solo Giudice ancora le Cause non eccedenti nel merito la somma di scudi 200 rivestono la natura di Sommarie.*

5. *La Procedura nostra conserva in appello alle Cause quello stesso carattere, che esse ebbero nella prima Istanza.*

6. *Le Cause non eccedenti la somma di scudi 200 debbono risolversi dal Supremo Consiglio dopo una sola discussione.*

8. *Sono sommarie tutte le Cause, che richiedono celere spedizione.*

STORIA DELLA CAUSA

Nominato Giuseppe Castelli all'impiego di prenditore di Lotto nella Terra di Scarperia, pregò il Sacerdote sig. Francesco Mercatali a prestarli la mallevadoria di scudi 200 dalle Leggi richiesta onde potesse assumere ed esercitare un tale impiego, ed il sig. Mercatali con privato Chirografo de'20 Aprile 1822 promesse a Castelli di prestarli la detta mallevadoria, e d'Ipotecare specialmente un fondo, onde cautelare questa sua obbligazione . Successivamente il Castelli comparve negli Atti del Tribunale di detta

Terra, e domandò che il Mercatali fosse costretto a prestare la mallevadoria non solo, ma ancora ad imporre l'Ipoteca suddetta, diversamente venisse condannato alla refezione dei danni derivanti dall'inadempimento della fatta promessa.

Il Mercatali eccezionando la detta domanda, dopo aver dedotto nel merito tutto quello che stimò di suo interesse, disse non esser luogo, attesa la natura del Giudizio, a portar la Causa all'Udienza, siccome avea fatto il Castelli, talchè insorta una questione Incidentale sulla qualità della Causa, che pretendevasi dal Castelli sommaria, e dal Mercatali ordinaria, venne questa decisa a favore di Castelli dal R. Tribunale di Scarperia che con Sentenza de'25 Luglio 1822 dichiarò il Giudizio del genere dei sommari, e non degli ordinari.

Il Prete Mercatali si appellò da un tal giudicato, che proseguì avanti la Regia Ruota, la quale emanò la seguente Decisione.

Motivi

Attesochè il Giudizio che si agita fra il Prete Francesco Mercatali, e Giuseppe Castelli deriva non tanto dall'atto di precetto del primo Giugno 1822, con cui il Castelli intimò il Mercatali a devenire alla stipulazione del Contratto di mallevadoria limitato alla somma di scudi 200 da prestarsi per interesse di Castelli a favore dell'I. e R. Amministrazione dei Lotti onde potesse il medesimo esercitare le funzioni di Prenditore di Lotto; E resulta pure dalla Scrittura de'26 Giugno 1822 ove il Castelli mentre reclama la prestazione dei danni, insiste per ottenerli „fino a tanto che non sarà dall' Avversario devenuto alla richiestali stipulazione,„ onde rimane sempre certo che l'adempimento della prestazione della mallevadoria forma il soggetto delle domande del Castelli; E resulta in fine questo medesimo concetto dalla successiva Scrittura de'6 Luglio 1822, alla quale fu dal Mercatali risposto con la sua Scrittura de'15 Luglio 1815 dichiarando nella medesima, che il Castelli con la detta sua Scrittura „ ivi „ pretende di costringere il sig. Mercatali a prestare una „ Mallevadoria, ed Ipoteca di Beni liberi per potere erigere una „ Prenditoria di Lotto nella Terra di Scarperia ec.„ e concluse poi il sig. Mercatali a domandare che fosse dichiarato non esser egli costretto a prestare in alcuna maniera la detta mallevadoria con Ipoteca di un fondo libero, ed in conseguenza di ciò non esser neppur tenuto alla prestazione dei danni, talchè il vero oggetto del Giudizio consistè nel pretendere obbligato il sig. Mercatali a prestare una mallevadoria di scudi 200 con l'Ipoteca di Beni liberi.

Attesochè la cognizione di questa contestazione è rimessa dall'

Art. 2. della Legge de'20 Ottobre 1817 all'esame, e decisione di un solo Giudice in qualunque Istanza che a tenore delle Leggi attualmente veglianti appartenga ai Tribunali collegiali. 1

Attesochè a questa disposizione procedè il Legislatore perchè volle che l'amministrazione della giustizia fosse più pronta, e di minor dispendio, siccome stà scritto nel proemio di detta Legge. 2

Attesochè quando questo fu lo scopo per cui le Cause non eccedenti la somma suddetta furono nei Tribunali collegiali diversi dal Tribunale di Commercio di Firenze, sottoposte all'esame, e decisione di un solo Giudice, bisogna convenire che a queste Cause fu attribuito il carattere di sommarie, giacchè diversamente non si sarebbe ottenuta rispetto ad esse quella maggior prontezza, che si contemplò nel limitare ad un solo Giudice l'esame delle medesime. 3

Attesochè non rileva che ai soli Tribunali Collegiali sia questa disposizione relativa, onde le Cause non eccedenti la somma di scudi 200 ritengono nei Tribunali composti di un solo Giudice quella natura che ad essi attribuisce il titolo dal quale dipendono, mentre toglie la difficoltà il riflettere che anche in prima istanza, e nei Tribunali di un solo Giudice rivestono queste Cause la natura di *sommarie*, in quantochè anche in prima Istanza questo cambiamento è stato dalla Legge contemplato, subitochè nei Tribunali Collegiali di prima Istanza, questa limitata cognizione ad un solo Giudice si è voluta, e così si è ad esse fatto assumere il carattere di *Sommarie*; ec. si perchè quando in appello è la Legge che vuole *sommarie* sì fatte Cause, si rende manifesto che un tal carattere debbono ritenere anche in prima Istanza, giacchè la Procedura che ci regola, conserva in appello alle Cause quell'istesso carattere che esse ebbero in prima Istanza. 4 5

Attesochè non rileva neppure il disposto dell'Art. I. della notificazione del 23 Febbraio 1818, ove si dichiara che le Cause non eccedenti gli scudi 200 dovranno dal Consiglio Supremo di Giustizia decidersi dopo una sola discussione, quasichè così disponendo se si è abbreviato il termine decisorio si è per altro rispettato il termine probatorio, e quindi vi è luogo a concludere, che le Cause eccedenti la somma di scudi 200 non sono indistintamente Cause sommarie: Poichè quando le disposizioni combinate dei due Motuproprj dei 20. Ottobre 1817, e 23 Febb. 1818 presentano che in simili Cause si è voluto la maggior prontezza possibile, e che l'abbreviazione del termine si è voluta come lo dimostra l'obiettato Art. I. della notificazione dei 23 Febbraio 1818 bisogna concludere, che simili Cau- 6

se sono *sommarie*, giacchè tali appunto gli *Artic.* 517 *e* 518 del Regolamento di Procedura, dichiarano essere i veri distintivi delle Cause sommarie, l'indistinta abbreviazione cioè dei termini delle Cause ordinarie, talchè, se la Legge ha sicuramente abbreviato il termine decisorio, è venuta a togliere a queste Cause il carattere di ordinarie, e le ha riposte necessariamente fra le Cause *sommarie* non conoscendosi, in quanto ai termini dell'Istanza, altra differenza che quelli delle Cause *ordinarie*, e quelli delle Cause *Sommarie* onde se le Cause di che nei detti Motuproprj non sono *ordinarie* diventano perciò necessariamente sommarie.

Attesochè l'incompetenza di questa Causa ad un solo Giudice in appello sebbene dedotta nelle memorie non fu nei modi prescritti dall'Art. 4 della notificazione dei 23 Febbraio 1818 motivata in Giudizio, onde non era luogo a far capitale della pretesa incompetenza.

Attesochè a convincere sempre più che il Giudizio fra le Parti vertente dovea qualificarsi per sommario giovava il disposto dell' *Artic.* 516. N. 2. del Regolamento di Procedura, che qualifica sommarie tutte le Cause ch'esigono celere spedizione, giacchè è ben facile il persuadersi che quando la mallevadoria accompagnata dall'Ipoteca era quel mezzo che procurar poteva al sig. Castelli l'esercizio di quel pubblico Impiego che era stato ad esso conferito, e che di più una Pubblica Amministrazione era interessata onde nei modi regolari fossero disimpegnate da Castelli le funzioni di Prenditore di Lotto nella Terra di Scarperia, si combinavano in tali circostanze quei reflessi che potevano portare ad apprendere come meritevole di celere spedizione la Causa fra le parti vertente, giacchè dalla di lei risoluzione veniva a dipendere il regolare esercizio di un impiego, che interessava la pubblica Amministrazione.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. dice male appellato, e bene giudicato dalla Sentenza del dì 23 Luglio 1822 del Tribunale di Scarperia contraria al Prete sig. Francesco Mercatali, e favorevole al sig. Giuseppe Castelli, quella perciò conferma in tutte le sue parti, e condanna il sig. Mercatali nelle spese ancora del presente Giudizio.

Così deciso dall'Illmo Signore.

Gio. Batista Brocchi *Audit.*

DECISIONE LXXXV.

REGIA RUOTA DI FIRENZE

Pisceus. Valid. Obligat. diei 30 Septembris 1823.

IN CAUSA LEFEBURRE E CARMIGNANI E MAGNANI E VETTORI

Proc. Mess. Pietro Poggi. Mes. Francesco Baldi, Mes. Vincenzo Tuccini. Mes. Cesare Dassi

---

ARGOMENTO

Sotto l'Impero delle Leggi Francesi le Donne si obbligavano validamente col solo consenso, e autorizzazione del proprio Marito, perciò è valida l'obbligazione di quella Donna, che creando passivamente un imprestito ipotecò tanta rata di un fondo di un valore superiore alla dote costituitagli in somma certa sopra lo stesso Fondo ipotecato.

SOMMARIO

1. *Sotto l'Impero delle Leggi Francesi per la validità delle obbligazioni delle donne nulla ricercavasi di più, che il consenso del proprio marito.*

2. 9. *L'Imprestito fruttifero è una Causa congrua per la validità dell'obbligazione d'una donna.*

3. *L'ipoteca imposta sopra il fondo soggetto alle affezioni dotali dalla donna a favore del suo creditore, si sostiene dopo la morte del marito.*

4. *Le disposizioni relative a' Beni non alienabili, divengono in progresso efficaci qualunque volta sopravvenga a loro riguardo la successiva facoltà di poterne disporre.*

6. *Quando la Dote è costituita in somma determinata sopra un fondo di un valore maggiore, il di più di questo valore resta nella classe de' Beni parafernali.*

7. 8. *Tutti i mobili, che servono d'ornamento ad un edifizio ad uso di Cartiera, e i terreni che vi sono annessi debbono considerarsi come un solo fondo.*

STORIA DELLA CAUSA

Il sig. Vicario Regio di Pescia con Sentenza del 31 Luglio 1822 dichiarò valida, e legittima l'obbligazione della sig. Anna Vettori ne Bernardini emessa a favore del sig. Benedetto Carmignani, e da questi ceduta al sig. Gio. Batista Lefeburre, accordando a quest'ultimo l'immissione in Salviano sopra la terza parte della Cartiera situata a S. Lorenzo stata ipotecata dalla sig. Vettori per sicurezza di un tal credito. Ed accogliendo le Istanze dei sigg. Bernardo, e Fratelli Magnani possessori dello stabile suddetto per l'altre due terze parti, dichiarò competere ad essi la piena rilevazione contro le sigg. Sorelle Vettori. Come pure accogliendo

in parte le Istanze delle sigg. Carolina, ed Enrichetta Vettori condannò la sig. Anna Vettori a rilevarle parimente indenni dal regresso contro di essa dei sigg. Fratelli Magnani.

Appellatasi la sig. Anna Vettori da questa Sentenza alla Regia Ruota fu dalla medesima confermata la Sentenza appellata.

MOTIVI

Attesochè la sig. Anna Vettori ne Bernardini moglie in quel tempo del sig. Andrea Fantozzi, dopo di essersi in ordine all'Atto autentico del 2 Settembre 1814 riconosciuta debitrice del sig. Benedetto Carmignani della somma di scudi 90 per altrettanti dal medesimo ricevuti a titolo di imprestito ipotecò specialmente a favore del medesimo onde cautelare la restituzione di detta somma il dominio utile della terza parte di una Cartiera pervenutale dalla eredità del fù Giuseppe Vettori, dichiarando in tale circostanza appartenergli in quanto al dominio utile « ivi « in piena proprietà, libera, e sciolta da ogni e qualunque vincolo, e de« bito, ed ipoteca speciale. »

Attesochè a tale obbligazione prestò pure il suo espresso consenso il ricordato di lei marito sig. Andrea Fantozzi intervenuto a tale oggetto alla stipulazione dell'Atto.

Attesochè dal convenuto nel sopraccitato Atto autentico viene in conseguenza a resultare luminosamente I. Che l'obbligazione della sig. Anna Vettori ne'Bernardini fù in ogni rapporto valida; mentre trattandosi di obbligazione contratta da una donna maritata sotto l'influenza delle Leggi Francesi allora veglianti, nulla più cercavasi per la di lei validità conforme è notissimo che il consenso, e autorizzazione del proprio marito. II. Che tale obbligazione fu influita da una Causa congrua, e proporzionata, quale fu quella di un imprestito fruttifero, di cui fu fatta espressa menzione. III. E che finalmente l'Ipoteca contratta a favore del mutuante sig. Benedetto Carmignani fu per espressa dichiarazione della sig. Anna Vettori, acconsentita dal di lei marito sig. Andrea Fantozzi, costituita specialmente sopra un fondo libero, e sciolto da qualunque altro vincolo, peso, ed ipoteca.

Attesochè al resultato chiarissimo di quanto leggevasi scritto nel detto Atto autentico, che di per se solo presentava la più luminosa riprova della solidità, ed efficacia della obbligazione, contratta dalla sig. Anna Vettori, non si opponeva il fatto, che in linea di eccezione deducevasi dalla medesima onde sottrarsi dalle conseguenze di una giuridica obbligazione, e che in specie facevasi consistere nelle convenzioni matrimoniali stabilite precedentemente fino del 30 Dicembre 1812 fra essa, ed il sig. Andrea Fantozzi sull'appoggio delle quali pretendevasi in una parola di sostenere della terza parte della Cartiera ipotecata a favore di Carmignani nel 1814 era stata di già costituita in dote fino del 1812, e che non potevasi perciò validamente obbligare colla sola annuenza, e autorizzazione del di lei marito, imperocchè portando l'esame sopra il documento delle conven-

zioni matrimoniali passate fra detta sig. Anna Vettori, e il di lei futuro consorte sig. Andrea Fantozzi in cui erasi proceduto alla costituzione della dote, rimaneva accertato che la terza parte della Cartiera non aveva formato subietto di fondo dotale, poichè la dote all'incontro era stata costituita in una quantità certa, e determinata, il che escludeva di sua natura che le affezioni della dote si fossero radicate nella Cartiera suddetta, la quale all' incontro era stata per disposizione speciale dei contraenti destinata ad essere venduta per quindi erogarsene il prezzo nella ridetta costituzione di dote.

Attesochè qualora per ipotesi la porzione della Cartiera di cui viene fatta menzione nell'Atto autentico di imprestito creato dalla sig. Anna Vettori a favore del sig. Benedetto Carmignani, e sopra di cui fu espressamente garantita la sicurezza della somma prestata, si fosse potuta considerare come costituente il subietto della dote della sig. Anna Vettori, non per questo meno efficaci potevano considerarsi le azioni ipotecarie dirette contro di essa per parte del sig. Giovanni Batista Lefeburre Cessionario dell'anzidetto sig. Benedetto Carmignani, qualunque volta riflettasi che la detta porzione di Cartiera comunque potesse considerarsi subordinata alle affezioni della dote durante il matrimonio fra la sig. Anna Vettori, e il sig. Andrea Fantozzi rimase per la successiva avvenuta morte di questo prosciolta da qualunque vincolo dotale, e quindi attesa la sopravvenuta libertà restò efficacemente soggetta a quella ipoteca, alla quale era stata dalla sig. Anna Vettori sottoposta a favore dell' originario creditore sig. Benedetto Carmignani coerentemente alla regola desunta dal Testo nella *Legge si quis alienam ff. de actione empt.* , in ordine alla quale è certo che le disposizioni relative a beni non alienabili, divengono almeno in progresso efficaci qualunque volta sopravvenga a loro riguardo la successiva facoltà di poterne disporre, come esornando la detta Legge osserva *de Luc. de Hyrcole Discor.* 30 *num.* 6.

3

4

Per questi Motivi, e per gli altri enunciati nella precedente Sentenza.

Delib. e Delib. Dice male appellato per parte della sig. Anna Vettori vedova Fantozzi ne'Bernardini dalla Sentenza contro di essa proferita dal sig. Vicario Regio di Pescia li 31 *Luglio* 1822, *e respettivamente a favore dei signori Giovanni Batista Lefeburre, e Benedetto Carmignani, come pure a favore dei signori Bernardo, e Fratelli Magnani, e delle sigg. Carolina, ed Eurichetta Sorelle Vettori per ciò che riguarda le respettive loro rilevazioni di che in Atti, bene perciò con detta Sentenza giudicato quella doversi conseguentemente confermare in tutte le sue parti tanto nelle condanne principali, che in quelle concernenti le citate rilevazioni, siccome la Ruota la conferma, e ne ordina la di lei esecuzione secondo la sua forma, e tenore, e condanna la ridetta sig. Anna Vettori Fantozzi ne'Bernardini nelle spese anche del presente Giudizio.*

Così deciso dall'Illmo. Signore.

Luigi Matani *Auditore.*

Seguono i Motivi della Sentenza del Tribunale di Pescia proferita sotto dì 31 Luglio 1822 dall'Illmo. Sig. Vicario Regio Baldini.

Considerando, che l'obbligazione della sig. Vettori ne Bernardini è provata per mezzo dell'Atto autentico de' 2 Settembre 1814.

Considerando che non sussiste la pretesa nullità di una tale obbligazione, poichè è certo in fatti che la sig. Vettori godeva dei beni Parafernali, e che perciò poteva efficacemente obbligarsi col solo consenso del Marito senz'altra formalità coerentemente al disposto delle leggi sotto l'Impero delle quali fu l'Atto posto in essere.

5 *Considerando che nella specialità del caso la sig. Vettori dando un'Ipoteca nella terza parte della Cartiera, non venne ad obbligare un fondo totale (lo che non avrebbe potuto fare senza Decreto del Giudice), poichè il detto stabile non era stato intieramente da essa costituito in dote, ma soltanto per la somma di scudi mille, talchè ogni di più restava nella classe dei suoi beni parafernali.*

6 *Considerando che deve calcolarsi il prezzo di detto fondo non dal valore estimale, ma dall'effettivo importare caduto in contrattazione, e che detto valore effettivo risultato dalla vendita, che la sig. Vettori ha fatta dello Stabile ai sigg. Magnani, era suscettibile non solo della suddetta Dote di scudi mille, ma ancora dall'Ipoteca impostavi per il credito del sig. Carmignani, in oggi appartenente al sig. Lefebure di lui Cessionario.*

Considerando che realmente il suddetto fondo deve riguardarsi come capace di detta Ipoteca, perchè formano parte di Esso, e i mobili tutti che servono all'ornamento dell'Edifizio, di cui seguono la natura, e i terreni annessi all'Edifizio medesimo, che sono di esso accessori.

7 *Considerando che per dovere includere i terreni anzidetti è da osservarsi che nel Contratto di Livello rogato Fratini tra i sigg. Cecchi, e il sig. Giuseppe Vettori autore della rea convenuta primo acquirente vi riputarono un solo corpo la Cartiera, e i beni annessi, e ne fu stabilito un sul Canone nella somma di scudi 84 annui.*

Considerando che questo dato si conferma dal Contratto di convenzioni matrimoniali della sig. Vettori, la quale si costituì sulla detta Cartiera la Dote in scudi mille, somma, di cui la sola Cartiera senza le sue dipendenze non sarebbe stata suscettibile.

Considerando che nell'obbligazione contratta con Carmignani dalla sig. Vettori si espresse la medesima d'Ipotecare il dominio utile, in cui sono compresi anche i Terreni annessi, che hanno formato un sol corpo con la Cartiera anco nell'alienazione fatta ne ai sigg. Magnani, e che come accessori seguir devono il fondo principale, ai termi della Legge

8 in Rem. 34. § Item. 5. V. de Rei vend. e della Leg. sed si 26. §. 1. ff. de aequin. Res. dam.

Considerando in conseguenza che il fondo dato in Ipoteca è risultato suscettibile dall'obbligazione impostavi dalla sig. Vettori senza lesione della somma dotale, e che ella lo riconobbe, e dichiarò di tal capacità nell'atto pubblico de' 2 Settembre 1814, in cui dichiarò perfino di essere bene informata, che in caso d'insufficenza dello stabile ipotecato sarebbe andata soggetta alla pena dello stellionato.

Considerando che non era attendibile l'eccezione per parte della sig. Vettori ne' Bernardini affacciata di essere mancante di causa la di lei obbligazione, poichè la Causa per cui ella si obbligò ben chiara apparisce dal relativo atto de' 2 Settembre 1814, nel quale dichiarò di avere ricevuto un imprestito fruttifero dal sig. Carmignani.

Considerando che il fondo ipotecato è attualmente posseduto dai sigg. Magnani, e che il Creditore istante ha conservatà legittimamente in esso la speciale Ipoteca.

Considerando quanto alla rilevazione domandata dai sigg. Magnani contro la detta Anna Vettori, e le di lei sorelle Enrichetta, e Carolina che a questa hanno i detti sigg. Magnani un giusto titolo in forza del Contratto dei 22 Agosto 1821, nel quale si obbligarono esse per l'evizione dello stabile venduto loro, e sul quale si è appunto verificato il caso di evizione.

Considerando rapporto alla rilevazione domandata dalle sigg. Enrichetta, e Carolina Vettori contro la sig. Anna Vettori loro sorella che questa è tenuta di fatto a rilevarle dalle molestie, che vengono per di lei conto a risentire sulla vendita del fondo che tutte tre, ognuna per la sua parte fecero ai sigg. Magnani, ma che non può ordinarsi a loro favore l'esecuzione della Sentenza con ordine retrogrado, per trattarsi di debito solidale, che però.

Delib. e Delib. Dichiara valida l'obbligazione contratta dalla sig. Anna Vettori ne Bernardini sotto di 2 Settembre 1814 per la somma di scudi 90 fruttifera al 5 per cento col sig. Benedetto Carmignani, e da quest'ultimo ceduta al sig. Gio. Batista Lefeburre, e previa una tale dichiarazione condanna la medesima sig. Vettori a pagare a detto sig. Cessionario la predetta somma di scudi 90 e frutti alla ragione che sopra, ed accorda allo stessò sig. Cessionario l'Immissione in Salvianno sopra la terza parte dello stabile ad uso di Cartiera, di che in Atti ec. ipotecata per detto credito, ed in oggi posseduta dai sigg. Bernardo, e Fratelli Magnani, acciò col prodotto di detta terza parte possa restare sodisfatto di detto credito, frutti, e spese, e condanna la sig. Anna Vettori nelle spese giudiciali, e stragiudiciali.

Ed abbracciando il capo della rilevazione domandata dai sigg. Magnani contro detta sig. Vettòri condanna solidalmente le sigg. Anna, Caroline, ed Enrichetta sorelle Vettori a liberare indenni detti sigg. Magnani da quanto potessero soffrire per Causa delle mo-

lestie suddette. Ed abbracciando l'altro capo di rilevazione stata domandata dalle sigg. Enrichetta, e Carolina Vettori condanna la sig. Anna Vettori a rilevare le medesime da quanto potessero soffrire per la condanna come sopra contro di esse proferita ad Istanza dei sigg. Magnani; E dichiara per questo capo non essere luogo, attesa la solidalità, alla domandata esecuzione della Sentenza con ordine retrogrado.

DECISIONE LXXXVI.

REGIA RUOTA DI FIRENZE

Montis Catini Anticreseos diei 21. Ianuarii 1823.

IN CAUSA VITELLI E VIVARELLI

Proc. Mess. Jacopo Giacomelli — Proc. Mess. Rocco del Piatta

ARGOMENTO

La valutazione convenzionale data alle Rendite di un Fondo dato dal Debitore al suo Creditore a fine, che si paghi del suo credito, non si oppone alla natura del Contratto di *Anticresi*, al quale nemmeno è contraria la facoltà concessa al Creditore di darlo in affitto: nè può esserne remosso dal possesso se non mediante l'intero pagamento del suo credito, non servendo per rimuoverlo il deposito, quando cada la necessità di devenire ad una liquidazione.

SOMMARIO

1. *Il Contratto deve giudicarsi quale dalle Parti è stato denominato.*

2. 3. *Il Contratto d'* Anticresi *è quello quando il Debitore consegna al suo Creditore un Fondo col patto, che paghi colle Rendite tutti gli Oneri, che vi posano, e che ogni avanzo lo riceva in diminuzione, e pagamento del suo credito.*

4. 5. *La valutazione convenzionale della Rendita de' Beni dati dal Debitore al Creditore a fine, che col prodotto de' medesimi si paghi del suo credito non altera la natura del Contratto di* Anticresi.

6. 8. *La facoltà al Creditore di subaffittare i Beni datigli in* Anticresi *è connaturale, ed intrinseca a questo Contratto.*

7. *Quando il Creditore può locare il Fondo del Debitore, che ritiene, per pagarsi del suo credito, se esso Debitore ne rientra al possesso, deve rispettare il precedente affitto stipulato dal Creditore.*

9. *La dichiarazione che il Creditore, che ha ricevuto un Fondo dal Debitore per pagarsi del suo credito, di rilasciare lo stesso Fondo, sodisfatto che sia, senza bisogno di disdetta giudiciale, è di natura del Contratto d'*Anticresi.

10.11. *Il Creditore, che ritiene in* Anticresi *il Fondo del suo Debitore non può essere obbligato a farne la restituzione fino all' intera sodisfaz*ione.

STORIA DELLA CAUSA

Giovanni, e Michele Morini consegnarono a titolo di Anticresi al sig. Giuseppe Vitelli loro Creditore un Appezzamento di Terra, luogo detto « Marruota, o Salsero « affinchè egli percipesse le Rendite determinate in una somma certa di Franchi 70. e Cent. 56., e con il patto espresso che il Vitelli dovesse annualmente erogare la detta somma nel pagamento dell' annno Canone dovuto all' Ospedale di S. Maria Nuova, domino diretto del detto Fondo, nel pagamento delle Tasse Fundiarie ec., e che ogni restante dovesse porlo in conto, e diminuzione del suo credito di Franchi 864. e Cent. 66. come dal pubblico Istrumento del dì 18. Novembre 1811., rogato Ser Giuseppe Carli. Fù aggiunto in seguito anco il patto, che fosse permesso al sig. Vitelli di subaffittare il Fondo: e che estinto il debito s'intendesse resoluto ipso jure il Contratto senza bisogno di alcuna disdetta.

Successivamente gli istessi Morini con pubblico Istrumento del dì 11. Marzo 1822. venderono al sig. Andrea Vivarelli il suddetto Fondo, con il patto per altro che una porzione del convenuto prezzo dovesse erogarsi in estinzione del debito che tenevano come sopra con Vitelli.

Richiesto Vitelli da Vivarelli che l' indicasse l' importare del suo credito residuale, onde farne il pagamento; con Lettera dei 16. Aprile 1821. replicò che il suo credito era di Franchi 1806. e Cent.36., dichiarandosi pronto a ricevere in Monte Catini questa somma.

Il Vivarelli dopo questa Lettera depositò nel Monte Pio di Pistoja la somma richiesta, e nel tempo stesso lo intimò a rilasciarli vacuo il possesso del suddetto Fondo.

Replicò il Vivarelli che il Contratto di Anticrsei fra Esso, e il Morini non era Anticresi, ma un Contratto di Affitto irretrattabile fino che Egli con le annuali Rendite non si fosse pagato del suo credito.

La Sentenza proferita dal Tribunale di Monte Catini sotto dì 14. Giugno 1819. rigettò intieramente le pretensioni del sig. Vitelli, e decise, a forma dell' Istanza del sig. Vivarelli.

Appellatosi Vitelli da detta Sentenza avanti la R. Ruota tornò ad insistere per la sua parte nelle Istanze fatte pei fondamenti gia dedotti in prima Istanza, e perchè fosse riconosciuto che il deposito non era tale quale si richiedeva per operare il saldo del suo credito; talchè la R. Ruota pronunziò la seguente Sentenza.

MOTIVI

Attesochè due sono state le questioni che si sono agitate nel Giudizio ed ambedue proposte dal sig. Giuseppe Vitelli; Ha sostenuto in primo luogo di non dovere rilasciare al sig. Andrea Vivarelli il Tenimento di Terra, luogo detto « Marruota, o Salsero « che Egli aveva avuto in Anticresi da Pier Gio., e Michele Morini in ordine al pubblico Istrumento dei 18. Novembre 1811., rogato Ser Giuseppe Maria Carli fino a che non si fosse soddisfatto con le Rendite del credito che teneva contro i detti Morini, e ciò non ostante che dal sig. Vivarelli divenuto Compratore di questo Fondo in ordine al Contratto del dì 11. Marzo 1802., rogato Ser Giuseppe Tognini fosse stato depositato nel Monte Pio di Pistoja la totalità del credito che il sig. Vitelli con sua Lettera dei 15. Aprile 1822. aveva dichiarato di avere contro i Morini; Ed in secondo luogo ha sostenuto, che il deposito dal sig. Vivarelli eseguito nel 13. Maggio 1822. fosse accompagnato da tali dichiarazioni, che impedissero il di lui libero ritiro, onde operar non potesse quel pagamento per cui fosse tenuto alla immediata restituzione del Fondo, ed a cui non poteva essere astretto se non di fronte all'effettivo ritiro del totale suo credito.

Attesochè ambedue queste questioni sono state dal sig. Andrea Vivarelli in senso contrario sostenute, con resultare la verità di questo fatto specialmente dalle due Scritture dei 10., e 24. Maggio 1822. prodotte dal sig. Vitelli, e da quella dei 3. Giugno 1822. esibite dal sig. Vivarelli, il quale ha perciò domandato che fosse il Contratto dei 18. Novembre 1811. riconosciuto per un vero Contratto di Anticresi, e che dichiarato come libero il fatto deposito, dovesse apprendersi operativo del pagamento del credito pel sig. Vitelli, ed obbligato questi al rilascio dei Beni controversi.

Attesochè quanto alla prima questione si opponevano alle pretensioni del sig. Vitelli, la *denominazione* data dalle Parti al Contratto dei 18. Novembre 1811.; Resisteva l'oggetto di questo Contratto; E non giovavano i *riscontri* che si adducevano per ravvisare in Esso un Contratto di Affitto.

E' certo che il controverso Contratto non ottenne dai Contraenti altro nome che quello di Anticresi, come presenta la di lui designazione, e quindi conviene considerare il Contratto dei 18. Novembre 1811. come un Contratto di Anticresi, giacchè tale lo hanno qualificato i Contraenti; essendo pur troppo noto che tale deve giudicarsi il Contratto, quale fù dalle Parti denominato. *Rot. Flor. in Thes. Ombros. Decis.* 52. *N.* 31. *T.* 5. *Dec.* 2. *N.* 34. *T.* 6., *et Decis.* 25. *N.* 43. *Tom.* 2.

Alla denominazione data dai Contraenti corrisponde l'oggetto del Contratto, mentre in esso i Fratelli Morini riconobbero il debito che Essi avevano verso il sig. Giuseppe Vitelli nella somma di Franchi 864. e Cent. 36. in sequela di un imprestito gratuito dal medesimo ottenuto; Rilasciarono in Anticresi i Beni in detto Contratto indicati; Portarono a

carico del sig. Vitelli il pagamento di un Canone annuo posante sopra i detti Beni, come pure delle Imposizioni imposte, e da imporsi in futuro ec.; Concessero la percezione di tutte le Rendite, e pattuirono la imputazione di ogni sopravanzo delle medesime agli ordinati pagamenti, in diminuzione del debito da Essi creato. 2

Or tale essendo l'oggetto di questo Contratto, non può dubitarsi che il medesimo non si risolva in un Contratto di Anticresi, essendo appunto a questi oggetti diretto il Contratto d'Anticresi ai termini del Codice Civ. di Francia, dalle di cui disposizioni resta regolato il detto Contratto, essendo stato celebrato vigente il detto Codice, mentre se si attendono gli *Articoli* 2085. et seg. del medesimo è ben chiaro che le accennate Convenzioni non sono che altrettante dichiarazioni di ciò, che nei detti *Articoli* relativamente a questo Contratto si trova disposto. 3

Attesochè ad alterare la natura del Contratto controverso, non rilevano le tre avvertenze proposte dai sigg. Vitelli, e dedotte dal Contratto medesimo, e che consistono nella determinazione fatta in una somma certa della Rendita dei Beni, anzichè avere atteso l'annuo naturale prodotto dei medesimi; Nella facoltà concessa al sig. Vitelli non solo di dare a Colonia i Beni compresi nel Contratto, ma ben anche di subaffittarli; E nella Convenzione, che il sig. Vitelli non dovesse dimettere i Beni, se non quando fosse stato rimborsato, e pagato del suo credito nel modo però convenuto, con dovere allora la dimissione dei Beni effettuarsi senza bisogno di giudiciale disdetta nè per una parte, nè per l'altra.

Ma non serve per denaturare il Contratto fra le Parti intervenuto, la valutazione convenzionalmente fatta dell'annua Rendita dei Beni dati in Anticresi, giacchè con essa se si è allontanata ogni questione sul maggiore, o minor prodotto dei Beni medesimi, e si è esonerato il Creditore signor Vitelli da ogni responsabilità per la regolare cultura dei Beni, non si è per altro tolto il carattere essenziale di questo Contratto, che consiste nel diritto del Creditore di percipere i frutti dei Beni Immobili, con l'obbligo di imputarli nel Capitale del suo credito, come stabilisce l'*Art.* 2085. del detto Codice, e quindi la prefinizione della Rendita diventa un accidentale di questo Contratto, che è sempre subordinato alla volontà dei Contraenti, che non ne altera la sostanza. 4

Molto meno può farsi attenzione alla facoltà di subaffittare i Beni, mentre la concessione di questo diritto, che si faccia al Creditore, non solo non è estranea al Contratto di Anticresi, ma è anzi al medesimo connaturale, ed intrinseca, siccome quanto alla Legislazione Romana lo accerta il *Text. in Leg. Si is* 11. §. 1. *ff. de Pignor. et Hypoth.*, *et Text. in Leg. Creditor.* 23. *ff. eod.*, e quanto alla Legislazione del Codice Civile Francese ne fanno fede gli Autori delle Pandette Francesi all'*Art.* 2085. « ivi « Le Creancier a le droit de jouir de l'immeuble; par consequent « *de le Cover* « *et Dufour Cod. Civ. des Francais Art.* 2085. « ivi « Le « Creancier peut neamoins, pendant sa jouissance, bailler a ferme le fonds « qui lui est hypotheque. « 5 6

Nè sussiste, che l'affitto al quale fosse il sig. Vitelli proceduto in ordine alla facoltà concessali si sarebbe dovuto risolvere, subitochè i Fratelli Morini Debitori avessero effettuato il totale pagamento del loro debito, e siccome ciò sarebbe potuto essere pregiudiciale al sig. Vitelli, conviene però credere, che la facoltà di affittare al medesimo concessa, escluda da questo Contratto la stipulazione di un Anticresi.

Poichè quando l'affitto al quale il sig. Vitelli fosse proceduto, era un Atto che ad Esso era stato concesso dai Debitori Morini, sempprechè non fosse stato stipulato in uo modo assolutamente irregolare, doveva dagli stessi Morini rispettarsi, in quella guisa che il Proprietario deve non ostante la riconsolidazione dall' usufrutto alla proprietà, rispettare l'affitto regolamento fatto dall' Usufruttuario, giacchè quando il Creditore come il *Text. in dict. Leg.* 23. può regolarmente locare, ne segue perciò che il Debitore che rientra al possesso può con molta ragione dubitarsi che attender deva il precedente affitto, come osservano gli *Autori delle Pandette Frances. Art.* 2087. *N.* 4., e che anzi lo debba rispettare, bene lo

7 avverte *Dufour ubi supra* « Le Debiteur qui rentre en sa possession par « le paiement de la dette est obligé alors d'entretenir le bail « talchè tanto basta onde non possa questa facoltà di affittare, cambiare la natura del Contratto controverso, e renderlo difforme da quello, che lo presenta

8 la sua denominazione, ed i suoi sostanziali estremi.

Non pregiudica in fine la terza circostanza, giacchè disponendo l'*Articolo* 2087. che il Creditore il quale vuole esonerarsi dall' obbligo di pagare le Contribuzioni, e gli annui Oneri che gravitano sopra l'Immobile che ritiene in Anticresi, e di supplire al mantenimento, ed alle riparazioni utili, e necessarie dal medesimo, con il diritto del rimborso con le di lui Rendite, può sempre costringere il Debitore a riprendere il godimento del suo Immobile, se pure non abbia a questo diritto renunziato, ben chiaro da ciò si rende, che convenendo il sig. Vitelli di rilasciare i Beni ricevuti dai Fratelli Morini „ ivi „ rimborsato, e pagato che si sarà nella ma« niera predetta del mentovato di lui credito « ; e così tassativamente con la percezione delle Rendite, lungi dallo stipulare un patto, che fosse contrario all'Anticresi, non fece che emettere una renunzia ad un diritto che li sarebbe potuto competere, e rendere migliore la condizione dei Debitori, ma sempre però in un modo, che non si opponeva al Contratto di Anticresi, che Egli intendeva di porre in essere, e perciò bisogna concludere, che anche questo patto è accidentale alla Anticresi, ed ha potuto senza pregiudizio della medesima opporsi nel controverso Contratto.

Che se fù soggiunto che ottenuta dal sig. Vitelli la sodisfazione del suo credito, avrebbe rilasciati i Beni „ senza bisogno di giudiciale disdet« ta, nè per una parte, nè per l'altra « anche queste espressioni sono irrilevanti per escludere la costituzione di una Anticresi nel Contratto in disputa, mentre non potendosi contrastare, che con il pagamento integrale del suo debito, ha il diritto il Debitore di rientrare al possesso dei suoi

Beni, e che a questa reintegrazione al possesso non è necessario il far trascorrere quel termine, per il quale il Proprietario, e Debitore siasi obbligato a concedere ad altri il godimento del Fondo, nel quale abbiano Essi diritto di continuare senza la diversa contraria volontà di uno dei Contraenti, siccome accade nella Locazione, così ne segue, che la dichiarazione di rientrare al possesso, senza bisogno di disdetta per veruna delle Parti, allora che fosse stato sodisfatto il debito totale dei Morini, non fa che denotare maggiormente che il Contratto dei 18. Novembre 1811., si volle quale fù dalle Parti denominato, giacchè pur troppo nessuna disdetta si esigeva per la di lui resoluzione, e quindi la fatta dichiarazione non servì che a denotare ciò che dalla natura istessa dello stipulato Contratto resultava, nè potè apprendersi come al Contratto medesimo contraria. 9

Attesochè accertato in tal guisa il diritto del sig. Vivarelli di ottenere dal sig. Vitelli la restituzione dei Beni ricevuti in Antieresi dai Fratelli Morini, semprechè fosse stato sodisfatto dell'intiero suo credito, fù forza ugualmente il riconoscere che a questa integrale sodisfazione del sig. Vitelli resisteva la condizione dal Vivarelli apposta al fatto deposito, che cioè il ritiro di tutta, o parte della somma depositata nel Monte Pio di Pistoja sotto dì 13. Marzo 1822. non dovesse dal sig. Vivarelli eseguirsi se non previa la liquidazione o amichevole, o giudiciale del suo credito, da farsi con i Fratelli Morini, o previo il loro assenso alla liquidazione fattane dal sig. Vitelli nella sua Lettera dei 16. Aprile 1822. nella somma di Franchi 1083. e Cent. 36. corrispondenti a Lire 1290.

Di fatti non si trattava già di determinare se il deposito facesse pagamento all'oggetto di trattenere una esecuzione, che a danno dei Fratelli Morini fosse praticata dal sig. Vitelli, ma si procedeva nel diverso tema di ottenere dal sig. Vitelli la restituzione dei Beni ottenuti in Anticresi.

Or siccome in questi termini non può il Debitore reclamare il godimento dell'Immobile che Egli ha consegnato in Antieresi, se antecedentemente non eseguisce l'intero pagamento del suo debito, così ne segue, che se al ritiro del medesimo non può il Creditore procedere se non previa la liquidazione del debito istesso, viene a mancare in tal guisa quel *fatto*, che obbliga il Creditore al libero rilascio del Fondo ricevuto in Anticresi, mentre tanto è che il Creditore non sia sodisfatto, quanto che al ritiro del suo credito sia obbligato a far procedere una liquidazione.

E poichè il Creditore non può essere privato del possesso del Fondo di cui è stato investito per garanzia del suo credito, fino a che non è interamente pagato del suo credito, e ne ha eseguito il ritiro, ne segue perciò, che nella pendenza della liquidazione, quando ad essa sia necessario il procedere, deve perseverare nel suo possesso, nè può esserne remosso anche di fronte al fatto deposito, subito che non può effettuarne il ritiro, giacchè diversamente il Creditore verrebbe a perdere la garanzia del suo credito che Egli ritiene nel possesso del Fondo, prima che abbia potuto conseguire il suo credito con il ritiro del deposito che gli viene impedito dalla pendenza della reclamata liquidazione. 10

E' la natura del Contratto d'Anticresi quella che autorizza il Creditore ad insistere nel suo possesso fino a che non è stato effettivamente, e di fatto pagato, non già quando esiste un assegnamento preordinato alla sua sodisfazione, ma che Egli non può attualmente conseguire, quale appunto è nel caso il deposito fatto dal sig. Vivarelli accompagnato, quanto al ritiro, dalla condizione di una preventiva liquidazione del suo credito da farsi con i Fratelli Morini.

11

Mentre però bisogna convenire, che la predetta condizione apposta al deposito, toglie nella di lei esistenza il diritto al sig. Vivarelli a reclamare il godimento dei Beni dati in Anticresi, non è meno vero dall' altro lato, che assoluto che sia il sig. Vitelli dal sodisfare alla predetta condizione, non può non riconoscere nel fatto deposito la idoneità a rappresentare un vero pagamento, giacchè per le dichiarazioni medesime del signor Vivarelli, è ad Esso lecito di effettuare il libero di lui ritiro, e così si opera quel pagamento, che il sig. Vitelli ha diritto di conseguire di fronte all'obbligo dell' immediato totale rilascio dei Beni ricevuti con il Contratto dei 18. Novembre 1811.

Quindi era di giustizia il dichiarare insussistente la surriferita condizione, ed abolita la medesima dal fatto deposito, attribuire ad esso l'efficacia di un libero pagamento, e conseguentemente dichiarare il sig. Vitelli dal momento del ritiro del deposito, o da quel momento in cui da Esso possa dipendere la non effettuazione del ritiro, tenuto a consegnare i Beni ricevuti, giacchè ottenuto il pagamento necessariamente si risolve il suo Contratto.

Quando poi si insiste per il rilascio dei Beni, non può dal Debitore pretendersi di pagare un debito in una quantità che non sia dal Creditore concordata, ma il pagamento eseguito a seconda delle pretensioni del Creditore, e per cui Egli abbandona i Beni, non esclude quella liquidazione, che possa aver luogo fra il Debitore, ed il Creditore, mentre il fatto del pagamento, che è diretto soltanto al recupero dei Beni, non estingue l'azione alla liquidazione la quale se non si è fatta precedere, per effettuare la riconsegna dei Fondi, può alla medesima susseguire, ed è perciò, che non ostante il ritiro del deposito che venga fatto dal sig. Vitelli, è stato dichiarato, che non debbono rimanere pregiudicate le ragioni alle Parti respettive per l' opportuna liquidazione.

Siccome poi nella risoluzione delle questioni interessanti la presente Causa, e promosse, e decise anche in prima Istanza, sono le Parti rimaste respettivamente soccombenti, così sono state compensate le spese delle due Istanze, meno quelle occorse per il Decreto Inibitoriale del 2. Luglio 1822., giacchè senza alcun fondamento del sig. Vivarelli si insistè nel pretendere la giustizia della esecuzione provvisoria della Sentenza dei 16. Giugno 1822., e che perciò sono state portate a suo carico.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Dice in parte bene, ed in parte male giudicato,

e conseguentemente in parte bene, ed in parte male appellato per parte del sig. Giuseppe Vitelli dalla Sentenza de' 14. Giugno 1822., e quella perciò doversi moderare, e correggere, e revocare nel modo che appresso cioè: Poichè dichiara male giudicato, e bene appellato da detta Sentenza in quella parte che approva la dichiarazione apposta dal sig. Andrea Vivarelli al deposito sotto di 13. Maggio 1822. fatto nel Monte Pio di Pistoja, con la quale viene detto che il ritiro della somma depositata „ dovrà eseguirsi dal sig. Vitelli, o per „ la somma intera depositata o per minor quantità della medesima „ se il credito non giungesse ad assorbire la somma depositata, subi- „ to che abbia liquidato amichevolmente, o giudicialmente con detti „ Morini il detto suo credito ec. o sivvero riportato l' assenso di detti „ Morini quanto alla suddetta liquiduzione „ Revoca perciò in questa parte la detta Sentenza: Dice che la detta dichiarazione dovrà considerarsi non apposta al detto deposito, e conseguentemente ordina ai sigg. Ministri del Monte Pio di Pistoja, che ferme stanti le altre dichiarazioni contenute nella Partita di deposito da adempirsi dal sig. Vitelli, paghino liberamente al medesimo la intera somma depositata indipendentemente dalla prestazione dell' altra dichiarazione trascritta.

Dice che effettuato dal sig. Vitelli il detto ritiro dovrà dal detto giorno intendersi risoluto il suo Contratto d'Anticresi del 18. Novembre 1811., rogato Carli, ed in questo rapporto dice bene giudicato, male appellato da detta Sentenza, quale conferma quanto alla risoluzione del detto Contratto, ferma stante però la detta risoluzione all' epoca del fatto ritiro, o di quel giorno che sarà per il fatto del sig. Vitelli, che il detto pagamento non venga effettuato. Dichiara che con il pagamento non si dovrà intendere pregiudicato ai diritti delle Parti respettive per la regolare liquidazione del credito dal sig. Vitelli preteso, e garantito dal suddetto suo Contratto, quali intatti riserva a conoscersi nel suo congruo Giudizio. Dichiara compensate le spese della passata Istanza, ed in questa parte revoca la Sentenza appellata, e compensa pure quelle della presente Istanza, non comprese però quelle occorse al sig. Vitelli per ottenere il Decreto Inibitoriale dei 2. Luglio 1822., nelle quali condanna detto sig. Andrea Vivarelli.

Così deciso dall' Illustrissimo Signore

Gio. Batista Brocchi *Auditore.*

DECISIONE LXXXVII.

REGIA RUOTA FIORENTINA

Florentina Praetensae Haereditatis diei 24. Aprilis 1823.

In Causa Federighi e Corsi e Morgantini

Proc. Mess. Pietro Pagni | Proc. Mess. Michelangelo Micheli

Argomento

Il Marito non ha diritto all'Eredità intestata della Moglie in concorso delle di lei Sorelle, ed i Crediti dalla medesima lasciati debbono ripu-tarsi creati co'di lei assegnamenti quando Essa ha de' mezzi da poterli creare, senza i Capitali, e le Rendite del Marito.

Sommario

1. 2. 4. *La presunzione che gli acquisti fatti dalla Moglie siano posti in essere co' danari del Marito non può aver luogo se il Marito non ha i mezzi per far questi acquisti.*

3. *Quando la Donna ha un Impiego dal quale può mettere insieme per creare de' Crediti è inallegabile la disposizione del Testo nella Legge* Quintus Mucius.

5. *Il Marito che pretende di essere Erede della Moglie, e in questa qualità cede un Capitale, viene a confessare che il medesimo apparteneva alla defunta sua Moglie.*

6. *Il Marito non può pretendere di essere Erede della Moglie in concorso di Eredi legittimi della medesima, come sono le di lei Sorelle.*

Storia della Causa

Con Sentenza del Magistrato Supremo del dì 25. Settembre 1822. fù rigettata l'Opposizione che aveva fatta il sig. Francesco De Nobili alla Sentenza contumaciale contro di lui proferita dal suddetto Magistrato Supremo, ed in favore delle sigg. Teresa, e Annunziata Sorelle Federighi il 13. Luglio 1822., e previa la dichiarazione dell'inefficacia a tutti gli effetti di ragione della cessione, che il 20. Giugno 1822. per Atto privato recognito dal Notaro Livornese Ser Guidotti il sig. Agostino Morgantini. Prenditore di Lotto aveva fatto al Prete sig. Francesco Corsi del credito resultante dall'Atto autentico rogato il 27. Maggio 1817. dal Notaro Pessuti attivo a favore della già sig. Carolina Federighi, e passivo a carico del già sig. Uberto De Nobili Erede del detto sig. Uberto pagasse liberamente a dette sigg. Teresa, ed Annunziata Sorelle Federighi come Eredi intestate della loro Sorella Carolina Federighi Morgantini nel termine indicato in detto Contratto, rogato Pessuti la somma di Scudi 500., e frutti.

Da questa Sentenza il detto sig. Corsi, e Morgantini hanno appellato avanti la R. Ruota, la quale proferì la seguente Decisione.

MOTIVI

Attesochè la presunzione derivante dalla Legge *Quintus Mucius ff. de donationibus inter virum, et uxorem* procede nei termini abili, che si dubiti se gli acquisti fatti dalla Moglie sieno posti in essere con i danari o dell'uno, o dell'altra, lo che sta a supporre, che il Marito abbia veramente i mezzi da fare questi acquisti. 1

Attesochè applicando la regola astratta al concreto del caso era tanto lontano, che il Morgantini potesse del proprio fare l'acquisto del credito, di cui era disputa, che anzi dalle Posizioni da esso date alle Sorelle Federighi luminosamente resultava che Egli era mancante di tutti i mezzi di fare il detto acquisto. 2

Attesochè d'altronde costava che la Carolina Federighi nei Morgantini era stata in proprio Prenditrice di Lotto, e così aveva esercitato un impiego dal quale aveva potuto mettere insieme il denaro del quale era disputa, nei quali termini era inallegabile la disposizione del Testo nella Legge *Quintus Mucius* secondo che osserva il *Fierli nelle Annotazioni all'Opuscolo di Monsignor Devoti de Notissimis in jure Legis Observ. 63. pag.* 105. 3

Attesochè non era di ostacolo per dichiarare il credito del quale si trattava, di pertinenza della Carolina Federighi nei Morgantini, che nel principio la medesima avesse creato un debito per fare il deposito per ottenere la Prenditoria del Lotto, poichè dall'Istrumento medesimo prodotto per parte del Morgantini resultava che il sovventore del denaro Merville aveva imprestato non già al Morgantini, ma alla Carolina Federighi di lui Moglie, che si asserisce nell'Istrumento „ *libera* „ ed il Morgantini stesso sebbene accedesse con la sua firma fece ciò per dare una maggior forza alla Obbligazione della Moglie, ma non già per denotare l'interesse che egli avesse, o potesse avere in detto Imprestito.

Attesochè anzi da questo debito creato s'intende come la Carolina Morgantini, mediante l'esercizio della Prenditoria di Lotto abbia potuto porsi in grado di restituire l'Imprestito, e per conseguenza di realizzare a suo favore il deposito fatto, ed ottenutane la restituzione impiegarlo ai propri vantaggi col sig. Uberto De Nobili Autore del sig. Francesco De Nobili. 4

Attesochè non era allegabile contro la Carolina Morgantini la qualità di Prestanome del Marito, subito che costava che Essa era stata fino dall'epoca del Governo Francese Prenditrice di Lotto in nome proprio, aveva in nome proprio creato il debito, con cui potere effettuare il deposito, ed aveva fatto il deposito necessario per ottenere la Prenditoria in proprio, senza che in Processo vi fosse alcuna prova, che la medesima sig. Carolina fosse un Prestanome del Marito, onde è che spettando l'onere di provare questa pretesa qualità di Prestanome al Morgantini, che in esso si

rifondeva, era chiaro che questa non provata, doveva la sig. Carolina Federighi reputarsi posseditrice in proprio di detto Capitale.

Attesochè questa stessa qualità di Prestanome nella sig. Carolina Federighi, come pure che la medesima non avesse potuto fare alcun acquisto in proprio, restava escluso dalla circostanza che il sig. Morgantini nell'Atto della pretesa cessione fatta a favore del sig. Ab. Francesco Corsi per Atto privato de' 22. Giugno 1822. del credito contro il sig. Nobili, che cadeva nell'odierna controversia, si qualificava come Erede della signora Carolina Federighi ne'Morgantini, conforme questa caratterizzava nel medesimo Atto per sua Autrice. Questa circostanza non vi è dubbio che dimostrasse la sig. Carolina vera Proprietaria del detto Capitale, e che escludesse per conseguenza che Essa come Prestanome del Marito l'avesse acquistato, giacchè se il sig. Morgantini pretendeva, come Erede della Moglie, che appartenesse a se il detto Capitale, veniva a confessare che non gli spettasse in avanti, ed in proprio nome essendo incompatibile, che uno possa possedere una cosa in proprio nel tempo che sostiene di possederla *titulo haereditario* di un altro.

Attesochè d'altronde il Marito, che è l'ultima persona designata nell'Editto successorio, non può pretendere di essere Erede della Moglie in concorso di legittimi Eredi della Moglie, come sono le Attrici in causa Sorelle della Carolina Morgantini.

Attesochè la Sentenza appellata meritava riforma in quella parte nella quale aveva addossate al Morgantini le spese della prima Sentenza contumaciale che dovevano unicamente essere a carico del sig. De Nobili contumace, secondo la pratica oramai fissata dalla Ruota, conforme a carico del medesimo dovevano andare in quella parte che lo riguardava le spese del presente Giudizio.

Attesochè sopra questo credito poteva competere a Morgantini il lucro a forma dello Statuto Fiorentino, a cui era sottoposta la Città di Livorno, qualora le eccezioni dedotte dalle Sorelle Federighi si ritrovassero insussistenti, e che però era equo che venisse al medesimo sig. Morgantini riservato il diritto di sperimentare le sue ragioni per ottenere questo preteso lucro.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Dice male appellato per parte dei sigg. Abate Francesco Corsi, e Agostino Morgantini dalla Sentenza contro di loro proferita dal Magistrato Supremo, ed in quella parte, che è in favore delle sigg. Sorelle Federighi il 25. *Settembre* 1822., *e bene giudicato con la Sentenza stessa, quale conferma in questa parte, e condanna detti sigg. Corsi, e Morgantini nelle spese anche del presente Giudizio. E riserva a Morgantini le sue ragioni contro dette Sorelle Federighi per l'asserto lucro Statutario ec.*

Così deciso dagl'Illustrissimi Signori

Francesco Maria Moriubaldini *Presidente e Relat.*

Gio. Batista Brocchi, e Luigi Matani *Auditori.*

DECISIONE LXXXVIII.

REGIA RUOTA FIORENTINA

Florentina Hypothecae diei 6. *Maii* 1823.

In Causa Giusti negli Allegri e Francalanci

Proc. Mess. Giuseppe Baci — Proc. Mess. Agostino Franceschi

ARGOMENTO

La Nuora che ha presa l'Iscrizione sopra i Beni del Suocero acquista sopra i medesimi l'Ipoteca per le sue Doti, quando lo stesso Suocero si è obbligato nelle Convenzioni Matrimoniali a di lei favore.

SOMMARIO

1. *L'Obbligazione de' Beni presenti, e futuri, contenuta in una Scritta privata, e la dichiarazione, che la stessa Scritta debba valere come se fosse una Scritta rogata per mano di Notajo, sono formule, che importano costituzione d'Ipoteca.*

2. *Compete alla Nuora l'Ipoteca su i Beni del Suocero, che si è obbligato nelle Convenzioni Matrimoniali, mediante la presa Iscrizione.*

3. *La compensazione dell'Ipoteche non pregiudica alla Nuora a favore della quale il Suocero è obbligato atteso che lo Statuto di Mercanzia non ha più influenza di fronte alle Leggi Francesi conservate in Toscana sul sistema Ipotecario.*

4. *La Nuora, che ha comprato uno stabile dal Patrimonio del Suocero, non viene pregiudicata dalla omissione della Trascrizione, quando è anteriore d'Ipoteca agli altri Creditori.*

STORIA DELLA CAUSA

Una Sentenza del Magistrato Supremo del dì 22. Giugno 1822. dichiarò la sig. Settimia Giusti Moglie del sig. Giuseppe Allegri Creditrice del Marito della somma di Scudi 878. 5. 19. 4. residuo di sue Doti con più i frutti legali sopra detta somma decorsi dal dì 27. Gennaio 1814., e da decorrere fino all'effettivo pagamento, e li accordò per detto credito l'Immissione in Salviano sopra un Podere con Casa da Lavoratore denominato *la Bianca* nel Popolo di S. Miniato a Signa Comunità di Campi posseduto dal detto sig. Francalanci, che l'acquistò in compra dal signor Giuseppe Allegri, con la condanna del sig. Francalanci nelle spese del Giudizio sommariamente tassate in Lire 205., e per capo separato la Sen-

tenza medesima ordinò al Perito Bartolommeo Silvestri la stima a compra, e vendita della Casa al Ponte a Signa abitata da detta sig. Settimia Allegri, e consegnatagli dal Marito in conto di sue Doti con l'azione alla medesima o di ritenerla per il prezzo che sarà stimata, o di rilasciarla ai Creditori Allegri, salvo ad Essa il diritto di agere per le sue Doti contro la medesima, come di ragione.

Da questa Sentenza il succumbente sig. Francalanci interpose appello alla Regia Ruota, dalla quale fù prounnziato come appresso.

MOTIVI

Attesochè l'Apoca di Convenzione stipulata fra Giovanni Allegri, e Pasquale Giusti in occasione del Matrimonio da contrarsi fra la Settimia figlia del detto Pasquale Giusti, e Giuseppe figlio del detto Giovanni Allegri contiene l'Obbligazione dei Beni presenti, e futuri, e la dichiarazione altresì che Essa dovesse valere come se fosse una Scritta rogata per mano di pubblico Notaro Fiorentino; le quali formule non vi è dubbio che importino costituzione d'Ipoteca, secondo le più ovvie regole di ragione.

1

Attesochè sebbene la Scritta di Convenzione apparisca firmata dal solo Giovanni Padre del Marito della Giusti, egli è certo però che Giuseppe Allegri tanto in proprio, che di commissione del Padre Giovanni fece la Ricevuta del Corredo con piena relazione alle Convenzioni Matrimoniali, talchè come la firma fatta da Giovanni nella detta Scritta di Convenzioni porta l'impressione dell'Ipoteca, l'istessa impressione operar debba anche la firma di Giuseppe apposta all'Inventario.

Attesochè questa Ipoteca è stata legittimamente conservata mediante le opportune Iscrizioni fatte nel 1810., e 1821., onde quanto era certo che competesse alla Settimia Giusti negli Allegri anche senza Iscrizione l'Ipoteca legale sopra i Beni del Marito, altrettanto l'istessa Ipoteca gli competesse attesa la presa Iscrizione contro i Beni del Suocero.

2

Attesochè la obiettata conquassazione dell'Ipoteca non poteva meritare alcuna considerazione, subitochè lo Statuto di Mercanzia non aveva più alcuna influenza di fronte alle Leggi Francesi conservate sul sistema Ipotecario.

3

Attesochè non può far variazione alcuna la circostanza di avere la signora Appellata non già ottenuta l'assicurazione sopra la Casa di cui si tratta, ma comprata la detta Casa del Marito, quasi che questa dovesse sottoporla alle Leggi della trascrizione, e purgazione d'Ipoteca, e perciò fosse obbligata per non avere eseguita la detta purgazione a rispettare la vendita fatta dello Stabile molestato a favore di Francalanci. Imperciocchè questo fatto non può in verun conto recar pregiudizio ai diritti della sig. Giusti negli Allegri, mentre l'*Art.* 2168. del Codice Civile Francese dichiarando alternativamente tenuto il terzo possessore, che manca di fare

la Trascrizione, non può la mancanza di Trascrizione quanto alla signora Giusti operare alcun altro effetto che quello di far ritornare nel Patrimonio Allegri l'effetto da Essa acquistato, ma in questo stato di cose essendo esso anteriore d'Ipoteca a Francalanci, ricupera i suoi diritti di anteriorità, e per conseguenza anche quello di domandare, ed ottenere l'assicurazione per quel prezzo che sarà determinato dal Perito del Magistrato Supremo eletto con la Sentenza appellata.

Attesochè non sussisteva ciò che si opponeva rapporto al credito Sperati, giacchè non potendo aver luogo la conquassazione delle Ipoteche, il credito resta con la sua anteriorità d'Ipoteca.

Attesochè quanto alle spese, essendo il Francalanci restato succumbente nel passato, e nel presente Giudizio, non poteva nelle spese condannarsi il Patrimonio Allegri, ma doveva Esso soffrirle del proprio.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Dice male appellato per parte di detto sig. Filippo Francalanci dalla Sentenza del Regio Magistrato Supremo del dì 22. Giugno 1822., e bene giudicato con detta Sentenza, e perciò la medesima conferma in tutte le sue parti, e condanna il Francalanci medesimo nelle spese anche del presente Giudizio.

Così deciso dagl'Illustrissimi Signori

Francesco Maria Moriubaldini *Presidente, e Relat.*
Gio. Batista Brocchi, e Luigi Matani *Auditori.*

DECISIONE LXXXIX.

REGIA RUOTA FIORENTINA

S. Miniatis Immission. et Caution. diei 15. Iulii 1823.

IN CAUSA BIANCHINI E CURATORI TOSCANI

Proc. Mes. Luigi Romanelli — Proc. Mes. Gio. Batista Lombardi

---

ARGOMENTO

Colui, che domanda l'Immissione nel Fondo vincolato al Fidecommisso, al quale è chiamato, e che gli viene accordata sempre che dia idonea cauzione di pagare i miglioramenti, che pretende aver fatti nel medesimo l'attual Possessore, non può portare ad esecuzione un tale Atto, se non adempie all'ingiuntagli condizione.

SOMMARIO

1. 2. 3. 4. *Colui, che non opera per giustificare gli asserti miglioramenti di un Fondo, che ritiene, nel termine assegnatogli, incorre ne' pregiudizj della mora.*

5. *Le Sentenze ricevono la loro interpetrazione dal tenore degli Atti processali.*

6. *Le Sentenze debbono ricevere la più stretta intelligenza.*

7. *Quando spiegate le parole delle Sentenze in un determinato concetto, operano un resultato proporzionato, non può alle espressioni attribuirsi un effetto più esteso, che renda la Sentenza meno regolare.*

8. 10. *La Domanda d'Immissione in esecuzione di una Sentenza non è eseguibile, che sotto quelle condizioni con le quali fù rilasciata l'Immissione.*

9. 11. *Una Sentenza passata in cosa giudicata deve eseguirsi esattamente, nè può correggersi.*

12. *L'Immissione accordata nel Fondo Fidecommisso sotto la condizione di dar cauzione di pagarne i miglioramenti non può eseguirsi senza l'adempimento di questa condizione.*

STORIA DELLA CAUSA

Sotto dì 26. Novembre 1821. fù pronunziata Sentenza dal Tribunale di San Miniato con la quale inerendo alle Istanze dei sigg. Dott. Jacopo Toscani, e Dott. Stefano Damucci come Curatori del Sottoposto signor Lorenzo Toscani fù dichiarato decaduto il sig. Pellegrino Bianchini dal diritto statoli accordato da una Sentenza dello stesso Tribunale dei 15. Dicembre 1818., con la quale dopo essere stato deciso appartenere al Fidecommisso indotto dal fù Sebastiano Toscani una Casa situata in Montopoli in Via San Giovanni oggi posseduta dal detto Pellegrino Bianchini

per vendita fattane dal fù Prete Antonio Toscani uno degli Eredi gravati a favore del fù Pasquale Bianchini Autore dell' appellante Pellegrino Bianchini, restò a questo assegnato il termine di mesi tre ad avere giustificati i miglioramenti asseriti da lui fatti nella Casa suddetta illegittimamente posseduta, e spirato il detto termine fù rilasciato a favore dei sigg. Toscani e Damucci ne' NN. ogni lecito Mandato immissivo, e respettivamente espulsivo con obbligo a medesimi di dare cauzione di abbuonare al detto Possessore i pretesi miglioramenti da compensarsi coi frutti da lui percetti dal giorno della domanda di rinveudicazione fatta dai sigg. Toscani, alla restituzione dei quali fù condannato il detto Bianchini.

Appellatosi Bianchini da detta Sentenza avanti la Regia Ruota fù dalla medesima proferita la seguente Decisione.

MOTIVI

Attesochè con la Sentenza dei 15. Dicembre 1818. ridotta in stato di vera, e propria cosa giudicata fù dichiarato, che la Casa posta in Via San Giovanni della Terra di Montopoli, e posseduta attualmente dal sig. Pellegrino Bianchini apparteneva al Fidecommisso indotto dal fù Bastiano di Leone Toscani col suo Testamento dei 24. Agosto 1648., rogato Ser Gio. Domenico Damucci che la medesima era stata indebitamente alienata dal Prete Antonio Toscani a Pasquale Bianchini con il Contratto dei 10. Maggio 1749., rogato Ser Michele Beggiani; E fatte queste dichiarazioni assegnò termine di mesi tre al sig. Pellegrino Bianchini attual Possessore di detta Casa ad avere liquidati i miglioramenti in specie, soggiungendo « ivi « altrimenti detto termine spirato senza averne conclusa la liquida« zione, ora per allora immesse, ed immette gli Attori sigg. Jacopo To« scani, e Dott. Stefano Damucci come Curatori del sig. Lorenzo Tosca« ni chiamati all' indicato Fidecommisso nel possesso della medesima Casa „ data per Essi cauzione di abbuonare al detto Possersore i pretesi miglio„ ramenti. „

Attesochè è certo pure che nei 5. Settembre 1821. i detti sigg. Toscani non essendo stata per anco fatta la detta liquidazione assegnarono giudicialmente al sig. Bianchini termine di giorni otto ad aver portato ad effetto quanto disponeva la detta Sentenza, dichiarando che spirato il detto termine „ ivi „ Si darà esecuzione alla Sentenza medesima in quanto alla „ Immissione in possesso „ e questa intimazione fù susseguita dal conveniente Decreto dei 7. Settembre 1821. che comminò al Bianchini, spirato il termine degli otto giorni senza aver compito la impostali giustificazione, il rilascio a favore degli Attori sigg. Toscani di ogni lecito Mandato immissivo, e respettivamente espulsivo.

Attesochè rinnovate inutilmente queste assegnazioni nei 20. Settembre 1821. fù nei 24. Novembre 1821. dai Toscani domandato che fosse pronunziata l' Immissione dei Comparenti nel possesso della Casa in questione, rilasciando a loro favore ogni lecito Mandato immissivo, e respettivamente espulsivo.

Attesochè in questa serie di Atti resta a determinarsi se il sig. Bianchini debba andar soggetto alla Immissione in possesso ordinata dalla Sentenza suddetta, ma con le condizioni in essa espresse, o sivvero se l'inadempimento della liquidazione nel termine dalla detta Sentenza assegnatoli, debba farlo decadere, non tanto dalla detenzione del Fondo, quanto anche dalla cauzione da detta Sentenza prescritta ai sigg. Toscani.

Attesochè per credere che il sig. Bianchini sia in mora a compire quella liquidazione dei pretesi miglioramenti che doveva concludere nel termine di tre mesi, serve l'osservare al lasso materiale del tempo decorso del 16. Settembre 1820., epoca in cui fù giudicialmente incaricato l'unico Perito sig. Marco Matteoli delle necessarie operazioni, non meno che ai successivi Decreti dei 7. e 20. Settembre 1821., con i quali furono replicati i termini al Bianchini assegnati per compire la sua liquidazione, talchè resulta che la Sentenza dei 26. Novembre 1821. quando dichiarò che il signor Bianchini non aveva nel termine assegnatoli dalla antecedente Sentenza sodisfatto alle sue incombenze, ed erasi però fatto luogo alla Immissione del Fondo Fidecommisso tale riconosciuto dalla detta Sentenza dei 15. Dicembre 1818. altro non fece che dichiarare ciò che era una 1 sequela del contegno del sig. Bianchini, e del quale doveva risentire la giusta conseguenza.

Attesochè ad escludere questa mora del sig. Bianchini giovar non poteva il rilevare che essendo stato fino dei 16. Settembre 1820. eletto il sig. Matteoli per eseguire la Perizia con l'assegnazione del termine di 15. giorni ad averla eseguita, non fù altrimenti negligenza del sig. Bianchini, se la giustificazione non fù compita; E se i sigg. Toscani avevano interesse di affrettare questa liquidazione, potevano giungere a questo risultato, praticando ciò che gli indicava l'Art. 282. del Regolamento di Procedura, onde non è il sig. Bianchini in quella mora, che dovesse farlo decadere dal benefizio della retenzione del Fondo Fidecommisso, che gli fù accor- 2 dato dalla Sentenza dei 15. Dicembre 1818.

Poichè si rifletteva, che per la nomina fatta del Perito per la liquidazione dei miglioramenti non era quell'Atto, che bastar potesse a rendere inefficace il decorso del tempo di gran lunga superiore a quello entro il quale il sig. Bianchini per mantenersi nel possesso della controversa Casa, era tenuto a giustificare la quantità dei pretesi miglioramenti, giacchè il sig. Bianchini doveva nel termine assegnatoli dalla Sentenza aver compita la prova dei miglioramenti, e del loro valore, e perciò non poteva bastarli ad esonerarlo dal ritardo, l'avere fatto con la nomina del Perito l'Atto primitivo che poteva portare a questa liquidazione, tanto più che nel periodo di tempo più che annuale decorso dalla nomina del detto Perito alla emanazione della Sentenza appellata, non vedevasi dal signor Bianchini praticata alcuna premura onde dal Perito fosse alla ricevuta 3 commissione sodisfatto.

E questa sollecitudine, non ostante il disposto dell' Art. 282. del Re-

golamento di Procedura, faceva carico al sig. Bianchini, giacchè quando era ad Esso che spettava il compire nel termine assegnatoli la prova dei miglioramenti gli incombeva del pari il carico di sollecitare il Perito, essendo dal di lui operato soltanto che questa prova doveva resultare, onde ad Esso doveva interessare l'esercizio dei mezzi, semprechè doveva da Esso adempirsi al fine a cui miravano questi mezzi medesimi. 4

Attesochè stabilita in tal guisa la mora del sig. Bianchini, ed una mora gemiuata resultante dalle ripetute intimazioni, dopo le quali decorse ancora un tempo proporzionato per eseguire il suo carico, mentre dal 20. Settembre 1821., in cui un nuovo termine gli fu prefinito, fù intimato in Giudizio per sentire pronunziare sulla Immissione nel successivo 24. Novembre 1821., giusta venne a comparire la pronunzia che contenne la dichiarazione della spirazione del termine per la liquidazione dei miglioramenti, e perciò verificato l'evento per l'Immissione in possesso contemplato dalla Sentenza dei 15. Dicembre 1818.

Attesochè quanto alla dichiarazione che il sig. Bianchini sia decaduto anche dal diritto di ottenere la cauzione prescritta dalla surriferita Sentenza dei 15. Dicembre 1818. non si legge la medesima nella Sentenza appellata, e conseguentemente non può pretendersi, che la detta Sentenza abbia in questa parte leso l'interesse del sig. Bianchini.

Che non si legga dichiarazione nella Sentenza surriferita resulta dal di lei tenore, mentre è certo che in essa sta scritto che il Bianchini non debba esigere la cauzione prescritta dalla Sentenza dei 15. Dicembre 1818. subitochè rilasciar deve la controversa Casa ai sigg. Toscani prima della fatta liquidazione dei miglioramenti.

Se poi vuole questa dichiarazione virtualmente desumersi dal trovarsi in essa inserito „ ivi „ Inerendo all'Istanza dei sigg. Toscani, e al „ Decreto di questo Tribunale del 20. Settembre 1821. dichiarò, e dichiara decaduto il sig. Pellegrino Bianchini dal diritto che gli accorda „ la Sentenza di questo Tribunale dei 15. Dicembre 1818., e previa „ tal dichiarazione disse doversi immettere ec. „ si riconosce questa pretensione del tutto insussistente.

Poichè se è vero, come è verissimo, che le Sentenze ricevono dal tenore degli Atti processali la loro interpetrazione; Che dalla potestà si argomenta ciò che si possa essere voluto, Che le Sentenze ricever devono la più ristretta intelligenza; E che quando spiegate le parole delle Sentenze in un determinato concetto, sono esse operative di un resultato proporzionato, non può alle dette espressioni attribuirsi un effetto più esteso, che renda la Sentenza meno regolare; se la verità di queste proposizioni si riconosce, e si ammette, trovano esse la loro congrua applicazione, per limitare alla sola Immissione in possesso le surriferite dichiarazioni della Sentenza appellata. 5 6 7

Trova congruo subietto la prima regola, mentre la domanda che precedè la Sentenza appellata non fù dai sigg. Toscani diretta, che ad ot-

tenere l'Immissione in possesso della Casa Fidecommissaria, Immissione alla quale asserivano di avere un Gius quesito in ordine alla Sentenza dei 15. Dicembre 1818., talchè la loro domanda non fù che l'esecuzione della detta Sentenza, e quindi non può riguardarsi eseguibile, che sotto quelle condizioni con le quali fù rilasciata la Immissione, e così con la
8 prestazione della cauzione per i miglioramenti da detta Sentenza ordinata.

E se si osserva al Decreto dei 20. Settembre 1821. in ordine al quale non meno che della surriferita domanda fù proferita la Sentenza appellata, sempre più si farà manifesto che non altro si ebbe in mira con il Decreto dei 20. Settembre 1821., che costituire in mora il sig. Bianchini, onde potesse aver luogo quella Immissione in possesso che era stata ordinata dalla Sentenza dei 15. Dicembre 1818., talchè gli Atti contemplati nella Sentenza che contiene la dichiarazione in disputa, obbligano a limitare la medesima per la mora incorsa dal Bianchini, alla sola caducità dal diritto di retenzione del Fondo che dalla precedente Sentenza egli aveva ottenuta.

Si verifica poi la mancanza di *potestà* per ordinare la Immissione in possesso senza cauzione, giacchè avendo la Sentenza dei 15. Dicembre 1818. i caratteri di cosa giudicata, doveva la medesima esattamente eseguirsi, e non correggersi da quel medesimo Tribunale che aveva proferita la Sentenza della esecuzione della quale trattàvasi, onde tanto meno può supporsi, che dichiarando decaduto il Bianchini dal diritto che gli accordava la detta Sentenza siasi questa caducità estesa al diritto della cau-
9 z'one, che avrebbe portata una correzione ad una Sentenza che non poteva dal Tribunale che l'aveva proferita alterarsi.

Nè si dica che la Sentenza de' 15. Dicembre 1818. aveva concessa al Bianchini la retenzione del Fondo per i suoi pretesi miglioramenti; Così se la caducità da questo diritto potè dallo stesso Tribunale pronunziarsi, come avvenne con la Sentenza dei 26. Novembre 1821., da cui è appello, potè del pari ordinarsi la caducità dal diritto di cauzione; Poichè era giusta la replica, che la retenzione fù accordata sotto la condizione di compire la prova dei miglioramenti nel termine di tre mesi, e l'inadempimento di questa condizione, fù punito con accordare ai sigg. Toscani l'Immissione in possesso con il carico però di dare cauzione.

Quindi si comprende che non altrimenti poteva il sig. Bianchini decadere dal diritto di retenzione del Fondo, se non era in avanti giustificato essere trascorso legalmente il termine assegnatoli dalla Sentenza a giustificare i miglioramenti. Or questo giudizio era di competenza del Tribunale che aveva pronunziata la precedente Sentenza, e l'effetto del medesimo poteva essere quello, come fù, di riconoscere decorso legalmente
10 il detto termine, e fattosi perciò luogo a quella Immissione, che aveva in questo evento la detta Sentenza accordata ai sigg. Toscani.

Ma quando questa Immissione era subordinata all'obbligo di prestar

cauzione, doveva questa condizione dal Tribunale rispettarsi, giacchè non essendo la Sentenza appellata che una esecuzione di quella dei 15. Dicembre 1818., onde non potevasi dal Giudice esecutore variarsene il disposto, subito che non faceva che dichiarare eseguibile, quanto alla Immissione, la precedente Sentenza.

Senza che giovasse il soggiungere, che la misura della cauzione, e della retenzione prescritta dalla Sentenza dei 15. Dicembre 1818. essendo soltanto equitativa, poteva nel nuovo giudizio essersi riconosciuto, che il sig. Bianchini erasi di questa equità reso immeritevole, e perciò non solo della retenzione del Fondo erasi potuto privare, ma ben anche assolvere i sigg. Toscani dall'onere di prestare cauzione, se pure volevano approfittarsi dell'ordinata Immissione. 11

Mentre era sempre uniforme la replica, cioè, che con la Sentenza appellata non si era proceduto ad accordare l'Immissione nei Beni Fidecommissi ai sigg. Toscani, ma si era soltanto determinato, che il signor Bianchini aveva lasciato trascorrere il termine concessoli per dimostrare i suoi miglioramenti, ed era perciò decaduto dal diritto della retenzione del Fondo; Quindi l'Immissione, che in sequela di questa decadenza si apriva a favore dei sigg. Toscani non potevasi ottenere in un modo, e sotto condizioni diverse da quelle che aveva prescritte la Sentenza dei 15. Dicembre 1818., che portavasi ad esecuzione, e perciò neppure sotto questo rapporto ha potuto la Sentenza appellata nulla prescrivere in deroga alla Sentenza dei 15. Dicembre 1818. 12

Adequata applicazione ritrova la regola della ristretta interpetrazione, giacchè avendo per le cose avvertite, dimostrato che ad estendere anche alla caducità del diritto di cauzione il tenore della Sentenza appellata resiste il tenore degli Atti processali, e la potestà di chi pronunziò la detta Sentenza, torna allora il principio, che devesi nelle Sentenze leggere tutto quel meno, che non essendo espresso, non deriva necessariamente dalle usate espressioni, talchè non leggendosi del diritto della cauzione fatta parola, ed alla immissione essendo diretta la domanda dei sigg. Toscani, mentre la Sentenza dei 15. Dicembre 1818. accordava il diritto della retenzione al sig. Bianchini, conviene a questo diritto da cui la Sentenza appellata lo dichiara decaduto, essendo di questo, e non del diverso diritto alla cauzione, che ragionano gli Atti del Processo, ed essendo a questo pure, che referir si può la potestà del giudicare.

E di quì è infine che resulta la congruità dell'ultimo principio superiormente enunciato.

Leggesi infatti nella Sentenza appellata, che il sig. Bianchini è decaduto dal diritto, che gli accorda la Sentenza dei 15. Dicembre 1818. Ma due erano i diritti che competevano al sig. Bianchini. Il diritto di ritenere per tre mesi la Casa Fidecommissaria. Il diritto di ottenere una cauzione dai sigg. Toscani, sempre che avanti la liquidazione dei miglioramenti si fosse fatto luogo alla immissione dei sigg. Toscani nel possesso della Casa.

Or se accordando l'immissione, decadeva il Bianchini da un diritto resultante dalla Sentenza dei 15. Dicembre 1818., in questa perdita trova la Sentenza appellata il soggetto della sua disposizione, senza estenderla a comprendere anche il diverso diritto della cauzione, e di cui, come dicevamo, mancava la potestà di prescriverne la decadenza, e perciò limitando al primo diritto l'intelligenza dall'usate espressioni, non solo si rendeva operativa la Sentenza appellata, ma si circoscriveva in quei limiti che rendevano regolare la di lei pronunzia.

Attesochè giusta era la Sentenza appellata in quella parte che dichiarava la caducità del sig. Bianchini dalla retenzione del Fondo, e da una erronea interpetrazione della medesima deduceva il sig. Bianchini il gravame che asseriva inferitoli nella supposta esonerazione dei sigg. Toscani dall'obbligo di dare ad Esso la conveniente cauzione, ne seguiva, che Egli veniva pienamente a soccombere nel suo appello, e doveva perciò sopportare le spese del Giudizio.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Dice male appellato per parte del sig. Pellegrino Bianchini dalla Sentenza del Tribunale di S. Miniato dei 26. Novembre 1822. a favore dei sigg. Dott. Jacopo, e Lorenzo Fratelli Toscani, e bene conseguentemente con la medesima giudicato, e perciò dichiara doversi la medesima confermare, siccome conferma, salva la dichiarazione infrascritta cioè, che detti sigg. Toscani sono tenuti a prestare la cauzione di che nella Sentenza dei 15. Dicembre 1818. ed attesa la mutua vittoria dichiara compensate le spese della presente Sentenza.

Così deciso dagl'Illmi. Signori

Francesco Morinbaldini *Presidente.*
Gio. Batista Brocchi *Relat.* e Luigi Matani *Auditori.*

DECISIONE LXXXX.

REGIA RUOTA DI FIRENZE

Florentina Pecuniaria diei 12. Junii 1823.

IN CAUSA ALESSI E LACHIA, E MARCHESI E TROTTI

Proc. Mess. Pietro Valli, Mess. Luigi Romanelli, Mes. Carlo Franceschini

---

ARGOMENTO

Quegli, ch'è inabile a contrarre un'obbligazione, e che per contrarla validamente ottiene di essere autorizzato dalla suprema Potestà, deve pagare il debito che costituisse prima di altro debito, quantunque creato precedentemente senza l'opportuna autorizzazione.

SOMMARIO

1. *Il debito creato da un Cav. di Malta autorizzato da un Rescritto del Gran Maestro deve esser pagato prima di quello, che sebbene creato precedentemente al Rescritto, fu dal debitore ratificato dopo la costituzione del secondo debito il quale fu fatto colle necessarie autorizzazioni.*

2. *I Procuratori de'Creditori di un debitore, che transigono, e concordano col medesimo non possono pregiudicare a'diritti de'loro clienti accordando la prelazione a'quelli ai quali non compete.*

3. *Un concordato fra'Procuratori de'creditori di un debitore, e lo stesso debitore per accordargli un più pingue assegnamento non si estende a transigere i diritti di prelazione competenti a creditori.*

4. *Manca la volontà de'Creditori di transigere fra essi quando dichiarano di classare, e liquidare amichevolmente i loro crediti coll'ordine de'privilegi, ed Ipoteche ad essi competenti.*

5. *Nella classazione de'Creditori l'Ordine della Scrittura cede alla chiara volontà de'contraenti; e perciò sta ferma l'anteriorità, che è di ragione.*

STORIA DELLA CAUSA

Li sigg. marchese Vincenzio, e fratelli Alessi della Città Valletta di Malta, e Michel'Angelo Lachia pure di Malta esposero che con privato Chirografo dei 18 Febbraio 1794 il sig. Balì Fra Francesco de Conti Trotti dichiarò di avere ricevuto dal sig. Conte Xaverio Marchese la somma di scudi Maltesi 3000, e che promesse di pagare altri scudi quattro anticipati per premio della sicurtà di vita.

Che abbisognando detto sig. Balì Trotti di danaro per supplire al mantenimento della Galera Capitana, della di cui squadra era egli generale, aveva supplicato il gran Maestro dell'ordine di Malta per la facoltà di prendere ad Imprestito fino alla somma di scudi 15000 col frutto del sei

per cento, e premio della sicurtà di vita, e premendogli di cautelare i Datori, perciò supplicò ancora di essere abilitato tanto esso, che qualunque notaro a stipulare gli opportuni contratti.

Che nel 1 Aprile 1794 aveva ottenuto dal Gran maestro favorevole Rescritto, che ne 5 detto avendo fatto costare avanti il Tribunale dei debitori dell'ordine i motivi di essere in necessità di prendere ad imprestito la detta somma di scudi 15000 per cui gli era stata accordata l'opportuna facoltà di crear debiti fino alla detta somma di scudi 15000.

Che in conseguenza della detta grazia e licenza negli 8 Aprile 1794 e così tre giorni dopo l'ottenuta licenza per mezzo di Istrumento pubblico rogato dal Notaro Emanuelle Lachia aveva preso ad imprestito dal sig. Marchese Xaverio Alessi la somma di scudi Maltesi 3000 obbligandosi di pagare al medesimo il frutto del sei per cento.

Che detto sig. Balì Trotti seguitando gli imprestiti che aveva ottenuto di poter fare, evacuò tutta la somma, e più ancora delli scudi 15000, per i quali avea ottenuta la facolta, e gli Istrumenti di detti imprestiti erano stati muniti di tutte le necessarie solennità.

Che dopo aver così evacuata l'intiera somma per la quale era stato autorizzato, nei 25. Giugno 1795 per Istrumento rogato Michel Angelo Portelli procedè a ratificare a favore del sig. Marchesi quel Chirografo d'Imprestito delli scudi 3000 dei 18 Febbraio 1794 precedente alla grazia, enunciando che faceva questo in ordine alle facolta ottenute come sopra.

Che investito in seguito della pingue commenda Corbolina, e stabilita in seguito dal medesimo la cessione dell'intiero canone di essa, dedotto il suo assegnamento, a favore dei suoi Creditori per l'oggetto di evitare le spese, che si andavano facendo, era stato devenuto ad un concordato sul modo però di essere sodisfatti dai frutti della Commenda medesima a forma di una nota.

In questa nota fu stabilito che prima dovessero pagarsi le responsioni al Tesoro, in secondo luogo i Creditori che avevano somministrato i danari per pagar l'annata al Gran Maestro, e finalmente quelli che avevano imprestato i denari per l'armamento della Galera.

Il sig. Marchese era stato collocato nella classe dei creditori per l'armamento della Galera coll'Ipoteca de'18 Febbraio 1794 quando in quel tempo il sig. Balì Trotti non era stato autorizzato a prendere ad imprestito per detto titolo.

Su questi rapporti all'Istanza del sig. Balì Trotti con citazione di tutti i creditori fu sotto di 16. Settembre 1802 proferito Decreto dal Giudice Conservatore dell'Ordine di Malta col quale fu approvata la nota suddetta.

Che compiti i pagamenti ai creditori dell'annata dovendo cominciarsi a pagare quelli che somministrato aveano i danari per l'armamento della Galera, per parte del sig. Marchesi Alessi, e Michel'Angiolo Lachia, come quelli che erano i poziori per esser sodisfatti i primi dopo di aver se-

questrato nelle mani dei sigg. Salvetti, e Carvana affittuari di detta Commenda le somme destinate al pagamento dei creditori del sig. Balì Trotti, domandarono in atti a forma dei riservi del Decreto la correzione della nota per esser posti nel respettivo grado remosso dal suo il sig. Marchesi, alle cui opposizioni venne contestato il Giudizio avanti il suddetto sig. Giudice Conservatore dell'Ordine di Malta.

Per le variazioni dei Governi fu al sig. Balì Trotti assegnata una Pensione sopra la real Depositeria di Toscana dalla qual pensione detratti scudi 800 pagabili a titolo di alimenti al sig. Balì Trotti, ogni restante venne erogato nella dimissione dei di lui creditori.

Che fattosi luogo al pagamento del sig. Michel' Angiolo Lachia nel grado a lui spettante successivo a quello del sig. Alessi, si fece opposizione dal sig. Conte Marchesi che si era da esso fatto sequestro sulla pensione che si pagava dalla R. Depositeria al sig. Balì Trotti. Tra di essi contestato il Giudizio, e discussa la Causa avanti il Magistrato Supremo con sua Sentenza dei 29 Settembre 1822 applaudì all'opposizione dei sigg. eredi Alessi, e Michel Angiolo Lachia, rigettando l'Istanza del sig. Marchesi.

Appellatosi avanti la Regia Ruota venne emanata la seguente Decisione.

MOTIVI

Attesochè non controvertendosi che il credito dei sigg. Marchesi Alessi, e Michel'Angiolo Lachia contro il sig. Balì Fra Francesco dei Conti Trotti formava parte di quel debito, che in scudi 15000 aveva avuta facolta di creare dal Gran Maestro mediante il Rescritto del 1. Aprile 1794, e che all'incontro il credito del sig. conte Xaverio Marchesi, sebbene creato antecedentemente era stato dal sig. Trotti ratificato dopo che era stata evacuata la detta somma di scudi 15000 di cui parlava il predetto Rescritto del 1. Aprile 1794, ne seguiva che bene avesse fatto la Sentenza proferita dal Magistrato Supremo sotto dì 29 Settembre 1821 quando aveva dichiarati i sigg. Marchesi Alessi, e Michel'Angelo Lachia creditori liquidi anteriori al sig. Conte Marchesi suddetto, e ferma stante l'approvazione dei pagamenti eseguiti a favore dei sigg. fratelli Alessi, ogni rimanente somma esistente nell'Imperiale, e Reale Depositeria, e costituente le pensioni del detto sig. Balì Trotti, detratto quanto al medesimo è dovuto, doversi pagare al sig. Michel'Angelo Lachia, o suo legittimo Procuratore fino alla concorrenza dei suoi crediti.

Attesochè la pretesa transazione, o concordato fatto fra il commendatore Trotti, ed i Procuratori dei suoi creditori nel 1802, in sequela del quale era stata compilata una nota, nella quale fra i creditori privilegiati figurava in primo luogo il sig. Conte Marchesi come creditore del 10 Febbraio 1794, ed anteriore di epoca ai sigg. Alessi, e Lachia, che apparivano creditori in vigore del Contratto degli 8 Aprile 1794, non poteva operare l'effetto che il sig. Conte Marchesi potesse ottenere pagamento prima di

questi. Imperciocchè mancava nei Procuratori la potestà di pregiudicare ai
2 loro Clienti, come avrebbero di fatto pregiudicato accordando prelativo pagamento al sig. Conte Marchesi in concorrenza dei sigg. Alessi, e Lachia, e mancò di più la volontà, giacchè il concordato avendo avuto per oggetto l'assicurare al sig. Trotti un più pingue assegnamento di quello gli era stato accordato dal Giudice conservatore, doveva il concordato stesso considerarsi emanato fra tutti i creditori Trotti da una, ed il sig. Balì Trotti dall'altra parte, nei quali termini non potendo supporsi che i creditori in massa, che pattuivano col sig. Trotti, nel tempo che trattavano l'accordo rapporto alla Tassa alimentaria da darsi al medesimo sig. Trotti volessero poi procedere a transigere fra di loro sull'epoca del pagamento rapporto alla quale mancava il soggetto transigibile per mancanza di lite.
3

Attesochè tanto più doveva dirsi mancare la volontà nei creditori Trotti di transigere fra loro, qualora riflettevasi, che nell'Art. 1. di detta convenzione restò fissato che nel liquidare, e classare amichevolmente i respettivi crediti dovesse attendersi „ l'ordine dei privilegi anteriorità, ed ipo« teche di ragione, e secondo lo Statuto dell'Ordine di Malta respettiva« mente competenti a ciascun creditore „ Lo che resta affatto incompatibile col sistema supposto di transazione, col quale si vorrebbe rendere poziore il sig. Conte Marchesi nel tempo che secondo la regola di ragione
4 dovevano preferirsi i sigg. Alessi, e Lachia.

Attesochè la Nota, nella quale appariva il sig. Conte Marchesi in primo luogo fra i creditori privilegiati per l'armamento, restava subordinata rispetto alla classazione, ed ordine dei creditori al diritto comune, ed allo Statuto di Malta, e perciò qualunque fosse l'ordine della Scrittura portando le regole di ragione che poziori fossero i sigg. Alessi, e Lachia sopra il sig. Conte Marchesi, doveva questa poziorità star ferma, dovendo l'ordine della Scrittura cedere alla chiara volontà dei contraenti, che avevano e-
5 spressamente subordinato il loro concordato alle regole di ragione.

Attesochè l'osservanza posteriore al concordato apertamente dimostrava che la volontà dei Procuratori dei Creditori era stata quella di non novare cosa alcuna rapporto all'anteriorità, e privilegi spettanti a loro prinprincipali; Ed infatti essendo rimasti soddisfatti i Creditori della seconda classe, e ragionandosi dal pagamento da farsi alla Terza, che aveva il privilegio dell'Armamento fu allora intrapreso l'esame dei titoli ed i sigg. Alessi, e Lachia avendo riconosciuto il titolo del sig. Marchesi adirono il Giudice Conservatore negli 11 Luglio 1807. domandarono in ordine appunto ai concordati, i quali subordinavano l'ordine di pagamento alle respettive anteriorità, e poziorità secondo lo Statuto di Malta la correzione nella Nota. E sebbene il Giusdicente non procedesse a proferire Sentenza per esserli mancata la giurisdizione atteso l'essere sopravvenuto il Governo Francese, le parti stesse dissero ciò che avrebbe dovuto dire il Giudice. Poichè sebbene dividessero a metà la somma sequestrata rico-

nobbero per altro pendente sempre, e subordinato alle regole di sopraccennate l'Articolo della Graduazione, e prelazione respettiva, come resultava specialmente dalle espressioni usate nella ricevuta del Procuratore speciale sig. Conte Marchesi del dì 31. Gennaio 1808.

Attesochè finalmente mancava nell'Atto d'accordo, o Transazione la contemplazione del favore speciale del sig. Conte Marchesi avuta in mira dal sig. Balì Trotti per accordarli questo privato diritto, mentre rispetto ai creditori non vi era ragione alcuna perchè l'anteriori renunziassero alla loro poziorità, e privilegio in vantaggio del sig. Conte Marchesi, specialmente riflettendo che i Creditori già avevano dato al sig. Balì Trotti altra correspettività, ed era quella di avere essi receduto dal premio di sicurtà di vita assai gravoso al Debitore; onde molto più mancava la ragione di pretenderne un altra, e quanto al sig. Balì Trotti l'ammettere il sig. Marchesi al prelativo pagamento era un danno, e non un vantaggio. E sebbene questo si volesse desumere dalla sopravvivenza ottenuta dal Balì Trotti per venti anni all'effetto di sodisfare i creditori, era da avvertirsi per altro che questa sopravvivenza non potè il sig. Balì Trotti ridurre all'Atto, perchè in Toscana, ove erano situati i Beni componenti la Commenda Corbolina, non fù la detta sopravvivenza accolta.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Dichiara male appellato, e ben giudicato dalla Sentenza del Regio Magistrato Supremo del dì 29 Settembre 1821. proferita contro il sig. Conte Xaverio Marchesi ed a favore dei sigg. Fratelli Marchesi Alessi, e Lachia, e percio la medesima conferma in tutte le sue parti, e condanna detto sig. Conte Marchesi nelle spese anche del presente Giudizio.

Così deciso dagl'Illmi. Signori.

Francesco Moriubaldini *Presidente.*
Gio. Batista Brocchi, e Luigi Matani *Auditori e Relat.*

DECISIONE LXXXXI.

REGIA RUOTA DI FIRENZE

Cerreten. Alimen. diei 8. Maii 1823.

IN CAUSA GASPARRI E BINI VEDOVA GASPARRI E GASPARRI

Proc. Mess. Rocco Del Piatta — Proc. Mess. Luigi Cavini

Argomento

Colui, che deve avere dal Patrimonio del Padre defunto la sua Legittima, e che non ha altre risorse per vivere, che ne' proventi del suo giornaliero lavoro, ha diritto. pendente la Causa di liquidazione, della paterna Eredità ad un sussidio in *Causam declarandam*, al quale non può opporsi la vedova Madre per essere Usufruttuaria Universale del suddetto Patrimonio.

Sommario

1. 4. 5. 7. *In favore di quegli, che ha diritto ad una Eredità, che gli viene contrastata con soverchia dilazione, si deve accordare dal Giudice una somma in* Causam declarandam.

2. 3. *Quando una Sentenza è in stato di legittima esecuzione, non può il Tribunale declinare dalla medesima.*

6. *La Madre Usufruttuaria Universale de' Beni del defunto Marito non può impedire che al Figlio bisognoso venga accordata una somma in* Causam declarandam *sull' importare della Legittima a lui dovuta.*

8. *Colui, che non ha altra risorsa, che ne' proventi del giornaliero lavoro delle sue mani, ha diritto di esser sussidiato dal Patrimonio lasciato dal Padre, dal quale deve conseguire la sua Legittima.*

Storia della Causa

Nel Giudizio pendente avanti il Tribunale di Cerreto tra Vincenzio Gasparri da una, e la Maria Domenica Bini, vedova di Pietro Gasparri, e Francesco Gasparri dall' altra parte sulla liquidazione dell' Eredità del detto fù Pietro Gasparri, il detto Vincenzio Gasparri domandò incidentalmente la somma di Scudi 150., e una prestazione mensuale di Scudi quattro per durante il Giudizio, da imputarsi l' una, e l' altra somma in conto di frutti, e di poi di Capitale della Legittima dovutali sulla Eredità suddetta di Pietro Gasparri suo Padre, a conseguire la quale fù dichiarato a suo favore colla Sentenza del Tribunale predetto del dì 22. Febbraio 1822.

Il sig. Potestà di Cerreto col Decreto de' 20. Gennaio 1823. gli accordò. la somma di Scudi 120., e Scudi tre al mese fino all' esito del Giudizio

Dal Decreto suddetto la vedova Gasparri, ed altri Gasparri hanno interposto appello, e proseguito avanti la R. Ruota di Firenze, la quale ha confermato la Sentenza appellata pe' seguenti

MOTIVI

Attesochè Francesco Gasparri nel caso che non fosse Amministratore, lo che per altro è bastantemente provato dalle Risposte alle Posizioni date ai Fratelli Gasparri, è compossessore dei Beni, dai quali si deve ricavare la Legittima dovuta a Vincenzio Gasparri, e perciò o per l'una, o per altra ragione forma parte del Giudizio attuale per quella condanna, che si legge nella Sentenza appellata.

Attesochè senza alcun fondamento si insisteva per parte della Maria Domenica Bini, che la somma in *Causam declarandam* non avesse luogo, perchè si trattasse di Arretrati, mentre la suddetta somma comunque fosse richiesta da Vincenzio Gasparri misurando la sua necessità per titolo di Alimenti, egli è certo però che il vero titolo sono la Legittima, ed i frutti, in conto delle quali pendenze è stato detto nella Sentenza appellata che deve farsi l'imputazione prima per i frutti, e poi per il Capitale, onde è che essendo certo che anche a favore di quello che ha diritto ad una Eredità, e che gli viene contrastata con soverchia dilazione può concedersi una somma in *Causam declarandam*, perchè nel tempo che litiga, ed aspetta di conseguire la sua legittima porzione non moja di fame, per legittima conseguenza ne deriva che giustamente, e prudentemente accordasse la Sentenza appellata la detta somma.

Per questi, e per gli altri Motivi, che si leggono nella Sentenza appellata, e che la Ruota riconosce per ben fondati.

Delib. e Delib. Dice male appellato per parte di Maria Domenica Bini Vedova Gasparri, e Francesco Gasparri dal Decreto proferito dal sig. Potestà di Cerreto sotto dì 20. Gennaio 1823., conferma perciò il medesimo in ogni sua parte ordinandone l'esecuzione, e condanna li Appellanti nelle spese anche del presente Decreto.

Così deciso dagl'Illmi. Signori

Francesco Maria Moriubaldini *Presidente e Relat.*
Gio. Batista Brocchi, e Luigi Matani *Auditori.*

Seguono i Motivi come sopra adottati del Decreto del sig. Potestà di Cerreto.

Attesochè la surriferita Sentenza di questo Tribunale del dì 22. Febbraio 1822. si trova in stato di legittima esecuzione stante l'acquiescenza delle Parti, e non può per conseguenza questo Tribunale più declinare dalle cose ordinate, e decise con la medesima.

Attesochè colla Sentenza surriferita è stato sanzionato il diritto che si compete a Vincenzio Gasparri di domandare, ed ottenere la Legittima di ragione dovutagli sopra l'Eredità del defunto di lui

Padre Pietro Gasparri, e che in conseguenza non è presentemente più luogo a controvertersi in questo Tribunale un tal di lui diritto, e
3 *soltanto siamo nel Giudizio di liquidazione del medesimo per stabilire la quota precisa a cui il medesimo arriva sulle forze del Patrimonio di che si tratta, nel qual caso trattandosi che Vincenzio Gasparri il quale ha diritto di concorrere al godimento degli assegnamenti già spettanti a Pietro di lui Padre, poco meno che la di lui Madre, ed in modo eguale agli altri suoi Fratelli i quali gli si sono fatti opponenti con poco considerata risoluzione, nulla ha in tempo che gli altri tutto godono, è necessario di ricorrere ad un temperamento che lo costituisca in grado di sortire da questa disgraziata si-*
4 *tuazione.*

Attesochè l'espediente il più blando che possa adottarsi in simili termini della certezza di un diritto, e del ritardo in parte ancora artifizioso della sua liquidazione, è quello di procedere a far dare alla persona che avrebbe diritto di partecipare del godimento di una Eredità una somma in Causam declarandam, *il che non pregiudica in modo veruno a qual si sia delle Parti subito che se ne deve tenere*
5 *ragione nell' ultimare la liquidazione suddetta.*

Attesochè non è attendibile l'eccezione della Maria Domenica Bini che una simile dichiarazione pregiudica al diritto dell' usufrutto universale lasciatogli dal di lei Marito Pietro Gasparri, stante che non sussiste che pregiudichi al diritto, e soltanto è diretta a diminuire il totale della somma usufruita per una circostanza accidentale quale è l'esistenza di un Figlio il quale per ogni rapporto naturale, e civile ha diritto di avere la sussistenza da un Patrimonio della cui proprietà è stato messo a parte ancora per disposizione paterna, e così per disposizione dello stesso Testatore che ha lasciato l'usufrutto di che si tratta, e che ancora volendo, non lo poteva pregiudicare nel diritto di conseguire gli alimenti e la sua Legittima, e che non solo
6 *ha riconosciuto questo diritto, ma di più lo ha dichiarato suo Erede proprietario insieme con gli altri di lui Eredi necessarj, e come si suol dire di sangue.*

Attesochè la pretensione promossa da Francesco Gasparri con la suddetta Scrittura de' 15. Gennaio 1823. non può valutarsi di presente per ritardare a Vincenzio Gasparri il conseguimento di una somma in Causam declarandum *che domanda in conto di alimenti decorsi, e futuri, non potendo impugnarglisi il diritto di essere sostentato a carico dell' opulento Patrimonio del fù Pietro Gasparri, le cui forze giudicialmente conosciute fanno vedere che sono di una condizione assai superiore a quella di un Agricoltore, e non è giusto che Vincenzio Gasparri sia ulteriormente trattenuto dal partecipare di quella felicità per un semplice effetto di animosità, poca stima, e aversione contro di lui concepita dai suoi Congiunti, tanto più che, come*

di sopra è stato osservato, tutto quello che ora viene opposto dagli Avversarj di detto Vincenzio non ha più luogo dopo la loro acquiescenza al surriferito Decreto de' 22. Febbraio 1822. 7

Attesochè Vincenzio Gasparri non ha conseguito somma veruna dal Patrimonio Paterno dopo la morte del di lui Padre da lungo tempo accaduta, sebbene sia mancante di qualunque altra risorsa, e guadagno personale, indipendentemente dal lavoro giornaliero delle sue mani, la qual cosa è sufficiente a far conoscere senz'altra verificazione che Egli deve attualmente trovarsi in uno stato di somma indigenza di tutte le cose, ed estremamente bisognoso di essere sussidiato, e provvisto, tanto più che ancora prima della morte del Padre viveva fuori della Casa Paterna; Perciò 8

Delib. e Delib. Senza pregiudizio delle ragioni competenti al signor Francesco Gasparri che gli riservò, e riserva tali quali da esperimentarsi come di ragione, inerendo alla istanza fatta per parte del sig. Vincenzio Gasparri, Bracciante, domiciliato a Stibbio, disse, dichiarò, e decretò essere stato ed esser luogo a proferire a di lui favore il richiesto Decreto in Causam declarandam *nel modo che appresso; E perciò senza pregiudizio alcuno delle respettive Parti sul merito della liquidazione promossa da Vincenzio Gasparri di che si tratta, e sempre in* Causam declarandam, *e non altrimenti; ordinò, ed ordina alla sig. Maria Domenica Bini Vedova lasciata dal fù Pietro Gasparri, nella sua qualità di Usufruttuaria della Eredità del medesimo, ed al sig. Francesco Gasparri, Angelo, Andrea, e Domenico Gasparri di lui Nipoti, il primo come Amministratore, e Possessore insieme con detti di lui Nipoti, dei Beni formanti la detta Eredità del fù Pietro Gasparri, dare, ed effettivamente pagare al nominato Vincenzio Gasparri la somma, e quantità di Scudi 120. per conto prima di frutti scaduti sulla Legittima dovutagli sul Patrimonio Paterno dal dì dell'aperta successione, e da decorrere a tutto Luglio avvenire 1823. essendo questi sufficienti per computarsi in fine di Causa sul Capitale di detta Legittima in ordine alla Sentenza di questo Tribunale del dì 22. Febbraio 1822. onde supplire ai suoi attuali urgenti bisogni, ed ai suoi alimenti ec.*

Ed abbracciando il capo delle prestazioni mensuali dal suddetto Gasparri domandate con la detta Scrittura, disse, e decretò che qualora alla fine del prossimo mese di Luglio non siano state ultimate le vertenze surriferite, o giudicialmente a all'amichevole, in tal caso debba essere tenuta l' Usufruttuaria di pagare anticipatamente a detto Vincenzio Gasparri a titolo di alimenti di semestre in semestre la somma di Lire 140. sempre per tenersi ragione in fine di Causa prima sopra i frutti, e poi su i Capitali di detta Legittima condannando conforme condannò la precitata Vedova Gasparri, e suoi Consorti di Lite a dare prima esecuzione al presente Decreto con i Capitali tutti

tanto mobili che stabili di detta Eredità, che dichiarò specialmente affetti, ed obbligati a favore del suddetto Vincenzio per disimpegno, e sodisfazione dei pagamenti ordinati col presente Decreto che quanto alli Scudi 120. ordinò doversi pagare dalla Usufruttuaria del Patrimonio Gasparri nel termine di giorni dieci da decorrere da quello della notificazione del presente Decreto, insieme con le spese occorse per ottenerlo, che sommariamente tassò in L. 95. compresa la spedizione, e notificazione del presente Decreto; Condannando la detta Usufruttuaria, e Consorti di Lite al pagamento ancora di queste a favore di detto Vincenzio, nonostante la congiunzione del sangue che esiste tra loro, per trattarsi di Causa alimentaria, in conformità della restrizione fatta dal medesimo Regolamento di Procedura Civile alla Regola stabilita al §. 1. dell'Art. 608. Ed aggiudicando tali spese conforme le aggiudicò, ed aggiudica a M. Niccola Braccini, che ha giurato di averle anticipate del proprio ec. E rilasciando a tale effetto contro i condannati a favore di detto Vincenzio Gasparri ogni opportuna, e lecita esecuzione nelle forme ec. Mand. ec.

DECISIONE LXXXXII.

REGIA RUOTA FIORENTINA

Florentina Fideiussionis diei 30. Settembris 1823.

IN CAUSA BALDI E BENVENUTI

Proc. Mess. Francesco Baldi — Proc. Mess. Giuseppe Giusti

ARGOMENTO

Quegli, che per ottenere a favore dell'Accettante una lettera di Cambio una dilazione da colui, che ne è possessore, dichiara di *star garante al pagamento, e responsabile* per la medesima contrae un'obbligazione eguale a quella del debitore, e diviene un correo del debito.

SOMMARIO

1. 2. *Colui, che dichiara di* star garante al pagamento di una somma e responsabile per la medesima *contrae un'obbligazione egualmente principale quanto quella del debitore.*

3. *Il creditore non è redarguibile di negligenza se ha prorogato il pagamento del debito scaduto, se non nel caso, che da uno de' Correi fosse stato intimato ad agire contro l'altro correo.*

4. *La semplice proroga al pagamento del debito non induce novazione.*

5. *L'Avvallo non è che una cauzione.*

6. *Colui, che da la cauzione che dicesi Avvallo è tennto a tutte le obbligazioni, alle quali è soggetta la persona per la quale ha interposta la sua Cauzione.*

7. *Il silenzio del possessore della lettera di Cambio per il lasso di cinque anni toglie ogni obbligazione all'accettante.*

8. *Il garante al pagamento della lettera di Cambio non ha maggiori privilegi dell'Accettante.*

MOTIVI

Attesochè nella circostanza che il sig. Angiolo Vannucci implorava dal negoziante sig. Giuseppe Baldi la dilazione di tre mesi al pagamento di lire cinquecento delle quali gli rimaneva residuale debitore scrisse da Fucecchio il sig. Giovanni Batista Benvenuti ne quindici Giugno mille ottocento venti al sig. Baldi. „ La presente servirà a pregarla a concedere al mio Nipote Angelo la dilazione di tre mesi per sole lire cinquecento, e « siccome io non potevo mettere la firma nella nuova cambiale delle lire « cinquecento intendo null'ostante di starle garante.

Attesochè queste Istanze del sig. Benvenuti furono favorevolmente accolte dal sig. Baldi, mentre con la data dei quindici Giugno mille ottocentoventi si contentò di ricevere una cambiale a tre mesi per lire cinquecento emessa a suo favore dal sig. Angiolo Vannucci, e dal medesimo accettata.

Attesochè notificato il sig. Benvenuti della formazione di questo recapito, scrisse nuovamente nei ventidue Giugno mille ottocentoventi al sig. Baldi in questi termini „ A favorita sua dei ventidue andante sento « l'operato fatto da mio nipote, e gliene resto obbligato assieme con esso « della di lei condescendenza, che alla scadenza potrà contare dell'iuca sso « va bene che ella conti, e riguardi me come responsabile per il detto residuo delle lire cinquecento.

Attesochè dal tenore di queste dichiarazioni, che precederono, e susseguirono la creazione della detta cambiale ad evidenza resulta che il sig. Giovanni Batista Benvenuti venne a costituirsi debitore principale della medesima, giacchè quando disse che non ostante la mancanza di sua firma alla cambiale, intendeva di stare per la medesima garante al sig. Baldi, e successivamente alla commissione fatta dal sig. Vannucci della Cambiale tornò a ripetere al sig. Baldi „ Va bene che ella conti e riguardi me « responsabile per il detto residuo delle lire cinquecento« da queste espressioni resultò per esso un obbligazione egualmente principale quanto quella del sig. Vannucci, subito che volle essere garante del pagamento, ed essere riguardato responsabile pel medesimo, siccome in termini analoghi osserva la *Rot. Rom. in Anconitana Pecuniaria de Vato* 12. *Iuni* 1801 § 3. *Cor. Priolo, et in Romana Seu Ianuen. Pecuniaria* 16. *Maii* 1806 §. 5. *Cor. Piccolomini.*

Attesochè nel verificato evento della insolvenza del sig. Vannucci a sottrarre il sig. Benvenuti dalle conseguenze della surriferita sua obbli-

gazione, non sono state valutabili le sue eccezioni, che a difesa dei minori, ed eredi Benvenuti sono state proposte.

Non rilevava la prima desunta dalla qualità sussidiaria attribuita all' obbligazione controversa, e dalla novazione pretesa intervenuta per la dilazione al pagamento concessa al sig. Vannucci dopo la scadenza, con essere la medesima divenuta tanto più fatale in quanto che in seguito il sig. Vannucci è mancato al commercio.

Poiche a quest'eccezione resisteva quanto era stato avvertito per determinare il vero carattere dell'obbligazione assunta dal sig. Benvenuti se per i reflessi dedotti resultava, che il sig. Benvenuti si era obbligato *principalmente* e come Correo debendi, improponibili erano i termini
2 della preventiva escussione del sig. Vannucci giacchè il benefizio dell'ordine tace fra due debitori del pari principalmente obbligati *Rot. Rom. in Anconitana Pecuniaria de Vato* 12. *Iuni* 1701 *Paragr.* 5. *cor. Prialo*, e non pregiudicava il cambiamento di Stato del sig. Vannucci accaduto dopo la dilazione accordata posteriormente alla scadenza, mentre non nuoce al Creditore il cambiamento di stato di uno dei Correi, e non è redarguibile di negligenza, e di trascuratezza per avere prorogato il pagamento del debito scaduto, se pure il creditore giudicialmente intimato dal correo ad agire contro l'altro correo per il timore della di lui possibile variazione di stato in seguito sopravvenuta, abbia, non ostante l'in-
3 timazione, accordata la dilazione, come fu avvertito dalla *Decis.* 112. *num* 2. *et seg. tom.* 3. *del Tes. del Foro Toscan.* e non sussiste che dalla emessa proroga possa desumersi indotta la novazione, giacchè quando non ostante il fatto sopravvenuto fra 'l Creditore, e il debitore rimane inalterata la sostanza e l'indole dell'obbligazione, siccome pur troppo ciò accadde, allorchè non altro dal Creditore si concede, che una dilazione al pagamento, ad una assurdità si riduce il pretendere, che l'obbligazione medesima sia rimasta novata come opportunamente osserva la *Rot. Rom.*
4 *in dict. Anconitana Pecuniaria de Vato* 12 *Iunii* 1801. §. 9. *cor. Prialo.*

Non meritava del pari di essere attesa la seconda eccezione che si faceva consistere nell'invocare la prescrizione indotta dall'Art. 165. del Codice di Commercio anche a favore dell'avvallante subitochè il portatore della Cambiale, o dell'ordine, omesse di notificare il fatto protesto, e di intimare avanti il Tribunale nei quindici giorni commensurabili dal protesto, al pagamento l'avvallante medesimo, rilevandosi in fatto che il sig. Baldi non solo non aveva intimato gli eredi del Benvenuti defunto, anteriormente alla scadenza della Cambiale al pagamento della medesima entro quindici giorni dal dì del fatto protesto, ma non aveva neppure ai medesimi notificato il protesto medesimo.

Poichè quando anco si fosse riguardata la cauzione che il sig. Benvenuti prestò al sig. Baldi come un vero, e proprio *avvallo*, e non come una *garanzia civile* conosciuta anche nelle cauzioni delle lettere di cam-

bio, come ne fa fede *Pardessus Traitè du Contrat et des Lettres de Change num.* 179. 180. *et* 181. sopra di che potevano proporsi delle valutabili considerazioni, ritenuti, dicevamo, la cauzione del sig. Benvenuti, come un vero avvallo conveniva per altro avvertire che la detta cauzione era prestata a favore del sig. Vannucci che era l'accettante della lettera di cambio tratta sopra se stesso a favore del sig. Baldi.

Ora l'*avvallo* non essendo che una cauzione, ne segue che colui che ha dato questa cauzione soggiace a tutte le obbligazioni alle quali 5 va soggetta la persona per la quale ha interposta la sua cauzione, come pure che egli può prevalersi contro il portatore della lettera di Cambio di tutte quelle eccezioni, che ad includere il pagamento domandato, possono 6 competere contro il portatore alla persona alla quale egli è garante *Pardessus Traitè du Contrat. et des Lettres de Change num.* 402. *et cours. de droit Commercial tom.* 2. *pag.* 471. §. *Il Sussist. Sirey tom.* 18. *part.* 1. *pag.* 268. *et part.* 2. *pag.* 473. *et tom.* 19. *part.* 1. *pag.* 246.

Quindi così essendo, non può dal sig. Benvenuti e dai suoi eredi per esimersi dal pagamento della Cambiale dei 15 Giugno 1820 tratta dal sig. Vannucci sopra se stesso ed accettata opporsi al sig. Baldi portatore della medesima che l'omissione di quelle diligenze, che avrebbe al sig. Vannucci accettante somministrato il diritto di ricusarsi al pagamento.

Or nella sua qualità di accettante invano il sig. Vannucci avrebbe potuto opporre al sig. Baldi che nel termine di quindici giorni dal fatto protesto non era stato giudicialmente intimato al pagamento del suo debito, o che non erano state dal sig. Baldi adempite le altre formalità dalla Legge richieste per conservare i suoi diritti mentre al sig. Vannucci Accettante ostava sempre la risposta decisiva, che il solo silenzio del sig. Baldi continuato per 5. anni posteriormente al fatto protesto, perimere poteva ogni obbligazione del sig. Vannucci, secondo il disposto dell'Art. 189. del Codice di Commercio, e siccome questo tempo non è per anche decorso così resiste sempre l'obbligazione del sig. Vannucci, ed all' adempimento della medesima può essere astretto nei modi dalla Legge permessi.

Se dunque nessuna prescrizione invocarsi poteva dal sig. Vannucci non potevasi neppure dedurre dal sig. Benvenuti, e dai di lui eredi giacchè la garanzia prestata dal loro Genitore non gli compartiva maggiori diritti di quelli, che esperimentar poteva il sig. Vannucci Accettante, e perciò come al pagamento della controversa cambiale era il sig. Vannucci tenuto, dovevano del pari a questa condanna riguardarsi soggetti li eredi del sig: Benvenuti garante.

Per questi motivi.

Delib. e Delib. Dice essere stato male per la parte dei sigg. Ranieri, e Domenico Comparini Tutori dei Pupilli Benvenuti appellato dalla Sentenza del sig. Vicario Regio di Fucecchio del dì

8 Marzo mille ottocento ventitrè, e bene respettivamente dalla Sentenza medesima giudicato; conferma per tanto la Sentenza suddetta in tutte le sue parti ordinandone la esecuzione secondo la sua forma, e tenore, e condanna l'Appellanti a favore del sig. Giuseppe Baldi nelle spese anche della presente istanza.

Così deciso dall'Illmo. Signore

Giovanni Batista Brocchi *Audit.*

DECISIONE LXXXXIII.

REGIA RUOTA DI FIRENZE

Castri Franci inferioris Compensationis diei 3. Septembris 1823.

IN CAUSA BALDACCI E LAMI

Proc. Mes. Fabio Pieraccini — Proc. Mes. Luigi Baglioni

ARGOMENTO

Il Conteggio., e saldo fatti fra Debitore, e Creditore se non sono concepito in termini capaci a comprendere qualunque altra dependenza diversa da quelle che contengono, non possono estendere ad altri Titoli, e provenienze.

SOMMARIO

1. 2. *Quando fra le stesse Persone concorrè il debito, e credito egualmente certo, liquido, ed esigibile la compensazione è di ragione ammissibile.*

3. *Le parole* si fece conto, e saldo *non presentano una generalità di concetto proporzionata a comprendere nel conto, e nel saldo qualunque dependenza.*

4. *Quando d'un Conteggio, e contemporaneo saldo si conoscono i Titoli, e le dependenze, a queste solamente si deve coartare la quietanza, nè può estendersi la medesima ad oggetti, e provenienze diverse.*

5. *Quando la quietanza non è concepita in termini generali, e pregnanti non se ne possono portare gli effetti al di là di quello, che fù dalle Parti contemplato nel loro Conteggio.*

6. *La quietanza secondo il Conteggio non può eccedere gli elementi del medesimo.*

7. 8. *Il Conteggio, e saldo fatto in tempo in cui non è venuta la scadenza del pagamento di un debito dovuto da una delle Parti*

all' altra, e che non ne vien fatta menzione, sebbene siano rammentati gli altri Titoli di debito, e credito, si presume non compreso nel saldo.

9. *Quando colui, che crea un debito dichiara di crearlo per interesse altrui, questo non s' intende compreso nel Conteggio, e saldo di altre dependenze collo stesso Creditore.*

10. *Il debito non si presume pagato quando il Chirografo da cui risulta è nelle mani del Creditore.*

11. *In Giudizio non può prestarsi fede alle nude asserzioni tendenti a rimproverare un contegno irregolare.*

12. *La non deduzione de' propri diritti in una occasione atta a sperimentarli non è un riscontro per stabilirne l' inesistenza.*

MOTIVI

Attesochè è abbastanza certo in ragione, che laddove concorre fra le stesse persone il debito, ed il credito egualmente certo, liquido, ed esigibile, e che da esse si deduce la compensazione, è la medesima di diritto ammissibile, e ne deriva il pagamento, che opera la liberazione, così ne segue, che non altro debito può fra queste persone esistere, che rispetto a quella quantità, che sopravanza alla fatta compensazione. *Rot. Florent. in Thesaur. Ombros. Decis.* 31. *Num.* 19. 21. *et* 22. *Tom.* 1. 1

Attesochè questo principio trovava la sua giusta applicazione nella controversia attuale, mentre quanto era certo il debito nella somma di Lire 440., che Francesco, e Fratelli Baldacci avevano verso il sig. Dottore Agostino Lami per reliquato di Atti, funzioni, e spese dal medesimo fatte in diverse Cause per interesse dei medesimi agitate in varj Tribunali, essendo dallo stesso Baldacci ingenuamente confessato nella risposta alla sesta, e settima Posizioni, alle quali fù sottoposto, era del pari indubitato il credito, che i detti Baldacci vantavano contro il sig. Lami nella somma di Scudi 50. fruttiferi alla ragione del quattro per cento, resultando il medesimo dal privato Chirografo del dì 11. Febbraio 1800., e dal medesimo firmato, e contro di cui costituiva una piena prova. *Rot. Florent. in sedat. post Thesaur. Ombros. Decis.* 40. *Num.* 1. *Par.* 5. *Tom.* 1. 2

Attesochè ad escludere la sussistenza di questo credito dei Fratelli Baldacci non giova la Lettera sotto dì 13. Novembre 1820. dal sig. Lami scritta a Francesco Baldacci, e che essendo stata da essi prodotta deve fare stato contro i medesimi. *Rota Florent. in Liburnen. Pecuniaria* 6. *Junii* 1696. *pag.* 10. *av. Cavalcanti*, e che per la somma influenza, che spiega nella Causa, giova conoscere nel suo contesto „ Siccome mi avete „ richiesti i Conti di tutte le Cause finora fatte per vostro interesse, e di „ tutte le spese da me pagate in esse, detratti i denari, che ho ricevuto a „ conto da voi; dunque vi dico, che le Cause sono le seguenti (e qui se„ gue l' enumerazione delle Cause, e quindi prosegue) Nel dì 1. Gennaio „ 1805. si fece conto, e saldo. Resto da pagarvi io libbre 55. e oncie 6.

„ Lino, perchè non ho mai saputo il valore, che si dovrà detrarre in ulti-
„ mo del mio avere.

„ Voi siete restato Creditore di Lire 1756., soldi 13., e denari 4.
„ contro Giovanni Casini, e più dei frutti da liquidarsi; ed io devo ave-
„ re per ogni residuo di Atti, copie, fogli bollati, e spese vive la
„ somma di Lire 45¹. soldi 15., e denari 8. da detrarsi sempre il valore
„ del suddetto Lino, e niente altro, perchè ho detratto ogni altro paga-
„ mento statomi fatto a conto anche per carta da scrivere provvedutami.

„ Potrete servirvi di chi più vi piace per farvi pagare dal Casini del-
„ la detta somma. Io non so se al sig. Becattini quando vi pagò gli Scudi
„ 150. a conto del debito Casini restasse o nò altra somma in mano. Po-
„ trete saperlo per qualche mezzo. „

„ A me non preme, che subitamente mi paghiate, il resto del mio
„ avere. Per ora mi serve, che mi paghiate la metà del medesimo. — Vi
„ sono ec. „

Dal tenore infatti di questa Lettera due furono le difese che dedusse il Dott. Lami, con le quali si lusingò di concludere l'estinzione del debito, che per esso resultava dalla surriferita Scritta Cambiaria.

Pretese in primo luogo, che del predetto suo debito non potesse più ragionarsi, per essere rimasto compreso nel *conto*, e *saldo*, che fra esso, ed i Baldacci ebbe luogo nel primo Gennaio 1805.

E sostenne in secondo luogo, che la compensazione del detto debito avesse formato *modo* di pagamento fra alcuno di quelli in vigore dei quali il di lui maggior credito di Atti, copie, fogli bollati, e spese vive venne a residuarsi alla somma indicata nella Lettera dei 13. Novembre 1820.

Ma nè l'uno, nè l'altro fondamento di difesa fù appreso proporzionato all'oggetto per il quale veniva proposto.

Poichè quanto al primo era esso del tutto irrilevante, o si avesse riguardo al tenore delle espressioni, o si considerasse l'Atto in occasione del quale furono le medesime proferite, o si attendessero le circostanze, che concorrevano nel caso.

Se si prende in esame in fatti il tenore delle espressioni, non altro esso presenta, che un *conto*, ed un *saldo* disgiunto da ogni generalità, ed universalità di oggetti nel conto, e saldo rimasti compresi, mentre non altro si vede scritto nella detta Lettera, se non che „ ivi „ Nel dì primo « Gennaio 1805. si fece *conto*, e *saldo* „ il che ognuno ben comprende essere totalmente alieno dal presentare una generalità di concetto proporzionata a comprendere nel conto, e nel saldo qualunque dependenza, che per qualsivoglia titolo esistesse fra il sig. Dottor Lami, e la famiglia Baldacci.

Ma ciò, che permette d'immaginare la deficenza di ogni generalità nelle surriferite espressioni, e anche più manifestasse escluso dalla occasione nella quale furono esse impiegate.

Ed in vero presenta la lettera dei tredici Novembre mille ottocento venti, che i Baldacci erano a quell'epoca desiderosi di conoscere lo stato dei loro interessi verso il sig. Dottor Lami per dependenza delle Cause da esso fatte per loro conto, ed a tale oggetto richiesero al medesimo i conti di tutte le Cause fatte, come pure di tutte le spese in esse pagate, detraendo per altro i denari, che aveva ricevuti a conto.

Or se per sodisfare a questa richiesta procedè il sig. Dott. Lami nella sua lettera a fare la nota di tutte le dette Cause, e se detratto ogni altro pagamento statole fatto a conto dichiarò, che per ogni residuo di atti, copie, fogli bollati e spese vive non doveva avere che la somma di lire quattrocento cinquantatre, soldi quindici, e denari otto, da diminuirsi però dell'importare del Lino ricevuto, bisogna pur troppo ritenere, che il *Conto e saldo* che annunziò eseguito nel primo Gennaio mille ottocento cinque non si referì che alle dependenze delle Cause trattate per i Baldacci, ed ai pagamenti ricevuti in conto, ed a questi oggetti fu tassativamente questo conto, e saldo determinato, giacchè quando di un Conteggio, e contemporaneo saldo si conoscono i titoli, e le dependenze, è unicamente a queste che si deve coartare la effettuata quietanza, e non è dato di estendere la medesima ad oggetti, e provenienze da quelle enunciate sostanzialmente diverse, come dopo il *Text. in Leg. Emptor. predii* 47. § *Lucius. Titius. ff. de Pact.* « ivi « Respondis tantum ratio accepti, at- « que expensi esset computata coeteras obligationes manere in sua Cau- „ sa osserva per tutti *La Rot. Florenti. in Emporien Pecunaria super particulari vel generali quietantia* 29. *Sept.* 1781. *per tot. et signanter* §. *Ma bensì av. Morelli Relat.* 4

E ciò tanto più quando la quietanza non si vede concepita con termini generali, e pregnanti, mentre allora tanto meno è possibile il portare gl'effetti della medesima al di là di quello, che fu dalle parti nel loro conteggio contemplato, non potendo la quietanza famulativa al conteggio, eccedere gli elementi del medesimo come quella, chè è una sequela dell' istesso conteggio. *Rot. Rom. Cor. Falconer. Tit. de Cens. Decis.* 15. *num.* 9. *et Tit. de Salvian. Decis.* 8. *num.* 9. *et Decis.* 9. *N.* 10. 5 6

Ad escludere poi sempre più dal etto conteggio, e saldo fatto nel primo Gennaio mille ottocento cinque la comprensione del credito cambiario resultante dall'epoca degl'undici Febbraio mille ottocento ricorre la circostanza che nessun termine era stabilito alla restituzione del detto capitale onde essendo certo che all'epoca del 1820 era tuttora presso i Baldacci il documento di credito, vi è luogo a ritenere, che i medesimi non erano proceduti a domandare la restituzione, per lo che tanto meno esisteva un titolo per credere, che anche a questo debito fosse portato il conteggio, ed il saldo successivo. 7

Si aggiunge, che nel conteggio medesimo si rammentano altre dependenze di credito, e respettivo debito, quali sono il debito del Lino, e della carta da scrivere, e si tace d'altronde sul debito del Chirografo degli 11.

Febbraio 1800, che pure meritava di essere per la sua importanza rammentato assai più, che il tenue debito del Lino, e della Carta da scrivere, onde il silenzio tenuto sopra la partita di maggiore importanza conduce a concludere, che la medesima non fu in detta occasione contemplata

8 Inoltre il debito cambiario sebbene materialmente posasse a carico del sig. Dott. Lami, pure in sostanza era stato creato per favorire una terza persona, siccome stà scritto nel Chirografo, ove si legge. Io infrascritto ho ricevuto da Giuseppe Baldacci scudi 50, quali ho richiesti al medesimo per passarsi in mano di altra persona a forma della richiesta della medesima.

Or che il sig. Dott. Lami potesse avere interesse di estinguere questo debito, quando in sostanza doveva dalla terza persona alle di cui richieste lo aveva creato, ottenere il rimborso, non è assai verisimile l'immaginarlo, e così molto meno è luogo ad includere nel saldo del 1805. il debito surriferito.

9 Come poi per le considerazioni fin qui proposte, concedere non si poteva al sig. Dott. Lami, che fosse da esso giustificato il pagamento del suo rammentato debito, quasi che il medesimo fosse caduto nel conteggio, e nel saldo del primo Gennaio 1805. così non potè a questo oggetto compire la pretensione, che questo debito dovesse riguardarsi *compensato* all'occasione di alcuno dei pagamenti dai Baldacci effettuati, e per i quali il loro maggior debito di funzioni spese, e copie fu residuato alla somma di lire 4040.

Poiche a questo supposto resisteva il tenore della lettera dei 13 Novembre 1820, nella quale il sig. Dott. Lami designò espressamente, che le detrazioni, alle quali andava soggetto il suo conto, e per cui si residuava a lire 4040 dipendevano da denari ricevuti a conto leggendosi in essa «ivi» siccome mi avete richiesti i conti di tutte le cause fatte per vo„stro interesse, e di tutte le spese pagate in esse, detratti i denari che ho „ ricevuti a conto, dunque vi dico, che le Cause sono le segnenti.

Or se i denari ricevuti a conto costituivano le detrazioni, che attenuavano il credito del sig. Dott. Lami, bisogna ritenere, che veruna compensazione intervenne per verificare alcuna delle detrazioni, che diminuirono il conto del sig. Dott. Lami, giacchè la proprietà della parola detratti i denari, che ho ricevuto a conto « è quella di denotare l'esplicito, ed effettivo numerario intervenuto in questi pagamenti, come con i concordanti osserva la *Rot. Rom. in sutrina Caducitatis* 11. *Maii* 1792. §. 7. *Cor. Strasoldo.*

Quindi se il modo del pagamento non può controvertersi, a seconda delle dichiarazioni del sig. Lami, che se si fosse sostanziato i denari effettivi non può altrimenti pretendersi che la soddisfazione del medesimo debito resultante dall'epoca degli 11 Febbraio 1820, non potendo la compensazione convenire a quel modo di pagamento, che si vede consistito in denari effettivi.

E ciò, che esclude la proprietà delle espressioni « detratti i denari che ho ricevuti a conto « resta anche nel caso avvalorato dalla circostanza della esistenza attuale del Chirografo degli 11. Febbraio 1800 presso i Baldacci creditori, non essendo ammissibile, che qualora la soddisfazione di questo debito si fosse dal sig. Lami eseguita nel Gennaio 1805, non fosse il sig. Lami sollecito di procurare il ritiro del medesimo dai suoi creditori dopo un sì lungo spazio di tempo; E se alla detta epoca non fù estinto da esso questo debito, non abbia saputo indicare in quale altro tempo fosse il medesimo conteggiato con i suoi crediti. 10

Ne si soggiunga, che l'esistenza del documento di credito presso i Baldacci è dovuto ad un abuso di fiducia da essi commesso, in quantochè è stato dai medesimi trascurato di consegnare al sig. Lami il detto Chirografo, il di cui importare fu compreso in un conteggio eseguito nella Casa del sig. Lami, e senza, che nell'atto i Baldacci potessero restituire il Chirografo per averlo nella loro propria Casa assai distante da quella del sig. Lami.

Poichè non potendo in Giudizio prestarsi fede alle nude asserzioni, specialmente poi quando tendono esse a rimproverare un contegno meno regolare come appunto accaderebbe nei termini sopra espressi a carico dei Baldacci, ai quali si rimprovera di avere abusato della buona fede, e correntezza del sig. Lami, così non solo non può attendersi il discarico dal medesimo proposto per togliere l'efficacia del riscontro della sussistenza del credito, dedotto dalla retenzione del documento, che se ne fa dai Baldacci creditori, ma merita anzi il detto discarico il più alto disprezzo, e la più assoluta non curanza. 11

Senza che giovi il certificato del sig. Giovanni Biagi emesso sotto dì 12 Giugno 1821, da cui resulta, che il Baldacci informato dal sig. Biagi delle verificazioni per di lui commissione eseguite presso il sig. Lami relativamente ai conteggi fra essi pendenti si portò a S. Croce in compagnia del sig. Biagi dal sig. Dottor Lami, e dopo vari discorsi riconobbe il Baldacci il suo debito in lire 440.

Poichè senza trattenersi a rilevare che questo testimone non è stato regolarmente sentito in Giudizio, quello che serve a togliere qualunque valutazione al suo deposto, è il riflesso, che le sue dichiarazioni nulla più concludono, di ciò che è concordato fra le parti, mentre i Baldacci non controvertono il loro debito verso il sig. Lami, accertato dal deposto ancora del sig. Biagi, e solo al medesimo intendono di contrapporre il loro credito resultante dal Chirografo degli 11 Febbraio 1800, e quindi siccome sta bene insieme, che il Baldacci riconoscesse alla presenza del sig. Biagi il suo debito a favore del sig. Lami, e che tuttora esista quel debito, che Baldacci intendono di compensare con il loro accertato debito così ne segue, che nulla rileva il certificato del sig. Biagi, subitochè non fa, che stabilire il debito dai Baldacci non impugnato.

Che se dalla non fatta menzione di questo credito nella circostanza 12

della liquidazione avvenuta con l'assistenza del sig. Biagi, e dalla disposizione del Baldacci di effettuare in quell'istante il pagamento del suo debito, rimasto sospeso da tutt'altre ragioni, che dalla idea di contrapporre il controverso credito cambiario, siccome resulta dalla risposta data dal Baldacci alla ottava posizione volessero attingersi dei nuovi riscontri della inesistenza del disputato credito, è ben facile il riconoscere l'irrilevanza dell'uno, e dell'altro riscontro, con avvertire soltanto, che la non deduzione dei propri diritti, in una occasione, che potrebbe comparire proporzionata ad esperimentarli non è annoverata fra i mezzi per stabilirne l'inesistenza, quando d'altronde i medesimi restano invulnerati, siccome appunto, si verifica nel caso attuale, giacchè l'esistenza del Chirografo degli 11 Febbraio 1800 presso i Baldacci rendeva certi i diritti che a loro favore dal Chirografo istesso derivavano

Ed ecco, che da tutto quello, che è stato fin qui avvertito, risultando che i pagamenti, che diminuirono il credito del sig. Lami furono eseguiti a denaro effettivo, incongruo si rende l'occuparsi delle circostanze, che si deducono per stabilire una pretesa compensazione, mentre quando il modo del pagamento tassativamente limitato al contante effettivo esso esclude, che possa proporsi un modo diverso di pagamento, che pure verrebbe a supporsi, quando si ammettesse, che si fosse con la compensazione eseguito.

Attesochè al pagamento dei frutti sul capitale di scudi 50 convenuti nel Chirografo degli 11 Febbraio 1800, e decorsi dagli 11 Febbraio 1803 in seguito, non fanno ostacolo le Leggi sul cambio, mentre ne avanti la sopravvenienza delle Leggi francesi, ne posteriormente alla loro abolizione accaduta nei 15 Novembre 1814 non era venuto alla sua scadenza, e compimento il termine settennale, oltre il quale le leggi prescrivono l'intimazione da darsi al debitore, siccome resulta dal confronto materiale delle epoche decorse dall'11 Febbraio 1803 al primo Maggio 1808, in cui le leggi Francesi abolirono le leggi sul cambio, ed al 15. Novembre 1814, al 6 Giugno 1821, in cui fu dai Baldacci, domandato il credito degli scudi 50, ed i frutti, così resta sempre ai creditori Baldacci il diritto di ottenere il pagamento dei frutti convenuti.

Attesochè non possono tenersi a calcolo per compire il settennio gli anni decorsi dal 1 Maggio 1808; al 15 Novembre 1814. giacchè quando non esisteva la Legge, che sottoponeva a questa intimazione, non può il lasso di questo tempo ricongiungersi con il tempo anteriore, o posteriore non essendo questo lasso di tempo intermedio pregiudiciale, subito che la Legge, sopravvenuta non imponeva l'obbligo della intimazione.

Attesochè a diminuire il cumulo dei frutti, non poteva attendersi il disposto dell'Articolo 2277 del Codice Civile di Francia induttivo della prescrizione quinquennale per gl'interessi degl'imprestiti fruttiferi, giacchè non essendo stata questa prescrizione invocata dal sig. Lami, non poteva

dal Giudice di proprio ufficio supplirsi, essendoli ciò vietato dall'Art. 2223 del detto Codice.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte del sig. Dottor Agostino Lami dalla Sentenza contro di esso proferita dal Potestà di Castel Franco di sotto, il dì 8 Febbraio 1822, e respettivamente ben giudicato con la Sentenza medesima a favore di Francesco, ed altri fratelli Baldacci, e quella perciò confermò, e conferma in tutte le sue parti condannando. conforme condanna l'appellante nelle spese anche del presente Giudizio.

Così deciso dall' Illmo. Signore

Gio. Batista Brocchi *Audit.*

DECISIONE LXXXXIV.

SUPREMO CONSIGLIO

Montis S. Savini seu Fojanen. Emphyt. quoad Renovation. diei 22. Augusti 1823.

IN CAUSA SARTI MAGI E DONNINI

Proc. Mess. Jacopo Giacomelli — Proc. Mess. Ferdinando Piazzesi

ARGOMENTO

Il Livello di patto, e provvidenza non può, dopo la morte del primo Conduttore, essere alienato da' Possessori in pregiudizio de'Chiamati, e dei Possessori aventi diritto alla rinnovazione, la quale compete all' ultima Femmina della Famiglia, che ha un Gius quesito, ancora in vita dell'ultimo Maschio Possessore, quando questi si è obbligato a Dio con voto perpetuo di Castità, per cui è divenuto incapace di successione; Nè può dirsi, che le Patrie Leggi in Toscana abbiano sottratto dalle Regole colle quali si considerano questi Livelli, quelli che sono di diretto dominio delle Comunità, poichè a favor di queste ogni influenza della Legge d' Ammortizzazione del 1. Febbrajo 1751. fù tolta col Motuproprio del 23. Novembre 1769.

SOMMARIO

1. 5. *Le investiture Livellarie, che sono di patto, e provvidenza, sono indisponibili da' Possessori dopo la morte de' primi Conducenti in pregiudizio de' Chiamati.*

2. 3. *Estinta la linea mascolina de' Chiamati al Livello, la Femmina superstite ha diritto alla rinnovazione.*

4. *Il solo timore di una Lite già provocata rende efficace ed operativo l'Atto di rinunzia alla medesima.*

6. *Il Litigante, che nella rinunzia alla Lite, dichiara, che per consiglio de' suoi Savj non crede partito prudente di contestare il Giudizio, viene a confessare la mancanza di qualunque Gius.*

7. *La rinunzia alla Lite fatta per mancanza di ragioni si sostiene senza alcuna correspettività, la quale è necessaria nelle Transazioni.*

8. *Non dal Nome, che il Notaro dà a' Contratti, ma dall' intrinseca loro essenza, e natura prendono forza, e vigore le Convenzioni.*

9. *Conosciuta per l' intrinseco dell'Atto la volontà de' Contraenti d' instituire una rinunzia alla Lite, non può questa convertirsi in Transazione.*

10. *La rinunzia alla Lite merita ne' suoi congrui rapporti la denominazione impropria di Transazione.*

11. *L'Atto bilaterale non esclude la proprietà, e l' indole della Rinunzia.*

12. 13. *L'Atto può essere* unilaterale *per l'obbligazione; può essere bilaterale per l' intervento delle Persone.*

14. *La rinunzia alla Lite esige per parte del Rinunziatario l' accettazione.*

15. *La determinazione del tempo al rilascio del Fondo in questione, e la condonazione delle spese della Lite sono Convenzioni pedisseque, che non alterano, nè denaturano l'Atto di rinunzia alla Lite.*

16. *Le Comunità furono sottratte all' influenza della Legge d'Ammortizzazione del* 1. *Febbraio* 1751. *col Motuproprio del* 23. *Novembre* 1769.

17. *I Livelli delle Comunità ritengono l' antica loro indole d' inalienabilità.*

18. 19. *I Livelli delle Comunità non sono resi alienabili dalle Istruzioni de'* 29. *Settembre* 1779.

20. *Il Motuproprio del* 1783. *non infonde ne' Livelli Comunitativi un'Allodialità indistinta, ed assoluta.*

21. *La deroga ad una Legge non può argomentarsi da un Rescritto di Concessione al duro effetto di pregiudicare agli altrui diritti.*

22. 25. *Ai Chiamati a' Livelli si equiparono i Prossimiori aventi il Gius della Rinnovazione.*

23. *Il Principe che accorda al Possessore del Livello Comunitativo la facoltà di alienarlo, senza pregiudizio de' Chiamati, preserva ai medesimi i loro diritti.*

24. 26. 27. 28. *Quando l'ultimo Possessore del Livello Comunitativo ha fatto il Voto di Castità, ed è perciò incapace di successione l'ultima Femmina della Famiglia ha il Gius quesito alla Rinnovazione.*

29. 30. *Il diritto del Prossimiore alla rinnovazione del Livello è quesito.*

MOTIVI

Attesochè è costante in fatto, che la Famiglia Magi di Fojano riteneva con titolo di conduzione enfiteutica dalla Comunità di quel luogo a terza Generazione Masculina in ordine agli Istrumenti de' 21. Gennaio 1644., 23. Settembre 1645. a rogito di Ser Giuseppe Puccini, e de' 29. Settembre 1660., a rogito di Ser Diacinto Versari alcuni Fondi, tra i quali erano le Terre degli Arsicci con Casa ec. Nè s'impugnava che queste Investiture fossero secondo la loro originaria Istituzione di patto, e provvidenza, e perciò di loro natura indisponibili per parte dei respettivi Possessori dopo la morte dei primi Conducenti in pregiudizio dei successivi Chiamati; nel 12. Ottobre 1766. allorquando il Sacerdote Don Angiolo Magi Possessore per assegne riportatene nelle Fraterne Divise dispose a favore dell'estraneo Orazio Donnini delle dette Terre Livellarj li Arsicci; Vivevano tuttavia il Sacerdote D. Gaspero Magi altro Fratello del Cedente, e la Eugenia Magi comune Sorella. 1

Attesochè questo Fondo Livellare del quale dispose D. Angiolo Magi per la di lui morte, o sarebbe trapassato per Gius di vocazione in D. Gaspero se fosse a questo sopravvissuto, o nell'opposto caso per la estinzione della Linea Masculina si sarebbe aperto a favore della superstite loro Sorella il diritto di rinnovazione procedente dalla notissima Teoria del *Bartolo in Leg. 1. §. Permittitur ff. De qua quotid, et estiva*. 2

Attesochè, sebbene il Donnini supplicasse, ed ottenesse per Sovrano Rescritto d'essere riconosciuto per Enfiteuta pur nondimeno tanto la Comunità nella Deliberazione Magistrale de' 26. Gennaio 1777. propose che una tale Investitura s'accordasse senza pregiudizio delle ragioni dei Chiamati a tal Livello; quanto il Sovrano nel suo Rescritto de' 10. Settembre 1777. prescrisse doversi dal Donnini, e suoi garantire la Comunità dalle molestie che fossero per esserle inferite dagli aventi diritto ai Fondi, ed in esecuzione del Rescritto il Donnini nel solenne Istrumento de' 27. Marzo 1778. a rogito del Notaro Jacopo Sonnati si soggettò verso la Comunità alla comandata liberazione dalle molestie, e pregiudizj.

Attesochè dopo la morte tanto del Cedente D. Angiolo Magi accaduta ne' 14. Novembre 1783., quanto dell'altro Sacerdote D. Gaspero Magi accaduta assai posteriormente; la signora Eugenia Magi che credè d'essere rimasta pregiudicata dalla Cessione fino del 1776. stipulata dal Donnini, introdusse ne' 21. Dicembre 1805. formale Giudizio contro Giovanni Donnini Figlio del Cessionario, diretto alla rivendicazione delle Terre delli Arsicci sul fondamento del Gius a lei competente della rinnovazione per esser Ella la Persona più prossima agli ultimi Chiamati.

Attesochè Giovanni Donnini per solenne Istrumento de' 22. Marzo 1806., rogato Ser Giuseppe Radicchi, renunziando alla Lite, retrocedè i disputati Terreni alla sig. Eugenia Magi, la quale in virtù della detta retrocessione fù riconosciuta dalla Comunità di Fojano legittima Possedirice del Fondo, ne ritenne finchè visse il pacifico possesso, e lo trasmise morendo al sig. Niccolò Sarti Magi suo Figlio.

Attesochè dopo tredici Anni dal celebrato Contratto il Donnini che aveva renunziato insorse contro il possessore sig. Niccolo Sarti Magi pretendendo di annullare il Contratto del 22. Marzo 1806., e previo tale annullamento di rivindicare il Fondo, o perchè nel Contratto si contenesse una transazione, la quale fosse invalida per difetto di correspettività nulla essendo stato dato a Donnini, e tutto alla Magi, o perchè non si fosse verificata la legittima Causa di transazione, o di renunziare, e l'Atto cadesse per falsa Causa, ed errore; e proposta la Lite il Donnini rimase succumbente in prima Istanza avanti il Tribunale di Monte S. Savino per Sentenza de' 25. Gennaio 1820., ma resosi appellante ottenne vittoria avanti la Ruota d'Arezzo ne' 4. Dicembre 1821., onde il Consiglio nel conflitto delle due Sentenze fù richiamato a conoscere quale di esse meritasse di
3 essere accolta, e quale rigettata.

Attesochè lo stato della controversia presentava tre questioni da risolvere; la prima se l'Atto de' 22. Marzo 1806., rogito dal Notaro Radicchi si sostanziasse in una renunzia alla Lite, o piuttosto in una vera, e propria transazione; la seconda se i diritti Enfiteutici ceduti dal Sacerdote sig. Angiolo Magi fossero, e si mantenessero di patto, e di provvidenza, e degenerassero in appodiali, e quasi allodiali; la terza finalmente se il diritto della Eugenia Magi dovesse apprendersi per quesito piuttostochè per querendo; poichè in quanto alla prima questione se l'Atto del 1806. dovea definirsi, e caratterizzarsi per quella impropria Transazione, che risulta nei suoi congrui casi della rinunzia alla Lite non era luogo in tal caso a quella positiva, ed assoluta correspettività che si ricerca in altre diverse circostanze, bastando qualora manchi ogni sospetto di collusione il solo timore di una Lite già provocata per sostenere l'Atto, quantunque il Donnini renunziante nulla avesse ricevuto dalla Magi, come in simili termini
4 osserva la *Rot. Rom. in recent. Dec.* 281. *N.* 6. *Par.* 6. *et Decis.* 221. *Num.* 7. *Par.* 14.

Perciò che riguarda la qualità dei diritti ceduti non impugnandosi già dal Donnini, che il Livello di cui si tratta fosse in origine di patto, e provvidenza, ma pretendendosi che avesse cangiata indole, e natura, e fosse divenuto allodiale, sia per le sopravvenute Leggi sopra i Livelli Comunitativi, sia per la grazia impetrata dal Donnini; se realmente non si fosse verificata questa trasmigrazione da Livello pazionato in Livello alienabile, non sarebbe come ne convenirono gl' istessi Difensori del Donnini; e come è certo in ragione secondo la distinzione notissima di cui
5 parla la *Flor. Emphiteusis diei* 29. *Septemb.* 1772. *cor. Luci* §. *In hoc*

rerum potuto pregiudicare al diritto degli ulteriori Chiamati; E finalmente perciò che interessa il diritto competente alla Eugenia Magi questo sebbene esercibile nel solo caso di sopravvenuta caducità, e sebbene procedente da una mera equità, pure se fosse alla medesima fino dal tempo della di lei naturale esistenza quesito non sarebbesi potuto colla cessione del Sacerdote Magi pregiudicare.

Attesochè nell' assumersi l' esame circa la prima delle enunciate ispezioni non potè il Supremo Consiglio nell' Istrumento de' 22. Marzo 1806. a rogito del Notaro Radicchi non ravvisare una vera, e propria renunzia alla Lite per la Causa finale che mosse il Donnini spiegata nel proemio dell' Atto, per la renunzia volontaria, che fece il Donnini stesso nel Fondo Livellare nella parte dispositiva per la struttura in fine dell' Atto, che tutto si prestava alla renunzia, e nulla alla Transazione, Dichiarono le Parti nel proemio, che intimata dalla Eugenia Magi la Lite al Donnini; Questi inerendo al Consiglio dei suoi Savj non aveva creduto partito prudente il contestare un Giudizio, lo che si risolve in una confessione della mancanza di qualunque Gius, o sia in una renunzia alla Lite; e nella parte dispositiva retrocede ogni sua ragione sulle controverse Terre degli Arsicci senza riflesso a veruna correspettività, e senza esame del di lei importare. Per il resultato semplicissimo di quella disposizione chiarissima si presentò la volontà del Donnini di renunziare alla Lite, e la effettiva renunzia alla medesima col rilascio del soggetto litigioso senza riguardo a correspettiva retribuzione, e senza misura di essa; Anzi colla dichiarazione, che tanto la cessione de' 22. Ottobre 1776., quanto il successivo Istrumento d' Investitura de' 27. Marzo 1778. dovevano considerarsi come non avvenuti. Consistendo appunto in ciò la differenza sostanzialissima tra la transazione, e la renunzia alla Lite; Che in quella l' uno dei Colliriganti non rimette il suo diritto se non correspettivamente alla reciproca remissione che ne faccia l' altro Collitigante a misura però delle respettive ragioni, e con adeguate proporzioni; In questa tutto s' abdica il diritto, e delle proprie pretensioni si confessa, e si riconosce la insussistenza, e così nella transazione l' elemento sostanziale, e la correspettività, avversativamente procede nelle renunzie, siccome insegna la *Praten, pecun.* 1. *Febbraio* 1791. *impressa nelle Recenzioni Tom.* 6. *Par.* 2. *Decis.* 6. *N.* 1. La sostanza, e la forma dell' Atto corrispondeva a questa idea: nessuna parola di stralcio; nessuna commensurazione di diritti; nessuna reciprocità di condonazione; ed in fine nessuna renunzia alla lesione: Nè a recedere da questo concetto poterono aver forza, o la denominazione data di transazione all' Atto, o l' essere bilaterale la stipulazione, o l' esservi qualche patto inserito nell' Istrumento: Il titolo infatti di renunzia, e di transazione data all' Istrumento non poteva far cangiare la natura dell' Atto, e molto meno contradiceva all' attribuitagli rilevanza, non dal nome che il Notaro diede loro, ma dall' intrinseca loro essenza, e natura prendono forza, e vigore le convenzioni; Accertata quindi per l' intrinseco dell' Atto la volon-

6

7

8

tà nei contraenti d'istituire una renunzia alla Lite, non poteva questa
9 convertirsi in transazione; Pur nonostante anche di fronte alle regole di Gius. non era luogo a tacciare d'errore il titolo di transazione che fù dato all'Atto, ritenuto in questo carattere di renunzia, meritando nei suoi congrui rapporti anche le *renunzie* alla Lite la denominazione di Transa-
10 zione, sebbene impropriamente *Urceol. Quaest. de Transact. Quaest.* 2. *N.* 2. *et seg.*

Tanto più che procedendo a quello di transazione l'altro titolo di renunzia, poteva intendersi che il Notaro l'avesse qualificata per vera, e propria renuzia, e per una transazione impropria dependente dalla renunzia medesima. L'essere poi bilaterale l'Atto non escludeva la proprietà, ed
11 indole della renunzia, poichè bisognava distinguere la forma dell'Atto dalla sua intrinseca importanza. L'Atto in se stesso poteva essere unilaterale per l'obbligazione, poteva essere bilaterale per l'intervento delle Persone. S'obbligava alla renunzia, ed al rilascio il Donnini; accettava per
12 il lato suo la Eugenia; ma la accettazione di lei non produceva la correspettività del Contratto; Qual'era infatti la Legge, o il disposto di ragione che impedisse al Renunziatario d'intervenire al Contratto, ed accettare
13 la renunzia! Anzi le renunzie stesse alla Lite, che si facciano in via giudiciaria esigono, ed attendono sempre per parte del Renunziatario l'accettazione. Finalmente se si pretendeva invano desumere la correspettività
14 dall'avere la Eugenia Magi determinato, e il tempo del rilascio del Fondo, e il reparto delle Raccolte per quell'Anno, la condonazione delle spese della Lite; poichè tali convenzioni per loro stesse si scorgevano manifestamente pedisseque, e famulative all'Atto, nè in guisa alcuna toglie-
15 vano, alteravano, o denaturavano il soggetto principale dell'Atto, che si sostanziò nella spontanea renunzia alla Lite per parte del Donnini.

Attesochè determinata per tal modo la proprietà dell'Atto consistente nella renunzia non induttiva di correspettività veruna, ed esclusi conseguentemente i termini della lesione: Incombeva all'Attore Giovanni Donnini il giustificare l'intervento dell'errore, e d'una falsa Causa, che avessero dato vita all'Atto della renunzia. I fondamenti per altro dai quali il Donnini attingeva il preteso vizio non comparvero sussistenti. Si diceva in primo luogo che sebbene il diritto Enfiteutico del quale fù disposto col Chirografo de' 22. Ottobre 1776. fosse inalienabile in origine, perchè di patto, e provvidenza, perchè proveniente da un domino diretto non soggetto alle Leggi d'Ammortizzazione pure divenisse in progresso allodiale, e disponibile, e fosse specialmente dichiarato tale dallo stesso Sovrano Oracolo in virtù del benigno Rescritto de' 15. Settembre 1777., e della successiva Investitura de' 7. Marzo 1778. La irrilevanza però di questo fondamento fù dal Consiglio riconosciuta consistere appunto nel supposto di una allodialità *assoluta*, e di una volontà non mai presumibile nel Principe di porre in essere una deroga distruttiva degli altrui diritti quesiti. Ritenuto che le Comunità furono sottratte all'influenza della So-

vrana Legge d'Ammortizzazione del 1. Febbraio 1751., col successivo Motuproprio de' 23. Novembre 1769., come resulta dalla chiara Lettera del medesimo, e come osservò il meritissimo sig. Auditore ora Cav. Presidente Aurelio Puccini nella *Florent. praetensae successionis de'* 19. *Marzo* 1805. *per tot.* Il Livello di cui si tratta venne a ritenere l'antica sua indole d'inalienabilità nell'interesse di tutti i Chiamati i quali dopo la morte del primo Acquirente a titolo oneroso, e le non fattene disposizioni acquistarono un Gius irretrattabile, e non pregiudicato dalle possibili alienazioni, siccome insegnano *Fulgin. de Emphyt. quaest.* 8. *et* 9. *tit. de Alienation* non potè dirsi reso allodiale il Livello in questione. nè per le Sovrane Istruzioni de' 29. Settembre 1774., nè per il Rescritto de' 15. Settembre 1777. 16 17 18

Non per le regole dettate nei Livelli Comunitativi per modo di Legge nel 1774., poichè queste appellarono al futuro, non per il Rescritto de' 15. Settembre 1777., perchè in questo vennero manifestamente preservati i diritti de' Chiamati. E sebbene il Donnini mutuasse un soccorso dal successivo Motuproprio, o Circolare del 1783., pur nondimeno neppure da questo resulta infusa nei Livelli Comunitativi un allodialità indistinta, ed assoluta; Essendosi il Principe preservata la facoltà della deroga, e la misura della concessione, ed in questi termini tutto il momento veniva a sostanziarsi nell'esaminare l'espressioni della grazia, che nella specialità del caso fu conceduta. Poichè se questi fossero stati tali da indurre la deroga positiva, ed assoluta degli altrui diritti quesiti, i Chiamati, o gli aventi Gius avrebbero dovuto subire le conseguenze pregiudiciali di quella Potestà Regia, colla quale il Principe aveva dichiarato di procedere, e tolti i casi d'orrezione, e surrezione nei quali si può contro i Rescritti stessi insorgere anche in via di giustizia, il Cessionario sarebbe rimasto assicurato nella nuova investitura. La deroga peraltro che voleva espiscarsi dal Rescritto non solo non rimase giustificata, ma resultò per lo contrario esclusa. Affinchè ella emanasse dal Rescritto bisognava che fosse espressamente pronunziata, non potendosi desumere dal nudo fatto della facoltà accordata, e per modo di argomentazione al duro effetto di pregiudicare agli altri diritti, siccome nei precisi termini del caso ragionando stabilì la *Ruota nostra av. Pardini, Grandetti, e Lami in Florent. Emphit. quo ad Renovation. praelation. del dì* 11. *Agosto* 1798. *§. per la ragioni e seg.* Parve inoltre al Consiglio che invece della deroga dovesse leggersi per lo contrario nel Rescritto, la preservativa dei diritti dei Chiamati, a' quali per identità di ragione dovevano equipararsi i Prossimiori aventi Gius alla rinnovazione, posciache leggevasi nella Magistrale Deliberazione de' 26. Gennaio 1777. accettata la cessione condizionalmente, e senza pregiudizio delle ragioni dei Chiamati, ed il Ministro informante propose, e coerentemente alla proposizione il Principe impose al Cessionario Donnini l'obbligo di garantire la Comunita da qualunque molestia potesse esserle inferita per parte dei Chiamati. In questi 19 20 21 22

termini chiara, e patente scaturiva la preservazione di tali diritti, non potendosi ammettere legittima, ed efficace illazione di molestia ove i Chiamati che le avessero inferite fossero per volontà Sovrana rimasti destituiti di ogni loro diritto, lo che rispondeva all'argomento sottilmente desunto dal non vedersi. Seguitata nè dal Ministro informante, nè dal Principe concedente la Formula del Partito Magistrale imperciocchè se non era accettata nelle parole, era bensì contemplata, ed adottata nell'effetto col prescrivere la garanzia delle molestie, ed oziosa parve al Consiglio, e male applicata al caso la dimostrazione tra il consenso dispositivo, ed il consenso permissivo del Padrone diretto. Questa diversità in fatti è utile per determinare se nell'interesse del Padron diretto valida o invalida, sia la cessione che faccia il Possessore dell'Enfiteusi senza implorare il consenso; Lo che si risolve colla notissima distinzione tra i Livelli alienabili, o inalienabili dovendosi quello prestare necessariamente, ove l'alienazione possa esser lecita, o per la Legge, o per il patto. Non sta per altro a stabilire i doveri di Possessore alienante in faccia ai Successori nel Livello, nè ad escludere che possano questi o impedire la distrazione, o revocarla ove sia stata fatta in loro pregiudizio. E questa disapplicazione avea l'appoggio nelle regole elementari, che radicano nei Chiamati ad un Livello di patto, e provvidenza un Gius irretrattabile.

Attesochè per risolvere l'ultima questione se la Sarti Magi avesse un diritto quesito, e meramente querendo onde conseguire la rinnovazione enfiteutica, non potè il Consiglio distaccarsi dalla circostanza di fatto, che essa era già in vita allorquando il suo Fratello D. Angiolo Magi divenne alla cessione del Livello, e colla morte tanto del Fratello Cedente, quanto dell'altro Fratello D. Gaspero Magi non intervenuto alla cessione andava ad estinguersi la linea masculina per il fatto, che vincolati i Fratelli a Dio col solenne Voto di Castità erano inabili ad avere successione, e perciò in essa seppure fosse rimasta superstite, o ne' suoi Figli si sarebbe purificato il diritto della equitativa rinnovazione.

Attesochè in questa posizione del fatto non poteva di ragione dubitarsi se il diritto della Eugenia Magi fosse assolutamente quesito. Il benefizio della rinnovazione accordato al Prossimiore, e sicuramente annoverabile tra i diritti, poichè sebbene in origine sia stato suggerito dalla equità ogni qualvolta è scritta questa nel corpo di ragione è divenuto insieme col dettame, che è stato adottato una parte del Gius medesimo. *Riminald. Cons.* 653. *N.* 33. *Calvin. de equitat. Lib.* 1. *Cap.* 3. *Rot. Rom. in recent. Par.* 4. *Tom.* 2. *N.* 34. E di questo diritto ragionandosi sebbene siasi disputato se dovesse dirsi querendo, piuttostochè quesito, almeno fino al momento che per la estinzione della linea, fattosi luogo alla richiesta della nuova investitura il Prossimiore ne promuova l'esercizio, della quale opinione dimostrò di essere la Ruota di Roma nelle due *Decis.* 230. *e* 259. *Par.* 11. *recent.* seguitando la opinione del *Ruino*, *e del Paciono*. Pur tuttavolta fù ritrovata men giusta, e men vera questa opinione, e perciò

che avvertirono. *Cenc. de Censib. Quest.* 65. *N.* 14. *Corrad. de Jure pret. Quest.* 42. *N.* 24.

Attesochè a riconoscere la fallacia dell' opinione di coloro che sostennero il Gius querendo, piuttostochè il Gius quesito giova di rimontare alla Causa che gli mosse, e ritrovatala men solida, confessarne l' irrilevanza. Quantunque infatti sia vero, come andarono costoro ragionando, che il diritto sia sospeso da una condizione, che lo renda incerto fino all' esaurimento della Enfiteusi, pure non è men vero, che avvenuto questo caso si retrotragga l' evento, e si consideri quesito il diritto, avuto riguardo alla causa che lo produsse. Diversamente pensando bisognerebbe referire alla Classe dei diritti querendi quelli di successione, e quelli di Dote sopra i Beni vincolati, perchè sospesi da condizione. Lo che è contrario ai più ovvi principj. *Gratian Discept. Forens. Cap.* 855. *N.* 12. 27

Ed è su questi fondamenti che la *Rot. nost. nella Pisana seu Vici Pisani Emphit. quoad renovat. de'* 29. *Settembre* 1801. §. 7. *cor. Raffaelli* fissò che non potesse questo diritto quesito del Prossimiore rimaner pregiudicato nè dal fatto del Padron diretto, nè da quello dei precedenti Investiti. 28

Nè quel sommo Giureconsulto, e meritissimo Magistrato si lasciò abbagliare dalle ragioni allegate dal già sig. Auditore Arrighi nella *Montis Summani Renovation. dei* 19. *Giugno* 1790. *Dec.* 55. *Tom.* 5. *Par.* 2. *delle Recenziori* ove più per pompa, che per necessità esaminata la questione fù ritenuto il concetto spiegato dalla Ruota Romana nelle allegate due Decisioni della *Parte II. in Recent.*

Attesochè la Ruota Fiorentina in progresso adottò, e ritenne, che il diritto nel Prossimiore fosse quesito, per fatto, ed irretrattabile, siccome stabilì nella Causa tra gli Eredi del Cardinale Gregorio Salviati, ed il R. Scrittojo delle Possessioni colla Sentenza de' 28. Settembre 1802., colla quale fù revocata l' alienazione de' Beni Enfiteutici fatta dallo Scrittojo Padrone diretto; E sebbene non esistano in oggi i motivi che per altro furono redatti allora da quei Giudici, pure di tal decisione, e delle ragioni, che la determinarono, fù luogo a farne menzione nella successiva Causa in fra gl' Eredi Salviati medesimi, ed i sigg. Fratelli Salviati per la comprensione nel Fidecommisso istituito dal Duca Antonio Salviati dei Beni Enfiteutici da esso come primo Acquirente acquistati a titolo correspettivo, ed oneroso; Perciò che avverte la prima di tali Decisioni col titolo di *Flor. Fideicommissi quoad Bona Emphiteutica de'* 4. *Marzo* 1803. §. *Dando una rapida occhiata ec.* 30

E riassunta in appello la Causa sulla comprensione dei Livelli pazionati nel Fidecommisso istituito da Antonio Salviati, fù ritenuto, che il diritto dei Prossimiori fosse quesito, e perfetto, ed anzi se con questo fondamento unico fù deciso non essere stati quelli compresi nella istituzione del Fidecommisso, siccome costa per la *Decis. in Flor. Praetensi Fi-*

detcomm. Decis. Antonini, quoad Bona Emphiteutica de' 27. Marzo 1804. per tot. ed in specie ai §§. 29. 30. e 31.

Attesochè sebbene questa Teoria del diritto quesito non meritasse plauso nella sua applicazione quanto alla disponibilità dei Livelli avuto riguardo al primo Aquirente a titolo oneroso; siccome fissò la susseguente Decisione, o Lodo del sig. Auditore ora Consigliere Leonardo Frullani nella Causa stessa de' 30. Settembre 1807., nulladimeno stettero ferme in tal proposito le massime di Gius relative al diritto dei Prossimiori in un Livello del quale non fosse stato disposto dal primo Aquirente a titolo oneroso.

Attesochè a declinare l'applicazione non parve sufficiente il ricorso alle regole che governano la refutazione lecita, e permessa all'ultimo Investito del Livello nelle mani del Padron diretto; perchè chiaro si ravvisò, e si riconobbe non esser questi adattabili al concreto del caso; Non tanto perchè il Sacerdote Angiolo Magi non era l'ultimo Investito del Livello, vivendo tuttavia al tempo della fatta cessione il di lui Fratello D. Gaspero avente diritto di succedere, quando ancora perchè l'Atto del quale si tratta si sostanziò in una vera, e propria cessione a vantaggio di un Terzo senza intervento del Padron diretto, il quale non fece la concessione a suo talento come avrebbe potuto fare nella refutazione, ma seguitò, ed adottò la cessione fatta dal Livellario; E quantunque possa esser vero che talvolta nella disposiziione del Livello fatta dal legittimo Possessore col *consenso* del Padron diretto, si contenga implicita una refutazione, come avvertì la Ruota nostra nella *Clannen. Emphit. de' 22. Giugno 1791. Relat. Simonelli*, pur tuttavolta ciò non può avvenire quando la traslazione del Livello si faccia direttamente al Terzo senza intervento del Padron diretto, e se ne domandi a questo la laudazione, nei quali termini è impossibile l'immaginare quella implicita riunione dei consensi, e nel Padron diretto, e nell'Enfiteuta, che porti in virtù di tacita refutazione a gratificare il Terzo.

Attesochè questo preteso concetto assai più fortemente rimaneva escluso nelle circostanze del caso, per il riflesso, che la Comunità di Fojano Padrona diretta colla Magistrale Deliberazione del 1777. dichiarò apertamente, che non si opponeva al passaggio del Livello del Donnini, ma intendeva che rimanessero salvi i diritti dei Chiamati, cosicchè oltre il ravvisarsi straniero alla cessione la Comunità soltanto annuì al passaggio dell'Enfiteusi nel Donnini portando a suo carico le conseguenze d'una illegittima traslazione.

Attesochè mancando di fondamento la pretesa refutazione implicita, l'Atto del Sacerdote Angiolo Magi convertivasi in una violazione del diritto di rinnovazione quesito, e perfetto alla Eugenia Magi Possessora vivente al tempo della fatta cessione, ed avente diritto a rivendicare coll'azione in *rem scripta* i Fondi Livellari, nè il Donnini errò quando rico-

nobbe l'insussistenza del suo diritto sul Fondo, e renunziando alla Lite reintegrò coll' Istrumento del 1806. la Magi medesima nel possesso delle fagioni livellarie, ma bensì senza titolo pretendeva l'annullamento della fatta renunzia alla Lite.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Dice bene per parte dei sigg. Niccolò Sarti Magi, e Maria Fineschi come Tutrice dei Figli suoi, e del defunto signor Ambrogio Sarti Magi, essere stato appellato dalla Sentenza della Regia Ruota di Arezzo contro di essi, ed a favore del sig. Giovanni Donnini proferita sotto dì 4. Dicembre 1821., e male con detta Sentenza essere stato giudicato, e dichiarato, e perciò la medesima revocando in ogni sua parte dice essere dovuta e doversi confermare, siccome confermò e conferma la precedente Sentenza del Tribunale del Monte S. Savino de' 25. Gennaio 1820., ordinando di quella la piena esecuzione secondo la sua forma, e tenore, e il sig. Donnini a favore dei detti sigg. Sarti Magi condanna nelle spese giudiciali del presente Giudizio.

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Giovanni Alberti *Presidente.*

Filippo Del Signore, e Gaetano Sodi Relat. *Consiglieri.*

DECISIONE LXXXXV.

SUPREMO CONSIGLIO

Pistorien. Nullitatis Donationis diei 19 Settembris 1823.

IN CAUSA SOZZIFANTI E QUERCI

Proc. Mess. Jacopo Giacomelli
Avv. Sig. Cesare Capoquadri

Proc. Mess. Gabriello Piccioli
Avv. Sig. Luigi Piccioli

ARGOMENTO

E' soggetta al sospetto di frode, e di circonvenzione quella Donazione, ch' è fatta per Apoca privata, senza l'intervento di alcun Testimone, senza le solennità dell' Insinuazione, e del Registro, e specialmente quando nella medesima il Donante dichiara di essersi mosso a donare in rimunerazione di alcuni servigi resigli dal Donatario, che non si verificano, e tanto più, quando il Donatario è l'Avvocato, o Procuratore Legale del Donante, e che questi ha per costume di non esser troppo liberale, ma anzi

tutto intento a preservare le sue Facoltà, ed i suoi Beni a favore de' propri congiunti, verso de' quali ha già esternato il suo amore, e la sua predilezione,

SOMMARIO

1. *Un'Atto per renderlo incapace di far piena prova, e per farlo dichiarare immeritevole d' attenzione, non è necessario provarsi perfettamente la frode, colla quale dicesi posto in essere.*

2. 8. *La prova artificiale, e che si ottiene dalle presunzioni, e congetture, è sufficiente per indurre il sospetto, che un'Atto sia posto in essere con dolosa macchinazione.*

3. *Il sospetto di frode, intervenuto in un'Atto, alli effetti Civili comunque diversamente sia agli effetti penali equivale, al dolo provato.*

4. *Quando l'Atto mancasse delle forme estrinseche, mancherebbe perfino dell' apparenza della Volontà di colui, che si pretende aver contratta una Obbligazione, o ordinata una disposizione.*

5. 6. *Quando un'Atto apparentemente comparisce fatto col consenso, e volontà di quegli, che si è obbligato, può esservi il bisogno di accertarsi della verità del medesimo, e se fu fatto col consenso, che le Leggi richiedono.*

7. *Con gl' indizi di circonvenzione, e di cattiva fede, si ottiene quello stato intermedio di sospetto, che basta affinchè l'Atto che comparisce viziato non compisca la prova dell' intenzione di chi lo deduce.*

9. *Le congetture non è d' uopo, che portino ad una prova evidente, ma serve, che il cumulo di esse induca il Giudice a sospettare della realtà di un Atto per renderlo inattendibile.*

10. *Le congetture, e gl' indizi sono valutabili solamente nel complesso.*

11. *Non si può attribuire al caso la riunione di molte congetture, e circostanze capaci, riunite insieme, di persuadere la viziosa origine di un Atto.*

12. 14. 15. 16. *Gli Atti di Donazione sono assoggettati a varie forme, è solennità preordinate a garantire una perfetta libertà in colui, che si spoglia de' propri doveri.*

13. *Gli atti di liberalità come che contenenti sicura perdita per chi le esercita, ed è per ciò che la verosimiglianza che il più degli uomini a occhi aperti procuri il proprio danno ha resa avversa alle donazioni ogni presunzione, ed ha fatto divenire ovvia, e comune la massima che in esse più facilmente per la propria indole si ammetta il sospetto della frode, e della circonvenzione.*

17. *Il mero silenzio del Donante, continuato anco fino alla morte, non sodisfa allo spirito della Legge dell' Insinuazione.*

18. *La Donazione fatta per Scritta privata, e senza l' intervento di Testimoni, affaccia quella clandestinità per cui l'Atto dalla Legge è proscritto.*

19. *La clandestinità di una Donazione dedotta dall' esser fatta per Atto privato, senza Testimoni, resta confermata dalla mancauza d' Insinuazione, e di Registro.*

20. *L' Insinuazione si rende viepiù necessaria nella mancanza di ogni Causa correspettiva, per cui si accrescono i motivi di sospetto, e di circonvenzione.*

21. *L'Atto privato senza il Registro perde la Data certa, e resta senza efficacia.*

22. *L' espressioni usate dal Donante nella firma della Donazione non praticate, ed affatto insolite somministrano una fatta presunzione di circonvenzione.*

23. *La mancanza della Firma del Donatario in un'Atto privato di Donazione, dà sospetto, che il Donante non sia avvertito della Persona, che ha in quello stesso Atto interesse.*

24. 25. 26. *L'Amore nel conservare le sostanze a' propri Congiunti, le dimostrazioni d'affetto a' medesimi inducono un sospetto, che sia stato circonvenuto Colui, che ha fatto una Donazione a favore di un'Estraneo.*

27. *Un sospetto, che sia stato circonvenuto colui, che ha fatta una Donazione, si deduce dalla premura di aver conservate in Contanti diverse somme da esso lasciate per Legato a diversi, che nel suo Testamento ha voluto beneficare.*

28. 29. *Un sospetto, che sia stato circonvenuto colui, che ha fatta una Donazione, si deduce dalle sollecitazioni usate dal Donatario di carpirgli un grosso legato.*

30. *Nelle Donazioni meramente liberali, e gratuite non è luogo a cercare la Causa, che mosse il Donante ad elargire.*

31. 32. 33. *Colui, che si muove a donare col fine di dare una ricompensa pe' servizi resigli dal Donatario, fa una Donazione remuneratoria.*

34. *Non si attende per causa di donare i servigi futuri, ma solamente i precedenti.*

35. *Colui, che dice di donare col fine di rimunerare i servigi resigli da un Procurator legale, e poi preserva nell'Atto stesso di Donazione l' intero pagamento a favor del medesimo, distrugge quelle Cause che lo mosse a donare.*

36. 37. *Sono sospette di frode le donazioni fatte dal Cliente all'Avvocato, ed al Procuratore.*

38. *Sospette di frode, e di circonvenzione sono le donazioni fatte al Porcuratore* ad Negocia, *ed all'Amministratore.*

39. *Quando gli Atti geminati sono inverosimili, la loro geminazione gli rende sospetti.*

40. *La cattiva fede provata, e la buona fede completamente difesa costituiscono il sospetto di circonvenzione.*

41. *Differenza grande passa tra' i Giudizj Civili, e Criminali rispetto al valore delle prove, e degli indizi, atteso il diverso effetto, al quale conducono.*

42. 43. *Le Dichiarazioni de' Tribunali Criminali, quanto agli effetti Civili non sono difinitive, e vanno sottoposte alla Revisione de' Tribunali Civili.*

MOTIVI

Ha deciso in questo giorno il Supremo Consiglio in conferma della Sentenza Ruotale essere ineseguibile contro i sigg. Aurelio, e Niccolò, Canonico Francesco, e Bartolommo fratelli Sozzifanti la privata Apoca avente la data del 5. Gennaio 1818. in ordine a cui il sig. Dott. Vincenzio Maria Querci nelle qualità di Donatario del già sig. Arciprete Giuseppe Sozzifanti loro Zio ed Autore domandava la loro condanna all'immediato pagamento di scudi 2000, ed alla prestazione annuale vitalizia di scudi 48. E per determinarlo a così decidere è stato sufficente, siccome esser doveva, il sospetto di dolo, e di circonvenzione, che l'indole dell' Apoca predetta, e le circostanze speciali eccitavano.

Non vi era bisogno di trattenersi a dimostrare che per rendere inabile un' Atto a far piena fede, ed a compire la prova dell' intenzione di chi in quello si fonda, ed in conseguenza per farlo dichiarare nei Tribunali Civili immeritevole di esecuzione, 1 non è necessario, che la frode, e la circonvenzione, con cui si dice posto in essere sia perfettamente provata. Li artifizi, e le occulte macchinazioni non ammettendo prove dirette troppa facilità produrrebbero a danno della giustizia gli effetti sperati da chi ne fece uso, se in mancanza della diretta, non valutassero i Tribunali la prova artifiziale, che si ottiene dal complesso di congetture, e presunzioni tali, che persuadevano l'animo del Giudice a sospettare intervenuta una qualche specie di dolosa macchinazione con-2 fo me fu detto *nella Florentina nullitatis Donat de 22. settembre 1772. avanti Luci, Brogiani, e Buratti. pag. 31. § considerando*.

Quindi è divenuta un Canone di giurisprudenza la proposi-3 zione che il sospetto agli effetti Civili, comunque diversamente sia agli effetti penali, equivale al dolo provato, come con unanime suffragio i Dottori hanno stabilito, ed in specie i molti allegati nella *Florentina nullitatis Donat. de' 26 Settembre 1760. avanti Bizzorrini §. 47.*

Quando poi si parla di sospetto, il quale tolga all'Atto l'efficacia, che altronde avrebbe di giustificare l'intenzione di chi lo allega, ognuno comprende, non esser sufficiente ad impedirlo,

o escluderlo la perfezione dell'Atto medesimo nella intrinseca forma provante, poichè qualora mancasse la materialità delle forme estrinseche, mancherebbe per fino l'apparenza della volontà, e del consenso di colui, che si pretende aver contratto una obbligazione, o ordinato una disposizione, laddove concorrendo questa apparenza, allora appunto può rimanere il bisogno, e la opportunità di accertare se ad essa corrisponda la verità, cioè se intervenisse quel consenso, vero e spontaneo, che le Leggi richiedono, e che è d'altronde incompatibile colla circonvenzione, e col dolo di chi avesse avuto interesse ad estorcerlo o carpirlo, ed a fabbricare le mentite apparenze. Anzi per l'opposto questo intrinseco vizio è stato sempre obiettato, ed i Tribunali, nei casi nei quali hanno creduto di doverne sospettare han dichiarato ineseguibili li Atti del concorso o accertarto o presupposto della forma provante di essi, e tra le altre allegabili nella soggetta materia ne porge l'esempio anche la precitata Decisione nella *Florentina nullitatis Donationis diei* 22. *Settembris* 1772. *avanti Luci, Brogiani, e Buratti*.

4

5

6

Parimente affine di determinare quando sia che concorra il sospetto valutato dalla Giurisprudenza per rendere un'Atto ineseguibile non si può al certo supporre necessario il concorso di tante dimostrazioni, e di tal sorte che indicano la piena convinzione, poichè giungendo a questo segno, resterebbe esclusa manifestamente la buona fede, ed in egual modo coartata la circonvenzione, e la frode sicchè l'animo del Giudice condotto sempre in una di queste due estremità, non si troverebbe giammai nello stato intermedio, cioè del sospetto che pur talvolta esiste, ed alli effetti legali si valuta, ne mai la regola surriferita sebbene sicurissima, e comunemente accolta, avrebbe ricevuto, o riceverebbe applicazione.

Comunque stia per la buona fede una generica ed astratta presunzione, se però si riuniscono nel concreto, ed in contrario circostanze costituenti piuttosto specialmente, riunite come insegnano i Canoni di retta interpetrazione, indizii di circonvenzione, e di cattiva fede, e questi prevalgono, non si otterrà la certezza, ma bensì quello stato intermedio di sospetto, che basta, anfinchè, l'Atto, il quale ne comparisce viziato, non compisca la prova della intenzione di chi lo adduce come fondamento della sua dòmanda, ossia divenga ineseguibile. Perciò nel soggetto tema hanno sempre insegnato i Dottori, e i Tribunali che la circonvenzione alli effetti civili si prova anche dagli indizi, e congetture, che queste congetture, e circostanze di fatto unite insieme non è necessaio che portino ad una prova chiara, certa, ed evidente, ma serve, che il cumulo di esse au-

7

8

torizzi il Giudice a sospettare, e che la certezza si richiede soltanto nei fatti, e circostanze, d'onde gl'indizi si desumono, non
9 già ancora nella conseguenza, che dai medesimi fatti, e circostanze si trae, la quale non può, appunto perchè fondata sopra indizii, escludere ogni possibile contrario, conforme quasi con altrettante parole si legge nelle Decisioni preallegate.

Ora appunto in tale stato di animo conducevano violentemente le tante circostanze, che valutate già nel loro complesso anche dai Giudici della passata istanza si andavano di nuovo proponendo dal Difensore delli appellati alla considerazione del Supremo Consiglio, il quale appunto apprezzandole nel loro insieme, trovò paralizzata la presunzione della buona fede, e preponderante assai il sospetto contrario, non solo perchè le repliche e schiarimento, che parzialmente si pretendeva di dare, non sodisfacevano, quanto ancora perchè nella soggetta materia è regola costante di Giurisprudenza ripetuta, e seguitata dalla Ruota no-
10 stra, e segnatamente nella *Florentina nullitatis Donationis de' 28. Settembris 1736. avanti Neri Badia, Venturini, e Mercati Neroni* §. 29. che le congetture, e gli indizi, sebbene criticabili isolatamente, debbano valutarsi nel complesso, non potendosi ragionevolmente attribuire al caso, ed alle fortuite combinazioni, la riunione in troppo gran numero di circostanze imponenti, che sebbene per varie diramazioni conducono al medesimo scopo di per-
11 suadere tutte riunite insieme la viziosa, e sospetta origine d'un atto.

Lo che sempre più ha luogo allorquando si promuove il dubbio sopra Atti di Donazione, intorno ai quali con austera diffidenza le Leggi di tutti i tempi hanno esercitato una straordinaria vigilanza assoggettandoli a varie forme, e solennità preordinate a ga-
12 rantire una perfetta libertà di maturo, e deliberato consenso, in chi si spoglia dei propri averi; E' stato facile il considerare, come gli Atti di liberalità contengono mera perdita, per chi l'esercita, perciò la inverosimiglianza, che il più degl'uomini a occhi aperti, e con animo tranquillamente deliberante procuri il proprio danno, ha reso avversa alle Donazioni ogni presunzione, ed ha fatto divenire ovvia, e comune la massima che in esse più
13 facilmente per l'indole loro si ammetta il sospetto della frode, e della circonvenzione, come più volte hanno avvertito i Tribunali, e specialmente la *Ruota Romana nella Recent. Part. 5. Tom. 2. Decis. 476 N. 162 e Part. 7. Decis. 237. N 3.*

In simil guisa era facile considerare e l'esperienza pur troppo con frequente istruzione conferma, che gente avida di creare o di accrescere ricchezze con lo spoglio altrui, avrebbe tra i

tanti più lenti mezzi tentato non di rado il più rapido, ed espedito, quello cioè delle Donazioni, all'uso del quale non tanto ponno aprir la via le lusinghe della benevolenza, e gli impulsi della liberalità sola tra le virtù che portandosi al inconsiderata facilità, distrugga se stessa quanto le arti di cattazione, e di seduzione, e tutte le indeterminabili maniere di frode, di abuso di fiducia, ed inganno. Quindi per tacere di moderne Leggi che più diffidenti della virtù dei tempi e più severe perciò nella forma estrinseca, e provante degl'Atti di liberalità, ne ammessero la celebrazione solamente in Atti autentici avanti Notaro, e testimoni a pena di nullità quelle registrate nel Corpo di Ragione Comune, e veglianti di nuovo fra noi fino dal 15. Ottobre 1814. se non eguale pubblicità e solennità d'Istrumento richiesero, proscrissero per altro le Donazioni clandestine, ed occulte, non garantite neppure in qualche modo dall'intervento di Testimoni, conforme si apprende dalla *Legge* 15. *Cod. De Donation.* perchè interpetrata, e ricevuta in senso favorevole all'uso delle private scritture, e vollero altresì, quando lo spoglio fosse cospicuo la conferma della volontà del donante nella insinuazione, di cui il famigerato Testo nella *Leg. Sancimus. Cod. de Donation.* considerata perciò come un atto positivo, ed affermativo emanato in tempo e luogo non sospetto, cioè davanti il Giudice, e necessario per rendere completo e perfetto il consenso altronde inefficace del donante, quale hanno sempre dichiarato la insinuazione i Dottori, e i Tribunali, e col loro concorde suffragio l'antica Ruota nostra nella *Florentina Donationis de* 10 *Maggio* 1737 *avanti Quaratesi Pellegrini, e Fabbrini*, § *Nec obstat ec.* Talchè il mero silenzio del donante istesso sebbene continuato fino alla di lui morte, non costituendo l'Atto positivo, ed affermativo richiesto dalla Legge, si è reputato insufficente a soddisfare al di lei spirito, ed a compirne l'intento *Romana Donationis dei* 4 *Ottobre* 1786 *coram Roverella* § 10. E rimane in mancanza di quello il consenso del Donante nella imperfezione, in cui la previdenza diffidente delle Leggi lo ha posto, e quindi la Donazione nel senso delle medesime Leggi grande e cospicua riman viziata in radice a cagione del sospetto, di cui attesa l'indole sua, si ha per viziato il consenso del Donatore *Rota Romana nella Tudertina Immissionis dei* 3 *Marzo* 1777. *avanti Muto* § 4 *nella Senogalien Nullitatis Donationis dei* 20 *Gennaio* 1793 *avanti de Bayane* § 2. *nell'Asculana Donationis dei* 20 *Giugno* 1802 *avanti de Bayane* § 6. *e nella Veliterna Donationis del* 1 *Aprile* 1802 *avanti Resta* §. 7.

14

15

16

17

Colla scorta di queste preliminari considerazioni venendo all'esame dell' Atto de'5 Gennaio 1818. sul quale verteva la lite, l'estrinseca forma di esso, comunque in astratto potesse reputarsi abbastanza provante, non pertanto presentava alcune specialità meritevoli di attenzione, ed influenti molto sul Giudizio, che il Supremo Consiglio si determinò a proferire. Infatti, sebbene in quell'Atto colli occhi corporei si leggesse, che il già sig. Arciprete Sozzifanti per Donazione irrevocabile fra i vivi, da avere effetto

però dopo la di lui morte, donava al Dott. Vincenzio Mar'a Querci scudi 2000, e gli assegnava una pensione vitalizia di scudi 48 annui, e perciò cospicuo comparisse e per se medesimo, e molto più avuto riguardo al carattere morale del Donante manifestato in altre disposizioni certamente sue, ed indubitate, il subietto della elargizione, nulladimeno, anzichè per pubblico Istrumento in conformità del solito, o almeno dell' uso più frequente, vedevasi posto in essere quell'Atto per mezzo di privata Scrittùra d'onde emerge una delle congetture valutate già allo stesso effetto, di che nella presente Decisione, da tante altre ed in specie dalla citata *Florentina Nullitatis Donationis de* 28. *Settembre* 1735 *avanti Neri Badia, Venturini e Mercati Neroni* §. 17. *e dalla Cucilianen. Nullitatis Donationis de* 30. *Settembre.* 1797 § *Che poi ec.*

Altra consimile specialità analoga alla precedente, e del pari valutata, come sopra si offriva nella mancanza di testimoni, non solo chiamati ad assistere alla celebrazione della privata Apoca, ed a sottoscriversi, ma neppure presenti anco per caso alla dichiarazione di volontà, o alla apposizione della firma del sig. Arciprete Sozzifanti, e si aveva anzi dal detto dello stesso sedicente Donatario nelle risposte alle posizioni, che la Donazione fu firmata da lui (cioè dal sig. Arciprete in sua Casa, e non vi era presente al-
18 cuna persona „Quindi nel caso concreto verificavasi pur troppo quella clandestinità, che certamente la citata *Legge.* 25 *Cod. de Donationis.* volle
19 condannata, e proscritta, e da cui le preallegate Decisioni pur desunsero una urgentissima congettura di circonvenzione.

Aggiungevasi a far ravvisare la stessa clandestinità la mancanza d'insinuazione, e di registro. La prima di queste solennità oltre ad essere positivamente necessaria, affinchè la Donazione ottenesse giuridica esecuzione nella sua totalità, lo che a niuno era lecito ignorare, e molto meno a un
20 Curiale, qual era il Donatario, diveniva opportuna nelle circostanze particolari, le quali attesa in specie la mancanza di una vera causa correspettiva pur troppo accrescevano peso, e motivi al sospetto insito generalmente in tutte le Donazioni ritenute, perciò imperfette nel loro intrinseco senza una solenne ratifica positiva del Donante.

Non poteva infatti essere straniero alla mente del Dott. Querci il timore che i Nipoti eredi dell'Arciprete Sozzifanti ricusassero di dare volontaria esecuzione ad un Atto di quella natura, e ciò consigliava di non trascurare alcuna delle solennità destinate a garantire la verità, e legittimità. E che straniero in realtà non gli fosse cotal timore lo presuppose, e lo disse egli stesso nel corso della Causa, quando voleva far credere di aver ritenuto, non lacerato un altro Chirografo antecedente a lui attivo per una somma nominatamente maggiore, benchè annullato, come diceva, sulla veduta di valersene alla opportunità, qualora il secondo asserto sostituito a quello incontrasse opposizione. Parimente manifesta presentavasi la opportunità ed utilità di eseguire la registrazione dell'Apoca de'5. Gennaio 1818, non solamente perchè

in ogni tempo, e in ogni evento inevitabile si rendeva il pagamento del dazio proporzionale col danno della penale del doppio, ma ancora perchè senza registrazione mancava la data certa dell'Apoca antedetta, la quale rimaneva esposta a perdere in fatto ogni efficacia per gl'atti posteriori con i quali l'Arciprete Sozzifanti si spogliasse irrevocabilmente in vita di tutto il suo patrimonio, che ai Nipoti, a lui dilettissimi, destinava, e che come lasciò loro dopo la morte poteva trasferire nel loro dominio irrevocabile, mentre viveva. Nulladimeno nè colla insinuazione si curò il detentore dell'Apoca di eludere il sospetto legale insito in tutte le Donazioni e di attenuare l'entità legale delle opposizioni temibili, e temute per parte delli Eredi dell'asserto Donante, nè alle vicende della di lui volontà si curò di sottrarre l'Apoca stessa con accertarne la data. Quindi ragionevolmente si inferiva, che ogni cura, e diligenza ad onta di evidenti pericoli era preordinata a tenere occulto, ed ignorato quell'Atto, che nato nelle tenebre, nelle tenebre rimanesse, finchè viveva colui che più francamente repudiarlo poteva come non suo, e porne in chiaro la viziosa origine.

21

A questo medesimo intento in quella guisa che si prestava benissimo il tenore dispositivo dell'Apoca, in quanto che l'effetto della Donazione qualificata irrevocabile tra Vivi, era differito dopo la morte dell'Arciprete Sozzifanti, egualmente conduceva ancora il contegno del Dott. Querci, che non lasciò conoscere ad alcuno la Donazione, se non a quel suo Amanuense, che ne copiò il contesto sulla di lui minuta, e fece poi trasparire anche egli stesso grave dubbio contro la legittimita, e sincerità di essa, dichiarando ad un amico, e confidente, il quale ne depose in Giudizio „ che poteva fare ogni bene, ed ogni male si al sig. Querci, che ai sigg. Fratelli Sozzifanti.„

Tali riscontri, non i soli al certo, per i quali il Supremo Consiglio si determinò alla conferma della Sentenza Ruotale, e che perciò non debbano isolatamente valutarsi di fronte alle repliche cimentate in contrario, non ebbero neppure isolatamente repliche soddisfacenti. Si diceva in fatti, che l'uso della Scrittura privata, e la mancanza di testimoni, d'insinuazione, e di registro nulla più indicavano, se non la premura dell'Arciprete Sozzifanti di tenere occulta questa sua liberalità, affinchè la ignorassero i Nipoti a danno dei quali andava in ultimo a ridondare. Ma se lo Zio, libero dispositore del suo patrimonio, veramente voleva diminuire ai Nipoti lo sperato emolumento, nessuna ragione aveva di temerne il disgusto e la collera. Non egli da loro, essi da lui aspettavano un benefizio, nè altro potevano augurarsi da un indiscreto procedere se non l'alienazione totale dell'animo dello Zio, e danni maggiori. E se questi si rappresentava si debole da ragionare altrimenti, rimaneva da così eccessiva debolezza di spirito avvalorato sempre più il sospetto contro la Donazione. D'altronde essendone sospeso l'effetto dopo la morte, e mancando la insinuazione non solo equivaleva ma di più ineccezionabile compariva, una eguale liberalità per mezzo di un Testamento, mentre vi è la presunzione che ne resti occulto

il contenuto, e se ne ha la certezza nel Testamento Olografo, o Solenne. Il fatto peraltro, ed il contegno dell'Arciprete Sozzifanti più direttamente ancora rispondeva, mentre con un Testamento nuncupativo del dì 28 Gennaio 1818, di 23. giorni posteriore alla data scritta nell'Apoca su cui verteva le lite, e col posteriore Codicillo, non si astenne dall'assegnazione di legati, anche di qualche entità, ad estranei, o dal remunerare lo stesso Dot. Querci con tenue ricompensa di qualche incomodo, come disse da lui sofferto, e dal'avvantaggiare perfino alcuno de quattro Nipoti, senza esserne trattenuto dall'esagerato timore, che essi ciò sapessero, e che avendone notizia turbassero con audace risentimento la di lui tranquillità.

Piuttosto era lungo a considerare, siccome il Supremo Consiglio considerava che il sedicente Donatario godè per un tempo una certa confidenza presso l'Arciprete Sozzifanti, e divenuto di lui cooperatore nel sedare le controversie tra i Nipoti, comunque divenuti assai vivaci, insorte per altro sopra oggetti di non grave entità, e valuta, ebbe non infrequenti occasioni di trattare seco lui, di leggere, esibire, e far sottoscrivere dei fogli, e così d'abusare della di lui fiducia, e stanchezza, e conseguente facilità, che pare sia sollievo alla noia degli affari in chi piega sotto il peso degl'anni e delle infermita. Era un vecchio ottuagenario l'Arciprete, affannato dall'idrope, che lo condusse a morte, costretto a non uscire dalla Camera allora quando, se si creda alla data, che vi è scritta, egli firmò il foglio, nel quale poi si lesse la Donazione. E di più dal tenore istesso della di lui firma appariva il continuato studio, e la diligenza straordinaria di nasconderli l'oggetto vero dell'Atto, e la persona, cui veramente riguardava.

Celato l'oggetto vero del foglio, ed eliminata dalla formula della soscrizione ogni parola solita, almeno congrua, e connaturale all'Atto, se non positivamente necessaria, la quale denotasse Donazione, appariva nella firma apposta in piè dell'Apoca, e così concepita „ Io Arciprete Giuseppe Sozzifanti *fo bono* per scudi duemila, oltre la pensione, che sopra, ed affer« mo, e mi obbligo come sopra « Quivi mancò l'ardire, di fare scrivere all' Arciprete la parola *dono*, che lo avrebbe fatto accorto della verita, e non mancò l' astuzia di sostituire l'altra di tanto diversa natura, *fo bono*« Donde urgentissima congettura di circonvenzione hanno i Tribunali desunto, e ripetute volte la *Sacra Ruota, specialmente nella Reatina Donationis.* 21. *Giugno* 1762. *coram Herrera* §. 21. e nella Confermatoria del dì 11. Marzo 1763. avanti lo stesso § 9. *e nella Florentina Donationis* 11 *Maggio* 1792. *avanti Purrecciano* §. 5. *e nella confermatoria de'* 13. *Dicembre* 1792. *avanti lo stesso* §. 4.

22

Egualmente appariva omessa nel tenore della firma surriferita ogni parola atta a far riconoscere al soscrivente la persona, cui in realtà riguardava quel foglio. Poichè mentre vi era rammentata la pensione aumentativamente alla somma delli scudi 2000. «ivi « *oltre la pensione che sopra*„ non vi era molto relativo alla preservativa del pagamento delle funzioni

che pure interessava la sostanza delle elargizioni, e ne ampliava l'entità di fronte al contesto dell'Apoca aggiunta nella firma, ma avrebbe troppo illuminato il soscrivente. Nè era affatto immeritevole di valutazione l'altra avvertenza per quanto meramente negativa, che sebbene nel contesto dell' Apoca stessa si leggesse, che il Donatario era presente, accettante, e gratis Agente non pertanto di esso mancava la firma, la quale comunque non necessaria per indurre l'accettazione, nulla dimeno se fosse stata contestualmente apposta avrebbe potuto avvertire l'Arciprete dell'interesse del Dott. Querci nel foglio. 23

Facendosi poi ad osservare il carattere, e le inclinazioni del supposto Donante, ulteriori congetture si raccumulavano sopra le già dedotte. Piuttosto parco, e tenace, anzichè seco stesso indulgente, e largo colli altri nel far uso delle sue sostanze, amante anzi di conservarle ai nipoti a lui dilettissimi, e dominato dall' affezione di famiglia, qualificavasi senza contradizioni negli Atti della Causa l'Arciprete Sozzifanti. Le disposizioni prese in vita sul di lui Patrimonio, e quelle contenute nel di lui Testamento, e Codicillo favorevoli tutte alli stessi Nipoti qualificati anche in tali Atti, dilettissimi, ne somministravano una diretta prova di fatto. La tenuità somma dei Legati scritti a favore di più strettiCongiunti in parentela, e in amicizia, e la fermezza nel non volere ampliarli, non ostante le rimostranze motivate sulla decenza, tanto a riguardo di lui, che dava, quanto di chi doveva ricevere sì poco, ne porgono conferma, molto più valutabile se si consideri, che ciò proveniva dal non voler fare dei Nipoti secondo il suo modo di esprimersi, tanti piccoli signorini. Or come era verisimile che un Uomo di tal tempra, derogando con instantanea incoerenza, e senza adeguata cagione alle massime, con le quali si governava, aggravasse i Nipoti con una Donazione di 2000. scudi, e di una vitalizia prestazione di scudi quarantotto annui? 24 25 26

Cresceva inoltre la ripugnanza dall'avvertito inverosimile col considerare, che mentre gli impulsi di carità, e di religiosa pietà lo avevano, come in vita a non infrequenti soccorsi, così determinato in morte ad alcuni relitti da erogarsi in usi pii; dall'altra parte coerente ai suoi principii, ed alle affezioni ed inclinazioni in tante guise manifestate, ebbe premura di tenere in contante l'importare dei relitti medesimi in altrettante somme separate, e distinte, quant erano questi, affinchè iNipoti Eredi non sentissero il disastro d'improntarle, ne altro incomodo avessero che trarle dalla cassa ereditaria, e soddisfare aiLegati. Ma la somma dei 2000. scudi, che in breve tempo dopo la di lui morte sarebbe occorso pagare alDott.Querci, era la sola che sebbene la più gravosa, alli Eredi, non faceva numero tra l'altre dalla provvida antiveggenza dell'Arciprete preparate a loro sollievo. 27

E cresceva sempre più anzi a dismisura lo stesso preavvertito inverisimile per le speciali disposizioni di animo del ridetto sig. Arciprete, che

tanto poco si prestano alla esistenza legittima della disputata Donazione, quanto egli è certo, che lungi dall'essere favorevoli, erano anzi straordinariamente avverse al supposto Donatario, ed appunto per una cagione, che in un modo intimo, e diretto si collega al soggetto della lite. Più testimoni infatti si accordavano nel raccontare di avere udito dall'Arciprete che il Dottor Querci voleva da lui un grosso Legato di un podere, o di migliaia, e perciò ricusasse ancora di valersi di lui come Notaro nell'occasione di fare il suo Testamento, così il Sacerdote Tognini « potere asserire, che quan« do il detto sig. Arciprete era per procedere all'ultimo suo Testamento, « avendogli lui rispondente proposto di servirsi del Dottor Querci sud« detto, il sig. Arciprete gli replicò quasi turbato. No, no, non lo voglio « perchè vuole un forte Legato, vuole un podere, vuole delle migliaia, mi chiami un altro « Ed il testimone Agostini « Che il sig. Arciprete Sozzi« fanti qualche volta gli ha detto, che il sig. Dottor Querci lo circonlava « per avere da esso un forte Legato „ ed il Testimone Marini « Che il sig. « Arciprete ha più volte manifestato a lui testimone, che il sig. Dottor « Querci Vincenzo lo aveva richiesto di un forte Legato « Or non tanto la importanza dei riferiti deposti, quanto il fatto dell'aver proceduto l'Arciprete alla celebrazione non solo del Testamento, ove pure un tenue legato, di cui sarà luogo a parlare in appresso, assegnò allo stesso Dottor Querci, ma ancora del Codi illo posteriore, rispetto al quale ogni ragione plausibile gli mancava di non valersi della di lui opera, di fronte alla magnificata qualità di procuratore, e consultor legale, riducevano all'impossibile il credere che l'Arciprete alieno per carattere da grandi elargizioni intendesse di consentirne una sì cospicua a favore di colui, del quale diffidava

28 cotanto, appunto per le sollecitazioni fatte, e per il timore, che in qualche maniera giungesse a carpirla. D'altronde se già avesse aderito alle sollecitazioni medesime soscrivendo con piena scienza, e deliberato consenso l'Apoca, che presenta la data de' 5. Gennaio 1818. non aveva altrimenti

29 motivo di diffidenza; Così che questo perseverando, bisogna convenire, che la scienza necessaria, ed il consenso nella precedente Donazione mancasse.

Il fatto per altro più direttamente ancora di tutte queste, comunque ben fondate illazioni confermava, e le avvertite inverosomiglianze, ed il conseguente sospetto di frode e circonvenzione, sebbene non se ne potesse con precisione svolgere, e dimostrare l'occulto andamento, nel qual caso essendo pienamente provata, non sarebbe occorso fermarsi al sospetto. La Donazione, secondo la data materiale dell'Apoca, avrebbe avuto vita nei 5. Gennaio 1818. Il Testamento dell'Arciprete colla data certissima del dì 28. dello stesso mese, ed anno, sarebbe stato assai vicino a quella per non poterne presumere nel Testatore l'oblio. Nulladimeno nel Testamento medesimo non si legge parola che ne annunziasse, o ne presupponesse la

esistenza, benchè dal Dott. Querci si facesse menzione in quella stessa qualità; sebbene non altrettanto ingrandita, in cui appariva Donatario, ma invece una special disposizione a lui relativa costringeva a supporre tutto l'opposto. Questo era il Legato così concepito.„ Per ragione ec., ed in ogni „ altro più valido, e miglior modo di ragione lascio all'Eccmo. sig. Dott. „ Vincenzio Querci di Pistoia la somma di Scudi 20. per una volta sol- „ tanto in ricompensa di qualche incomodo che si è preso per me, relati- „ vamente a qualche affare domestico di famiglia. „ Quivi oltre il silenzio rapporto alla pretesa Donazione osservato del pari nel posteriore Codicillo, più inconcepibile ancora si presentava il lascito meschino di Sc. 20. a titolo di quella stessa ricompensa, che già fosse stata data soli 23. giorni prima, in 2000. Scudi, ed in una Pensione Vitalizia di Scudi 48. non potendosi alla predetta tenuissima di Scudi 20. attribuire neppure il pregio d'aumento, e supplemento della cospicua ricompensa antecedente non rammentata.

L'intrinseco poi dell'Apoca disputata lungi dall'offrire riscontri atti a temperare la impressione, che le circostanze ponderate finora producevano, nè porgeva piuttosto delle assai potenti per renderla più profonda quali erano la manifesta insussistenza della Causa di donare, e la snverchia cautela diretta in un modo anche contradittorio colla Causa di donare al maggiore vantaggio del Donatario.

Ammettevano anco i Difensori del Donatario, che nelle Donazioni meramente liberali, e gratuite non sia luogo a cercare della Causa, che mosse il Donante ad elargire, poichè è di natura degli Atti di pura, e mera generosità, che la Causa s'identifica, e si confonda coll'effetto, ma sostenevano, che non di tale indole remuneratoria, bensì d'indole tale, cioè che estraendo dai meriti, e servigj dell'asserto Donatario nella qualità di Procuratore, e Consultor Legale dell'Arciprete Sozzifanti non si sarebbe letta qual si leggeva nell'Apoca de'5.Gennaio1818., e perciò era forza, non dipartendosi dal contesto dell'Apoca stessa così ravvisarla, quantunque ne discordassero i Difensori dell'Appellante Donatario in opposto a ciò, che avevano concordato avanti la Ruota, ed in questo concetto per giustizia lo apprese il Supremo Consiglio, perchè a dimostrarlo cospiravano il tenore dell'Apoca, le dichiarazioni ripetute dello stesso Dott. Querci, e le regole di ragione. 30

Il tenore dell'Apoca, giacchè tanto dal proemio nel quale si legge „ volendo dare una sincera dimostrazione e generosa ricompensa per il fe- „ dele servizio „ quanto dalla ennunciativa delle azioni costituenti il fedel servizio „ ivi „ Per il fedel servizio, ed attaccamento, che fin quì ha ri- „ cevuto, e si lusinga di ricevere dal sig. Avvocato Vincenzo Maria Querci „ di Pistoja nelle qualità di suo Procuratore, e Consultor Legale, e non „ solo rapporto ad esso sig. Arciprete, che in riguardo al restante di sua „ famiglia per i buoni consigli, assidue pratiche, e fatiche da esso signor „ Querci continuamente dimostrate, specialmente nella circostanza della „ general divisione del comune Patrimonio, e maggiori vertenze della fami-

„ glia. „ Quanto ancora dalla parte dispositiva, ed in specie laddove l'indole dell'Atto letteralmente si definisce, e si determina „ ivi „ *A titolo di remuneratoria gratificazione* „ rimane fino all'evidenza escluso, che altrimenti fosse lecito qualificare la Donazione se non remuneratoria, ed informata dalla Causa correspettiva dei meriti, e servigj, quali che si fossero, del Procuratore e Consultor Legale. Confermavano lo stesso concetto le ripetute dichiarazioni dello stesso Dottor Querci, ottimo interpetre di quel foglio, perchè nella Scrittura de' 29. Agosto 1818. colla quale lo produsse nella risposta all'undecima Posizione, ed in una, Memoria redatta da lui stesso, presentata ai Giudici della prima Istanza, e riconosciuta nelle forme legali sulle contestazioni dei Fratelli Sozzifanti per sua propria qualificò la Donazione. Atto rimuneratorio, lo appellò costantemente gratificazione, e lo sostenne correspettivo ai meriti, e servigj, dei quali in una Memoria in stampa sottoposta anche all'esame del Consiglio, tesseva un lungo benchè insignificante catalogo.

31

32

La regola di ragione, perchè sebbene nel contesto dell'Apoca si leggesse, che l'Arciprete a titolo di remuneratoria gratificazione, e *come libero dispositore delle cose sue donava*, tuttavia queste ultime parole aggiunte dopo la dettagliata, e chiarissima esposizione della causale, e della analoga qualità, che appariva contemplata, e remunerata nel Donatario si considerano meramente accessorie, e subalterne, nè valgono a cangiare la natura impressa all'Atto, convertendolo da causativo, e correspettivo, in affatto diverso, procedente cioè da pura, e mera liberalità, per le cose puntualmente decise, e colle concordanti Autorità confermate dalla Ruota nostra nella *Florentina Donationis* 13. *Settembre* 1715. *avanti Neri Badia*, *e Urbani* §. *Einsdem cc.*, e nella *Florentina Donationis* 10. *Settembre* 1728. *avanti Urbani*, *Vieri*, e *Neroni pag.* 8. *vers.* Neque sequentes ec.

33

Quanto poi era impossibile prescindere per tali ragioni dalla qualità remuneratoria della Donazione, finchè della eseguibilità di essa dovevasi giudicare sul tenore dell'Apoca de' 5. Gennaio 1818., altrettanto insussistente in ogni aspetto bisognava riconoscere la causa di essa enunciata nei meriti e servigj precedenti, e futuri.

Dipendentemente dai meriti, e servigj futuri irrilevante, e non vera dimostravasi la causa di donare colla regola, che insegna a non valutarli, e ad attendere solamente quelli precedenti *Rota Romana nelle Recent. Part.* 6. *Decis.* 358. *N.* 15. *E Part.* 17. *Decis.* 40. *N.* 6. colle asserzioni dello stesso Appellante nella summentovata Memoria da lui redatta, ove asseriva, che il Patrimonio, ed interessi dell'Arciprete trovavasi in così buon ordine da non richieder l'opera dei Legali, se non per qualche richiesta di pagamento, o precetto ai Debitori, e perfino col contesto dell'Apoca, in cui si leggeva il patto stranissimo, ed affatto incoerente con la causale analizzata di sopra, cioè che la Donazione nella sua pienezza, e totalità perseverasse, quantunque nè l'Arciprete avesse ulteriormente voluto

34

valersi dell' opera del Dott. Querci, nè questi avesse potuto, e anche voluto prestarla „ ivi „ e tale recognizione nella enunciata somma di Scudi „ 2000. fiorentini, e mensuale provvisione intende, e vuole che gli resti „ assegnata, e pagata ancorchè da una parte che dall' altra non piacesse, o „ non volesse più respettivamente valersi, e prestarsi un tal servizio di Procuratore e Consultor Legale.

E rispetto ai servigj precedenti l' intrinseca entità loro, le ulteriori disposizioni scritte nell'Apoca suddetta, e l' opinione manifestata dal medesimo sig. Arciprete, ne ponevano pur troppo in chiaro la insussistenza ed irrilevanza per dare vita alla causa, cui era subordinata la Donazione. Infatti sostenendo l' Appellante colla veduta di escludere uno dei mezzi di difesa proposti dai Rei convenuti Fratelli Sozzifanti, che nessuna lite, e molto meno affidata al di lui patrocinio, ebbe mai il ridetto sig. Arciprete, e verificandosi di assai recente data la relazione tra esso, e il Dott. Querci stabilita, tutti i servigii nella qualità di Procuratore, e Consultor Legale resi dal primo al secondo, consistevano nelle cooperazioni alla riforma di un Lodo proferito dall' Arciprete, fattosi Arbitro di alcune differenze tra i Nipoti. D' altronde in correspettività dell' opera in codesta occasione, e forse in alcun' altra di anche minore entità da esso impiegata, aveva egli già ricevuto qualche somma in conto, come resultava da ricevute esibite negli Atti, e qualunque ne fosse stata, o ne fosse per essere la importanza, tutto intero il correspettivo premio, e pagamento si vedeva a lui preservato nell' Apoca più volte rammentata, sicchè svaniva la causa di remunerare un servizio rigorosamente pagato „ ivi „ E tutto questo oltre il paga„ mento di sue funzioni, e spese, incominciando dal dì 28. Maggio 1816. fatte, e da farsi in detta sua qualità di Procuratore, e Consultore Legale secondo la Nota, che dal medesimo verrà fatta, o giudiciale tassazione delle medesime. „ Infine trattandosi di discoprire l'animo del supposto Donante, e di verificare se la causa attribuitali di donare in quella guisa contro tutte le verosimiglianze lo movesse, o potesse muoverlo all' Atto controverso, conveniva principalmente attendere ancora più della realtà dei meriti, e servigii, la opinione del Donante medesimo; ma questi ne faceva certamente il più lieve conto, e lungi anzi dall' esagerarne nella sua mente la stima, si mostrava scontento della poca attività del Dot. Querci, e diceva, che nulla gli aveva fatto, siccome deposero i Testimoni Tognini, Agostini, e Marini. Lungi dall' essere determinato per una esaltata valutazione dei di lui meriti a remunerarlo largamente nella qualità di Procuratore, e Consultore Legale, ricusava di servirsi del suo ministero come Notaro per consegnargli le ultime disposizioni, perchè voleva un forte Legato, un Podere, delle Migliaia. E con superlativa chiarezza definì in ultimo egli stesso il valore dei servigii nel Legato di 20. Scudi assegnatoli per una sola volta, *in ricompensa di qualche incomodo* sofferto per qualche affare di famiglia di esso Testatore.

35

Presciudendo pertanto da tutto, quello che si fosse potuto rilevare in-

torno alle conseguenze giuridiche della insussistenza della Causa animatrice dell'Atto, che ne era l'effetto, nè altrimenti, che come un effetto di quella causa era preordinato a sussistere, si restringeva il Supremo Consiglio a ponderare, quanto restasse avvalorato il sospetto della circonvenzione, e dell'abuso di fiducia in un foglio, che volevasi prodotto da motivi con tanta evidenza smentiti. Ed era pure dalle medesime considerazioni sull'intrinseco, e sul contesto di detto foglio, che altri riscontri ancora emergevano atti ad avvalorare il sospetto secondo il Criterio Forense applicato alle soverchie, e straordinarie cautele.

Soverchie cautele infatti, e con sommo studio immaginate compariva il patto surriferito o piuttosto la clausula, per cui la Donazione, benchè motivata non tanto dai passati servigj, quanto dai futuri, doveva nulladimeno nella sua totalità avere esecuzione, ancorchè i futuri servigj non si verificassero, o per mutato genio dell'Arciprete, o per impotenza, e persino per mancanza di volontà del Procuratore e Consultor Legale, alla quale provvidenza esorbitante dalla natura dell' Atto, ove fù inserita non era inverosimile, che si collegasse il malcontento dell'Arciprete, e per la sua attività, e più per le sollecitazioni al pingue relitto da esso colle parole e coi fatti manifestato, di cui il Procuratore, e Consultor Legale, facilmente potè accorgersi.

Così ancora nell'altra clausula preservativa del pagamento, e dietro la notula, o persino secondo la giudiciale tassazione delle funzioni colle quali in ultima analisi i prestati servigj si confondevano, ravvisava il Supremo Consiglio una disposizione esorbitante dalla natura dell'Atto, e diretta con soverchia premura ad accrescere i vantaggi dell'individuo favorito dal Foglio.

Nè senza amarezza potevasi considerare, come il Supremo Consiglio vi era richiamato, che mentre l'Arciprete spinto dall'affetto grandissimo verso i Nipoti aveva assunto l'incarico di sopire e comporre come Arbitro amichevole alcune loro pendenze, affine di sottrarli ai dispendi delle Liti neiTribunali, volesse poi far pagare sì cara ai Nipoti la sua mediazione, quanto era il valore delle pretensioni del Dott. Querci, certamente i meriti di esso ad altra migliore e maggiore incombenza non referivansi, che alla cooperazione nel disimpegno dell'Arciprete assunto dell'incarico suddetto. Dall'altra parte il soggetto delle vertenze da ultimarsi, mediante il Lodo del prudente, ed amorevole Zio, non superava al certo, se pure vi si avvicinava il soggetto della Donazione; quale strana contradizione adunque che si ammettesse voluto ed imposto effettivamente un aggravio grandissimo, da chi prendevasi brighe noiose, ed incombenze straniere al proprio Ministero per impedire un dispendio, e un danno incomparabilmente minore.

Infine al sospetto di circonvenzione, ed abuso di fiducia presentavasi ancora la qualità relativa del supposto Donatario, il quale, come avrebbe dovuto ricevere la remunerazione nel carattere di Procuratore, e Consultore Legale, così in questo medesimo carattere aveva peraltro potuto ac-

quistare per un tempo almeno, che neppure occorreva precisare, stante la mancanza di data certa nell'Apoca, e confidenza, e accesso, presso l'Arciprete, o facilita di presentare Fogli alla di lui firma, e di ottenerla. E sotto questo punto di vista valutò il Supremo Consiglio la difesa per parte degli appellati Fratelli Zozzifanti riproposta con molto apparato di autorità coerentemente ai dotti motivi della Sentenza Ruotale.

Sostenevasi, che il Testo della Legge *Quisquis Cod. de Postulando*, oltre la nullità assoluta, ed insanabile delle Donazioni della cosa litigiosa, o di altra qualunque fatta dal Cliente all'Avvocato, o Difensor Legale in pendenza di qualche lite al di lui patrocinio affidata, e ciò per una di quelle presunzioni, che diconsi *iuris et de iure*, e non ammettono prova in contrario, inducesse ancora nel diverso caso della non esistenza della Lite, o perchè finita, o perchè giammai commessa alla difesa del Donatario, una presunzione di frode, e di circonvenzione contro le Donazioni dei Clienti alli Avvocati, e Procuratori Legali, la quale sebbene elidibile colle prove di candore, e di buona fede, le rendesse egualmente inesegnibili insino a tanto che tali prove non dilegnassero il sospetto legale dedotto dai rapporti scambievoli del Donante, e del Donatario. In questo senso, e per convalidare la seconda delle surriferite proposizioni, poichè la prima concordemente riconoscevasi straniera ai termini del caso in disputa, si allegavano diverse Decisioni della Sacra Ruota riferite, ed analizzate dalla appellata Sentenza Ruotale. Ma qualunque potesse essere la più giusta massima, il Supremo Consiglio non si credè nella necessità di proferire un giudizio, e di fondare nella definizione di quell'Articolo un motivo isolato, e di per se stante della sua decisione; Bensì nel complesso delle osservazioni, che autorizzavano il sospetto della circonvenzione, credè di dovere valutare per una anche la qualità di Procuratore, e Consultore Legale, non tanto perchè in essa senza sforzo si ravvisa una facilitazione, onde potere adoperare quelli occulti modi, il cui felice uso conduce all'intento di carpire una parte delle altrui fortune, quanto ancora perchè nei termini di Donazioni riportate dal Procuratore *ad negocia*, o dall'Amministratore, nei quali la pendenza, e la difesa di una Lite non si verifica, certamente hanno da siffatta qualità desunto i Tribunali una ragione per sospettare della verità, e legittimità delle Donazioni medesime con argomento tratto dalla Legge *Quisquis. Codice de Postulando*, come si faceva avvertire nella *Romana Donationis dei* 17. *Marzo* 1741. *avanti Molino* §. 6. *Nella Bononien nullitatis Donationis de'* 22. *Giugno* 1792. *avanti Resta* §. 6., *e nella confermatoria de'* 15. *Marzo* 1793. *avanti Resta* §. 5.

36

37

38

Nè ad escludere il sospetto, ed a far proferire l'opposto sentimento della revoca della Sentenza appellata, reputò sufficente il Supremo Consiglio, siccome tentavano d'insinuare i Difensori dell'Appellante, o la geminazione delli Atti remuneratori soscritti dall'Arciprete Sozzifanti, ed esistenti in mano dell'Appellante medesimo, o il Decreto col quale il Turno

di Revisione della Ruotà Criminale di Firenze diede fine al Processo contro lui intentato a querela del pubblico Accusatore, dichiarando non essere stato, nè esser luogo a procedere.

La geminazione delli Atti si riferiva ad un Chirografo colla incerta data de' 31. Luglio 1817., firmato esso pure dall' Arciprete Sozzifanti, e prodotto dal Dott. Querci nel Processo Criminale, ove era scritto che a intuito, e in correspettività di certi servigj in detto Chirografo dal Dottor Querci promessi gratuitamente, consimili per altro in tutto a quelli descritti nel *prospetto dei meriti*, riproposto anche all' esame del Supremo Consiglio, l' Arciprete Sozzifanti si obbligava verso di lui, bensì per dopo la morte al pagamento di Scudi 4000. In ordine a quel Chirografo si voleva in sostanza far credere, che variata in peggio la posizione economica dell' Arciprete nel breve intervallo dal 31. Luglio 1817. al 5. Gennaio 1818., fosse perciò a di lui richiesta, e con assenso generoso del D. Querci sostituita l'Apoca di donazione meno gravosa al Promittente, e meno utile allo stipulante. E quando veniva in campo contro siffatto racconto l' obietto naturale, e facilissimo, che in quei termini di fatto non poteva ammettersi la esistenza in mano del Dott. Querci di un originale intatto del Chirografo annullato si proseguiva ad asserire, che egli possedeva lacerato l' altro originale consegnatoli dall' Arciprete, e conservava per volontà di esso intatto quello prodotto a fine di valersene quasi in pena dei Nipoti, qualora questi ricusassero di dare esecuzione all' Apoca dei 5. Gennaio 1818. Ma in tutto questo discorso non vi era di certo, o di provato, se non la esistenza di ambedue gli originali del Chirografo antedetto, e la firma dell' Arciprete. In ogni altro rapporto mancava affatto o la verità, o la

39 verosimiglianza. Quindi anzichè dileguarsi si aggravava piuttosto per la geminazione delli Atti il sospetto.

Ed in vero, nè intervento di Testimoni, nè registro si scorgeva in quella privata Scrittura, che in effetto doveva portare lo spoglio cospicuo di Scudi 4000. da recentissimo tempo erano nati rapporti tra le due parti; lo spirito di conservazione del Patrimonio e l' affezione verso i Nipoti erano anche allora qualità caratteristiche dell' Arciprete; ed egualmente ricorreva l'inverosimiglianza, che un Uomo di quella tempra per una causa affatto sproporzionata, e mentre aveva assunto le Parti di Arbitrio per risparmiare ai Nipoti le spese d' una Lite, volesse aggravarli per dopo la sua morte di un debito di 4000. Scudi.

Soggiungeva che sul principio del Giudizio civile, quando assai più congruo sarebbe stato per il Dott. Querci il produrre il Chirografo dei 31. Luglio 1817., e trarne quel partito che credè poi opportuno, negò d'avere riportate altre Donazioni dell' Arciprete, fuorchè quella poco prima dedotta in Atti, sebbene i Rei convenuti lo provocassero nelle posizioni a far dichiarazioni analoghe e precise. Essi posero « come detto sig. Arciprete « non ha fatta a favore di lei sig. Rispondente alcun' altra Donazione, che « quella dei Scudi 20., cui appella il detto Testamento, et quatenus, dica

« avere riportate altre Donazioni, oltre la mentovata, se gli faccia indivi-
« duare quali supposte Donazioni abbia precisamente riportate, in che
« consistano tali Donazioni, ed in quale anno, giorno, ed ora, ed in qual
« luogo, ed alla presenza di chi sia ciò seguito « E l'Attore rispose
« Non è vero come si pone, perchè mi fece una Scritta di gratificazio-
« ne di Scudi 2000., oltre a una pensione vitalizia di Scudi 4. il mese, e
« sotto suo vero anno, e giorno, di cui non mi rammento, ma ne costa
„ dalli Atti, e non mi rammento neppure dell'ora, e fù firmata da lui in
« sua Casa, e non ci era presente alcuna Persona.

Inoltre ai termini del Chirografo del dì 31. Luglio 1817. il Dottor Querci obbligato a prestare per la correspettività degli Scudi 4000. l'opera sua, non poteva esigere altro pagamento, nè all'Arciprete poteva cadere in mente di pagare. Nulladimeno esisteva in Atti una di lui Ricevuta di cinque soli giorni posteriore alla data del Chirografo del seguente tenore « A « dì 5. Agosto 1817. Dal Nobile sig. Niccolò Sozzifanti io sottoscritto ho « ricevuto Lire 40. fiorentine a conto di funzioni fatte per il sig. Cav. Ar- « ciprete Sozzifanti. Dico Lire 40. — V. Querci — Ed esisteva parimente nelli Atti un foglio di ricordi del defunto Arciprete, tra i quali si incontrava il seguente „ All'Avvocato Querci 22. Agosto 1817. al registro Scudi 20. — 10. Settembre 1817. al medesimo per il Lodo Scudi 20.

D'altronde mancava ogni prova dell'asserto impoverimento dell'Arciprete avvenuto tra la data del Chirografo, e quella dell'Apoca, che supponevasi a di lui sgravio, e per tale cagione sostituita al Chirografo stesso, neppure questo sgravio in realtà corrispondeva alla medesima asserta cagione; poichè non era poi grande la differenza tra l'assegna di Sc. 4000., e quella di 2000. aumentata dal Vitalizio di Scudi 48. annui, e congiunta alla preservativa del pagamento delle funzioni, che già non avrebbero dovuto formar credito, ed alla clausula per cui tutti questi vantaggi non dovevano mai per qualunque evento mancare al Donatario, ancorchè non avesse potuto, o voluto prestare i servigj promessi perpetuamente nel ridetto Chirografo, e posti per causale dell'Apoca controversa.

Accumulavasi in fine molte, e gravi inverosimiglianze. Ritenuta l'esistenza legittima del Chirografo, e la persuasione nel Dott. Querci della sua legittimità, egli non avrebbe avuto ragione di sollecitare presso l'Arciprete il pingue relitto, e nulladimeno lo sollecitava. Del Chirografo nessuna menzione faceva l'Apoca dei 5. Gennaio 1818. che volevasi rappresentare un surrogato di quello, benchè vi fosse tutta la convenienza, anzi la necessità di rammentarlo se era vero, che nel caso di opposizione dei Fratelli Sozzifanti potesse ai diritti nascenti da quello il Dott. Querci far ritorno. Nessuna menzione se ne trovava nel Testamento, e Codicillo dell'Arciprete; Niuno ne ebbe mai notizia, nè vi sarebbe stato motivo di nascondere cotanto un tratto di disinteresse, qual si dipingeva il recesso del Procuratore, e Consultore Legale dalle concessioni contenute nel Chirografo. Se questo era annullato definitivamente, diveniva inesplicabile senza suppor-

re inganno da una parte, e debolezza prossima all'imbecillità dall'altra, la conservazione di un originale intatto nelle mani del Creditore, possessore in tal maniera di due Titoli di credito, se provvisoriamente, e condizionatamente era annullato diveniva del pari inesplicabile come sopra, la mancanza di qualunque dichiarazione analoga nell'Apoca asserta sostituita in piè del Chirografo, il di cui Originale asserto esistente nelle mani dell'Arciprete, non si intendeva mai come presso di lui non rimanesse, siccome presso il Dottor Querci rimaneva l'altro. E riportando il pensiero al Legato dei venti Scudi *per ricompensa di qualche di lui incomodo* ritornano del pari le riflessioni in tal proposito di sopra enunciate a porre il colmo alle inverisimiglianze, e alle contradizioni di fatto qui rilevate, che toglievano al Chirografo i pregj ad opportunità di difesa, e serotinamente attribuitili, ed in vece confermavano l'animo del Supremo Consiglio, almeno in quello stato intermedio tra la cattiva fede completamente provata, e la buona fede completamente difesa, che costituisce il sospetto.

Quanto poi al Decreto proferito nel Processo Criminale dal Turno di revisione, sebbene sommamente favorevole al Dott. Querci, ritenuta sempre la differenza grandissima, che passa tra i Giudizj Criminali, e Civili rispetto al valore delle prove, e delli indizj atteso il diverso effetto, cui li uni, e li altri conducono alla diversità delle massime, che gli governano; tre considerazioni persuasero il Supremo Consiglio a non valutarlo, come pretendevasi, sufficiente ad escludere il sospetto, che pur bastava per denegare l'esecuzione dell'Apoca controversa.

Primieramente lo stato delle prove, o delli indizj nel Giudizio Criminale non fù nè poteva essere certamente eguale a quello, che si aveva nel Giudizio Civile. In quello più che al falso latente, ma dal complesso di urgentissimi riscontri, motivato si tenne dietro al falso materiale nella firma del sig. Arciprete, e le tante osservazioni, e combinazioni difatti per la prova congetturale della circonvenzione con tanta verosimiglianza, ed imponente moltiplicità proposte a difesa dei Fratelli Sozzifanti, non furono proposte dal Fisco, alle intenzioni del quale il semplice sospetto non bastava. In secondo luogo, le dichiarazioni esplicite dei Tribunali Criminali, o di assoluzione, o di condanna dell'imputato alli effetti civili, anche quando esiste la querela della parte lesa, quindi a più forte motivo le implicite, e molto più ancora quando manca questa doglianza non sono mai definitive, ma vanno sottoposte alla revisione dei Tribunali Civili, siccome analogamente decise il *Supremo Consiglio colla Sentenza dell' 11. Agosto 1823. in Causa Monticini e Lapi*. In terzo luogo finalmente, non essendosi i Fratelli Sozzifanti costituiti Parti Civili nel Giudizio Criminale introdotto soltanto a querela del Pubblico Accusatore, segue da ciò, che per le regole di comune diritto, la Sentenza Criminale, benchè definitiva, e pienamente assolutoria dell'imputato, non fa stato a di lui favore contro li aventi l'interesse civile, i quali non potevano impedire che il Fisco ri-

vestito di un interesse egualmente principale facesse la lite, e non erano nell'obbligo di comparire essi pure, e prendervi parte. E questo è ciò, che in perfetta identità di termini col caso attuale, e colle opportune repliche alli obietti, fù dottamente stabilito in una Sentenza *de'* 19. *Ottobre* 1730. *a relazione dell' Auditore Luci in una Causa Esecutori, ed incorporo Malegonnelle, ed Amiconi.*

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Dice male essere stato appellato per parte del sig. Dott. Vincenzio Maria Querci dalla Sentenza contro di esso, ed a favore dei sigg. Canonico Francesco, Avvocato Niccolò, Aurelio, e Bartolommeo Sozzifanti proferita dalla R. Ruota di Firenze nei 6. *Dicembre* 1821., *e bene con detta Sentenza giudicato, e perciò la medesima confermando in ogni sua parte, ne ordina la piena esecuzione secondo la sua forma, e tenore, e detto sig. Vincenzio Querci a favore dei rammentati sigg. Fratelli Sozzifanti condanna nelle spese giudiciali anche del presente Giudizio.*

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Cav. Michele Niccolini *Presidente.*

Cav. Vincenzio Sermolli, e Francesco M. Moriubaldini Relat. *Consig.*

INDICI
DEL DECIMO TOMO
CONTENENTE
DECISIONI DELL' ANNO 1823.

I. Indice per alfabeto de' titoli delle decisioni.

II. Indice per alfabeto de' nomi de' litiganti.

III. Indice per alfabeto delle materie.

INDICE
DEI TITOLI DELLE DECISIONI

N. B. Il Numero Romano indica la Decisione, e quello Arabo la Pagina.

ANNO 1823. — REGIA RUOTA DI FIRENZE

ANNO 1823. REGIA RUOTA DI PISA

ANNO 1823. REGIA RUOTA DI SIENA

ANNO 1823. REGIA RUOTA D'AREZZO

INDICE PER ALFABETO

DE' NOMI DE' LITIGANTI

N. B. Il Numero Romano indica la Decisione, e quello Arabo la Pagina.

REGIA RUOTA DI PISA

REGIA RUOTA DI SIENA

REGIA RUOTA ARETINA

INDICE DELLE MATERIE

ABITAZIONE

ACCOLLATARIO — ACCOLLO

la competenza della seconda Istanza deve determinarsi dal Tribunale, che ha proferita la Sentenza appellata per il capo della nullità. Ivi. N. 3.

Al Magistrato Supremo, come Tribunale d'eccezione di seconda Istanza per li appelli dalle Sentenze dei Coadjutori dei Commissarj di Firenze, non rimane la sua competenza alterata dal fondamento, che la nullità dedotta contro la Sentenza appellata dipenda anche dalla incompetenza del primo Giudice. Ivi. N. 4.

I Decreti Incidentali, che non portano un gravame irreparabile colla Sentenza definitiva, sono inappellabili. Dec. 7. N. 1. pag. 25.

Il Decreto Incidentale diviene inappellabile dopo il lasso di dieci giorni da quello della notificazione. Ivi. N. 2.

Possono le Ruote rigettare l'appello interposto al Supremo Consiglio dal Decreto Incidentale, quando non è stato dedotto Documento, nè della ammissione dell'appello, nè della sua prosecuzione. Ivi. N. 3.

Per evitare la deserzione dell'appello non è necessaria la produzione di tutti quegli Atti, che sono enunciati nelle Copie prodotte. Dec. 18. N. 1. pag. 62.

Non vi è disposizione alcuna di Legge, *che designi, che le Ruote, ed il Supremo Consiglio di Giustizia sieno esclusivamente i Tribunali di prime, e seconde Appellazioni relativamente alli appelli dalle Sentenze di prima Istanza per il capo della nullità.* Decis. 12. N. 1. pag. 43.

Dal tenore dell'Art. 719. *del Regolamento di Procedura Civile chiaramente rilevasi, che l'appello per il capo della nullità, deve portarsi non alle Ruote, ma al Tribunale competente di seconda Istanza.* Ivi. N. 2.

La competenza del Tribunale di seconda Istanza, quanto alli appelli per il capo della nullità, non è quella che derivare potrebbe dal soggetto della dedotta nullità, ma quella bensì, che deriva dal Tribunale, che la Sentenza attaccata di nullità, ha proferita. Ivi. N. 3.

Il Tribunale Collegiale di prima Istanza di Pistoja, essendo Tribunale di appello per le Sentenze inferiori alle lire 200. *proferite dai Potestà compresi in quella giurisdizione per il disposto dell'Artic.* 719. *del Regolamento di Procedura Civile è il Tribunale competente di seconda Istanza di tali Sentenze, abbenchè appellate per il capo della nullità.* Ivi. N. 4.

Quella domanda fatta in appello, e consistente nella repetizione letterale della Scrittura di gravami, deve risolversi con la Sentenza definitiva nel merito. Decis. 10. N. 2. pag. 30.

Il Giudizio di danno dato nei Tribunali Collegiali è di competenza di un solo Giudice. Decis. 11. N. 1. pag. 32.

CALZOLAJO

CAMBIALE

CAMBI — CAMBIO

CAUSA

La Procedura, che riguarda la vittoria, o soccumbenza della Causa nel merito è diversa da quella, che concerne la più, o meno spedita esecuzione. Dec. 24. N. 4. pag. 82.

La volontà è individua, e scoperto l'errore della Causa primitiva della medesima, cadono tutti gli Atti erronei, ch e ne derivano. Decis. 31. N. 3. pag. 112.

CEDENTE — CESSIONARIO — CESSIONE

Colui che accetta la cessione di un credito con defalco, e col patto di pagarne il prezzo dentro un tempo determinato, e con l'obbligo di corrispondere il frutto sul prezzo medesimo, non può ritirarsi da questa convenzione, sebbene non abbia ottenuto il pagamento del credito. Dec. 22. N. 1. 2. pag. 75.

La cessione dei crediti sotto l'impero delle Leggi Francesi si risolveva in un Contratto di compra, e vendita. Ivi. N. 3.

Il Cedente di un credito liquido, che accorda al Cessionario a pagarne il prezzo, una dilazione quinquennale, è ragionevole, che lo stesso Cessionario si obblighi a pagare l'annuo frutto per quel vantaggio, che risente dalla potestà di disporre del Capitale acquistato. Ivi. N. 4. 6.

Il patto, che il Cessionario paghi il frutto del prezzo di un credito acquistato, non può dirsi fatto in contemplazione del frutto a cui si è obbligato il Debitore, se non vien provato, che tal contemplazione abbia costituita la Causa del patto. Ivi. N. 5.

La Sentenza proferita contro il Cedente prima della notificazione della cessione fa stato contro il Cessionario. Decis. 83. Num. 4. pag. 356.

I Cessionarj di un credito non sono redarguibili dell'omissione delle diligenze per esigerlo, quando il Debitore mai è stato in grado di pagare. Decis. 36. N. 4. pag. 139.

Quando il credito è ceduto per l'intiero, quando nella cessione si contempla l'incasso del medesimo, e si dice esser cautelato, si dee credere, che il Cedente lo credesse buono, e ne promettesse l'esigibilità. Ivi. N. 5.

L'obbligazione del credito, quanto all'esigibiltià del credito ceduto, può emergere non solo dal patto, quanto dai diversi riscontri, e dalle varie circostanze di colui, che cede un credito, la di cui esigibilità emerge non solamente dal patto, ma eziandio dalle circostanze, che inducono tale obbligazione. Ivi. N. 6.

Il Cessionario di più crediti graduati contro un Patrimonio in concorso non può pretendere di compensare co' medesimi il prezzo di un Fondo acquistato dallo stesso Patrimonio, se non prova legalmente d'aver fatto l'acquisto de' detti crediti. Decis. 62. N. 1. pag. 250.

certo, e liquido, ed esigibile, la Compensazione è di ragione amissibile. Decis. 93. N. 1. 2. pag. 406.

COMUNITA'

La variazione dei rappresentanti una Comunità per disposizione del Governo non può parificarsi alla morte di uno dei Litiganti all' effetto di sospendere il corso dell'Istanza, finchè non era riassunta in nome dei nuovi rappresentanti. Dec. 14. N. 1. pag. 49.

La cessazione delle antiche Comunità, ed in loro vece la creazione di nuovi stabilimenti sarebbe efficace a sospendere la Procedura delle Cause. Ivi. N. 3.

La variazione fatta dal Governo Francese nel sistema delle Comunità non fù per modo di estinzione delle medesime, e di creazione di nuove, ma fu per surroga di nuovi amministratori ai precedenti. Ivi. N. 4.

La variazione accaduta nel 1808. *delle Comunità in Toscana non potè sospendere il corso delle Liti, che quelle interessavano, e potè incorrersi la perenzione per il lasso de'termini.* Ivi. N. 5.

Le Comunità non hanno bisogno di autorizzazione a stare in Giudizio quando non sono attrici, ma ree convenute. Ivi. N. 6.

Quella somma, che si paga alle Comunità per fare uso delle acque di un Fiume non si riguarda come prezzo delle medesime, ma in segno di quella superiorità, che ne hanno le stesse Comunità. Decis. 77. N. 3. pag. 316.

La Comunità, che ha concesso ad alcuno l'uso delle acque per la costruzione di un mulino, se questo mulino il concessionario non può costruire per l'opposizioni di un terzo, averà la Comunità una qualche obbligazione, ma non quella della rilevazione dei danni Ivi. N. 4.

Niuna complicazione si ravvisa, che la Comunità a più soggetti conceda l'uso delle acque di un Fiume. Ivi. N. 5.

La Circolare del Soprassindaco de'9. Ottobre 1795. determina le regole da osservarsi dalle Comunità nella concessione dell'uso delle acque dei Fiumi. Ivi. N. 6.

Quella Comunità alla quale viene da alcuno domandato l'uso delle acque di un Fiume, deve con Editto assegnare un termine ai Possessori, ed Abitanti a dare in scritto il loro dissenso, se hanno ragione da opporsi. Ivi. N. 7.

I Magistrati Comunitativi sono autorizzati a concedere a più persone in punti diversi l'uso delle acque senza riguardo a possibili contrasti de'Terzi interessati nella deviazione delle acque. Ivi. N. 8.

Le misure cautelative, alle quali si procede per le molestie, che possono temersi, non importano a carico di colui, che le domanda, l'ammissione della sussistenza dei diritti, delle di cui molestie vuole essere da altri liberato. Ivi. N. 9.

Quella Comunità, che nella concessione delle acque a più persone temendo che all'ultimo concessionario siano inferite delle molestie, lo carica dell'obbligazione di assumerle sopra di se, non attribuisce ad alcuno contro la stessa Comunità verun diritto. Ivi. Numero. 10.

CONCEDENTE CONCESSIONARIO CONCESSIONE

Il danno del Concessionario esclude ancora il precario esplicito nel Contratto di Concessione dal Procuratore del Concedente. Decis. 40 N. 6. pag. 178.

CONTEGGIO

Non è cosa nuova, che dopo fatto un conteggio non siano state comprese alcune partite, che mediante una ricevuta diventano abbuonabili. Decis. 61. N. 4. pag. 247.

Quando di un Conteggio, e contemporaneo saldo si conoscono i titoli e le dependenze, a queste solamente si deva coartare la quietanza, ne può estendersi la medesima ad oggetti e provenienze diverse. Decis. 93. N. 4. pag. 406.

Quando la quietanza non è concepita in termini generali, e pregnanti, non se ne possono portare gli effetti al di la di quello, che fu dalle parti contemplato nel loro conteggio. Ivi. N. 5.

La quietanza secondo il Conteggio non può eccedere gli elementi del medesimo. Ivi. N. 6.

Il Conteggio, e saldo fatto in tempo, in cui non è venuta la scadenza del pagamento di un Debito dovuto da una delle parti all'altra, e che non ne viene fatta menzione, sebbene siano rammentati gli altri titoli di debito, e credito, si presume non compreso nel saldo. Decis. 93. *N.* 7. 8. pag. 407.

Quando colui, che crea un debito dichiara di crearlo per interesse altrui, questo non si intende compreso nel conteggio, e saldo d'altre dependenze collo stesso creditore. Ivi. N. 9.

CONTO

Le parole si fece conto, e saldo non presentano una generalità di concetto proporzionata a comprendere nel conto, e nel saldo qualunque dependenza. Dec. 93. N. 3. pag. 406.

CONTRAENTE

Il Contraente, che non osserva la sua obbligazione è in dovere di riparare tutti i danni derivanti dalla sua inosservanza. Dec. 19. N. 5. pag. 66.

CONTRATTI— CONTRATTO

Non si può senza ingiustizia correggere uno de'correspettivi del Contratto, se non si conoscono, e correggono le altre correspettività. Dec. 37. N. 10. 13. pag. 143.

Dei patti adietti al Contratto ex intervallo *può esaminarsene la Giustizia separatamente dal resto del Contratto.* Ivi. N. 14.

CREDITO — CREDITORE — CREDITORI

Il Creditore per l'accettazione di una somma in conto del suo Credito dall'Accollatario, non viene a rinunziare a'suoi diritti contro il Debitore Originario. Decis. 79. N. 5. 7. pag. 330.

Il Creditore, che agisce contro l'Accollatario non perde il diritto di agere contro il principale Debitore. Ivi. N. 8. 16.

Il Creditore, che ha diritto di esigere il suo Credito senza promessa di restituzione, ha lo stesso diritto anco dirimpetto all'Accollatario. Ivi. N. 9.

Il Creditore, che ritiene in Anticresi *il Fondo del suo debitore non può essere obbligato a farne la restituzione fino all'intera sodisfazione.* Decis. 86. N. 10. 11. pag. 373.

Manca la volonta de'Creditori di transigere fra essi quando dichiarano di classare, e liquidare amichevolmente i loro crediti coll' ordine de'privilegi, ed Ipoteche ad essi competenti. Decis. 90. N. 4. pag. 393.

Nella classazione de'Creditori l'ordine della Scrittura cede alla chiara volontà de'Contraenti, e perciò sta ferma l'anteriorità, ch' è di ragione. Ivi. N. 5.

Il Credito de'Tutori, e Curatori, secondo il Codice Francese, non è privilegiato. Dec. 66. N. 2. pag. 271.

Il Credito del Curatore provenente da'somministrazioni di vitto volontarie fatte al Sottoposto manca di privilegio. Ivi. N.3.

Vedi. *Curatore.*

CURSORE

La fede del Cursore prevale a qualunque dichiarazione finchè non resta provata la falsità del rapporto. Dec. 27. N. 3. pag. 93.

Per fare la prova dell'insussistenza del Rapporto del Cursore non serve le formale dichiarazione di quelli che impugnano la notificazione dell'Atto. Ivi. N. 2.

I Cursori altro non fanno, che notificare l'Atto, che materialmente esiste ne'Tribunali. Ivi. N. 5.

Vedi. *Notificazione.*

DANNO

L'obbligo della refusione de'danni è a carico di colui, che gli ha cagionati. Dec. 19. N. 1. 2. 7. pag. 66.

Nei Giudizi di danno data la competenza risiede nel Tribunale nella Giurisdizione del quale sono i Beni dannificati. Dec. 34. N. 6. pag. 129.

Il fatto colposo rende responsabile de'danni, che ne derivano, colui, che lo commette. Decis. 46. Num. 1. pag. 201.

Quando il danno deriva da omissione di diligenze o da imperizia è sempre refettibile da colui, che lo commette. Ivi. N. 2.

Quando è certo il fatto colposo, il male, e il danno si riferiscono a questo fatto, e si attende anco il mero possibile. Ivi. N. 3.

Quado il male avvenuto ha due cagioni, la refusione de'danni cade per quella rata, ch'è derivata dal fatto colposo. Ivi. N. 4.

DEBITORE — DEBITORI

Quando il Debitore oppone dell'eccezioni dirette a diminuire, o estinguere il suo debito non può dichiararsi legittima l'esecuzione domandata contro la persona del Debitore. Dec. 2. N. 3. pag. 12.

DESERZIONE

DIRITTO

DIRITTO QUESITO

può paralizzarsi a quei diritti, che sono soggetti all'omissione di una solennità voluta dalle Leggi. Ivi. N. 11.

La Legge non si trasporta al duro effetto di distruggere un diritto quesito precedentemente alla sua emanazione. Ivi. N. 12.

DISDETTA

La notificazione di una Disdetta, quando risulta dal rapporto del Cursore non può impugnarsi fino a che non ne sia dimostrata l'insussistenza. Dec. 27. N. 1. 7. pag. 93.

DIZIONE

La Dizione in circa porge un riscontro di una dimostrativa valutazione. Dec. 37. N. 11. pag. 143.

DONANTE — DONAZIONE

Gli Atti di Donazione sono assoggettati a varie forme, e solennità preordinate a garantire una perfetta libertà in colui, che si spoglia de' propri averi. Decis. 95. N. 12. 14. 15. 16. pag. 424.

Gli Atti di liberalità, come che contenenti sicura perdita per chi li esercità, perciò la inverosomiglianza, che il più degli uomini procuri il proprio danno a occhi aperti, ha resa avversa alle Donazioni ogni presunzione, ed ha fatto divenire ovvia; e comune la massima che in esse più facilmente per la propria indole si ammetta il sospetto della frode, e della circonvenzione. Ivi. N. 13.

Il mero silenzio del Donante, continuato anco fino alla morte, non sodisfa allo spirito della Legge dell'Insinuazione. Ivi. N. 17.

La Donazione fatta per scritta privata, e senza l'intervento di Testimoni, affaccia quella clandestinità per cui l'Atto dalla Legge è proscritto. Ivi. N. 18.

La clandestinità di una Donazione dedotta dall'esser fatta per Atto privato, senza Testimoni, resta confermata dalla mancanza d'Insinuazione, e di Registro. Ivi N. 19.

L'Espressioni usate dal Donante nella Firma della Donazione non praticate, ed affatto insolite, somministrano una forte presunzione di circonvenzione. Ivi. N. 22.

La mancanza della firma del Donatario in un'Atto privato di Donazione, dà sospetto, che il Donante non sia avvertito della persona, che ha in quello stesso Atto interesse. Ivi. N. 23.

L'amore nel conservare le sostanze a' propri Congiunti, le dimostrazioni d'Affetto a' medesimi inducono un sospetto, che sia stato circonvenuto colui, che ha fatto una Donazione a favore di un'Estraneo. Ivi. N. 24. 25. 26.

Un sospetto, che sia stato circonvenuto colui, che ha fatta una Donazione, si deduce dalla premura di aver conservate in contanti diverse somme da esso lasciate a diversi, che nel suo Testamento ha voluto beneficare. Ivi. N. 27.

Un sospetto, che sia stato circonvenuto colui, che ha fatta una Dona-

DONNA — DONNE

Quando la Donna ha un impiego dal quale può mettere insieme per creare de' Crediti, è inallegabile la disposizione del Testo nella Legge Quintus Mucius. Decis. 87. N. 3. pag. 380.

DOTE

La restituzione che fa il padre al figlio della Dote della di lui moglie non lo disobbliga quando è mallevadore. Decis. 42. N. 5. p. 186

Il Padre, a cui unitamente al figlio viene pagata la Dote della di lui sposa, contrae l'obbligo di eseguirne la restituzione. Ivi. N. 6.

La promessa della Dote fatta alla Donna quantunque assente produce a tutti gli effetti una vera promessa obbligatoria. Dec. 29 N. 2. pag. 99.

La promessa della Dote alla Donna assente si presume accettata per opera della Legge. Ivi. N. 3.

Il Credito della Donna risultante da un Chirografo di Sponsali nel quale si leggono frequentemente le parole Dote, e Dotare, *è un vero Credito dotale.* Ivi. Num. 4.

La promessa della Dote è esente dalla necessità del Registro. Ivi. Num. 5.

L'obbligo che ha il marito d'inscrivere la Dote della Moglie, è relativo all'interesse che il medesimo ha con i Terzi, e non alla sicurezza della Moglie. Ivi. N. 17.

Il Legislatore che esentò la Moglie dall'obbligo d'inscrivere la Dote, fu mosso dal riflesso della di lei inabilitazione ad agire derivante dalla di lei soggezione al Marito. Ivi. N. 19. 20.

Lo stesso principio, ch'animò il Legislatore a prescrivere la solennità dell'Iscrizione del credito dotale si estende anco all'altra solennità del Registro. Ivi. N. 21. 22.

La certezza dell'obbligazione della Dotazione della Donna risulta dal fatto inalterabile della di lei Gravidanza contemporanea alla stessa obbligazione. Ivi. N. 27.

Quando la Dote è costituita in somma determinata sopra un fondo di un valore maggiore, il di più di questo valore resta nella classe de' Beni parafernali. Decis. 85. N. 6. pag. 367.

La Moglie per la Dote acquista sopra tutti i Beni del Marito una generale Ipoteca. Decis. 29. N. 30. 32. pag. 100.

Non si estende l'Ipoteca della Dote della Donna sopra i Beni sopravvenuti al Marito. Ivi. N. 31.

La cessione di un capitale fatta a titolo di restituzione di Dote in ordine a una Sentenza, non può dirsi non fatta a buona fede. Dec. 1. N. 6. pag. 5.

La conservazione delle Doti interessa la pubblica utilità, e per esse sempre si seguita la più favorevole interpetrazione. Ivi. N. 16.

I privilegj della Dote vincono quelli concessi a' Mercanti. Ivi. N. 17.

Le dichiarazioni contenute in un Chirografo, che lo scorporo di una Dote risultante da un pubblico Istrumento sia servito per i bisogni di un Terzo, e non per quelli del Marito sono erronee, se nel riferito Istrumento non si leggono. Decis. 31. N. 2. pag. 112.

Le private Scritte di Dote non eccedenti gli Scudi 300. che si conservano nell' Archivio delle Regie Rendite non possono attaccarsi di data non certa. Dec. 42. N. 1. pag. 186.

EGUAGLIANZA DI PORZIONE

Quando è stato disposto di una cosa fra più individui, deve ciascheduno di essi ottenere una porzione eguale. Decis. 44. Num. 4. pag. 193.

EREDE — EREDITA'

Le vendite delle cose ereditarie fatte a buona fede dall' Erede, non possono revocarsi mediante la separazione dei Patrimonj, ma debbono rispettarsi, e tenersi ferme. Decis. 1. N. 5. 7. pag. 5.

L' Erede Beneficiato non è tenuto ultra vires haereditatis. Dec. 30. N. 3. pag. 108.

I Capitali di Contanti di un' Eredità, che si deferisce per legittima successione alle figlie, e amministrata dalla Madre, debbono figurare nello stato attivo, e passivo della stessa Eredità. Dec. 38. N. 1. pag. 166.

La qualità ereditaria deve stabilirsi sul resultato di prove univoche, e concludenti. Decis. 64. N. 7. pag. 257.

La qualità ereditaria in persone rozze, e idiote non si presume in conseguenza di quelli Atti, che sarebbero valevoli ad inferirla. Ivi. N. 8.

Il possesso, e l' apprensione delle cose ereditarie somministra un fondato riscontro, onde desumere la qualità ereditaria nel Possessore delle medesime. Ivi. N. 5. pag. 257.

L' Erede è la Persona legittima contro la quale può dirigersi la domanda di pagamento del Legato. Decis. 83. N. 1. pag. 356.

Il silenzio di cinque anni de' Creditori ereditarj dall' adizione dell' Eredità non reca loro danno alcuno. Decis. 83. N. 9. pag. 355.

ESSERE

Il non essere, e il non apparire sono cose tra loro eguali. Decis. 64. N. 3. pag. 257.

FIGLIA

La qualità di Figlia si prova colla Fede di Nascita. Decis. 41. N. 1. 2. pag. 182.

La qualità di Figlia si prova maggiormente col carattere di Erede del Padre, e col possesso legittimo dei di lui Beni. Ivi. N. 3. 4.

L' eccezione di Figlia illegittima non può darsi se non da quelle persone, che per relazione di parentela hanno diritto di opporre l' illegittimità dei Natali. Ivi. N. 5. 9.

FIUME

Le acque di un Fiume, che trovano libera foce in ampio bacino, meno si elevano superiormente, e costringono a minori ripari. Decis. 37. N. 23. pag. 143.

I Possessori limitrofi ai Fiumi sono obbligati di contribuire alle spese de' lavori, che nei Fiumi occorrono, quando questi danno una utilità ad essi comune. Ivi. N. 24. 25.

FRATELLO

Al Fratello si deferisce l' Eredità intestata dell' altro Fratello, e non ai Nipoti. Decis. 64. N. 4. pag. 257.

FRUTTI

Allorchè si tratta di frutti, che sono l' accessione della cosa principale, che cade in restituzione, questi se sono estanti *prima della*

lite sulla restituzione, e molto più quelli percetti dopo la costituzione, restano compresi nella cosa da restituirsi. Decis. 65. N. 8. pag. 260.

GIUDICE

Può il solo Giudice nei Tribunali Collegiali prender le prove necessarie all' esame della Causa, quando fosse costretto a farlo per mancanza d' altri mezzi. Decis. 10. N. 3. pag. 32.

Quando il Giudice oltrepassa i limiti della sua giurisdizione decide nullamente. Ivi N. 4.

I Giudici in qualunque giorno del corso del Giudizio sommario possono proferire la Sentenza. Decis. 40. N. 10. pag. 178.

La variazione del Giudice, al di cui Tribunale si agita la Causa dà luogo a un nuovo termine, senza il trascorso del quale dir non si può spirata ogni sospensione. Decis. 28. N. 3. pag. 96.

Il grande inverosimile si disprezza dal Giudice. Decis. 29. Num. 28. pag. 100.

GIUDIZJ — GIUDIZIO

Non si ammette legittimità di Giudizio, nè efficacia di giudicato senza la citazione di colui, nel quale si verifica la qualità di vero Contraddittore, nè basta la citazione di quelli, che hanno un interesse subalterno. Decis. 11. N. 3. 4. pag. 35.

Quando s' introduce un Giudizio con una procedura irregolare, e viziosa contro quegli, che non ha il principale interesse, tacciono tutte le regole d' attitazione, e subentrano quelle del Comun Diritto, stabilite a favore di quegli, che non sono stati intimati al Giudizio. Ivi. N. 15.

Le prove interessanti la proprietà, ed il dominio dei Beni all' oggetto di conseguirli, non sono proponibili nei Giudizj sommarissimi possessorj. Decis. 60. N. 1. pag. 245.

Ne' Giudizj possessori non si ammette tutto ciò che riguarda i Giudizj petitori. Ivi. N. 2.

Ne' Giudizj possessori si assume soltanto la semplice ispezione del fatto del possesso. Ivi. N. 3.

I Giudizj petitori debbono trattarsi separamente da' possessori, nè possono esser cumulati. Ivi. N. 4.

La natura del Giudizio di manutenzione, e di possesso non permette, che si agitino questioni d' alta indagine. Ivi. N. 5.

Il Giudizio Familiae Erciscundae *investe tutti i Beni, che formano il general soggetto di divisione fra più Condomini.* Decis. 68. N. 1. pag. 281.

Il Giudizio Familiae Erciscundae *è universale, e individuo, e deve farsi in una sola volta, ed in un solo luogo.* Ivi. N. 2.

Il Giudizio Familiae Erciscundae *deve farsi al Tribunale del luogo ove si è aperta la successione, o i Condividenti hanno il domicilio, o esiste la maggior parte dei Beni divisibile, e quivi debbono agitarsi tutte le questioni relative.* Ivi. N. 3. 4. 5.

GRADUATORIA

Nell' introduzione del Giudizio di Graduatoria si presenta il Certificato delle Inscrizioni accese contro il Debitore, fino al giorno della Sentenza, che approva la liberazione de' Beni venduti. Dec. 33. N. 11. 12. pag. 124.

ILLEGITTIMITA'

Gli Estranei non possono opporre l' illegittimità dei Natali per non pagare i loro debiti. Decis. 41. N. 6. 11. 12. pag. 182.

I principj del Gius Romano relativamente al diritto di opporre l' illegittimità de' Natali sono seguitati dalla Giurisprudenza Francese. Ivi. N. 10.

INCIDENTE

Non possono addebitarsi i Giudici per non avere risoluto con Decreto separato una Domanda Incidentale, quando per parte delle promoventi un tale Incidente sono state omesse le formalità prescritte dalla Legge. Dec. 9. N. 3. pag. 30.

La Giurisdizione sul merito della Causa attrae a se tutti gli emergenti, ed abbraccia qualunque disputa incidentale. Decis. 11. N. 14. pag. 35.

Quando non è corsa la citazione all' Udienza per l' ammissione dell' Incidente, e che non sono state osservate le formalità prescritte dalla Legge, non sono in obbligo i Giudici di proferire un Decreto Interlocutorio, ed appellabile. Ivi. N. 2.

Nelle questioni incidentali è in facoltà del Giudice di decidere, o di riunire la decisione dell' Incidente a quella del merito della Causa. Decis. 28. N. 1. pag. 96.

L' Incidente della perenzione dell' Istanza può decidersi col merito quando di essa non costi. Ivi. N. 2.

INCOMPETENZA

Quando l' incompetenza è dichiarata ex officio *nessuna delle Parti può ottenere dall' altra la refusione delle spese di quella istanza, dovendo ciascuna imputare a se stessa, e al proprio silenzio il dispendio che soffre.* Decis. 5. N. 8. pag. 22.

INSCRIZIONE

L' Inscrizione Ipotecaria non può prendersi nel luogo ove abita il Creditore, ma nel luogo d' abitazione del Debitore. Decis. 1. N. 13. pag. 6.

L' omissione dell' Iscrizione del patto resolutivo non toglie al Venditore dei Beni i suoi diritti, e l' azione a' danni, se il Compratore ha di nuovo venduti gli stessi Beni. Decis. 19. N. 3. pag. 66.

Il Creditore, che manca d' Inscrizione non può ottenere nella Graduatoria alcun grado. Decis. 53. N. 2. pag. 222.

Se alla formalità dell' Iscrizione non fossero stati soggetti quei Creditori, che avevano ipoteca avanti il sistema Ipotecario, questo sistema non averebbe potuto avere il suo vantaggioso sviluppo. Decis. 67. N. 13. pag. 277.

L' esenzione della Moglie dalla formalità dell' Iscrizione, e una limitazione alla regola generale realmente tassativa. Ivj. N. 4.

L' Iscrizione è diretta ad assicurare i Creditori, e preservargli da dannosi effetti di una troppo corrente buona fede, e da una opulenza apparente. Ivi. N. 5.

Le disposizioni della Legge sopra le Iscrizioni sono d' ordine pubblico. Ivi N. 6.

La Legge sopra le Iscrizioni ha ristretto ne' più angusti limiti il fa-

vore concesso alle Donne di conservare l' Ipoteca della Dote indipendentemente dall' Iscrizione. Ivi. N. 7.

Se il Legislatore avesse voluto ampliare il numero dell' eccezioni alla regola normale di prender l' Iscrizione le avrebbe distintamente specificate. Ivi. N. 8.

Introdotto in Toscana il regime ipotecario non furono esenti dall' obbligo dell' Iscrizione se non quelle persone che vengono eccettuate nell' Art. 2135. *del Codice Francese.* Ivi. N. 10.

Il Compratore di Beni immobili nelle vendite privatamente eseguite, non può opporre a Creditori inscritti sul Fondo comprato, se non ha adempite le formalità prescritte dall' Art. 2183. *del Codice Civile Francese, ed è tenuto al pagamento di tutti i debiti.* Dec. 71. N. 1. 2. 5. 7. pag. 292.

Le vendita all' Incanto avanti un Notajo eseguita senza citazione dei Creditori inscritti, senza pubblicarla per mèzzo d' Editti, e dei Giornali, non è parificabile a quelle fatte con tutte queste formalità. Decis. 71. N. 3. pag. 292.

Il subingresso del Compratore del Fondo, che non ha adempito alle formalità della Legge, e che subentra nelle ragioni di un creditore, che ha in parte pagato, non resta esonerato dall' obbligo assunto consistente nella completa dimissione dei Creditori inscritti. Ivi. N. 8.

Non vi ha bisogno di conservare col mezzo dell' Inscrizione un' Ipoteca, che già in forza di una giudiciale dichiarazione è stata realizzata. Dec. 73. N. 9. pag. 303.

L' Inscrizione è una solennità prescritta dalla Legge, che regola il sistema Ipotecario diretta a determinare il rango, che i Creditori debbono avere tra essi. Ivi. N. 14.

La solennità dell' Inscrizione non è necessaria, quando si tratta di contestazione insorta non fra due Creditori, ma bensì fra il Creditore, e il Debitore. Ivi. N. 15.

Il Debitore non ha qualità, nè interesse per contestare al suo Creditore la mancanza dell' Iscrizione, o la di lei irregolarità. Ivi. N. 16.

L' obbligo dell' Inscrizione si riferisce alle Successioni aperte dopo la pubblicazione del Codice Francese, e non investe le Successioni anteriori nelle quali siasi acquistato dai Creditori il benefizio della separazione. Dec. 83. N. 10. pag. 356.

Vedi *Ipoteca—Avvocato—Donna—Dote.*

INTERDETTO

Nell' Interdetto uti possidetis *si ricerca se nell' anno avanti la turbativa siasi il Possessore servito del suo diritto* non vi, non clam, non precario. Decis. 40. N. 11. pag. 178.

INTIMAZIONE

Quando l' Intimazione fatta da una delle parti all' altra non è accompagnata dalla dichiarazione, che la comparsa delle Parti avrebbe avuto per oggetto di sentir pronunziare, la Sentenza che vien proferita è nulla, se non è preceduta dalla Citazione. Decis. 83. N. 7. pag. 356.

Il Creditore conserva l' Ipoteca del suo credito, quantunque non abbia rinnovata l' Iscrizione dopo il decennio se lo Stabile ipotecato è stato venduto nel tempo che esisteva l' Iscrizione, e che dal Compratore era stato notificato l' Atto fatto per la purgazione dell' Ipoteche. Decis. 33. N. 4. 9. pag. 124.

L' Iscrizione Ipotecaria non è necessaria se non nei casi, nei quali non abbia essa operato il suo effetto legale avanti la spirazione del decennio. Ivi. N. 5. 6. 7. 8.

Il Giudizio di purgazione d' Ipoteche opera l'effetto di rendere Domino irretrattabile del Fondo colui, che ne ha fatto privatamente l' acquisto. Ivi. N. 13.

L' azione ipotecaria esercitata dal Creditore contro i Beni del suo Debitore rende passibili i Possessori de' medesimi dell' esecuzione dell' obbligazione dell' istesso Debitore, la di cui rappresentanza negli stessi Possessori è portata. Dec. 62. N. 4. pag. 231.

Verun Creditore può reclamare il favore dell' Ipoteca, o del privilegio, per il suo credito se non dimostra, che sia dalla Legge concesso. Dec. 66. N. 1. pag. 271.

Il sistema Ipotecario Francese fù introdotto in Toscana senza restrizione. Dec. 67. N. 1. pag. 276.

L' Inscrizione dell' Ipoteche è indispensabile a produrre gli utili effetti del sistema Ipotecario Francese. Ivi. N. 2.

La Moglie per la conservazione dell' Ipoteca Dotale su gl' immobili del suo Marito è esente dalla formalità dell' Iscrizione. Ivi. Num. 3.

La Legge sopra le Iscrizioni ha ristretto ne' più angusti limiti il favore concesso alle Donne di conservare l' Ipoteca della Dote indipendentemente dall' Inscrizione. Ivi. N. 7.

L' Ipoteca della Nuora sopra i Beni del Suocero ha d' uopo della formalità dell' Iscrizione. Ivi. N. 9.

Introdotto in Toscana il regime Ipotecario non furono esenti dall' obbligo dell' Iscrizione se non quelle persone che vengono eccettuate nell' Art. 2135. *del Codice Francese.* Ivi. N. 10.

La Nuora, che non prende Iscrizione sopra i Beni del Suocero per conservare l' Ipoteca delle sue Doti soggiace alle dannose conseguenze di tale omissione. Ivi. N. 11. 14. 15.

La Nuora, che al tempo in cui contrasse il Matrimonio aveva in forza dello Statuto locale acquistata l' Ipoteca tacita legale per la sua Dote sui Beni del Suocero, ha d' uopo con tutto ciò per conservarla dell' Iscrizione. Ivi. N. 12.

Quando manca l' Iscrizione perde l' Ipoteca la sua efficacia, quando è in collisione con altre Ipoteche legalmente inscritte. Ivi. N. 16.

Il Creditore Ipotecario non può decadere dai suoi diritti, se non mediante una positiva rinunzia espressa, o tacita. Decis. 71. N. 4. pag. 292.

Il prezzo convenzionale di un Fondo non è reputato giusto dalla Legge a danno dei Creditori Ipotecarj. Ivi. N. 6.

Non vi ha bisogno di conservare col mezzo dell' Iscrizione un' Ipoteca che già in forza di una giudiciale dichiarazione è stata realizzata. Decis. 73. N. 9. pag. 303.

Colui, che edifica colla materia propria sul Fondo altrui, ha diritto di respingere dal detto Fondo, non solo il Creditore Ipotecario, ma perfino il Padrone stesso del suolo sopra del quale è stato edificato. Ivi. N. 17.

ISTRUMENTI

I pubblici Istrumenti costituiscono la prova piena delle cose in essi contenute. Decis. 58. N. 2. pag. 237.

LAVORI

I lavori grandiosi sono esposti a imprevidibili vicende per cui si rende sempre incerta la spesa dei medesimi. Dec. 37. N. 7. pag. 142.

Non è tenuto a contribuire alle spese di lavoro colui, che risente un vantaggio consecutivo, secondario, accidentale. Ivi. N. 21. 22. 26.

LEGATARIO — LEGATO

Il Legatario deve ricevere il Legato dalle mani dell' Erede. Decis. 30. N. 1. pag. 108.

Il Legatario non ha azione esecutiva per conseguire il Legato. Ivi. N. 2.

Illiquido e incerto è il Legato, che dipende dal Rendimento di Conti di una Eredità beneficiata, ed è perciò che per conseguirlo non può procedersi al sequestro ad effectum solvendi. Ivi. N. 4. 10.

Il Legato fatto dalla Donna di una somma ch' è la metà della sua Dote, e la sola di cui può disporre, secondo gli antichi Statuti resta senza subietto, se di questa metà ne ha disposto altrimenti. Ivi. N. 6.

Colui, che consuma, o aliena, o dispone in vita della cosa che ha lasciata per Legato, resta revocato, e tolto il Legato. Ivi. N. 7.

Il Creditore del Legato, e della Dote restituenda, *che agisce per via di sequestro, deve produrre i Titoli del Credito, e provare l' esistenza degli assegnamenti sequestrati nelle mani del Sequestrario.* Ivi. Num. 8.

Il figlio, che non giustifica, che il Padre morisse dopo di colui, che onorato l' aveva di un Legato, che il Legante avesse al tempo della sua morte da poter fare il Legato, tanto basta, perchè il Credito del Legato sia illiquido. Ivi. N. 9.

L' Obbligazione di colui, che promette di pagare un Legato lasciato dal Testatore, la di cui Eredità è stata adita con benefizio di Legge, quantunque concepita con espressioni amplissime, è subordinata alla sufficienza della stessa Eredità, quando da' patti si deduce essere questa la volontà del Promittente. Decis. 45. N. 2. pag. 196.

Il diritto dei Legatarj per la sodisfazione dei loro Legati non è ipotecario, che sopra i Beni del Testatore. Decis. 29. Num. 33. 34. pag. 100.

Il benefizio della separazione compete ancora a Legatarj. Decis. 83. N. 8. pag. 356.

LEGGE

La regola che la Legge non estende il suo impero alle cose passate s' intenda per quelle cose, che hanno sortito la piena esecuzione. Decis. 80. N. 10. pag. 339.

Nel concorso della chiara Lettera della Legge, e della Causa,

che animò il Legislatore, l'ufizio del Giudice, perde quell' arbitrio, che ha ne' casi opinabili. Decis. 29. N. 11. pag. 99.

LEGITTIMAZIONE

L'eccezione di legittimazione di persona specialmente, quando l'Attore comparisce in nome proprio, può proporsi in ogni stadio di Giudizio, e si ammette anco nei Giudizj sommarj, ed esecutivi. Decis. 81. N. 6. pag. 348.

LEGITTIMITA'

Quegli, che ha un possesso di stato conforme al suo titolo di nascita, è nella presunzione legale di legittimità. Decis. 41. N. 8. p. 182.

LETTERE DI CAMBIO

Il silenzio del Possessore della Lettera di Cambio per il lasso di cinque anni, toglie ogni obbligazione all'Accettante. Dec. 92. N. 7. pag. 403.

Il garante al pagamento della Lettera di Cambio non ha maggiori privilegi dell' Accettante. Ivi. N. 8.

LESIONE

Non si ammette il reclamo della lesione, se prima non viene dimostrato un fumo da quegli, che pretende di esser danneggiato. Dec. 75. N. 2. pag. 312.

Il fumo della lesione si desume da una perizia anco estragiudiciale. Ivi. N. 3.

LIBRO DI TRAFFICO

I Libri di un piccolo Traffico, quantunque mancanti delle forme volute dalla Legge, se presentano quella regolarità che si desidera, hanno piena fede. Dec. 82. N. 2. pag. 354.

LITIGANTE

Le forme prescritte da' Regolamenti a chi litiga non esimono il Litigante dalla buona direzione nel principio, e progresso del Giudizio. Dec. 11. N. 16. pag. 35.

La comparsa del Litigante avanti il Giudice può sanare la mancanza della Citazione, quando comparisce per il preciso effetto di sentire emanare la Sentenza, o discutere la Causa. Dec. 69. Num. 6. pag. 285.

La mancanza di un Atto non proprio de' Litiganti, non rende incomplete le Copie del Processo di prima Istanza, prodotte coi gravami al Tribunale d' appello, nè dà luogo a dichiarare la deserzione. Decis. 21. N. 1. 2. pag. 73.

Gli *Atti propri dei Litiganti debbono tutti al Tribunale d'appello riprodursi a pena della deserzione.* Ivi. N. 3.

Il cambiamento di stato delle Parti Litiganti, e la cessazione delle funzioni, nelle quali procedevano, non impedisce la continuazione degli Atti. Decis. 14. N. 2. pag. 49.

L'espressioni in un Sovrano Rescritto emanato alle preci di un Litigante, col quale vengono prorogati i termini dell' Istanza, o per altro termine *necessario fino alla spedizione non induce una sospensione perpetua.* Ivi. N. 10.

Il Litigante che può essere di nuovo ammesso a Causa sopra Documenti mai dedotti deve notificare la sua domanda all' Avversario, e non al di lui Procuratore. Decis. 25. N. 2. pag. 87.

E nullo il Decreto, che ammette il Litigante a nuovo esame, se non è preceduto dalla Citazione a sentir pronunziare. Ivi. N. 3.

LIVELLO

Il sistema di successione relativo al Livello si determina colle regole stesse, che vengono dalle Leggi prescritte per le successioni intestate. Dec. 44. N. 1. pag. 193.

La vendita dei Beni Livellari colle convenienti solennità distrugge il diritto di vocazione ai medesimi. Ivi. N. 2.

Non è proponibile la continuazione d'un Livello, quando è stato estinto. Ivi. N. 3.

Quando è stato disposto di una cosa fra più individui, deve ciascheduno di essi ottenere una porzione eguale. Ivi. N. 4.

Il Livellare intimato dal Vicino del Fondo Enfiteutico a determinare una Confinazione non può pretendere, che il Domino diretto assuma la difesa, e lo rilevi dalle conseguenze della Lite. Decis. 26. N. 3. 5. pag. 90.

Quando la Confinazione del Fondo Livellare porta una diminuzione del Fondo medesimo l' Enfiteuta ha diritto alla rilevazione dal Domino diretto. Ivi. N. 6.

La rilevazione dell' evizione ha luogo anche nelle Concessioni Enfiteutiche. Ivi. N. 7.

MAGISTRATO SUPREMO

*A forma dell'Art.*33. *della Legge Organica de'*13. *Ottobre* 1814. *l'uno, e l' altro Turno del Magistrato Supremo giudica in seconda Istanza quelle Cause nelle quali è stato pronunziato dai Commissorj di Quartiere della Città di Firenze, o dai loro Coadiutori.* Decis. 5. N. 1. pag. 21.

MALLEVADORE

L'obbligazione di Mallevadore solidale se non contiene la stipulazione come principalmente *obbligoto, non lascia il carattere di accessoria, e di sussidiaria a quella del Debitor principale, ed il Mallevadore non è correo del debito, sebbene abbia rinunziato a' privilegj de' Mallevadori.* Decis. 57. N. 1. 2. 3. pag. 231.

Il Creditore, che ha transatto col Compratore dei Beni del suo Debitore non può rivolgersi contro i Mallevadori non intervenuti a quella Transazione. Ivi. N. 6.

MANDANTE — MANDATO

Il semplice Mandato ad esigere lascia nel Mandante il Titolo di credito, ed il pericolo del nome del Debitore. Decis. 1. N. 1. pag. 5.

Il Mandato ad esigere cessa colla morte del Mandante, quando è semplice, e specialmente quando lo stesso Mandante non si è spogliato dell' Istrumento dal quale nasce il diritto di agire. Ivi. N. 2. 3.

MANUTENZIONE

La natura del Giudizio di Manutenzione, e di Possesso non permette, che si agitino questioni d' alta indagine. Decis. 60. N. 5. pag. 245.

MARITO

Lo Statuto di Marradi accorda al Marito, che sopravvive alla Moglie metà della Dote a titolo di lucro dotale. Decis. 30. Num. 5. pag. 108.

Quando la Moglie, che reclama gli alimenti dal Marito, e da Cognati egualmente obbligati, e che ha contro de' soli Cognati diretta l'Azione Ipotecaria, non può la Sentenza, che condanna solamente gli stessi Cognati, redarguirsi di nullità. Decis. 32. N. 1. pag. 119.

I Fratelli del Marito sono obbligati a dare gli alimenti alla Cognata,

Non è presumibile, che i Ricevitori del carico di una Nave non scienti della colpa del Capitano, coll'obbligare che fanno di pagare in Avaria ciò che il Regolamento del Tribunale giudicherà, abbiano renunziato ai loro diritti contro lo stesso Capitano. Ivi. Num. 6.

All'effetto durissimo della renunzia ai danni derivati dalla colpa del Capitano di una Nave è necessaria ne' Rinunzianti la scienza certa, e positiva della Causa del danno, e delle imputabilità del Capitano. Ivi. N. 9.

NEGOZIANTE

Il Negoziante, che invece di dare una cauzione approssimativa al valore della merce da Esso comprata, e dal Venditore spedita ad un suo corrispondente per farglieue la consegna, dichiara di attendere l'arrivo del conto del costo, e spese, dimostra che la sua volontà è di averne il ricevimento a quel tempo. Decis. 59. N. 1. 2. pag. 241.

Quel Negoziante che non fa premura che gli venga consegnata la merce pervenuta nelle mani del Corrispondente del venditore fa credere che egli sia contento di riceverla al momento dell'arrivo della Nota del costo, e del pagamento del medesimo. Ivi. N. 3.

Il Debitore negoziante è sottoposto a pagare il suo debito anco con arresto personale. Decis. 79. N. 10. pag. 330.

NIPOTE

Quando i Nipoti, che formano insieme col Padre, e col Zio una sola famiglia, ed una società colonica, ritengono gli oggetti spettanti al Zio defunto, si opina che li ritengono come proprietà del patrimonio sociale. Decis. 64. N. 6. pag. 257.

NOME

Possono esistere due soggetti con il medesimo nome, e cognome. Decis. 41. N. 7. pag. 182.

NOVAZIONE

Allorchè si tratta di novazione si richiede l'espressa volontà delle parti, o almeno una manifesta inconciliabilità. Decis. 79. N. 13. 14. pag. 330.

La semplice proroga al pagamento del Debito non induce novazione. Decis. 92. N. 4. pag. 402.

OBBLIGAZIONE

Quando una Obbligazione si riferisce ad una precedente dichiarazione, è d'uopo esaminare la validità ed efficacia del Relato, onde misurare la giustizia del Referente. Decis. 31. Num. 4. 5. pag. 112.

Quando non è vera l'obbligazione alla quale si referisce una nuova successiva obbligazione, questa nuova obbligazione manca di Causa ed è l'errore, che l'ha posta in essere, per cui è nulla, ed inefficace. Ivi. N. 6.

Deve sempre adottarsi il meno possibile che aggravi colui, che assume l'obbligazione aliena onde non estenderne gli effetti al di la di quelli, a' quali è ristretta. Decis. 48. N. 4. pag. 196.

OBBLIGAZIONE

Diminuita l'Obbligazione principale non può reputarsi sussistente per l'intero l'obbligazione sussidiaria. Decis. 57. N. 5. pag. 231.

L'obbligazione ingiunta a taluno di fare una cosa in un tempo determinato, non lo pone nel dovere di adempiere alla detta obbligazione, potendovi sodisfare anco nell'ultimo momento del termine. Decis. 73. N. 8. pag. 303.

Colui che dichiara di star garante *al pagamento di una somma, e re-*

Giudice si considera stabilita col mutuo consenso delle Parti, allorchè le medesime non hanno reclamato. Ivi. N. 4. 5. 9.

Nelle Cause riguardanti i Minori l'elezione del terzo Perito appartiene solamente al Giudice. Ivi. N. 6. 7. 8.

POSIZIONE — POSIZIONI

Quando dalla risposta delle Posizioni risulta un principio di prova sono ammissibili i Testimoni. Decis. 2. N. 1. pag. 12.

Quelli, i quali non hanno nella Causa, che si agita un interesse diretto, o tale che equivolga al diretto non possono essere interrogati con il mezzo delle Posizioni. Dec. 4. N. 2. pag. 17.

Per sottoporre un terzo a rispondere a delle posizioni non basta che come Procuratore abbia stipulato il Contratto d'acquisto d'un Immobile del quale si domanda un resto di prezzo. Ivi. N. 3.

Le Posizioni sono una prova di celere effettuazione. Decis. 55. N. 1. pag. 227.

Le Posizioni si ammettono in qualunque stato, ed in qualunque Causa anco sommarissima, ed esecutiva. Ivi. N. 2.

Fintantochè la prova delle posizioni non ha avuto il suo sfogo resta sospesa l'esecuzione, specialmente quando il Giudice nella Sentenza di gravamento ha accordato al debitore di far la prova dei pagamenti, che dice di avere eseguiti in conto del suo debito. Ivi. N. 3. 4.

POSSESSO — POSSESSORE — POSSESSORIO

Il quasi possesso del diritto aquae ducendae *è di ragione manutenibile, se la concessione non è stata precaria.* Dec. 40. N. 1. pag. 178.

Per escludere l'azione possessoria di turbato possesso deve costare nel reclamante di un titolo precario precedentemente alla turbazione. Ivi. N. 7.

Il Giudizio possessorio sommarissimo non può cumularsi col giudizio possessorio plenario, nè col petitorio. Ivi. N. 8.

Ogni possessore deve mantenersi nel possesso dell'uso del diritto fino, che quello che lo turba non prova un diritto per impedirgliene il godimento. Decis. 40. N. 13. pag. 178.

PRESCRIZIONE

Fintantochè non si è verificato il lasso del tempo richiesto per indurre la prescrizione non può considerarsi, che come incominciata, nè può considerarsi qual diritto quesito. Decis. 80. *N.* 9. pag. 339.

La prescrizione quinquennale indotta dall'Art. 2277. *del cessato Codice Civile Francese può proporsi utilmente, poichè nel corso di quel tempo non era accaduto alcun fatto capace d' interromperne il corso.* Ivi. N. 13.

Quando nella pendenza del termine stabilito dalla Legge per indurre la prescrizione, sopravviene un fatto, che porta un interruzione del tempo necessario ad operare la prescrizione, non può questa proseguire. Ivi. Num. 3.

Quando è cessato il fatto che produsse l'interruzione della prescrizione non può utilmente il lasso del tempo successivo ricongiungersi con quello già decorso prima del fatto, che portò l'interruzione Ivi. N. 4.

Vedi. *Cambi.*

PRIVILEGIO

In materia di privilegi ogni interpetrazione estensiva è vietata. Dec. 66. N. 4. pag. 271.

Le Sentenze de' Tribunali Stranieri si ammettono come mezzi di prova. Dec. 1. N. 15. pag. 6.

Qualunque sia l'elemento di nullità opposta ad una Sentenza proferita da un Coadiutore dei Commissarj di Firenze, è sempre competente a conoscere il Magistrato Supremo. Decis. 5. N. 5. pag. 21.

La Ruota di Firenze non ha giurisdizione di conoscere delle Sentenze dei Commissarj, e loro Coadiutori, benchè appellate per il capo della nullità. Ivi. N. 6.

La Ruota di Firenze mancante di giurisdizione a conoscere delle Sentenze de' Potestà minori, abbenchè appellate per il capo della nullità, non può divenir competente per il consenso delle Parti, giacchè ciò, che è di Ordin pubblico, non resta determinato dai patti dei privati, essendo nell'obbligo di dichiarare la sua competenza anche d' Ufizio. Ivi. N. 7.

All' esecuzione di una Sentenza passata in cosa giudicata non si può opporre alcun legale ostacolo. Decis. 8. N. 1. pag. 28.

Non è soggetta al vizio di nullità quella Sentenza di seconda Istanza, che senza preventivo Decreto di riunione dell' Incidente al merito, ma con un solo giudicato rigetta una domanda, la quale piuttosto che potersi ravvisare come introduttiva di un vero Incidente, deve apprendersi invece come un' eccezione perentoria, e costitutiva per sua indole il merito dell' appello medesimo. Dec. 9. N. 1. p. 30.

Quando in una sola Sentenza si sono decise due distinte Cause, in tal caso la massima della individuità della Sentenza è soggetta alla costante limitazione. Decis. 20. N. 2. pag. 70.

La conformità delle due Sentenze presenta un ostacolo invincibile all' ammissione dell' appello. Ivi. N. 3.

Dalle Sentenze del Consiglio di Prefettura nel sistema Francese si reclamava al Consiglio di Stato a Parigi. Decis. 37. N. 1. pag. 142.

Le dichiarazioni modificative di una Sentenza debbono attendersi in pregiudizio della parte, che con quella era stata assoluta. Decis. 39. N. 1. pag. 169.

Quando nei congrui casi i Tribunali di prima Istanza non hanno rilasciata a favore del vincitore l' esecuzione della Sentenza provvisoria senza cauzione, non ostante opposizione, o appello può farsi istanza, che venga ordinata da' Tribunali delle prime appellazioni. Decis. 24. N. 1. pag. 82.

Quegli, che dopo aver notificato la Sentenza che lo condanna, eseguisce un Atto, al quale non è obbligato, somministra un argomento giuridico di averla accettata, per cui viene ad essere inappellabile. Ivi. N. 7.

Quegli a di cui favore viene proferita la Sentenza ha l' obbligo di notificarla se vuole che prenda stato contro il succumbente. Ivi. N. 8.

Quando è proferita la Sentenza inappellabile, cessa nel Procuratore la rappresentanza legale del Litigante. Decis. 25. N. 1. pag. 87.

Non è nulla la Sentenza emanata nella Causa di Rilevazione richiesta contro il Domino diretto al Livellare per non essere in quella rammentato il vicino del Fondo Enfiteutico, che ha domandata la Confinazione. Decis. 25. N. 1. 2. pag. 89.

La Sentenza che accoglie una domanda eccessiva non deve confermarsi. Ivi. N. 8.

La Sentenza può fare stato ancora contro colui in contradittorio del quale non è stata emanata, quando dichiara non esistere un credito da esso acquistato dal preteso Debitore. Dec. 62. N. 2. 3. p. 250.

Una Sentenza dalle Parti accettata costituisce per esse una vera, e propria Rejudicata. Decis. 65. N. 11. 19. pag. 260.

Il silenzio di una Sentenza opera l'istesso effetto di una Dichiarazione positiva, che avesse importato, che non era luogo a pronunziare lo stesso riservo. Decis. 66. N. 12. pag. 271.

Le Sentenze proferite da' Giudici incompetenti sono nulle. Decis. 68. N. 6. 7. pag. 281.

Quando la competenza dichiarata da' Giudici di prima, e seconda Istanza ne' medesimi realmente non risiede, sono nulle le loro Sentenze nonostante la conformità delle medesime. Ivi. N. 8.

La Sentenza, che non dichiara il tempo della morte di taluno, per quanto dichiari, che è morto, non può fare stato relativamente al tempo della avvenuta morte di quello. Decis 72. N. 7. pag. 297.

Quella Sentenza, che dice doversi un tale considerare morto, ma che non dice doversi considerare morto in un tempo piuttosto, che in un altro, non impedisce, che questa speciale dichiarazione sia implorata. Ivi. N. 5.

I reclami che investono i diritti canonizzati con Sentenza passata in cosa giudicata non sono attendibili. Decis. 73. N. 1. 2. 7. pag. 302.

Nel Giudizio d'esecuzione di una Sentenza non è permesso di dedurre eccezioni relative ai meriti della Causa, ma solamente quelle opposizioni, che riguardono la regolarità dell'esecuzione. Ivi. N. 3. 5.

Nel Giudizio esecutivo della Sentenza il succumbente può dedurre delle eccezioni valevoli a paralizzare gli effetti della stessa Sentenza, che si dicono eccezioni modificative, cioè di pagamento, di compensazione. Ivi. 4.

La Sentenza passata in cosa giudicata tien luogo di verità, e toglie l'adito a nuove questioni sulla sua legittimità. Ivi. N. 6.

Il diritto che nasce dalle Sentenze passate in cosa giudicata è un diritto quesito ed irretrattabile. Ivi. N. 10.

Il diritto quesito nato dalle Sentenze passate in cosa giudicata non può paralizzarsi a quei diritti, che sono soggetti all' omissione d'una solennità voluta dalle Leggi. Ivi. N. 11.

La Sentenza proferita in una Causa, il di cui merito è inferiore alle Lire dugento, è appellabile se ordina l'arresto personale del Debitore succumbente. Decis. 82. N. 1. pag. 354.

E' nulla quella Sentenza, che vien proferita senza precedente Citazione di tutte le parti che hanno interesse in Causa. Decis. 83. Num. 6. pag. 356.

SEQUESTRARIO — SEQUESTRO

Il sequestro fatto indoverosamente, e per una somma superiore d'assai a quella del vero credito dà luogo ai danni. Decis. 4. N. 4. p. 17.

Il preteso, e non giustificato credito, se non può esser titolo bastante per confermare un sequestro, può peraltro somministrare elemento per un riservo esperibile nel suo congruo giudizio. Ivi. Num. 1.

L'alienazione di alcuni oggetti sequestrati non può provarsi esser seguita avanti il sequestro per mezzo di congetture Dec. 6. N. 1. p. 24.

E' valido il sequestro del prezzo di un Fondo venduto, qualunque esser possa la convenzione fissata tra il Venditore, ed il Compratore. Ivi. N. 2.

Non può negarsi la qualità di Sequestrario in quello, nelle di cui mani sono stati fatti i sequestri. Decis. 15. N. 1. 2. pag. 54.

Il sequestrario non può dispensarsi di conseguare gli oggetti sequestrati al pubblico Depositario, quando il Tribunale lo ha ordinato. Ivi. N. 3. 4. 5.

Una Sentenza, che dichiara non esser necessaria la notificazione di una Scrittura di esibizione de' Titoli giustificativi di un fatto sequestro, non può dirsi proferita nullamente. Dec. 70. N. 1. p. 290.

I Titoli giustificativi il credito per cui è stato fatto il sequestro, deb-

FINE DEL TOMO DECIMO.

AVVERTENZE — Alla Pag. 303. Dec. 73. Somm. di N. 15. „ ove dicesi „ contestazione insorta non fra due Creditori „ si legga „ contestazione insorta fra due Creditori.

Alla Pag. 424. Dec. 95. al Somm. 13. „ ove dicesi „ Gli Atti di liberalità, come che contenenti sicura perdita, per chi li esercita, ed è perciò che la verosimiglianza ec. si legga Gli Atti di liberalità, come che contenenti sicura perdita per chi li esercita, è perciò che la *inverosimiglianza* ec.